LA LEGISLAZIONE

DELLE

BELLE ARTI

DI

FILIPPO MARIOTTI

ROMA
UNIONE COOPERATIVA EDITRICE
Via di Porta Salaria, 23-A

1892

ALLA MEMORIA

DI

PANFILO FUSCONI

PER QUARANT'ANNI

PATERNAMENTE AMICO*

* Panfilo Fusconi, gentiluomo universalmente caro per senno e per cuore, visse e nel 1889 morì a Camerino, dove avea sposato la contessa Elena Parisani, donna di squisito senso del bello. Era di Norcia, della famiglia Fusconi, che ricorda antenati illustri nelle armi, nella giurisprudenza e nella medicina; fra questi Francesco Fusconi, celebre medico di Adriano VI, di Clemente VII, di Paolo III e di Benvenuto Cellini, che, mercè sua, fu liberato da malattia mortale, come narra bizzarramente nella sua *Vita*.

INDICE

Leggi sulle gallerie.

Leggi diverse.

Provvedimenti dei cessati Governi sulle antichità e sulle belle arti.

Progetti per il Codice delle belle arti.

Provvedimenti per le gallerie già fidecommissarie di Roma.

LA LEGISLAZIONE DELLE BELLE ARTI

CAP. I.

Dei primi musei creati in Roma dai guerrieri e degli inventari per la loro conservazione ordinati dai consoli.

Galileo, per esprimere con efficacia la magnificenza e la ricchezza ammirabile del poema dell'Ariosto, che egli sapea tutto a mente, dice così: « Quando entro nel *Furioso* veggo aprirsi una tribuna, una galleria regia, ornata di cento statue antiche dei più celebri scultori, con infinite storie intere e le migliori di pittori illustri, con un numero grande di vasi, di cristalli, d'agate, di lapislazari e d'altre gioie, e finalmente ripiena di cose rare, preziose, maravigliose e di tutta eccellenza ». [1] E per vero nell'Italia nostra la vaghezza di musei e di gallerie è antica e popolarmente cara, come è antico e profondo il culto del bello, il quale anzi, per giusta sentenza di un pensatore insigne, s'incorpora colla natura e l'essenza della nostra civiltà, e bene spesso supplisce al sentimento morale, vacillante in qualche occasione, e certamente inferiore al senso del dovere, che in Inghilterra, per esempio, e in altre nazioni settentrionali sorge imperioso e tiene la cima dell'intelletto e dell'animo. [2] Il desiderio pertanto di produrre, di acquistare e di conservare le cose dell'arte è stato costante in Italia, vario nelle diverse regioni e in tempi diversi, perenne in qualcuna. Roma, che non fu la prima a produrle e a possederle, fu ardente della voglia di acquistarle mediante l'ingegno, il danaro e le armi; mossa talora dal gusto, quasi sempre dalla ragione di Stato. Ma essa ebbe il merito di averci tramandato l'esempio dei monumenti più suntuosi e delle leggi in favore delle arti. Grandi e famose città italiane godevano già dello splendore di esse, mentre i Romani ergevano rozzi trofei di vittoria. Di che fanno fede gli scrittori antichi, e con visibile parlare ce

[1] Opere di Galileo Galilei, vol. XV, p. 130. Firenze, Società editrice fiorentina, 1856.

[2] Terenzio Mamiani, nello scritto « Galleria nazionale d'arte moderna in Roma », pubblicato nella rivista *La filosofia delle scuole italiane*, anno XIV, vol. XXVIII, p. 245.

ne danno la prova i vari musei italiani, e unitamente i musei recenti e vecchi di Roma. [1]

Ventun secolo fa Marcello, chiamato dai suoi cittadini la spada di Roma, fece un voto, prima di espugnare Siracusa, mosso da un alto sentimento di religione civile, che fu d'innalzare un tempio all'Onore e un altro al Valore, se fosse riuscito vincitore. La sua vittoria tolse Archimede alla scienza, ma diede a Roma artistici splendori. Egli non volle che la vinta città fosse privata dei simulacri dei propri Dei; perchè i Romani lasciavano a ciascuna città i Santi propri; ma riportò stupenda copia di ornamenti per gli edifici pubblici di Roma. Sicchè il suo trionfo fu abbellito con il più e il meglio delle pitture e sculture siracusane. I cittadini, non avvezzi a vedere cotali gentilezze, facevano un gran dire delle arti e degli artefici; mentre i Greci, coloni d'Italia, si davano il vanto di avere insegnato ai Romani il pregio delle cose belle. Ma i vecchi lo biasimavano, e fra i primi Fabio Massimo, chiamato lo scudo di Roma, e che noi possiamo immaginare simile a uno dei più insigni conservatori inglesi. Questi si vantava di aver portato via da Taranto oro, argento e utile ricchezza; non pitture, non sculture, con quel detto: lasciamo ai Tarantini gli Dei adirati. Vero è che fece rimovere da Taranto il colosso d'Ercole di Lisippo e lo piantò in Campidoglio; ma il colosso era di bronzo. [2]

Il parere di quest'uomo altero e degli altri del suo partito, era di non mutare o variare le antiche usanze. Agricoltori e guerrieri non avrebbero potuto congiungere l'ammirazione per le gentilezze dell'arte e l'ardimento per le imprese grandi. Se non che Marcello, per indole sua innovatore audace, si acquistò la grazia dei più, accrebbe la gloria sua e la maestà del popolo romano, collocando nei tempî, da lui consacrati, i maravigliosi lavori di Siracusa. [3] In questo modo diè vita ai primi musei di Roma.

Delle cose dell'arte v'era qualche dilettante, come osserva giustamente il Mommsen. [4] Per esempio, meritamente famoso era Fabio pittore, singolare in quel tempo come dipoi Giulio Romano. Ma i più non gustavano quelle bellezze, per non avere l'educazione e la cultura necessarie alla maniera dei Greci. [5] Contuttociò l'orgoglio nazionale era, per opera di Marcello, soddisfatto; perchè cotali spoglie riuscivano graditi ricordi di vittorie e d'impero: *Hostium quidem illa spolia et parta belli jure.* [6]

Il pensiero di adornare la città ebbe anche un effetto di copiosi guadagni. Perchè, come gli stranieri vengono ora a visitare i nostri musei, le nostre gallerie, i monumenti moderni, e massime le ruine degli antichi, così facevano quei d'allora. I tempî consacrati alla porta Capena erano, al dire di Tito Livio, visitati da forestieri per l'eccellenza di così fatti ornamenti. [7] Le quali cose furono principio e cagione che Roma stessa diventasse,

[1] L'istituzione dei musei di Villa Giulia e delle Terme è merito del ministro Boselli.

[2] Cicerone, *In Verrem*, V, 54, 55 — Plutarco, *Vita di Marcello*, cap. XXI — Strabone, lib. VI, 3.

[3] Cicerone, *In Verrem*, V, 54.

[4] *Storia romana*, lib. IV, cap. XXIII.

[5] « Etenim mirandum in modum Graeci rebus istis, quas non contemnimus, delectantur ». Cicerone, *In Verrem*, IV, 60.

[6] Tito Livio, XXV, 10.

[7] « Visebantur enim ab externis ad portam Capenam dedicata a Marcello templa, propter excellentia eius generis ornamenta ». Tito Livio, XXXV, 40.

a poco a poco, il più splendido museo del mondo. E veramente si accese più vivo il desiderio di adornare Roma, depredando le conquistate città.

I Capuani si richiamarono al Senato romano delle statue a loro tolte da Fulvio; ma indarno. Noi vediamo rattristarsi o sdegnarsi paesi grandi e piccoli, se solamente nasca il dubbio che si possa portar via un quadro di pregio vero o creduto, una statua o un frammento di essa, o qualsiasi altra cosa che compirebbe una collezione di un altro paese. Il che più spesso è indizio di gentilezza di animi, talvolta di vanità cittadina, che può essere irragione-

vole, ma è naturale. Qual sentimento può ricordarsi che sia più gentile di quello che nel 1807 ebbe Breslavia? Le autorità prussiane, costrette a consegnare, dopo lungo assedio, quella città all'esercito francese, vollero a questa garantito, con particolare condizione di resa, il possesso di un libro solo delle pubbliche biblioteche: *Le cronache del Froissart,* perchè era un manoscritto con miniature. Per questo medesimo sentimento, nel 1866, fu con molto senno politico stabilita, nel trattato di pace coll'Austria, la restituzione di tutti i documenti politici e storici della Repubblica di Venezia, e di tutti gli oggetti di arte e di scienza delle provincie lombardo-venete.

Ma i Romani procedevano con altri pensieri. E veramente Fulvio Nobiliore arricchì Roma di 285 statue di bronzo, di 230 di marmo e di corone d'oro che pesavano 112 libbre; e avendo prese in Ambracia le nove Muse, le collocò

nel tempio per ciò innalzato ad Ercole, rappresentato colla lira in mano, per dimostrare la forza ingentilita in grazia delle arti. Pensiero alto e fine del capitano, il quale nelle sue imprese era accompagnato da Ennio poeta.[1]

E nel portico di Filippo, prossimo al tempio di Ercole Musegete, fu messa la stupenda collezione delle altre statue condotte da Fulvio, creando in questo modo un altro museo, dove si vedeva altresì qualche tavola dipinta; per esempio, l'*Elena* di Zeusi, che a sè invitava i visitatori, come fa ora, in Firenze, la *Bella* di Tiziano.[2]

Nel museo Capitolino esiste un curioso documento di uno dei doni fatti dal console Fulvio; ed è la base di una statua, probabilmente di una delle nove Muse, che, nell'anno 187 a. C., quel console prese in Ambracia e portò a Roma. Fu ritrovata nel 1867, scavandosi i fondamenti di una casa nella *Via di S. Ambrogio,* laddove sorgevano appunto il portico di Filippo e il tempio di Ercole.[3] È di peperino ed ha un' iscrizione, rozzamente intagliata e soldatesca, che dice così:

MARCUS FOLVIUS MARCI FILIUS
SERVII NEPOS NOBILIOR
CONSUL AMBRACIA
CEPIT

Dipoi fu sempre maggiore la gara fra gli altri espugnatori della città; parecchi dei quali sono veramente memorabili. Quinzio Flaminio da città greche recò nel suo trionfo molte statue di bronzo e di marmo; vasi di argento, la più parte scolpiti di rilievo e di finissimo lavoro; e molti di bronzo maestrevolmente lavorati; dieci scudi d'argento ed uno scudo tutto d'oro.

Inoltre diede ai suoi cittadini un più gradito spettacolo con tremilla settecento tredici libbre di oro in verghe, e quarantatrè mila duecento settanta di argento, pure in verghe, oltre quattordicimila e cinquecento quattordici monete d'oro sonante, dette Filippi.[4]

Publio Cornelio console, vincitore dei Boii, portò nella pompa del suo trionfo, sopra carri gallici, armi, insegne, statue e spoglie di ogni maniera, vasi di rame alla foggia gallica, e mille quattrocento settantuna collana d'oro; e oltre a ciò duecento quarantasette libbre d'oro, e duemila trecento quaranta di argento, parte sodo e parte lavorato, in vasi gallici, fatti non senza grande arte, secondo la loro usanza.[5]

Paolo Emilio, dopo la sconfitta di Perseo, nella mostra del suo trionfo fece veder passare duecento cinquanta carri di statue, pitture e colossi predati; e settecento cinquanta vasi di monete di argento, ciascuno dei quali pieno di tre talenti; e tazze di argento, e corni di abbondanza, e coppe, e bicchieri, singolari non meno per grandezza che per rilievo dell'in-

[1] Tito Livio, XXXIX, 5 — Strabone, lib. X, 5. Nibby, *Roma antica,* vol. II, p. 607 — Cicerone, *Pro Archia,* cap. XI.
[2] Plinio, XXXV, 8.
[3] *Corpus inscriptionum latinarum,* vol. VI, p. 2.
[4] Tito Livio, XXVI, 52 — Plutarco, *Vita di Quinzio Flaminio,* XIV.
[5] Ivi, XXXIV, 40.

taglio; e settantasette vasi, ciascuno dei quali di tre talenti di oro; vasi d'oro di antico lavoro usati da Perseo a tavola, e finalmente una coppa sacrata di oro massiccio fatta fabbricare da Emilio, e pietre preziose del valore di dieci talenti per farne offerta agli Dei.[1] Finalmente Metello, pure dopo la sconfitta di Perseo, fece trasportare a Roma una moltitudine di statue, fra le quali venticinque equestri, lavorate da Lisippo e fatte da Alessandro innalzare a coloro che, per difendere la sua persona, erano periti nella battaglia del Granico.[2] Metello le fece porre nel proprio portico, fondando similmente a uso pubblico un altro museo. Lucio Mummio ebbe, per caso, il vanto di portare un celebre quadro di pittura a Roma. Perchè, espugnata Corinto e messe all'asta le spoglie, seppe che Attalo re aveva offerto 1,600,000 sesterzi per comprare il quadro rappresentante *Bacco,* del pittore Aristide Tebano. Insospettito perciò Mummio che il lavoro fosse di gran pregio, lo tolse alla vendita e lo mandò a Roma, non curante dei lamenti di Attalo, nè dell'offerto danaro.[3]

Napoleone, imitatore dei Romani, dettando a Sant'Elena la Storia della campagna d'Italia, ricordava che fra i patti per l'armistizio col duca di Parma avea chiesto il quadro rappresentante *San Girolamo* del Correggio. Ma il duca, per non privare lo Stato di quell'ornamento, offrì due milioni di lire. I generali erano disposti a consentire; ma Napoleone gl'interruppe dicendo: Due milioni se ne vanno presto; ma questo capolavoro adornerà Parigi per secoli, e sarà esempio efficace di altre opere eccellenti.[4] Così il quadro di Aristide fu condotto a Roma, e quello del Correggio a Parigi. E Napoleone si compiaceva di essere stato il primo fra i generali de' tempi moderni ad usare il diritto di guerra anche nelle cose d'arte.[5] E veramente, nel 2 luglio 1796, scrivendo al Direttorio, annunziava che i commissari, da lui per ciò chiesti e inviati, si portavano bene.

— Hanno già preso - ei diceva - 15 quadri a Parma;
20 a Modena;
25 a Milano;
40 a Bologna;
10 a Ferrara.

Totale 110

Ma s'impensieriva delle cose artistiche di Roma; perchè non potendosi trasportare le statue, se non per mare, si correvano rischi, e però provvedesse il Direttorio. Anche quelle erano spoglie che Napoleone, non curandosi affatto di Ugone Grozio, considerava *parta belli iure.* E portava via le cose di grande e di piccola importanza, ma tutte ai paesi egualmente care. Da Loreto, per esempio, fu portata via la penna votiva di Giusto Lipsio e il

[1] Plutarco, *Vita di Paolo Emilio,* XXXII e seg.
[2] Winckelmann, *Storia dell'arte,* lib. X, III, 19.
[3] Plinio, *Storia naturale,* XXXV, 8.
[4] *Correspondance de Napoléon Ier,* publiée par ordre de l'empereur Napoléon III, vol. XXIX; *Campagnes d'Italie,* p. 99.
[5] Ivi, vol. I, p. 449.

ritratto votivo di Michele Montaigne. [1] Vero è che talvolta le opere di arte entravano negli accordi per tregue e paci, accordi che parevano trattati ed erano rapine. In ogni modo quel che gli avevano concesso tante vittorie, gli fu tolto dalla disfatta di Waterloo. Nel Louvre entrarono i soldati prussiani per riavere le cose artistiche tolte alla patria loro, e se le portarono via, avendole staccate essi stessi dalle pareti. [2] I vincitori Wellington e Blücher, dopo la battaglia di Waterloo, vollero la restituzione delle cose dell'arte tolte ai vari paesi, e che adornavano il museo Napoleone e Parigi. [3]

Duemila e cento anni prima Cornelio Scipione, vincitore dei Cartaginesi, ne aveva già dato l'esempio, dopo la battaglia di Zama, nella quale avevano combattuto molti Siciliani. [4] Perchè, chiamatili a parlamento, disse loro che ricercassero nei monumenti di Cartagine le statue e altri ornamenti, rapiti già dai Cartaginesi alle città della Sicilia.

Perciò i Termitani riacquistarono le opere predate a Imera; i Gelesi le proprie; gli Agrigentini anche il famoso toro di bronzo di Falaride; i Segestani poi, in segno di riconoscenza, scolpirono il nome di C. Scipione e il ricordo di Cartagine espugnata, nella base della statua di Diana, che riebbero in grazia del guerriero romano. [5] Non altrimenti i vincitori di Waterloo

[1] La Santa Casa di Loreto è stata visitata e si visita da devoti, da curiosi e da cultori dell'arte. Vi andarono Galileo e Cartesio, come scrive Augusto Conti nel libro: *Sculture e mosaici nella facciata del Duomo di Firenze.* L'infelice Tasso vi arrivò nell'ottobre del 1587; e non avendo danari da finire il viaggio, supplicò Ferrante Gonzaga, sopraggiunto in Loreto, a donargli dieci scudi, o *darglieli piuttosto in elemosina.* Quivi pregò e poi dettò la canzone che dice:

Qui gli angeli inalzaro il santo albergo,
Che già Maria col santo figlio accolse,
E 'l portar sovra i nembi e sovra l'acque.
Miracol grande!
Questo è quel monte che onorar ti piacque
Delle tue sante mura, Vergine casta e pura.

Per contrario il Lucrezio marchigiano, Giacomo Leopardi, che vedeva dalle finestre del suo palazzo di Recanati la chiesa della Santa Casa, nella canzone alla sorella Paolina sposa diceva che avrebbe lasciato il patrio nido e l'*antico error, celeste dono.*

Nel 1581 vi fu anche il Montaigne, come narra egli stesso nel *Journal du voyage en Italie:*

« Le lieu de la devotion c'est une petite maisonete forte vieille & chetifve, bastie de brique, plus longue que large.

« Là se voit au haut de mur, l'image Notre Dame, faicte, disent-ils, de bois; tout le reste est si fort paré de *vœux* riches de tant de lieus & princes, qu'il n'y a jusques à terre pa un pousse vuide, & qui se soit couvert de quelque lame d'or ou d'arjant. J'y peus trouver à toute peine place, & avec beaucoup de faveur, pour filoger un tableau dans lequel il y a quatre figures d'arjant attachées: cele de Notre-Dame, la miene, cele de ma fame, cele de ma fille. Au pieds de la miene, il y a insculpé sur l'arjant: *Michael Montanus, Gallus Vasco, Eques Regij Ordinis,* 1581; à cele de ma fame: *Francisca Cassaniana uxor;* à cele de ma fille: *Leonora Montana filia unica;* & sont toutes de ranc à genous dans ce tableau, & la Notre-Dame au haut au devant ».

Ora poi da alcuni documenti inediti, acquistati di recente dalla biblioteca Vittorio Emanuele, si sa che andò a Loreto Giusto Lipsio, lasciandovi una penna votiva di argento, che fu portata via, con tutto il tesoro, per ordine di Napoleone I, e si può arguire che fosse portato via anche il ritratto votivo di argento del Montaigne, in mezzo a tanta roba rotta o guasta per insana rapina, come si legge nel « Procès verbal des neuf premières caisses provenantes du Trésor de Lorette, or, argent, & »

. . . .

che similmente si conserva nella Biblioteca Vittorio Emanuele. Quivi tutto appare considerato a peso; infatti:

« La plume de Juste Lypse qui avoit été estimée cinq huitièmes, s'est trouvée peser six huitièmes ».

Con tali documenti, e con quelli che sono nell'Archivio romano di Stato e in altri archivi italiani si potrebbe fare un libro importante: *La storia delle prede artistiche di Napoleone I,* la quale dimostrerebbe agli Italiani i perniciosi effetti del perdere, e conseguentemente il dovere del conservare le opere dell'arte.

[2] Henry de Chennevières, « Le Louvre en 1815 », *Revue bleue,* 1889, p. 79. — Ivi si legge ancora: « Chose pitoyable à dire, sans les Cent Jours, le Louvre eût conservé ses immenses conquêtes presque intégrales, car le premier traité de Paris ne faisait aucune mention d'œuvres d'art à reprendre ».

[3] Veggasi le pagine 64 e 69 di questo volume.

[4] Plutarco, *Fabio Massimo,* XXVI.

[5] Cicerone, *In Verrem,* V, 33-34. « P. Scipio bello Punico tertio Carthaginem cepit: qua in victoria convocatis Siculis omnibus, quod diutissime saepissimeque Siciliam vexatam a Carthaginensibus cognorat, jubet omnia conquiri: pollicetur sibi magnae curae fore ut civitatibus, quae cuiusque fuissent, restituerentur ».

Cicerone in questa orazione narra, con accesa eloquenza, il fatto magnanimo di Scipione. Ma poi è costretto a dire che il pretore Verre, cupido e rapace, ordinò che la statua di Diana fosse tolta dalla base per farla sua. Nè valsero preghi e lacrime per ritenere la Dea, già ricuperata da città nemica e ora rapita da un governatore di Roma. Al-

ordinarono che si rendessero le opere artistiche ai vari Stati e alle nostre città. Per varie ragioni di accorgimento dei vinti, di compiacenza dei principi e di trascuranza o fretta dei commissari, non furono restituite tutte. Ecco il numero di quelle riavute:

STATI e CITTÀ	Quadri	Statue	Bassorilievi e Busti	Bronzi	Vasi etruschi	Vasi di materie preziose	Vasi d'avorio	Sculture in legno	Camei	Disegni	Smalti e maioliche	Oggetti diversi
Prussia	119	37	70	268	..	25 ambres	22	2	463	..	7	84
Cassel	421	11	8	5	..	1	19	10	4	2	9	28
Brunswick	230	1	6	3	..	1	54	25	1	243	1154	55
Schwerin	190	..	..	..	..	18	10	..	3	..	29	15
Austria	323	..	16	..	..	..	..	..	..	2	..	..
Baviera	28	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Spagna	284	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	108
Venezia	15	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano	7	..	..	..	..	..	..	..	..	18	..	..
Cremona	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Mantova	...	..	3	1	..	..	..	..	..	4	..	..
Verona	6	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena	24	..	2	1	..	..	..	..	..	2	..	..
Parma	30	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..
Toscana	57	1	..	..	..	27	..	..	..	..	..	..
Sardegna	59	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Paesi Bassi	210	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Stato Pontificio	60	44	14	4	16	1	..	..	..	..	..	..

Dalla cima dell'arco del Trionfo di Parigi furono calati i cavalli di San Marco, i quali ripresero la via della Laguna, per riposarsi lassù dove erano andati prima, avendo fatti altri viaggi, ordinati sempre da conquistatori. [2]

I Romani udivano i lamenti delle depredate città; [3] ma non ci badavano; perchè, secondo il pensiero dominante di reggere il mondo, non potevano politicamente consentire che Roma fosse men bella di qualsiasi dominata città, la quale meglio avvivasse colori, bronzi e marmi. Dipoi tanta cura ebbero di siffatti splendori, che il console P. Servilio, il quale, dopo la presa di Olimpo, avea portato a Roma molte opere di pregio, volle che, secondo l'uso delle città di Sicilia, fossero registrate nel *Tabulario* vicino al Campidoglio, poco distante dal palazzo dell'*Archivio urbano,* dove oggi si conservano le tavole di fondazione e alcuni inventari dei fidecommissi artistici, secondo il motoproprio di Pio VII.

Il console Servilio sapeva che v'erano in Roma raccoglitori di cose antiche e di arte, o per conto proprio o per altrui, dei quali era scorta addot-

l'uscire che fece di Segesta, tutte le signore dolenti la seguirono fino al confine del territorio, ardendo incenso e adornandola di ghirlande e di fiori. Ma Verre, non pago di siffatta preda, ne tentò un'altra in Agrigento. Avevano gli Agrigentini un tempio dedicato ad Ercole, rappresentato in una statua di bronzo, la più bella che mai, e così adorata che, nelle preghiere, i baci della gente ne avevano logorato la bocca e il mento, non altrimenti che i devoti il piede destro di San Pietro in Roma. Adocchiatala Verre, mandò di notte molti servi per sollevarla dalla base e portarla via; ma le guardie e i custodi, accorsi al rumore, dettero tante bastonate artistiche ai servi del pretore da farli scappare e smettere il pensiero.

[1] *Revue bleue,* 1889, op. cit.

[2] Sopra l'arco della porta maggiore di S. Marco si legge: « Quatuor . equorum . signa . a . Venetis . Bysantio . capta . a . MCCIV . primum . ad . navale . deinde . ad . D . Marc . posita . quae . ostilis . cupiditas . a . MDCCXCVII . abstulerat . Franc . I . Imp . pacis . orbi . datae . trophaeum . a . MDCCCXV . victor . reduxit »

[3] Polibio di Megalopoli, che comprendeva e partecipava l'odio suscitato nelle città greche, spogliate delle opere d'arte, ne dà forte biasimo ai Romani conquistatori, e dice che non possono essere ornamenti della patria loro le altrui sventure:

Μὴ, σκυλεύοντες τὰς πόλεις, κόσμον ὑπολάμβάνωσιν εἶναι ταῖς ἑαυτῶν πατρίσι τας ἀλλοτρίας συμφοράς. — *Storie,* lib. IX, 10.

trinata e sagace Verre, da lui già conosciuto bene in Sicilia, e autore di una collezione celebre allora, come alla nostra memoria il museo Campana.

Temendo pertanto sottrazioni o ruberie delle cose, al pubblico appartenenti, ne volle l'inventario con notizie varie e precise. *P. Servilius quae signa atque ornamenta ex urbe hostium, vi et virtute capta, belli lege atque imperatorio iure sustulit, ea populo romano apportavit, per triumphum vexit, in tabulas publicas ad aerarium perscribenda curavit. Cognoscite, ex litteris publicis, hominis amplissimi diligentiam. Non solum numerum signorum, sed etiam unius cuiusque magnitudinem, figuram, statum litteris definiri vides.* [1]

Sicchè dal Senato fu provveduto alla conservazione dei musei, creati dai guerrieri. Ai quali, dice il Winckelmann, dobbiamo esser grati di tutti i monumenti che ci restano dell'arte, condotta alla perfezione dall'ingegnoso popolo greco. [2]

[1] Così Cicerone nella seconda orazione contro Verre. E poi narrando la sua inchiesta in Sicilia per conoscere i furti artistici di lui, dice che procurò di avere tutti gli inventari delle cose d'arte, e suggellati li mandò a Roma.

« Primum mihi litteras publicas, quas in aerario sanctiore conditas habebant, proferunt; in quibus ostendunt omnia, quae dixi ablata esse, perscripta autem hoc modo: Quod ex aede Minervae hoc et illud abesset, quod ex aede Iovis, quod ex aede Liberi.

« Quas ego litteras obsignandas publico signo deportandasque curavi ».

Questa è certa prova che i paesi dell'isola avevano già pensato alla conservazione degli oggetti preziosi. L'uso dei cataloghi pare che dipoi fosse introdotto in tutti i paesi dell'impero; e che quelli delle cose sacre fossero incisi nei marmi. Infatti a Nemi fu trovata un'iscrizione che è l'inventario degli oggetti dei santuari d'Iside. È curiosa cosa conoscere il corredo della Dea:

« Res traditae fanis utrisque | : Signa n(umero) XVII; caput solis I: imagines | argenteas IIII; clupeum I; aras aeneas | duas, delphicam aeneam, spondeum I | argenteum et patera; basileum ornatum ex gemmis n(umero) I, sistrum argenteum inauratum | spondeum inauratum, patera cum frugibus | collarem ex gemmis beryllis, spatalia cum gemmis (duo) collarem alterum cum gemmis | n(umero) VII, inaures ex gemmis n(umero) X, nauplia II | pura, corona analempsiaca I cum gemmis | topazos n(umero) XXI et carbunculos n(umero) LXXXIIII; cancelli | aenei cum hermulis n(umero) VIII intro et foras | ; vestem liniam (*scr.* lineam) tunicam I, pallium I, zona I | cum segmentis argenteis, stola I, vestem altera | lintea pura, tunicam, pallium, stola, zona. — Bubasto: vestem siricam (*scr.* sericam) purpuream et | callainam; labellum marmoreum cum columella; hydria Hypsiana et lentea (*scr.* lintea) | purpurea cum clavis aureis et zona | aurea, tunicas II praecincta et discinta | et palliolum; vestem altera alba, tunica, stola, zona et pallium ».

Similmente nella città spagnola di Accis, ora Guadix, fu rinvenuta una iscrizione, che è pure un inventario di tutti i gioielli che la statua d'Iside aveva agli orecchi, al collo, nelle dita, nelle tibie (*Corpus Insc. Lat.*, II, 3386). È molto probabile che non ci sia l'inventario di tutti i gioielli della Madonna di Sant'Agostino di Roma, e di tutte le statue, che nei vari paesi sono adorate e adornate di doni votivi. Converrebbe che il Ministero di grazia, giustizia e dei culti prendesse provvedimenti efficaci per conoscere il patrimonio mobiliare e quindi artistico delle chiese appartenenti ad enti ecclesiastici conservati e convertiti, come sono le parrocchie, i capitoli cattedrali e via dicendo. E converrebbe altresì che radunasse tutti i verbali di presa di possesso degli enti soppressi dalla legge 7 luglio 1866, cioè conventi, monasteri, collegiate, cappellanie, ecc. Perchè in Italia le chiese, essendo la maggior parte musei, fanno che il Ministero dei culti debba avere per le cose preziose e per l'arte cura non minore del Ministero dell'istruzione. Imitiamo gli antichi; facciamo almeno in carta quel che si faceva a Nemi nel marmo.

[2] *Storia dell'arte,* lib. VIII, c. IV, p. 33.

Cap. II.

L'esempio, l'impulso, le leggi di Giulio Cesare per i monumenti e le belle arti, variamente imitato da principi, repubbliche e papi.

Giulio Cesare aveva il concetto del Codice civile, che per lui consisteva nel ridurre il diritto « a una regola certa, e dall'immensa farragine delle leggi scegliere il meglio e il più necessario compendiandolo in pochi libri »,[1] del quale concetto Giustiniano prima e, a' nostri tempi, è stato esecutore Napoleone; voleva tagliare l'istmo di Corinto, opera che si compie ora, e fare un emissario nel lago Fucino, fatto nel secol nostro dal principe Torlonia; avea disegnato di fare una strada, che dall'Adriatico venisse al Tevere attraversando gli Apennini; disegno mutato da noi in quattro vie di ferro, che da Bologna, Faenza, Ancona, Castellammare penetrano gli Apennini per giungere unitamente a Roma; desiderava pubbliche biblioteche, simili a quella da lui veduta in Alessandria, e una esposizione permanente o galleria pubblica di quadri; perchè avea gusto fine e amore politico per le arti, conoscendo bene l'efficacia loro negli animi umani.

Una casa di campagna, alzata dalle fondamenta nel contado di Nemi, e compiuta con grandi spese, perchè non era in tutto come la voleva, la disfece, sebbene non ricco e per di più indebitato. Nelle spedizioni portava seco pavimenti intarsiati e a mosaico: comprava le gemme, i lavori di cesello, le statue, i quadri antichi, non facendogli mai paura il prezzo.[2] Quanto ai pubblici edifici, diede l'esempio, l'impulso, le leggi, cominciando col *piano regolatore* di Roma. Di che Cicerone ebbe notizia nella villa di Frascati; e un mese dopo seppe, in Arpino, che era già stata promulgata la legge: *De urbe augenda.*[3]

Teodoro Mommsen, giudice massimo delle opere e dei disegni di Cesare, dice con ragione che non fa tanto maraviglia la magnificenza e la spesa fatta da lui per i monumenti, quanto il concetto che, da grande uomo di Stato, lo guidò nell'innalzare edifici che fossero di pubblica utilità, e che provvedessero a universali bisogni dei cittadini. Nella qual cosa passò i predecessori e diede norma agli avvenire. Sgombrò il Foro, dove si affollavano i cittadini per trattar cause e affari, e dove convenivano tutti gli oziosi, che uscivano dai tribunali e dai comizi. Per le assemblee costruì le *Saepta Iulia* nel Campo di Marte, e per i tribunali fabbricò, tra il Campidoglio e il Palatino, il Foro Giulio, innalzandovi nel mezzo la statua di Venere, a fine di avvalorare la credenza che ella fosse l'autrice della sua razza.

[1] Svetonio, *Vita di Giulio Cesare.*
[2] Ivi.
[3] Cicerone, *Ad Atticum*, XIII, 20, 33, 35.

Gli altri disegni furono troncati dalla morte. Erano pronti i progetti per il palazzo del Senato, per un teatro maggiore di quello di Pompeo, e per un tempio sontuoso a Marte. E aveva un più grandioso disegno, che era di mutare il corso inferiore del Tevere, il quale invece di scorrere, come fa ora da ponte Molle, tra il Campo Vaticano e il Campo Marzio, fosse indirizzato dietro ai colli del Vaticano e del Gianicolo, e via, attraverso le paludi Pontine, fino a Terracina.

Per questo gigantesco disegno il Campo Vaticano, ampliato oltre la sponda sinistra del Tevere, avrebbe fatto le veci del Campo di Marte, e nel Campo di Marte sarebbero stati innalzati pubblici e privati edifici. Le paludi Pontine sarebbero state asciugate, e Roma avrebbe avuto il porto desiderato. Sembrava, sentenzia il Mommsen, che l'*Imperator* volesse spostare mari e monti e gareggiare colla natura. [1]

Quel che fu fatto da Augusto, dagli altri imperatori e da privati cittadini è stato la maraviglia di tutti i popoli civili, e il pensiero dominante dei sapienti, che ancora studiano con ardore quella repubblica e quell'impero, non mai sazi nè d'illustrare, nè di ammirare.

Ai tempi di Costantino fu fatta la statistica degli edifici e delle opere pubbliche, che si trovavano nelle quattordici regioni della città: 10 basiliche e 11 fòri per i giudici, gli avvocati, i litiganti, i mercanti; 11 terme, per bagni, gallerie, delizie, sollazzi e librerie, dove si prende diletto dello spirito, dell'ingegno, del sapere altrui; 18 acquedotti che conducevano dalle montagne acqua limpida e fresca, negata dal Tevere; 8 ponti, 37 porte, 29 vie militari per andare dal centro agli estremi confini dell'impero, e condurvi soldati, mercanti, e, con una posta stupendamente organizzata, recare gli ordini degli imperatori; 2 circhi, 3 teatri, 2 anfiteatri per gli spettacoli, raramente gentili, più spesso sanguinosi; 37 archi per i trionfi; 5 obelischi, 2 colossi, 2 colonne coclidi, 4 scuole gladiatorie, 5 naumachie, 19 ninfei, 22 statue equestri, 423 tempî, con statue rappresentanti gli Dei, 80 di oro e 77 di avorio; 423 strade nella città; 46,602 isolati di case e 1790 palazzi; 290 granai, 856 bagni, 1352 fontane; 254 panificî, 2300 negozi di olio; 10 caserme per le coorti pretorie, 4 per le urbane, 7 per i vigili, i quali avevano un corpo di guardia per ogni regione, e facevano l'ufficio di pompieri e di guardie di pubblica sicurezza. [2]

E come faceva la gente a girare per la città senza gli ombrelli, e sotto la sferza del sole o con la pioggia? Andava sotto i portici, come si va a Bologna, a Padova, a Torino.

Lo sviluppo lineare dei dieci portici principali della regione nona ascendeva a quattro chilometri e mezzo. La superficie delle aree protette dal sole e dalla pioggia, a metri quadrati 27,500. L'area complessiva dei portici, a metri quadrati 100,000 incirca. Il numero delle colonne a 2000 incirca. Queste colonne erano di marmi trasmarini, i loro capitelli talvolta di bronzo dorato, i pavimenti commessi di marmi policromi. Ogni colonnato conteneva un museo

[1] *Storia Romana*, lib. V, cap. II.
[2] Otto Richter, *Topographie der Stadt Rom*, Nördlingen, 1889, pag. 186 e seg.

di scultura e talvolta una galleria di quadri; i peristili che non circondavano tempî, racchiudevano giardini con viali di bosso, di mirto, di lauro, di platani, con fontane ed euripi e ninfei. Di più ogni portico offriva al passeggiero qualche attrattiva individuale. Nel vipsanio si trovavano le mappe geografiche del mondo romano; le *Saepta* eransi trasformate in un vasto magazzino di curiosità, di anticaglie, di manifatture dell'estremo Oriente; nel portico di Filippo erano esibite le più vaghe, le più recenti acconciature donnesche. [1]

Per la costruzione e la demolizione degli edifici esistevano leggi; perchè il fabbricare impensieriva gli antichi, come i moderni, per le grandi difficoltà e per il pubblico interesse attinente alle ruine e all'arte, *ne aspectus urbis deformetur*. Già la legge delle Dodici Tavole conteneva una disposizione su questa materia; e quando fu poi introdotta in Roma la magnificenza degli edifici, un vivo desiderio di conservazione dettò norme di polizia urbana. È di Giulio Cesare la *Lex municipalis,* della quale i frammenti, trovati in Eraclea, si conservano nel museo di Napoli. Quivi si leggeva: *Ne quid inaedificatum immmolitumque habeto.* Da questa derivarono le regole di tutti gli statuti dei municipi e delle colonie; da questa la *Lex Genitivae Juliae,* e la *Lex Malacitana,* che ambedue contengono disposizioni eguali. [2] Nessuno poteva levare un tetto, nè disfare una casa, nè variarne la costruzione senza il consenso dei magistrati e la garanzia che ne assicurasse la costruzione. Alessandro Severo, Diocleziano, Adriano e altri fecero disposizioni conformi ai bisogni del tempo, tutti coll'intento che la città riuscisse comoda, igienica, sontuosa. [3] Nerone poi concesse il *Jus Quiritium* ai ricchi, che avessero speso più della metà del loro patrimonio nell'innalzare una casa in Roma. [4] E ciò fu, dopo aver dato fuoco alla città, per la bruttezza, secondo lui, degli edifici e delle viuzze tortuose dei quartieri. L'incendio fu appiccato così scopertamente, che molti senatori, avendo sorpreso i camerieri di lui, nei propri possessi, con la stoppa e con le fiaccole, non osarono farli arrestare. [5]

Ernesto Renan, a questo proposito, dice che Nerone benchè non avesse legge alcuna che lo imbrigliasse nelle sue matte voglie, pure il potere suo e degli altri imperatori trovava impedimenti negli usi e nei pregiudizi di un popolo conservatore, geloso dei suoi monumenti religiosi. E veramente Roma era piena di santuari, di aree sacre e di altri edifici, che non potevano essere distrutti mediante una legge di espropriazione. Talchè Giulio Cesare e altri imperatori avevano incontrato parecchi ostacoli per eseguire i concepiti disegni, e massimamente per variare il corso del Tevere. Per le quali cose Nerone, a voler effettuare il folle disegno, aveva un mezzo solo: l'incendio. La condizione delle cose di Roma rassomigliava a quella di Costantinopoli e delle città musulmane; il rinnovamento delle quali è impedito dalle moschee e dagli *ouakouf.* Ma in Oriente l'incendio sarebbe un espediente inefficace, perchè quivi il terreno è sacro e appartiene al patrimonio inalienabile dei credenti; dovechè in Roma la religione aveva consacrato

[1] Lanciani, *I portici della regione nona* — Annali dell' Istituto di corrisp. archeol., 1883.

[2] Bruns, *Fontes juris romani antiqui,* editio IV, p. 95, 110, 134.

[3] Cod. Iust., VIII, p. 3, 10; XI, 29, 30 — Paolo, Dig. XXXIX, p. 2, 46 — Ulpiano, Dig. I, p. 18, 7 — Sparziano, *Vita di Adriano,* p. 18.

[4] Cantarelli, *Archivio giuridico,* XXX, p. 105.

[5] Svetonio, *Vita di Nerone,* XXXVIII.

soltanto l'edificio. Sicchè fu possibile una Roma nuova con vie larghe e diritte e con fabbriche innalzate dai privati, maggiormente in grazia di privilegi concessi.[1] Anche nei tempi moderni furono concessi privilegi per favorire la edificazione delle case secondo i bisogni della popolazione.

I grandi principati, le grandi repubbliche e ricchissimi cittadini desiderosi di fama, hanno scritto la loro storia con lo scalpello, lasciando vestigi del transito loro in durevoli monumenti. La storia d'Italia si legge nelle necropoli italiche, nei *nuraghi* della Sardegna, a Girgenti, Pompei, Palermo, Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Genova, Milano, Torino; chè tutte raccontano, in pagine di pietra lavorata, la storia di varie civiltà. E vi sono storie particolari, scritte da varî. L'ha scritta la repubblica fiorentina nel « più bel tempio della cristianità »; la repubblica veneta nella chiesa di San Marco, nel palazzo Ducale, e *ausu romano aere veneto,* nei murazzi della Laguna; Agrippa nel Panteon; Vespasiano nel Colosseo; Niccolò V, Giulio II, Sisto V e Paolo V nella chiesa di San Pietro, nella biblioteca e nel palazzo del Vaticano; i Normanni nella chiesa di Monreale; Napoleone nelle strade delle Alpi; Vittorio Emanuele, romanamente, nel traforo del Cenisio e, con ardimento nuovo nel *Duilio* e nell'*Italia,* dai Greci di Candia chiamate *isole a vapore.*

Tutti i monumenti di Roma e dell'impero furono innalzati da imperatori o da ricchi milionari, desiderosi di perpetuare la memoria dei loro nomi. Augusto andava spesso stimolando i principali cittadini, che ognuno, secondo le facoltà proprie, abbellisse Roma di edifizi o nuovi, o restaurati, o adornati. Sorsero allora molti monumenti, fra i quali, per esempio, l'Atrio della Libertà innalzato da Asinio Pollione, il teatro da Balbo, l'anfiteatro da Statilio Tauro, e molti edifizi da Marco Agrippa.[2]

Chiunque, camminando per le vie di Roma, guarda le fronti delle chiese, vede incisi i nomi di papi o di cardinali, i quali, come gli amici di Augusto o i personaggi celebri dell'impero, confidavano di eternarsi coi monumenti. In Inghilterra, in America, per ogni dove si fa il medesimo; in ogni tempo si è fatto così; perchè il mondo appartiene sempre a chi ha, a chi può, a chi sa.

Augusto fece alcune opere pubbliche dando ad esse i nomi dei nipoti, della moglie e della sorella, come il portico e la basilica di Caio e di Lucio, il portico di Livia e di Ottavia, il teatro di Marcello. Che altro hanno fatto Urbano VIII, Paolo V, Innocenzo X, Gregorio XV, Clemente XII, se non imitare l'esempio di Augusto? Il cui nipotismo certamente era dai Romani biasimato; e solo perdonato in grazia di Roma, da Augusto trovata di mattoni e lasciata di marmo. Gli animi s'inducono più agevolmente a fare cose non interamente buone, quando possono allegare a scusa l'esempio degli uomini grandi, e massimamente dei Romani; dopo le opere dei quali tutto è decadenza o imitazione.

È ben vero che l'eccesso del nipotismo nei papi ebbe biasimo condegno. Anche il Muratori, storico giusto e pio, negli *Annali* tratta queste cose con mano di ferro e guanto di velluto, e massimamente quando narra i fatti

[1] Renan, *L'Antéchrist,* Paris, 1873, p. 150. [2] Svetonio, *Vita di Augusto.*

di Urbano VIII e dei Barberini, d'Innocenzo X e di Olimpia Pamphilj, di Paolo V e di Scipione Caffarelli. Ma i papi, che questo sapevano, e che provvedendo ai nipoti pensavano alla propria nominanza, per togliersi il biasimo delle adunate ricchezze, crearono nei superbi palazzi gallerie e musei, a favore delle arti, in beneficio del popolo romano, concedendo alle loro famiglie lo splendore del nome e l'onore della custodia.

Paolo V innalzò il palazzo Borghese e l'arricchì di copia inestimabile di statue e di pitture, della cui vista godono da oltre due secoli i visitatori. Gli eredi suoi riconobbero sempre l'alto intento della istituita galleria. Ma chi merita, più di ogni altro, memoria onorata è il principe Francesco Borghese, che nel 1833 volle con pubblico istromento significato il suo altissimo proposito di perpetuare il lustro della propria famiglia e cooperare a quello della propria patria, col vietare che non fossero soggetti a vile commercio gli oggetti delle arti, con frase foscoliana, chiamate animatrici, le quali invitano a Roma i curiosi ed intendenti viaggiatori. E fissò norme e pene tali che rendessero l'interesse del conservare maggiore di quello del vendere. Esempio già dato effettualmente da altre Case magnatizie, come affermò il principe Giovanni Torlonia nel 1825, in quel lascito splendido, a Roma, della propria galleria, che non volle neanche fidecommissaria. [1]

Di queste e delle altre il popolo conosce le origini, ne sa gl' intenti, ha notizia certa benchè vaga delle tavole di fondazione, gode di alcune da lunghissimo tempo, non ignora le leggi pontificie che le tutelavano, nè la discussione del Parlamento romano del 1848, nè la legge del Regno italiano del 1871, e sopratutto non oblia la legge del 1883, cioè quella che era stata appunto promessa nel 1871, la quale rende possibili « le fondazioni e le alienazioni, purchè intese a scopo di conservazione o destinazione a pubblico uso delle collezioni e degli oggetti di arte e di antichità ». E se si agita e si appassiona per timore di esser privato del diletto, che è un'alta educazione, e del diritto suo, non fa bene? Cerca e brama che sia tutelato il pubblico interesse da chi ne ha il dovere. Anche in ciò il popolo, secondando il suo istinto, segue le tradizioni dell'antica Roma, dove, come si è detto, le basiliche, i fori, i tempî, i portici, le terme avevano pitture e statue portate dai guerrieri, e massime da Mummio; il quale, come qualche ministro di Vittorio Emanuele, morì senza lasciar tanto che la figliuola si potesse maritare!

Quando nel 1871 si discuteva in Senato la legge sulle gallerie fidecommissarie, Terenzio Mamiani diceva:

« Persuadiamoci bene che l' Italia, nonostante i suoi sforzi per diventare molto civile e molto autorevole nel mondo, è più rispettata assai per le sue antichità che per le sue gesta moderne, e pregovi di ricordare che queste antichità richiamano fra noi tutti gli anni numero stragrande di forestieri, e sono la fonte più larga forse della nostra ricchezza avventizia. In Roma le gallerie e i musei di parecchi patrizi compongono nientemeno che la metà della ricchezza artistica della metropoli.

[1] Vedi p. 81-103 del presente volume.

« Seguiamo volentieri in questa parte le abitudini dell' Inghilterra. Quando si tratta di oggetti davvero importanti, l' Inghilterra non li confina nella discussione parlamentare; o, a meglio dire, la saviezza di quel Governo non conduce in Parlamento una proposta di legge importante, la quale non sia trapassata per tutte le filiere dell' opinione. Ode attento i giornali, ode le accademie, i *clubs* ed i *meetings* se bisogna ».

I *meetings?* Non sono nuovi in Roma per le cose dell'arte. Marco Agrippa aveva messa al pubblico, dinanzi alle sue Terme, la stupenda statua di bronzo di Lisippo, rappresentante « *Lo stregghiatore* ». Tiberio la vide e l'ebbe tanto cara, che non potè raffrenare la voglia di averla a casa. Difatti la portò via, mettendone un'altra in sua vece. Ma il popolo n'ebbe tanto dispiacere e sdegno, che si mise a gridare nel teatro, acciocchè quella statua si dovesse riporre nel proprio luogo. [1] E l'imperatore dovette rimetterla là, donde l'avea tolta. Perchè dei monumenti sta a tutela non solo la legge, ma la pubblica opinione.

[1] Plinio, XXXIV, p. 18.

Cap. III.

Delle antiche gallerie di Roma e della loro efficacia nei pensieri dei giureconsulti.

Plinio, che dette all'Humboldt l'esempio e anche il titolo del *Cosmos,* [1] ci tramandò molte e precise notizie sulle gallerie e sui musei di Roma. E ci avrebbe addottrinati anche di più; ma il Vesuvio, geloso dell'acuto osservatore, lo tolse alla storia; e in compenso di tanta perdita, spietato con lui e coi contemporanei, e curante solamente degli avvenire, coprì con lava e cenere Ercolano e Pompei, conservando in questo modo due meravigliosi archivi dell'antica civiltà. Dai quali trassero primamente splendore di gloria Carlo III con lo scoprirli e creare il museo napolitano, e Giuseppe Fiorelli coll' illustrarli.

Sicchè si vede ciò che si dovea immaginare, sorprendendo, per così dire, la vita di quei popoli sepolti. E come ora un cittadino di qualsiasi città italiana, con una guida di Roma moderna, compone in fantasia la capitale, così l'abitante di Pompei con il libro di Plinio rifaceva l'antica Roma; perchè Plinio era il sapiente *Baedeker* dell'antichità.

Qualunque forestiere viene a Roma è condotto primieramente al Colle Vaticano per ammirare la piazza e i portici, la chiesa, la galleria, la biblioteca e il palazzo dei pontefici. Allora era condotto invece al Palatino, per la via Sacra, che adesso prende il nome da San Bonaventura, e si trovava dinanzi al tempio di Apollo, spettacolo meraviglioso per il peristilio di cinquantadue colonne, adornato dai simulacri delle Danaidi e da cinquanta statue equestri dei figliuoli di Egitto. Spettacolo così stupendo che ispirò Orazio a scrivere un'ode. [2] Il tempio di Apollo era in mezzo del portico, fatto di bianco marmo di Luni; le colonne della facciata sostenevano un frontispizio ornato di figure meravigliose, e sul vertice del timpano scintillava la quadriga solare di bronzo dorato. I battenti della porta, incrostati di avorio e istoriati di bassorilievi, nell'interno Apollo circondato dalle Muse. Quivi era una collezione di gemme; e in una stanza, foderata di lamine di argento, si conservavano i libri sibillini. Dal portico si entrava nell'aula della biblioteca creata da Augusto, ornata nelle pareti di medaglioni dei più celebri scrittori, ricca di libri greci e latini, e di esemplari di paleografia; e tanto grande da bastare talvolta alle adunanze del Senato. [3]

A questi edifizi era prossima la *Casa d'oro* degl'imperatori, per il compimento della quale Otone, appena assunto all'impero, assegnò cinquanta mi-

[1] Plinio, *Storia nat.,* vol. II, p. 3, 4. « Nam quem κόσμον Graeci, nomine ornamenti, appellavere, eum nos a perfecta absolutaque elegantia, *mundum* ».

[2] L'ode undecima del libro terzo: *Commentario di Francesco Ritter,* Lipsiae, 1866, vol. I, p. 267.

[3] Lanciani, *Il tempio di Apolline Palatino,* Bullettino della Commissione arch. com., 1883, p. 189.

lioni di sesterzi. Nel 1871 le ruine del portico, del tempio, della biblioteca, del palazzo, furono per 650,000 lire cedute al Governo italiano dall' imperatore Napoleone III, prigioniero a Willelmshöhe.[1]

Con melanconico stupore si osservano le ruine di quelle fabbriche sontuose, fra le quali la *Domus aurea* dovea fare impressione così grande agli occhi e alla fantasia popolare, da diventare una immagine nella preghiera delle *Litanie*. Come adesso, si cercavano allora le cose che più destavano la curiosità, fra le quali alcune reliquie, che sono vere soltanto perchè sono credute. Per esempio la nave di Enea, *conditoris Urbis,* alla ripa del Tevere, della quale Procopio fa la descrizione e ci crede.[2] Aveva ragione Luciano quando scriveva che le guide delle città greche sarebbero morte di fame, se fossero sparite le leggende e le favole, perchè i forestieri non vogliono udire la verità nemmeno gratis.[3] Ogni città grande d'Italia ha le sue guide; Roma presentemente ne ha settantadue, che dilettano con notizie i viaggiatori, e maggiormente con favole e leggende.

Ma v'erano cose degnamente ricercate, come la spada di Giulio Cesare, conservata nel tempio di Marte. Vitellio osò prenderla e con essa in mano girava fra il popolo, mandando a un tempo alla città di Colonia, in voto a Marte, il pugnale con cui si era ucciso il suo rivale Otone.[4] Strani contrasti di uomini e di tempi! A Napoleone fu offerta la spada di Federico il Grande; e Las Cases, in uno dei melanconici colloqui di Sant' Elena, gli domandò con meraviglia perchè non l'avesse conservata. Napoleone sorridendo rispose: Ma io avevo la mia![5]

Coll' istesso ardore, onde i moderni forestieri vanno nelle gallerie principesche e al Vaticano, dove sono le pitture del Beato Angelico, di Gentile da Fabriano, del Sassoferrato, del Correggio, di Tiziano, di Raffaello e di Michelangelo, gli antichi andavano al Foro di Augusto per vedere le tavole di Apelle rappresentanti la *Vittoria* e *La Guerra legata colle mani dietro e Alessandro trionfatore nel carro,* e nel tempio di Cesare la *Venere* dello stesso pittore. Nel tempio di Cerere era il *Bacco* di Aristide Tebano; nel tempio della Concordia il *Marsia,* e al Campidoglio il *Teseo* di Zeusi; nel portico di Pompeo il *Soldato* di Polignoto; nel tempio della Pace l'*Eroe* di Timante e l'eroe *Jaliso* di Protogene.[6]

Non si sa dove fossero i celebrati ritratti di donne fatti dalla pittrice Lala Cizicena, che ritrasse sè stessa nello specchio, come ha fatto con grande onore la Lebrun per la galleria di Firenze. Nel Comizio erano col-

[1] Gli Orti Farnesiani, che appartenevano a Francesco di Borbone, furono acquistati da S. M. l' imperatore Napoleone III per atto pubblico di Curzio Franchi, notaro di collegio in Roma, in data del 26 luglio 1861.

L' istrumento, col quale il Governo italiano li riscattò da Napoleone III, porta la data del 2 novembre 1870, e fu compilato dall'avv. Teodorico Fallocco. Era presente all'atto, delegato da S. M. l'imperatore Napoleone, S. E. il conte Francesco Arese, del fu conte Marco, senatore del Regno.

Nell' istrumento, fra le altre cose è detto: « La vendita è consentita per l' intero corrispettivo di seicento cinquantamila lire, che vengono pagate col mezzo di un ordine, ossia mandato di pagamento per egual somma, tratta in capo del conte Francesco Arese nella sua suaccennata qualità (cioè di rappresentante l' imperatore Napoleone III), che viene dal medesimo ritirato e presso di sè trattenuto, come fosse denaro, e facendone perciò alle finanze dello Stato ampia e finale quietanza e liberazione, colla sola riserva di riscuotere l'ammontare a semplice presentazione dei titoli ».

[2] Procopio, vol. IV, p. 22, in Muratori, *R. It. SS.*, vol. I, p. 356.

[3] Luciano, *Philopseudes,* 4.

[4] Svetonio, *Vita di Vitellio.*

[5] Las Cases, *Memoriale di Sant'Elena,* vol. III, c. XVI.

[6] Plinio, vol. XXXV, passim.

locati gli affreschi che i consoli Varrone e Murena avevano fatto staccare a Sparta da muri di mattoni e mettere in quadri di legno. Opera ammirata maggiormente per la difficoltà del trasporto. [1]

La *Venere* di Fidia era nel portico di Ottavia. Dov'era il *Laocoonte,* che si ammira nel Museo del Vaticano? *In Titi imperatoris domo; opus omnibus et picturae et statuariae artis praeponendum.* Così Plinio. [2]

Si scavava nel 1547, in una vigna in mezzo ai ruderi delle Terme di Tito. Appena i primi colpi di zappa cominciarono a scoprire le traccie di un grandioso gruppo di scultura, si mandarono messi al Vaticano per annunziare a Giulio II, che, da quanto appariva, stavasi per trovare qualche cosa straordinaria. Il papa ordinò a Giuliano da Sangallo di recarvisi subito, e questi invitò Michelangelo ad andare insieme. Discesi ambedue nella fossa, il Sangallo battendo le mani per l'allegrezza gridò: Ma questo è il *Laocoonte* di Plinio! Per caso fortunato, esclama il Gregorovius, alla resurrezione del *Laocoonte* fu testimonio il massimo degli scultori, venuti dopo gli antichi; quegli che possedeva il più poderoso intelletto per comprenderne la perfezione. Là, in quel momento, avrà forse meditato alla connessione misteriosa fra le artistiche idee, e forse vedendo il *Laocoonte* avrà ricordato il suo lavoro giovanile *La Pietà;* perchè in queste due opere, con sentimenti diversi, è rappresentato il dolore. [3]

L'eccellenza di tante opere meravigliose produsse una completa variazione di pensieri anche nei giureconsulti. Quindi noi vediamo, in omaggio all'onore dell'arte e al valore del bello, abbandonata la dottrina, che sottometteva la forma alla materia, e riconosciuta la prevalenza della pittura alla tavola. Conseguentemente Giustiniano sentenziava: «Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere: aliis videtur, picturam, qualiscumque sit, tabulae cedere: sed nobis videtur melius esse, tabulam picturae cedere. Ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere». [4]

[1] Plinio, vol. XXXV, p. 49.
[2] Ivi, vol. XXXVI.
[3] Gregorovius, *Storia della città di Roma,* libro XVI, cap. II, § 2.
[4] *Ist. Giust.,* libro II, p. 34.

Cap. IV.

Di un saggio di filologia giuridica e dei legati ad patriam.

Ulpiano, giureconsulto, sentenzia che è un lascito *ad patriam* la statua messa in vista, *quia res sit quasi publicata.*[1] Nello stupendo *Saggio di filologia giuridica,* che s' intitola *De verborum significatione,* non è spiegata la parola *publicare,* che per i Romani voleva dire convertire in uso pubblico ciò che era privato. Sallustio l'adopera per cose artistiche, laddove narra che l'esercito romano guidato da Silla cominciò ad apprezzare nell'Asia le statue e le tavole dipinte e a predarle, appartenenti ai privati o al pubblico.

Giulio Cesare avea stabilito di fondare pubbliche biblioteche greche e latine, dando a Marco Varrone la cura di mettere insieme i libri e di ordinarli: *biblyothecas quam maximas posset publicare.*[2] Ma il merito di eseguire l'alto pensiero di Cesare dovea spettare al cittadino Asinio Pollione, il quale nell'*Atrio della Libertà* da lui innalzato fondò una biblioteca; con la quale istituzione, dice sublimemente Plinio, *ingenia hominum rem publicam fecit.*[3]

Lucullo poi cercò di superarlo, non solo fondando librerie nel suo palazzo, ma creando un vero *Club* o *Gabinetto di lettura e di conversazione,* per comodo dei cittadini e massimamente dei forestieri. Plutarco scrive di lui così: « Bene fu degna di commendazione e di lode la spesa che fece in provveder libri in quantità e bene scritti: ma l'uso d'essi ancora fu più lodevole. Perchè teneva sempre aperte a tutti le librerie, lasciando entrar Greci, senza chiuder porta ad alcuno, dentro alle loggie e luoghi ordinati per disputare, che v'erano intorno; ove gli uomini studiosi, da altri affari spediti, si ritiravan volentieri, come entrassero nel ricetto delle Muse, per trattenersi e discorrere insieme di lettere. E spesse volte si tratteneva ancor egli in quelle loggie a ragionare con essi, e aiutava a fornire i negozi civili a quelli che ne lo ricercassero. Insomma la sua casa era ricettacolo e palazzo comune a tutti i Greci venuti a Roma ».[4]

È naturale che pensando, per esempio, alla biblioteca *Chigi,* si conchiuda che a Roma l'uso pubblico delle biblioteche e delle gallerie istituite dai privati è cosa antica, onoratamente imitata in ogni tempo.[5]

Giulio Cesare, come si è accennato, aveva avuto il pensiero che fossero adunati i quadri posseduti dai privati, dandone egli stesso l'esempio, coll'offrirne due rappresentanti Aiace e Medea, e collocandoli dinanzi al tempio di Venere Genitrice. *Praecipuam auctoritatem fecit publice tabulis Caesar dictator, Aiace et Medea ante Veneris Genetricis aedem dicatis.*[6]

[1] Dig., vol. XLI, p. 41.
[2] Svetonio, *Vita di Cesare.*
[3] Plinio, vol. XXXV, p. 2.
[4] Plutarco, *Vita di Lucullo,* c. XLII. Traduzione dell'Adriani.
[5] L'Assemani, autore del Catalogo della biblioteca Chigiana, la chiama *pubblica.* Catalogo, tip. Bizzarrini, 1764.
[6] Plinio, vol. XXXV, p. 9.

Nè fu piccola l'efficacia di questo esempio. E veramente l'amico e genero di Augusto, Marco Agrippa, non contento di avere innalzato un edificio a pubblico uso, diventò il più fervido fautore delle pubbliche gallerie. Fece una conferenza bellissima per persuadere i signori romani ad esporre i quadri in città, piuttostochè tenerli nell' esilio delle ville: *Extat certe eius oratio magnifica, et maximo civium digna, de tabulis omnibus, signisque publicandis, quod fieri satius fuisset, quam in villarum exsilia pelli.* [1]

Ora sarebbe bello che alla memoria di questo grande fautore delle arti si rendesse onore nella fronte del suo Panteon; tanto più che quivi riposano Raffaello e Vittorio Emanuele. Certamente con piacere si leggerebbero in lettere di bronzo dorato, come in antico, le parole:

M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIUM. FECIT.

Che effetto produsse il discorso e la conferenza di Agrippa? Qualcuno buono deve averne prodotto; e si potrebbe arguire dal sapere che il *Cupido* di Prassitele era nel portico di Ottavia, stupendo lavoro tolto da Verre a Tespia, dove andavano forestieri solamente per veder quello; onde Cicerone aveva biasimato aspramente Verre, che se lo teneva a casa.

Era uso dei cittadini ricchi di avere simili raccolte. E Vitruvio negli ammaestramenti, per gli edifici dei nobili, consigliava di pensare alle sale per le librerie e le gallerie. *Nobilibus vero, qui honores magistratusque gerendo praestare debent officia civibus, facienda sunt vestibula regalia, alta atria et peristylia amplissima; praeterea biblyothecae, pinacothecae.* [2]

Nella villa di Manlio Vopisco, a Tivoli, erano gli abbozzi di Mirone per i suoi colossi; nella villa di Pollio Felice, a Sorrento, le opere di Apelle, e i lavori giovanili di Fidia e di Policleto. [3] Non è meraviglia pertanto che le leggi venissero in aiuto del pubblico in tutti i doni di lasciti di opere d'arte acquistate per fasto signorile e donate per ambizione. Sapientemente ricorda il sommo giureconsulto Pasquale Stanislao Mancini, che «nell'antica Roma, ove il concetto dello Stato e della pubblica utilità era predominante, ed a sè sottoponeva le ragioni di ogni privato diritto, una massima si svolge da molti testi de' Codici Teodosiano e Giustinianeo, secondo la quale non solo era lecito, ma dovea dal legislatore con ogni maniera di mezzi facilitarsi l'imposizione di vincoli perpetui e soggezioni alla privata proprietà, sempre che avessero per iscopo un beneficio ad intere popolazioni, o il lustro e decoro della città. Solo a questo speciale titolo i giureconsulti romani riguardavano questi vincoli, benchè perpetui, validi e legittimi. Anzi non richiedevano titoli, nè rigore di prove scritturali. Ai loro occhi era sufficiente titolo qualunque fatto materiale, che attestasse la mente, la intenzione del privato proprietario di destinare la sua cosa al pubblico uso e servizio, alla pubblica utilità. Questo solo fatto con la mente e intenzione, di cui era

[1] Plinio, vol. XXXV, p. 2.
[2] Libro VI, p. 5.
[3] Friedländer, *Civilisation et mœurs romaines*, vol. III, p. 335, Paris, 1874.

giudice il magistrato, immediatamente trasferiva nella universalità degli abitanti, trasferiva nel comune, nella città un vero diritto irrevocabile ». [1]

Qui non è il luogo di trattare delle cose fatte pubbliche per uso. E sarebbe inutile dopo ciò che ne ha scritto il primo avvocato erariale Giuseppe Mantellini nel libro *Lo Stato e il Codice civile;* opera insigne di un uomo che, per altezza di animo e d' ingegno, poteva scrivere degnamente la vita di Papiniano. In quel libro sono discusse le cose principali che si attengono a quelle istituzioni, che si chiamavano fidecommissi artistici e scientifici, ravvivati e permessi da Pio VII. Singolari istituzioni che furono cagione nel Consiglio dei deputati del 1848 a una discussione sapiente, appassionata e sincera; nella quale si vide, per esempio raro, l'efficacia di una petizione al Parlamento, cioè quella del Visconti, commissario delle antichità e delle belle arti. Essa valse a far sì che il triumviro Carlo Armellini confermasse e rendesse comuni a tutto lo Stato romano i regolamenti, che avevano solo virtù di legge in Roma, cioè il chirografo di Pio VII e il conseguente editto del Pacca.

Quel che fu fatto nel 1871 e nel 1883, è narrato nei documenti, i quali tutti insieme fanno la storia del diritto italiano sulle collezioni artistiche e scientifiche, e dimostrano le grandi difficoltà che s' incontrano per risolvere l'arduo problema, che ad alcuni sembra così facile. Bisogna studiarle ad una ad una queste istituzioni, per valutare i diritti del pubblico e quelli dei possessori. Gl' inventari e le altre notizie delle collezioni dimostrano la ricchezza delle cose artistiche di Roma e la munificenza dei fondatori, [2] che sono stati mossi a così operare da un sentimento altissimo; perchè, come bene afferma Pellegrino Rossi, « l' amore delle arti, il sentimento del bello, un nobile orgoglio hanno sovente determinato l'uomo ricco a consacrare una parte delle sue rendite, e talvolta del suo capitale, all'acquisto dei capolavori della scultura e della pittura, il cui possesso onora una famiglia e l'associa in qualche modo alle glorie nazionali ». [3]

[1] *Del diritto di uso pubblico del comune e del popolo di Roma sulla villa Borghese,* p. 63.

[2] I documenti che trovansi in questo libro sono stati tratti dall' *Archivio romano di Stato* e dal- l'*Archivio urbano,* dove si trovano altresì gli altri documenti indicati alla pag. 73. Anche alcuni inventari si conservano in quegli archivi; ma la più parte di essi nell'ufficio delle ipoteche di Roma. Il soprintendente dell'Archivio di Stato, comm. De Paoli, il direttore dell'Archivio urbano, Giuseppe Coletti e il comm. Fallocco, conservatore delle ipoteche, hanno con amichevole cortesia agevolato la ricerca dei documenti.

[3] *Cours d'économie politique,* septième leçom.

Cap. V.

Degli effetti artistici prodotti da alcune leggi e specialmente da quelle sui sepolcri.

Camillo Cavour annunziava con letizia al Parlamento subalpino la commissione data dal Governo inglese allo scultore Marocchetti per un monumento in onore di Wellington; si compiaceva che Torino possedesse la bellissima statua equestre di Emanuele Filiberto; diceva melanconicamente nel Camposanto di Pisa: « Quanto deve essere placido e sereno il riposo qua dentro! » Vero è che proclamando Roma capitale d'Italia affermava che, per l'indole sua poco artistica, in mezzo ai più splendidi monumenti di Roma antica e di Roma moderna, avrebbe rimpianto le severe e poco poeti e vie della sua terra natale. Ma egli non aveva mai visto Roma, dove avrebbe ripetuto ciò che alla vista delle bellezze di Firenze avea detto: « Ho scoperto in me un senso che non sapevo di possedere: quello dell'arte ». [1]

Senza questo sentimento non si governa l'Italia! Ed è piacevole la ricordanza di alcuni piemontesi propugnatori gagliardi delle arti e dei monumenti di Roma. Perchè Carlo Fea fu il più valido difensore dei diritti del principato sugli antichi edifici romani; Luigi Canina è ancora insuperato illustratore dei suoi monumenti; Quintino Sella cooperò efficacemente all'acquisto della galleria Corsini, col concetto di una grande galleria nazionale, e propugnò lavori ed edifici degni di Roma. [2]

Dai primi anni del risorgimento italiano fino al presente, il culto dell'arte è penetrato e penetra sempre nelle leggi, per conservare gli avanzi dell'arte antica e per favorire la nuova. È penetrato nel Codice penale che sta a difesa dei monumenti; nel Codice civile che non comprende fra i mobili le collezioni di quadri e di statue, e persino, in grazia del Sella, nella legge di bollo e registro, che li esclude dalla tassa di successione; come dalla tassa dei fabbricati sono esenti gli edifici destinati al culto dell'arte.

Nella legge del 1865, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, non sono obliati i monumenti storici o di antichità nazionale. La legge sulla proprietà letteraria e le relative convenzioni internazionali dell'Italia stanno a difesa dei diritti della musica e del disegno.

Per virtù della legge delle guarentigie sono inalienabili i musei, la bibliotoca e le collezioni d'arte e di archeologia esistenti nei palazzi Vaticano e Lateranense, dove sono state messe insieme tante magnificenze.

[1] *La sapienza politica del conte di Cavour e del principe di Bismark*, p. 4.

[2] Nè solamente di Roma, ma dell'agro romano hanno scritto con amorosa dottrina due piemontesi: Francesco Cacherano, nel 1783, nel libro: « Dei mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'agro romano », e nel 1871 l'ing. Felice Giordano nei « Cenni sulle condizioni fisico-economiche di Roma e suo territorio » e nei « Cenni sulla costituzione geologica della campagna romana ».

« Niun pontefice — diceva il Mamiani al Senato — per lo spazio di più secoli, ed a principiare segnatamente da Niccolò V insino al regnante Pio IX, si è fatto conoscere trascurato nella conservazione e custodia dei monumenti, o poco ambizioso di abbellirli ed accrescerli. Che quando taluno allegasse in contrario la vendita improvvida e rincrescevole del museo Campana, succeduta qualche anno addietro, dovrà riflettere eziandio al gran divario che corre tra le collezioni antiche e pubbliche, e le recenti e private, cadute per accidente nelle mani del fisco. Nè qui dee passarsi sotto silenzio che il compratore di quel museo era al tempo medesimo il protettore formidabile del potere temporale ».[1]

Non fa meraviglia che Napoleone III fosse erede dei desiderî dello zio. Ma per caso strano l'ultimo protettore del Governo temporale volle dal papa cose d'arte, come aveva fatto il primo protettore, più formidabile ancora, Carlomagno. Al quale il papa Adriano I concesse facoltà di portar via da Ravenna colonne, musaici e ciò che avesse voluto, per fabbricare un tempio in Aquisgrana, detta poi Aix-la-Chapelle.[2] Le colonne si mostrano ancora oggi, e se ne indica l'origine ravegnana.

Il temporale ha nociuto sempre, anche alle arti! I musei, le biblioteche, le gallerie degli apostolici palazzi furono fatte principalmente coi danari dello Stato. Ma è memorabile la sagacia dei papi. In vero nell'Archivio romano di Stato esistono tredici volumi, intitolati: *Giustificazioni dei pagamenti del museo Pio Clementino dal 1771 al 1785,* che contengono i conti per gli scavi, gli acquisti di pitture e di sculture, i lavori e i ristauri mediante le entrate del giuoco del lotto, il quale, così, era in certo modo adonestato. Ma oggi queste entrate, che si traggono dall' ignoranza e dalla superstizione, sono in più evidente contrasto con tutte le istituzioni di previdenza, con le leggi in favore del risparmio e della popolare istruzione.

Senza dubbio quelle collezioni sono i più belli ornamenti del Vaticano, insieme con gli affreschi delle Loggie, delle Sale e della Cappella Sistina. Invero i papi, non potendo adottare il motto: *Imperium et libertas,* lo mutarono nell'altro: *Religioni et bonis artibus,* conoscendo appieno l'efficacia delle arti sull'umana fantasia. Onde vollero da Michelangelo il *Giudizio uni-*

[1] La Francia non ebbe gratuitamente il museo Campana, ma fu naturalmente favorita nell'acquisto. Con un decreto di Napoleone III del 4 giugno 1861, fu presentato al Corpo legislativo un progetto di legge per un credito di 4,800,000 lire a fine di acquistare il museo Campana. Nella esposizione dei motivi si diceva: « Une grande emotion s'est élevée récemment dans le monde des arts et de la science, lorsqu'on reçut la nouvelle que les collections composant le célèbre musée Campana seraient prochainement mises en vente. Une lotte s'établit bientôt entre les representants des diverses puissances, également jalouses de s'approprier les trésors qu'une main habile et patiente avait rassemblis depuis plus de trente années. La haute initiative de l'Empereur, secondée par les bonnes dispositions du Gouvernement pontifical, vient de trancher la question en faveur de la France ». La Commissione, che riferì sul progetto, propose unanime l'accettazione, facendo conoscere l'importanza di nomi, di ricordi e di numeri della moltiforme collezione, il catalogo della quale formava un volume in-4° di pagine 600 (Procès-verbaux des séances du corps législative, session 1861, t. III, p. 488, e t. IV, p. 361.

Il contratto fatto dal Governo pontificio suscitò lo sdegno ed il timore degli Italiani. Onde il barone Bettino Ricasoli, primo ministro del Re, scrisse all'ambasciatore Costantino Nigra rammaricandosi che in Roma fosse « perfino minacciata la conservazione dei preziosi oggetti di arte che fanno la nostra gloria, e per la quale gl' Italiani sono gelosissimi »; e poi in un'altra lettera del 25 dicembre 1861: « Si vocifera che oggetti preziosi di arte, di storia e di letteratura siano già designati alla vendita, e l' Italia e il Governo del Re potranno tacere, potranno serbare un contegno di rassegnazione davanti fatti così iniqui, così ingiuriosi al decoro della nazione? » (*Lettere e documenti del barone Bettino Ricasoli,* vol. VI, p. 79 e 255).

[2] Muratori, *Rer. It. SS.,* t. III, § II, p. 223.

versale; da Raffaello la *Disputa del Sacramento;* dal Pergolese e dal Rossini lo *Stabat,* e dal Mozart la *Messa di Requiem.*

Il sentimento dell'arte si manifestò altresì dal Parlamento nella legge per la soppressione delle corporazioni religiose; e fu cagione che i libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte preziosi per antichità si devolvessero alle biblioteche e ai musei delle provincie. Onde in ogni parte d'Italia s'istituirono musei nuovi, o si accrebbero gli antichi.

Ecco le indicazioni di tanta ricchezza nei musei e nelle gallerie.

PROVINCIE E CITTÀ	MUSEI GOVERNATIVI	GALLERIE E PINACOTECHE GOVERNATIVE	MUSEI E GALLERIE PROVINCIALI E COMUNALI E DI ALTRI ENTI
Alessandria	—	—	Pinacoteca Civica
Ancona	—	—	Gabinetto Archeolog. delle Marche
Id.	—	—	Pinacoteca Comunale
Fabriano	—	—	Pinacoteca Fabrianese
Loreto	—	—	Pio Istituto della S. Casa di Loreto
Aquila	—	—	Galleria Comunale
Sulmona	—	—	Museo Civico (iniziato)
Avezzano	—	—	Raccolta di lapidi della Marsica e degli Equi
Arezzo	—	—	Pinacoteca comunale
Id.	—	—	Museo Civico
San Sepolcro	—	—	Pinacoteca Comunale
Cortona	—	—	Pinacoteca e Museo dell'Accademia Etrusca
Ascoli Piceno	—	—	Pinacoteca Comunale
Id.	—	—	Raccolta antiquaria comunale
Montefortino	—	—	Galleria Comunale
Fermo	—	—	Pinacoteca Comunale
Bari	—	—	Museo Provinciale
Belluno	—	—	Museo Comunale
Pieve di Cadore	—	—	Museo di oggetti preromani
Benevento	—	—	Museo di Antichità
Bergamo	—	—	Galleria Carrara nell'Accademia di Belle Arti
Bologna	Museo di Antichità	Pinacoteca	Museo Civico per oggetti medioev.
Imola	—	—	Galleria Municipale
Brescia	—	—	Pinacoteca Comunale
Id.	—	—	Museo Civico
Chiari	—	—	Pinacoteca Repossi dell'Opera Pia Ginnasio Clarense
Cagliari	Museo di Antichità	—	—
Caltanissetta	—	—	—
Piazza Armer.	—	—	Pinacoteca Comunale
Castrogiovanni	—	—	Museo della Chiesa Madre
Caserta	—	—	Museo Campano
Catania	—	—	Museo Comunale
Acireale	—	—	Pinacoteca dell'Acc. degli Zelanti
Caltagirone	—	—	Pinacoteca Comunale
Catanzaro	—	—	Museo Provinciale
Chieti	—	—	Pinacoteca Municipale
Id.	—	—	Museo Antiquario (iniziato)
Vasto	—	—	Gabinetto Archeologico municipale
Cividale	Museo Archeologico	—	—
Como	—	—	Museo Civico
Cosenza	—	—	Museo Antiquario (iniziato)
Cremona	—	—	Museo Antiquario (iniziato)
Este	Museo Atestino	—	—
Ferrara	—	—	Pinacoteca Municipale
Id.	—	—	Museo Antiquario
Cento	—	—	Pinacoteca Municipale
Firenze	Museo Archeologico	Galleria degli Uffizi	Galleria del R. Arcisped. di S. M. N.

PROVINCIE E CITTÀ	MUSEI GOVERNATIVI	GALLERIE E PINACOTECHE GOVERNATIVE	MUSEI E GALLERIE PROVINCIALI E COMUNALI E DI ALTRI ENTI
Firenze	Museo Nazionale	Galleria Palatina	—
Id.	San Marco	Galleria antica e moderna	—
Id.	—	Galleria di arazzi e tessuti antichi	—
Id.	—	Galleria Buonarroti	—
Id.	—	Galleria di San Salvi	—
Id.	—	Galleria dell'Opificio delle pietre dure	—
Fiesole	—	—	Museo Civico
Prato	—	—	Pinacoteca
Forlì	—	—	Museo Civico
Id.	—	—	Pinacoteca Comunale
Rimini	—	—	Pinacoteca Municipale
Cesena	—	—	Pinacoteca Municipale
Genova	—	—	Civica Galleria
Id.	—	—	Galleria dell'Accademia Ligustica di Belle Arti
Id.	—	—	Museo Odone dell'Accademia Ligustica di Belle Arti
Savona	—	—	Pinacoteca Comunale
Girgenti	—	—	Museo Comunale
Grosseto	—	—	Museo Comunale
Lecce	—	—	Museo Archeologico Provinciale
Brindisi	—	—	Museo Comunale
Livorno	—	—	Pinacoteca Comunale
Id.	—	—	Museo Comunale
Lucca	—	Pinacoteca	Pinacoteca Lucchese nel palazzo provinciale
Macerata	—	—	Pinacoteca Comunale
Tolentino	—	—	Museo Comunale
Mantova	—	—	Museo Comunale
Id.	—	—	Museo di Antichità
Messina	—	—	Museo e Pinacoteca Comunale
Milano	Museo Archeologico e Gabinetto Numismatico	Pinacoteca	Pinacoteca e Museo annessi alla Biblioteca Ambrosiana
Id.	—	Cenacolo Vinciano	Galleria nel palazzo arcivescovile
Lodi	—	—	Museo Civico
Modena	—	Galleria Estense	Museo Civico
Mirandola	—	—	Galleria Comunale
Napoli	Museo Nazionale	—	Museo Filangeri
Id.	Museo di San Martino	—	Museo Com. a Donna Regina (iniz.)
Novara	—	—	Museo della Società archeologica
Varallo Sesia	—	—	Pinacoteca della Società d'incoraggiamento allo studio del disegno
Vercelli	—	—	Pinacoteca dell' Istit. di Belle Arti
Padova	—	—	Museo Civico
Palermo	Museo Nazionale	Pinacoteca	—
Termini Imer.	—	—	Museo Civico
Parma	Museo di Antichità	Pinacoteca	—
Pavia	—	—	Gabinetto di Belle Arti
Id.	—	—	Pinac. della Scuola di pittura (Com.)
Perugia	—	—	Pinacoteca Comunale

PROVINCIE E CITTÀ	MUSEI GOVERNATIVI	GALLERIE E PINACOTECHE GOVERNATIVE	MUSEI E GALLERIE PROVINCIALI E COMUNALI E DI ALTRI ENTI
Perugia	—	—	Pinacoteca Comunale
Spoleto	—	—	Museo Civico
Id.	—	—	Pinacoteca Comunale
Todi	—	—	Pinacoteca Comunale
Città di Castello	—	—	Pinacoteca Comunale
Trevi	—	—	Pinacoteca Comunale
Bevagno	—	—	Pinacoteca Comunale
Montefalco	—	—	Pinacoteca Comunale
Foligno	—	—	Pinacoteca Comunale
Pesaro	—	—	Pinacoteca Comunale
Id.	—	—	Galleria Com. delle stoviglie artist.
Id.	—	—	Museo Mosca Toschi (Comunale)
Id.	—	—	Museo Oliveriano
Pisa	—	—	Pinacoteca Municipale
Volterra	—	—	Pinacoteca Municipale
Portogruaro	Museo Concordiese	—	—
Porto Maurizio	—	—	—
Coldirodi	—	—	Pinacoteca Rambaldi (Comunale)
Ravenna	Museo Nazionale	—	Quadri esistenti nell'Accad. prov.
Faenza	—	—	Pinacoteca Comunale
Reggio Calabria	—	—	Museo Civico antiquario
Reggio Emilia	—	—	Pinacoteca Municipale
Novellara	—	—	Pinacoteca Municipale
Roma	Museo Preistorico, Etnografico e Kircheriano	Galleria Corsiniana	Pinacoteca Capitolina
Id.	Museo Nazionale Romano	Galleria di arte moderna	Accademia di S. Luca
Id.	Museo Nazionale Romano alla Villa di Papa Giulio	—	Museo Comunale Capitolino
Viterbo	—	—	Raccolta antiquaria ed artistica
Rovigo	—	—	Collez. artis. dell'Acc. dei Concordi
Adria	—	—	Museo Civico
Sassari	Museo Archeologico	—	Collezione Sanna (Comunale)
Siena	—	—	Galleria dell'Istit. prov. di B. Arti
Chiusi	—	—	Museo Antiquario municipale
Siracusa	Museo Nazionale	—	—
Taranto	Museo di Antichità	—	—
Torino	Museo di Antichità ed Egiz.	Pinacoteca	Museo Civico
Trapani	—	—	Pinacoteca pubblica
Marsala	—	—	Biblioteca Civica
Monte S. Giul.	—	—	Museo Comunale
Castelvetrano	—	—	Museo annesso alla Bibliot. Civica
Treviso	—	—	Pinacoteca Comunale
Udine	—	—	Pinacoteca Comunale
Venezia	Museo Archeologico	Gallerie	Museo Civico Correr
Id.	—	—	Galler. della Pia Fondaz. Querini S.
Id.	—	—	Galleria Manfredini nel Sem. Patr.
Torcello	—	—	Museo Provinciale
Verona	—	—	Museo Civico
Vicenza	—	—	Museo Civico
Bassano	—	—	Museo Civico

Ma questa non è tutta quanta la ricchezza nostra. Imperocchè vi sono le chiese, alle quali la stessa legge lasciò i quadri e le statue, non solo per ragione del culto, al quale servono, ma in effetto perchè le chiese sono altrettanti musei e gallerie. In Italia vi sono 4500 chiese di conventi e monasteri; inoltre, fra chiese di conservatorî e altri istituti ecclesiastici, collegiate, oratorî, cappelle e chiese campestri, se ne hanno 60,000. A queste aggiungansi le chiese cattedrali che sono 307, e le parrocchiali che sono 18,042. Ogni città o paese o villaggio desidera bello il tempio, e nel festeggiare i suoi Santi lo vuole armonioso, per dilettare così l'occhio e l'orecchio. L'*Inferno* di Dante è luogo tenebroso che mugghia; e per contrario il *Paradiso* è fatto di luce e di musica.

I tempî dei pagani si cambiarono a poco a poco in musei e gallerie. Il simile avvenne per le chiese dei cristiani, in grazia di leggi o consuetudini, che produssero effetti non pensati. La qual cosa avviene di molte leggi, che non sempre conseguono l'intento presupposto; e sovente sono cagioni di cose non pure inaspettate, ma fuori di ogni opinione. Ne siano esempio le leggi sui sepolcri. Nelle XII Tavole era scritto: *Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.* I morti non si volevano nè sepolti nè bruciati in Roma, per il pericolo degli incendi e per non funestare i vivi.

Il divieto fu cagione che, lungo le vie fuori della città, si collocassero i sepolcri, i quali riuscirono variamente meravigliosi per l'arte, e furono conservati dalle leggi e dal sentimento pietoso verso gli estinti. E quando fu introdotto a poco a poco il costume di sotterrare i morti nelle chiese, quest'uso e questa concessione produssero artistici effetti, per i monumenti collocati dentro le chiese stesse. Le quali sono grandi sepolcri o mausolei di persone assunte agli onori celesti; oltre il privilegio già conseguito di avere registrato il loro nome nel Calendario; dove i mesi sono consacrati ai pagani, i giorni ai cristiani. In tali mausolei hanno lavorato insigni artisti, da Mino da Fiesole a Michelangelo e a Canova. Sicchè la più parte delle chiese sono musei.

Ora che la sanità pubblica ha voluto che il soggiorno dei morti sia, secondo l'antichissimo costume delle città italiche, lontano da quello dei vivi, le arti ne hanno preso il dominio o con edifici monumentali come quelli di Forlì, di Brescia e di Bologna, o adornando luoghi per natura mirabili come quelli di Messina, di Napoli, di Staglieno, sempre abbellendoli tutti secondo il potere, il desiderio o la vanagloria dei vivi. Per modo che la morte ha prodotto anch'essa effetti meravigliosi per l'arte, e ha creato gli archivi della civiltà antica e nuova.

Inoltre si è creata la *Letteratura della morte,* mediante le iscrizioni, solenni dei Romani, immaginosamente belle dei Greci, esemplari anche in questo nell'esprimere stupendamente gli effetti più cari e più gentili.

Cap. VI.

Delle ragioni onde Raffaello e Canova furono nominati ispettori delle belle arti, e delle cause delle ruine di Roma.

Raffaello fu nominato nel 1515 ispettore generale delle belle arti da Leone X; Antonio Canova fu assunto al medesimo ufficio da Pio VII col chirografo del 1802, documento degno di grande meditazione per l'altezza e la nobiltà degl'intenti che egli si proponeva, e che il Governo d'Italia si propone di conseguire; perchè il culto dell'arte appartiene ai popoli civili di ogni tempo, e resiste alle variazioni della politica e anche delle religioni. Di che stupendo esempio è l'*Apollo* di Belvedere, il quale se da secoli non ha più devoti che lo preghino, ha i cultori del bello che lo ammirano. Le Madonne di Pietro Perugino, oltre al sentimento religioso, rappresentano sentimenti universalmente gentili e affettuosamente cari: la vergine e la madre. Ma il pittore, che aveva dipinto nel Cambio di Perugia filosofi, guerrieri, uomini di Stato pagani, nel dipingere le Madonne non esprimeva un sentimento proprio di religione, ma sì bene l'altrui. Egli faceva opere d'arte; perchè, dice il Vasari, Pietro fu persona di assai poca religione, e non gli si potè mai far credere l'immortalità dell'anima; anzi, con parole accomodate al suo cervello di porfido, ostinatissimamente ricusò ogni buona via. [1]

La natura del popolo italiano è verso le altrui opinioni sommamente tollerante, ma concorde nel culto delle cose alte e belle; il che è di tutti i tempi. Per esempio, l'imperatore Alessandro Severo in una cameretta consacrata ai propri Lari, aveva collocato i simulacri di Apollonio, di Cristo, di Orfeo, di Abramo e di altri Dei, cioè a dire aveva il culto del valore, della virtù, del bello. [2] Fra i papi pure, massime dopo Giulio II, è difficile trovarne uno che abbia trascurato le belle arti. Solamente Adriano VI, irto di teologia scolastica e di feudale giurisprudenza, odiava le lettere. Il bello delle arti non diceva nulla all'animo suo. Dal gruppo di *Laocoonte* rivolse gli occhi dicendo che erano idoli dei pagani. Ma questo papa non era italiano, era fiammingo. Invece l'italiano e romagnolo Pio VII scriveva così: « La conservazione dei monumenti e delle produzioni delle belle arti che, ad onta dell'edacità del tempo, sono a noi pervenute, è stata sempre considerata dai nostri predecessori per uno degli oggetti i più interessanti ed i più meritevoli delle loro impegnate provvidenze. Questi preziosi avanzi della culta antichità forniscono alla città di Roma un ornamento, che la distingue fra tutte le altre più insigni città dell'Europa; somministrano i soggetti li più importanti alle meditazioni degli eruditi, ed i modelli e gli esemplari i più pregiati agli artisti, per sollevare

[1] Vasari, *Vita di Pietro Perugino.*

[2] Lampridio, *Vita di Alessandro Severo*, cap. XXIX.

li loro ingegni alle idee del bello e del sublime; chiamano a questa città il concorso dei forastieri, attratti dal piacere di osservare queste singolari rarità; alimentano una grande quantità d'individui impiegati nell'esercizio delle belle arti; e finalmente, nelle nuove produzioni che sortono dalle loro mani, animano un ramo di commercio e d'industria più d'ogni altro utile al pubblico ed allo Stato, perchè interamente attivo e di semplice produzione, come quello che tutto è dovuto alla mano ed all'ingegno dell'uomo. Nel vortice delle passate vicende immensi sono stati li danni, che questa nostra dilettissima città ha sofferti nella perdita dei più rari monumenti e delle più illustri opere dell'antichità. Lungi però dall'illanguidirsi per questo, si è anzi maggiormente impegnata la paterna nostra sollecitudine a procurare tutti i mezzi, sia per impedire che alle perdite sofferte, nuove se ne aggiungano, sia per riparare con il discoprimento di nuovi monumenti alla mancanza di quelli che sonosi perduti. Sono state queste le riflessioni che dappresso all'illustre esempio che la S. M. di Leone X diede nella persona del gran Raffaello d'Urbino, ci hanno recentemente determinati ad eleggere l'incomparabile scultore Canova, emolo dei Fidia e dei Prassiteli, come quello lo fu degli Apelli e dei Zeusi, in ispettore generale di tutte le belle arti e di tutto ciò che alle medesime appartiene ».[1]

Il chirografo di Pio VII, donde poi derivarono gli altri provvedimenti e l'editto del camerlengo cardinale Pacca, era il seguito e il compimento della legislazione dello Stato romano sulle arti, affinchè Roma non fosse privata degli ornamenti suoi.

Edoardo Gibbon, investigando le cagioni della distruzione delle opere dei Romani, ne designa e ne spiega quattro principali. Trova la prima nei guasti operati dal tempo e dalla natura; la seconda nelle devastazioni dei barbari e dei cristiani; la terza nelle discordie intestine degli abitanti; l'ultima nell'uso e nell'abuso dei materiali somministrati dai monumenti dell'antichità.[2] Scriveva il Petrarca a Cola di Rienzo, mostrando il suo sdegno per la distruzione di Roma operata da Roberto re di Sicilia a fine di far più belle le fabbriche di Napoli, e da altri per innalzare edifici nuovi con le rovine degli antichi, e gridava: *Ruinae ipsae deficiunt.* Già molti secoli prima aveva avuto pietà dei monumenti l'imperatore Maioriano. Questo principe aveva dimostrato animo gentilmente pietoso per le giovinette, obbligate spesso a prendere il sacro velo di buon'ora e contro lor volontà, o senza sapere quel che si facessero. Ed egli ordinò che non si potessero consacrare a Dio prima dell'anno quarantesimo di età; e con alto concetto vietò, minacciando aspre pene, di demolire i pubblici edifici di Roma.[3] Il simile era stato fatto da Teodorico, che innalzò sontuosamente a Ravenna il palazzo reale e i portici che l'adornassero; a Verona le terme e l'acquedotto, e a Pavia un palazzo, le terme e l'anfiteatro. Dei provvedimenti loro e di altri a questo fine indirizzati discorrono diffusamente il Correnti e il Miraglia nelle relazioni che si leggono in questo libro. Il dotto senese Enea Silvio Picco-

[1] Vedi p. 227 del presente libro.
[2] *The History of the decline and fall of the roman empire,* cap. LXXI.
[3] Muratori, *Annali d'Italia,* vol. V, p. 10. Milano, 1819.

lomini, rattristato che in Roma si facesse la calce con le statue e le colonne, scrisse versi latini pieni di sdegno, e diventato papa emanò una bolla per vietarlo, col favore dei reggitori del comune, i quali, indarno, l'avevano vietato negli statuti della città. A lui si unì il ligure Sisto IV, zio di Giulio II, con bolle a tutti note. Ma il breve del fiorentino Leone X, onde fu nominato Raffaello ispettore generale delle belle arti, e il rapporto di questo primo ispettore al pontefice, rivelano le cagioni di tante ruine in Roma, che erano in maraviglioso contrasto col risorgimento dell'arte in ogni altra parte d' Italia. Dava facoltà il pontefice di usare e pietre e marmi, che si scavavano, per edificare il tempio di San Pietro, e solo ordinava che si vigilasse perchè dagli scalpellini non si segassero i marmi contenenti iscrizioni, per essere documenti di storia e di letteratura. Di rincontro Raffaello, grato dell' ufficio, si dispone a fare un rapporto, del quale si conserva il progetto, che è di grande importanza per ciò che si attiene alle cause delle procurate ruine. È l'orazione funebre dell' arte antica, fatta da chi portava alla perfezione l' arte nuova, cagione all' Italia di gloria non minore. Egli dice così: « Considerando dalle reliquie che ancor si veggono per le ruine di Roma, la divinitate di quelli animi antichi, non estimo fuor di ragione credere che molte cose, di quelle che a noi paiono impossibili, paressero facilissime. Onde essendo io stato assai studioso di queste tali antiquitati, et havendo posto non piccola cura in cercarle minutamente et in misurarle con diligentia, e leggendo di continuo di buoni auctori, et conferendo l'opere con le loro scripture, penso haver conseguito qualche notizia di quell'antiqua architectura. Il che in un punto mi dà grandissimo piacere, per la cognitione di tanto excellente cosa, et grandissimo dolore, vedendo quasi il cadavero di quest'alma nobile cittade, che è stata regia del mondo, così miseramente lacerato. Onde se ad ognuno è debita la pietate verso li parenti et la patria, mi tengo obbligato di exponere tutte le mie piccole forze, aciochè, più che si può, resti viva qualche poco di imagine e quasi un'ombra di questa; chè in vero è patria universale di tutti i christiani, et per un tempo è stata nobile et potente, che già cominciavano gli homini a credere che essa sola sotto il cielo fosse sopra la fortuna e, contra 'l corso naturale, exempta della morte, et per durare perpetuamente. Onde parve che 'l tempo, come invidioso della gloria delli mortali, non confidatosi pienamente delle sue forze sole, si accordasse con la fortuna e con li profani et scielerati barbari, li quali alla edace lima e venenoso morso di quello, aggiunsero l'empio furore del ferro et del fuoco; onde quelle famose opere che oggi dì più che mai sarebbono florenti et belle, furono dalla scelerata rabbia et crudel' impeto di malvagi huomini, anzi fere, arse e distrutte: ma non però tanto che non vi restasse quasi la macchina del tutto, ma senza ornamenti, et per dir così, l'ossa del corpo senza carne. Ma perchè ci doleremo noi de' Gotti, de' Vandalli et d'altri perfidi inimici del nome latino, se quelli che, come padri et tutori dovevano difendere queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno atteso con ogni studio lungamente a distruggerle et a spegnerle? Quanti pontefici, Padre Santo, quali havevano il medesimo officio che Vostra Santità, ma non già il medesimo sapere ne 'l medesimo valore et grandezza d'animo; quanti, dico, pontefici

hanno permesso le ruine et disfacimenti delli templi antichi, delle statue, delli archi et altri edificii, gloria delli lor fondatori? Quanti hanno comportato che solamente per pigliar terra pozzolana, si siano scavati fondamenti: onde in poco tempo poi li edificii sono venuti a terra? Quanta calcina si è fatta di statue et d'altri ornamenti antichi? che ardirei dire, che tutta questa nova Roma, che hor si vede, quanto grande ch'ella vi sia, quanto bella, quanto ornata di palazzi, di chiese et di altri edificii, sia fabricata di calcina fatta di marmi antichi ».[1]

Se si potesse credere alla risurrezione degli edifici antichi di Roma, come si crede a quella dei corpi umani, onde ciascuno nel giorno del giudizio riprenderà sua carne e sua figura, sarebbe pericoloso di ritrovarsi in quel giorno per le vie di Roma; perciocchè sarebbero attraversate da tutte le pietre che andrebbero a ricomporne le basiliche, i fòri, i portici, i tempî antichi. E crollando disparirebbero tutte le chiese di Roma con tutti i palazzi innalzati dai principi e dai pontefici; e soli rimarrebbero in piedi i tempî antichi, come il tempio della Fortuna virile e il Panteon, perchè quivi i Santi nuovi si misero a guardia, scacciando i vecchi Dei.

Dacchè questo non può avvenire, son da conservare le ruine, è da impedire che altre statue, altri quadri vadano a popolare altri musei e altre gallerie vecchie e nuove di Europa e di America. E veramente se nei tempi passati fecero danno a Roma e all'Italia i barbari stranieri e nostrali, ora ci fanno guerra i popoli civili per avere essi quel che abbiamo noi. E siccome in antico fu la Grecia dove rubaron tutti, ora è l'Italia sola, donde tutti vorrebbero portar via il possibile e il desiderabile. Ed è da prender guardia di gente, con o senza dottrina, nostrale e forestiera, che per ciò si adopera e che venderebbe Roma e Italia, *si emptorem invenerit,* e lo consentissero gl'Italiani.

[1] Passavant, *Raffaello d'Urbino,* Le Monnier, 1882, p. 376.

Cap. VII.

Della legislazione dei vari Stati italiani e delle legislazioni straniere a favore delle arti e dei monumenti.

Luigi Carlo Farini, glorioso dittatore dell' Emilia, nell' Assemblea dei deputati modenesi con gagliarda eloquenza condannava Francesco V, che, fuggendo da Modena nel 1859, aveva portato via gli ori, gli argenti, le gemme della corona, le gemme e le medaglie dei musei, i preziosi codici, i preziosissimi manoscritti delle biblioteche. [1]

Per contrario un secolo prima, nel 1759, Carlo III re di Napoli, chiamato al trono della Spagna, nulla portò seco della corona, volendo descritte e consegnate le gemme, le ricchezze, i fregi della sovranità e perfino l'anello che portava al dito, da lui trovato negli scavi di Pompei, di nessun pregio per materia e lavoro, ma proprietà, egli diceva, dello Stato. [2] Questo principe, che innalzò i palazzi di Caserta e di Capodimonte, che formò a Portici il museo, il quale dovea in Napoli diventare unico al mondo, per la ricchezza degli scavi da lui intrapresi di Ercolano e Pompei, provvide anche, col ministro Tanucci, alle leggi che stessero a guardia dei monumenti e delle opere dell'arte, cominciando, nel 1755, con un bando che diceva così:

« Le provincie, onde questo Regno di Napoli è composto, essendo nei tempi antichi abitate da' Greci e da' Romani, che allettati dalla fertilità ed amenità del suolo e dell' aria ne fecero le loro maggiori delizie; hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia de' rari momumenti d'antichità agli uomini di quella studiosi, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi, e d' istrumenti o per sacrifici, o per sepolcri, o per altri usi della vita, o di marmi, o di terra, o di metalli. Ma perchè niuna cura e diligenza è stata per l'addietro usata nel raccoglierli e custodirli, tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s' è dal Regno estratto, onde il medesimo ne è ora assai povero; dove altri stranieri de' lontani paesi se ne sono arricchiti, e ne fanno i loro maggiori ornamenti, grandissimi profitti traendone, e per intelligenza dell'antichità, e per rischiaramento dell' istoria e della cronologia, e per perfezione di molte arti. Il Re nostro Signore tutto ciò nella sua mente con rammarico rivolgendo, e considerando che negli Stati più culti dell' Europa l'estrazione di sì fatte reliquie d'antichità, senza espressa licenza dei Sovrani è stata vietata, e la loro proibizione osservata esattamente; ha deliberato a sì fatto male si ponghi una volta rimedio, acciò questo Regno non vada sempre più impoverendosi di ciò che abbonda, per farsene abbondanti l'altre provincie di Europa, che ne sono povere da loro stesse ». [3]

La repubblica veneta, risoluta di togliere « la scandalosa facilità con cui

[1] Discorso pronunziato all'Assemblea dei rappresentanti del popolo delle provincie modenesi il giorno 16 agosto 1859.

[2] Colletta, *Storia del Reame di Napoli,* libro I, cap. LIX.

[3] Vedi p. 263 del presente volume.

furono arbitrariamente asportati e venduti anche a stranieri i migliori e più insigni quadri esistenti nelle chiese, scuole e monasteri della Dominante e delle isole circonvicine », ordinò provvedimenti atti all'intento, e nominò un ispettore generale che avesse la cura della esecuzione, e all'occasione usò mezzi straordinari.

I Governi vari di Milano, di Parma, la repubblica cisalpina, tutti provvidero alla tutela del bello. Nel 1849 il triumviro Carlo Armellini dispose che l'editto del cardinal Pacca, fatto massimamente per Roma, avesse virtù di legge in tutto lo Stato a Roma, a Perugia, ad Ancona, a Bologna.

Anche la Toscana, la regione perennemente insegnatrice e conservatrice dell'arte, e che ha potuto fare quello che solamente in Atene sarebbe stato possibile, cioè richiedere per plebiscito il giudizio sulla facciata del Duomo, prima che fosse condotta a compimento, anch'essa ha avuto bisogno di provvedimenti « a effetto che le città non perdessero l'ornamento della pittura buona e l'universale ne conservasse la riputazione ».

In questo libro si trovano unite tutte le leggi e i provvedimenti dei sette Stati italiani, pubblicati già dal senatore Fiorelli, ai quali sono aggiunti altri documenti d'importanza grande. La lettura loro è cagione di ammaestramento e di diletto, perchè sono spiegati quasi sempre i motivi diversi delle diverse disposizioni. Bene spesso efficaci, ingegnose sempre, con pene miti in alcuna regione, in altra severe. Ed era naturale, perchè alla convivenza fra i galantuomini è sufficiente il *Galateo;* ma dove sono birbanti è necessario il Codice penale.

La più completa legislazione è quella dello Stato romano, perchè riguarda monumenti, scavi, pitture e sculture, e perchè pur troppo in Roma, in ogni tempo, hanno soggiornato vandali nel distruggere, nel restaurare, nello spogliare. Le prede napoleoniche dettero occasione al chirografo di Pio VII e ai susseguenti provvedimenti, i quali nel 1886 servirono di modello ai Francesi per la compilazione della loro legge, tutrice dei monumenti e degli oggetti d'arte, legge eccezionale, ma, a loro parere, necessaria per conseguire un interesse elevato e nazionale. La legislazione dello Stato romano e quelle degli altri Stati non sono certo liberali, ma sono indubitatamente patriottiche. Se non sono state efficaci a produrre tutto il bene presupposto dai legislatori, hanno impedito di certo molti danni e molte perdite. E nel fare il *Codice delle belle arti,* divenuto necessario in tanta disuguaglianza di leggi, conviene meditare bene le leggi fatte prima, ricordandoci che *nos vivimus in fece Romuli, non in Repubblica Platonis,* e che impedimenti a fare le buone leggi sono gl'idealismi vani e gl'interessi privati, i quali sono in contrasto con realtà benefiche e interessi pubblici. Nel nuovo Codice penale abbiamo introdotto una pena, che non era nei precedenti Codici, contro l'ubriachezza molesta e ripugnante; perchè le leggi si fanno secondo i bisogni della società civile e secondo i fenomeni nuovi che si manifestano.

La legislazione varia nelle provincie avrà vita finchè una legge non governi tutta Italia. Intanto per fortuna la giurisprudenza, a difesa di così alti interessi della patria, ha proceduto con ammirabile sapienza e con pubblico beneficio.

Inoltre per fortuna d' Italia tutto il popolo è geloso custode degli ornamenti delle sue città, de' suoi paesi e de' suoi villaggi, e li considera come i veri titoli di nobiltà della patria. E sarà anche più efficace la vigilanza sua quando ciascun cittadino potrà leggere in un foglio stampato l' inventario di tutti i monumenti e di tutti gli oggetti d'arte, che in ogni paese si possiedono. Provincie, comuni, opere pie, confraternite, chiese, in breve tutti gli enti morali, molto o poco qualche cosa posseggono tutti. Nè è difficile avere questi inventari, perchè è universale il desiderio della conservazione e si ha notizia di tutte le cose piccole e grandi, che sono di pregio vero o creduto.

Vero è che un piccola schiera cupidamente audace di mercanti, nulla curante d' Italia, predica la dottrina del libero scambio fra un quadro e un pasticcio di Strasburgo, e vuol far credere che il dissotterrare una statua sia il medesimo che scavare un tartufo. Gente siffatta si è trovata sempre dal tempo di Verre al presente. Ma perciò appunto cominciò il console Servilio a ordinare gli inventari, e per ciò da duemila anni si fanno leggi a tutela delle arti e degli ornamenti delle città, i quali staranno sempre a cuore del Parlamento non meno di altri interessi nazionali. A cagione di esempio, le leggi sulla sicurezza pubblica, sulla sanità, sul regime forestale, sulle miniere, sulla caccia, sulla pesca, sulle saline, sui lavori pubblici, sulle servitù militari dimostrano la necessità di limitare la libertà, quando sia necessario per il pubblico bene.

Intanto è degno di varie considerazioni il vedere come si avvivi in ogni contrada civile il sentimento per conservare cose preziose per l'arte e per la storia. L'America, potentissima di danaro, cerca di adornarsi con le spoglie di acquisto in Europa e in altri luoghi d'Asia e d'Africa, dove rifulsero celebrate civiltà. Per contrario in Europa, e altrove, si osserva un movimento costante e progressivo a tutela delle cose artistiche e dei monumenti contro l'opera dei distruttori e degli spogliatori.

Nel 1886 fu pubblicato un decreto sui monumenti, sugli scavi e sugli oggetti d'arte nella Tunisia, che n'è ricca per la dominazione dei Cartaginesi, dei Romani e degli Arabi. Quivi si richiedono cataloghi, e si vuole un segno visibile in ogni monumento, reputato degno di conservazione. È vietato distruggere, rimuovere, esportare oggetti senza il consenso del Governo. Le iscrizioni sono considerate monumenti di storia e assimilate per ciò agl' immobili. Non si fanno scavi senza il permesso della Direzione delle antichità e belle arti, e si minacciano le pene relative del Codice penale francese. Si concedono sussidi alle collezioni de' privati e anche la licenza di chiamarli musei; ma in questo caso sono considerati di uso pubblico come quelli dello Stato. Le decisioni della Direzione delle antichità e belle arti sono esecutive, e similmente i provvedimenti delle autorità locali, le quali sono responsabili di trascuraggini e di danni. [1]

Altri paesi che possiedono simiglianti ricchezze, mercè di civiltà medesimamente estinte e sepolte, ne hanno la debita cura. Un regolamento del

[1] *Législation de la Tunisie,* par Maurice Bombard. Paris, 1886, p. 16 e seg.

Governo turco, del 1884, fissa le norme per gli scavi e l'esportazione degli oggetti. Il medesimo aveva fatto nel 1881 il Governo egiziano. La Grecia poi ha interdetto ogni esportazione; e con questa condizione, nel 1874, permise ai Tedeschi di scavare in Olimpia, e dipoi ai Francesi in Delfo. [1] In tutti questi luoghi si reputarono necessari provvedimenti per le cose mobili che si trovano sotto terra. In altri paesi le leggi riguardano i monumenti insigni per fatti memorabili o per l'arte. E veramente negli Stati della Germania le opere d'arte mobili, cioè a dire statue, quadri, lavori di cesello o di intaglio, sono regolate dalla legislazione ordinaria. Sono liberamente alienabili, e si possono esportare senza impedimenti o permessi, e la loro conservazione è lasciata alla cura dei proprietari.

La maggior parte delle opere più importanti si trovano nei musei dei maggiori Stati e delle principali città, nelle chiese riccamente fornite, e sono in effetto sottratte a ogni alienazione o mutamento di soggiorno. Quelle in possesso dei privati sono libere. Così, per esempio, le celebri opere d'arte, che appartenevano alla famiglia patrizia Merkel di Norimberga, furono vendute in parte al museo di Berlino e in parte al barone di Rothschild di Francoforte sul Meno. Sicchè furono esportate dalla Baviera. Se non che la Germania, come osserva giustamente il dotto professore Paolo Laband dell' Università di Strasburgo, non ha bisogno di una legislazione speciale; perchè non è come l'Italia e la Grecia, le cui opere d'arte costituiscono una parte integrante ed essenziale della nazionale ricchezza. [2] Per ciò che si attiene alle opere di arte immobili, come edifici, monumenti, fontane, c'è una tutela di polizia regolamentare e un ufficio pubblico per la loro conservazione; ma la tutela si esercita nell'ambito di ogni Stato particolare, di ogni città soggetta alla sorveglianza dello Stato. Ma la maggior parte dei monumenti germanici appartiene allo Stato, alle maggiori città, alle chiese.

In Prussia, fin dal 1815, si suscitò un movimento nella pubblica opinione in favore dei monumenti per opera dell'architetto Schinker, il quale scrisse un opuscolo di grande efficacia, segnalando gli abusi che si commettevano col traffico degli oggetti d'arte e di storia e col guasto dei monumenti. Il che fu cagione di un provvedimento del Re, del 4 ottobre 1815, contro il vandalismo restauratore, onde fu ordinato che non si potesse fare variazione alcuna agli edifici e ai monumenti senza il consenso di una Commissione governativa. Dipoi, con ordinanze successive il Governo prussiano si mise a guardia dei monumenti, finchè, coll'art. 304 del Codice penale, minacciò prigione e ammende a chi avesse guastato o distrutto i monumeuti sepolcrali o pubblici, quelli della storia e dell'arte, e tutto ciò che abbellisce le vie e i pubblici giardini. Nel 1818 fu vietata l'esportazione senza il consenso del Governo di tutte le opere che fanno l'ornamento o la gloria del paese. Finalmente nel 1850 fu creata una Commissione centrale, e nel 1870 ne fu sanzionato lo statuto a difesa dei monumenti storici ed artistici. Nell'Ungheria la protezione dei monumenti per virtù della legge del 1881 è tale che obbliga i proprietari a mantenerli e a non restaurarli senza il consenso

[1] *Les monuments historiques*, par Ernest Pariset. Paris, 1891, p. 183 e seg.

[2] In una lettera privata, amichevolmente cortese.

del ministro dell' istruzione. Quanto all'Austria, le leggi nelle provincie lombardo-venete, pubblicate in questo volume, palesano i nobili intenti e i metodi per conseguirli.

Nota ad ognuno è la legge francese del 1887 sui monumenti storici e megalitici, sulle cose mobili e sugli scavi, legge estesa all'Algeria e alle contrade dove la Francia esercita il suo protettorato. Ma è cosa memorabile e di ammaestramento che la Commissione del Parlamento francese nella compilazione della legge abbia preso a modello le leggi italiane.[1] E veramente è nata, cresciuta e si è perfezionata in Italia la legislazione in favore delle belle arti e dei monumenti. E i Francesi, considerando la necessità di limitazione alla proprietà privata per ragioni di pubblico interesse, volgevan il pensiero alle leggi dei vari Stati italiani, notandone l'importanza e l'efficacia. Anche nell' Inghilterra, dove è massimo il rispetto alla proprietà privata, si è dovuto provvedere con legge alla protezione dei monumenti antichi. Infatti per merito del Lubbock, l'autore dei libri sull'origine della civiltà e sull' uomo preistorico, fu dopo dieci anni di sforzi costanti sancita la legge del 18 agosto 1882.

Nel granducato della Finlandia una legge del 2 aprile 1883 pone sotto la protezione della legge le ruine dei vecchi castelli, le chiese, i tumuli, gli scogli, dove siano incise scritture runiche e altri segni, i quali tutti, quando pure siano di privati, non possono essere nè demoliti, nè distrutti senza il consenso del Governo. Il simile si dispose per tutti gli oggetti mobili che ricordino usanze antiche.[2] Per ultimo è da accennare ciò che ha fatto la Danimarca per la conservazione delle antichità e dei monumenti nazionali. Già Cristiano IV, nel suo regno dal 1610 al 1648, aveva fatto provvedimenti per la conservazione degli avanzi dell'antichità. Per ordine suo alcune pietre runiche erano state trasportate a Copenaghen nel museo delle antichità settentrionali. Con non minor cura fu continuato fino al 1873, nel quale anno fu fatta una legge, che ordinò un' inchiesta su tutti i monumenti dell'antichità di Danimarca, inchiesta affidata dipoi ad archeologi e disegnatori. A questo effetto fu stabilito che il Governo si mettesse d'accordo coi proprietari anche per acquistare i monumenti. Per ciò fu assegnata nel bilancio la somma di 9800 lire, per la durata di dieci anni. Grande è stato l'effetto di siffatti provvedimenti, massime in grazia di uomini di gran valore e di grande autorità, che per ciò sono seguìti dalla popolazione in quest'opera, che contribuisce alla cultura e alla gloria del proprio paese.[3] Così avviene in tutti i paesi che hanno fatto leggi di tanta importanza, a volere che riescano efficaci. Ed errerebbe chi credesse che gli splendidi risultati di imprese intellettuali, che onorano una nazione, siano dovuti ad altro che alla sapiente autorità di chi è preposto alle alte imprese. Matto è chi crede alla efficacia dei regolamenti per guidare la mente e la fantasia italiana; sciocco è chi spera di affidare ad essi la ricordanza del proprio nome. *Periit memoria eorum cum sonitu.*

[1] *Annales du Sénat,* 1886, t. XIII e XIV, p. 64 e seg.

[2] Pariset, op. cit., p. 213 e seg.

[3] Worsaae, *La conservation des antiquités et des monuments nationaux en Danemarck,* Copenhague, 1878, e *De l'organisation des musées historicoarchéologiques dans le nord et ailleurs,* Copenhague, 1885.

Cap. VIII.

Finanze artistiche.

Gino Capponi, nelle *Letture di Economia toscana,* dice: « I nostri antichi impiegarono due secoli e mezzo e tutto l'avanzo del danaro pubblico a innalzare dai fondamenti la mole immensa del Duomo. Come la scienza economica suole calcolare, tutto quel tempo e quel danaro dovrebbero dirsi inutilmente gettati. Considerazioni religiose qui non hanno luogo; dilettazioni artistiche non si contano, qui si vuole di quel capitale un frutto spendibile, si chiede una rendita bella e sonante. Ma io vi dico che a solo calcolo di moneta, il popolo di Firenze non mai fece impresa o speculazione che fruttasse tanto. Se poi la proposizione si arrovesci, avrà evidenza più manifesta. Quegli uomini che tante cose fecero, tra i quali tanti sovrani ingegni sursero, non potevano appagarsi che di pensieri magnifici; non potevano dalla ricchezza voler frutti, i quali non fossero sublimi ed eterni. Un sentir comune volea comuni i piaceri; i pubblici monumenti stavano pel cittadino invece dei comodi privati, e tutta la condotta della vita e tutte le spese erano governate da questa norma. Le spese del ricco sempre avevano in sè alcuna cosa di popolare. Questo era uno tra' motivi della superiorità che aveva l'Italia sulle altre nazioni. Un ricco voleva edificare. Senza parlare de' monumenti sacri, che pure sono palazzo del povero, camera de' suoi affetti, teatro delle sue feste, il ricco cittadino apriva una loggia. Quivi sugli occhi di tutti le faccende dello Stato e sue, i ritrovi, le conversazioni, fatte più dignitose e più liete dalla frequenza del popolo. Anche i poveri godevano quella magnificenza del ricco, non la invidiavano: quella spesa fatta a pubblico benefizio e spettacolo era per tutti un godimento ». [1] Questi sono i pensieri di un intelletto acuto e sereno, che nota l'utilità dei pubblici monumenti anche per coloro che non sono inclinati a reputar buona una cosa, se non quando si possa valutarne il profitto in numero, peso e misura.

I medesimi pensieri ebbe una donna, la Elettrice Palatina, ultima di Casa Medici, la quale donando gli oggetti d'arte della famiglia ai granduchi *pro tempore,* metteva per condizione che quegli oggetti rimanessero in Firenze per utilità del pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, che sono molti, perchè vivo è il desiderio di vedere che hanno i ricchi e le persone culte di Europa e delle colonie europee; giacchè non viaggiano gli orientali.

Se si potesse fare la computazione esatta dei viaggiatori, si misurerebbe l'importanza dei monumenti e degli oggetti di arte anche per questa ragione. Tale statistica si potrebbe conseguire in parte dagli albergatori. I *Manuali dei viaggiatori* contengono le notizie procurate e date sulle cose degne di

[1] Scritti editi ed inediti di Gino Capponi, per cura di Marco Tabarrini, Barbèra, vol. I, p. 409.

ricerca e di osservazione nelle varie città. I libri infatti del Baedeker, dando notizie particolari dei paesi, forniscono materia per confronti, e per investigare poi cause ed effetti dei prodotti di varie civiltà. Per l'Italia sono principalmente notate le bellezze della natura e dell'arte antica e moderna.

Nel *Manuale* attinente all'Alemagna, laddove si discorre di Dresda, si afferma con ragione che la perla della galleria è la Madonna di San Sisto, di Raffaello. Questo quadro è collocato in una tribuna, dove sta solo perchè quivi non c'è altro che il busto di Raffaello. L'indicazione dal Baedeker è data così: *Raffaello, la Madonna di San Sisto, rappresentante la Vergine, che appare sopra le nubi col Bambino Gesù; due piccoli angeli al disotto: a destra San Sisto e Santa Barbara a sinistra; questo quadro di m. 2.69 su m. 1.96 fu comprato per 225,000 lire nel 1753.*

Per sì poco danaro i frati di Piacenza cedettero il quadro, fatto apposta per loro dall'Urbinate. A quale interesse fu rinvestito il danaro speso dal Re di Sassonia? Sarebbe ardua la computazione; ma senza dubbio è molto. Un indizio si ha dagli avvisi dei treni per *gite di piacere* da Berlino a Dresda, nei quali si nota sempre che in questa città si può vedere il quadro di Raffaello.

Difatti gran gente va a Dresda per vedere il quadro, come la gente antica andava a Gnido per vedere la Venere di Prassitele. Ma singolare è il divario fra gli animi dei frati e gli animi degli Gnidii; perchè i frati per duecentoventicinquemila lire vendettero la Madonna; dovechè i cittadini di Gnido ricusarono di vendere la Dea al re Nicomede, che per possederla aveva offerto di pagare gl'ingenti debiti della città.[1]

E se, per esempio, si dicesse che la *Madonna di San Sisto* a Dresda, la *Madonnina del Libro* a Pietroburgo, lo *Spasimo* a Madrid, e via dicendo, giovano all'Italia, perchè accendono gli animi degli stranieri all'amore e alla ammirazione del genio italiano, si dovrebbe rispondere che è vero; ma basta. Le opere insigni dei sommi artisti devono rimanere in Italia.

L'acquedotto che conduceva le acque a Cartagine dal monte Zaghouan, il ponte che cavalcava il Danubio, costruito da Traiano, i teatri, le strade consolari indicavano da lontano la magnificenza dei monumenti romani; ma bisognava venire in Italia e a Roma per ammirare il centro dei raggi di quella civiltà.

E a Roma gli stranieri venivano massimamente per due cagioni: la prima costante, cioè per i monumenti e i musei; l'altra transitoria, cioè per gli spettacoli. Perchè anche i Romani facevano quel che facciamo ora. E veramente fra tante cose immaginate avevano inventato le *naumachie*. A veder tali battaglie navali e altri giuochi e spettacoli, veniva gente da ogni parte. Per le feste secolari ordinate da Augusto tutto il mondo fu in Roma.

> Ub utroque mari juvenes, ab utroque puellae
> Venere, atque ingens orbis in urbe fuit.[2]

E quando Domiziano volle celebrare appunto il centenario di quelle feste

[1] Plinio, *Storia naturale*, cap. XXXVI, p. 4. [2] Ovidio, *Ars amandi*, p. 1, 173.

magnifiche e dispendiose secondo l'antica usanza, fu meravigliosa l'affluenza a Roma di persone che vennero da ogni parte dell'impero; dal Bosforo, dal Caucaso, dall'Egitto, dall'Arabia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Abissinia. [1]

A questo medesimo intento sono stati inventati dipoi giubilei, pellegrinaggi sacri e civili, riviste, esposizioni. Ma gli spettacoli passano presto, e perciò gl'inviti a visitare le cose belle devono essere prodotti da cause costanti di durature bellezze per il diletto, la imitazione, la produzione. E perciò Vespasiano pensò di creare anch'esso un museo nel tempio della Pace, dove erano pitture, sculture, cose variamente preziose, e una collezione di oggetti d'arte presi agli ebrei in Gerusalemme. Il che fece, secondochè narra Giuseppe Flavio, perchè la gente, che prima per vederle doveva andare in diversi paesi, dove ciascuna di quelle opere eccellenti era collocata, venisse a Roma per vederle tutte insieme. [2] Siccome i popoli non abbandonano facilmente le usanze perennemente dilettose e profittevoli, così noi seguiamo l'esempio degli antichi tanto più volentieri, perchè sappiamo che l'educazione degli animi di ogni paese civile si fa coi libri della nostra antica civiltà. Onde Roma e Italia sono i nomi più venerati e più cari a ogni animo culto e gentile. L'Humboldt nel *Cosmos* dimostra l'efficacia per lo studio della natura, mercè dei pittori italiani più felici nel rappresentarla: di Antonello da Messina, di Tiziano, del Pinturicchio, del Caracci e del Domenichino. [3] È un dilettevole studio il ricercare le impressioni ricevute e narrate dagli stranieri nel visitare l'Italia; e riesce anche utile per conoscere la natura nostra e l'altrui, secondo la sentenza di Bacone, il quale diceva che dagli amici si sanno le virtù, dagli inimici i vizi, i difetti dai servitori. Il Montaigne, venuto in Italia, cerca nella biblioteca del Vaticano i più preziosi codici di Seneca e di Plutarco, i due scrittori a lui più cari, i maestri suoi. [4] Il Mommsen, bramoso di apprendere l'anatomia e la fisiologia della repubblica e dell'impero, cerca le iscrizioni, e poi si rende immortale mediante il *Corpus Inscriptionum* e la *Storia Romana*. Lutero con animo ardente viene a Roma, e nella piazza del Popolo si inginocchia per salutare la città dei martiri. Fervido di fede in mezzo a gente che ne aveva poca, fugge disilluso in Germania, non avendo compreso affatto questo mondo nostro tutto di arte, di diritto e di politica. [5]

Il che fa rammentare la descrizione che Tacito fa della Germania. Descrivendo la religione dice che il rinchiudere dentro a mura gl'Iddii e figurarli uomini, par loro discordarsi dalle grandezze celesti; e però sagrano boschetti e foreste, ove appellano per nomi divini quella incomprensibilità che adorano. Per gl'Italiani di ogni tempo è il rovescio. E forse una delle ragioni, onde qui non ebbe seguito il protestantismo, è appunto perchè si discorda dall'arte. Noi, pagani o cristiani, siamo sempre artisti. Fra tanti grandi che nei tempi moderni hanno volto il pensiero o il passo verso l'Italia, a due sommi dobbiamo essere massimamente grati: al britanno Shakespeare

[1] Marziale, *De gentium confluxu et congratulatione.*

[2] *Della guerra giudaica*, lib. VII, cap. XIX.

[3] *Cosmos*, vol. II, p. 85. Paris, 1848.

[4] *Voyage en Italie*, p. 270.

[5] Michelet, *Mémoires de Luther*, vol. I, p. 15.

e al tedesco Goethe. Essi accendono i popoli dell'amore per la nostra terra, celebrandone la storia, le leggende, l'arte e la natura; il primo con *Giulio Cesare* e *Coriolano, Giulietta e Romeo, Il mercante di Venezia, la Tempesta* e l'*Otello,* l'altro colle sue poesie, col *Torquato Tasso* e con le sue *Memorie.* Il Goethe pare che ci ammonisca a custodire le cose, che a lui e a' suoi connazionali producono effetti stupendi.

Sceso in Italia, si ferma a Malcesine nel lago di Garda per disegnare il vecchio castello in ruina. E a chi gli diceva: « Perchè tanto interesse per una rovina? » rispondeva: « Non sapete voi che molti vengono in Italia per vedere le ruine? » Venezia è per lui tutto un monumento, non fatto da un despota, ma da un popolo; e se la sua potenza è scaduta, l'aspetto ecciterà sempre l'ammirazione; essa soccombe al tempo, come tutte le grandi esistenze. La traversata degli Apennini è per lui una meraviglia del mondo.

A Roma trova tracce di una grandezza e di una distruzione che supera ogni idea. Quel che hanno lasciato i barbari, l'hanno distrutto gli architetti della nuova Roma. Le Loggie di Raffaello e le grandi pitture della *Scuola di Atene* gli sembrano un manoscritto di Omero, un po' sbiadito. La *Rotonda* gl'ispira il medesimo rispetto per la grandezza, già sentito per Venezia. L'*Apollo* di Belvedere lo fa uscire dalla realtà; le opere di Michelangelo gli fanno piacer meno la natura, perchè non ha occhi così grandi per vederla; il Panteon, l'*Apollo,* la Cappella Sistina si sono impadroniti tanto dell'animo suo, che non ama di vedere altro, per il contrasto fra le abitudini alle cose piccole e la vista di quelle sì nobili, sì grandi, sì perfette; col senso dell'arte il suo senso morale subisce una rivoluzione. Alla vista di Napoli si ricorda affettuosamente del padre suo, che ne aveva ricevuto una incancellabile impressione, e afferma che come colui, a cui sia apparso un fantasma, non può esser gaio in tutta la vita; così il padre, che aveva visto Napoli, non avrebbe potuto essere del tutto infelice, ricordandosi di quella città.

Sale al Vesuvio per vedere quell'inferno elevato in mezzo del paradiso, e, guardando la città, dice che il napoletano sarebbe un altr'uomo, se non fosse imbarazzato nel trovarsi fra Dio e Satana. Ma la bellezza della natura e del cielo della penisola la intende a Palermo. L'Italia senza la Sicilia non lascierebbe per ciò imagine alcuna nello spirito; lì è la chiave d'Italia. [1]

Iddio, i poeti e gli artisti hanno creato l'Italia con l'Etna, il Vesuvio, gli Apennini, i laghi, le Alpi, l'*Eneide,* la *Divina Commedia, Guglielmo Tell* e tutte le opere scritte nelle tavole, nelle tele, nei marmi. E hanno creato la patria; perchè il favore dei popoli civili per il nostro risorgimento è dovuto ad essi. Lord Byron morì a Missolungi per la libertà dei Greci, ricordandosi di Pericle, di Epaminonda, di Demostene e di Omero.

I produttori di godimenti e di ricchezze perenni sono stati i nostri grandi artisti, che dandoci la custodia della loro gloria in tele e in marmi lavorati, hanno fatto un lascito alla patria d'incommensurabile utilità. È un monopolio che possediamo noi, fonte di gloria e di guadagni. Le gallerie e

[1] Goethe, *Ses mémoires et sa vie,* traduites et annotées par Henri Richelot, t. II, p. 358 e seg.

i musei costituiscono non solo una delle principali attrattive di molte nostre città, ma sono cagione d'industrie derivate dalle belle arti.

Il seguente specchietto indica quel che ha speso e guadagnato l'Italia in venti anni nel solo commercio degli oggetti di collezione, i quali sono, nei rapporti della tariffa doganale, rappresentati in base al valore dichiarato da chi li riceve o li spedisce. Esso ne segna i risultati annui d'importazione e di esportazione dal 1871 in poi.

Come si vede, all'introduzione nel Regno sono rimasti esenti dal dazio fino a tutto il 1887; ma colla riforma doganale del 14 luglio 1887, applicata nel 1888, l'esenzione fu limitata ai *quadri e statue di autori viventi o contemporanei,* sottoponendo gli altri ai diritti della materia, di cui sono formati, e in base al peso specifico.

Sono classificati sotto la voce *oggetti da collezione e d'arte,* gli oggetti di antichità e d'arte di autore non vivente o non contemporaneo, cioè le monete, le medaglie ed ogni altro oggetto antico in metallo, marmo, pietra, legno e qualsiasi altra materia, nonchè i mosaici, le pitture, le miniature, i disegni su tela, legno, muro, rame, carta, e via dicendo. L'importazione di questi oggetti è quasi negativa.

L'esportazione si compone più specialmente di lavori moderni, esenti da dazio. Gli altri oggetti sono sottoposti al dazio di uscita dell'1 % sul valore. Il reddito dell'erario non supera annualmente 25,000 lire.

Commercio coll'estero degli oggetti da collezione

(Valori dichiarati alle dogane)

Anni	IMPORTAZIONI DALL' ESTERO			ESPORTAZIONI PER L' ESTERO		
	Valore in lire		Trattamento di confine	Valore in lire		Trattamento di confine
1871	103,000		esenti	718,800		esenti
1872	400,000		id.	2,548,120		id.
1873	2,566,763		id.	3,540,879		id.
1874	4,010,374		id.	7,213,176	oggetti da museo	id.
1875	3,467,600		id.	7,617,512		id.
1876	921,500		id.	7,021,623		id.
1877	580,180		id.	4,758,318		id.
1878	623,400		id.	4,699,872	915,659	1 % sul valore
					3,784,213	esenti
1879	526,204		id.	1,914,476		1 % sul valore
1880	1,052,009		id.	3,685,607	2,522,842	id.
					1,162,765	esenti
1881	673,961		id.	3,899,876	3,391,590	1 % sul valore
					508,286	esenti
1882	688,213		id.	3,433,107	2,915,822	1 % sul valore
					517,285	esenti
1883	390,676		id.	3,110,257	2,439,739	1 % sul valore
					630,518	esenti
1884	392,618		id.	3,354,917	2,571,767	1 % sul valore
					783,150	esenti
1885	466,344		id.	2,904,289	1,982,884	1 % sul valore
					921,405	esenti
1886	559,189		id.	2,977,455	2,355,000	1 % sul valore
					622,455	esenti
1887	472,550		id.	2,953,236	2,225,680	1 % sul valore
					727,556	esenti
1888	347,564	211,543	id.	3,115,572	2,964,852	id.
		136,021	dazi diversi		150,720	1 % sul valore
1889	212,141	207,868	esenti	3,966,618	3,293,949	esenti
		4,273	dazi diversi		672,669	1 % sul valore
1890	216,539	214,658	esenti	5,070,768	3,678,957	esenti
		1,881	dazi diversi		1,391,811	1 % sul valore

Gli Svizzeri hanno le loro montagne dove invitano gli stranieri con bellissimi alberghi. In Italia i viaggiatori vengono a vedere le opere della natura e dell'arte, anche con alberghi cattivi.

Quintino Sella, per natura innovatore, desiderava che s'imitassero gli Svizzeri non solo nelle Alpi, ma nei nostri Apennini, con un intento molto pratico. Egli diceva nel 1880 ai soci del *Club Alpino* di Napoli:

« Io son venuto a congratularmi della vostra operosità, che qui veggo riassunta nella ricca e bella biblioteca sismica di Alexis Perrey, che voi Napoletani avete avuto il gentile pensiero di non lasciar disperdere all'asta pubblica in Parigi. Voi non avete le nostre Alpi; ma avete gli alti Apennini, dai due a tremila metri, d'Abruzzo e Basilicata. Perchè non mettere in campo la moda delle ascensioni invernali? Via! un po' locandieri noialtri Italiani lo siamo ».

Ed è vero; ce lo dicono anche gli stranieri, e aggiungono che siamo gente carnevalesca, pur sapendo che il popolo italiano, così per passatempo, ha dato vita alla repubblica romana e poi all'Impero, alle repubbliche del medio evo, alla repubblica di Venezia, e poi a un impero sugli spiriti umani, che è il papato, e finalmente condotto a perfezione i linguaggi divini, la musica, il disegno, la pittura, avviandosi al risorgimento politico della patria.

Con tali memorie, che rivelano la natura degl'Italiani, non è possibile la quiete degl'intelletti e degli animi; perchè questi non possono vivere senza gloria. Non iscopriranno forse altri mondi, come fecero Colombo e Galileo, ma per vie nuove contribuiranno al progresso civile dell'umanità.

Ma si dirà: che timori si hanno per la conservazione degli oggetti di arte? Le leggi stanno a guardia dei monumenti e delle cose artistiche; gl'Italiani stessi ne sono gelosi custodi. Delle gallerie e dei musei dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli enti morali tutelati dalle leggi, sarà efficace la vigilanza di chi ne ha il dovere. Ma l'acquisto di quadri e di statue, o di altri oggetti preziosi per l'uso pubblico, come si farà, qualora questi appartengano a privati o a opere pie, le quali devono provvedere alla carità? Due rimedi ci sono: ordinari e straordinari secondo i bisogni. Per l'acquisto del Palazzo dei Cesari fu preso un provvedimento straordinario, e straordinario provvedimento fu preso per la collezione dei codici Ashburnham, comprati in Inghilterra per mezzo milione di lire. Una legge speciale fu presentata al Parlamento e da questo approvata.

In Francia, a prevenire questi bisogni ordinari e straordinari, è stato proposto un mezzo alla Camera francese, seguendo in parte l'esempio di ciò che è stato fatto in Italia con felice successo.

S'impensierisce il Governo francese della concorrenza che fanno altri Stati e ricchi milionari nell'acquisto delle opere artistiche. Nè perciò pago della somma stanziata nel suo bilancio, propone di creare una cassa per i musei con lasciti, tassa di entrate e assegni dello Stato, per aver sempre pronto il danaro che sia opportunamente necessario, e non volendo all'occasione chiederlo per non accrescere le speranze e le cupidigie dei venditori.[1]

[1] Projet de loi ayant pour objet la création d'une caisse des musées de l'État. (Chambre des députés, 5 novembre 1891).

E fa bene. Che altro abbiamo fatto noi da trent'anni? Nel 1862 Giuseppe Fiorelli tentò una tassa di entrata a Pompei e ne ritrasse 1314 lire. E fu messa:

Nel 1864 in Ercolano;

Nel 1865 nel museo nazionale di Firenze;

Nel 1866 nel museo nazionale di Napoli;

Nel 1869 nel museo di San Marco di Firenze;

Nel 1870 nel museo egizio-etrusco di Firenze e nel museo nazionale di Palermo;

Nel 1871 nel museo archeologico di Parma ed in quello di San Martino di Napoli;

Nel 1873 nella pinacoteca di Bologna;

Nel 1874 nella pinacoteca di Parma.

Nel 1875 fu firmata da Vittorio Emanuele una legge proposta al Parlamento del ministro Bonghi. È una delle leggi più benefiche alle arti. I proventi sono destinati alla conservazione dei monumenti, all'ampliamento degli scavi, all'incremento artistico dei singoli istituti, dove le tasse si percepiscono, o dei monumenti e istituti governativi congeneri della città.

La tassa ha fruttato con progressione crescente quattro milioni; e se fosse esatta con minore indulgenza e con la rigorosa precisione, che usa il Ministero delle finanze nel riscuotere tutte le altre, si potrebbe provvedere a tutti i bisogni degli istituti delle varie città italiane.

Tanto più che bisogna provvedere a tempo; perchè il paese, dove si appuntano tutti desiderî di Europei e di Americani, è l'Italia, come in antico fu la Grecia.

Ecco la progressione continua della tassa di entrata.

TASSA D'ENTRATA NEI MUSEI, GALLERIE, ECC.

TASSA D'ENTRATA

	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873
Bologna:												
Pinacoteca	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Firenze:												
Musei e Gallerie	..	..	..	4,542	7,169	7,683	12,090	10,443	11,549	11,962	13,962	15,44
Milano:												
Pinacoteca e Cenacolo	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Modena:												
Pinacoteca	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Napoli:												
Museo nazionale	..	..	..	..	5,355	13,709	14,452	15,864	10,029	10,681	18,849	15,99
Museo San Martino	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6,777	1,08
Pompei	1,314	26,407	27,888	25,511	25,332	32,000	36,606	38,857	38,289	39,546	55,467	48,93
Palermo:												
Museo nazionale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	80	45
Chiesa della Martorana	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Parma:												
Museo di antichità	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	32
Pinacoteca	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pavia:												
Certosa	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Roma:												
Museo preistorico, ecc.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Scavi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Torino:												
Museo d'antichità	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pinacoteca	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Venezia:												
Regie Gallerie	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Palazzo Ducale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

SEI, GALLERIE, ECC.

1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884-85	1885-86	1886-87	1887-88	1888-89	1889-90	Totale
Somma complessiva L. 92,987	7,043	6,849	5,709	5,525	6,041	5,686	5,732	5,613	5,622	3,608	3,608	5,016	5,824	76,832
	69,569	53,910	69,370	55,110	60,449	61,897	98,690	87,033	82,686	71,004	71,004	99,071	96,585	1,072,266
	19,478	15,739	16,961	17,764	19,870	21,334	23,457	25,603	16,087	20,006	20,902	23,314	25,395	265,510
	638	439	451	467	209	..	..	..	..	..	..	..	..	2,204
							22,552	17,404	16,792	23,399	23,386	33,960	36,208	
	70,291	72,647	65,842	65,591	75,612	77,285	9,695	11,213	9,425	4,751	6,581	10,001	10,269	1,552,874
							63,145	45,988	42,418	43,466	43,736	65,793	64,682	
	1,162	736	774	785	1,437	1,580	2,065	1,463	1,641	1,004	1,004	971	1,646	23,177
	..	96	414	533		799	1,094	781	694	503	503	491	1,007	
	372	411	364	421	1,450	396	309	358	468	284	284	643	424	17,989
	..	..	1,379	1,466		1,191	1,078	1,005	1,218	907	407	1,560	1,094	
	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,591	1,591
	30,311	28,993	30,292	23,436	26,790	28,594	1,536	1,811	1,622	1,275	1,275	1,624	1,460	260,276
							38,280	27,914	20,320	21,624	21,624	22,193	29,302	
	3,264	3,042	3,070	2,861	8,148	2,967	2,031	2,762	3,021	1,348	1,348	1,587	1,550	80,628
	5,565	5,040	4,598	4,433		4,442	3,512	3,595	2,732	2,267	2,267	2,564	2,614	
	15,126	13,364	12,232	14,336	59,489	16,864	17,012	19,503	14,782	10,618	10,618	18,757	19,300	754,169
	41,583	41,381	37,641	37,068		45,572	48,394	48,034	40,766	36,840	32,840	56,568	45,889	
										1875 . . . . L.				92,987
										1876 . . . . »				92,987
										1884 1° semestre . . . »				181,159
													Totale . . . L.	4,474,649

Il nostro Re, su proposta del ministro Baccelli, decretò la istituzione della *Galleria d'arte moderna;* poi furono stanziate nel bilancio le seguenti somme: [1]

Anni 1884-85	L.	100,000
» 1885-86	»	100,000
» 1886-87	»	100,000
» 1887-88	»	100,000
» 1888-89	»	100,000
» 1889-90	»	100,000
» 1890-91	»	100,000
» 1891-92	»	100,000
» 1892-93	»	80,000
	L.	880,000

Questo danaro è sufficiente; purchè il giudizio dell'eccellenza delle opere si faccia non coll'impeto delle impressioni fugaci, ma col consiglio del tempo, che deve sanzionare i giudizi, affinchè non riescano fallaci e partigiani.

Ora, se nel bilancio si fissasse, mediante meditati risparmi in altro, una maggiore somma annualmente per l'acquisto delle opere d'arte ormai antiche, saviamente si provvederebbe al futuro. Quanto alle collezioni di Roma, la cosa è di facile soluzione. Alcune di esse sono già in balìa dello Stato, come la galleria *Corsini* e quella *Torlonia.* [2]

Delle altre alcuni possessori non intendono disfarsi; sicchè la soluzione è lasciata al tempo. Di alcune, occorrendo, è da misurare il valore, considerando tutti i diritti del pubblico. Laonde i mezzi sono il diritto, il danaro, l'equità, il tempo. E se fosse necessario un provvedimento urgente per il danaro, a questo già si sarebbe pensato nel 1883 dal Governo nella relazione dell'onorevole Zanardelli. [3]

Comunque sia, è da provvedere a tempo, pensando che il papa aveva assegnato diecimila scudi annui nel bilancio dello Stato romano per l'acquisto delle cose interessanti in aumento dei musei: perchè « la spesa diretta a fine di promuovere le belle arti è largamente compensata dagli immensi vantaggi che ne ritraggono i sudditi e lo Stato, la di cui causa non può essere da quella dell'erario disgiunta, ed animati ancora dalla giusta considerazione di aprire un esito ai possessori ed ai raccoglitori di cose antiche, delle quali la estrazione è affatto proibita ». [4]

A questo intento il Governo italiano ha provveduto colla tassa dei musei; provvederà indubitatamente coll'assegnare nel bilancio una somma annua per gli acquisti. E se diventerà legge un progetto del *Codice delle belle arti,* la tassa del 20 per cento e le multe accresceranno l'erario artistico.

Sicchè con le tasse di entrata meglio riscosse, con la destinazione delle tasse e delle multe, e coll'assegnare nel bilancio una somma per accrescere

[1] L'isolamento del Panteon, i recenti scavi del Palatino e la legge sulla passeggiata archeologica sono pure dovuti al ministro Baccelli.

[2] Nel contratto fra la principessa Anna Maria Torlonia e il Ministro dell'istruzione, la discendente di Vittoria Colonna manifestò l'alto desiderio che fosse eseguito il pensiero della galleria nazionale, concepito da Quintino Sella nell'acquisto del palazzo e della galleria Corsini; e che la collezione Torlonia conservasse il proprio nome.

[3] Vedi p. 61 del presente volume.

[4] Vedi p. 231-32 del presente volume.

le gallerie e i musei antichi, come si fa per l'arte moderna; e quanto alle collezioni, regolandosi secondo l'opportunità che successivamente, non contemporaneamente si presenteranno, si rassicurerà l'Italia nelle sue ricchezze; purchè, si intende, sia somma la vigilanza di tutti i ministri sui comuni, le opere pie, le chiese e altri enti morali che posseggono cose d'arte.

Gl'inventari degli antichi, come si è detto di sopra, erano incisi nel marmo. Ora basterebbe che fossero stampati nella carta, ma con un sindacato sagace e costante.

Qui non ha luogo la considerazione del bello, ma dell'utile. E se con intendimenti alti si penserà a collocare degnamente le collezioni della galleria Corsini e di quella Torlonia e delle altre, che potrebbero venire appresso, la tassa di entrata della galleria nazionale aumenterà in ragione dell'importanza.

Ma perchè i quadri durino e siano profittevoli, è necessario di conservarli bene. Gli stranieri hanno pensato a costruire apposta locali convenienti a fine di ordinarvi scientificamente, secondo la storia e l'arte, i quadri che posseggono. Hanno pensato di porli in guisa che la luce sia adatta, conveniente e costante a ciascun quadro; e finalmente hanno provveduto e provvedono alla conservazione duratura, in modo che la temperatura dei luoghi si possa regolare facilmente, a norma delle condizioni atmosferiche. La fisica e la chimica, per gli stranieri, hanno attinenza ed efficacia anche con le cose dell'arte.

Tutti i quadri sono soggetti alla morte; ma essa sia naturale, non sforzata. Convien pensare all'igiene loro e all'onore nostro. La *Venere uscente dal mare,* di Apelle, fu messa da Augusto nel tempio di Cesare suo padre. Essa venne meno per tignole nella parte inferiore, e durò fino al regno di Nerone. Nè si trovò alcuno capace e degno di restaurarla; e ciò giovò alla gloria dell'artefice. [1] Perchè anche i Romani aveano paura dei restauratori, che meritarono di poi il nome di vandali.

Quanto alla cura della luce, Augusto III, che acquistò la Madonna di San Sisto, a fine di collocarla in maniera che l'occhio ne potesse ammirare la bellezza, la volle nella sala del Trono; e perciocchè la parete più adatta era appunto quella dove era il trono, fece togliere il trono da quella parte, per mettervi l'opera dell'imperatore delle arti. [2]

[1] Plinio, XXXV, p. 36.

[2] Passavant, *Raffaello d'Urbino,* vol. I, p. 196.

Cap. IX.

Del Codice e del Ministero delle belle arti.

Giuseppe Mantellini, sapiente e vigoroso giureconsulto di Stato, lette agli avvocati erariali coll'esempio, cogli scritti, col consiglio l'indirizzo efficace per difendere i pubblici diritti sui monumenti, sulle collezioni artistiche, sugli oggetti d'arte.

E gli avvocati erariali hanno fatto sempre opera efficace per far udire, in mezzo ai rumori degl'interessi privati, la voce delle leggi che tutelano quelli pubblici.[1] Ma il primo avvocato generale sentì subito la necessità di una legge comune a tutt'Italia per i monumenti e le belle arti. Non è ragionevole, per esempio, che per gli scavi sia permesso alla sorgente del Tevere ciò che è negato alla foce, e che dal Monviso, dove nasce il Po, sia concesso portare liberamente all'estero gli oggetti d'arte, e che dipoi questo fiume, nel suo cammino, trovi, in ambedue le sponde, leggi diverse fino all'Adriatico, dove da una parte lascia i provvedimenti veneti e dall'altra gli editti pontifici.

È difficile provvedere alla tutela del patrimonio dell'arte e della storia, conciliando l'interesse privato col pubblico, ma è urgente e necessario. A questo effetto si affaticano da venti anni il Governo e il Parlamento, e i progetti di legge sono andati di continuo da Montecitorio al Palazzo Madama. e viceversa, ciascuno colla speranza di salire al Quirinale per chiedere la sanzione sovrana.

In questo libro sono raccolti i progetti più importanti, cominciando dai due primi, con la relazione del Correnti e del Miraglia.[2] Essi fanno manifesto che la legislazione italiana, anche nelle cose attinenti alle arti, varia e muta sì, secondo i bisogni, i luoghi e i tempi, ma non spezza mai le tradizioni della sapienza romana. La ragione è che l'arte, dal console Marcello fino a noi, è stata considerata sempre cagione di godimenti, di guadagni, di gloria. Quindi con metodi diversi si è guardato sempre a un intento comune, cioè la tutela delle produzioni del genio.

Spetta pertanto al Governo del Re e al Parlamento il merito di dare presto alla patria il *Codice delle belle arti,* e spetta agli Italiani onorare, conservando, l'arte antica, e far progredire gloriosamente la nuova.

E a questo fine altissimo contribuirà un Ministero delle belle Arti, utile in ogni paese, necessario in Italia.

F. Mariotti.

Saluggia, 25 ottobre 1891.

[1] L'opera degli avvocati erariali si fa palese nelle relazioni al Parlamento, presentate dal primo avvocato generale Mantellini e dal degno successore il senatore Costa. In esse si apprende il valore delle varie leggi italiane, secondo le sentenze dei magistrati. Meritevoli di ricordanza per la dottrina storica e giuridica sono principalmente gli scritti degli avvocati erariali Calabresi, Tiepolo e Zandrino sulle memorabili questioni dell'Anfiteatro di Sutri, dell'Ipogeo dei Volunni e delle Campanelle di bronzo nel Palazzo del Magnifico di Siena.

[2] Delle susseguenti relazioni sui vari progetti, le più notevoli per la ricchezza delle notizie e il valore dei pensieri sono due: la prima del senatore Vitelleschi del 1877, e l'altra del deputato Cambray-Digny del 1887, principale autore del progetto della Commissione parlamentare, pubblicato in questo volume a p. 343.

LEGGI

SULLE COLLEZIONI ARTISTICHE E SCIENTIFICHE

(1816-1849-1871-1883)

FIDECOMMISSI ARTISTICI E SCIENTIFICI

MOTOPROPRIO DI PIO VII

sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica.

6 luglio 1816.

Art. 135. Sarà permesso in avvenire in tutto lo Stato la creazione di nuovi fidecommissi, con osservare però le regole prescritte nei seguenti articoli.

Art. 136. Non potrà istituirsi verun fidecommisso dividuo, o individuo di qualunque natura e forma esso sia, nè ordinarsi veruna sostituzione fidecommissaria, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, se non che sopra immobili della qualità di quelli su i quali possano aver luogo le iscrizioni secondo il sistema ipotecario.

Art. 137. Sono eccettuate le raccolte di statue, di pitture e di altri oggetti di arti, come ancora le raccolte di monumenti ed altri oggetti di antichità, e quelli di storia naturale, d'istromenti e macchine di fisica, d'astronomia, di notomia, le biblioteche ed altre simili collezioni di arti liberali e di scienze, le quali potranno, in aggiunta ai fidecommissi da istituirsi sopra gli stabili, assoggettarsi all'obbligo della conservazione e restituzione, qualora vi acceda l'approvazione del cardinal camerlengo *pro tempore*, il quale potrà accordarla, sempreché (previo l'esame da commettersi a persone intendenti) consti del pregio e della rarità di sì fatte collezioni, e con quelle cautele e prescrizioni anche penali che crederà opportuno di ordinare per assicurarne la identità e la inalienabilità durante il vincolo fidecommissario a cui saranno assoggettate.

PROPOSIZIONE DI LEGGE

sull'abolizione delle sostituzioni ed altri vincoli contro la libertà dei beni. — *Relazione della Commissione composta dei deputati* Carlo Armellini, Francesco Sturbinetti, Aldobrando Viviani, Clemente Giovanardi, Francesco Ricca *e* Luigi Borsari, *presentata al Consiglio dei deputati dello Stato Romano.*

(Dall'*Archivio romano di Stato*).

25 agosto 1848.

Signori! — L'ora della libertà che suonò per le persone doveva battere altresì per le cose. Finchè la servitù oppresse gli uomini, tenne incatenati più o meno anche i beni. Sotto il regime della barbarie non vi erano che servi e padroni, feudatari e vassalli. Ma il suolo diviso esclusivamente fra le manimorte e i dinasti, soggetto alla prestazione di umilianti servigi e ad una trasmissione obbligata, si poteva considerare come fuori di commercio assolutamente. Un principio che caratterizzava la condizione dei beni, diceva: *Niuna terra senza il suo signore.* Sembrava che non fosse rimasto libero dalla tirannide che il solo cielo. Sotto

questo sistema di ferro, degradata ed annientata l'umana natura, condannata la terra alla immobilità improduttiva, resa esanime l'energia del coltivatore addetto alla gleba, senza il moto del commercio, senza la vita dell'industria, si poteva dubitare seriamente se l'essere creato a somiglianza di Dio conservasse tuttora quella *spontaneità* dell'azione, quella coscienza della sua dignità e quella perfettibilità essenziale che è il carattere più distintivo di esso dal bruto.

Tal era la condizione de' tempi feudali riguardo alla proprietà. I conquistatori si erano divise le terre. Possedere e regnare, era tutta una cosa. Come il trono, così la terra era il retaggio delle caste. La famiglia del signore era la proprietaria e la sovrana ad un tempo del territorio e degli abitanti. La dissoluzione delle antiche provincie romane, l'anarchia del regime, lo stato di guerra normale, la corona meramente nominale di un capo sotto nome di re o d'imperatore, ecco la fisonomia del mondo di que' secoli, non meno in Italia che in altri luoghi d'Europa.

Tutto però, per una legge provvidenziale, tende all'ordine nelle umane associazioni. Anche la feudalità prese una forma, si stabilì un ordine di succedere, si formarono le consuetudini, e queste, come è sempre avvenuto, col tempo si scrissero e comparve un codice (*Consuetudines feudorum*) che in qualche modo improntava su quelle costumanze quel principio di stabilità di legame e di ordine che le Dodici Tavole avevano impresso alle consuetudini de' primordi di Roma, che gli statuti municipali introdussero dopo il secolo decimo nelle tradizioni del medio evo, che sempre il progresso, questa legge suprema dell'umanità, va operando in ogni luogo, in ogni tempo, sotto e a dispetto di qualunque influenza.

Tale e non altra fu la più vera, la più prossima causa e la più immediata genesi del gran sistema de' *fidecommissi gràduali e perpetui* sotto tutti i suoi diversi aspetti e tutte le sue svariate e molteplici specie di *maggiorati, primogeniture, secondogeniture di dividui e individui, di semplici e qualificati, di Spagnuoli, Franchi, Germanici e Italiani,* che formano il dizionario di questa singolare giurisprudenza con tutte quelle regole e quelle teorie che si chiamarono per bizzarria la metafisica del diritto, che presero il nome dai glossatori, dagli interpreti e da' consulenti del primo risorgimento degli studi legali, e che fino ai giorni nostri costituirono la scienza arcana del fòro, ma, in ultima analisi, in altro non si risolvono che in povere e meschine questioni di grammatica e di ermeneutica naturale, velate sotto la vernice de' termini tecnici e circondate dal prestigio misterioso della scolastica, così facile a passare in sofistica.

L'origine primitiva de' fidecommissi fu certamente romana. La forma e lo sviluppo fu assolutamente feudale. Il motore non fu che l'ambizione delle caste e il voto di perpetuare la famiglia e dei cognomi. Il titolo, quello della conquista e della forza brutale. L'effetto di fondare un'aristocrazia, che, se ha reso de' servigi importanti e che forse fu necessaria fino ad un certo tempo, difficilmente può ora resistere alle scosse dell'opinione, ed è costretta, se non di cedere, di transigere almeno colle esigenze della democrazia. Poichè sembra oggimai risoluto il gran problema, se per conservar l'ordine necessario alla stessa libertà vi sia più bisogno di una stabilità artificiale dei patrimoni, della conservazione di alcune famiglie e di quella nobiltà generosa che, giusta il detto di Montesquieu, *anzichè confondersi col popolo preferì una volta di seppellirsi sotto le rovine del trono.*

È quasi un secolo che l'autore dello *Spirito delle leggi* proferiva con qualche simpatia, troppo ancora perdonabile per l'aristocrazia, le parole che vi ho ricordato. Ma un secolo, e un secolo come quello che è trascorso, equivale a cento secoli, se misuriamo il tempo col pendolo del progresso e colla rotazione dei grandi rivolgimenti che sono seguìti fino ai dì nostri.

Dopo che la libertà de' beni fu proclamata solennemente e perentoriamente in una notte di agosto dall'Assemblea di Parigi, quasi settant'anni si sono rivolti. D'allora in pōi l'abolizione dei vincoli fecè il giro stesso della rivoluzione, cioè quello del mondo. Venuto il giorno per noi ancora di pronunciare liberamente su questo grande argomento, ci siamo interrogati subito se in questo giro appunto che la riforma ha fatto in gran parte e farà nel resto dell'universo, doveva fare un salto nel passare per Roma.

No, certamente, fu la risposta inesi-

tante ed unanime. No, senza alcuna eccezione o distinzione. Abolizione di tutti i vincoli per sempre e immantinenti. *Non più feudi,* disse l'Assemblea di Francia del 1790. Non più sostituzioni, diciamo anche noi. Non più successioni di linee e di gradi. Non più primogeniture e maggiorati. Non più distinzione tra fratello e fratello, fra sesso e sesso, fra beni e beni. Libertà, uguaglianza anche in questo, come in ogni altro diritto civile. No, cittadini colleghi, non è sorto nello spirito della vostra Commissione il minimo dubbio sulla massima che i beni si dovessero emancipare da un giogo, anzi (diciamolo francamente) da una ingiustizia *ognor sofferta ed abborrita ognora,* come disse il gran tragico d'Italia, molto meno però giustamente del trono, il quale non è anch' esso che un gran fidecommisso politico.

L'abolizione de' fidecommissi è un bisogno, non meno che un sentimento in un'epoca ed in un mondo qual è l' attuale. Mi permetterò, per compendiarvene in qualche parte gl' inconvenienti, di ripetere le belle parole di un legislatore, che ebbe tanta parte nel Codice di Francia, di Preameneu Bigot. Egli così si esprimeva in ordine alle sostituzioni: « .... Erano una sorgente di liti rovinose: nuocevano al miglioramento de' beni ed a' progressi dell'agricoltura; toglievano dal commercio una gran massa di proprietà; le persone ricche abusavano delle sostituzioni per frodare i loro creditori; e nelle famiglie alle quali le sostituzioni conservavano le più grandi fortune, ogni generazione era il più delle volte contrassegnata da un vergognoso fallimento. Infine, nulla di più contrario alla giustizia che di spogliare tutti gl' individui delle famiglie per favorire uno solo » (*Exposé des motifs,* t. IV).

Conviene riconoscerlo: l'egoismo, l'ambizioso spirito di casta, queste passioni individuali e questi istinti orgogliosi non altro furono quelli che in opposizione diretta colla giustizia, col diritto vero naturale e coll' interesse pubblico introdussero, protessero e conservarono per vari secoli la manìa delle sostituzioni, onde perpetuare i cognomi.

Finchè fu e si credè necessaria un'aristocrazia, poteva tollerarsi l'assurdo del privilegio, ristretto bensì a pochi patrimoni e questi i più splendidi, come un contrappeso ed un potere intermedio fra il trono ed il popolo. Quando il principio monarchico era predominante e assorbente, quando correva l'aforismo « senza nobiltà non vi è monarchia », prima che divenissero gli Stati delle vere repubbliche presiedute da un capo costituzionale che si chiama re, il principio dei governi non era in opposizione e forse era in armonia con una forma feudale e dinastica di successioni.

Divenuto però l'elemento aristocratico inutile, eccentrico e contraddittorio alle tendenze nuove del privilegio di gravare e d'inceppare le sostanze, in tal modo non restarono che l'odioso e gl' inconvenienti senz'altro compenso, e l'illimitata facoltà di dominare tanto al di là della tomba sui beni appartenenti alla società vivente e non alla trapassata, divenne un anacronismo.

Non è più tempo di prendere le ispirazioni dalla vecchia politica nel sindacare il valore delle istituzioni.

Oh no! Vorreste voi col fidecommisso ringiovanire l'arcaismo del blasone e riordinare que' ruderi di una storia tenebrosa che passò da gran tempo que' titoli veramente *in partibus* che non erano più nè memorie, nè diritti, nè speranze, principati senza giurisdizione, duci senza armate, conti (*comites*) senza condottiere da accompagnare, marchesi senza *Marck* o frontiere da guardare? E tutte queste false monete dopo che per colmo del ridicolo divennero negoziabili all' incanto del fumo e disponibili dal capriccio dei cortigiani per conferire a prezzo di viltà il diritto di divenire insolenti?

No. Un popolo libero non ha bisogno di questo decrepito protettorato; un potere costituzionale non ha mestieri nè di sostegno, nè di freno di altra aristocrazia che quella del merito, e la guarentigia del privilegio è una contraddizione in un governo fondato sull'opinione illuminata e matura e sindacato dalle istituzioni di uno statuto.

Che restino salvi alla fortuna i suoi naturali vantaggi, ai discendenti di gloriosi maggiori i distintivi di una nobiltà tanto più rispettabile, quanto più modesta e innocente! Guardiamoci però dal consecrare degli artificiali monopoli che fanno perdere al loro titolo ogni valore quando costano così caro alla pubblica economia, alla uguaglianza ed alla giustizia.

Sì. Il mondo è abbastanza maturo per-

chè divenga un poco più serio e troppo ci tarda di non vedere stabilito il regno del merito, questa verità che romperà gli ostacoli di tutti i pregiudizi e che è la meta suprema di tutti i progressi,

E non vi furono tempi, non vi furono uomini e nazioni che, senza il fasto delle nostre avventate istituzioni, brillarono della luce di una vera grandezza? Una corona d'olivo o di lauro, una iscrizione nel vero libro d'oro della patria riconoscenza non aveva più valore di tutte le grandi croci e tutti i gran cordoni della nostra decorata barbarie?

Spiacemi di avervi troppo occupati nel combattere l'unico prestigio de' pochi e non disinteressati difensori di un sistema, che sorprende come tanto abbia tardato ad essere abrogato tra noi dalla legge, mentre era tanto che lo era stato dalla universale coscienza.

Vi propone perciò, onorevoli colleghi, la Commissione insieme al Governo, di proibire assolutamente in avvenire la creazione dei fidecommissi. La sostituzione sarà nulla e si avrà come non fosse scritta. Rimarrà però ferma la istituzione e la disposizione quanto al *primo gravato*.

Il Codice francese spinse più oltre il rigore. Esso dichiara nulla la disposizione tanto riguardo al primo acquirente de' beni quanto ai sostituiti. La ragione di questo rigore tenne seriamente sospeso il giudizio della Commissione. Realmente una stessa *volontà* non si può scindere nè dimezzare. Il disponente non volle favorire il primo che chiamava al godimento che a condizione di *restituire* i beni ai secondi che chiamava e sostituiva. Tante volte, forse il più delle volte, è maggiore l'interesse che ha egli per i secondi che pel primo chiamato. Se dopo la morte di Tizio chiamò Caio, si potrebbe dubitare che il prediletto sia l'ultimo e non il primo a cui riservò un semplice godimento vitalizio, mentre il secondo doveva liberamente e pienamente disporre de' beni lasciati o donati? Quindi, rimanendo incerta almeno la volontà, quando la legge cancella le vocazioni ulteriori con un colpo di autorità, sembrerebbe naturale che tutta la disposizione debba crollare e colpirsi di nullità. Nè si potrebbe querelare il disponente che ad occhi veggenti si pose in una falsa posizione e volle disporre contro l'espressa interdizione della legge.

Ad onta di ciò prevalse l'opinione più equa e indulgente di salvare la prima istituzione e far cadere la sola sostituzione. Quando veramente la disposizione si è allontanata dalla legge? Non quando chiamava un erede o un legatario, ma quando gli ordinava di conservare i beni per restituirli dopo la morte ad altre persone. Questa condizione è *viziosa,* ma non è *viziante,* come si dice nel fòro. Sia dunque come tutte le condizioni impossibili o indecenti che negli atti di ultima volontà si hanno per non iscritte, ferma rimanendo la principale disposizione, che è quella di beneficare un superstite e non di fare una speculazione, come negli atti fra vivi. Non si eseguirà la volontà del disponente, in parte almeno, perchè non si può rispettare nel resto quella volontà che era certamente intesa ad avvantaggiare ed a beneficare in primo luogo lo stipite ed a creare il primo anello della catena di tutte le ulteriori sostituzioni?

I Codici, specialmente italiani, quello delle Due Sicilie, quello di Parma e del Piemonte, tutti si dipartirono in ciò dalla severità del Codice francese. Niuno di essi annullò la prima vocazione, benchè tutti abolissero le sostituzioni per fidecommisso.

Questo partito fu abbracciato dalla vostra Commissione.

Si presentava dopo ciò un altro problema, se si volessero abolire insieme colla fidecommissaria anche la *pupillare* ed *esemplare* sostituzione. Voi sapete che la pupillare è quella colla quale il padre e la madre dispongono de' beni del figlio che muoia in età pupillare, o di quello che per imbecillità o alienazione mentale deve rimanere sotto la intestabilità e sotto la interdizione il più delle volte perpetua.

La Commissione non trovò urgente di preoccupare la risoluzione di questo argomento, riserbandolo alla compilazione del nuovo Codice civile. In tutto ciò che non è di positiva urgenza non conviene prevenire con massime isolate e sconnesse le operazioni di una compilazione legislativa, che deve essere tutta compatta ed armonica in tutti i rapporti.

Un Codice è un gran disegno ed un vasto edifizio. Tutte le parti debbono simmetrizzarsi ed unificarsi nel concepimento dello stesso piano, dello stesso pensiero e del complesso, per non cadere nelle disgregazioni, nelle dissonanze e ne' con-

trasti, in cui è facile cadere colle vedute parziali ed imperfette di chi non si occupa sull'intiero lavoro.

Il divieto delle sostituzioni che arrestano la libertà ed il commercio de' beni si doveva estendere anche a quelle disposizioni che ordinano dei *moltiplichi*, ossia *cumuli* di rendite onde aumentare la massa di un patrimonio col mezzo dell'anatocismo, ossia frutto del frutto. Con questa magia che si chiama interesse composto si potrebbe un solo *scudo* posto nel giro dei rinvestimenti col corso degli anni moltiplicare all'infinito. Il segreto non poteva sfuggire all'acuta speculazione dell'ambizione dei disponenti. L'effetto era sempre di ritenere i beni nello stato d'interdizione e d'inceppparne il commercio. Conveniva colpire ugualmente tali ripieghi e far di tutte queste macchine un olocausto alla libertà de' patrimoni.

Dicasi lo stesso degli usufrutti *progressivi* e delle disposizioni fatte in frode della proibizione generale. Non sono che larve e maschere dello stesso mostro. Il legislatore lo scopre e riconosce in tutte le trasformazioni questo Proteo doloso. Tanto basta per non risparmiargli la vita.

Chiusa la strada e disseccata la sorgente di nuove disposizioni a danno della libertà de' beni, passa il titolo II del progetto in rivista le disposizioni passate. Guai se si fosse portato un superstizioso rispetto agli effetti de' fidecommissi preesistenti per il solo principio, in sè stesso santissimo, di non pregiudicare i diritti quesiti! Il territorio è già preoccupato da questi lacci e da questi ceppi delle passate disposizioni. L'ambizione della agnazione è una passione che dal palagio si estende fino al tugurio. Una legislazione sempre retrograda aveva esteso la facoltà di vincolare anche alle zolle e ai frantumi delle proprietà. Tolto ogni freno e rotta ogni diga, l'inondazione non conosceva più limiti. Pio VII e il Ministero Consalvi avevano, restringendo il valore e limitando i gradi, posto un termine alla manìa di vincolare. Leone XII tolse tutte le barriere di tempo, di gradi e di valore de' beni. Estese anche a qualche specie di mobili il sopruso di gravare. Si potè vincolare a fidecommisso anche una posata d'argento, e si permise di fondare un maggiorasco perpetuo anche sopra una casipola del borgo, e sopra un metro quadrato di terra. Il *regresso* era divenuto positivamente il sistema, e sembrava che si volesse espiare ad ogni costo il delitto di quel debole omaggio che l'antecessore aveva prestato al *progresso* con la legge, tuttochè imperfetta e discreta, del 1816.

Signori! Eccoci alla terza volta che questo Anteo, colla lotta a cui s'impegnò, si dispone a ricevere il colpo finale della clava. Ricevette fra noi il primo nel 98 e si rialzò dopo i rovesci del Direttorio francese. Fu atterrato di nuovo sotto Napoleone nel 1809, ma nel 1814 si riebbe un'altra volta, benchè a varie riprese. Spetta a voi di finirlo una volta interamente e per sempre, nel 1848, senza speranza che dalla terra, o meglio dalla fanga sua madre, riceva delle forze capaci di reagire e risuscitarlo.

La necessità giustifica bastantemente la severità colla quale conveniva eludere delle speranze, ma non altro finalmente che speranze, non *diritti* di chi aspettava un giorno il benefizio della sua vocazione. La più parte dei chiamati non esistono, sono esseri *futuri*, incapaci perciò di diritti, incapaci di soffrire una pena per l'abolizione della disposizione che li contemplava, o, per dir meglio, che li vaticinava.

Ma se un chiamato *prossimo* esistesse che in vista della sua non remota aspettativa del fidecommisso si fosse impegnato nel matrimonio, non meritava questo caso un riguardo dall'equità ed umanità del legislatore? Egli in buona fede, sotto la guarentigia della legge, si soggettò ai pesi del matrimonio. Una compagna rispettabile credè conveniente di darle la mano. Una famiglia innocente, frutto della unione combinata da questo calcolo, è venuta alla luce. Ah no! Il sacrifizio è troppo gravoso, e quello anche del privato al pubblico interesse deve avere dei limiti.

La vostra Commissione ha creduto giusto di preservare in tal caso al chiamato la metà delle sue aspettative. E lo stesso a favore de' suoi figli, se fosse egli premorto all'epoca dell'aperta successione. Non avrà tutto, perchè finalmente la sua sostituzione era incerta e poteva fallire, e l'interesse pubblico esige un sacrifizio. Non perderà tutto, perchè la prossimità dell'aspettativa s'avvicinava alla sicurezza e i suoi calcoli non dovevano essere delusi a danno della buona fede e dei terzi

che vi ebbero tanto interesse. Una transazione fra tutti questi riguardi esigeva che la metà del fidecommisso si riserbasse ad un chiamato situato in tali circostanze. La vostra Commissione accolse col suo voto un'eccezione di tanta equità.

Vi sorprenderà, colleghi onorevoli, di non trovare un'altra eccezione nel progetto, benchè non mancasse nei Codici d'Europa e fosse anche compresa nella proposizione fatta da alcuni di voi a parte da quella del Ministero; l'eccezione, dico, del padre e della madre a favore dei figli nati e da nascere da un loro figlio, e lo stesso di un fratello riguardo ai figli di altro fratello.

Non è egli per averla disapprovata che noi l'abbiamo omessa. Ci è sembrato che non esigesse l'urgenza di prevenire le compilazioni de' Codici anche in questo. Anche in Francia questa disposizione eccezionale fu aggiunta dopo che con leggi singolari e per misura provvisionale erano stati svincolati i beni dalle sostituzioni non purificate. Ed è osservabile che il voto di Napoleone nel Consiglio di Stato, allora primo console, fu quello che fece preponderare la risoluzione ondeggiante e divisa in favore di questa singolarità, sulla quale più maturamente ed a bell' agio risolverà la legislazione nella formazione di tutto il corpo nel giure civile.

Un altro problema bensì richiamò seriamente l'attenzione della vostra Commissione, e non mancherà d'interessare vivamente il Consiglio ed il pubblico. L'abolizione de' vincoli, diretti a conservare i beni per trasmetterli ad una lunga o forse interminabile serie di posteri, non comprometterebbe la conservazione di tante opere del genio, di tanti depositi della scienza presso le grandi famiglie? Se l'interesse della libertà de' beni domandava la distruzione dell'aristocrazia, un altro interesse pubblico, nobile e sublime anch'esso, reclamar sembrava una limitazione della misura generale della abolizione all'interesse del gusto, della decorazione e dell' istruzione pubblica. Roma specialmente, Roma il primo monumento della storia, tempio e scuola delle belle arti, miniera di quanto vi ha di più prezioso nelle tradizioni, e tesoro delle opere de' sommi artisti, non sembrerebbe impallidire ed eclissarsi in certo modo colla perdita di questi inapprezzabili ornamenti, ai quali deve in gran parte lo scettro che serba ancora sotto diversi rapporti della metropoli dell' universo?

Non senza pena e non senza uno sforzo del cuore la vostra Commissione è rimasta inflessibile alla seduzione di questo sentimento.

Signori! L'aristocrazia, convien riconoscerlo, ha finito per sempre. Le sue ultime convulsioni sull'Adige e sul Po, la sua agonia a Francoforte, sul Danubio e sulla Vistola, la sua morte a Parigi, la sua tomba in America, nell' Elvezia, nella Norvegia, e Dio sa tra poco in quante parti del vecchio e del nuovo mondo, debbono disingannare qualsivoglia illusione! Se sussiste ancora in una grande isola d' Europa, l' Irlanda, la legge de' cereali, Cobden, l'ardore minaccioso delle fazioni, la rivalità e indipendenza del potere mercantile sono sintomi che anche là s' approssima a grandi passi l'ora della sua fine.

Tutte le istituzioni ebbero il loro tempo. Quando l'opinione pubblica crede di non averne più bisogno, la loro missione è terminata. E se si perdono ancora dei vantaggi e dei servigi che recava la loro conservazione, si rinnova la necessità di proferire quella fiera ma inevitabile condanna: *Periscano le colonie, ma si salvi il principio!*

Abbiamo cercato se vi erano mezzi di conciliare l'uno e l'altro; ma, dobbiamo confessarlo a malincuore, non ci venne fatto di rinvenirli.

Dovevano mantenersi ancora de' ricchi maggiorati per conservare qualche museo, qualche galleria di dipinti, qualche villa o delizia? Dovevamo autorizzare chiunque a forgiare di nuovo i vincoli della proprietà in grazia di qualche biblioteca e di qualche raccolta non ispregevole? Potevamo metterci in contraddizione colla massima dell'uguaglianza di diritto tanto dei beni che delle persone?

Signori! La libertà, l' uguaglianza e l'ordine, che senza quelle è impossibile, o si converte nella muta quiete dei sepolcri, ci assicurano, dopo la crisi, della pace, della ricchezza e della prosperità pubblica. Temete voi che non sopperirà la nuova trasformazione delle società civili ai vantaggi troppo caramente pagati de' privilegi, ai quali soli erano debitrici le caste elevate della loro grandezza, della loro importanza? Negli Stati antichi più gloriosi, quando tanto brillava la virtù e raggiava il sacro fuoco del-

l'amor patrio, era ristretto l'avere dei privati, era grande il patrimonio comune. *Privatus illis census erat brevis, commune magnum.* La vista del legislatore non deve essere corta. Si volga per tutti i dintorni, si spinga nell'avvenire dei destini de' popoli, e pensi che la posterità ha un diritto di ricevere da noi quello che noi ricevemmo dai nostri antenati. Un secolo solo di pace e di felicità non basterà colle istituzioni liberali a decorare le città più che non fecero tutte le età passate fra i trambusti dell'anarchia, fra le desolazioni dell'assolutismo e della prepotenza di tutti i passati poteri?

La libera associazione de' capitali anche mediocri, le società anonime (di cui tanti esempi si trovano nella Gran Bretagna anche sotto il rapporto di questo argomento), la ricchezza del tesoro pubblico proporzionale alla prosperità dei singoli, la stabilità e forse la perpetuità della pace tra popoli divenuti tutti fratelli della gran famiglia, la emancipazione dell'industria da tutte le istituzioni vincolanti specialmente in questa terra classica, in questo giardino di natura, sotto questo bel cielo italiano, ecco dei mezzi che non faranno mai mancare la soddisfazione di tutti i bisogni non solo fisici, ma anche morali, quei del gusto, quei della scienza, quei dell'ornato e del sollievo, senza il privilegio e il monopolio delle aristocrazie. Infine la diffusione e la divisione stessa dell'aurea mediocrità sarà un compenso sufficiente col più che farà sparire lo spettacolo scandaloso della somma opulenza, accanto della miseria più spaventevole, de' palagi e delle magnificenze circondate da territori deserti e desolati dal privilegio, che presso il centro della civiltà europea ci presentano le steppe dell'Asia.

Messo tutto da parte, qual è quella misura in legislazione che non lasci più o meno degl'inconvenienti? Il legislatore li pesa nella sua bilancia a fronte dei vantaggi. Questo paragone ispira la sua decisione per la preponderanza.

Tai riflessi più o meno fecero una forte impressione sul nostro spirito, e la proposizione di preservare con qualche eccezione l'apprensione della perdita di certi oggetti singolari e privativi de' ranghi più elevati fu quasi ad unanimità ricusata. Riconosciamolo. Dopo le riforme di tutte le legislazioni odierne sarebbe rimasta senza esempio questa riserva.

Una innovazione bensì (forse nel senso opposto) incontrò più favore: fu quella che voi rinvenite nel testo progettato in favore dei germani od altri congiunti del possessore di un maggiorasco o altro fidecommisso, a' quali fosse dovuto un assegnamento sulla sostanza gravata. Piacque alla maggioranza di capitalizzare e perpetuare questi assegni nella persona dell'assegnatario, che in tal modo fu abilitato a trasmettere alla propria famiglia de' mezzi che prima erano limitati alla sua sola vita.

Senza spiegarveli, vi si affacceranno da sè stessi i motivi di questa nuova introduzione. La divisione de' patrimoni è d' interesse pubblico, dell' agricoltura, del commercio e dell' industria. I riguardi di equità e di umanità reclamavano qualche provvidenza a pro degli assegnatari condannati ad un forzoso celibato o alla miseria della loro famiglia dall'ambizione degl'istitutori de'fidecommissi. Finalmente l'onerosità che ne rifletteva sul possessore del patrimonio era ben compensata dalla libertà che acquista di disporre liberamente, dopo la legge abolitiva de'vincoli e de' gravami, di quella sostanza alla quale pure un giorno potevano essere chiamati gli assegnatari, speranza che faceva loro perdere per sempre la nuova abolizione del fidecommisso.

Mentre così opinarono i più della Commissione, alcuni fummo di contrario avviso. È dovere di una relazione di rendere ragione del voto ancora delle minorità. Sicuramente, la divisione dei beni è un elemento democratico, e l'ora della democrazia ben intesa, quella che innalza ugualmente, senza abbassare alcuno, il livello di tutte le facoltà, è senza fallo arrivata. Ma la proprietà, il diritto quesito, in una parola la giustizia, è quello che sta in cima a tutto. « Questo partito è utile, ma non è giusto », diceva Aristide. Noi diremo altrettanto. Sarebbe favorevole alla prosperità economica la perpetuità degli assegnamenti e lo smembramento dei grandi patrimoni, ma non sembra così giusta. Se fosse altrimenti, le leggi agrarie non sarebbero delle stravaganze, il comunismo stesso non sarebbe cotanto assurdo. Dovendosi fissare un limite, non vi è altro che quello della proprietà e del *gius quesito*. A questa barriera si deve arrestare il livello del legislatore e il fendente dell'abolizione.

Forse questa è la ragione per cui niuna

o quasi niuna delle altre nazioni nell'abolire i vincoli delle sostituzioni ha usato questa violenza contro i diritti del possessore col pretesto di dare un sollievo agli assegnatari.

Il possessore gravato, in cui la legge rese liberi i beni ebbe, egli è vero, un immenso vantaggio coll'abrogazione delle sostituzioni. Ma non fu per vantaggiare esso che queste si abolirono. Fu perchè cessassero gli ostacoli alla libertà de'commerci. Il vantaggio del possessore attuale è indiretto, è un effetto naturale, non è lo scopo, nè la causa finale della grande misura che si doveva prendere per l'interesse dell'universale. Il beneficio che quegli ritrae dal troncare che fa la legge le ulteriori sostituzioni, non è un dono che riceve dall'arbitrio del legislatore, ma una conseguenza inevitabile della remozione degli ostacoli, contro cui si è armata la legge. Comunque le sostituzioni venissero meno, la libertà ed integrità del possesso nel gravato è un diritto, una giustizia, una sequela naturale dell'assoluta proprietà di cui gode. Quale era questo grande interesse, questa necessità di ordine generale che esigesse lo sbranamento de' patrimoni per favorire gli assegnatari a spese della giustizia, cioè della prima di tutte le necessità? Sarebbe un arbitrio quello di sacrificarla al favore di alcuni individui ed anche a qualche riguardo di pubblica economia.

Noi credemmo di rendervi ragione imparzialmente delle due opinioni per fornire al senno del Consiglio tutti i dati onde determinare la scelta fra le discordanze della vostra Commissione.

Le enfiteusi *ex pacto et providentia*, quelle cioè che passano da persona a persona, da linea a linea, o da uno ad altro genere di chiamati, sono anch'esse una vera catena di sostituzioni nel dominio utile. Saranno svincolate, ne siamo certi, anch'esse e diverranno tutte disponibili liberamente. Vi è più o meno la stessa ragione per ridurle ad ereditarie, senza ledere bensì i diritti del padrone diretto. Ad esso non interessa che una sola cosa, che la durata dell' investitura non ecceda il termine del contratto. Finita la linea, finite le generazioni contemplate, deve succedere la devoluzione senza che però siano gl' individui della linea o delle generazioni chiamati i necessari possessori della medesima e ciò a spese della libertà de' movimenti e commercio dell'utile dominio. In Francia si credè questa una conseguenza dell'abolizione delle sostituzioni senza bisogno di una legge particolare, come si può riscontrare nel *Repertorio* del celebre Merlin. Nel Regno italico si credeva necessaria una legge espressa. Il progetto della Commissione preferì di riservare questa materia alle leggi colle quali si informerà il contratto enfiteutico.

Ed è perciò che non ha creduto questo il luogo nè il tempo di trattare della facoltà di affrancare i canoni, come si proponeva da alcuni de'colleghi. In pendenza della riforma organica della legislazione civile si vuole usare con cautela e riserbo della nostra iniziativa. Lasciamo prima al Consiglio di Stato, lasciamo al Governo che esaurisca la sua. Il potere a cui spetta la proposizione ordinaria delle leggi ha sotto gli occhi l'insieme e la concatenazione delle materie. Non si deve turbare con tanta facilità l'unità, la opportunità, la coordinazione e l'armonia delle sue operazioni a mezzo di proposizioni eccentriche ed isolate per non essere più poteri ad esercitare il governo e per non imbarazzare la libertà dell'Amministrazione di cui sono una parte la più importante le grandi riforme legislative.

Ecco i motivi di quello che la vostra Commissione ha creduto di adottare, di quello che ha creduto riservare e di quello che ha creduto modificare nella proposizione del Ministero, combinata con quelle del Consiglio su questa importante materia.

Carlo Armellini, *relatore*.

CONSIDERAZIONI

sulle collezioni di pittura e di scultura, le librerie, ecc., unite alle sostituzioni e fatte di pubblico uso da alcune illustri famiglie di Roma e dello Stato. — *Memoria del commissario delle Antichità,* P. E. VISCONTI, *inviata al presidente Sturbinetti e distribuita ai deputati.*

(Dall'*Archivio romano di Stato*).

26 novembre 1848.

Le collezioni di pitture, e di sculture, le biblioteche e le altre raccolte di rari oggetti, che in alcune famiglie di Roma e dello Stato vennero unite alle sostituzioni, sono da sciogliere dal vincolo di fidecommisso, e debbono piuttosto esser conservate con speciale disposizione di legge?

Ecco il quesito che giustamente preoccupa le menti, mentre include nella soluzione assai più estesi e più vitali interessi di quello che al primo aspetto possa sembrare. Dovere d'ufficio e sincero e grande amore di patria, mi fanno porre innanzi le considerazioni seguenti, poche delle molte che mi si presentano, e che potranno forse esser fatte da altri in argomento di tanta rilevanza.

1° Coloro che formarono tali collezioni con spesa grandissima e spesso con unica felicità, come avviene nei capolavori dell'arte antica, sapevano benissimo che fuori del decoro e dello splendore non ne avrebbero gli eredi ritratto utile alcuno.

2° Anzi sapevano che ne avrebbero avuto spesa ed aggravio, pei vasti locali occupati, pel mantenimento delle persone addette alla custodia.

3° Che dunque ebbero essi in animo, se non solo la pubblica utilità? a che ordinarono quelle raccolte, se non solo a beneficio del pubblico?

4° Ed in vero le pitture, le sculture, i manoscritti, i libri, le stampe e gli altri oggetti d'unica rarità, di tali raccolte, esposti sempre allo sguardo, somministrati sempre allo studio di tutti; se nel diritto e nel nome rimasero cosa particolare, nel fatto e nel vantaggio però divennero cosa del pubblico.

5° La utilità che ne provenne si sparse nella società diffusa in mille forme.

6° La più parte e la maggiore fu divisa frà i cultori delle belle arti e quelli delle lettere.

Supererebbe quasi il credibile, e sarebbe pur lungi dal vero, il presentare l'insieme delle somme di denaro entrate nello Stato per gli studi, per le copie, pei disegni, per le incisioni in rame, per le imitazioni d'ogni maniera degli oggetti delle gallerie *Barberini, Borghese, Colonna, Corsini, Doria, Rospigliosi, Sciarra,* delle sculture delle ville *Albani, Borghese, Panphily, Ludovisi,* delle biblioteche *Albani, Barberini, Chigi, Corsini.*

7° Un'altra forse non meno considerevol parte di cotesto utile venne ad alimentare quei tanti che hanno profitto dall'affluenza dei forestieri e dal loro soggiorno in Roma; profitto del quale sono partecipi quasi tutte le classi della città e che ridonda ancora in beneficio dello Stato.

8° Sciogliere tali oggetti dal vincolo che li unisce e mantiene, è dunque un medesimo che diseredare il popolo d'una sua eredità: è un medesimo che disperdere una sicura e abondevol fonte di sua ricchezza.

9° Essendo queste collezioni tante parti integrali di quell'insieme maraviglioso, che rende Roma unica maestra delle arti e principal sede delle classiche lettere; non si può spogliarla di esse, senza diminuirle una prerogativa consentitale da tutta Europa, che vi mantiene nazionali accademie, donde le deriva splendore insieme e vantaggio.

10° Si consideri che gli oggetti d'unica preziosità non possono con qualsiasi somma esser permutati senza sicuro discapito del pubblico, perchè mai con somma eguale non si possono rifare o riavere. Escano da Roma, dallo Stato, dall'Italia, il *Suonatore di violino* di Raffaele, di galleria Sciarra; la *Caccia di Diana* di Do-

menichino, di quella Borghese; il *Murillo* di Corsini; la *Beatrice Cenci* del Guido, de' Barberini, e via discorrendo: escano i marmi antichi di villa Albani, o di villa Ludovisi, o di villa Borghese; qual somma di denaro li restituirà mai a Roma, allo Stato, all'Italia? Quale potrà risarcirle del danno di esserne private?

11° Si dirà: le leggi promulgate dai cardinali camerlenghi possono ripararvi col sottoporre al vincolo gli oggetti più insigni. Ma quelle leggi hanno più adesso il loro vigore? E, dato pure che l'abbiano, a che poi si riducono, se non ad assicurare al Governo la prelazione dell'acquisto e lo stabilire il prezzo di esso? Or come potrà l'erario far fronte a spese cotanto ingenti? Che immenso, che nuovo gravame non ne seguirebbe? E tutto poi non per accrescere lo splendore dello Stato; ma per non perderlo: non per dare nuovo alimento alle arti, ma per assicurare ad esse ciò che già godono con pacifico uso: non per largire al popolo nuovi beni; ma per mantenergli quello che da tanto tempo ha come suo.

12° Potrà opporsi: che quelle collezioni più non saranno comportabili alle famiglie dopo il depauperamento che seguir deve alla divisione dei beni sostituiti. E non può a questo provvedere la legge? Se la galleria, le collezioni, le biblioteche, ecc., sono state sin qui, a chi le aveva in fidecommisso, non solo infruttifere ma onerose, si rimangano, ch'è giusto, infruttifere com'erano; ma cessino d'essere di quell'aggravio che furono. Si stabilisca: che appena da una famiglia ne venga richiesto, assuma il Governo a sè la collocazione e la custodia delle raccolte: e che l'assuma mantenendo viva la memoria e la lode di esse famiglie, col serbare anche in tale ipotesi il nome e l'individualità d'ogni collezione.

13° Quella stessa ragione di pubblica utilità, che si ha in animo nel volere sciolte le sostituzioni, quella stessa dimanda che se ne eccettuino tali raccolte. Chiunque intende a promuovere la pubblica prosperità, consideri anzitutto a non percuotere d'irreparabil colpo ciò che già la forma e la mantiene. Ogni questione di belle arti e di lettere è, per Roma, questione vitale.

14° Sia dunque del patriotismo, della rettitudine, della sapienza di quanti ne hanno il potere, d'assicurare con provvido consiglio queste glorie, questo sostegno, queste speranze di Roma. Tolga Iddio, che in tanto lume di civiltà si estingua la sacra fiamma, che l'italiano ingegno con tante sublimi opere alimentò ed alimenta nei petti italiani! I frutti del genio animatore non vadano del pari colle glebe dei campi, colle selve, cogli armenti!

Le collezioni tanto utili e tanto famose, per ispecial legge, si rimangano inviolate e perpetue, sicchè sempre più siano del popolo e per il popolo.

P. E. Visconti.

CONSIGLIO DEI DEPUTATI.

(Dalla *Gazzetta di Roma*).

Tornata del 24 novembre 1848.

Presidenza dell'avv. **Francesco Sturbinetti.**

Il Presidente. L'ordine del giorno porta a discussione gli articoli sull'abolizione delle sostituzioni.

Bianchini *legge il 1° articolo:* «Le sostituzioni *fidecommissarie* a favore di persona o corpo morale di qualsivoglia specie che si ordinassero d'ora in poi per atto tra vivi e di ultima volontà, sono vietate e non avranno effetto alcuno riguardo alle persone sostituite. I beni si acquisteranno dal primo gravato senza il peso della restituzione».

Il Presidente. Hanno osservazioni da fare su questo primo articolo?

Il Ministro del commercio. Prendo la parola su questo articolo, perchè, come ministro del commercio, ho ancora la tutela di ciò che riguarda le belle arti in Roma. Fra le sostituzioni fidecommissarie entrano ancora le raccolte di quadri, di sculture, di manoscritti e di altri oggetti preziosi. Roma ne abbonda, e formano la ricchezza di essa, l'ornamento del paese. Sciogliendo i fidecommissi, di qualunque specie essi sieno, vengono a sciogliersi anche essi. È per questo che io penserei d'impedire di poterli vendere.

La legge porta che, dopo che ne hanno trovato un prezzo, il Governo ha la prelazione soltanto. Ci vorrebbero dei milioni di scudi per l'acquisto di tanti oggetti preziosi che esistono in Roma, che tutti conoscono, senza che io stia qui ad enumerarli. Io domando adunque all' amor patrio della Camera di pensare a questo, e di vedere di trovare un modo onde tutelare le raccolte preziose, e di fare che possano restare in Roma; nel che non viene a ledersi in nulla la legge generale, perchè, se noi guardiamo il pensiero dell'istitutore di queste raccolte quando ne faceva un fidecommisso, non essendo queste fruttifere in nessun conto, volle piuttosto farne un regalo al paese, volle che restassero e fossero più di utilità pubblica, che privata. Prendendo dunque questa norma, sarebbe un danno per il paese abbandonare alla discrezione di quelli che verranno appresso questi oggetti così preziosi. Mi pare che possa prendersi a tutta ragione una qualche misura, affinchè in questo caso non potessero andare fuori del paese. È vero che verranno in appresso quelle famiglie le quali sono state liberate da ogni fidecommisso che, per conseguenza, non avranno più quelle ricchezze che hanno al presente, e diranno: noi non possiamo mantenere queste collezioni così ricche, le quali bisognano di spese per la loro manutenzione, e perchè ci vogliono degli appartamenti, e perchè richieggono tutto quel lusso che appartiene alle famiglie principesche; ma in questo caso vi sarà lo Stato, il quale provvederà al pagamento di ciò che può occorrere, perchè queste proprietà così belle restino sempre nel paese. Del resto non voglio entrare ora su quello che deciderà la Camera; ma rimetto queste osservazioni all' acutezza ed all'amor patrio del Consiglio dei deputati, onde ne prenda una norma, e pensi che, lasciando libertà di vendere e di mandare fuori questi oggetti preziosi, fra poco la città ne resterà priva, perchè sono oggetti tali che formeranno l'ornamento di ogni nazione.

Marcelli *appoggia la proposizione.*

Pantaleoni. Avevo già formulato un ammendamento a questo proposito appoggiato da molti dei miei amici. Bisogna, mi pare, distinguere, in quello che ha detto il ministro del commercio, due generi di collezioni di istituzioni, ville o altre proprietà sulle quali può cadere il vincolo fidecommissario. Mi pare che bisogna ben distinguere se sieno stati lasciati anco ad uso pubblico, o se realmente sieno gallerie, musei o biblioteche, nelle quali solamente per cortesia dell'attuale possessore sia ammesso il pubblico. Parmi che per le prime destinate ad uso pubblico vi sia necessità di mantenerle, perchè non si possono in alcuna maniera rassomigliare alle sostituzioni o fidecommissi ordinari. È tutt' altra cosa de' vincoli fidecommissari, pei quali è chiamato solamente un individuo o un sol corpo morale a godere d'una proprietà. Qui si tratta del pubblico, il quale, non perendo mai, dovrebbe conservare perpetuamente il godimento della lascita fatta a suo favore. È appunto per ciò che io aveva formulato un ammendamento, come aveva l'onore di dire in antecedenza, appoggiato da molti de' miei onorevoli colleghi. In esso si cercava ancora di combinare il modo di poter sopperire al mantenimento dei detti musei, gallerie, ville ed altro, alle quali si riporta la proposizione, poichè, sopprimendosi il fidecommisso, nel resto non sarebbe più di che mantenere le istituzioni delle quali si parla. Parmi che, essendo di uso pubblico, forse sarebbe giusto di far cadere a carico del pubblico le spese della manutenzione. In questo caso bisogna anche osservare che sono tenuissime le spese. L'eccezione riguarda quelle collezioni alle quali pare che abbia fatto allusione il ministro del commercio; e, se si tratta di gallerie, se si tratta di biblioteche, la spesa non è certo molta. Sarebbe grave se s'intendesse anche l' accrescimento. Noi non potremmo certo in nessun caso obbligare (sciogliendo i fidecommissi) gli attuali possessori dei fidecommissi e loro successori a mantenere i detti istituti aperti ad uso pubblico. In tal modo parmi che si potrebbe anche riparare all'obbiezione che si è presentata ai membri della Commissione, quando concluse sulla necessità dell'abolire anche questo vincolo fidecommissario, cioè la difficoltà del provvedere alla spesa del mantenimento. Quanto agli altri istituti, gallerie, musei, collezioni d'arte, ecc., non aperte per lascita ad uso pubblico, mi pare difficile il poterli sottoporre a questa regola: temo molto che vi sia necessità di sopprimerne ogni vincolo di fidecommisso o sostituzione. Nè credo che per questo il pubblico potesse lagnarsi molto, giacchè non

ne aveva l'uso fin da ora, e però nulla perde di quelle collezioni. Io proporrei che il formulare una tale eccezione per le collezioni aperte ad uso pubblico, fosse rimesso alla Commissione stessa che ha compilato la legge, perchè la uniformità delle vedute è troppo necessaria in ogni legge.

Sereni. Quantunque io non abbia avuto parte nella compilazione di questa legge, la quale è stata da una Commissione redatta, pur non ostante, trattandosi di cosa legislativa, credo di avere il diritto di prendervi la parola.

Voci. Sempre!

Sereni. È certo, io dirò, che la suscettibilità patria dimostrata dal ministro del commercio è lodevolissima, in quanto che tenderebbe appunto a fare che quelle raccolte di quadri, di statue, di altri oggetti preziosi che tanto abbelliscono questa capitale, rimanessero sempre, per quanto si può, in questa capitale. Ma, per quanto quest'oggetto possa esser patrio, per quanto sia vero che un onore grande ne ridondi alla città, a me parrebbe che troppo grande ferita si farebbe alla disposizione in genere sui vincoli fidecommissari, quando non si ammettesse anche per questo l'intero svincolamento. E perchè alle mie parole abbiate a dare un'attenzione non mischiata con il dolore di poter vedere un giorno queste stesse cose andar fuori di questa bella città, io comincerò dal rammentarvi che altra epoca vi è stata in cui i fidecommissi sono stati sciolti e sicuramente non erano mantenuti su questi oggetti; che questa inoltre era un'epoca nella quale la città di Roma si è trovata sottoposta ad una mancanza di numerario e ad una mancanza di materiale prosperità; eppure non ostante, per il patriottismo de' suoi abitanti, l'essere in gran parte queste raccolte presso famiglie le quali non potevano in un istante avere il bisogno di devenire ad una vendita, ha fatto che la grande maggiorità di queste statue, di questi quadri, di queste cose così preziose sieno rimaste nella città medesima. Io dico adunque: trovo ben giusta, ripeto, la suscettibilità del ministro del commercio; non trovo però che sia giustificato il timore di disperdimento così immediato, così istantaneo da dovere stabilire una legge la quale vincoli queste cose in perpetuo. Altronde noi già abbiamo una legge che vincola la estrazione di questi oggetti, abbenchè non sieno riuniti come musei, come raccolte, ecc. Noi abbiamo le leggi del Camerlengato, che impediscono di trasportare fuori di Stato questi oggetti senza l'annuenza del Governo; noi abbiamo nel Governo medesimo il diritto di prelazione anche in quelle che si vendessero attualmente nella stessa città di Roma o nelle stesse città dello Stato. Noi adunque per il momento abbiamo leggi le quali impediscono il pericolo che questo male possa immediatamente verificarsi. In quanto al tempo avvenire, o certamente potrà ben meglio provvedersi, se altre leggi più strette, se altre leggi comprendenti altre cose si dovessero porre in esecuzione o decretare. Per il momento noi, che non ci troviamo affatto in grado di conoscere le circostanze che potrebbero sopravvenire, siamo bastantemente tutelati dalle leggi esistenti. Dico poi che, se si volesse che il tesoro pubblico acquistasse queste preziose collezioni, sarebbe cosa che non potrebbe effettuarsi, poichè il loro valore è così forte, è così grande da rendere ben difficile il caso che non si trovasse una volta il Governo in posizione di potere assumere il peso di comprarle. In quanto poi al mantenerle, questo non farebbe nessun vantaggio al proprietario che avesse il bisogno di alienarle. D'altronde, essendo l'oggetto della legge nell'abolire le sostituzioni de' fidecommissi il far sì che tutto quello che esiste possibilmente, abbia ad essere commerciabile ed in circolazione, verremmo a ledere questo principio fondamentale, quando si ammettesse questa importante limitazione, essendochè è da avvertire che queste collezioni per tante e tante famiglie formano una cosa essenzialissima, mentre fra le famiglie di nobile ed antica prosapia pur troppo ve ne sono di quelle nelle quali la maggior ricchezza consiste in questi oggetti, oggetti che, ripeto, non possono essere *ad libitum* venduti anche secondo le leggi che attualmente ci reggono. Io adunque opino per ammettere il primo articolo precisamente nel modo in cui si trova redatto.

Il Ministro del commercio. Roma ha prodotto delle stupende collezioni di capi d'arti nelle passate vicende. Esempio è la galleria Colonna, la galleria Sciarra, la galleria Borghese; e sarebbe desiderabile che ora quelle collezioni ma-

gnifiche di capi d'opera venissero pur conservate in Roma.... Queste gallerie, queste collezioni di manoscritti, queste collezioni di medaglie diventano nulle se, divise fra gli eredi, perchè siffatte collezioni sono di grandissimo pregio, perchè sono appunto collezioni le quali, o ci presentano tutta una scuola, come, ad esempio, la fiamminga, o la storia intera di qualche secolo di arte, o una serie di medaglie che sono pure una storia. Divise queste magnifiche collezioni, non solo ne soffre il loro prezzo, ma ne soffrono le arti. È da contarsi molto sulla filantropia e sull'amor patrio e sui sentimenti di molti nobili. Vi può essere pure chi non abbia bisogno di espropriarsi, ma de' suoi eredi divisi chi ne venderà un pezzo, chi un altro. Ma se l'utilità pubblica è una ragione che autorizza la espropriazione forzosa dei beni dei cittadini, perchè non si dovrebbe, in vista della stessa pubblica utilità, vietare la espropriazione delle gallerie e delle altre stupende collezioni? Il Governo poi sarebbe impossibilitato a comprare queste collezioni, giacchè vi vogliono somme enormi, somme immense, e la legge presente impedisce l'estrazione. Bisogna farne parte al Governo quando vuolsi estrarre un capo d'opera; ma chi ne ha trovato il prezzo l'offre al Governo, e il Governo, non potendo acquistarlo, soffrirebbe l'esportazione di ciò che forma gran parte della sua grandezza, di ciò che richiama lo straniero d'oltremonte. Oggi questi oggetti non sono a' loro proprietari una ricchezza materiale e fruttifera, e vi ripeterò sempre che quei tali che formarono queste raccolte lo fecero più per interesse pubblico che per interesse loro privato, quando lasciarono queste gallerie alle famiglie, mettendovi sopra un fidecommisso. Vollero che non fossero mai alienati, e dissero nel tempo stesso in certa guisa che il pubblico, il popolo, il genio del paese ne avesse la comproprietà. Quindi proporrei questa determinazione, la quale lascierebbe il tempo a pensarci; ma intanto escluderebbe dalla disposizione generale le collezioni di scultura, di pittura, di libri, di oggetti preziosi, come manoscritti, autografi, stampe, incisioni, medaglie; al quale effetto i Consigli deliberanti formuleranno una legge, la quale tuteli l'interesse dei particolari ed insieme del pubblico.

Colonna. Aggiungerò due parole, che, se la Camera vuol conoscere i cataloghi, vedrà che gli oggetti principali d'arte di questo genere, che si trovano ora a Londra, ecc., sono fatti coi monumenti dell'arte che si conservavano nelle gallerie di casa Colonna, o di casa Borghese, o di casa Albani, o di altre case di Roma. Non sussiste perciò quello che ha detto il ministro di grazia e giustizia, perchè appunto ciò accadde in quelle due epoche in cui non ci è stato il vincolo fidecommissario.

Armellini. Come relatore della Commissione mi permettano di dire poche parole.

Tutta la gran questione che si è fatta relativamente alle collezioni di oggetti di belle arti, questione gravissima, questione importantissima, in cui la Commissione ha ritrovata molte difficoltà ed ha speso molto studio, non appartiene a questo primo articolo che si discute attualmente. Le gallerie, le collezioni, gli oggetti di belle arti, le biblioteche sulle quali si tratta appartengono tutte ai fidecommissi passati. Non si tratta degli oggetti di arti, scienze e rarità, sui quali si disporrà in appresso. Perciò la discussione cade sotto l'art. 7, nel quale si dice: « Le sostituzioni verificate anteriormente alla promulgazione della presente legge, avranno effetto in quelli che si ritrovano in possesso dei beni o hanno diritto di conseguirli ». Quando si verrà alla discussione di questo articolo, allora si muoverà questa questione, la quale è stata proposta in proposito dell'art. 1. Io domando però adesso a chiunque ha qualche difficoltà sopra queste eccezioni in favore degli oggetti di belle arti e di scienza, se intende di proibire in avvenire qualunque sorta di sostituzioni, sia sovra i beni, sia sovra questi oggetti che interessano il decoro, la civiltà ed il gusto. Se non ha nessuna difficoltà su questo, è inutile che parliamo delle collezioni di tali oggetti da formarsi in appresso, ma solo di quelle che sono già formate e che già sono sotto il vincolo dei fidecommissi passati.

Bonaparte. La discussione, secondo me, può aver luogo tanto adesso, quanto quando si discuterà l'art. 7. Tutti i generi di governo, tutti i reggimenti sociali hanno i loro vantaggi. Questo ci prova la discussione presente; poichè anche l'aristocratico, secondo me, il pessimo,

ha i propri vantaggi, cioè: delle belle gallerie, delle ricche collezioni in numero ragguardevole in questa insigne capitale. Ma, colleghi, si tratta di democratizzare il nostro Stato; si tratta di democratizzare anche le scienze e le arti. Ora io vi dirò che quelli che vogliono conservare queste gallerie a scapito della legge comune sono come quei che i nostri popolani dicono voler « conservare la botte piena e la moglie ubriaca ». È impossibile, secondo me, di conciliare le due cose: abolire le sostituzioni, rientrare nel sistema democratico, e conservare alle più ricche, alle più nobili famiglie, che il tempo e l'ozio ridurranno alla miseria, collezioni che furono lasciate dai loro antenati, non tanto per utilità del paese, quanto per sostenere la grandezza e fomentare la vanagloria della propria prosapia! Ottima è la distinzione fra quelle che hanno un debito verso il pubblico e quelle onninamente private. Abbiamo a Roma splendide gallerie, dotte biblioteche sicuramente, e credo anche qualche villa, su cui il pubblico ha dei diritti. In questo caso, o signori, è debito nostro il tutelarle; ma negli altri sarebbe uno spoglio, una violazione della proprietà particolare. Le leggi provvedono e, secondo me, provvedono anche troppo alla conservazione degli oggetti di belle arti nel nostro Stato, poichè risentono non poco dell'arbitrio; e penso che le conseguenze del sistema costituzionale saranno di modificarle. D'altronde io non credo che venga un gran male dalla dispersione di questi oggetti: un libro che giace sepolto nella polvere, in fondo a scaffali, passa nelle mani di tre, quattro, venti persone, che lo leggono e ne traggono profitto. La medaglia va a trovare la sua nicchia nello scrigno dell'amatore, a cui manca precisamente quella di cui fa acquisto per completare la sua serie; e vediamo in altri paesi che non sono soggetti a sostituzioni, formarsi delle collezioni almeno complete, se non splendide quanto le nostre. Io dunque ripeto che è impossibile che la nostra Camera voglia tutelare le gallerie dei privati; il danno è grande, il danno è immenso per Roma, ma pure non è da paragonarsi a quello che noi faremmo al sistema democratico, a quel sistema cui siamo chiamati a far trionfare dai privilegi e dai pregiudizi anco i più rispettati. Io a quest'articolo propongo un ammendamento di tutt'altra natura: in questo momento in cui lo Stato ha bisogno di danaro, in cui noi svincoliamo dei beni legati; in questo momento in cui diamo a semplici usufruttuari la libera proprietà e disposizione del loro avere, io aveva pensato di sottomettere una legge per fare una buona *retata di quattrini* che non sarebbero spremuti col sudore del popolo, ma che sarebbero raccolti dai ricchi, e senza loro danno, perchè, torno a ripetere, non togliamo nulla, anzi chiediamo un piccolissimo compenso per quello che diamo a persone che non godono che l'usufrutto delle loro proprietà. Dopo però essermi consigliato con vari colleghi, specialmente legali, io mi restringo a proporvi di aggiungere all'ultimo paragrafo: « i beni si acquisteranno dall'ultimo gravato, senza il peso della restituzione », le seguenti parole: « pagata però allo Stato una tassa proporzionale di successione per una volta sola ». Questo è l'ammendamento che io propongo al Consiglio.

Sterbini. La mia proposizione, per non prolungare la questione e non divagare gli animi, la rimetterò a quando si discuterà l'art. 7.

Bianchini. Domando la parola.

Il ministro del commercio vorrebbe rimettere la questione presente a quel tempo nel quale si tratterà dell'art. 7. Io penso invece che, dovendo l'una e l'altra disposizione regolarsi con un principio medesimo, e quanto agli antichi, e quanto ai nuovi fidecommissi, sia necessario fondare innanzi tutto la massima: se l'uso pubblico di una collezione di rarità sia tanto importante da doversi, per questa sola ragione, o mantenersi o istituirsi un fidecommisso. Se noi oggi vogliamo che siano aboliti i fidecommissi, anche in quelle parti che riguardano le gallerie, le collezioni già esistenti e di uso pubblico, come potremo permettere che d'ora in poi si formino delle nuove gallerie, ossia che i fidecommissi avvenire possano aver vita pel solo pretesto di una raccolta che vi s'inchiude? Bisogna dunque discutere oggi il principio: o l'esistenza di una collezione qualunque ha tale momento verso la pubblica prosperità da doversi per essa salvare un fidecommisso, e si mantenga pei nuovi e per gli antichi; ovvero l'utilità di queste istituzioni non è proporzionata

ai danni che tornano dall'inceppamento de' capitali, e si tronchi d'un colpo solo la vita degli antichi fidecommissi e il germe dei nuovi.

Sereni. Ripeterò sempre che lo sciogliere i fidecommissi è una cosa che ha la sua ragione nel pubblico bene, in quel pubblico bene, cioè, che deriva dal rendere tutte le proprietà alienabili, transitabili dall'una all'altra mano. Se non vi fosse questo, sarebbe una solenne ingiustizia. È appunto il pubblico bene che gli toglie questo carattere d'ingiustizia, e che lo fa ascendere alla qualifica di legge giusta, di legge politica. Si dice presto « conserviamo le gallerie, conserviamo le collezioni » ora che queste gallerie, che queste collezioni si trovano in mano di persone opulente; ma, a meno che noi non vogliamo che queste gallerie e queste collezioni siano in certo modo stabilite come cosa di pubblica pertinenza; a meno che noi non vogliamo questo, noi troveremo che, adottando la proposta modificazione, non raggiungiamo il fine che ci siamo proposti allorquando vogliamo sciogliere i fidecommissi, e mi spiego.

Non passeranno certo molti anni che noi troveremo questi grandi colossi, queste famiglie le quali in oggi possiedono questi tesori di oggetti preziosi, divise in sette, in otto, in dieci, anche senza contare le alienazioni che possono avvenire per tante altre cagioni. Or bene: in questa divisione cosa accadrà? Accadrà spessissimo che i patrimoni più pingui si spezzeranno, e formeranno tanti possessori che non avranno se non discretissime rendite. Questi possessori di piccolissime rendite li dovreste vedere ben provvisti di magnifiche raccolte di quadri o di altri oggetti che stanno là ad accennare quell'opulenza che avevano i loro antenati, e che farebbe triste contrasto alla povertà e miseria de' possessori attuali. A questa triste vista si andrebbe incontro per una ragione semplice, eterna: perchè, quando si dà in testa ad un principio giusto, o quando il principio non è applicato egualmente a tutti i casi, si commette una ingiustizia, e le ingiustizie hanno sempre conseguenze tristi e fatali.

Pantaleoni. Il discorso del signor ministro di grazia e giustizia credo che si diriga piuttosto contro la proposizione del ministro del commercio, la quale è molto più generica della mia. La mia abbraccia quelle sale, ville, gallerie e musei ed altro lasciati ad uso pubblico. Io non conosco..

Un deputato (*interrompendo*). Quelle ad uso pubblico già s'intende siano eccettuate.

Pantaleoni. Allora domanderei al signor relatore se nell'abolizione delle sostituzioni della sua legge vi è compresa anche l'abolizione di quelle che stabiliscono una proprietà ad uso pubblico. In caso affermativo mi cesserei dalla discussione.

Sereni. Fra le cose di cui la legge non permette l'alienazione sono quelle ad uso pubblico.

Armellini. Io non conosco fra le collezioni, i musei, le ville che possiedono i signori nostri particolari che ve ne abbia di quelle veramente di ragion pubblica. Al più al più vi sarà qualche disposizione del fidecommittente, il quale abbia dimostrato il voto che sia ammesso a goderne e profittarne il pubblico. Allora si farà la questione se, essendovi tal obbligo, sia di ragion pubblica o no. Ora non parliamo che dei beni privati. Se le gallerie, se le biblioteche, se le raccolte ne' casi particolari sieno di uso pubblico; se sia obbligato il proprietario ad ammetterlo per goderne e servirsene, sarà una questione, ed entrerà nei beni che sono inalienabili per sè stessi. In tal caso sarà necessario di costituire una dote per servire all'uso pubblico. Ma niuno dubiterà che sia compreso un tal capo nella legge, la quale parla de' soli beni privati.

Pantaleoni. Quando si tratta di quelli ad uso pubblico, allora non ho che a lasciare la mozione al tavolino.

Armellini. Pur troppo quello che ha detto l'avvocato Sereni è un gran principio. Tutte le cose hanno i loro vantaggi; tutte le cose hanno i loro inconvenienti; bisogna vedere dove sono i maggiori inconvenienti, se vogliamo stabilire il principio dell'uguaglianza dei beni; vogliamo che tutti i beni siano liberi, siano divisibili, troviamo un immenso vantaggio che è posseduto da un solo, il quale ha una rendita di.......... scudi ad una di 500 famiglie, le quali faranno molto più bene al pubblico, e la riunione di tutte le loro ricchezze anche delle cose pregevoli che si trovarono disperse in tutte queste persone, in tutte queste famiglie,

sarà un compenso ben grande alla perdita che ha fatto il pubblico di un museo, di una villa o di una biblioteca.

Sereni. Sarà sempre vero in ogni caso che all'Italia rimane il genio.

Sterbini. Nella mia proposizione ho detto di formulare una legge, la quale concilii l'interesse pubblico coll'interesse particolare. Questa è stata la mia proposizione. Per esempio: non si potrebbe ammettere una legge che, quando un signore voglia vendere la sua collezione di manoscritti, di medaglie che sia, pregevole appunto per essere una collezione, o una collezione di quadri di famiglie di un secolo celebre, sia obbligato prima di offrirla alla nazione, e che la nazione sia obbligata di comprarla?

Voci. Ma questa legge già c'è!

Sterbini. Non si potrebbe, per esempio, vietare che si potesse staccare un quadro per quadro, una medaglia per medaglia, ma anche nella vendita offrirsi la collezione intera, e che l'offerta debba farsi al pubblico, e che il pubblico sia costretto a comprarla?

Sereni. E se non si trovasse a vendere, non si dovrà per questo dividere tra i figli di uno stesso padre?

Mayr. Ho domandato la parola solo per la posizione della questione. In questo primo paragrafo che si discute non si tratta se non che delle disposizioni future in ordine al vincolo della libertà dei beni; non si parla dello svincolo dei fidecommissi esistenti. Per conseguenza la questione, la quale hanno trattato dottamente i due signori ministri e molti altri miei rispettabili colleghi, è qui fuori di proposito. Si vuol sapere qui se per l'avvenire si potranno vincolare di fidecommisso le collezioni di oggetti di belle arti; posta in tal modo la questione, io porto fiducia che il signor ministro del commercio vorrà ritirare per ora la sua mozione in proposito, riproponendola quando si discuterà l'articolo 7; perciocchè io ritengo che qualsivoglia possa essere la sua opinione rispetto al passato. almeno non vorrà autorizzare l'istituzione di nuovi fidecommissi di collezioni di di arti nell'avvenire.

Il Ministro del commercio (*dal suo posto*). Io l'ho già ritirata.

Mayr. Signori, vi sta tanto a cuore di conservare gli oggetti di belle arti nel nostro paese? Ebbene, non abbiamo già delle leggi, le quali non permettono che escano dallo Stato, cioè una legge del Camerlengato?

Bianchini. La questione è sull'avvenire.

Mayr. D'altronde il Governo ha sempre la prelazione in tutti i casi di vendita; dunque gli oggetti di belle arti sono anche già troppo vincolati, senza aggiungere un ulteriore vincolo delle istituzioni fidecommissarie. In quanto all'avvenire io credo che pochi possano esitare ad ammettere il progetto della legge.

Mi pare di aver compreso che molti si mostrano troppo teneri dell'onore di Roma, volendo che in Roma principalmente siano conservati gli oggetti di belle arti. Ma qui abbiamo dei musei pubblici i più belli che esistano in tutto il mondo; noi abbiamo il museo Vaticano, abbiamo il Capitolino e tanti altri; dunque, quando non si potranno vincolare in avvenire di fidecommisso le biblioteche, i musei privati, certamente rimarrà pur sempre tanto di pubbliche ricchezze artistiche, che Roma sarà per esse meritamente distinta fra tutte le città d'Europa. Come diceva il ministro di grazia e giustizia, il genio italiano non muore mai; e quando alcuni oggetti di belle arti passassero anche le Alpi, saremmo pur sempre in istato di crearne dei nuovi. Volere poi che non sortano da Roma, saprebbe troppo di amore municipale.

Qualunque sia l'opinione per il passato, in quanto all'avvenire (e la questione è dell'avvenire) io credo che nessuno dubiterà di ammettere l'articolo della legge in discussione.

Il Presidente. Raccogliendo la discussione che mi pare essersi molto avanzata, io non ho inteso proporvi alcuna opposizione alla regola generale che stabilisce di abolire i fidecommissi. Le discussioni si riferiscono alle varie eccezioni proposte; una riguardante gli oggetti di belle arti, le gallerie, le collezioni di cose rare; un'altra, che consisteva nello eccettuare le disposizioni con sostituzione al primo grado; un'altra riguardava la soppressione dell'aggiunta fatta al primo articolo su le persone, nelle quali dovesse rimanere il libero godimento dei beni; una quarta proposizione in fine si è fatta dal signor deputato Bonaparte, per alligare questo svincolamento a condizione di pagare una tassa al Governo. Per quello che riguarda la proposizione del signor deputato Mariani, di togliere il secondo

membro del primo articolo, osserverò che può porsi ai suffragi dopo votata la prima parte dell'articolo stesso, perchè il primo articolo essendo complesso e composto di due membri, è di diritto che sia diviso. Votando poi il primo membro del primo articolo, restano integre le altre eccezioni. Imperciocchè, stabilita la regola generale, che è vietato di fare sostituzioni, possono poi stabilirsi le eccezioni, sia per le gallerie, sia per le sostituzioni nel primo grado, sia per far pagare una tassa su i beni che rimangono liberati dal vincolo; per cui di queste eccezioni può aversi ragione in seguito. Intanto può votarsi il primo membro del primo articolo, il quale non contiene che la regola generale. Ed ognun sa che in ogni legislazione, dopo stabilite le regole generali, si fanno tutte quelle eccezioni che si stimino opportune.

Tornata del 30 novembre 1848.

Presidenza dell'avv. **De Rossi,** *vicepresidente.*

Sterbini. Volea tenervi parola della grave questione, la quale fu cominciata ad agitare nel principio della discussione su questo progetto di legge, la questione che riguardava i musei, le gallerie e tutti i capi di opera d'arte, i quali non si volea che si trasportassero da Roma, come sarebbe accaduto se, svincolati da ogni vincolo, fosse stato in balìa de' proprietari di venderli all'estero. La questione fu agitata, ed è grave per sè stessa, perchè, se da una parte si fa eccezione alla legge generale, sembra un voler togliere il diritto di proprietà. Dall'altra parte, se si permette la libera estrazione, vi è una perdita immensa per Roma, una perdita gravissima irreparabile per le belle arti. A me sembra però che, dopo aver guardato le leggi antecedenti, noi non abbiam bisogno per questo di fare una legge nuova. Io trovo in un chirografo pontificio del dì 2 ottobre 1802 provvisto bastantemente a questo. In questo chirografo, dopo aver portato innanzi delle ragioni bellissime sulla necessità d'impedire la estrazione dallo Stato dei capi d'opera di scultura patria e di tutti gli altri oggetti appartenenti alle belle arti, si viene a dire quanto segue.

(*Legge; indi prosegue:*)

Per tutelare maggiormente che rimangano in Roma questi capi d'opera, vi è un altro articolo, ed è il seguente, in cui si ordina, nel § 11, che tutti i possessori di tutti i capi d'opera sieno tenuti a darne un'assegna al Governo, e che in ogni anno alcuni incaricati dal Governo medesimo debbano andare a visitare le gallerie, i musei e le case dei particolari che hanno dato l'assegna, per vedere se questi oggetti restano ancora intatti e non sono stati estratti. Nel tempo stesso, per poter tutelare in parte i proprietari di questi oggetti e per impedire che le opere di vaglia possedute da persone bisognose fossero vendute, il Governo saviamente lasciava diecimila scudi all'anno per l'acquisto di tutte le cose interessanti pei musei, di maniera che a poco a poco, a seconda dell'intenzione del Governo, si venivano a prendere i capi d'opera da quelli che se ne sarebbero voluti disfare; si mettevano nei musei e non partivano da Roma. A me sembra dunque che presentemente, senza far nulla alla legge, la quale è rimasta sempre in vigore e non è stata mai abrogata, si potrebbe, senza fare altro, ottenere l'intento d'impedire la vendita e l'estrazione di questi oggetti così preziosi per l'arte. Proporrei, volendo anche tutelare maggiormente la proprietà, di aumentare il deposito di scudi diecimila, destinati a ricomprare i capi d'opera dell'arte, di mano in mano che i possessori vorranno disfarsene. Per avere questi capi d'opera non ci è bisogno di comprare tutti i musei, tutte le gallerie, giacchè vi è una quantità di opere che possono benissimo estrarsi da Roma, non interessando l'arte come alcune, le quali realmente sono uniche, e che difficilmente possono essere rimpiazzate. « Propongo che la Camera dei deputati, ritenendo per valida la legge del 2 ottobre 1802 sulla proibizione di estrarre dallo Stato i capi d'opera di belle arti e quant'altro si contiene in quel chirografo relativamente a quest'oggetto, inviti la Commissione, che fu destinata ad esaminare la legge sull'abolizione delle sostituzioni, a formulare un articolo addizionale in cui si richiami la legge del 2 ottobre 1802, aggiungendo un aumento sulla somma di diecimila scudi annui destinata all'acquisto dei capi d'opera antichi e moderni che si volessero vendere dai proprietari ».

Io credo in questo modo di poter tutelare la grandezza di Roma, le belle arti

e nel tempo stesso, se non in tutto, almeno in parte le proprietà.

Mariani. Domando la parola.

Bonaparte. Domando rispondere dal posto, se il collega Mariani lo permette, due sole parole a ciò che ha detto il ministro. Mi sembra che quei provvedimenti, che possono essere savissimi, non abbiano luogo in questa legge. Li serberemo per un'altra volta, quando si discuta la legge cui spettano. Non posso però lasciare senza protesta immediata quella dichiarazione del ministro, che possano mettersi in pratica le visite domiciliari. Sotto la Costituzione, il domicilio di ogni cittadino è sacro, e non vi è scusa che possa farlo violare.

Mariani *legge:*

Onorevolissimi colleghi. Prima di passare a discutere il secondo titolo della legge sopra i fidecommissi, voi mi concederete di dirvi poche parole. Io non intendo di dire la minima parola in difesa dei fidecommissi passati in quanto alle terre; ma crederei mancare al dovere di uomo amantissimo della civiltà italiana, se io non dessi uno sguardo ad una eccezione, che io credo utile, credo necessaria alla prosperità di Roma, questa città eterna che dopo aver perduta la signoria del mondo venuta colle armi e la miniera delle ricchezze avventizie, quasi a nostra memoria col sigillo del piombo, mantiene tuttora in contribuzione tutta l' Europa coll'esser sede delle belle arti. Il commissario delle nostre antichità, l'egregio signor Visconti, ha distribuito una memoria sopra quest' oggetto a questo Consiglio di deputati. Involgeremo noi nella legge che discutiamo i musei, le gallerie dei quadri e le biblioteche di alcune nobili famiglie romane, l'unica fonte di ricchezza rimasta a Roma?

Sento ben risuonarmi all'orecchio che i principî di distribuzione delle proprietà, le regole di buona economia e di pubblica prosperità esigono la distruzione de' fidecommissi. Io non posso negare una tanta verità. Ma sarà pubblico bene la possibilità, la contingenza della dispersione de' musei, delle gallerie de' quadri e della distruzione delle biblioteche fidecommissarie? Io debbo confessarvi un'altra verità, cioè che ciò che nuoce di fatto a un popolo non è mai indizio a prosperità, e noi distruggeremmo la prosperità di questa città, di questo popolo.

Si opporrà che il principio della circolazione de' beni, della distribuzione delle ricchezze, non deve far dare ascolto alle mie parole. Ma con tutta la legge distruttiva i fidecommissi non vi restano sempre beni, che per un dato tempo sono ristagnanti? Oltre le manimorte, non vi sono i beni dotali, che sono inalienabili? Non vi sono i beni dei pupilli e i beni dei dementi, che sono confidati a un consulente? Ma in fatto di musei e di biblioteche non evvi il principio di circolazione, ma di dispersione; non il principio di distribuzione di ricchezze, ma di distruzione, dappoichè scemano sempre i valori, disperdendosi le raccolte de' quadri e la serie de' codici, di stampe e di medaglie. Io voglio usarvi una triviale comparazione: riguardate i musei e le biblioteche come beni dotali, come beni di un demente, come beni di un pupillo, e in questo rapporto è pupillo il popolo romano, che sente tutto il vantaggio dall'esistenza di questi musei.

Nè mi si apponga che le leggi del Camerlengato possano rimediare alla dispersione ed estraregnazione dei nostri capi d'opera. Il fatto dimostra il contrario, e l'inutilità di quelle leggi. Tutti i capi d'opera che sono attualmente in Inghilterra ed in Russia, in Monaco ed in Berlino, non sono partiti o eludendo le nostre leggi o non potuti comprare per la miseria del nostro tesoro, intento sôlo dopo il 1815 a dotare senza pubblica necessità e con ruina del pubblico erario sotto il pretesto di beni venduti, che erano pure riconosciuti dal Congresso di Vienna, capitali e conventi di frati? Non si sono trovati cento scudi per redimere dalla distruzione una campana che esisteva, e che forse esiste nella bottega Lucenti, del 1100, con la quale si sarà al certo chiamato a comizio o all'armi in tempo della Lega Lombarda o di Cola di Rienzo, mentre si spendono sui fondi segreti cento scudi il mese.... permettetemi che io taccia. Come possono eseguirsi le occorrenze e le contingenze delle leggi del Camerlengato con un erario che abbiamo trovato oberato per mani inesperte e raggirato da speculatori e da un'infedele burocrazia? Invano voi aspetterete un rimedio in quelle leggi!

Sì: il solo sentimento della ricchezza e del primato delle belle arti di Roma, e della prosperità del popolo romano, la certezza che i grandi originali non si

riproducono così facilmente, perchè sono i miracoli dell'ingegno umano e che perdendosi non si riacquistano più, mi dà coraggio di mettere alla prova la vostra carità di patria a fare un'eccezione per i musei e per le biblioteche. Sì: vi muova che questa è la culla e la sede delle belle arti, e noi dobbiamo mantenerla; qui viene la gioventù europea ad apprendere le belle arti sopra i nostri grandi originali; qui i Governi di Europa mantengono con grandi spese le loro Accademie; qui viene il sapiente o il dovizioso oltramontano a versare il suo oro per visitare lo scalpello di Michelangiolo e il pennello di Raffaello, e superbo o di sua grandezza o di sua libertà lo vediamo venir volontario a pagare un tributo a Roma, a questa signora del mondo, come quando vi veniva coatto o dal fascio di Scipione o dallo scettro di Traiano. Io, o signori, non vi recito descrizioni del Tasso o dell'Ariosto; vi parlo di fonte di pubblica ricchezza. Trentamila persone vivono in Roma per causa delle belle arti, cominciando dal produttore al consumatore, dal letterato al vetturino, dal bottegaio alla lavandaia. Noi, facendo una legge che cooperi a distruggere, a disperdere tutti i nostri capi d'opera, gittiamo i Romani nella miseria, noi riduciamo Roma un deserto. Possiamo ritener quasi certo che appena noi seguiamo la legge senza escludere i musei e le biblioteche, il famoso ritratto del *Suonatore di violino,* quel miracolo di Raffaello, passerà le Alpi. Quando una legge improvvida potesse far partire da Roma il quadro della *Vanità* e della *Modestia,* l'unico che abbiamo di Leonardo da Vinci; quando la *Caccia di Diana* e la *Sibilla* del Domenichino, l'*Erodiade* e la *Bella Cenci* di Guido, la *Bella* di Tiziano, i quattro paesi dell'Albano e quelli di Claudio, la *Testa di Omero,* il più famoso ritratto che esista di quel padre dell'epica poesia, gli *Apostoli* di Rubens e l'*Allegoria* del Pussino; quando il gruppo di *Apollo e Dafne,* il gruppo del *Capo Celtico,* l'*Achille sedente,* il *Discobolo di Mirone,* la *Venere Gnidia,* il busto di *Scipione Africano,* la statua di *Pompeo,* innanzi cui fu ucciso Cesare in quest'area medesima, ove sedea il Senato ed ora sediamo noi, saranno partiti di Roma, chi sa che non piangeranno i nostri posteri, come un dì piangeva il Poggio su le rovine di Roma antica, o come pianse il Gibbon sentendo cantar vespro sulla cima del Campidoglio. Gli scienziati non avranno più a confrontare le preziose illustrazioni del Winkelmann, del Zoega e del Visconti; e qual danno non ne verrà alle arti e alla storia colla dispersione delle stampe e delle medaglie? Che ne sarà della biblioteca Corsini, ove con compiacenza ricordo di avere per la prima volta conosciuto Giulio Perticari? Forse un giorno il gufo e la civetta canteranno in quelle ampie sale, ove tuttora esiste il più antico codice di Dionisio di Alicarnasso.

Signori, pensiamoci bene! Pesa sopra di noi una grande responsabilità di aver chiusa una gran porta alla prosperità dei Romani, di aver tolto a Roma la primazia delle belle arti, di aver tolto all'Europa la scuola delle medesime e l'artistica centralizzazione. Io spero che voi, o colleghi onorevolissimi, aderirete ad una eccezione, e che i nostri giureconsulti della Commissione troveranno un modo di formulare una legge di eccezione per conservare i musei, le gallerie e le biblioteche. Comunque sia il vostro opinare e il mio, la storia e gli effetti della legge ci giudicheranno; e se mal ne avverrà a Roma e alle belle arti, non si dirà di me che io diedi suffragio per un fatto, che forse la posterità chiamerà vandalismo. (*Applausi*).

Sterbini. Avendo rimesso alla Commissione un progetto di articolo addizionale, la Commissione io credo che toglierà tutto ciò che si trova di aspro nella legge del 2 ottobre, relativamente a quello che diceva il signor deputato Canino della visita in casa.

Bonaparte. Io sostengo che, senza aspettar nuove leggi, lo Statuto, fin dal momento della sua promulgazione, ci abbia premunito contro simili angherie.

Bianchini. Un artista molto ragguardevole, un mio strettissimo amico, venne pocanzi a rimproverarmi perchè, trattandosi di francheggiare le gallerie gentilizie dall'abolizione de' fidecommissi, io, studiosissimo delle arti, tenessi un silenzio, secondo lui, biasimevole. Ma io per ciò solo mi tacqui, perchè mi parve sommamente difficile conciliare questa eccezione della legge coi due criteri di ogni legislazione, l'utilità e la giustizia. Certo, vedendo disperdere queste nostre raccolte, dovrei piangere forse anch'io niente meno che altri, ma con lagrime

non dissimili a quelle di un nocchiero prudente, che gitta sulle onde per amore del porto la parte più preziosa del carico: e se vedessi alcun modo a serbare queste raccolte a voi così care, salva la legge proposta, sarei ben lieto di porlo in opera.

Ma se noi permettiamo che rimangano salvi i fidecommissi in quella parte che riguarda le raccolte o di pitture o di libri, senza permettere nel medesimo tempo che i possessori di queste raccolte s'abbiano un maggiorato conveniente alla magnificenza gentilizia, che farem noi? Appunto perchè questi loro tesori hanno sì lungamente servito a pubblica utilità, li toglieremo dalle lor mani, dichiareremo col fatto che sono fuggiti da oggi in poi al dominio degli antichi signori; dichiareremo che questi, i quali tanto beneficarono il pubblico coll'uso di una facoltà, di un tesoro privato, sono fatti d'ora innanzi niente più che custodi di cosa pubblica. Dell'antica magnificenza non avranno più altro che il nome e una dolorosa memoria: trarranno una vita spesse volte stentata, eunuchi di una ricchezza inestimabile. Ciò, a mio credere, non è altro che atto d'ingiustizia, di usurpazione, di crudeltà. Se dall'altra parte vogliamo che a queste raccolte possa accompagnarsi un grande o piccolo maggiorato, un assegnamento perpetuo, come lo potremo noi determinare? Ecco dunque che con tale eccezione sarebbe issofatto distrutta questa desideratissima legge. Ben dunque disse, a mio credere, da questa tribuna uno dei nostri colleghi, che chi vuole un fatto deve volerne tutte le conseguenze; legge di natura è che i comodi d'ogni cosa tocchino a quello il quale ne patisce gli incomodi. Ma per vedere se alcun rimedio pur ci fosse di un male, che alcuni stimano così grande, mi piacerebbe osservare in che egli veramente consista. Se io non erro, sta unicamente in tre capi annunziati qui, e con una invidiabile eloquenza amplificati dal nostro collega Mariani. Primieramente sarebbe diminuito con questa legge lo splendore della città, che da lei riflette in tutta la nostra nazione; in secondo luogo si toglierebbe gran parte d'incremento delle arti; in ultimo si muterebbe la condizione economica del nostro paese. Quanto allo splendore della città, io non credo che sia molto a temerne. Distruggete pure le gallerie gentilizie; Roma coi suoi ruderi eterni sarà sempre spettacolo e meraviglia delle nazioni; e ciò che il piccolo Belvedere, ciò che le sale Giulie racchiudono in pochi palmi di terra, vantaggia i più grandi tesori dell'universo. Potrei dire molto più sopra questa prima ragione dell'eccezione proposta, ma non voglio abusare del tempo vostro. Quanto all'incremento delle arti, voglio unicamente rammentarvi una sentenza del lodatissimo Raffaele Mengs, il quale, dimandato qual fosse la via da ricondurre le arti alla loro antica eccellenza, solea rispondere che sarebbe convenuto distruggere ogni altro esempio fuorchè le opere di Raffaele per le pieghe, e quelle de' Greci pel nudo. Così dimostrava questo eccellente e dottissimo artefice come la moltitudine dei modelli e l'eccessivo studio degli esempi producono piuttosto mediocrità che eccellenza. Sicchè io credo che menomando il numero degli esemplari, intorno ai quali tuttodì studiando si fiacca l'ingegno dei nostri giovani artisti, sarebbe piuttosto provveduto all'incremento che fatto danno alle arti. Per ultimo si parlava della condizione economica del paese, attesochè moltissimi forestieri vagheggiano in questa classica terra le molte pubbliche o private raccolte di cose d'arte, e molti anche dei nostri vivono ricopiando questi esemplari, principalmente di dipintura. Quanto ai forestieri, mi pare che sarebbe omai tempo d'incominciare a viver del nostro e che l'avidità di un breve guadagno non ci facesse più schiavi di costumi e di favelle barbare. Quanto agl'indigeni, la legge senza eccezione, come è proposta, impedisce la miseria, l'eccezione tende non so quanto utilmente a soccorrerla. Io credo sarebbe desiderabile che le arti divenissero da ora in poi patrimonio di pochi privilegiati, non mestiero di molti meccanici. Degno è di ogni nazione nobile e generosa, di ogni Governo libero, l'animare gli sforzi difficili dell'ingegno, come è stata sempre usanza dei despoti il proteggere la mediocrità. Con tutto questo non mi pare impossibile di proporre qualche temperamento a far sì che l'abolizione dei fidecommissi, in quanto riguarda le grandi raccolte di opere d'arte (e ciò in qualche modo si può applicare alle biblioteche), non che a danno e vergogna della capitale del mondo, torni invece ad utilità delle arti

e della nostra gloriosa nazione. A questo fine io propongo che l'alienazione di queste raccolte gentilizie sia sospesa sinchè il Governo, maturamente esaminandole, non abbia scelto le opere convenienti a comperarsi per compiere la galleria nazionale. Roma non ha in questo genere una raccolta così perfetta come la sua vicina Firenze, dove in pochissime camere veggonsi radunate le opere de' più grandi maestri di tutte le scuole e di tutti i tempi. Roma ha cose senza dubbio sublimi, di molte scuole eccellenti: di alcune non ha modelli da poter dimostrare. Mi parrebbe molto convenevole alla dignità nazionale che appunto di queste raccolte gentilizie, or che divengono libere per l'abolizione dei fidecommissi, il Governo, commettendosi a persone intendenti e incorruttibili, formasse una raccolta nazionale da essere delizia di quei forestieri che tanto qui si carezzano, istruzione de' giovani artisti, onore della capitale e dello Stato.

Marini *legge:*

Rispettabili colleghi. Quando si tratta di cose alle quali i fasti e le glorie nazionali sono congiunte e gli animi pendono fra il conservarne o disperderne il deposito (chè purtroppo in questo va alla fine a tradursi il conservarne il fidecommisso o il dissolverlo) non sono mai troppi coloro che si levano a confermare i ben disposti, a chiarire gl' irresoluti ed a rivolgere gli altri a migliori consigli.

Signori: io considero questa grande quistione principalmente dalla parte morale. Io mi sono uno che nelle biblioteche, nei musei, nelle gallerie, adoro le reliquie del genio siccome quelle che segnate della interna originale sua stampa porgono la più sfolgorante prova essere nell'uomo una particella di quell'aura divina che è sacrilegio conficcare nel fango. E come tale, sedendo fra voi, sento l'obbligo di levare la voce acciocchè questi santuari della intelligenza, queste fonti di sublimi inspirazioni (non ostante l'abolizione degli altri fidecommissi) vengano in perpetuità conservati a grandezza d'Italia, a scuola del mondo, a ristoro dei tanti ludibri della fortuna e delle umane nequizie.

La opinione che i prodotti delle arti sieno come altrettante merci, le quali all'avvenante delle ricerche sono in loro valore più o manco prezioso, è purtroppo anch'essa uno dei tanti frutti di quella vulgar filosofia che nelle umane cose suol dare tanta parte ai sensi e sì poca allo spirito. Senonchè, ed i vantaggi materiali medesimi per la conservazione di queste collezioni si moltiplicano maravigliosamente. Imperocchè dove di esse è dovizia corrono da tutte le parti stranieri illustri, chi per ammirazione, chi per istudio, chi per recarne con incisioni, disegni, imitazioni e copie di ogni maniera, almeno qualche riverbero di quella gran luce, la quale, illuminando le menti, a nulla umana creatura l'essere fiera od alpestre perdona. E senton ben essi quegli ospiti maravigliati che il luogo al tutto muto di questa gran luce, è luogo negato al sorriso del cielo, e fatto da barbarie squallido, brutto e da fuggire.

Oltracciò questa è una specie tutta particolar di commercio, che frutto nobilissimo recando alle città le quali tanta benedizione posseggono, vi lasciano sempre intatto il capitale, fonte inesauribile anco di materiali tesori. Ma questo, tuttochè moltissimo sia, non è quello che esclusivamente dee farne determinare alla conservazione di questi privilegiatissimi dei fidecommissi. Da ben altri principî si origina la cagione del doverli confermare se vecchi, del doverli sanzionare se nuovi.

Alla materiale prosperità si pensa generalmente più che ad esseri composti di materia e di spirito non si converrebbe; ed intanto la parte migliore tenendo in minor conto, la ignoranza (vera peste sociale) si spande sopra la terra. Ora rendiamo allo spirito quello che è dello spirito. Abbiano sempre intatti in mezzo a loro gl' italiani intelletti i grandi patrimoni delle antiche e moderne meraviglie degli umani spiriti; meraviglie le quali sono veramente scala alla sapienza, ed a colui che n' è fonte e principio. Per queste meraviglie restammo Italiani anco quando non v' era più patria; per queste meraviglie inviolabilmente conservate, se altre volte gli avversi fati pretendessero che patria più non fosse, sì, per queste meraviglie ne avremo in ogni tempo non che la speranza, ma la certezza.

E questo è sì vero, che sin dalla più remota antichità, quando i conquistatori, abusando la forza, volevano che un popolo non fosse più popolo, rapivano ad esso i preziosi monumenti dell'ingegno,

delle arti, delle scienze; e quel popolo, o presto o tardi, perdendone anche la memoria, finalmente imbestiava.

Nè si dica che il genio sempre crea, ed anco dopo il disperdimento di tutte le cose belle, il genio italiano tornerebbe a rifarle. Sì, tornerebbe a rifarle, come le rifece dopo i tempi tenebrosi; ma disperdere la eredità di tanti secoli su la quale s'innalza il novello erede, ed in ricchezze trionfa, è lo stesso che uccidere quel gigante su le spalle del quale l'Ercole bambino grandeggia, perchè quel bambolo faccia da sè.

Ma si dirà che la fortuna delle famiglie proprietarie di queste preziosità, vincolate da fidecommissi, volgendosi in basso, esse non potrebbero più sostenere il peso del conservarle, e l'invidiato possessore, Mida novello fra tanto tesoro, si morirebbe d'inedia e di digiuno. In questo caso provveggan le leggi, pensi il Governo che (rispettando sempre le proprietà altrui) la nazione non perda una delle sue più belle e fruttuose eredità, e che come era prima statuita a lustro delle famiglie ed a beneficio anco del paese, così rimanga sempre ed inviolabilmente nella patria nostra, a splendore delle città dello Stato ed a Palladio dell'itala grandezza. (*Vivi applausi*).

Fellètti. Io non credo che lo Statuto permetta questi applausi, i quali molte volte impediscono la libertà del voto dei deputati.

Il Presidente. Questo è già stato osservato; nè applausi nè disapprovazioni debbono udirsi nel Consiglio de' deputati. Ma quando si tratta di alcune cose, le quali infiammano lo spirito del paese, per quanto sia commendabile che la Camera sia lasciata nella sua libertà, noi pregheremo l'uditorio perchè non lasci di rispettare la dignità di questo luogo, come ha in uso.

Mayr. Signori: io convengo pienamente nell'avviso esternato dal nostro collega Bianchini. Io pure in altra tornata ho accennato molte delle cose, che da lui elegantemente sono state esposte. Io ho salito la ringhiera per opporre alcune osservazioni positive, pratiche e di fatto all'elegante geremiade letta dal deputato Mariani, e alle osservazioni astratte e morali lette dal signor Marini.

Se noi ascoltiamo il signor Mariani, pare che, sciolti i vincoli fidecommissari de'musei, Roma e lo Stato pontificio saranno ridotti ad un deserto, il gusto e il bello saranno estinti per sempre, il forastiero non più ci visiterà. Ma io credo che quanto egli ha affermato riposi sopra un errore di fatto; mi pare che quanto egli ha detto non altro sia che un parto del suo caldo immaginare.

Nelle collezioni private, è vero, si sono riuniti molti tesori dell'arte. Ma non abbiamo una legge del Camerlengato, la quale ne proibisce l'estrazione fuori dello Stato? Si dice: ma questa legge non è abbastanza attesa. Ebbene, si faccia meglio osservare per l'avvenire; e se non è rispettata la legge del Camerlengato non lo saranno neppure le leggi sui fidecommissi. Anche la volontà dei testatori potrà essere delusa. Se bene si guardi sarà facile intendere che non altro ha finora impedita la dispersione delle collezioni di belle arti, che la ricchezza delle famiglie a cui appartengono, e non altrimenti le leggi pubbliche e le private dei testatori, all'infrazione delle quali nell'atto pratico non v'ha rimedio. Togliete le ricchezze alle famiglie, e a malgrado di qualunque vincolo fidecommissario le collezioni si dilegueranno.

Io poi vi fo osservare, o signori, che i tesori delle belle arti nel nostro Stato (io parlo sempre dello Stato, non solo di Roma) si conservano principalmente nei pubblici musei, nelle biblioteche e pinacoteche, e queste non verranno sciolte dalla legge abolitiva dei fidecommissi.

Io vorrei che noi avessimo una statistica delle belle arti del nostro Stato, e voi vedreste che ben per poco si vuole vulnerare un principio santissimo, se si eccettui la sola città di Roma.

Guardate la mia provincia, voglio dire la provincia di Ferrara. Noi pure, o signori, abbiamo avuto dei grandi artisti, dei sommi scrittori; ebbene, i loro capilavori, i loro autografi, sono raccolti nelle pubbliche pinacoteche e biblioteche. Abbiamo anche qualche ragguardevole collezione privata; ma queste non sono vincolate dai fidecommissi. Quello che dico di Ferrara lo dico ancora di Cento, città non molto grande della mia provincia. Bologna pure ha raccolto quanto aveva di più bello nella pubblica galleria di Sant'Ignazio. Appresso dei privati ivi pure esistono altre collezioni, ma non vincolate dai fidecommissi. Quello che io dico di Ferrara e di Bologna si potrebbe dire forse di tutte le altre pro-

vincie dello Stato. Dunque questa riserva che si vorrebbe apporre alla legge sarebbe inutile per tutto il nostro Stato, meno soltanto la città di Roma. Ora parliamo della città di Roma. Voi vorreste (passiamo subito, lasciate le astrazioni, al concreto), voi dunque vorreste conservare la galleria Borghese, la galleria Doria e qualche altra vincolata di fidecommisso; ad esse solo io credo che risguardi l'eccezione proposta. Ma innanzi tutto, credete voi che questi oggetti preziosi, questi tesori dell'arte, spariranno immediatamente quando sieno resi liberi colla legge abolitiva dei fidecommissi? Mai no; per la ragione che quando si vorrà procedere ad una vendita, il Governo ha la prelazione....

Mariani. I denari; è una vera utopia!

Mayr. Uscire dallo Stato non potranno. perchè la legge pure vi si oppone. Ma potranno uscire da Roma e circolare nello Stato: sta bene; ma sarà poi sì gran male che la *Deposizione dalla Croce* di Raffaello, che la *Bella Fornarina* vadano a circolare nelle nostre provincie, portino in esse gli esempi del bello e mettano i nostri artisti in istato di profittare di quei capilavori e d'ispirarvisi senza recarsi alla capitale, dove, poveri, tante volte non si possono condurre?

Lasciamo una volta lo spirito municipale: pensiamo non solo a Roma: noi tutti qui non siamo romani; pensiamo una volta a tutto lo Stato.

Dunque voi vedete, o signori, che si vorrebbe vulnerare con un'odiosa eccezione una legge generale, una legge sacrosanta, senza motivo, o per un motivo non plausibile e sufficiente. Pensate d'altronde che al male che temete è già provveduto con altre leggi. Pure appoggierò quanto ha proposto il preopinante signor Bianchini.

Avvertite infine che colla vostra eccezione non solamente non conseguireste il fine propostovi, ma vi rendereste rei di una grande ingiustizia. Perciocchè quando queste famiglie patrizie (le quali oggi doviziose essendo conservano e sono atte a conservare tanti oggetti di belle arti per lo splendore dei loro casati), quando queste illustri famiglie patrizie saranno meno ricche, quando il livello democratico dell'uguaglianza sarà passato anche sopra i loro capi, forse tempo verrà che i loro discendenti saranno non più ricchi, forse saranno poveri, e poveri, per cagione dei vincoli che oggi non volete infrangere per intero, non potranno fare uso nei loro bisogni di quelle ricchezze di belle arti a loro trasmesse dai loro antenati. Allora la vostra eccezione equivarrà ad una vera ingiustissima spropriazione, allora se potessero rialzarsi dalle tombe gl'istitutori di quei fidecommissi, quanto ne fremerebbero! Supponiamo che avessero preveduto lo scioglimento dei fidecommissi, fermi solo per ciò che risguarda le collezioni di belle arti, credete voi che avrebbero vincolato quelle collezioni, quei musei? Mai no. Dunque, in nome della umanità, in nome della giustizia, dovete rigettare la proposta eccezione.

Ripeto che quando si proporrà la mozione del signor Bianchini, forse io voterò per essa; ma credo che intanto la Camera debba ammettere la legge dei fidecommissi senza alcuna restrizione. Noi dobbiamo tagliare con un colpo solo le teste tutte di quest'idra dei fidecommissi. Se una sola ne rimane, vi è pericolo che possano ripullulare le altre; vi è pericolo che rimanga quasi un addentellato, per cui si possa quando che sia rialzare quell'edificio gotico di feudale schiavitù che vogliamo demolito e distrutto per sempre.

Serafini *legge:*

Molto si è già detto, o signori, sulla questione che ci occupa, e su cui la stessa onorevolissima Commissione non è stata di pieno accordo; ma siccome io ritengo che il giudizio della maggioranza di essa sia di grave danno a Roma, allo Stato, all'Italia, così permettetemi di aggiungere alcune brevi considerazioni.

È massima già fra noi assentita che la sola ragione del pubblico bene, l'interesse sociale soltanto consiglia e dà diritto di limitare ed anche distruggere quelle disposizioni dell'umana volontà che non tendono al meglio comune, come appunto addiviene nelle grandi possidenze, che una vecchia aristocrazia avea sottoposte a vincoli fidecommissari. Ove però tale ragione non si verifichi ed ove il bene pubblico esiga anzi la piena osservanza di dette disposizioni, con qual diritto, domando io, con quale giustizia potrà essere contrariata da una legge la volontà dell'uomo? Quindi non essendovi dubbio che le grandi collezioni di arti e scienze sono dirette ad utilità pubblica e che da questa non può non volersene

la conservazione, qual facoltà avremo noi a discioglierle da quei legami, cui furono già sottoposte dal fidecommittente?

Signori: il principio della legge è uno e noi dobbiamo essere ad esso sempre coerenti; onde senza ledere la giustizia pel rispetto dovuto alle altrui disposizioni, senza mostrarci incoerenti al detto principio, io penso non essere in nostro potere di svincolare anche le enunciate collezioni. Forse perchè devono rendersi libere le grandi possidenze fidecommissarie, ne verrà di necessaria conseguenza che altrettanto debba succedere di esse raccolte, perchè vi si trovano collegate? Io non ne vedrei la ragione; come non saprei molto persuadermi che non potesse disciogliersi una parte del fidecommisso senza discioglierlo tutto.

E chi poi assicurarci potrebbe che il fidecommittente, amante della pubblica utilità, non avrebbe di tali collezioni disposto a vantaggio espressamente di questa, qualora una legge gli avesse impedito di vincolare gli altri suoi beni? E non potrebbesi anche ritenere con ragionevole presunzione, che come al godimento dei latifondi ha egli chiamato i suoi attinenti onde viver potessero opulentemente, così abbia inteso di destinare esse raccolte al meglio del pubblico interesse col lasciarne solo ai primi l'onore della custodia? Ed invero chi ne risente tutto il comodo, se non la società, trovandosi talora a carico dei beni fidecommissari ordinati persino degli assegni pei custodi e delle doti per la conservazione ed aumento di dette collezioni; da che non si potrebbe forse anche dedurre che la vera chiamata al godimento di esse ne sia in sostanza la società medesima?

Ma prescindendo anche da ciò e ritenuto pure il contrario, qual danno infine ne risente il possessore, se tali collezioni non vengono rese libere? Egli per qualunque anche urgentissima bisogna non ne avrebbe potuto giammai disporre, e perciò, restando la cosa come era in addietro, la sua condizione non si renderebbe punto inferiore, ed anzi potrebbe anche guadagnarvi coll'esonerarsi dalla relativa custodia e responsabilità, cedendo, quando così gli piacesse, le raccolte stesse al municipio, ove trovansi al presente, e che sempre con lode saprebbe ricordarne l'istitutore.

Quindi, sia pel principio del pubblico bene, che non può, ripeto, nè deve limitare se non quelle disposizioni che ad esso si oppongano, sia per essere coerenti allo spirito animatore della presente legge, sia perchè la condizione degli attuali possessori anderebbe anzi a migliorarsi, porto avviso che esse raccolte debbano essere conservate, nè abbia a restare preclusa la strada di poterne altre formare, che mirino sempre al pubblico bene, e perciò proporrei il seguente ammendamento:

« Restano fermi a pubblico vantaggio i vincoli fidecommissari sulle grandi collezioni di arti e scienze, e non viene ad alcuno impedito di sottoporre ad eguale vincolo altre simili collezioni; come è in facoltà di ogni possessore di esse il cederle al rispettivo municipio per esonerarsi di ogni peso a loro favore ».

Il Ministro di grazia e giustizia. Se potessi mai imaginare per un solo istante che dalla legge di abolizione dei fidecommissi, quando non vi fosse unita la eccezione per i capi d'opera e per le gallerie, dovessero derivarne tanti e così gravi mali, quali voi avete inteso preconizzare in questo Consiglio, io sarei il primo a gridare: *rimangano i fidecommissi, non si faccia la legge.* Ma io credo che quei mali, che tanto avete inteso magnificare, derivino dal non avere ben posto lo stato della questione, e confuso cose tutte affatto diverse da quel che noi oggi andiamo discutendo. Noi non discutiamo se si debbano o si possano vendere gli oggetti preziosi che qui abbiamo, all'effetto di poterli trasportare altrove e mandarli all'estero. Non è questa la questione: la questione nostra è, se debbano o no esser compresi nello svincolamento de' fidecommissi, oppure restar vincolati. La difficoltà grande che si affaccia è questa: « Qui in Roma – si dice – vi sono delle collezioni, e le più son colpite di fidecommisso ». Queste collezioni sono tali, che per molti e molti riguardi debbono da noi esser prese in grande considerazione. Ed io ammetto queste cose: ammetto ancora che le collezioni possono molto giovare allo sviluppo delle arti, al bene ed allo splendore della città; ma altro è il dire non si debbono queste collezioni o i capi d'opera più pregiati trasportare altrove, altro il dire queste collezioni si debbono in eterno tenere incatenate ad una legge così ingiusta e

opprimente, come è appunto la legge sui fidecommissi. Non perchè dimani una delle più grandi gallerie sarà forse divisa in otto o dieci possessori, cesserà per questo la città d'essere regina nelle arti belle; non per questo cesserà di venire il forestiero a visitarla, anche per vedere i capi d'opera benchè non tutti riuniti, ma divisi in più famiglie; non per questo il pittore, lo scultore e gli amanti tutti delle belle arti mancheranno del mezzo di poter avere un aiuto al loro genio col prendere a modello questi capi d'opera. Questi capi d'opera saranno egualmente in Roma, saranno egualmente nel nostro Stato, se si osservano leggi, le quali appunto provvedono che non possano esser portati via. Ma quelle leggi che possono benissimo e santamente provvedere onde questi capi d'opera non siano dispersi, non devon confondersi con quelle leggi, le quali dicono non solo che non si possano trasportare da Roma e dallo Stato, ma nemmeno si possano traslocare da quelle camere, da quelle famiglie, da quegli individui. Sono due cose intieramente diverse. Intanto, per quanto siasi detto, per quanto siasi potuto in questo Consiglio magnificare i pretesi danni, che verranno dallo sciogliere queste collezioni, io chiederò sempre: volete o non volete la legge? Se la volete, dovete subirne le conseguenze.

Tutte le cose hanno i loro inconvenienti, nè vi è al mondo cosa che non abbia il suo diritto e il suo rovescio. La stessa aristocrazia, contro la quale tanto in oggi si declama, l'aristocrazia non ebbe forse anch'essa i suoi vantaggi? Quei grandi palazzi che voi vedete, o signori, in questa magnifica città, non li ha forse eretti l'aristocrazia? Quelle grandi fabbriche, che in tante e tante parti torreggiano, non è forse l'aristocrazia che le ha edificate? Ebbene, con tutti i suoi vantaggi, l'aristocrazia ha tanto di male per altra parte, che il mondo presente nella sua civiltà ha detto: si cessi pure di vedere continuati questi beni, se così è di necessità, e si tolga un male che li supera di gran lunga. Portate su ciò, vi prego, la vostra attenzione. Io non vi dico già che lo sciogliere il vincolo che tiene unita in perpetuo una galleria non possa essere una cosa piuttosto dannosa che utile, poichè convengo bene che è meglio che una collezione di capi d'opera stia tutta intieramente in un luogo, di quello che sia dispersa per la città medesima e anche per lo Stato; io ne convengo, ma vi ripeterò sempre: volete o non volete la legge? Se voi mi direte che la legge la volete, io vi dirò che conviene che la vogliate eseguibile; e io non saprei vedere come si potesse formare una legge eseguibile di svincolazione de' fidecommissi, senza che ne provengano infinite discordie e mali, quando si voglia tener ferma l'eccezione sulla quale si disputa. Ed intendiamoci bene: io parlo di eccezione da comprendersi in questa legge fidecommissaria, perchè io ammetto che si possano, che si debbano far leggi per la conservazione di questi oggetti, e dico anzi che le abbiamo e sono state anche richiamate nella discussione di quest'oggi. Del resto, quando si vuol fare una legge abolitiva dei fidecommissi, bisogna per necessità subire le sue conseguenze. Io vi ho accennato nell'altra tornata, che secondo lo spirito e la mente di questa legge, devono essere assimilati tutti quelli i quali vengano a conseguire un patrimonio: non vi deve esser più, per questo rapporto, il primogenito, il cadetto, ma devonoessere tutti egualmente considerati in faccia alla legge, dovendo sparire il caso di vedere un'immensità di beni accumulati in un solo, nel mentre che gli altri della stessa famiglia vanno languendo. Ciò posto, io vi diceva, avremo sollecito il caso che o per alienazione o per divisione i grandi colossi, che adesso sussistono, andranno a ripartirsi in tante famiglie certamente, se non povere, non però tali da poter nemmeno lontanamente paragonarsi con quello che sono attualmente. Noi avremo conseguito allora appunto uno dei benefizi che si vogliono con la legge, cioè avremo ripartito la proprietà in una quantità di famiglie tanto più numerose di quello che può essere in oggi. Con i vincoli fidecommissari avremo aiutato il commercio, avremo fatto tutti quei beni che in oggi in questi Stati soltanto rimangono problematici, perchè le altre nazioni tutte, tutti gli altri Stati, con pochissime eccezioni, hanno abolito gl'ingiusti vincoli fidecommissari. Ma appunto quando questa divisione si sarà fatta, quando più persone dovranno venire a dividere un patrimonio, cosa si farà di queste collezioni? Sottrarremo noi al cadetto una parte del valore, che può essere anche

immenso, di queste biblioteche, di queste gallerie, di questi capi d'opera, per darle interamente al maggiore, ovvero vorremo noi che siano ripartite tra l'uno e l'altro egualmente? Io credo che noi vorremo che si osservi anche in questo l'eguaglianza. Ma questa sparirà, se si voglion salve le sopraddette cose. Perchè? Perchè questi musei, queste gallerie, sono precisamente di un valore tanto forte, che molte volte costituiscono la parte più rilevante del patrimonio che si va a dividere. Ma pure supponiamo ancora che per un amore alle belle arti si voglia commettere quest' ingiustizia. Si sottragga al cadetto, e si dia al primogenito; credete di aver fatto tutto? Oh no certo! Il primogenito, a meno che voi non gli preleviate un quantitativo così grande da potersi mettere nel caso di ostentare senza ridicolo lusso questi grandi tesori ch'egli ha in casa, vi ringrazierà di questi tesori medesimi, poichè egli non vorrà al certo passeggiare, come vi dissi altra volta, in mezzo ai suoi quadri ed alle statue intantochè è mancante di tutto o di parte del necessario alla vita. Queste non sono cose poetiche, sono interamente prosaiche. Io conosco bene che molte di queste verità non possono a tutti andare a genio, ma vi farò sempre la stessa dimanda: volete o non volete la legge? Se volete la legge, non può farsi la eccezione che si richiede; l'eccezione non può prendersi in considerazione che in rapporto all'impedire la dispersione. La dispersione è vietata dalla legge attuale, anche per quei capilavori che non costituiscono collezione. Se credete necessario di fare delle altre leggi, le quali vincolino anche maggiormente e portino la impossibilità assoluta di disperdere all'estero questi monumenti, potrà la Camera farlo; ma quando volesse compilare una legge abolitiva delle sostituzioni in massima e in pari tempo volesse tener fermo il principio di mantenerle sulle collezioni delle quali si parla, io dico e ripeto, per le ragioni che ho dette in questo e nell'altro Consiglio, che sarebbe meglio rinunziare affatto alla legge.

Voci. Ai voti, ai voti!

Bianchini. Vi sono degli ammendamenti.

Il Presidente. Esistono alcune proposizioni di ammendamento. Il Consiglio è pregato di ascoltarle e di prenderle in considerazione.

Bianchini. Il signor ministro del commercio mi ha lasciato una sua proposizione, pregando che fosse letta ed esaminata dalla Camera.

Legge: « Propongo che la Camera dei deputati, ritenendo per valida la legge del 2 ottobre 1802, sulla proibizione di estrarre dallo Stato i capi d'opera di belle arti e quant' altro si contiene in quel chirografo relativamente a quest'oggetto, inviti la Commissione, che fu destinata ad esaminare la legge sull'abolizione delle sostituzioni, a formulare un articolo addizionale, in cui si richiami la legge del 2 ottobre 1802, aggiungendo un aumento sulla somma di diecimila scudi annui, destinata all' acquisto dei capi d'opera antichi e moderni che si volessero vendere dai proprietari ».

Bonaparte. Non ha che far niente colla legge che discutiamo. Ai voti l'articolo.

Bianchini. Io ancora avrei da fare una proposizione che, accolta, non sarei alieno di rimetterla alla Commissione, se il Consiglio lo vuole.

La legge: « Propongo che l'alienazione delle raccolte sia sospesa sinchè il Governo, maturamente esaminandole, non abbia scelte le opere convenienti a comprarsi per compiere la galleria nazionale ».

Bonaparte. Mi sembra che anche questo non abbia che fare colla legge che discutiamo.

Il segretario **Bianchini** *legge una proposizione del deputato Serafini, concepita come appresso:*

« Restano fermi a pubblico vantaggio i vincoli fidecommissari sulle grandi collezioni di arti, scienze, e non viene ad alcuno impedito di sottoporre ad eguale vincolo altre simili collezioni; come è in facoltà di ogni possessore di esse di cederle al rispettivo municipio per esonerarsi di ogni peso a loro favore ».

Bonaparte. Questo è un ammendamento che va preso in considerazione, ma guasta, secondo me, la legge, e spero che la Camera lo respingerà. Ciò non toglie però che si passi ai voti quante volte venga appoggiato.

Voci. Ai voti, ai voti!

Armellini. È costume in tutte le leggi più gravi e più importanti che, dopo fatta una seria discussione della Camera, qualche membro della Commissione, ed in ispecial modo il relatore, prenda la

parola, riepiloghi in qualche modo tutte le fasi del dibattimento e pronunzi il suo sentimento come ciascun altro deputato. Più dunque per soddisfare a questo dovere, che per bisogno di convinzione del Consiglio, io dirò qualche cosa sopra questa gravissima materia.

Non so se siasi ancora bastantemente penetrato a fondo la importanza dell'abolizione dei vincoli fidecommissari. Se si riflette bene alla gravità delle sue conseguenze, sarà difficile che possa farsi qualche eccezione anche relativamente agli oggetti preziosi che risguardano le arti e le scienze. I fidecommissi sono aboliti, i vincoli fidecommissari sono esclusi dalla legge attuale, perchè primieramente sono contro la giustizia; la facoltà di testare è limitata semplicemente ad uno o più successori e legatari. Su qual fondamento può autorizzarsi, secondo le relazioni più elementari dello stato sociale, di disporre sui loro beni di generazione in generazione, alterando l'ordine delle successioni e disposizioni successive, privando della facoltà di alienare e di testare per secoli e secoli migliaia di altri esseri, mettendo insomma fuori di commercio una quantità di patrimoni, i quali vi circolerebbero liberamente, che appartengono alle generazioni viventi e che non sono più sotto la proprietà di padroni da tanti tempi trapassati ed esciti dal consorzio umano? E ciò per sacrificar tutto alla conservazione di un cognome e perpetuare una memoria che non ha altro mezzo di aspirare alla immortalità. Il fidecommisso è contrario allo spirito stesso di proprietà, perchè realmente lo stesso gravato non è un vero proprietario, non è che un usufruttuario di beni ad altra persona spettanti e destinati dopo la sua morte. Buon per lui se sono i figli, i fratelli, chiamati a succedergli; ma quante volte sarà un remoto trasversale, un estraneo, un convento, un monastero? Sono contrari allo spirito di famiglia per il privilegio di uno e l'esclusione di altri, per l'indipendenza che inducono del figlio dal padre, il quale non ha mezzi colla libertà delle sostanze di prediligere, di premiare o di mostrare disapprovazione, a tenore della condotta domestica. Sono in opposizione col principio dell'uguaglianza sociale, coll'interesse dell'industria, dell'agricoltura e dell'economia.

Permettete che vi preghi d'internarvi a dovere in quest'analisi di tante ragioni che fanno vedere la mostruosità di questa istituzione dell'egoismo e della barbarie feudale. Dopo ciò, entriamo francamente nella questione. Io domanderei a questi signori, i quali credono che si debbano conservare alcuni oggetti privilegiati per interesse municipale sotto il vincolo della sostituzione, qual mezzo vi vorrà per poterli conservare. Bisognerà lasciarli alle famiglie, le quali ne sono in possesso, o farne un dono al pubblico. Nel primo caso, qual sarà il partito che prenderete? Lasciare il patrimonio del fidecommisso tutto intero a quello che resterà possessore delle raccolte di tali oggetti? · stato già riflettuto da alcuno de' preopinanti, che se si riducesse il gravato al semplice possesso di un museo, di una galleria o di una biblioteca per custodirla e guardarla come un eunuco, sarebbe obbligato a passeggiare per questi magnifici locali a stomaco digiuno, e per conseguenza sarebbe ciò una vera derisione. Una delle due: o è necessario di mantenerlo in tutto il possesso dell'antico fidecommisso, ed allora si cadrebbe nell'assurdo di sacrificare alla tirannia delle sostituzioni una massa grande di beni, e di conservare e perpetuare lo spettacolo e l'anacronismo dell'odiosa aristocrazia in un solo paese, o bisognerebbe sperare che questi uomini dovessero conservare per sempre le glorie delle arti e tutt'altro senza poter avere altri mezzi per sostenerne le spese, e perfino di quei per nutrirsi e sfamarsi. Vorreste farne un presente al pubblico? Sarebbe una confisca, sarebbe uno spoglio, sarebbe privare non solo il possessore attuale, ma anche tutta la sua famiglia, di un retaggio legittimo e di una proprietà di cospicui valori, i quali potrebbero formare la risorsa più sostanziale della famiglia. Non saprei quali altri mezzi si possano introdurre, quali altre strade si possano aprire per poter preservare questi oggetti senza urtare o nell'assurdo di conservare l'istituzione che vogliamo abrogare, o nell'ingiustizia della confisca e dell'usurpazione.

L'ora tarda e l'attenzione stanca del Consiglio mi vietano di sviluppare ulteriormente l'argomento come avrei desiderato, dopo avervi seriamente meditato sopra. Conchiudo di non trovare altro partito che lasciare la legge, come si propone dalla Commissione, e di non fare

alcuna eccezione per motivo degli oggetti suddetti. Altra volta, se vi sarà luogo, rileverò la esagerazione de' pretesi inconvenienti su questo punto.

Voci. Ai voti, ai voti!

(*Si fa osservare che mancano alcuni deputati, e che la Camera non è più in numero*).

Il Presidente. Manderò a voti l'ammendamento, come quello che più s'allontana dal testo della legge.

Bonaparte (*dopo verificata la mancanza di numero*). In questo caso domanderò che sia registrato nel processo verbale ed inserito anche nella *Gazzetta* il nome di quelli che, partendo, hanno fatto levar la seduta.

Marcosanti. Trattandosi di una discussione importantissima come questa, è bene che sia verificato il numero dei deputati presenti.

Il Presidente. Non essendo il numero più legale, la seduta è sciolta.

Annunzia che domani vi sarà la seduta e invita il segretario Bianchini a leggere l'ordine del giorno.

Tornata del 1° dicembre 1848.

Presidenza dell'avv. **De Rossi,** *vicepresidente.*

Piacentini. Domando la parola.

Piacentini *legge:*

Signori! Dopo gli eloquenti discorsi che ieri si pronunciarono da questa tribuna, non ardirei di trattenervi più a lungo sulla stessa quistione, se la vedessi già pienamente esaurita e discussa in ogni suo rapporto. Ma quanto essa venne dibattuta in tutto il resto, mi sia lecito il dirlo, altrettanto si rimase vergine e intatta dalla parte del diritto che ha il pubblico, e, dirò meglio, la ragione non tanto sugli oggetti singoli di belle arti e di scienze, quanto sulla riunione dei medesimi in collezioni. Roma, lo Stato, l'Italia, non solamente han diritto che detti oggetti sien conservati e non si trasportino all'estero, ma hanno diritto ancora che se ne conservino le collezioni, formando queste il decoro delle città e delle nazioni, e servendo principalmente all'istruzione pubblica. I musei, le gallerie, le biblioteche, quantunque di ragione privata, pure, se non altro per consuetudine, sono di uso pubblico, ed una legge che ne permettesse la dissoluzione priverebbe il pubblico di un diritto che possiede.

La legge del 1802, che ieri sentiva rammentare dall'onorevole ministro del commercio e dei lavori pubblici, garantisce alla nazione gli oggetti, ma non già ne garantisce le collezioni, ed io poco fa vi diceva che il pubblico, la nazione, han diritto agli uni e alle altre. Questo diritto alle collezioni fu finora garantito dai vincoli fidecommissari, che vietavano al possessore il distrarle: se la condizione de' tempi non può sopportare più oltre cotesti vincoli, o perchè ingiusti rapporto alle successioni, o perchè nocivi rapporto al commercio, non per questo dee il pubblico spogliarsi di un diritto che ha per impinguare i diritti dei privati. A costoro le collezioni di oggetti d'arte e di scienze furono sinora una proprietà inutile e tutta la di loro utilità fu del pubblico. Quale ingiuria pertanto sarebbe la legge ai possessori di simili collezioni, continuando a cessar loro il diritto di scioglierle e disporne, se questo diritto non l'ebbero mai? Diamo pure ai privati ciò che loro appartiene, ma non togliamo al pubblico ciò che è suo. L'uso dei musei, delle gallerie, delle biblioteche, non fu mai esclusivo del proprietario, fu del pubblico; e noi sciogliendo queste collezioni dai vincoli fidecommissari perchè vadano divise fra i successori come ogni altra sostanza ereditaria, porremmo in commercio oggetti di uso pubblico e daremmo ai privati ciò che al pubblico appartiene.

Nè posso convenire nelle osservazioni dell'ottimo signor ministro di grazia e giustizia, che conservando il vincolo sulle ridette collezioni si lederebbe il principio della libertà dei beni, e che se si vuole il sistema democratico è forza sopportarne le conseguenze. Il principio di libertà ed il sistema democratico non riguardano già le cose e le sostanze in qualche modo pubbliche, ma le cose e le sostanze di stretta ragione privata, che di lor natura sono commerciabili. Ciò che appartiene o interessa al pubblico è inalienabile, è intangibile sotto qualunque sistema. Non fu Roma imperiale o pontificale, ma fu Roma repubblicana che nelle famose leggi delle Dodici Tavole proibiva rimuovere dagli edifizi o le statue o le colonne che ne formassero l'ornamento. *Dignum junctum aedibus, vineaeve, ne concapet, ne solvito.* E noi permetteremo che vadan dispersi i musei, le gallerie, le biblioteche, che, come diceva, non tanto formano il decoro del

nostro Stato, massimamente di Roma, quando in principal modo servono alla istruzione pubblica? Il principio di libertà dei beni spieghi pure tutta la sua forza nelle sostanze che appartengono pienamente ed esclusivamente ai privati, ma rispetti i diritti del pubblico, poichè questi diritti sono di loro natura inalienabili, ed il pubblico non potrebbe restarne defraudato senza manifesta ingiustizia.

E se può sembrare ingiusto che si obblighino alla conservazione di simili collezioni, i proprietari, anche allorquando per le divisioni e suddivisioni degli attuali giganteschi patrimoni addivenga mediocre, e forse anche meschina la loro fortuna, ciò non dee determinarci a spogliare il pubblico del suo diritto alla conservazione di dette collezioni col permetterne la distruzione mediante la divisione tra i successori, ma ci deve piuttosto impegnare a rinvenire un modo con cui si provvegga insieme al pubblico diritto ed alla indennità dei proprietari. Nè sembra a me tanto difficile lo adottare un simile provvedimento. I musei, le gallerie, le biblioteche, hanno già per sè stesse una dotazione nei beni primogeniali, essendo certo che i possessori dei maggioraschi e delle primogeniture vi debbano erogare una parte delle rendite di detti beni per conservarle. Or questa dotazione, che attualmente trovasi confusa e frammista con tutto il patrimonio primogeniale, non potrebbe ella separarsene, cosicchè restassero addetti al possessore del museo, della galleria, della biblioteca, tanti beni stabili, quanti con sana discretezza si ravvisino sufficienti alla manutenzione di simili collezioni? Nel che potrebbe servir di base l'ammontare delle spese che attualmente per questi oggetti si sostengono dai rispettivi possessori, gravandone il capitale in ragione del tre per cento.

Nè veggo che l'ascrizione di una quota inalienabile di beni per detto oggetto leda il principio dell'abolizione dei vincoli. Se il museo, la galleria, la biblioteca appartenessero al pubblico, non dovrebbero necessariamente avere una dote per la loro manutenzione? E che importa pertanto che una quota di beni si resti inalienabile presso un privato, che può considerarsi come il custode del museo, della galleria, della biblioteca o di altra collezione qualunque? Egli è certo che per conservare cotesti oggetti vi abbisogna una dote, sia che essi rimangano presso i privati o passino al pubblico. I pubblici stabilimenti hanno sempre avuto e continueranno ad avere i propri beni inalienabili, malgrado la più estesa abolizione dei vincoli, che comunque inceppano le proprietà. Lasciare quindi una parte di beni primogeniali per dote dei musei, delle gallerie e delle biblioteche private non vulnera affatto il principio dell'abolizione dei vincoli fidecommissari, e non è una testa che rimanga all'idra dopo esserle state troncate le altre.

È per ciò che all'articolo 7 del progetto sull'abolizione dei fidecommissi propongo il seguente ammendamento:

« L'abolizione delle sostituzioni purificate anteriormente alla promulgazione della presente legge, non importa il diritto di alienare o dividere le collezioni di oggetti di belle arti e di scienze, le quali collezioni dovranno continuare intatte e conservarsi presso i chiamati in dette sostituzioni.

« A questo effetto rimarranno vincolati presso i detti chiamati tanti beni quanti corrispondano ad un capitale elevato in ragione del tre per cento sull'ammontare delle spese, che dagli attuali possessori si sostengono per la manutenzione di dette collezioni, dietro una nota esatta ch'essi dovranno esibire entro un mese dalla promulgazione della presente legge ».

Sturbinetti. Domando la parola.

Bonaparte. Bisognerebbe prima sbrigarsi dell'ammendamento Serafini.

Mariani. Gli ammendamenti si mandano a suffragio l'uno dopo l'altro.

Sturbinetti. Signori, ad ognuno il suo. Questo è uno dei principî fondamentali della giustizia. Il signor ministro degli affari esteri ci dava poco fa testimonianza dell'applicazione di questo principio, allorchè ne proponeva la base per fondare la Costituente italiana. Al popolo quello che è del popolo; ai principi quello che è dei principi. Il progetto dell'ottimo preopinante signor deputato Piacentini lede questo diritto di giustizia in quanto che attribuisce al popolo un diritto che non ha.

Sonovi alcune gallerie, sonovi alcune librerie, le quali fanno parte dei fidecommissi e sono state fin da principio destinate al pubblico uso, ed alle quali

è stata aggiunta una dotazione perchè fossero permanentemente conservate ad uso pubblico, e quest'uso, già fu avvertito in altre tornate, che non rimaneva leso affatto dalla legge abolitiva de'fidecommissi. Le cose pubbliche non sono prescrittibili; rimane sempre una servitù, in forza della quale tutte quelle collezioni, o librerie, o gallerie, fatte forse per uso pubblico, debbano esser conservate a quest'uso; ma le altre gallerie, alle quali si ha accesso per condiscendenza dei rispettivi proprietari, come noi vorremmo supporre che siano realmente di pubblico diritto? Come noi vorremmo farne una proprietà del popolo, quando nè per acquisto fatto dal popolo, nè per volontà dell'istitutore furono dichiarate di pubblico diritto?

La Commissione caldamente vagheggiava questa idea di conservare a Roma i tanti oggetti che ne formano l'ornamento, ed io, romano, sopratutto proponeva che si trovasse un modo per conservare a Roma questi oggetti; ma veduta la cosa dal lato della giustizia, conobbe bene la Commissione che non poteva ottenersi questo scopo senza imbattersi in una manifesta ingiustizia. L'assoggettare i beni privati a vincoli per mantenere queste gallerie, sarebbe questo stesso una usurpazione delle proprietà private per ridurle al pubblico uso. E con qual diritto noi potremo usurpare le proprietà private? Con qual diritto potremo noi alterare questo immutabil diritto di giustizia di mantenere ad ognuno ciò che è suo? Oltre di che, dopo le molte suddivisioni di un ricco patrimonio, troverebbesi, come pure avvertiva il signor ministro di grazia e giustizia, un primogenito nella dura situazione di accattare forse un tozzo di pane, mentre vede le sue avite sostanze ed il pingue reddito delle medesime impiegato a mantenere ricche collezioni che formerebbero ornamento non di un principe, ma di un sovrano.

Altra proposizione era quella di stabilire una dote al primogenito, affinchè potesse custodire le collezioni od altre rarità che interessa di conservare, lasciandogli inoltre il mezzo a decente esibizione.

E si proponeva di fissare un limite alla quantità dei beni che potessero rimaner sotto il vincolo per tale esibizione. Per esempio, che non oltrepassassero gli scudi centomila e non fossero inferiori al valore di cinquantamila. Ma questo era un conservare in genere quel principio che si vuole distruggere; era un tenere aperta quella porta che, anche a questa tribuna è stato altre volte osservato, doveva chiudersi per sempre. Pensando su quest'oggetto, io non trovava altro mezzo di poter conservare nel nostro Stato questi oggetti se non che esprimendo un voto dopo aver votata la legge. Dico un voto, perchè il mio progetto non sarebbe, credo, attualmente in facoltà di questo Consiglio di adottare. Interessa al Governo di fare acquisto di tanti capi d'opera, i quali attualmente esistono in Roma e che sarebbe opportuno conservare, tanto per il decoro della città quanto per lo studio che sopra vi si può fare. I mezzi ognuno conosce non esser tali per poter fare acquisti che porterebbero un grandissimo dispendio. Io immaginava un altro mezzo che, mentre gioverebbe molto ai proprietari, non graverebbe d'altronde lo Stato. Distrutti che avremo i vincoli fidecommissari, resteranno liberi da vincoli, ma resteranno affetti da una quantità d'ipoteche per sottostare ai pesi ecclesiastici, che ne rendono sempre difficile la radiazione. Così noi non porremo subito in commercio questi beni svincolati da ogni ceppo, ma li manterremo sempre sotto un vincolo che ne impedirà la libera distrazione. Io dunque proponeva di lasciar libertà ai proprietari di affrancare, quando volessero, i loro beni da vincoli ecclesiastici, e che quest'affrancazione, da calcolarsi nel modo che si è praticato per la redenzione dei canoni, si facesse col darne il capitale in tanti oggetti di belle arti, a stima di periti, e così la nazione li andrebbe acquistando senza grave dispendio e renderebbe un servigio ai proprietari, i quali potrebbero liberare i fondi da tali ipoteche. Questo però vorrei che si proponesse dopo la legge come un voto del Consiglio per mantenere a Roma queste illustri collezioni.

Sterbini *fa una proposta; è invitato dal presidente a formularla e deporla al banco del segretario.*

Marcelli *legge:*

A me, che fui il primo ad appoggiare la proposta del signor ministro delle belle arti e commercio per la conservazione delle grandi collezioni d'arti e di altri oggetti, sta bene una povera e breve pa-

rola intorno a questa solenne e difficile questione.

Nell'abolizione de' fidecommissi relativamente alle suddette collezioni, si pretende da taluni vendicare anche in questa parte la società da una ingiustizia col commetterne, a mio credere, una maggiore. Sarà una ingiustizia, secondo lo spirito della legge che si discute, il lasciar vincolata a favore di un solo tale proprietà, che tra figli dev'essere divisa; ma vi sono delle ingiustizie ancora volute dalla legge per più potenti ragioni. È vero o non è vero che un interesse pubblico debba avere la preminenza sopra ogni privato interesse? Io dico che è vero, perchè lo Statuto, che forma la nostra legge scritta, lo impone all'art. 9.

Se dunque il Governo per pubblico interesse sanziona l'ingiustizia dell'espropriazione forzosa a danno de' privati, non potrà il Governo stesso sanzionare l'altra, che neppur credo ingiustizia, di conservare un vincolo d'interesse pubblico, nazionale, europeo? E con quale diritto vorrete voi, signori, spogliare il popolo, la nazione, l'Europa, il mondo, di un suo diritto acquisito che gode da secoli, che è infitto nella mente e nel cuore d'ogni vivente, e di cui oggi il popolo da noi pretende la garanzia?

Corriamo a Roma, si grida dal mondo, corriamo a bearci nel sole di Roma, nello splendore delle arti belle, nella profondità di sapienza de' codici antichi. Ne abbiamo diritto, esclamano, perchè furono e sono disposte a servizio, uso ed utile pubblico.

E non sarebbe dunque un'ingiustizia maggiore lo spogliare la nazione di questo diritto per darlo a privati? Lo Statuto si oppone, e vuole che ceda l'utile privato all'utile pubblico.

E non è già un interesse municipale, come taluno diceva; vi prevenni già che questo è un interesse italico, europeo; perchè il diritto e l'uso di godere e studiare su queste collezioni è diritto pubblico, nazionale, nè può distruggersi, nè cadere in faccia de' diritti privati, cui competerebbe la divisione di una proprietà fidecommissaria di simili oggetti d'arte. E la spesa della loro conservazione deve scaturire dai fondi medesimi a ciò destinati, perchè anche la conservazione progressiva appartiene al medesimo principio d'interesse pubblico, ed è di pubblico e nazionale diritto.

Propongo pertanto che, fermo il vincolo come vincolo nazionale e non privato fra tutte le collezioni d'arti e qualunque altro oggetto fino ad oggi esistente su cui abbia il pubblico un diritto acquisito, venga dal fidecommisso stesso staccato un capitale, il cui frutto basti al mantenimento di dette collezioni ed a garanzia de' suddetti nazionali diritti da iscriversi alle ipoteche a cura del ministro delle belle arti e commercio.

Il ministro **Sterbini** *legge la sua proposizione, formulata così:*

« Vista la quantità degli ammendamenti proposti per impedire la vendita o la divisione delle ricche collezioni di oggetti appartenenti alle belle arti e agli studi; vista la discordanza delle opinioni, propongo che si rinvii la quistione alla Commissione onde ne faccia rapporto da mettersi in deliberazione, poichè sarà stata votata la legge intera sull'abolizione delle sostituzioni ».

Bianchini. Mi pare che gli ammendamenti si riducano tutti ad un solo, esposto in tre modi; ma il principio, la sostanza dell'ammendamento è sempre un solo. Domando però di fare un'osservazione sul modo con cui si propone. (*Viene interrotto*).

Bonaparte. La Commissione ci ha già dato la sua opinione.

Il segretario **Bianchini,** *pregato dal presidente, torna a leggere la proposizione del ministro del commercio.*

Bonaparte. Io credo che il signor ministro, già avvezzatosi alle ordinanze, nel fare questo ammendamento abbia creduto di stenderne una. E per convincersene basta il *vedere* quei *visti*. Ma ciò riguarda la forma, che poco importa; quello che più preme si è il rimettere non la *questione,* come dice, alla Commissione, invece crederei, seppure rimettiamo qualche cosa, di rimettere i *vari ammendamenti* alla Commissione, perche il rimetter la questione sarebbe il rimetterle il principio. Credo che qui siamo tutti d'accordo nel desiderio di poter mantenere, non queste collezioni, perchè è dubbio se queste collezioni, e non soltanto gli oggetti separati, sia necessario, sia utile il tutelare....

Sterbini (*interrompendo*). Appunto questa gran questione la rimetto alla Commissione.

Bonaparte. Io dunque vorrei che, tolti, già s'intende, questi *visti,* si rimet-

tessero i vari ammendamenti alla Commissione, cioè l'ammendamento del signor conte Marcelli, quello del signor Serafini ed il terzo dell'avvocato Piacentini. Con questa modificazione io comprendo la proposizione e l'appoggio, altrimenti voterò contro.

Armellini. Due parole semplicemente. Tutta questa questione (prego bene riflettere) non è che un ammendamento, perchè realmente nel testo della legge non vi è niente sopra le collezioni e gli oggetti di pregio. I colleghi della Commissione hanno reso ragione, perchè non hanno creduto di fare questa eccezione. Per via di ammendamento è sorta la mozione nello stesso Consiglio di fare questo eccezione in favore delle collezioni, in favore degli oggetti preziosi per interesse del pubblico, della scienza e delle arti; dunque tutta la materia è una congerie di ammendamenti e sotto-ammendamenti, che sarebbe necessario nell'insieme rimettere alla Commissione. Essa non farà relazione di tutte le proposizioni, pronuncierà la sua opinione di conchiusione onde presentare la materia in istato di decisione al Consiglio. Come si vuol dunque fare la scissura che vorrebbe il signor deputato Bonaparte? È indispensabile necessità rimettere tutto alla Commissione, ammendamenti e sotto-ammendamenti.

Sereni. Io proporrei se non fosse piuttosto meglio di adottare una misura transitoria, cioè a dire di votare la legge e rimettere questa questione, se debbano o no lasciarsi intatte le collezioni, a decidersi allorquando si compileranno i Codici. Mi pare che in questo modo si potrà con molta ponderazione e gravità stabilire e giudicare una questione, la quale è divisa in tante varie deliberazioni.

Bonaparte. Io, o colleghi, non ho creduto alle mie orecchie, allorquando ho sentito il ministro della giustizia, che con tanta eloquenza, con tanta persuasione in quanto a me, dimostrava l'inconveniente e l'impossibilità di mantenere queste collezioni intatte a danno della società e dei principî, ora venirci a dire di riservarne la sorte alla discussione del Codice! Egli saviamente ci chiedeva l'altro giorno: e a chi toglierete voi il proprio per conservare queste collezioni? Lo toglierete al primogenito? Lo toglierete ai cadetti? Ed egli stesso ci mostrava l'ingiustizia in questi due casi. Egli ci diceva, ed io l'applaudiva tacitamente, che era impossibile il conservare queste collezioni senza distruggere affatto la legge. Ed ora ci viene a proporre una misura, che Dio sa per quanti anni perpetuerebbe questi abusi a danno degli eredi di coloro che vanno ogni giorno morendo. E d'altronde, o colleghi, troppo si è confuso qui continuamente le collezioni di uso pubblico, di uso veramente pubblico, colle collezioni alle quali il pubblico non ha alcun diritto. Bellissimo era l'ammendamento del signor deputato Marcelli, che voleva riservati al pubblico i diritti acquisiti; ma qui non si tratta delle collezioni, sulle quali il pubblico abbia diritto acquisito, poichè quel diritto le leggi sapranno ben tutelarlo: si tratta di quelle appunto, sulle quali il pubblico non ha nulla a vedere. Vorreste voi punire un proprietario, perchè, invece di spendere malamente il suo denaro, lo ha speso in cose utili e belle, in cose che hanno onorato la patria per molti anni? Vorreste punirlo nei suoi eredi? Oh questo non lo farete mai! Rispetterete il principio della proprietà, e non adotterete un principio che sarebbe peggio di quel comunismo dal quale tanto più di me aborrite.

Il Presidente. Anderà dunque ai voti la proposizione....

Armellini. Tra i diversi ammendamenti e tra i sotto-ammendamenti vi potrà e dovrà essere anche quello del signor ministro di giustizia.

Sereni. E in questo senso è che io l'ho proposto, perchè la Commissione lo prenda ad esame; del rimanente io pregherò di riflettere che tutta questa legge è una misura transitoria. Noi non abbiamo voluto aspettare la discussione sui Codici, perchè si tratta di una materia troppo urgente. Mentre noi discutiamo si fanno le disposizioni, si muore, si fanno testamenti, si creano disposizioni; i beni stanno attualmente sotto il vincolo fidecommissario, sono fuori di commercio; si è creduto di prevenire la compilazione de' Codici; dunque tutta la materia è di urgenza, tutta la materia è transitoria. La questione subalterna sopra gli oggetti preziosi, alla compilazione de' Codici già porterebbe un prolungamento di tempo significante, ed oltre di questo poi darebbe a vedere che mentre l'assemblea, mentre il Parlamento ha voluto distac-

carle e prendere una misura di urgenza sopra l'abolizione delle sostituzioni, ha voluto mettere a parte queste cose dopo una discussione di quasi due giorni, si porterebbe un pregiudizio alla stessa questione. Io per me sono contrario.

Il Segretario legge la proposizione del ministro Sterbini.

Bonaparte. Proporrei che si sostituisse alla parola *questione* le parole *i vari ammendamenti.*

Bianchini. Mi pare che l'ammendamento progettato dal deputato Bonaparte possa inserirsi in questo modo alla proposizione Sterbini.

Legge: « Vista la quantità degli ammendamenti proposti per impedire la vendita o la divisione delle ricche collezioni di oggetti appartenenti alle belle arti ed agli studi; vista la discordanza delle opinioni, propongo che si rinviino gli ammendamenti relativi alla questione alla Commissione, onde ne faccia rapporto da mettersi in deliberazione, poichè sarà stata votata la legge intera sull'abolizione delle sostituzioni ».

Bonaparte *annuisce.*

Il Presidente *la manda ai voti, ed è approvata.*

LEGGE ADDIZIONALE

sulle abolizioni delle sostituzioni, ecc., in ordine alle raccolte scientifiche ed artistiche, vincolate con fidecommisso. — *Relazione della Commissione composta dei deputati* Carlo Armellini, Francesco Sturbinetti, Aldobrando Viviani, Francesco Ricca *e* Luigi Felletti.

(Dall'*Archivio romano di Stato*).

Signori! — Discussa e sanzionata da voi l'importantissima legge sulla libertà dei beni dai vincoli delle sostituzioni e di altra specie che, a spese della pubblica prosperità, libertà e moralità, per tanto tempo servirono all'ambizione delle caste ed all'egoismo dei privilegi, rimetteste alla stessa Commissione, che formò il progetto, l'esame più maturo di un oggetto, la determinazione del quale restava solo per completare una legge, di cui è troppo urgente la pubblicazione.

Resi liberi e disponibili i beni già vincolati, quale sarà la sorte delle preziose raccolte, dei musei, delle gallerie, biblioteche, serie d'antichi monumenti e tali altri articoli che formano il lustro non meno di alcune grandi famiglie, che il tesoro del gusto e dell'istruzione pubblica nell'Italia, questa madre del genio e dell'intelligenza, e in Roma specialmente che, senza questo rapporto, come sotto altri, ne è sicuramente la metropoli? Molti si allarmarono del pericolo di veder priva, e forse non tanto a lungo, la patria di così belli ornamenti, e di vederla diseredata da un patrimonio consacrato forse più al pubblico, che allo stesso privato possessore.

La Commissione si era già occupata seriamente su questo problema, e la sua relazione aveva reso conto dell'impegno passionato col quale si era accinta a trovare il modo di provvedere al disastro, ed insieme della ingenua, ma spiacevole confessione di non esservi potuta riuscire.

La lunga e viva discussione che ebbe luogo nell'Assemblea, comunque spargesse dei raggi di viva luce sulla difficoltà della ricerca, terminò col confermare le convinzioni della Commissione a cui credeste di rinviare di nuovo l'esame di questa grave materia.

Riassumendo in poco tutto il dibattimento, la necessità di conciliare la distruzione dei vincoli e la distinzione artificiale dei patrimoni colla conservazione di questi sicuramente inapprezzabili depositi, e l'inviolabile diritto di proprietà nei possessori dei medesimi colle esigenze dell'ornamento e dell'interesse pubblico, forma tutto il nodo e tutta la difficoltà dell'argomento.

Passiamo brevemente in rassegna tutti i partiti possibili.

Lasciare in piedi dei cospicui maggiorati in grazia delle collezioni d'arte e di scienza, ecco un'ipotesi che proporla e rigettarla è una cosa medesima. No, noi non vogliamo più lo spettacolo antipatico e irreconciliabile di patrimoni pri-

vilegiati. Noi non vogliamo favorirli col mezzo delle istituzioni. Abbiamo abolite seriamente le catene delle sostituzioni. Sottoscriveremo ad una dispensa in grazia di qualche ricca biblioteca o di qualche preziosa raccolta di statue, di pitture o di antiche medaglie?

Lascieremo ferma la sostituzione sulle pinacoteche, sui musei e sopra altre raccolte somiglievoli, distratto il vincolo *conservatore* sul resto dei beni? Ma come potrebbe un antico aristocrate, ridotto alla miseria, conservare con un religioso rispetto questi depositi dispendiosi, per trasmetterli a figli e discendenti anche più miserabili di lui?

Renderemo di pubblica proprietà questi oggetti? Sarebbe uno spoglio rivoltoso delle proprietà private, sarebbe la *confisca* propriamente tale. Acquistateli se i proprietari vogliono o sono costretti di alienarli. Ma obbligarli senza compenso a ritenerli senza poterne disporre, anche bisognosi, anche sforniti di ogni risorsa, sarebbe farne tanti Tantali che muoiono di sete in mezzo alle acque che fuggono dalle loro labbra, e di fame presso la mensa che si allontana dalla loro presenza.

Una delle due, signori: o l'istitutore ne fece un dono, vero dono al pubblico, ed allora non si tratta di sostituzione, ma di una disposizione a pro della nazione o del municipio; o il pubblico non ne ha che una partecipazione di conseguenza, ma libera e facoltativa, e il proprietario deve poterne disporre come di qualunque altra libera proprietà.

Non vi è dunque mezzo: o confiscare una proprietà privata e intangibile o lasciare in piedi, colla conservazione in particolare di alcuni de' vincoli l'aristocrazia, lo scandalo della disuguaglianza *artificiale*, i disordini dei privilegi.

Dio ci guardi sopratutto dall'entrare nella disamina di questa polemica tutta giuridica: *qual diritto abbia il pubblico su questi oggetti.* Non sarebbe già suscettibile di una definizione generale. Ogni disposizione, ogni fidecommisso in ispecie sarebbe il tema di una lite, nella quale non dovrebbe che interpretarsi la volontà di una istituzione e si risolverebbe in un problema semplice di ermeneutica. Il legislatore assumerebbe le funzioni del giudice e la sovversione o confusione dei poteri sarebbe portata al massimo degli eccessi.

Troncare il nodo colla spada e mettendo gli oggetti a disposizione del fisco, lo ripeterò, sarebbe la più ingiusta delle usurpazioni, uno spoglio assoluto, un sacrifizio di alcune proprietà private in nome del comodo pubblico, e ciò senza il giusto compenso, prima condizione di tutte le espropriazioni forzose, quando la pubblica necessità le richiede.

Si vuole però ad ogni costo una dare soddisfazione al nobil interesse del gusto, dell'intelligenza e della civiltà? Si vuole transigere fra i diritti della libera proprietà privata e quelli del vantaggio pubblico?

Richiamiamo in vigore e generalizziamo per tutto lo Stato le leggi e i regolamenti che hanno vegliato e vegliano tuttora, specialmente sulla città di Roma. Questi portano che non si possa estrarre un oggetto classico dallo Stato senza autorizzazione sovrana, e che non si possa alienare senza averne prevenuta l'Amministrazione pubblica, alla quale è riservata la prelazione.

È già un passo, un gran passo l'aver richiamato in vigore queste provvidenze salutari e particolari, quali erano per la capitale averle rese comuni e generali a tutto lo Stato.

Un'altra misura abbiamo creduto di aggiungere, quella cioè di autorizzare il tesoro pubblico a considerare l'acquisto di tali oggetti come *una spesa d'interesse nazionale.*

Voi colla vostra perspicacia penetraste già il valore di questa nuova misura. Quando un oggetto viene considerato di interesse nazionale, il Governo è autorizzato anche a formare un debito, anche a creare un prestito per sopperire alla mancanza delle risorse. Sarà difficile che, in tempi specialmente più tranquilli e più felici dei nostri, non si trovino i mezzi per chiudere la barriera ai tesori che possediamo del genio e per conservare allo Stato, e specialmente alla città eterna, questi depositi preziosi, unico vantaggio forse delle fidecommissarie sostituzioni.

Riconosciuto l'acquisto come oggetto di pubblico e nazionale interesse, non mancherà l'Amministrazione di far uso di tanti altri mezzi per indurre i possessori a preferire l'alienazione nell'interno, e specialmente a pro del demanio pubblico, anzichè lasciar esportare all'estero gli oggetti di cui si tratta. Non mancheranno forse dei generosi cittadini che

si faranno merito con disposizioni veramente sacre e pie a favore del culto del genio. Potrà conservarsi il nome degli antichi proprietari anche quando sieno passati gli oggetti nel patrimonio dello Stato, istituendo una specie di patronato onorifico. Potranno essere sgravati di molti pesi per cause tutt'altro che private, di cui sono attualmente gravati i loro beni, in compenso della cessione che facessero allo Stato di queste ricchezze, per essi divenute di un lusso e di un fasto inutile. Credete voi che in ultima analisi le grandi raccolte di alcune famiglie, la più parte pontificie, non sieno state, o direttamente o indirettamente, in origine, a spese del tesoro? Non conoscete il famoso breve di Urbano VIII, col quale proibì, come papa, sotto pena di scomunica, le alienazioni, anche minime, delle sostanze del maggiorato, che, come testatore e proprietario, fondava nella famiglia Barberini? Ecco come le istituzioni e i poteri del cielo si amalgamavano coi fecciosi interessi della terra!

Finalmente, se la libertà di disporre riceve qualche limite salutare da queste provvidenze, giova ricordare che, nonostante l'ambizione e lo spirito di famiglia, gli istitutori non perderono di vista il grande interesse del pubblico, della istruzione, del gusto e della civiltà. Se ciò in molti casi non basta per considerare come pertinenze di ragione pubblica queste belle fondazioni, sicuramente giustifica le misure che si vogliono prendere per non defraudare la popolazione della compartecipazione che in qualche modo aveva almeno di fatto al loro godimento e profitto.

Io non aggiungo tante altre riflessioni che non mancarono di essere suggerite dalla tribuna dell'oratore. Non la prospettiva della futura Italia, a cui non mancheranno nè risorse di mezzi per acquistare e conservare questo retaggio illustre dei nostri maggiori, nè produzioni di quel genio che non è morto e che sarà sempre immortale in questa penisola, che possiamo sempre salutare con quell'entusiasmo patriottico del poeta delle *Georgiche:*

> Salve magna parens frugum, Saturnia tellus,
> Magna virum!

E non temiamo che, per aver sacrificato alla libertà dei beni il vincolo di alcuni privilegiati patrimoni, possa mai mancare al nostro paese la decorazione di quei monumenti, i quali accrescono, ma non costituiscono soli in esso il primato del classicismo.

Signori: non è forse molto, ma è tutto ciò che si poteva fare senza ledere i grandi principî.

Dopo ciò, ecco il testo dell'articolo complementario nella legge sull'abolizione dei vincoli contro la libertà dei beni, da intercalarsi nella medesima nel luogo che vi indicheremo e che da voi verrà giudicato opportuno.

ARTICOLO

da aggiungersi nel progetto di legge sull'abolizione dei fidecommissi.

A prevenire il danno che potrebbe risentire la causa pubblica in seguito della facoltà di disporre che, dopo lo svincolo fidecommissario di oggetti rari e straordinari, sia per sè medesimi, sia per la loro collezione, si confermano e rendono comuni a tutto lo Stato i regolamenti che provvedono alla conservazione dei medesimi entro lo Stato e a profitto del medesimo, e si dichiara che il loro acquisto viene considerato ed autorizzato come spesa di nazionale interesse, e quindi abilitata l'Amministrazione governativa ad usare di tutti i mezzi, salvi sempre i diritti della privata proprietà, per raggiungere questo scopo.

2 gennaio 1849.

Carlo Armellini, *relatore.*

PARLAMENTO ITALIANO.

Estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Progetto di legge presentato al Senato del Regno dal ministro guardasigilli De Falco.

3 marzo 1871.

Signori. — Mentre col regio decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, si pubblicava e rendevasi esecutorio in Roma e nella romana provincia il Codice civile italiano colle analoghe disposizioni transitorie contenute nel decreto del 30 novembre 1865, n. 2606, lasciavansi provvisoriamente in sospeso gli articoli 24 e 25 delle mentovate disposizioni, relativi all' affrancamento delle primogeniture, dei maggioraschi e di ogni altra sostituzione fidecommissaria, sotto riserva però di provvedervi quanto prima con apposito disegno di legge da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Siffatta riserva sospensiva era consigliata da prudenziali motivi. Imperocchè egregi giureconsulti della romana Curia avevano fatto pervenire al Governo taluni dubbi, che parvero di primo tratto meritevoli della più seria attenzione.

Non già impugnavasi per essi la convenienza o la necessità di procedere immediatamente allo svincolo dei beni fidecommissari in Roma e sua provincia, conforme erasi praticato nelle altre provincie del Regno; ma i dubbi versavano piuttosto sul modo e sulla forma di effettuare il detto svincolo o affrancamento, che non sulla sostanza della cosa.

Non sembrava ai predetti giureconsulti che venisse a tutto e convenientemente provveduto qualora rigidamente si applicasse a Roma il disposto degli articoli 24 e 25 delle citate disposizioni transitorie.

Volevano anzitutto si considerasse se non fosse utile, a rimuovere ogni ambiguità d'interpretazione e il conseguente pericolo d'incresciosi litigi, di modificare alquanto la formola in forza della quale all'art. 24 si fa riserva di una metà dei beni liberati dal vincolo fidecommissario a favore del primo o dei primi chiamati, purchè nati o concepiti al momento della risoluzione del fidecommisso, detratto bensì l'usufrutto che vuolsi per intiero salvo all'attuale possessore o erede gravato unitamente all'altra metà dei beni.

Volevano poi si ponderasse se non fosse altresì utile ed anzi necessario di fare una qualche limitazione o eccezione al generale principio dell'assoluta affrancazione dei beni fidecommissari in grazia delle peculiari circostanze tutte proprie della città di Roma, preservandone cioè i musei di statue, le gallerie di quadri o pinacoteche, e simili altre collezioni di antichità, di oggetti scientifici, o di monumenti insigni di belle arti di privato dominio, collezioni che finora si mantennero incolumi sotto l'egida della legge d'inalienabilità, e che concorrono a rendere Roma quasi tempio sacro alle opere più stupende del genio antico e moderno.

Questi dubbi formar dovevano e formarono pel Governo il soggetto di seri e maturi studi. Se non che il risultato finale di siffatti studi si fu quello di raffermarlo nella convinzione di non potersi fare in questa parte a Roma una condizione diversa dalle altre città e province del Regno. Doversi quindi mantenere senz'altro la formola dell'abolizione dei vincoli fidecommissari come si trova scritta negli articoli 24 e 25 delle ricordate leggi transitorie, e doversi infine applicare il principio del proscioglimento dei vincoli fidecommissari senza riguardo alla qualità degli oggetti che vi sono sottoposti.

Per quanto attiensi alla prima questione, che riguarda la formola contenuta nel primo capoverso dell'art. 24 delle mentovate disposizioni transitorie, non vi è alcuna circostanza particolare nelle sostituzioni fidecommissarie esistenti nella provincia romana, che renda necessa-

ria una modificazione alla disposizione in esame, la quale disposizione ha di già regolato l'abolizione dei fidecommissi in gran parte del Regno senza inconvenienti, e può aggiungersi senza notevoli lamenti, tranne quelli che non possono non accompagnare mai sempre una disposizione che va a ferire necessariamente non pochi interessi privati.

Arroge che la formola dell'art. 24 delle disposizioni transitorie ha questo di pregio, quand'altro non fosse, che cioè una più che decennale giurisprudenza ne ha resa oggimai uniforme e costante la interpretazione.

Non dissimulo che assai più grave e scabrosa presentavasi la seconda questione, se cioè dovesse conservarsi il vincolo per la conservazione delle biblioteche, collezioni di quadri, ecc., nell'interesse sia delle scienze e delle arti belle, sia del decoro dell'alma città.

La difficoltà non è nuova. Essa presentossi in tutta la sua imponenza allorchè nel 1848 la Camera elettiva di Roma, allora costituzionale, dovette occuparsi di un progetto di legge analogo al presente, per l'abolizione dei vincoli fidecommissari.

In cosa di tanto momento vale bene la pena di conoscere come la pensassero allora gli egregi componenti la Commissione di quel Consesso legislativo. Epperciò mi sia permesso di qui riferire testualmente le parole dell'esimio relatore di detta Commissione, che fu il chiarissimo romano giureconsulto avvocato Carlo Armellini: (*Vedi p. 8*).

Alle gravi parole della Commissione romana soggiungerò notando storicamente come le famose leggi termidoriane sull'abolizione dei fidecommissi pubblicate in Roma nel 1798 e nel 1809 non facessero alcun cenno e tanto meno un'eccezione dei musei di statue, delle gallerie dei quadri e d'altre simili collezioni; come lo stesso pontefice Pio VII nel motoproprio 6 luglio 1816, inteso a ripristinare e a permettere entro discreti confini i vincoli fidecommissari, parlasse unicamente di beni stabili, e a questi soli circoscrivesse i suoi provvedimenti; come fosse soltanto sotto il regime di Leone XII che primamente si sanzionò la facoltà di imporre vincoli anche alle cose mobili di gran pregio e valore, in forma però di *aggiunta* o *appendice* ai maggiorati, alle primogeniture e ad altre simili istituzioni costituite su beni immobili; come finalmente papa Gregorio XVI col motoproprio 10 novembre 1834, mentre statuiva in via di regola generale non potersi gravare dell'onere di fidecommisso che i soli beni immobili, faceva eccezione quanto alle raccolte di statue, di pitture, di monumenti antichi, d'istrumenti o macchine di fisica, di gabinetti di storia naturale e simili, permettendo di sottoporle a vincolo di restituzione semprechè per altro ciò fosse in aggiunta e come appendice ai beni immobili costituenti la eredità fidecommissaria e primogeniale.

Da ciò traggo due conseguenze. La prima è che Roma potè stare e stette lunghi anni sotto il regime di una perfetta libertà quanto al dominio privato dei musei, delle gallerie, delle biblioteche e simili, senza che perciò ne soffrisse discapito il suo decoro, nè che rimanesse spoglia di sì preziosi monumenti.

La seconda è che, volendosi adottare un temperamento atto a preservare dall'abolizione del vincolo d'inalienabilità i musei, le gallerie di quadri, i gabinetti scientifici, le biblioteche e simili collezioni di privata proprietà, non ci potremmo scostare sostanzialmente dal sistema della legge gregoriana, e si dovrebbe per necessità estendere l'eccezione d'inalienabilità alle primogeniture, ai maggiorati o ad altre istituzioni somiglianti. E come no? Si vorrebbe forse separare una cosa dall'altra? Si vorrebbe pronunziare l'abolizione del vincolo quanto ai beni stabili lasciandolo solo sussistere quanto ai mobili della preindicata natura? Ma si rifletta che i musei, le pinacoteche, le biblioteche insigni non possono sussistere che in appropriati locali; e appropriati locali per siffatte collezioni di privata ragione sono soltanto i palagi signorili o principeschi, le splendide ville, i sontuosi edifici insomma, in cui rifulge il fasto dell'antico e dovizioso patriziato. Si rifletta poi che tutto ciò senza un ricco patrimonio costituirebbe un'amara derisione per lo sfortunato possessore, e sarebbe, dirò anzi, una specie d'ingiustizia condannare gli eredi di un illustre casato ridotti in bassa condizione a dover sostenere il lusso e la spesa di una ricca biblioteca, di un magnifico museo, di uno splendido gabinetto, non più in armonia colla loro presente fortuna, e mentre forse difettano delle cose più necessarie alla vita. O bisogna dunque conservare

è artificialmente conservare il lustro delle famiglie magnatizie coi privilegi dei maggiorati, delle primogeniture, dei feudi, e allora sarà possibile veder conservato in esse il fasto dei musei, delle gallerie, delle biblioteche, ecc., o bisogna tollerare che la legge della libertà faccia il suo corso, adempia la sua missione e porti nelle famiglie quella varietà e incostanza di fortuna che è sua naturale conseguenza.

Coteste considerazioni mi sembrano assai gravi per escludere la eccezione che per le biblioteche, collezioni di quadri, ecc., si pretendeva recare alla disposizione generale dello svincolo. E mi conforta in questa opinione l'esempio delle precedenti leggi transitorie; chè in altre nostre illustri città non mancavano splendide biblioteche e musei compresi nei fidecommissi e maggioraschi: si invocava per essi la stessa eccezione, e venne respinta.

Sottopongo quindi al vostro esame lo annesso progetto di legge, che toglie la sospensione degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie sopra indicate, ordinata dall'art. 2, lettera *b*, del citato decreto 27 novembre 1870, n. 6030; e confido che, attesa la sua urgenza, vorrete al più tosto occuparvene ed accordargli il vostro favorevole suffragio.

Relazione dell' Ufficio centrale del Senato, composto dei senatori Poggi, Vigliani, Bonacci, Errante *e* Marzucchi.

13 marzo 1871.

Signori Senatori. — . . . . . L' Ufficio non mancò di fissare la più seria attenzione su quella parte della relazione ministeriale che accenna alla grave questione che è di sapere: se nel proscioglimento dei vincoli fidecommissari della romana provincia debbasi procedere senza distinzione e riguardo (come già fecesi per le altre) circa la qualità delle cose che vi sono sottoposte, o non convenga invece fare un'eccezione per le biblioteche, pei musei di statue, per le gallerie di quadri o pinacoteche e per altre simili collezioni di monumenti di antichità o di arte, che in Roma più che in altre parti d'Italia trovansi accumulati.

L' Ufficio si preoccupò grandemente di tale questione e non dissimulò a sè medesimo il pericolo che una parte cospicua dei detti tesori artistici, essendo non di pubblica ma di privata ragione (ornamento cioè e decoro di illustri famiglie del romano patriziato) per l'abolizione dei vincoli fidecommissari, che ora ne proteggono l' inalienabilità, potesse in un tempo più o meno lontano andar dissipata o venduta all'estero.

L' Ufficio sarebbesi stimato ben fortunato di potervi ora presentare, frutto dei suoi studi, tale un temperamento legislativo che, senza ferire di troppo i principî del nostro diritto pubblico, valesse ad assicurare la conservazione presso le famiglie che ora sono in possesso delle splendide collezioni di cui si tratta. Ma pur troppo deve a malincuore confessarlo: ad esso non venne fatto, per quanto studio vi ponesse sopra, di poter rinvenire il desiderato temperamento, e teme anzi che non potrà da altri essere rinvenuto a meno che non voglia cercarsi nella assoluta negazione di taluno dei mentovati principî. Gli argomenti esposti nella relazione ministeriale sembrano così stringenti e perentorî che stimasi superfluo di aggiungerne altri di minor conto e di qui riprodurli con altre parole. Soltanto gioverà soggiungere che a chiunque riuscisse di escogitare un provvedimento atto a conciliare ad un tempo le ragioni del privato dominio e del pubblico interesse in questa delicata materia, l' Ufficio sarebbe lieto di poterlo accogliere e di prestarvi la sua piena adesione.

Però nello stato delle cose all' Ufficio sembra che una disposizione eccezionale per Roma, oltre i notati inconvenienti, offenderebbe il principio dell'eguaglianza civile. Ei crede piuttosto che sarebbe da studiare se per avventura non fosse possibile e attuabile praticamente una legge generale per tutto il Regno che vietasse l'esportazione all'estero d' insigni capi d' arte o d' altri monumenti tali che vi fosse un interesse veramente nazionale alla loro conservazione nello Stato. Finchè però si tratta di una misura intesa allo svincolo dei fidecommissi nella provincia di Roma, l' Ufficio è d'avviso che non sia equo di fare ad essa una condizione diversa dalle altre provincie del Regno nelle quali, sebbene con minore dovizia, pure non mancavano insigni biblioteche, musei, pinacoteche, ed altre ricchissime collezioni di privata proprietà, che potevansi stimare d' interesse nazio-

nale il mantenerle col vincolo d'inalienabilità negli attuali possessori e loro discendenti, ma che tuttavia non si vollero sottratte, nè si sottrassero all'impero della legge comune.

BONACCI, *relatore.*

Progetto di legge approvato dal Senato e presentato alla Camera dei deputati dal ministro guardasigilli DE FALCO.

25 marzo 1871.

SIGNORI! — Col regio decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, si pubblicavano in Roma e nella romana provincia il Codice civile italiano e le disposizioni transitorie contenute nel decreto del 30 novembre 1865, n. 2606; ma lasciavasi provvisoriamente sospesa l'attuazione degli articoli 24 e 25 delle mentovate disposizioni relative all'affrancamento delle primogeniture, dei maggioraschi e di ogni altra sostituzione fidecommissaria, con riserva però di provvedervi con apposito progetto di legge da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Siffatta riserva sospensiva era consigliata da considerazioni di lodevole prudenza. Egregi giureconsulti della romana Curia avevano fatto pervenire al Governo taluni dubbi, meritevoli della più seria attenzione, e diretti specialmente a considerare se le speciali condizioni della provincia romana non richiedessero qualche modificazione alle norme adottate per lo scioglimento dei vincoli fidecommissari e feudali nelle altre parti d'Italia.

Essi non impugnavano infatti la necessità di procedere immediatamente allo svincolo dei beni fidecommissari in Roma e sua provincia, conforme erasi praticato nelle altre provincie del Regno; ma i dubbi versavano piuttosto sul modo e sulla forma di effettuare il detto svincolo o affrancamento.

Nulla sembrava ai predetti giureconsulti che venisse a tutto e convenientemente provveduto qualora si applicasse a Roma, senza qualche temperamento, il disposto degli articoli 24 e 25 delle citate disposizioni transitorie.

Proponevano innanzi tutto di considerare se non fosse conveniente rimuovere ogni ambiguità d'interpretazione e il conseguente pericolo d'increscìosi litigi, modificando alquanto la formola in forza della quale all'art. 24 si fa riserva di una metà dei beni liberati dal vincolo fidecommissario a favore del primo o dei primi chiamati, purchè nati o concepiti al momento della risoluzione del fidecommisso, detratto bensì l'usufrutto che vuolsi per intiero salvo all'attuale possessore o erede gravato unitamente all'altra metà dei beni.

Proponevano poi di esaminare se non fosse utile ed anzi necessario di fare una qualche limitazione o eccezione al generale principio dell'assoluta affrancazione dei beni fidecommissari in grazia delle particolari circostanze tutte proprie della città di Roma, nello scopo di preservare i musei di statue, le gallerie di quadri o pinacoteche, e simili altre collezioni di antichità, di oggetti scientifici o di monumenti insigni di belle arti di privato dominio; collezioni che finora si mantennero incolumi sotto l'egida della legge d'inalienabilità, e che concorrono a rendere Roma quasi tempio sacro alle opere più stupende del genio antico e moderno.

Questi dubbi formarono soggetto di seri e maturi studi, i quali però valsero a vieppiù raffermare il Governo nella convinzione che non si sarebbe potuto fare, in questa parte, a Roma una condizione diversa da quella in cui furono poste le altre provincie del Regno. E però credette si dovesse mantenere senz'altro la formola dell'abolizione dei vincoli fidecommissari come si trova scritta negli articoli 24 e 25 delle ricordate leggi transitorie, e si dovesse infine applicare il principio del proscioglimento dei vincoli fidecommissari senza riguardo alla qualità degli oggetti che vi sono sottoposti.

Intorno alla prima questione, che riguarda la formola contenuta nel primo capoverso dell'art. 24 delle mentovate disposizioni transitorie, non vi è alcuna circostanza particolare nelle sostituzioni fidecommissarie esistenti nella provincia romana, che renda necessaria una modificazione alla disposizione in esame: essa ha di già regolato l'abolizione dei fidecommissi in gran parte del Regno senza inconvenienti, e può aggiungersi senza notevoli lamenti, tranne quelli che accompagnano mai sempre una disposizione che va a ferire necessariamente non pochi interessi privati.

Non si può inoltre disconoscere che una decennale giurisprudenza ha resa ormai uniforme e costante la interpretazione della formola dell'art. 24; e che questo pregio basta di per sè solo a sconsigliare dall' introdurvi qualsiasi modificazione che non fosse resa necessaria da un cambiamento nel concetto della legge.

Non dissimulo che assai più grave presentasi invece la seconda questione, se cioè debba conservarsi il vincolo per la conservazione delle biblioteche, collezioni di quadri e simili, nell' interesse sia delle scienze e delle arti belle, sia del decoro della città di Roma.

Ma, tenuto conto dei precedenti legislativi coi quali fu risoluta questa stessa questione prima d'ora in Roma, e dallo stesso Parlamento per altre città italiane, nelle quali non mancavano splendide collezioni di tesori artistici, biblioteche e musei, è parso conveniente, e conforme anche al principio dell' uguaglianza, di non discostarsi dalle norme stabilite per le altre provincie del Regno.

E difatti, riproposta la questione medesima nell'altro ramo del Parlamento, venne risoluta in modo conforme alla proposta del Governo; questo soltanto aggiungendo in un ordine del giorno, che si confidava verrebbero proposti provvedimenti legislativi per la conservazione delle raccolte artistiche, senza ledere i diritti dei proprietari.

Io spero che anche la Camera vorrà convenire in questo avviso; giacchè, se debbono pur stare a cuore gl' interessi dell'arte, essi non possono nè debbono pregiudicare i principî del diritto, dell'equità, e quello pur anco dell'uguaglianza.

Se non che il progetto presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento, volendo raggiungere lo scopo di far cessare coi fidecommissi, coi maggioraschi e colle sostituzioni fidecommissarie, anche i vincoli feudali, già aboliti con leggi speciali nelle altre provincie del Regno, proponeva di applicare anche a questi ultimi le norme stabilite per lo scioglimento di quelli.

Nella provincia romana i feudi, tranne per quanto riguarda la giurisdizione, non differivano gran fatto dai fidecommissi, dalle primogeniture e dai maggioraschi. Clemente VIII anzi, nella costituzione quarantunesima volgarmente conosciuta col nome di *Bulla Baronum,* li aveva fino dal 1596 ridotti a veri *allodi,* stabilendo che, per pagare i debiti contratti dai rispettivi baroni, si procedesse al sequestro delle terre e luoghi feudali, alle vendite giudiziarie ed alla distribuzione del prezzo fra creditori.

È pur noto che i feudi cessarono di esistere in Roma per decreto dell' 11 agosto 1809: e quantunque con editto 30 luglio 1814 del pro-segretario di Stato si provvedesse per ripristinare la giurisdizione colla nomina dei giusdicenti e governatori, col motoproprio di Pio VII del 6 luglio 1816 venne per le provincie così dette superiori confermata l'abolizione; e quanto alle provincie inferiori, i baroni stessi vennero mano mano rinunciando ai loro diritti di nomina e di giurisdizione, tantochè può dirsi che in oggi non esiste alcun luogo baronale con giusdicenti nominati dal feudatario.

Era perciò sembrato al Governo che le ragioni storiche e giuridiche dell'esistenza dei feudi in Roma consigliassero ad equipararli ai fidecommissi, maggioraschi e sostituzioni fidecommissarie anche nell'abolizione e nello scioglimento.

Ma il Senato del Regno, convenendo nel concetto, credette invece più conforme ai precedenti legislativi di adottare, quanto al riparto dei beni ed alle conseguenze giuridiche derivanti dall'abolizione, gli stessi principî che, approvati dopo una lunga e profonda discussione in Parlamento, si trovano formulati nella legge 19 aprile 1870, n. 5618, per l'abolizione dei feudi nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Questo progetto, acconsentito dal Governo, e testè votato dal Senato, io sottopongo ora alle vostre deliberazioni. E confido che il vostro favorevole suffragio all' intero progetto, così com'è proposto, varrà a cancellare ben presto anche in Roma queste ultime traccie dell'antica legislazione.

Relazione della Giunta della Camera, composta dei deputati Bertea, De Filippo, Gerra, Marchetti, F. Mariotti, Pericoli *e* Sineo.

19 maggio 1871.

Signori! — Il progetto di legge che si presenta alla vostra approvazione è d'importanza grandissima. Esso disfà l'ultime istituzioni del medio evo, contrarie al-

l'equità nelle famiglie e alla libertà degli averi, come sono i feudi, e disfà i fidecommissi fatti a simiglianza di quelli. Oltrechè, per il bramato miglioramento dell'agro romano, sarà questa legge di efficacia grandissima, massimamente seguìta dall'altra che toglierà i vincoli ai beni delle corporazioni religiose. [1]

Questo progetto, già approvato dal Senato ha subìto alcune variazioni attinenti ai feudi, per i quali si è abbracciata dalla Giunta la proposta fatta già dal Ministero al Senato.

Il quale, come vi narra il ministro nella sua relazione del venticinquesimo giorno di marzo, seguì nella spartizione dei beni feudalmente vincolati la legge che fu fatta per i feudi veneti e pubblicata il 19 aprile 1870.

Di queste variazioni è dovere della Giunta di rendervi ragione, come altresì le spetta di dar conto di altre modificazioni proposte da alcuni suoi componenti, e non consentite dai più.

Quanto ai feudi romani, per essere disformi oggidì da quelli già aboliti nella Lombardia e nella Venezia, la Giunta ha seguite le norme de' commissari regi che nello Stato romano li pareggiarono ai fidecommissi. Per ciò non sarà inutile andar rapidamente rammemorando l'origine e il crescere e il variare de' feudi. E ciò per quanto si attiene alle consuetudini e ai provvedimenti governativi. E acciocchè apparisca quel che essi sono al presente.

Il feudo, come ognun sa, è cosa e nome de'Germani. [2] E i feudi romani anch'essi furono regolati dalle consuetudini comuni, dalle norme scritte da Girardo e Oberto milanesi [3] e dalle costituzioni di Lotario, Corrado e Federico. In progresso di tempo si alterò in ogni contrada l' indole prima dei feudi secondo la natura dei principi e dei governi.

I pontefici che, attorniati in prima dai Colonna, dagli Orsini, dai Frangipani, dai Farnesi, dai conti tusculani e da altri signori, e che spesso vedevano fatta una rocca del Colosseo, [1] avevano più dignità che potenza, e l'una e l'altra sovente disprezzata. A poco a poco accrescono l'una e l'altra, e della potenza feudale essi, gli abati e gli altri principali della Chiesa sono larghi dispensatori, assoggettando insino le chiese e i chierici alle leggi e al fôro dal padrone diretto. [2] Poi agli abati e agli altri minori levano tale podestà, per averla stranamente abusata, e Paolo IV scomunica gli autori e i mezzani dei feudi di beni ecclesiastici. [3] E i feudi che restano sotto la propria balìa, sono per molta parte negli abusi delle cose e degli uomini simili a quelli che ci ha mirabilmente descritti l' illustre Cibrario. [4] Si creano di continuo feudi nuovi e in vantaggio degli aderenti e dei nipoti dei pontefici, dipinti tutti da Dante in Niccolò III:

> E veramente fui figliuol dell'orsa,
> Cupido sì, per avanzar gli orsatti,
> Che su l'avere, e qui me misi in borsa.

Ma i feudi, quanto al rimanente, contuttochè ritenessero il nome e l'apparenza di quelli dell'altre contrade, mutarono forme varie per moltissime Bolle di pontefici, sì che al 1859 e l'anno scorso, quanto ai vincoli dei beni, non erano più identici a quelli delle altre parti d'Italia.

Clemente VIII fu il primo che quanto ai beni recò un gran mutamento. Si richiamavano a lui molti mercanti contro i baroni dello Stato ecclesiastico mal pagatori dei debiti fatti, e ricusantisi di soddisfarli mercè della loro potenza e autorità. I successori facevano il medesimo, cercando in ogni modo di custodire gli averi con le ragioni dei fidecommissi e delle investiture; e quindi il pontefice fece nel 1596 una Costituzione chiamata *Bulla Baronum*, con la quale eresse una Congregazione costituita dal tesoriere generale e da altri prelati chiamata Congregazione de'Baroni, acciocchè questa sommariamente e senza figura ed ordine dei giudizi desse esecuzione ai mandati esecutivi, spediti dai giudici ordinari sopra i castelli e gli altri beni, contuttochè questi fossero sottoposti ai legami delle investiture. Questa Bolla,

[1] Il territorio dell'agro romano è diviso per la massima parte, come ognun sa, in grandi proprietà dette tenute. Sopra ettari 204,351 che compongono l'agro romano, le proprietà degli Istituti pii e delle Congregazioni ecclesiastiche secolari e regolari ascendono ad ettari 60,085; quelle spettanti ai maggioraschi, primogeniture e fidecommissi, ad ettari 63,295. Quindi sopra ettari 204,351, le proprietà libere sommano soltanto ad ettari 80,981. (Da un brano della Relazione dell' on. Salvagnoli sopra l'agro romano).

[2] Muratori, *Ant. it.*, XI.

[3] *Cuiacii opera*, vol. X.

[1] Cantù, *Storia degl' Italiani*, tomo IV.

[2] De Luca, *Dei feudi*.

[3] Moroni, *Dizionario ecclesiastico*.

[4] *Economia politica del medio evo*, vol. III.

che ha qualche somiglianza con un provvedimento preso a quel tempo nel ducato di Savoia, alterò stranamente l'indole dei feudi, e Urbano VIII con la Bolla detta d'Archivio la moderò disponendo che ogni interessato nei fidecommissi, o maggioraschi, o investiture per la successione sperata, potesse mostrare in un pubblico archivio di Roma, a questo effetto ordinato, l'autentico dei fidecommissi e maggioraschi e investiture, divisando i castelli ed i beni, che così andrebbero esenti dalle disposizioni della Bolla de' Baroni.

Se non che e Brevi e Chirografi dispensano in appresso da questa Bolla; e i papi mutano, di fantasia o per compiacenza o per altro, le istituzioni feudali, tanto che il celebre cardinale De Luca diceva un secolo fa: « Nel dominio temporale della Chiesa, il quale volgarmente si dice lo Stato ecclesiastico, la maggior parte dei baroni titolati e non titolati, i quali possiedono città, terre, castelli e luoghi abitati con vassalli e con giurisdizione, i quali sogliono anche esplicarsi col termine e vocabolo di Domicelli, ancorchè siano sudditi solamente del papa, il quale in tali luoghi ha senza dubbio la sovranità con l'alto dominio, e con le regalìe maggiori in maniera che facciano figura di baroni sudditi, nondimeno non vi è investitura nè servizio feudale reale e personale, per lo che si dicono beni giurisdizionali, parte feudali e parte allodiali, cioè che non sono di quell'allodio puro e vero il quale significa un totale dominio indipendente, di modo che non si riconosca altro superiore che Dio, nè meno contengono quel feudo vero e proprio che importa una formal servitù, con l'obbligo del servizio e con le proibizioni e devoluzioni contenute nelle leggi e consuetudini feudali e costituzioni, le quali parlino dei feudi che però costituiscono una terza specie mista; attesochè si dicono feudali per denotare l'alto dominio e la sovranità del papa o di altro principe sovrano, nel principato del quale tali beni siano posti, per la presunzione che gli autori del possesso li abbiano ottenuti dal papa o da altro principe del luogo, ed anco per la fedeltà che devono al medesimo principe, alla quale va annessa l'assistenza ed il servizio personale nelle gravi occorrenze straordinarie. Ed all'incontro si dicono allodiali perchè tanto nell'esenzione dal servizio reale o personale ordinario, quanto circa la libertà di disporre, e trasmetterli agli eredi anco estranei, e nell'ordine della successione non sono soggetti alle leggi feudali, ma vanno regolati con i termini della ragione comune come beni liberi ed indipendenti ». [1]

Sisto V vietò poi la vendita, le donazioni e le permute de' beni feudali per la ragione delle giurisdizioni. Altri papi fecero il contrario o il medesimo. Talchè la potenza loro si mostrava sui feudi,

Sì come l'onda che fugge e s'appressa.

Resta però notabile, scrive il De Luca, [2] la differenza di essere esenti dalle altre proibizioni, devoluzioni e pesi alle quali sono soggetti i feudi, mentre si trasmettono agli eredi estranei. E veramente, per le innovazioni introdotte nei feudi, o concedenti o tacitamente consenzienti i pontefici, essi s'identificarono coi fidecommissi e maggioraschi, o almeno in alcuni casi parevano enfiteusi pattizie, e le devoluzioni eran rare e rare le investiture, e pochi segni recenti si hanno dell'une e dell'altre.

In quest'essere de' feudi al principiare del secolo furono aboliti nello Stato romano i diritti feudali in virtù del decreto 21 maggio 1808 del vicerè d'Italia, e del decreto 24 luglio 1809 della Consulta straordinaria per gli Stati romani. In questo non si fa menzione della successione; per l'altro rimangono conservate le obbligazioni inerenti ai beni feudali tanto a favore dei chiamati, che dello Stato. Ma ciò poco monta, chè l'andazzo retrivo, dopo la restaurazione del 1815, era in Roma verso quelle regioni di amministrazione, di legislazione e di politica che rendevano immagine del medio evo. [3]

Infatti il cardinale Rivarola, a cui si attribuisce quel detto: *Roma è de' preti, i secolari vi sono tollerati,* richiamò a novella vita, coll'editto del 30 luglio 1814, tutte le giurisdizioni baronali *con i rispettivi diritti e privilegi;* e poi Pio VII, confermando l'abolizione delle giurisdizioni baronali, ma non d'altro, nelle Romagne e nelle Marche, nelle altre provincie lasciò le ripristinate giurisdizioni, [4] con tutto che abolisse tutti i diritti tendenti ad obbligare i vassalli alla presta-

[1] De Luca, *Dei feudi,* cap. XXXIV.
[2] Ivi.
[3] Farini, *Lo Stato romano,* p. 11.
[4] Motoproprio di Pio VII, 6 luglio 1816, § 19.

zione di qualunque servizio personale, tutti quelli di successione ereditaria, riservata ai baroni sotto qualunque dominazione, tutte le esenzioni dal pagamento di dazi, dovuti dai baroni e dai loro dipendenti, le esazioni di dazi pretese dai baroni e tutte le riserve di caccia, di pesca, di cave e miniere in fondi altrui.

Lasciò ai baroni la facoltà di rinunciare alla giurisdizione baronale. Il primo che diede l'esempio della rinuncia fu il contestabile Filippo Colonna, il quale rinunziò alle giurisdizioni che la sua famiglia aveva sopra ventisette feudi; e gli ultimi a rinunziare furono il cardinale Albani per il feudo di Soriano, il principe Rospigliosi Pallavicini per il feudo di Gallicano, [1] il principe Odescalchi per Bracciano, e l'Ospedale di Santo Spirito per Manziana e Monte Romano.

Queste varie leggi hanno ingenerato fra i giureconsulti dello Stato romano la persuasione che i feudi non esistano più, e che siano diventati meri fidecommissi e primogeniture; tantochè la Commissione provvisoria di governo dello Stato romano del 1849, volendo evare via i vincoli tutti contro la proprietà dei beni, credè che bastasse l'abolizione delle sostituzioni.

Ma dall'altra parte la giurisprudenza romana diede già qualche segno che i feudi fossero qua e là ancora vivi. Giudicò la Rota nel 1824 che a Cagli l'ordine della successione di un patrimonio fosse primogeniale, perchè i feudi, a suo dire, non istanno già nella giurisdizione e nelle altre regalìe, che sono cose accidentali e non di sostanza dei feudi, ma nei beni immobili con regolata successione ed altri obblighi. [2]

E nel 1819 abbiamo l'esempio nella Legazione di Forlì di un feudo devoluto alla Camera apostolica, perchè non pagata l'annua prestazione, e durante il pontificato di Gregorio XVI concedutane l'investitura ad un altro signore, *annua præstatione depacta calicis ex argento inaurato, valoris viginti supra centum scutatorum.* [3]

E vi ha un libro a tutti noto, chiamato il *Liber censuum,* che ogni anno si pubblica dalla Curia romana, dove sono registrati i canoni e le prestazioni antiche e recenti, sempre domandate dal pontefice; e fra queste vi sono anche quelle che pretende dal nostro Re, chiamato Re di Sardegna. [1]

Tale è lo stato delle cose; nè diverso era nel 1859 quando il Farini, governatore delle Romagne, decretò l'undecimo giorno di novembre:

« I feudi, primogeniture ed altre sostituzioni fidecommissarie create prima della promulgazione della presente legge, sono risolute nell'attuale possessore.

« La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque siasi la linea a cui essi appartengono, che saranno nati o concepiti all'epoca della promulgazione della presente legge ».

Con questo decreto furono pareggiati i feudi ai fidecommissi.

E nell'anno seguente Lorenzo Valerio, regio commissario nelle provincie delle Marche, abolendo i feudi, le primogeniture ed ogni altra sostituzione fidecommissaria, non fece distinzione nessuna quanto alla spartizione dei loro beni, ma li divise alla maniera del Farini. [2]

Nè differenza alcuna fece Pepoli, regio commissario generale per le provincie dell'Umbria, [3] laddove, come si è visto di sopra, Pio VII nel 1816 ripristinò come nella provincia romana le giurisdizioni baronali.

Ora, compilandosi la legge per lo scioglimento dei feudi veneti, affermava giustamente il senatore Musio che « per essere i feudi veneti e mantovani di natura simile a quella dei feudi lombardi a cui ha provveduto la legge 3 dicembre 1861, le più veementi considerazioni di giustizia e di politica convenienza comandavano che la legge pei feudi veneti e mantovani si conformasse alla legge pei feudi lombardi ». [4]

Ragion vuole pertanto che lo scioglimento dei feudi romani si faccia alla maniera tenuta per i feudi romagnoli, marchigiani ed umbri, coi quali hanno comune il nascimento, e massimamente l'indole particolare acquistata col progresso del tempo.

[1] Leggi pontificie, vol. III, 1851. Notificazione del ministro Savelli.
[2] R. P. D., *De Cursiis Callien. feudi,* 18 aprile 1823. *Eadem,* 14 maggio 1824.
[3] Decis. Sign., *Cœsenaten. circumscriptionis, 12 junii 1845.*

[1] Il *Liber censuum* stampato nel 1869.
[2] Decreto del 18 ottobre 1860.
[3] Decreto del 21 ottobre 1860.
[4] Relazione dell'Ufficio centrale del Senato del Regno sul progetto di legge per lo scioglimento dei feudi veneti, p. 15.

Oltrechè, se nei feudi lombardi e veneti fu riconosciuto che la riversibilità dei beni all'infeudante fosse uno dei caratteri principali che li differenziava da ogni altra qualità dei beni, dubbio è che questo carattere si ritrovi in tutti i feudi romani o ex-feudi come si chiamano. Anzi nella più parte la devoluzione non è più riconosciuta per concessione di principe o per consuetudine.

Sicchè per queste ragioni la Giunta unanimemente accettò il primitivo progetto ministeriale, per il quale i vincoli feudali sono eguagliati ai vincoli fidecommissari dei beni. E un'altra importante ragione recava la Giunta a questa sentenza, cioè la sicurezza di ovviare alle controversie che l'interesse avrebbe potuto suscitare fra gl'investiti e i primi chiamati. Perchè a quelli sariano spettati due terzi dei beni feudali, e una metà nel caso dei fidecommissi.

Quindi il desiderio di provare che i vincoli sono o feudali o fidecommissari; e l'uno e l'altro si può dimostrare secondo che si riguarda al principio delle istituzioni, e alle alterazioni che di tempo in tempo hanno sentite. Ma pareggiando i feudi ai fidecommissi ogni pericolo di litigio veniva rimosso.

Uno dei componenti la Giunta propose che alla maniera che lo scioglimento dei beni delle cappellanie laicali e dei benefizi si era conceduto mediante il pagamento di somma assegnata, così si fosse proceduto nello sciogliere i vincoli feudali, tanto più che, a suo avviso, vi aveva diritti lo Stato. Ma la Giunta non potè accettare la proposta, parendole che fosse conveniente tenere su questo la norma seguita per tutti i vincoli feudali.

Tanta variazione, o signori, è stata introdotta nel progetto di legge. Ma variazioni non meno grandi volevansi introdurre negli articoli stessi 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Perciocchè fu proposto da uno dei componenti la Giunta che si variassero le disposizioni transitorie, di modo che se al tempo della promulgazione della legge non esistesse la persona chiamata immediatamente, seguendo l'ordine dei successori immaginati dal testatore, tutto l'asse fidecommissario rimanesse nell'investito.

Voleva altri che invece della metà dei beni si potesse dare al primo chiamato un capitale in danaro pari al valore della metà dei beni. Già il ministro nella sua relazione vi ha divisate le ragioni, onde fu sospesa l'attuazione degli articoli 24 e 25 col regio decreto del 27 novembre 1870, e le ragioni che dopo maturi e seri studi lo raffermarono nella convinzione che non si sarebbe potuto fare in questa parte, a Roma, una condizione diversa da quella in cui furono poste le altre provincie del Regno.

Certo se la mente va discorrendo sopra tutte le disposizioni che abolirono al finire del secolo scorso, o al principiare del presente, i fidecommissi in molte contrade d'Italia e di fuori, e si considerano le norme seguite nel 1849 le trova varie; e forse di tutte si può rendere qualche valida ragione.

Inoltre le discussioni nel Parlamento e le meditazioni degli scrittori fanno credere che molteplici sono e possono essere le proposte, onde i legislatori annullino a un tratto le istituzioni di secoli. Ma la maggioranza della Giunta anche essa non ha creduto opportuno di mutare per una provincia una disposizione che ha messo fine, nella massima parte d'Italia, a tutti i fidecommissi. Perchè il Parlamento subalpino nel 1851 abolì con tali norme le istituzioni fidecommissarie. E con tali norme le distrusse nell'Emilia il Farini, nelle Marche il Valerio, e con piccola mutazione il Pepoli nell'Umbria. Questi due articoli poi del Codice civile furono cagione che si abolissero i fidecommissi nella Lombardia, i maggioraschi nelle provincie napoletane e siciliane, e ultimamente tutti i fidecommissi che erano nella Venezia.

E, come afferma il ministro, l'abolizione è avvenuta per tutto senza inconvenienti e può aggiungersi senza notevoli lamenti, tranne quelli che accompagnano sempre una disposizione, che va a ferire necessariamente non pochi interessi privati.

Non minormente degno di considerazione è che una decennale giurisprudenza ha resa ormai uniforme e costante l'interpretazione della formola dell'articolo 24.

Sicchè alla maggioranza della Giunta non è parso conveniente d'introdurre alcuna modificazione nel concetto della legge, ben persuasa che ogni provvedimento umano è manchevole, e il migliore è il meno imperfetto.

Alla Camera sta il deliberare.

Signori! Non meno importante fu l'altra questione attinente alle gallerie ed alle raccolte di cose d'arte o di studio, che sono indubitatamente ornamento e splendore delle case gentilesche di Roma, e del nome italiano.

Queste insigni raccolte stanno a cuore ed a cura d'ogni cittadino bramoso che gl'Italiani grandeggino nelle arti, gloria costante nei tempi felici e calamitosi della patria. Nè si potrebbero trascurare tante cose di tutta perfezione senza danno ed infamia. E in questa occasione che si rompono i vincoli fidecommissari che legano quelle raccolte, il rischio che oggetti rari e preziosi si disperdano o che escano d'Italia commuove l'animo sì che l'affetto verso le arti vince non di rado l'affetto verso la giustizia, la quale c'impone di giudicare serenamente dei diritti spettanti ad ognuno.

Da uno della Giunta fu proposto che, dalla legge che rompe i vincoli alla proprietà dei privati, andassero esenti le gallerie e gli altri fidecommissi d'arti che adornano i principeschi palagi di Roma. Voleva altri che si dichiarassero inalienabili ed indivisibili finchè non fosse provveduto con altra legge. Ma la maggioranza non accettò nè l'uno nè l'altro partito.

Parve che entrambi fossero inefficaci e contrari a tutte le norme, che hanno regolato la compilazione delle nostre leggi e massime del Codice civile. Perchè se si vuole mantenere queste raccolte, bisogna mantenere i fidecommissi, dei quali, per le leggi stesse che le consentivano, erano chiamate giunte ed appendici. Consentiva Pio VII che in aggiunta ai fidecommissi si assoggettassero all'obbligo della conservazione e della restituzione le raccolte di statue, di pitture e d'altri oggetti d'arte, e voleva che se ne assicurasse l'identità e l'inalienabilità durante il vincolo fidecommissario.[1]

E come appendice ai fidecommissi Leone XII permetteva il medesimo, ed aggiungeva che a mantenere ed accrescere le dovizie e lo splendore delle famiglie potevano i possessori degli antichi fidecommissi sottoporre al peso della restituzione le gioie, le gemme e gli ori e gli argenti lavorati, ma questi oggetti dovevano reputarsi come appendici ai fidecommissi.[1] E il decimosesto Gregorio permetteva che in aggiunta e come appendice ai beni immobili costituenti l'eredità fidecommissaria si sottoponessero al peso della restituzione le raccolte medesime, che dai pontefici predecessori erano state permesse, e permetteva altresì che queste aggiunte ed appendici si facessero anche con atto separato.[2]

Alla Giunta parve quindi che non si potessero sciogliere i fidecommissi dei beni immobili senza levare alle altre cose il legame che le stringeva con quelli.

E la riverenza ancora verso la memoria dei testatori impone che, reso libero il loro patrimonio, ne siano liberi ancora i fregi. Perchè quelli vollero discendenti facoltosi, non già poveri e sconsolati.

I fidecommissi, furono spesso creati dall'umano orgoglio senz'altra considerazione che d'imperare perennemente sul tempo, e di trovare nell'avvenire continui posseditori dell'adunate ricchezze e degli splendori che l'accompagnano. Or come si vorrebbe che durassero gli splendori senza la materia che li mantiene? E se altra forza li fa durare, sia libera questa, sia la vanità forse data da Dio, al dire di Franklin, per consolazione degli uomini, sia l'amore verso le arti, o qualsiasi altro sentimento. Ogni provvedimento violento saria inefficace. I Governi assoluti hanno i loro vantaggi, ma senza dubbio da disprezzare rispetto ai benefizi che può dare la libertà.

La Giunta pertanto non può abbracciare la proposta che siano ancora fidecommissarie le gallerie e le altre raccolte d'arte e di studio nè che si dichiarino inalienabili ed indivisibili, perchè sciolto il fidecommisso non pare che si possa far ciò senza offesa della proprietà dei privati.

Però, nobilissimi e delicatissimi sentimenti movevano gli autori delle proposte!

E a conforto dell'opinione in cui è venuta la Giunta sta l'esempio datoci dal Consiglio dei deputati romani nelle discussioni del 1848, e dal decreto della Commissione provvisoria di Governo del 2 gen-

[1] Motoproprio di Pio VII del 6 luglio 1816, § 137. Ivi coll'art. 141 si dispose che la durata dei fidecommissi fosse limitata entro quattro gradi. I successori di Pio VII cassarono questa disposizione levando ogni termine del tempo.

[1] Motoproprio di Leone XII del 19 gennaio 1829.

[2] Motoproprio di Gregorio XVI del 10 novembre 1834.

naio 1849, e appresso dal Senato del Regno che discusse sapientemente questa materia nel 22 marzo 1871.

A Roma, nel Senato, dal ministro si è cercato un provvedimento che fosse da ciò, ma nè a Roma, nè al Senato fu trovato questo provvedimento, nè il ministro che presentò la legge potè rinvenirlo, nè la vostra Giunta poteva essere più felice.

Non è possibile sottilizzare d'ingegno o creare di fantasia un numero di spedienti maggiore de' pensati ed immaginati in quelle discussioni, ma ognuno si risolve in una sentenza: È utile ma non è giusto.

Alla Giunta è parso conveniente pubblicare qui le due relazioni dell'insigne giureconsulto Armellini deputato romano, e la sapiente discussione che sopra tale materia fu fatta a Roma, dove v'erano ardenti amatori dell'arte! [1]

Si provvide allora che i regolamenti per la conservazione degli oggetti rari e straordinari emanati dai pontefici o dai ministri loro fossero osservati. E questo si vuole ancora da noi.

Ma si diceva da alcuno della Giunta: Vero è che Pio VII, che Leone XII, che Gregorio XVI, consentivano che fidecommissarie fossero le raccolte delle cose d'arte, ma molti testamenti, molti atti pubblici e recenti e più antichi di queste disposizioni dei pontefici stanno là per dimostrare provatamente che, in favore dei Romani, a beneficio del pubblico, sono rivolte alcune biblioteche, alcune gallerie, alcuni musei, alcune ville. I possessori dei fidecommissi ne sono semplici mantenitori. Questi lasciti su cui vi ha un *jus civitatis*, per dir così, si trascureranno? No, concordemente rispondevano i componenti la Giunta. Nè la legge a ciò contraddice. I diritti dei terzi sono sempre salvi e fra i terzi v' è il pubblico, rappresentato dai rettori del Municipio o del Governo. E se negli articoli 24 e 25 ciò non si dice, questo non fa che siano menomati i diritti di chicchessia.

Una delle due, signori, scrisse nel 1848 il deputato Armellini: o l'istitutore ne fece un dono, vero dono al pubblico, e allora non si tratta di sostituzione, ma di una disposizione a pro della Nazione o del Municipio; o il pubblico non ne ha che una partecipazione di conseguenza, ma libera e facoltativa, e il proprietario deve poterne disporre come di qualunque altra libera proprietà.

Dio ci guardi sopratutto dall'entrare nella disamina di questa polemica tutta giuridica: *qual diritto abbia il pubblico su questi oggetti.* Non sarebbe già suscettibile di una definizione generale. Ogni disposizione, ogni fidecommisso in ispecie sarebbe il tema di una lite, nella quale non dovrebbe che interpretarsi la volontà di un'istituzione e si risolverebbe in un problema semplice di ermeneutica. Il legislatore assumerebbe le funzioni del giudice, e la sovversione o confusione de poteri sarebbe portata al massimo degli eccessi.

E anche recenti disposizioni fatte da cittadini in virtù delle disposizioni dei tre mentovati pontefici, ma fatte con volontà benefica verso il pubblico, dureranno, non perchè siano fidecommissi, ma bensì perchè sono per manifesta volontà rivolti al diletto ed all' istruzione della gente.

Novator omnium maximus tempus, diceva Bacone; e questo non conserverà certo ogni opera diletta. Ma al tempo siamo certi che contrasteranno anche quelli, che sono liberi disponitori di queste stupende maraviglie.

In Firenze vi sono raccolte che ancora durano, non ostante gli aboliti fidecommissi. E qui e nelle altre cospicue città italiane sono medaglieri copiosi e raccolte varie di cose d'arte ed eccellenti, con gran cura mantenute dai Comuni e dai privati. E l'amore verso l'arte e gli studi fa che una signora fiorentina, la quale aveva una galleria vincolata verso il pubblico, la ceda alla galleria di Firenze, contenta che ivi sia posta una memoria che attesti ciò ai presenti e ai futuri.

Il conte Pietro Guicciardini fa un dono di gran valore alla biblioteca Nazionale di Firenze, cioè l'unica e bellissima raccolta dei libri della riforma religiosa in Italia. Per ogni dove v'hanno siffatti esempi. Quindi è assai facile lo sperare che troverà imitatori il britanno Roberto Peel, che per discretissimo prezzo ha venduta la sua quadreria al museo Britannico. [1]

[1] Vedi p. 3 e segg.

[1] **The collection of sir Robert Peel, M. P.**

Exactly a quarter of a century since, in the year 1846, appeared in our journal an account of

Infelici quei paesi ove tutti i mali si vogliono scansare con le leggi; nè gli Stati durano prosperamente, se non hanno perpetua virtù che li avvivi. *Dove la natura opera bene,* diceva il Machiavelli, *non sono necessarie le leggi,* e, per contrario, Tacito: *In republica corruptissima, plurimae leges.*

Però saria colpevole trascuranza del Governo se non venisse anch'esso in sussidio delle arti e non pensasse di conservarne gli ammirandi prodotti, e tanto più ora che questa legge introduce a Roma grandi innovazioni.

Privilegio degl'Italiani è che per l'indole degli ingegni di temperata e varia immaginazione, per le tradizioni ed i monumenti propri ed in tanti secoli raccolti, massime in Roma, e per la bellezza degli abitatori, siano attissimi alla creazione delle cose belle. Questo, notava il Winckelmann, maravigliando primieramente la figura e l'aria del volto degli Italiani, che nel popolo minuto ponno trovare facilmente il modello di un gran personaggio, e fra le donne in piazza l'esemplare di una Giunone. [1]

E pieno di stupore diceva ai suoi cittadini: « La vera e perfetta cognizione del bello nell'arte non può ottenersi per altro modo che coll'osservazione degli originali stessi, e più che altrove a Roma, ed è desiderabile che facciano un viaggio in Italia quelli che dalla natura furono dotati della capacità di conoscere il bello ed ebbero per questa cognizione una conveniente istruzione. Fuori di Roma bisogna come molti amanti contentarsi di uno sguardo, cioè far gran conto del poco e del mediocre ». [2] E questi viaggi gli stranieri li fanno, e noi senza fallo dalle arti e dai monumenti di civile grandezza dobbiamo riconoscere principalmente l'amore degli stranieri verso di noi, il quale è stato di grande efficacia al presente rinnovamento civile. Perchè visitando essi o soli od a schiera e di continuo questa classica terra, ne partono con affettuose, liete ed utili ricordanze. Nè sono da tacere i guadagni che i cittadini ne traggono. È perenne è la fonte di ricchezza che viene dai quadri e dalle statue più insigni, per le copie innumerevoli che gli artisti mandano in ogni contrada civile.

È utile che per ogni dove siano testimonianze della nostra arte antica e moderna; ma l'Italia deve conservare i più insigni monumenti, sopra i quali solamente si può studiare, come ne fanno fede gli artefici nostrali e gli stranieri Owerbech, Ingres, De La Roche.

E a prevenire i danni che verrebbero se partissero d'Italia, due rimedi ci ha: il primo è fare una legge comune che dia negli acquisti la prelazione al Governo, da esercitarsi entro un dato periodo di tempo, fissando per ciò una somma nel bilancio, come ha fatto il Governo inglese, e mettendo una forte tassa per l'esportazione, come propose l'anno scorso il Ministero ed accettò la Commissione della pubblica istruzione. In modo che non parta d'Italia, per esempio, la *Deposizione* di Raffaello o la statua di Pompeo, ai piedi della quale fu ucciso Cesare. Non escano, insomma, nè quadri, nè statue che compiono le raccolte delle nostre gallerie, e che con visibil parlare c'insegnano la storia.

L'altro rimedio si è l'educazione del-

the collection of pictures formed by the late sir Robert Peel, and adorning his mansion in Whitehall Gardens. The article in question formed one of the series of papers, which, at intervals, have appeared in our columns to this day, under the title of *Visity to Private Galleries;* and it was written with the concurrence and aid of the distinguished owner of the gallery. We could little have imagined then it would be our agreable task to record the fact that this most valuable collection of pictures would become the property of the Nation; it is so however; and as soon as arrangements can be made for the removal of the works, they will be added to the contents of the National Gallery in Trafalgar Square, to which they will form a most valuable and important addition. The more valuable because our National Gallery is comparatively weak in those schools and masters, in which the Peel collection is very strong, namely, *genre* subjects and landscapes of the Dutch and Flemish schools; many of these painters are not represented at all in our national collection; their presence there will, consequently, be the more highly prized.

The sum for which the present sir Robert Peel has consented to dispose of his treasures is stated to be L. 70,000. The number assumed-had been brought to the hammer of Messrs. Christie and Manson, they would have realised twice that amout, if not mare. Parliament will not be called upon to vote a sum for this purchase. The Trustees of the National Gallery have considerable funds in hand, the unexpended balance of former grants; and as there is an annual subsidy by Government of L. 10,000 for the purchase of pictures, some arrangement, it is presumed, may be made, which the country will not feel as an additional burthen: but were it otherwise, and were Parliament asked to vote a sum for the special purpose, we are sure the public would approve of the bargain. (*The Art Journal,* april 1871).

[1] Vinckelmann, op., § 1, p. 103.
[2] *Del sentimento del bello,* vol. VI, p. 845.

l' arte, la quale bisogna studiosamente promuovere, perchè, dice Tacito: *Virtutes iisdem temporibus optime aestimantur quibus facillime gignuntur.*

Intanto bene è che a Roma continuino ad aver virtù i regolamenti sulla conservazione dei monumenti, sugli scavi, sugli oggetti d'arte preziosi e rari, alla maniera che si osservano le particolari leggi napoletane, lombarde e toscane.

Che se non ostante i nostri provvedimenti non si ottenesse appieno l'intento desiderato, non ne saremo maravigliati; e principalmente a Roma, dove la repubblica, l'impero, il poter temporale, i feudi, i fidecommissi hanno avuto un termine, perchè Iddio

agli splendor mondani
Ordinò general ministra e duce,
Che permutasse a tempo li ben vani
Di gente in gente e d'uno in altro sangue
Oltre la difension de' senni umani.

MARIÒTTI, *relatore.*

Progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati, presentato al Senato dal ministro guardasigilli DE FALCO.

13 giugno 1871.

SIGNORI. — Ho il dovere di presentare nuovamente alle vostre deliberazioni il progetto di legge sullo scioglimento dei vincoli fidecommissari e feudali già votato dal Senato nella tornata del 23 marzo p. p., ed ultimamente approvato dalla Camera elettiva con alcuni temperamenti, dei quali è mio debito indicare le ragioni.

I temperamenti, o modificazioni, che vogliansi dire, introdotti dalla Camera nel progetto già votato dal Senato, non sono che due. Il primo consiste nell'essersi tolta ogni differenza tra i feudi ed i fidecommissi, quanto alla divisione dei beni svincolati tra l'attuale possessore e il primo o i primi chiamati.

Il secondo temperamento o modificazione introdotta nel presente disegno di legge, concerne la conservazione di quei tesori d'arte che si sono raccolti in Roma in quelle collezioni che erano ordinariamente appendici ed accessori dei fidecommissi.

Una delle preoccupazioni più gravi che rendevano parecchi esitanti ad adottare almeno in tutta la sua estensione il principio dell'abolizione dei vincoli fidecommissari, era, siccome è noto, il timore che per questa abolizione seguisse la dispersione delle collezioni di monumenti ed oggetti d'arte che formano tanta parte della gloria, dello splendore e della ricchezza di Roma. Però il Senato, votandone il progetto, non si restò dal vederlo accompagnato da un ordine del giorno esprimente la fiducia che il Governo o la iniziativa parlamentare avessero proposto i più opportuni provvedimenti legislativi per la conservazione delle raccolte artistiche, senza ledere i diritti dei proprietari.

Egli è appunto per rendere possibile il conseguimento di questo scopo, senza effettivo e reale pregiudizio dei diritti dei chiamati alla risoluzione del fidecommisso, che si sono aggiunti alla legge gli articoli 3, 4 e 5.

Col primo di questi articoli si dichiara che con la presente legge non s'intendono pregiudicati i diritti dei terzi sopra i beni svincolati, nè quelli che per fondazione o per qualsivoglia altro titolo possano spettare al pubblico. A rigore può sembrare affatto inutile questa dichiarazione, poichè con la legge dello scioglimento dei fidecommissi non si poteva certamente recare pregiudizio ai diritti altrui. Non pertanto, scritta per rendere più spiccata questa riserva di diritti, e per calmare tutte le apprensioni, può bene essere conservata: tanto più che serve, in ogni ipotesi, a rimuovere le questioni che da qualcuno troppo inchinevole ai litigi avrebbero potuto suscitarsi sulla conservazione od abolizione di diritti il cui esercizio poteva sembrare congiunto e quasi collegato all'esistenza del fidecommisso.

Più grave e più degno di nota è il disposto dell'art. 4, ove è stabilito che, non ostante l'abolizione delle sostituzioni e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o d'antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommisso, loro eredi od aventi causa. Non pertanto è questa la disposizione che sola, senza pregiudizio di alcuno, poteva adottarsi quando pure qualche cosa volevasi fare per impedire che fossero andate subitamente sperperate o disperse quelle venerande reliquie dell'arte e della gloria italiana. La mercè di questa disposizione in effetti si mantiene indistintamente per tutti i beni il principio

dello scioglimento del fidecommisso e della devoluzione della proprietà a favore di coloro che al momento dell'attuazione della legge sono chiamati a parteciparvi. Soltanto, per misura provvisoria e fino a che non siasi potuto sul difficile argomento concretare i desiderati ed invocati provvedimenti legislativi per la conservazione di quelle preziose collezioni di arti e di scienze, si stabilisce che rimanga inalterato il loro stato attuale, e che quei beni restino indivisi ed inalienabili fra i chiamati allo scioglimento del fidecommisso.

Certo è, noi non lo dissimuliamo, un limite che si pone alla libera disposizione dell'altrui proprietà: i più rigidi ed i più puritani possono pur ravvisarvi la violazione di un diritto privato sanzionata pel solo culto dell'arte. Ma è pur nobilissimo quel culto, ed è gloria grandissima d'Italia quella preziosa eredità, per tollerare una temporanea derogazione ai principî assoluti ed inflessibili del diritto. D'altronde vi è sospensione non offesa alla proprietà: proprietari di quei tesori dell'arte sono e rimangono quelli che, per la ordinata risoluzione del fidecommisso, li raccolgono; e se non possono fin da ora dividerli ed alienarli, è assai breve il termine di questo vincolo, essendosi statuito che nella prossima sessione debba essere presentato un progetto di legge, che provvedendo per quanto è possibile alla conservazione di quegli oggetti di arte e di scienza, e pur rispettando i diritti della privata proprietà, faccia cessare quella condizione provvisoria ed eccezionale di cose.

Lo stesso culto dell'arte ha suggerito l'ultima disposizione contenuta nell'art. 5, con la quale si stabilisce, che finchè non sia provveduto con legge generale, connueranno ad aver vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte. Un subitaneo mutamento avrebbe potuto essere cagione d'irreparabili danni; e non essendovi stato tempo di provvedere al bisogno con ordini nuovi si è reputato conveniente mantenere almeno provvisoriamente quelli già esistenti.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Ai fidecommissi, ai maggioraschi, ed altre sostituzioni fidecommissarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella provincia romana anteriormente all'attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del reale decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'art. 2, lettera *b*, del citato decreto del 27 novembre 1870.

Alle parole: *dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice*, e alla data del *1° gennaio 1866*, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti, è sostituita la data del 1° luglio 1871.

Art. 2. Le annue prestazioni in danaro o in generi che giusta i titoli d'investitura fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere affrancate a' termini degli articoli 29 e 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Art. 3. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti dei terzi sovra i beni svincolati.

I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico sono mantenuti.

Art. 4. Non ostante l'abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommisso, loro eredi od aventi causa.

La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata nella sessione prossima.

Art. 5. Finchè non sia provveduto con legge generale continueranno ad aver vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Relazione all' Ufficio centrale del Senato, composto dei senatori Poggi, Conforti, Torello, Errante *e* Marzucchi.

17 giugno 1871.

Signori Senatori. — È tornato a noi il disegno di legge che provvede all'abolizione dei vincoli feudali e fidecommissari delle primogeniture e maggioraschi nelle provincie romane, e ci è tornato

assai mutato e diverso da quello approvato dal Senato.

I cambiamenti principali apportativi dalla Camera dei deputati riguardano l'abolizione dei vincoli feudali e la conservazione delle biblioteche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

L'Ufficio centrale, dopo un lungo esame, si è persuaso di potere accettare la prima delle due modificazioni, non però la seconda.

Ma dove noi non possiamo andare d'accordo con l'altra Camera, si è circa la disposizione contenuta nell'art. 4, che fu combattuta dalla stessa sua Giunta tanto nella relazione scritta, come nella dicussione orale.

Voi sapete, o signori, che la proposta ministeriale non faceva distinzione alcuna circa al tempo della risoluzione dei fidecommissi e delle primogeniture, sia in riguardo ai beni immobili, come in riguardo ai mobili consistenti nelle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte, ma proclamava sciolto effettivamente ed immediatamente il vincolo imposto tanto su gli uni come su gli altri, dividendo i beni a perfetta metà tra il possessore attuale ed il primo o primi chiamati. Or, mentre la Camera ha accettato questa disposizione senz'alcuna disputa, ha creduto poi di dover sostituire al vincolo abolito un vincolo nuovo, benchè temporario, rispetto alle collezioni artistiche o scientifiche, dichiarando ivi « che, finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità rimarranno *indivise ed inalienabili* fra i chiamati alla risoluzione del fidecommisso, loro eredi od aventi causa ».

Il Senato non mancò l'altra volta di discutere largamente la questione della conservazione degli oggetti d'arte, ed anzi alcuni dei nostri colleghi, spaventati dal pericolo che si disperdessero le preziose collezioni esistenti presso le famiglie principesche romane, presero a discorrere della convenienza di far qualche cosa per impedire che si disciogliessero ed uscissero fuori d'Italia; ma, udite le ragioni e considerazioni che furono lungamente dibattute, dovettero aderire all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Lauzi, e che fu poi adottato dal Senato nei seguenti termini:

« Il Senato, confidando che il Governo o l'iniziativa parlamentare propongano provvedimenti legislativi per la conservazione delle raccolte artistiche, *senza ledere i diritti dei proprietari*, passa alla discussione degli articoli ».

Noi non contestiamo, o signori, la nobiltà del sentimento che spinge ad innamorarsi degli oggetti d'arte ed a profondere loro una specie di culto. Ma diciamo che al disopra, e prima anco di questo nobile sentimento, ve n'è un altro che non può dirsi nè nobile nè ignobile, perchè è un sentimento di dovere rigoroso di giustizia sociale quello del rispetto della proprietà altrui, che deve prevalere non tanto nell'animo degli individui come anco in quello dei corpi politici.

Leggi di tutti i tempi, morali e civili, consacrano il principio del rispetto assoluto della proprietà privata, la quale se voi volete per utilità pubblica in qualche modo offendere o menomare, non potete farlo se non a patto di pagare una indennità.

Basterà ricordarvi, o signori, l'art. 29 dello Statuto, e porvi sott'occhio le disposizioni degli articoli 436 e 438 del Codice civile, che a quello strettamente si uniformano, ivi:

« Art. 436. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

« Art. 438. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità ».

Vi par egli, o signori, che il divieto di dividere le gallerie e le biblioteche tra i condomini e il divieto di alienarle, sia o no conforme a questi fondamentali principî del diritto pubblico e privato proclamati dallo Statuto e dal Codice? Inutile è spendere una sola parola per dimostrare ciò che è intuitivo e ciò che è concordato dallo stesso onorevole ministro nella relazione, con cui ci ha ripresentato il disegno di legge.

Ma si osserva che la brevità del tempo in cui sarà per durare questa proibizione violatrice del diritto di proprietà può essere di scusa a tollerarla; nè vi sarà pregiudizio alcuno per gli interessati.

Signori, per il Senato, Corpo eminentemente conservatore, basta la semplice offesa ad un principio di tal natura per

respingere una disposizione che la contenga, senza curarsi di vedere se sarà o no di breve durata o se potrà esser innocua. I principî non si offendono invano, e gli Stati che li manomettono, da qualunque forma di governo siano retti, preparano da sè stessi la propria rovina.

Ma poi, come può dirsi breve il tempo destinato alla vita di tale disposizione, che toglierebbe ai Romani il beneficio del diritto comune?

È scritto, è vero, nel capoverso dell'articolo che la legge speciale sarà presentata nella prossima sessione. Ma chi dice a noi quando si chiuderà la presente sessione e quando si aprirà la nuova? Non abbiamo esempi di sessioni durate circa tre anni?

E poi la presentazione della legge non equivale alla sua discussione, alla sua approvazione; dimodochè la durata di questo tempo è incerta e non che breve, cioè di mesi, può essere di anni ed anni.

E come negare il pregiudizio che risentirebbero i proprietari da tale disposizione? E non potrebbe accadere che anco nell' intervallo più breve escogitabile (che è quello di cinque o sei mesi), si presentassero ai medesimi occasioni di vendere, sia in complesso, sia al minuto, entro il territorio del Regno, le loro collezioni artistiche, a prezzi per essi accettabili? Non possono essi stessi o i loro eredi (perchè la morte viene a piacer suo quando meno si crede, e non secondo il comodo dei legislatori) trovarsi nella necessità di alienare quelle collezioni per provvedere al proprio decoro ed al sostentamento della famiglia? E noi vorremmo impedir loro di fare uso di una facoltà che spetta a tutti i proprietari?

Ma si risponderà, è appunto per impedire codeste vendite nell'interesse dell'arte italiana che sono proposti codesti divieti. E allora aggiungetevi una condizione, quella d'indennizzarli di ciò che perderebbero nel caso che volessero disporre delle cose proprie.

E se ciò non si vuole, nè si può fare, non si confischi, neppure temporariamente, la proprietà altrui.

Figuratevi un altro caso, o signori, certo facilissimo ad accadere. La divisione degl'immobili, appena sciolto il fidecommisso, può farsi subito tra i condomini. Se ad uno di essi, e specialmente al possessore attuale dei beni fosse assegnato nelle divise il palazzo che contiene le gallerie e le biblioteche, egli troverebbe difficoltà a venderle per esserne occupati i quartieri principali da codeste preziose collezioni dichiarate indivisibili ed inalienabili; e quindi risentirebbe un pregiudizio anco nella proprietà degl' immobili. Rimarrebbe poi a sapersi a chi farebbe carico la custodia e la conservazione scrupolosa dei locali e degli oggetti d'arte, se al condomino che li ritiene presso di sè, oppure anche all'altro che non li ritiene e non li vede neppure.

Da tutto questo, o signori, voi rilevate bene che l'onere di mantenere inalterabili tali raccolte e di conservarle con cura, è troppo strettamente congiunto col possesso di un grosso patrimonio immobiliare concentrato in una sola persona della famiglia, con esclusione di tutte le altre; ed è ciò tanto vero che i pontefici, i quali, nel 1824 e 1834, permisero il ristabilimento del vincolo fidecommissario sulle gallerie e sulle biblioteche, imposero per condizione che dovesse essere un'appendice al vincolo principale sugl' immobili. Tolto questo, e ripartito in due il patrimonio, invece di rilasciarlo per intero al possessore attuale, non poteva più protrarsi lo scioglimento del vincolo fidecommissario sopra le collezioni artistiche, e molto meno sostituirsi a quel vincolo un vincolo nuovo riprovato dallo Statuto e dalle leggi civili, come lesivo del diritto di proprietà.

L' utile pubblico, se vuol esser preso di mira e tutelato anco rispetto alle cose di dominio privato, ha sempre il contrapposto della indennità a favore degli spogliati; da questo dilemma non si esce.

E non è scusa l'annunziare che il vincolo è temporaneo, non perpetuo; perchè questo può fare argomentare un pregiudizio minore derivabile dal medesimo, ma non basta a legittimarlo. Si dirà forse che il pubblico ha dei diritti d'uso sopra le collezioni artistiche e letterarie, e che sciolto il fidecommisso potrebbe perderli, ove non ne fosse inibita la divisione e l'alienazione. Se il pubblico ha dei diritti, li farà valere in tempo per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti; l'art. 3 li riserva pienamente, dichiarando nel suo capoverso, ivi: « i diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possono appartenere al pubblico, son mantenuti ». Ma la disposizione dell'art. 4 è esorbitante e contraddittoria, perchè mossa dalla veduta di conciliare il ri-

spetto alla proprietà privata con la conservazione di tali ricchezze; comincia intanto dall'offendere codesta proprietà per pigliare tempo a studiare ed a compilare una legge, la quale dovrebbe risolvere un problema insolubile, persino a che non si voglia por mano alla borsa e pagare ciò che si vuol torre all'altrui dominio.

L'Ufficio centrale adunque, eccetto uno dei suoi membri, non ha potuto approvare codesto articolo aggiunto e ne propone al Senato la soppressione. Nessuna osservazione ha da fare sopra l'art. 5.

Poggi, *relatore.*

Discorso pronunziato al Senato dal ministro guardasigilli De Falco.

Tornata del 26 giugno 1871.

Al punto in cui è giunta la discussione, io potrei fare a meno di occupare ulteriormente il Senato sopra questa questione. Ciò non pertanto, siccome nella relazione della Giunta, questa disposizione di legge, che il Ministero non propose, ma che accettò di buon grado, è stata attaccata come incostituzionale, come violatrice del diritto di proprietà, tollererà il Senato che il ministro di grazia e giustizia dica qualche parola per giustificarsi di avere accettata la proposta che io raccomando ora al suffragio del Senato.

Come è sorto quest'articolo? Quale ne è lo scopo? Signori, ricordate che una delle preoccupazioni più gravi che sorse in ogni animo italiano, quando si parlò dello scioglimento dei fidecommissi nella provincia romana, fu appunto il pericolo che, colla soluzione di questi vincoli fidecommissari, andassero disperse le gallerie dei quadri ed oggetti d'arte quivi raccolti, ed antica gloria nazionale.

Quando il Senato votò la prima volta questa legge, dominato da tale preoccupazione, senza trovare allora un mezzo per rimediarvi, deliberava un ordine del giorno col quale esprimeva la fiducia che il Governo, o l'iniziativa parlamentare, avrebbe proposto i più opportuni provvedimenti legislativi per la conservazione delle raccolte artistiche senza ledere i diritti di proprietà.

In seguito all'approvazione di quest'ordine del giorno si potevano seguire due vie. O omettere ogni provvedimento, o risolvere definitivamente la questione.

Però, adottando il primo partito, si andava incontro al pericolo che si voleva evitare; si poneva in non cale quella raccomandazione che il Senato aveva fatto al Governo, e, dopo averla accettata, si cadeva nell'inconseguenza di respingere le proposte che venivano fatte per recarla in atto.

Rimaneva dunque il secondo partito. Due erano le proposte presentate: tendeva l'una a dichiarare le collezioni di quadri, di oggetti d'arte e di scienza in Roma come un ente speciale, avente una natura propria, e che doveva essere conservato come tale: mirava l'altra a farle dichiarare proprietà pubbliche dello Stato.

Queste proposte erano troppo gravi; e ben comprende il Senato che il Ministero non poteva accettarle.

La mancanza dei documenti, la ristrettezza del tempo e la difficoltà stessa della questione che, come disse argutamente il mio collega della pubblica istruzione, può considerarsi come un mare tuttora inesplorato, impedivano d'accettare qualunque proposta che contenesse in sè una soluzione definitiva; ma consigliavano a preferire un temperamento che, senza ledere il diritto di proprietà, riuscisse allo scopo di conservare queste collezioni di gloria italiana e ad impedire che fossero sperperate e disperse.

Due maniere si presentavano allora per venire alla soluzione di questo problema, l'una conforme a quella accennata testè dall'onorevole Poggi, l'altra che fu proposta dalla Camera ed accettata dal Ministero.

L'onorevole senatore Poggi suggerisce di dichiarare lo scioglimento dei fidecommissi dei beni immobili e di sospendere quello dei beni mobili.

Creda l'onorevole senatore Poggi che il sistema da lui proposto non era sfuggito neppure a me, e l'onorevole senatore Piacentini ne può far fede.

Se però l'onorevole senatore Poggi si soffermerà un istante a considerare la sua proposta, dovrà riconoscere che essa racchiude in sè un concetto erroneo ed ingiusto. Lo svincolare un fidecommisso in periodi diversi trarrebbe seco l'eventualità di devolvere a persone diverse la quota riservata al primo chiamato. Il primo chiamato d'oggi potrebbe essere possessore del fidecommisso domani, o

per la sopravvenienza di prole, aver perduto anche la qualità che oggi lo renderebbe partecipe dei vantaggi derivanti dallo scioglimento del vincolo fidecommissario.

L'indugio stesso nel presentare la legge, o il ritardo nel votarla, potrebbe togliere agli uni per dare agli altri, e, facendo dipendere da una condizione quasi potestativa il tempo dello scioglimento di una parte del fidecommisso, recare gravissime perturbazioni nei diritti e nelle legittime aspettazioni dei chiamati.

A noi non rimaneva quindi che proclamare oggi lo scioglimento del fidecommisso nell'attuale possessore, determinare oggi la persona del primo chiamato che deve partecipare ai vantaggi derivanti dallo svincolo del fidecommisso, e riservare ad una legge posteriore lo studio di quei vincoli che possono valere a conservare all'Italia le collezioni degli oggetti d'arte che rimarrebbero intanto inalienabili ed indivise.

Accogliendo questo concetto si è egli violato il diritto di proprietà?

Forse avrebbe potuto apparire fondata questa accusa se si fosse trattato, come diceva l'onorevole Mamiani, di una proprietà libera, assoluta sino da questo giorno. Ma quando si tratta di proprietà vincolata che la legge vuole svincolare, nulla impedisce che essa lo faccia sotto una condizione, senza che la condizione stessa possa considerarsi in qualsiasi maniera lesiva del diritto di proprietà, specialmente quando si limita a sospendere, per eminenti ragioni di pubblico interesse, gli effetti dello svincolo.

Ma è egli poi vero che il diritto di proprietà sia così assoluto che non possa essere limitato dalla legge? Chi non ricorda che se la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto, vi ha pure l'eccezione, che non se ne faccia un uso contrario alla legge?

Chi non ricorda che se è principio generale che nessuno può essere obbligato a rimanere in comunione, l'art. 984 del Codice civile permette nondimeno che il testatore possa disporre che la sua proprietà non sia divisa tra i figli minori se non un anno dopo che siano diventati maggiorenni?

Quale accusa può farsi alla legge se, per una ragione evidente di pubbliea utilità, sciogliendo i vincoli fidecommissari, dice: voi che ieri non eravate proprietario, voi che non potevate disporre de' vostri beni, avrete facoltà di disporne per l'avvenire: solo vi è inibito di poterli distrarre e alienare, sino a che una legge speciale abbia determinati i modi e le condizioni colle quali potrete esercitare il vostro diritto?

Forse si teme che tale sia la difficoltà dell'argomento da ritardare di soverchio questa legge?

Io non lo credo.

Ma ad ogni modo, quando, riconvocato il Parlamento, il Governo non presentasse questo progetto di legge, chi imporrebbe ad uno di voi, signori senatori, di valervi a quest'uopo del diritto di iniziativa che vi spetta?

Nessun diritto adunque essendo violato, e non trattandosi che di una sospensione temporanea, spero che il Senato vorrà approvare questa proposta anche in omaggio a quel culto delle arti che qui principalmente ebbe sede, e che costituisce una delle più preziose glorie nazionali.

(Il progetto fu approvato con voti 62 favorevoli contro 21 contrari, e diventò legge).

COLLEZIONI ARTISTICHE E SCIENTIFICHE

PARLAMENTO ITALIANO.

Alienazione ad enti morali delle gallerie, biblioteche e altre collezioni d'arte e d'antichità indicate nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871.

Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro guardasigilli Zanardelli.

10 aprile 1883.

Signori! — I fidecommissi e i maggioraschi furono istituzioni colle quali l'ambiziosa volontà dell'uomo pensò di potersi eternare e di dominare sui secoli, come se non fosse vero che, per supremo ordine delle cose, i beni sono destinati a permutarsi

di gente in gente e d'uno in altro sangue.

Ma intanto quei vincoli valsero a tener salda la disuguaglianza civile sorreggendo caste aristocratiche coi loro privilegi e monopolî, e furono anche per altre guise di grandissimo danno alla società, sottraendo al commercio ed ai progressi dell'agricoltura una gran massa di beni, costituendo un ordine di successione particolare e perpetuo in ciascuna famiglia, ed in ciascuna famiglia riuscendo causa costante d'ingiustizia e di rancori col concentrare in un solo de' suoi membri, di generazione in generazione, lo splendore e tutti i favori della fortuna. Dove pertanto e non appena un soffio di libertà comparve, l'abolizione dei fidecommissi, dei maggioraschi e di ogni sorta di sostituzioni fidecommissarie ne fu sempre uno dei primi e più benefici effetti.

Così quest'alma Roma, divenuta che fu, secondo i suoi destini, la capitale d'Italia, dovette godere anch'essa del beneficio, e tanto maggiormente quanto più estesa e grave era nella città eterna, per il molto numero di famiglie di antica prosapia e per la precedente sua legislazione, quella rete funesta di privilegi e di vincoli.

Però in Roma, a cagione delle sue origini e delle sue particolari grandezze in ogni età, i fidecommessi hanno prodotto quest'unico, ma assai importante vantaggio, che contribuirono a conservare all'Italia, come fu detto da illustre senatore, il sacro suo fidecommisso dell'arte, il civilissimo suo maggiorasco fra tutte le genti; poichè essi servirono a raccogliere e a mantenere uniti in collezioni stupende quegli immensi tesori di antichità e di arte che, invidia dello straniero e meraviglia del mondo, rendono classico questo suolo, permettono al genio d'ispirarsi e di riprodursi in altre opere egregie, ed assicurano a Roma quel primato artistico che è gloria e vanto della intiera nazione.

Il timore che, aboliti i fidecommissi e resi liberi i beni, potessero, in un tempo più o men lungo, codeste rare collezioni dividersi e disperdersi per servire di compro ed inglorioso ornamento ad altri paesi, non potea non richiamare tutta l'attenzione del legislatore.

Così avvenne pure quando l'abolizione dei fidecommessi fu, con decreto della Commissione provvisoria di Governo dello Stato romano, in data del 2 gennaio 1849, altra volta effettuata, comunque per brevissimo tempo, attesa la restaurazione di un Governo incivile che ripristinò le istituzioni dell'antico regime.

Sebbene nel precitato decreto del Governo provvisorio romano prevalesse il

concetto della libertà assoluta e incondizionata dei beni, resteranno sempre memorabili le seguenti elevatissime frasi scolpite nella relazione poco prima presentata al Consiglio dei deputati in quel breve periodo di reggimento costituzionale:

« Se l'interesse della libertà dei beni domandava la distruzione dell'aristocrazia, un altro interesse pubblico, nobile e sublime anch'esso, reclamar sembrava una limitazione della misura generale dell'abolizione, nell'interesse del gusto, della decorazione e dell'istruzione pubblica. Roma specialmente, Roma, il primo monumento della storia, tempio e scuola delle belle arti, miniera di quanto vi ha di più prezioso nelle tradizioni e tesoro delle opere dei sommi artisti, non sembrerebbe impallidire ed ecclissarsi in certo modo colla perdita di questi inapprezzabili ornamenti, ai quali deve in gran parte lo scettro, che serba ancora sotto diversi rapporti, di metropoli dell'universo? »

Restituita Roma all'Italia, allorchè col regio decreto del 27 novembre 1870 venne pubblicato nella provincia romana, insieme al Codice civile, il regio decreto del 30 novembre 1865, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del medesimo, ne furono tenute in sospeso le disposizioni espresse negli articoli 24 e 25 concernenti il proscioglimento dei fidecommissi. Della sospensione, per quanto forte ed urgente fosse la spinta ad attuare anche queste disposizioni, fu non ultima ragione quella di meditare se e quali misure si dovessero prendere allo scopo di assicurare la conservazione delle collezioni di oggetti d'antichità e d'arte, biblioteche, musei, gallerie, per il giusto e vivo timore che queste collezioni, col cessare dei vincoli, dovessero finire per scomporsi ed uscire poi facilmente, nonostante i divieti, capo per capo dall'Italia nostra.

Il disegno di legge per l'estensione alla provincia romana dei suddetti articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, fu presentato la prima volta al Senato dal mio predecessore, onorevole De Falco, il 3 marzo 1871, senza che alcuna eccezione o riserva si facesse quanto alle collezioni d'arte e d'antichità.

Si escluse ogni vincolo, perchè da una parte si reputò razionalmente impossibile di prosciogliere il fidecommisso pei beni immobili e di lasciarlo sussistere pei beni mobili, i quali, per quanto preziosi, non vi si intendevano per legge compresi che come un'appendice od accessorio di quei primi; e perchè, d'altra parte, sembrò un problema insolubile quello di soddisfare all'interesse pubblico senza vulnerare in qualche maniera i diritti della privata proprietà, e senza creare uno stato di cose pieno di pratiche difficoltà per le nuove condizioni economiche fatte alla famiglia dalla divisione e suddivisione del patrimonio. E il Senato, dopo una discussione fervida di patrio affetto per i nostri monumenti artistici, non volle scendere all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge senza aver prima votato un ordine del giorno diretto ad esprimere la sua fiducia, che il Governo o l'iniziativa parlamentare avrebbero proposto provvedimenti legislativi per la conservazione delle raccolte artistiche, senza ledere i diritti dei proprietari.

Portato il progetto dallo stesso ministro De Falco innanzi alla Camera dei deputati, vi fu accompagnato da una splendida relazione scritta a nome della Commissione dall'onorevole deputato Mariotti: relazione, la quale, istituito lo stesso esame, finì anch'essa per dichiarare di non aver saputo ideare un temperamento atto a conciliare l'interesse pubblico con quello della privata proprietà, e di non trovare altro mezzo alla conservazione dei capi d'arte che la prelazione del Governo negli acquisti ed una forte tassa per l'esportazione.

Nonostante, la Camera, nelle tornate del 6 e 7 giugno 1871, si occupò dell'argomento con ardore non inferiore a quello che erasi manifestato nell'altro ramo del Parlamento. In quella lunga e dotta discussione si vide una vera ed ammirabile gara di ministri e deputati nello scongiurare i pericoli per le arti belle che una legge di svincolo incondizionato avrebbe potuto produrre, e in questa nobile gara lo sforzo comune di trovare un mezzo che mantenesse a Roma l'antica e splendida sua corona di gloria. Questi sforzi riuscirono ad un provvedimento temporaneo, il quale, senza risoluzioni definitive, valse a calmare le apprensioni ed allontanare il pericolo della divisione e della dispersione delle biblioteche, dei musei, delle gallerie che intatte ancora si ammirano in Roma.

Si considerò allora, come oggi ancora devesi considerare, che, se l'interesse

pubblico non può rendere lo Stato arbitro della proprietà privata, può nondimeno consentire tutti i provvedimenti atti a tutelare l'interesse medesimo.

Ciò posto, è poi incontrastabile che i fondatori delle grandi biblioteche, dei musei e delle gallerie più cospicue, se mirarono ad accrescere con esse il lustro del proprio nome ed il fasto delle loro famiglie, poterono anche avere ed ebbero sovente un intento di civiltà e di patrio decoro, uno scopo essenziale di servizio ed utile pubblico, per dare a quelle raccolte una destinazione pari alla istituzione loro ed alla loro grandezza; e per ciò appunto posero a carico dell'erede l'onore e l'onere di conservare perennemente ed integralmente i tesori ad esso affidati, e non gli diedero il diritto di disporne a pregiudizio del pubblico. Nei primi autori di quelle ammirate gallerie può ritenersi comune il pensiero espresso colla scritta che il cardinale Scipione Borghese apponeva all'ingresso dei magnifici orti della sua villa: *Exteris haec magis parantur quam hero.* Da queste manifeste intenzioni degli antichi e munificenti collettori, da questi scopi di generale utilità e di uso pubblico risultanti dalla fondazione od anche da concessioni ed usucapioni successive, da questa specie di legati *ad patriam,* possono essere sorti veri diritti a favore dello Stato o del Comune, come la giurisprudenza coll'autorità di conformi ripetuti giudizi ha sancito. [1]

D'altra parte, come osservò nelle preaccennate discussioni parlamentari l'insigne giureconsulto che al tempo della surriferita legge era ministro della giustizia, il diritto di proprietà non è tanto assoluto che non possa essere limitato dalla legge, la quale infatti a tale diritto ha posto modi, condizioni, restrizioni, vincoli d'ogni maniera. E di tali vincoli stabiliti dal legislatore per la conservazione degli oggetti d'arte si hanno autorevoli esempi anche nel secolo d'oro del diritto romano, come con molta dottrina fu dimostrato in una Relazione presentata al Senato da un altro eminente giureconsulto, il senatore Miraglia. Nè può dimenticarsi che queste considerazioni maggiormente si avvalorano applicandosi alle più splendide collezioni romane, cui sono strettamente congiunti i nomi di Paolo V, Urbano VIII, Gregorio XV, Clemente XII; imperocchè la maggior parte di quelle gallerie fu arricchita coi tesori che i pontefici regnanti in Roma largirono alle proprie famiglie, sicchè quelle ricchezze rappresentano nella loro origine un patrimonio pubblico più che un patrimonio privato.

Per queste considerazioni, e perchè d'altra parte non potevasi ad un tratto troncare una questione sì grave senza avere prima assunte tutte le notizie e fatte tutte le investigazioni opportune, in occasione dell'accennata questione sorta alla Camera dei deputati non rimaneva che a prendere l'accennato temporaneo provvedimento per impedire la distruzione delle collezioni sino ad una nuova legge, la quale, in seguito a più maturo studio dell'argomento, potesse rispondere ai principî di libertà e provvedere nel medesimo tempo all'interesse pubblico. Indugio e riserva che la legge tanto più ragionevolmente ed opportunamente poteva usare nell'atto della concessa liberazione del fidecommisso e come condizione della concessione medesima.

Pertanto, lo stesso ministro che aveva presentata la legge dichiarò di accettare una tale proposta « perchè faceva rimanere impregiudicata questa grave questione che riguarda le gallerie e i musei. Studiata più maturamente, egli soggiungeva, la difficile questione, tenendo pur conto degli atti di fondazione, si presenterà un'apposita legge colla quale si studierà di provvedere, per quanto è possibile, alla conservazione di quei tesori dell'arte, glorie d'Italia, conciliandola col rispetto dovuto ai diritti di proprietà ».

Il temporaneo provvedimento adottato consistette in ciò, che l'abolizione del fidecommisso si estendesse alle gallerie ed altre collezioni a fine di evitare lo sconcio che si potessero avere successori diversi e che i beni dovessero essere divisi parte con una legge e parte con un'altra legge; ma che in pari tempo, nonostante tale proscioglimento del vincolo fidecommissario, le collezioni stesse dovessero, finchè non fosse per legge speciale altrimenti provveduto, rimanere indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommisso, loro eredi od aventi

[1] Possono ricordarsi in tal senso le decisioni in data 29 luglio 1871 della Corte di appello di Genova in causa *Brignole e città di Genova;* 23 marzo 1881 della Corte di appello di Ancona nella causa *Bevilacqua Revedin e ministro della pubblica istruzione;* 3 marzo 1880 e 28 dicembre 1882 della Corte di cassazione di Roma nella causa stessa.

causa. Fu poi determinato che la promessa legge speciale dovesse presentarsi nella successiva sessione.

Riportato il disegno di legge al Senato con questa modificazione, vi fu intieramente approvato, e divenne pertanto la legge del 28 giugno 1871.

Essa, in conformità a quanto accennai, dopo avere espressa nell'art. 1, mediante il richiamo degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie, senza eccezione e limitazione alcuna, passa poi a dichiarare nell'art. 4 che:

« Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommisso, loro eredi od aventi causa.

« La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata nella sessione prossima ».

Tuttavia questa legge speciale, così promessa, non solo non è stata presentata mai, ma non si è ancora posto mano a raccogliere le notizie e a fare le investigazioni che, secondo gli intendimenti manifestati dalla Camera nella discussione dei 6 e 7 giugno 1871, avrebbero dovuto servire a maturare il difficile argomento. E veramente neppure risulta che a farlo il Governo abbia ricevuto eccitamenti di sorta da qualsiasi parte. Pochi anni sono trascorsi da quel tempo, e gli odierni proprietari delle gallerie e dei musei sono in generale ancor quelli, nel possesso dei quali si trovavano già quando avvenne l'abolizione dei fidecommissi. I grandi patrimoni non si sono spezzati, e dura tutta l'opulenza delle antiche famiglie principesche. Questo stato di cose, che non è per cessare sì presto, non ha fatto sentire il bisogno ed il desiderio dello scioglimento della questione, la quale pertanto non presenta tutta quella urgenza che nel primo momento parve vi fosse. Lo stesso amore che i ricchi proprietari delle gallerie hanno per esse, e il sommo pregio in cui le tengono, non rende loro gravi i divieti della legge per una conservazione che, conforme alle tradizioni di famiglia, è anche nel loro intento; mentre poi non hanno di certo nè interesse nè volontà di affrettare quelle verificazioni sui diritti di uso pubblico che, colle loro conseguenze, dovrebbero in ogni caso accompagnare la legge nuova.

Queste cose ho dovuto premettere perchè voi, o signori, poteste avere una cognizione sommaria di tutti i precedenti che provocarono la surriferita disposizione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, alla quale col presente disegno io vi propongo di recare una modificazione.

Imperocchè in questi ultimi giorni è avvenuto un fatto di molta importanza, reso noto ed applaudito da tutta la stampa, il quale reclama un singolare ed immediato provvedimento affinchè possa ricevere la sua effettuazione nel pubblico interesse. In occasione della convenzione testè conchiusa dallo Stato per l'acquisto di uno dei più suntuosi palazzi che sorgono in questa città, il quale racchiude una pinacoteca delle più ragguardevoli ed una grandiosa biblioteca, celebre per la quantità e rarità dei codici e per una stupenda raccolta di stampe, l'esimio proprietario, con atto esemplarissimo, si è obbligato di cedere gratuitamente per pubblico uso ed a servizio delle scienze pinacoteca e biblioteca, tosto che la cessione sia dalla legge resa attuabile.

È perciò urgente di rimuovere l'impedimento che proviene dall'illimitato divieto posto col predetto art. 4 alla alienazione delle gallerie e delle biblioteche, le quali facevano corpo coi fidecommissi aboliti.

L'esposizione con la quale vi ho condotto fino a questo punto vi persuaderà facilmente che sarebbe imprudente di cimentare ora il problema tante volte tentato per una risoluzione definitiva in argomento.

Le cose, come già accennai, sussistono sempre nelle medesime condizioni in cui le lasciò la legge del 28 giugno 1871, ed io certamente non sarei in grado di fornire tosto gli elementi che allora mancavano e che esigono delicate e vaste ricerche non soltanto sui titoli, ma su ogni altro dato, fatto e circostanza che aiutino a scorgere il carattere della fondazione. Il rompere gl'indugi, sopprimendo d'un tratto tutte le riserve e cautele disposte in quella legge, ci farebbe ricadere nei pericoli che provvidamente si vollero evitare. Trattasi di una proprietà la quale, come dissi, parve sempre potersi riguardare come una proprietà in qualche modo eccezionale, tale, cioè, da meritare considerazioni e provvedimenti

speciali, sebbene alla prova non siasi mai riuscito fin qui a determinarli.

E invero, a tale scopo lungamente si affaticarono invano i legislatori del 1849 e quelli del 1871, dichiarando i primi dover a malincuore confessare di non sapere rinvenire il modo di conciliare il diritto individuale col diritto sociale, e proclamando i secondi quasi addirittura impossibile una tal legge, equiparata da alcuni alla quadratura del circolo.

Rimpetto a queste difficoltà il partito migliore mi è sembrato quello che viene suggerito dalla stessa circostanza: quello cioè di derogare alla proibizione della alienazione portata dalla legge del 1871, quando questa alienazione delle gallerie, delle biblioteche e delle collezioni d'arte e d'antichità in essa indicate sia fatta allo Stato, alle provincie, ai comuni, ad istituti od altri enti morali purchè nazionali e laici.

Per tal modo si provvede al caso occorso che attende un rimedio immediato. E in pari tempo s'introduce un provvedimento generalmente utile per altri casi consimili che potessero, sotto una od altra forma, verificarsi in appresso, sino a che non verrà dato di fare l'ideata legge definitiva, la quale, se può senza grave inconveniente essere ritardata, secondo che dimostrai, non deve nullameno sfuggire alle nostre mire ed ai nostri propositi.

Nel frattempo la conservazione del prezioso patrimonio nazionale sarà raccomandata a quanto resta in vigore del temporaneo provvedimento contenuto nel precitato art. 4 della legge del 1871, come pure alle cautele stabilite col successivo art. 5 che mantiene efficacia alle leggi e regolamenti speciali attinenti alla conservazione degli oggetti d'arte, finchè non sia provveduto mediante una legge generale; legge generale e nazionale, la quale, con unificazione in questa parte tuttora mancante, verrà a sostituire e il famoso editto Pacca del 7 aprile 1820, e tutte le altre disposizioni vigenti nei vari paesi d'Italia, le quali, essendo assai diverse o non esistendo dovunque, s'impacciano e si combattono nel possibile passaggio degli oggetti d'arte da una ad altra parte del Regno.

Ma più ancora che questi vincoli e divieti, al supremo scopo cui essi mirano, credo possa per ogni aspetto giovare il presente disegno di legge.

Non solo infatti nessuna ragione può scorgersi che vieti l'alienazione allo Stato, ai comuni ed a pubblici istituti, ma anzi tale alienazione è quella che maggiormente assicura la perpetuità all'uso ed utile pubblico, talchè le più antiche e classiche leggi che contenevano a tale proposito vincoli e divieti facevano eccezione pel caso di destinazione a pubblico servizio. [1]

Ma, inoltre, innanzi alle realtà pratiche, alla invincibile ragione dei fatti, lo scopo della conservazione delle preziose raccolte delle quali si tratta trova sicura guarentigia solamente nella natura di questo nuovo proprietario, cui il disegno di legge permette ed agevola la trasmissione. Imperocchè fino a quando questi tesori artistici rimangano in mani di privati, che possono essere o diventare bisognosi od avidi, le provvisioni più vigorose e rigorose vengono assai facilmente, come una numerosa serie di casi dimostra, frodate, ed ogni legge futura, sopratutto nel facile moto della vita odierna e con larghe e libere istituzioni come sono le nostre, riescirebbe impotente ad impedire, nazionale jattura, l'esodo infelice di preziosi capolavori. Rimedio pertanto veramente efficace e sicuro è quello soltanto che si ottiene colla presente proposta per la quale il possesso del nostro glorioso retaggio si acquista da chi ha il solo intento, ed anzi l'orgoglio di esserne fido custode.

Per ciò appunto, se tutto dovessi esprimere il mio sentimento, posti sempre e come principal cosa l'accertamento e la tutela dei diritti di ragione pubblica comunque sussistano, nulla per me sarebbe più utile e desiderabile del vedere lo Stato pronto a sacrifici pecuniari per far proprie, nell'opportunità dei casi che non saranno certamente continui e simultanei, e per salvare al paese quelle ricchezze artistiche sacre al nostro affetto e delle quali temiamo, a lungo andare, la perdita. Per questo non mi starò dal ricordare, a cagion d'onore e di stimolo, che nel decreto del 2 gennaio 1849, col quale furono altra volta svincolati i fidecommissi (e col quale del resto, per quanto informato a principî di libertà, non s'intese certamente nè si volle esclu-

[1] Ad opus autem publicum si transferat licito jure facit (L. fin. ff., *De damno infecto*).

dere o pregiudicare i diritti di godimento e di uso pubblico), la Commissione provvisoria di Governo, a fine di prevenire il danno che la causa pubblica potesse risentire dalla alienazione di oggetti rari e straordinari, non si limitò a confermare i regolamenti contro l'esportazione e sulla prelazione data allo Stato, ma dichiarò altresì espressamente: « che il loro acquisto viene considerato ed autorizzato come spesa di *nazionale interesse*, e quindi abilitata l'Amministrazione governativa ad usare di tutti i mezzi, salvi sempre i diritti della privata proprietà, per raggiungere questo scopo ». E quel sommo giureconsulto e preclarissimo cittadino che fu Carlo Armellini, da Roma sempre ricordato con affetto e venerazione, così commentava nella sua relazione tale provvedimento legislativo con parole che rivelano un felice presagio ed una raccomandazione per noi.

« Un'altra misura – egli disse – abbiamo creduto di aggiungere, quella, cioè, di autorizzare il Tesoro pubblico a considerare l'acquisto di tali oggetti come *una spesa d' interesse nazionale.* Voi colla perspicacia penetraste già il valore di questa misura. Quando un oggetto viene considerato d'interesse nazionale, il Governo è autorizzato anche a formare un debito, anche a creare un prestito per sopperire alla mancanza delle risorse. Sarà difficile che, in tempi specialmente più tranquilli e più felici dei nostri, non si trovino i mezzi per chiudere la barriera ai tesori che possediamo del genio e per conservare allo Stato, e specialmente alla città eterna, questi depositi preziosi, unico vantaggio forse delle fidecommissarie sostituzioni ».

E se tali doveri intendeva adempiere uno Stato allora piccolissimo, senza prosperità economica, senza potenza finanziaria, come i doveri stessi non adempirà l'Italia grande ed una? Come si potrebbe essa confessare tanto povera da spogliarsi di ciò che è avito ornamento e splendore, di ciò che le restò anche nei giorni in cui era serva e divisa, e spogliarsene proprio nei tempi in cui è risorta a nazione? Allo scopo di serbare ciò che fu sempre invidiato suo onore, nessun sacrificio può presumersi grave per le nostre popolazioni. Anche in ciò ci ha lasciato alti ammaestramenti la Commissione di Governo del 1849: « Negli Stati antichi più gloriosi – essa diceva – quando tanto brillava la virtù e raggiava il sacro fuoco dell'amor patrio, era ristretto l'avere dei privati, era grande il patrimonio comune: *privatus illis census erat brevis, commune magnum.* La vista del legislatore non deve essere corta. Si volga per tutti i dintorni, si spinga nell'avvenire de' destini dei popoli e pensi che la posterità ha il diritto di ricevere da noi quello che noi ricevemmo dai nostri antenati. Un secolo di pace e di felicità non basterà colle istituzioni liberali a decorare la città più che non fecero tutte le età passate fra i trambusti dell'anarchia, fra le desolazioni dell'assolutismo o della prepotenza di tutti i passati poteri? »

Questo dovere tanto più si avvalora quando si rifletta a ciò che per l'arte spendono gli altri Stati civili, i quali pure non hanno le nostre tradizioni artistiche, la nostra non emulata grandezza, dappoichè l'arte a Roma soltanto, come scrisse il Winckelmann, dà a' suoi cultori il pieno possesso delle proprie bellezze.

Tra le somme che nel nostro bilancio inscrivonsi a debito perpetuo, ve n'ha taluna la quale per fatto altrui potremmo essere tenuti ad erogare in Roma, o che, ove fosse concesso d'adoperarla a quei fini, i quali, come dissi, lo stesso Governo provvisorio del piccolo Stato romano reputava imprescindibilmente doverosi, ci darebbe modo d'impedire per sempre, e senza accrescere l'annua spesa, quelle disgregazioni che, qualora si effettuassero, creerebbero una lacuna profonda nella tradizione dell'arte, della pubblica cultura, nella storia stessa dell'Italia e del mondo.

« L'opera della civiltà riducesi – secondo che scrisse il Romagnosi – ad una grande tutela amministrata con sussidi tradizionali: cosicchè la sola trascuranza dell'avito tesoro può far retrocedere una nazione ».

Quando le più stupende opere pittoriche e statuarie lasciarono l'Italia, come spoglie di un conquistatore che con tale saccheggio, ripudiato dalle leggi della guerra moderna, aveva offuscato lo splendore delle sue armi, fu un grande lutto per la patria. Ma indarno, forse unico vantaggio di trattati famosi, e tele e marmi sarebbero stati a noi restituiti, specialmente per volere del Governo britannico, *come inseparabili dal paese cui*

essi appartenevano, [1] se altre tele ed altri marmi non meno ammirabili dovessero esulare non più per effetto di forza maggiore, ma di colpevole incuria che attesterebbe non avere noi, di noi stessi coscienza.

Imperocchè, come assai bene si esprime uno scrittore straniero, quello che distingue l'Italia più delle sue Alpi e del suo mare, più del suo clima, più della stessa lingua, è l'arte che ha impresso un segno particolare agli innumerevoli suoi monumenti, senza i quali l'Italia non sarebbe più l'Italia, avrebbe perduto i tratti della sua fisonomia, non avrebbe più l'orgoglio del passato, nè l'ambizione dell'avvenire.

A Roma sempre rimarrebbero, è vero, le grandiose collezioni del Vaticano e del Campidoglio colle altre opere ammirande de' templi e de' pubblici edifici, coi non trasportabili affreschi di edifici privati.

Ma a tutti è noto che le collezioni private non sono meno doviziose delle gallerie pubbliche, e possedono innumerevoli capolavori in quadri, statue, monumenti, codici, manoscritti della più alta importanza per l'arte, per l'archeologia, per la storia, sicchè tali gallerie compongono forse una metà della ricchezza artistica di questa metropoli. Ora, quanto più andasse diradandosi questa prodigiosa moltitudine e varietà di tipi classici ed unici, che non si possono nè riprodurre, nè surrogare, e che ora risplendono in Roma d'ogni parte, sicchè l'arte è diffusa nell'aria stessa che ne circonda, tanto meno il genio potrebbe riscuotersi, e diverrebbe forse meno probabile o meno vicina quella predizione colla quale testè l'illustre Gregorovius, partecipando alle onoranze rese al pittore sovrano, diceva: « sarai forse tu quel popolo beato, un'altra volta eletto a rivelare Iddio nell' arte, o nuova Italia ».

Trascurando tanto aiuto agli ingegni, tanto alimento agli studi, altri vantaggi perderebbe lo Stato e la città, poichè questa singolare ricchezza è perenne attrattiva che qui adduce innumerevoli e sempre nuovi visitatori, e trattiene a studio i più promettenti giovani, i più valenti artefici stranieri, costituendo insieme un grandissimo valore economico ed un immenso valore morale. Un grandissimo valore economico non solo pel commercio che alimenta, ma perchè l'arte è ancora la più importante industria di questa città. Un immenso valore morale perchè gli eletti ingegni che qui si ispirano alle creazioni del genio italiano ci valsero sempre inestimabili tesori di ricordanze, di simpatie, di affetti in tutto il mondo civile.

Nè convien omettere di notare che, riconosciuto il dovere dell'acquisto come oggetto di pubblico e nazionale interesse, tale acquisto sarà reso più facile dagli stessi proprietari, che, trattandosi di alienazione allo Stato od al Comune, saranno tratti ad imitare il britanno Roberto Peel, il quale, secondo che osserva l'onorevole Mariotti nella sullodata sua relazione, per discretissimo prezzo vendette la sua quadreria al Museo britannico. E ad agevolare ancor più tali disposizioni, si potrebbe, come suggeriva la relazione dell'Armellini, conservare il nome degli antichi proprietari anche quando siano passati gli oggetti nel patrimonio dello Stato, con una specie di patronato onorifico che, per questi proprietari, sarebbe uno sprone ad evitare le probabilità di quelle dispersioni future, per le quali dal tempio dell' arte si cancellerebbero le splendide sillabe dei loro nomi.

Dopo ciò, poche e brevi considerazioni io dovrò fare sulle singole parti onde si compone l'unico articolo del disegno di legge.

Ciò che col medesimo si volle rendere possibile si è l'alienazione, a qualsiasi titolo, delle gallerie, biblioteche e musei, quando riguardi lo Stato od un altro degli enti morali suindicati. Ma colla alienazione non si permise certamente anche la divisione, o ad abbondanza lo si avvertì espressamente. Anche quando l'ente morale divenga cessionario di una sola quota, esso prende, per tutti gli effetti, nello stato d'indivisione il posto del suo autore, e dove occorra sorgeranno gli accordi. Le collezioni d'arte, di scienza e di antichità, sono in certo modo come quelle cose che non possono dividersi senza corrompersi, poichè per ciò solo si trasformano e perdono infinitamente di pregio e valore. La divisione è principio e mezzo alla dispersione. Una biblioteca, una galleria o museo insigne

[1] Nota trasmessa l'11 settembre 1815 dal visconte Castlereagh ai ministri delle potenze alleate.

diviso, è un monumento d'interesse pubblico distrutto.[1]

Si parla nel proposto articolo di *aventi diritto* e non d'investiti, di attuali possessori e di chiamati, poichè, come si disse, colla legge 28 giugno 1871 i fidecommissi furono risoluti in tutto, anche quanto alle gallerie, musei, biblioteche, essendosi per queste collezioni sostituito all'antico un vincolo nuovo, quello, cioè, della indivisibilità ed inalienabilità in coloro nelle persone de' quali il fidecommisso si sciolse, loro eredi od aventi causa.

E siccome si propone una legge non soltanto d'interesse locale, ma d'interesse veramente generale della nazione, così l'alienazione fu permessa indistintamente verso tutti gli enti morali laici purchè nazionali.

La destinazione di uso pubblico imposta come obbligo ai detti enti per le collezioni che fossero per acquistare, è conforme allo scopo della disposizione.

Infine la registrazione dell'atto di alienazione col semplice diritto fisso di una lira, è una naturale concessione trattandosi di così eminente interesse pubblico.

Nell'apparecchiare questo disegno di legge, io non so, o signori, se fosse in me maggiore o la sollecitudine o lo zelo per lo scopo che esso intende raggiungere, o la riconoscenza per l'atto generoso che ne fu l'occasione, o la fiducia che il nobile esempio possa avere imitatori, e che dal loro canto lo Stato, la provincia, i comuni concorrano con tutti i mezzi per conservare al paese questi preziosissimi depositi che i nostri maggiori ci consegnarono e che noi dobbiamo trasmettere ai posteri, anzichè riservarne loro non altro che la memoria e il desiderio. Io sono certo che gli animi vostri saranno compresi degli stessi sentimenti, e che vorrete dimostrarlo coll'affrettarvi ad onorare col vostro voto concorde un disegno di legge, dettato dalle alte necessità di vigile custodia dei tesori che sono luce della scienza e dell'arte, e, in altri termini, di custodia gelosa della dignità e della grandezza civile della nazione.

[1] Ciò può reputarsi esatto anche giuridicamente, poichè una biblioteca od una galleria è un complesso, una universalità di cose della stessa specie che raccolte insieme ed unite dallo stesso nome, *plura corpora non soluta sed uni nomini subjecta,* formano una sola cosa per sè diversa da quelle singole cose, *unum corpus ex distantibus* (L. 30, Dig. *de usurp. et usuc.* 41-3). Nell'art. 423 il Codice civile distingue esplicitamente le collezioni di quadri e di statue dagli stessi quadri e statue. E sebbene nell'articolo 988 non consideri espressamente che gli immobili come quelli che possono non essere capaci di comoda divisione, ammettendo per tal caso ciascuno dei comproprietari ad opporvisi ed a provocare invece la licitazione, sia fra essi soli, sia in concorso cogli estranei, certamente dovrebbe dirsi lo stesso quanto ad una biblioteca o ad una galleria, concorrendo la stessa ed anzi una maggior ragione, dappoichè colla divisione la cosa rimarrebbe non solo deteriorata nel suo pregio e valore, ma perderebbe col suo nome la sua propria figura ed esistenza. *Si divisio rei substantiam corrumpat, non est permittenda,* diceva Baldo, richiamato tanto dal Micalari (*De fratribus,* parte III, cap. 38, n. 28), quanto dal De Ubaldis nel *Trattato* dello stesso titolo, parte II, n. 81.

Relazione della Commissione della Camera, composta dei deputati SELLA, MARIOTTI, TORRIGIANI, MEARDI, GIURIATI, GUICCIARDINI, D'ADDA, BONACCI *e* MANTELLINI.

15 giugno 1883.

SIGNORI. — La legislazione italiana sui fidecommissi antichi e moderni sarà senza dubbio materia di storia per qualche sagace indagatore dell'indole varia dei governi e della natura degli uomini, che s'affaticano d'imperare sul tempo.

I progetti di legge dei ministri, le relazioni e le discussioni del Parlamento saranno di profitto per conoscere le cagioni e le ragioni onde ebbero fine i fidecommissi; alcuni dei quali, per verità, sono simpatici, come piace tutto ciò che si attiene alla disciplina dell'intelletto, dell'immaginativa e del cuore. Epicuro, fortissimo pensatore, istituì un fidecommisso per la filosofia, nel testamento conservato da Diogene Laerzio. Egli scrisse in questa sentenza:

« Lascio tutti i beni miei ad Aminomaco di Filocrate Bateo e a Timocrate di Demetrio Potamio, conforme alla donazione già fatta a ciascuno di loro e che conservasi nel Metroo, a condizione che assegnino il giardino, con le cose ad esso pertinenti, ad Ermarco di Agemarco Mitileneo e a quelli che filosoferanno con lui e ai futuri seguaci della filosofia, ai quali sarà lasciato da Ermarco, acciocchè essi abbiano agio di filosofare. Io lascio per sempre in deposito, per quanto posso, ad Aminomaco e a Timocrate e ai filosofi che si chiameranno dal nostro nome, la conservazione della scuola nel giardino

e similmente agli eredi loro; e voglio che questa disposizione sia valida per ogni modo, sicchè il giardino sia sempre conservato da questi, come da quei filosofi che si chiameranno dal nostro nome, e ai quali sarà affidato ».[1]

Nel secolo nostro, al tempo che Antonio Canova, facendo cose stupende, si adoperava efficacemente per conservare le opere d'arte d'ogni età,[2] furono creati da Pio VII i fidecommissi delle arti e delle scienze; forse col desiderio che il loro splendore rendesse meno odiosi i privilegi delle successioni.

Questo pontefice ravvivando, nel 1816, i fidecommissi morti e consentendone la creazione di nuovi, volle che le sostituzioni potessero ordinarsi sopra i soli beni immobili, sui quali potessero aver luogo le iscrizioni, secondo il sistema ipotecario; ma aggiunse:

« Sono eccettuate le raccolte di statue, di pitture e di altri oggetti di arti; come ancora le raccolte di monumenti ed altri oggetti di antichità e quelli d'istoria naturale, d'istromenti e macchine di fisica, d'astronomia, di notomia, le biblioteche ed altre simili collezioni di arti liberali e di scienze, le quali potranno in aggiunta ai fidecommissi, da istituirsi sopra gli stabili, assoggettarsi all'obbligo della conservazione e restituzione, qualora vi acceda l'approvazione del cardinale camerlengo *pro tempore*, il quale potrà accordarla, semprechè (previo l'esame da commettersi a persone intendenti) consti del pregio e della rarità di siffatte collezioni, e con quelle cautele e prescrizioni, anche penali, che crederà opportuno di ordinare per assicurarne l'identità e la inalienabilità, durante il vincolo fidecommissario, a cui saranno assoggettate ».[3]

Alla creazione di questi fidecommissi, come dei provvedimenti, rigidamente severi, allora emanati o rinvigoriti, non pure nello Stato romano, ma in tutti gli altri Stati italiani, contribuì il desiderio di conservare i preziosi ornamenti delle arti, di molti dei quali era stata spogliata l'Italia con universale indignazione;

[1] Diogene Laerzio, III, 30, *Codice civile degli Ateniesi,* nel vol. III delle *Orazioni di Demostene.* — Firenze, Barbera, 1877.

[2] Pio VII, col chirografo segnato il 1° ottobre 1802 nominò il Canova ispettore generale di tutte le belle arti.

[3] § 137 del *Motoproprio* di Pio VII, in data luglio 1816, *sulla organizzazione dell' Amministrazione pubblica.*

indignazione che fece prorompere Federico Schiller in quest'impeto lirico:

> Was der Griechen Kunst erschaffen,
> Mag der Franke mit den Waffen
> Führen nach der Seine Strand,
> Und in prangenden Museen
> Zeig'er seine Siegstrophäen
> Dem erstaunten Vaterland!
> Ewig werden sie ihm schweigen,
> Nie von den Gestellen steigen
> In des Lebens frischen Reihn.
> Der allein besitz die Musen,
> Der sie trägt im warmen Busen,
> Dem Vandalen sind sie Stein.[1]

Ordinava il Direttorio, a petizione di Bonaparte, che, nei patti di accordo, si comandasse ai principi vinti di dare in potere dei vincitori, perchè nel museo di Parigi fossero condotti, quadri, statue, testi a penna ed altri capi delle esimie arti, usciti di mano ai più famosi artisti del mondo, affermando esser venuto il tempo, in cui la sede loro doveva passare da Italia a Francia per servire di ornamento alla libertà.[2]

Fra i patti della tregua conclusa il 23 giugno 1796 in Bologna, da Bonaparte coi plenipotenziari del papa, fu stipulato che il papa desse cento quadri, busti, vasi, statue, ad elezione dei commissari, che sarebbero mandati a Roma, e si dessero specialmente i busti di Giunio Bruto in bronzo e di Marco Bruto in marmo.[3]

Fu dato tutto. Dei quadri se ne raccolsero novantanove, e il centesimo fu somministrato dagli agostiniani di Cremona, i quali consegnarono un quadro in tavola, rappresentante la Beata Vergine e San Giovanni, dipinto da Pietro Perugino.[4]

Nè appariva segno alcuno di sazietà. Memorabili sono i dialoghi fra Napoleone e il Canova, allorchè questi, nel 1810, dava opera in Parigi a modellare il busto dell'imperatrice, che poi scolpì sotto le forme della Concordia. « Questa è la capitale - diceva Napoleone - conviene che restiate qui e starete bene. Questo è il vostro centro, qui sono tutti i capi d'arte antichi: non manca che l'Ercole Farnese, ma avremo anche questo ».

Rispondeva il Canova:

« Lasci Vostra Maestà almeno qualche cosa all'Italia. Questi monumenti antichi

[1] *Die Antiken zu Paris.*

[2] Botta, *Storia d'Italia dal 1789 al 1814*, lib. VII.

[3] Martens, *Recueil de traités.* Article VIII du traité d'armistice signé a Bologne.

[4] *Memorie di Antonio Canova,* scritte da Antonio d'Este, p. 202. — Firenze, Le Monnier, 1864.

formano catene e collezioni con infiniti altri, che non si possono trasportare nè da Roma nè da Napoli ».

Ripigliava Napoleone:

« L'Italia potrà rindennizzarsi cogli scavi. Io voglio scavare a Roma ».

Ma il Canova, diventato subito giureconsulto:

« In questa occasione gli mostrai come il popolo romano abbia un sacro diritto sopra tutti i monumenti, che si discoprono nel suo terreno, e come questo sia un prodotto intrinsecamente unito alla terra, cosicchè nè le famiglie gentilesche nè il principe stesso potrebbero quelle cose mandar fuori di Roma, alla quale appartengono come eredità dei maggiori e premi di vittoria degli antichi ». [1]

Questi sentimenti di gelosa custodia delle cose d'arte sono stati comuni a tutti gli Italiani di ogni tempo, come, quanto ai tempi antichi, espose il senatore Miraglia in una dotta relazione al Senato, [2] e come, quanto ai moderni, ha mostrato il senatore Fiorelli, raccogliendo saviamente in un volume le leggi, i decreti e le ordinanze dei vari governi d'Italia. [3]

I quali provvedimenti formano, per dir così, il diritto italiano dell'arte.

Non è meraviglia pertanto che nel 1815 il papa, il granduca di Toscana e il re di Sardegna si adoperassero con ardore efficacissimo a riavere tutto ciò che all'Italia era stato tolto dal primo Napoleone. [4] Al compimento del quale desiderio avemmo principalmente il favore degl'Inglesi, che, nelle trattative per la seconda pace di Parigi, caldeggiarono la restituzione di tutte le cose d'arte tolte all'Italia. Il duca di Wellington e il Blucher furono i nostri difensori. [1] Sicchè la diplomazia, per motivi diversi, confermò questo diritto dell'arte.

Furono inviati a Parigi per ripigliare gli oggetti d'arte uomini di grande autorità, come Pietro Benvenuti dal Governo toscano e Antonio Canova dal papa. Se non che, per compiacenza verso Luigi XVIII, il pontefice consentì che dei duecentoquindici quadri (chè tanti ne portarono via i Francesi dallo Stato romano), centoventidue solamente tornassero in Roma, e gli altri rimanessero in Francia. [2] Per converso nel 1849, anno tanto calamitoso all'Italia, il Governo austriaco, mosso da ragioni di Stato, proibì in tutto il territorio dell'Impero ogni commercio con qualsivoglia oggetto di belle arti, che provenisse dalle pubbliche raccolte del Vaticano e dai musei di Roma, Firenze e Venezia; specialmente il commercio d'importazione, esportazione e transito. [3]

Nè meraviglia se, per amore delle arti e della storia, il Governo d'Italia cercasse ogni mezzo per assicurare il più prezioso patrimonio della nazione in Roma, allorchè fu promulgato il Codice civile.

Nel 1871 fu proposto alla Camera dal ministro De Falco, che nella provincia romana avessero virtù di legge le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, comprese negli articoli 24 e 25, per i quali erano stati sciolti, in in tutte le altre parti del Regno, i fidecommissi, i maggioraschi e le altre sostituzioni fidecommissarie, ordinati secondo le leggi anteriori, attribuendo la metà dei beni al possessore, e riservando l'altra metà al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La discussione fatta nel Senato e nella Camera sull'abolizione dei vincoli fidecommissari e sul modo della spartizione dei beni fu breve, ma sui fidecommissi delle arti si discusse lungamente, ravvivandosi in quella occa-

[1] Dialoghi tra Napoleone e il Canova, narrati dal Canova. Veggasi il libro di G. Rosini, *Saggio sulla vita e sulle opere di Antonio Canova.*

Quanto all'opinione del Canova, di scultore fattosi giureconsulto, è da notarsi che anche oggi si professa la sentenza che i ruderi del busto, del capitello, della colonna, del bassorilievo, già attinenti a edifizi pubblici o privati, per ornamento e decoro, col solo mostrarsi mercè degli scavi, diventano cose pubbliche; dacchè possono servire solamente alla storia, all'arte e alla scienza. Mantellini, *Lo Stato e il Codice civile,* vol. II, p. 166.

[2] *Sommario istorico della legislazione sulla conservazione dei monumenti di antichità, e sulla limitata commerciabilità degli oggetti d'arte appartenenti ai privati,* nella relazione sul progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia — Sessione 1871-72, n. 47-A.

[3] *Leggi, decreti, ordinanze e provvedimenti generali emanati dai cessati Governi d'Italia per la conservazione dei monumenti e la esportazione delle opere d'arte.* — Roma, tipografia Salviucci, 1881.

[4] Martens, *Recueil de traités,* tome II. Note delivered by viscount Castlereagh to te Allied Ministers, and placed upon their Protocol. — Paris, september 1814-1815.

[1] Nicomede Bianchi, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dal 1814 al 1861,* vol. I, p. 181 e seg.

[2] Nicomede Bianchi, ivi, p. 186.

[3] Notificazione del ministro Schwarzenberg del 24 marzo 1849.

sione l'amore geloso della conservazione di tanti preziosi ornamenti di Roma. Non sarebbe opportuno il ripetere tutto ciò che fu detto e scritto in quella occasione.

Quei documenti, che danno materia per la storia del diritto dell'arte, sono norma ai legislatori per nuovi e futuri provvedimenti. Si sosteneva da una parte che i fidecommissi delle arti dovessero sciogliersi, come gli altri dei beni immobili; si allegavano le più gagliarde ragioni; si richiamavano alla memoria quelle addotte nel Consiglio dei deputati dello Stato romano del 1848; si riportava la relazione dell'eminente giureconsulto Armellini, il quale, a quietare gli animi di coloro che temevano la dispersione di tante ricchezze artistiche, diceva sulle raccolte vincolate da fidecommisso:

« Acquistateli questi oggetti se i proprietari vogliono o sono costretti di alienarli.

« Si vuole però ad ogni costo dare una soddisfazione al nobile interesse del gusto, dell'intelligenza e della civiltà? Si vuole transigere fra i diritti della libera proprietà privata e quelli del vantaggio pubblico?

« Richiamiamo in vigore e generalizziamo per tutto lo Stato le leggi e i regolamenti, che hanno vegliato e vegliano tuttora, specialmente sulla città di Roma. Questi portano che non si possa estrarre un oggetto classico dallo Stato senza autorizzazione sovrana, e che non si possa alienare senza averne prevenuta l'Amministrazione pubblica, alla quale è riservata la prelazione.

« È già un passo, un gran passo l'aver richiamato in vigore queste provvidenze salutari e particolari, quali erano per la capitale, l'averle rese comuni e generali a tutto lo Stato.

« Un'altra misura abbiamo creduto di aggiungere: quella cioè di autorizzare il Tesoro pubblico a considerare l'acquisto di tali oggetti come *una spesa d'interesse nazionale.*

« Voi colla vostra perspicacia penetraste già il valore di questa nuova misura. Quando un oggetto viene considerato d'interesse nazionale, il Governo è autorizzato anche a formare un debito, anche a creare un prestito per sopperire alla mancanza delle risorse. Sarà difficile che, in tempi specialmente più tranquilli e più felici dei nostri, non si trovino i mezzi per chiudere la barriera ai tesori che possediamo del genio e per conservare allo Stato, e specialmente alla città eterna, questi depositi preziosi, unico vantaggio forse delle fidecommissarie sostituzioni.

« Riconosciuto l'acquisto come oggetto di pubblico e nazionale interesse, non mancherà l'Amministrazione di far uso di tanti altri mezzi per indurre i possessori a preferire l'alienazione nell'interno, e specialmente a pro del demanio pubblico, anzichè lasciar esportare all'estero gli oggetti di cui si tratta. Non mancheranno forse dei generosi cittadini che si faranno merito con disposizioni veramente sacre e pie a favore del culto del genio. Potrà conservarsi il nome degli antichi proprietari, anche quando sieno passati gli oggetti nel patrimonio dello Stato, istituendo una specie di patronato onorifico. Potranno essere sgravati di molti pesi per cause tutt'altro che private, di cui sono attualmente gravati i loro beni, in compenso della cessione che facessero allo Stato di queste ricchezze per essi divenute di un lusso e di un fasto inutile. Credete voi che in ultima analisi le grandi raccolte di alcune famiglie, la più parte pontificie, non sieno state, o direttamente o indirettamente, in origine a spese del Tesoro? Non conoscete il famoso Breve di Urbano VIII, col quale proibì, come papa, sotto pena di scomunica, le alienazioni, anche minime, delle sostanze del maggiorato che, come testatore e proprietario, fondava nella famiglia Barberini? [1] Ecco come le istituzioni e i poteri del cielo si amalgamavano coi fecciosi interessi della terra! » [2]

[1] Il breve di Urbano VIII: *Romanum decet pontificem*, menzionato dall'Armellini, fu fatto nel 1627, anno quarto del suo pontificato. Finisce così:

« *Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, approbationis, confirmationis, attestationis, donationis, electionis, intentionis, factionis omnium, et singulorum mandatorum, permissionum, concessionum, voluntatum, dispositionum, declarationum, obligationum, ordinationum, decretorum, privationum, admissionis, prohibitionis, impertitionis, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac BB. Petri, et Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum* ».

[2] Relazione della Commissione composta dei deputati Carlo Armellini, Francesco Sturbinetti, Aldobrando Viviani, Francesco Ricca, Luigi Felletti sulla *Legge in ordine alle raccolte scientifiche ed artistiche, vincolate di fidecommisso.* Riprodotta a p. 3 e seguenti.

Così l'Armellini nel 1848. E il relatore della Commissione che riferì alla Camera sul progetto del 1871, non opinando diversamente dall'Armellini, diceva:

« Utile è che per ogni dove siano testimonianze della nostra arte antica e moderna; ma l'Italia deve conservare i più insigni monumenti, sopra i quali solamente si può studiare, come ne fanno fede gli artefici nostrali e gli stranieri Owerbech, Ingrès, De La Roche.

« E a prevenire i danni che verrebbero se partissero d'Italia, due rimedi vi ha: il primo è fare una legge comune, che dia negli acquisti la prelazione al Governo, da esercitarsi entro un dato periodo di tempo, fissando per ciò una somma nel bilancio, come ha fatto il Governo inglese, e mettendo una forte tassa per l'esportazione; in modo che non parta d'Italia, per esempio, la *Deposizione* di Raffaello o la statua di Pompeo ai piedi della quale fu ucciso Cesare. Non escano, insomma, nè i quadri nè le statue che compiono le raccolte delle nostre gallerie, o che con visibile parlare c'insegnano la storia ».

In contrario però opinavano molti. È degno di ricordanza è il sapiente discorso del deputato Ugdulena, il quale, nel giorno 6 giugno 1871, parlò alla Camera in questa sentenza:

« Io osservo, o signori, che in questo affare dello scioglimento dei vincoli fidecommissari vi è sotto una grossa questione, una questione che interessa l'arte e la scienza, una questione per la quale ho veduto commoversi l'opinione pubblica d'Italia, e quella specialmente della città di Roma. Imperocchè bisogna essere stati in Roma lungamente a studiare su quei capolavori, che sono quivi raccolti nelle gallerie e nelle altre collezioni private, non meno doviziose delle gallerie pubbliche, per comprendere di quale importanza esse siano e convincersi della gravità del pericolo che minaccia l'interesse dell'arte, dirò anzi la gloria nazionale, se quelle collezioni sono sciolte dal vincolo che presentemente le lega, lasciandole al rischio di andare disperse e perdute per l'Italia.

« Non sono che pochi giorni che noi vedemmo l'opinione pubblica agitarsi e i giornali preoccuparsi, per un sol quadro di Raffaello, per la *Madonnina del Libro,* che si portava via dalla città di Perugia. Qui non si tratta più di un quadro, nè di una statua sola, ma di tesori immensi d'arte e di antichità, che potrebbero andare dispersi, ed essere portati via fuori d'Italia.

« Io non voglio farvi ora il catalogo delle gallerie romane; mi basterà citare i nomi delle gallerie Borghese, Barberini, Sciarra-Colonna, Doria, Corsini, Spada, Colonna, Rospigliosi.

« Alle gallerie aggiungete poi le biblioteche di fondazione e proprietà privata, ricchissime di codici e manoscritti: la biblioteca Corsini, la Barberini, la *Chisiana.*

« Aggiungete ancora l'immensa collezione di statue e di monumenti dell'antichità che sono sparse per le ville principesche, come la Borghese, la Ludovisi, l'Albani, la Doria-Pamphili, o per entro i palagi di Roma; monumenti e statue che sono della più alta importanza per l'arte, per l'archeologia, per la storia. Io ricorderò, così per esempio, l'unica statua che l'antichità ci abbia tramandata di Aristotile sedente, nel palazzo Spada, cotesta figura nella cui severa fisonomia si legge la profondità del pensiero del filosofo stagirita; ricorderò la statua colossale di Pompeo nella medesima collezione, quella statua a' piedi della quale si crede che fosse ucciso Giulio Cesare, e poi otto magnifici bassorilievi che furono già nella chiesa di Sant'Agnese fuori le mura. E della villa Borghese, la Giunone pronuba, la Cassandra, il Satiro danzante, l'Anacreonte seduto, copia d'una magnifica statua di Cresilla che fu in Atene; della Ludovisi, il bellissimo gruppo del Gallo che s'uccide sulla moglie uccisa, uscito dalla scuola di Pergamo, la celebratissima Giunone Ludovisi, il il gruppo di Marte e Amore e l'altro di Elettra e Oreste, o piuttosto Merope e il suo figliuolo Epito, lavoro di Menelao discepolo di Stefano, della scuola greco-italica di Prassitele. Dell'Albani mi basterà il magnifico bassorilievo dell'Antinoo. E tanti altri capolavori potrei annoverare dell'arte antica, pei quali Roma divenne ed è tuttavia la scuola universale dell'arte.

« Ora come faremo noi a conservare tutti quei tesori? Come impediremo noi, se si sciolgano questi vincoli, che finora li hanno tenuti quasi incatenati al suolo italiano, come impediremo che non siano dispersi?

« Non si tratta più, come vedete, d'un solo quadro di Raffaello; ne avete fino

a quattro o cinque nelle gallerie private di Roma, avete la *Deposizione* di Raffaello, l'ultimo quadro magnifico che egli dipingeva in Perugia prima che si recasse in Roma; quel quadro che fu acquistato appositamente, poichè era stato dipinto per commissione di Atalanta Baglioni e destinato alla cappella di San Bernardino di Perugia, fu, dico, comperato appositamente da un pontefice, da Paolo V, e legato alla galleria Borghese. Nella medesima galleria avete il ritratto che si crede di Cesare Borgia, dipinto parimente da Raffaello; avete nella Barberini l'originale della Fornarina, parecchie copie della quale, dipinte da Giulio Romano e da altri valenti artisti, si trovano in altre gallerie, ma nella Barberini è il prezioso originale.

« Nella Sciarra-Colonna è il *Violinista*, dipinto da Raffaello nel 1518, che si crede sia il ritratto del famoso improvvisatore Andrea Marone, quello del quale canta l'Ariosto:

La cui felice età vuol il ciel giusto
Ch'abbia un Maron, come un altro ebbe Augusto.

« Nella galleria Doria sono i due ritratti che si dicono volgarmente di Bartolo e di Baldo, dipinti da Raffaello. Vi è poi una infinità di dipinti d'altri artisti di primo ordine: la Danae del Correggio; l'Amore sacro e profano, del Tiziano; la Bella, del Tiziano; la Modestia e la Vanità, di Leonardo da Vinci, che altri attribuiscono a Bernardino Luino, ma che per l'eccellenza del dipinto potrebbe bene essere originale del gran maestro da Vinci; e moltissimi altri di primo o di second' ordine.

« Io credo che sia interesse dell'arte, interesse di tutta l'Italia, di mantenere questi tesori, onde essi non vadano perduti. Ma in che maniera possiamo noi provvedere a tale scopo?

« Io dunque credo per ora che, mentre bisogna fare tutto quello che è possibile senza violare le leggi che da noi sono in vigore, senza nemmeno rinunziare alle idee che regolano al presente la giurisprudenza di questa materia; mentre bisogna, dico, far tutto il possibile in questo senso, per conservare codesti oggetti preziosi all'Italia, per impedire che tanta parte della gloria nazionale vada fuori del nostro paese; dall'altro lato sopra quei punti nei quali la questione non può essere per ora risoluta, anche perchè non abbiamo ancora sufficienti notizie delle condizioni di fatto, perchè non sappiamo quali siano i titoli di fondazione o d'altro genere sopra i quali poggi l'uso che di quelle collezioni d'arte ha presentemente il pubblico, sopra tutti codesti punti si debba procedere per via sospensiva. Noi non dobbiamo fare nulla che da un lato pregiudichi i diritti dei privati, nè dall'altro possa pregiudicare quelli molto più sacri e che noi dobbiamo con molto maggior cura tutelare, i quali possano competere al pubblico, alla nazione, al paese ».

È il pensiero dell'Ugdulena, che era anche conforme a quello del ministro Correnti, del Pisanelli e di altri, diventò legge; come diventò legge il pensiero della Commissione, la quale opinava che fosse utile di far menzione dei diritti, che al pubblico appartenessero per fondazione o per qualsivoglia altro titolo; e inoltre che continuassero ad avere vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Ecco la legge: (*Vedi leggi*).

In dodici anni a questa legge non fu fatta modificazione alcuna. Ma ora il ministro Zanardelli annunzia « che in questi ultimi giorni è avvenuto un fatto di molta importanza, reso noto ed applaudito da tutta la stampa, il quale reclama un singolare ed immediato provvedimento, affinchè possa ricevere la sua effettuazione nel pubblico interesse. In occasione della convenzione testè conchiusa dallo Stato per l'acquisto di uno dei più sontuosi palazzi che sorgono in questa città, il quale racchiude una pinacoteca delle più ragguardevoli ed una grandiosa biblioteca, celebre per la quantità e rarità dei codici e per una stupenda raccolta di stampe, l'esimio proprietario, con atto esemplarissimo, si è obbligato di cedere gratuitamente per pubblico uso ed a servigio delle scienze pinacoteca e biblioteca tosto che la cessione sia dalla legge resa attuabile.

« È perciò urgente di rimuovere l'impedimento che proviene dall'illimitato divieto posto col predetto art. 4 alla alienazione delle gallerie e delle biblioteche, le quali facevano corpo coi fidecommissi aboliti ».

La Commissione volle aver notizia del contratto, a cui allude l'onorevole guardasigilli nella sua relazione. Con esso lo

Stato acquista dal principe Corsini il palazzo per l'Accademia delle scienze, secondo la facoltà concessa dalla legge del 14 maggio 1881, concernente il concorso dello Stato nelle opere edilizie di Roma.

Lo storico palazzo contiene appunto la galleria e la biblioteca accennate dal guardasigilli. E la Commissione non saprebbe meglio esprimere il pensiero dominante del contratto, che ripetendo la nobilissima dichiarazione premessa all'atto:

« Volle il signor principe Corsini che tale vendita fosse subordinata al patto che lo storico palazzo venisse destinato ad uso esclusivo delle Accademie delle scienze, e specialmente della reale Accademia dei Lincei, e dei musei; e mentre provvedeva perchè un'opera gloriosa dei suoi antenati fosse degnamente conservata, volle giovare ai buoni studi ed alle belle arti, e dare a Roma un attestato della sua affezione, donando allo Stato ed all'Accademia la pinacoteca e la biblioteca ivi esistente ».

Nè il Governo si appaga di fare un progetto di legge, che questo caso riguardi; ma, confidatosi che l'alto esempio abbia imitatori, scioglie alcuni legami, per tutte le gallerie e biblioteche, già fidecommissarie, procedendo cautamente verso la libertà.

Nella relazione che va innanzi al progetto, il ministro Zanardelli diffusamente espone, con molto splendore di dottrina, le ragioni dell'indugio e quelle della sua proposta, le quali in sostanza sono: che le preziose raccolte delle cose d'arte, che fanno ammirata Roma e illustri le famiglie che le posseggono, furono la più parte istituite a decoro delle famiglie e a pubblico vantaggio; che il diritto di proprietà non è così assoluto che non possa essere limitato dalla legge; che di tali vincoli per la conservazione degli oggetti d'arte si danno autorevoli esempi nei tempi più belli del diritto romano; che se nel 1871 la questione non si poteva sciogliere senza la copia necessaria delle notizie opportune sulla natura di ciascuno dei fidecommissi d'arte, non è mutata per anche la condizione delle cose, e si richieggono vaste e delicate ricerche non soltanto sui titoli, ma sopra ogni altro dato, fatto e altra circostanza che aiutino a scorgere il carattere della fondazione, e che sarebbe pericoloso il sopprimere ad un tratto le cautele e le riserve della legge del 1871; e che il bisogno di questa legge non si è mostrato mai così vivo da richiedere un provvedimento pronto ed efficace, anche per le ricchezze delle famiglie che le posseggono.

Il disegno di legge lascia indivise le collezioni e ne consente il trasferimento con qualsiasi titolo, purchè si faccia allo Stato, alle provincie, ai comuni od altri enti morali, che siano nazionali e laici. La quale alienazione assicura la proprietà all'uso pubblico: *Ad opus autem publicum si transferat licito jure facit.* [1]

Questo disegno di legge non permettendo la divisione, permette che qualcuno degli enti morali già accennati diventi cessionario anche di una sola quota e prenda il posto del suo autore, lasciando al tempo la possibilità degli accordi o degli altri provvedimenti. La Camera ha dinanzi la relazione del ministro, la quale esprime copiosamente le ragioni ora accennate.

La Commissione accetta la proposta perchè è il primo tributo che anche in questa materia si rende alla libertà, e perchè si concede la disponibilità a favore di enti, che a pubblico vantaggio conservino le condizioni artistiche e letterarie.

L'alienazione di queste collezioni, che non sono molte, non può seguire che in lungo tempo, se è lecito di fare previsioni sull'avvenire. Ondechè lo Stato potrà sostenerne la spesa secondochè si presenteranno le occasioni.

Ma se per avventura le famiglie che ora posseggono quelle collezioni non volessero privarsene, non potranno in uno Stato libero conservarle a proprio onore e splendore?

I simpatici fidecommissi delle arti non potranno vivere sotto novella forma?

Non è forse vero che le collezioni, in Italia, sono state fatte per opera dei privati, colla speranza o almeno col desiderio che durassero perpetuamente, insieme coi nomi loro? [2]

[1] L. fin., D. *de damno infecto.*

[2] Nell'art. 15 del contratto per l'acquisto del palazzo Corsini si legge questa bella e giusta disposizione attinente alla biblioteca:

« La reale Accademia dei Lincei sarà obbligata di conservare la biblioteca a pubblico uso col nome di *Corsiniana*, e tenerla sempre non solo in Roma, ma anche in Trastevere, come dispose il cardinale Neri Corsini, uno dei principali fondatori della biblioteca stessa ».

La brama della fama o della gloria non si manifesta sotto forme varie e tante?

Molti doni o lasciti sono stati fatti, anche a memoria nostra, per pubblico vantaggio.

Oggi si può ricordarne uno a conforto, ad esempio, che fa proprio al caso; ed è quello che si legge con diletto nel seguente decreto, che erige in corpo morale il museo Filangeri di Napoli.

Ecco il decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto che il principe Gaetano Filangeri di Satriano offrì nel 1881 al municipio di Napoli di compiere a proprie spese la ricostruzione del palazzo Cuomo, edifizio monumentale del quindicesimo secolo appartenente al comune, e di trasferire in esso il museo posseduto da esso principe Filangeri, il quale museo è composto di pregevoli collezioni di quadri, statue, medaglie, armi antiche ed orientali, maioliche, vetri, intagli in legno, ecc., nonchè di manoscritti dell'illustre autore della *Scienza della legislazione;*

Che, oltre ad aprire il museo ad uso ed a vantaggio del pubblico, il munifico e benemerito donatore assegnò al museo medesimo in perpetuo l'annua rendita di L. 2500;

Che il Consiglio comunale di Napoli, in adunanza del 7 dicembre 1881, accettò l'offerta del principe Filangeri; ed in altra adunanza dell' 11 marzo p. p. discusse ed approvò un disegno di statuto organico per la nuova istituzione, che dovrebbe esser diretta ed amministrata dal fondatore, e, dopo la sua morte, da un direttore sottoposto alla vigilanza di un Consiglio costituito dal sindaco del comune, dal direttore del museo Nazionale di Napoli e da uno dei congiunti del testatore;

Veduta la domanda del sindaco di Napoli e del principe Gaetano Filangeri, diretta ad ottenere che il suddetto museo venga eretto in ente morale e sia approvato lo statuto organico;

Veduta la legge 5 giugno 1850;

Considerato che il « Museo Principe Gaetano Filangeri » è tale istituzione che tornerà di grande giovamento all'arte e alla coltura storica, e però deve ritenersi rivolta a pubblico vantaggio;

Che la sua esistenza avvenire apparisce assicurata;

Che il disegno di statuto organico, discusso ed approvato dal Consiglio comunale di Napoli, non dà luogo ad osservazioni;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il museo Principe Gaetano Filangeri è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico, che sarà, d'ordine nostro, firmato dal ministro della pubblica istruzione.

Art. 2. Il predetto museo è autorizzato ad accettare la rendita di L. 2500, assegnatagli in perpetuo del principe Gaetano Filangeri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Sant' Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1882.

UMBERTO

BACCELLI.

Nè solo con diletto, ma questo è un decreto che si legge con ammaestramento. Perchè in Italia, dove manca una legge sulla costituzione degli istituti o enti morali, là si decreta su proposta del ministro dell' interno per gl' istituti di previdenza, del ministro dell' istruzione per gl' istituti d' insegnamento, del ministro del commercio per gl' istituti di credito o per i comizi agrari. E il più spesso l'ente o l' istituto si riconosce con quel decreto, che lo autorizza ad acquistare, in virtù della legge 5 giugno 1850, la quale appunto subordina gli acquisti degli enti morali alla condizione della preventiva autorizzazione del Governo. [1]

La Commissione, confortata dal nobile esempio della decretazione per la quale, mercè della legge del 5 giugno 1850, si erige in ente morale il museo Filangeri, vuole facilitate le istituzioni consimili in tutta Italia, con menomarne la spesa, perocchè pubblico è il vantaggio.

[1] Giuseppe Saredo, *La fondazione testamentaria di corpi morali e il loro riconoscimento legale.* Roma, 1880. — *Il Governo del Re e gli acquisti dei corpi morali.* Roma, 1882.

Speriamo che l'esempio bello della Corsiniana, il quale ha dato occasione a questo progetto di legge, abbia imitatori e che da tante meravigliose raccolte romane se ne ottenga la gloria di formare una galleria degna della capitale d'Italia, serbando onorata memoria degli autori.

Una modificazione è stata fatta a questo progetto di legge, per modo che i diritti del pubblico siano non pure confermati, ma con maggiore lucentezza espressi. I quali diritti, se si guarda bene, sono il più gagliardo argomento per conservare le collezioni indivisibili, finchè quelli non siano del tutto conosciuti. L'opera di conoscerli è malagevole, ma devesi con sollecitudine intraprendere dal Governo, per poter procedere più oltre nella via della libertà; la quale potrebbe apparire non offesa in ragione appunto dei diritti che ha il pubblico sopra le stupende collezioni romane.

Già il ministro dell'istruzione Correnti, favellando alla Camera, allorchè si discusse, nel 7 giugno 1871, sui fidecommissi di arte, allegava e iscrizioni e testamenti per dimostrare che alcune ville e biblioteche e quadrerie erano evidentemente di fondazione pubblica.

Eminenti scrittori del diritto civile dello Stato indagarono con amore quali siano i principî che governano i legati *ad patriam*, e quali siano le cose fatte pubbliche per l'uso o per la destinazione, adducendone esempi tratti da alcuni fidecommissi di gallerie e biblioteche di Roma.[1]

Ma il Governo può avere di tutti i fidecommissi artistici e letterari notizia certa e sicura, esaminando gli atti di fondazione, che, sebbene siano molti e vari, possono trovarsi facilmente. Il modo è indicato dalla Bolla di Urbano VIII del 13 settembre 1631 — *Romanum decet pontificem;* — la quale statuì che i beni soggetti al vincolo d'inalienabilità non dovessero mai soggiacere a sequestro nè essere subastati, e ordinò che la denunzia di quei beni si facesse nell'archivio urbano, posto nel Campidoglio.

E dalla Bolla di Urbano VIII fino all'anno 1816 furono denunziati 158 fidecommissi e primogeniture, i documenti dei quali si conservano nell'archivio urbano, in sedici filze, di 40 carte ciascuna.

Di sopra è fatta menzione del motoproprio di Pio VII e delle disposizioni per i fidecommissi di arte, non solo perchè se ne conoscesse la natura legale, ma altresì perchè la ricerca dei documenti, attinenti ai fidecommissi, fosse indagata; dacchè volle quel pontefice che nell'ufficio delle ipoteche non pure s'iscrivessero i fidecommissi di fondi rustici e urbani, ma si notassero tutti gli oggetti componenti i fidecommissi di arte, cioè a dire che quivi se ne conservassero gli inventari.[1]

Di fatti da quei registri si sa che i fidecommissi iscritti nell'ufficio ipotecario di Roma, dal 1816 in poi, sono 335, dei quali 318 di fondi rustici e urbani, 12 di gallerie e musei, 2 di biblioteche e 3 di gioie e argenti. E quivi sono notati gli atti di fondazione di ogni fidecommisso.[2]

Di biblioteche e gallerie fidecommissarie hanno già giudicato i tribunali.

Prima fu la Corte d'appello di Genova, che della galleria e biblioteca *Brignole* la destinazione, disposta *per maggior lustro e decoro della città*, di tenerle in giorni determinati accessibili al pubblico mantenne anche dopo sciolto il *fidecommisso;* attesochè dallo scioglimento del fidecommisso non conseguisse il poter disporre dei beni gravati dalle servitù aventi per oggetto la pubblica utilità; *e se la legge vieta lo stabilire servitù personali a favore dei privati, eccetto l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, non vieta di stabilirne a favore del pubblico.*

Aveva la Corte d'appello di Bologna concluso invece che la destinazione della galleria *Zambeccari*, istituita *ad bonarum artium, patriaeque utilitatem,* fosse venuta meno col proscioglimento del vincolo fidecommissario. Ma la Cassazione di Roma ne annullò il giudicato: attesochè nulla impediva che si mantenesse la destinazione della galleria in mani libere, come la si manteneva dall'obbligato a conservare e restituire i beni per fidecommisso. E, in sede di rinvio, la Corte d'appello di Ancona riscontrò nel lascito Zambeccari costituita una servitù per-

[1] Mantellini, *Lo Stato e il Codice civile,* vol. II, pp. 136-154.

[1] Veggasi l'elenco a p. 73.

[2] Coll'editto del 13 maggio 1814, con cui fu ripristinato il Governo pontificio nelle provincie di prima ricupera, venne abolita la legislazione francese, conservandosi solo il sistema ipotecario, regolato di poi col motoproprio del 1816.

petua, perchè a favore di una città; servitù che definì non *personale,* ma servitù *reale,* perchè destinata a durare quanto la cosa. La Cassazione di Roma con una più recente decisione ha rigettato il ricorso; e al ricorso, che, nella disperazione d'associare le sorti della galleria al fidecommisso, studiavasi di mostrare di questa servitù le dissonanze da ogni tipo giuridico di servitù, la Cassazione contrappone l'autorità di Modestino sui *legati ad patriam.* [1]

Modestino, interrogato sui legati *ad patriam,* rispose con quella precisione di pensiero e di stile, di cui danno esempio massimo i giureconsulti romani, gli scritti dei quali furono paragonati da Leibnizio agli scritti geometrici di Euclide e di Archimede. Ecco le parole del romano giureconsulto:

« *Cum testator spectaculum edi voluerit in civitate, sed tale quod ibi celebrari non licet, iniquum esse, hanc quantitatem, quam in spectaculum defunctus destinaverit lucro heredum cedere: igitur adhibitis heredibus et primoribus civitatis dispicendum est in quam rem converti debeat fideicommissum, ut memoria testatoris atio et licito genere celebretur* ». [2]

Se il legato non si adempirà dal fidecommissario, si adempirà dall'erede libero; se non si potrà nel modo indicato, si eseguirà in altro modo permesso, pur di non commettere la iniquità di defraudare la volontà del testatore con arricchire l'erede del lascito destinato a spettacolo. Questo è il responso di Modestino, che non tollera sciogliersi, con offesa della destinazione, le fondazioni intese a maggiore splendore delle arti e del pubblico insegnamento. Val meglio sostituire il lecito al modo vietato, dopo averne consultato cogli eredi e coi magistrati della città, purchè nè il pubblico sia defraudato del lascito, nè si distragga la volontà dei fondatori da questi lasciti col mostrarsene meno gelosi.

Questo progetto di legge sulle collezioni dell'arte di Roma è stato cagione di rammemorare le origini e le vicende delle leggi, che ad esse ed a tutte le cose dell'arte si attengono, e di accennare la gelosia degl'Italiani mostrata in questo secolo per esse e per i monumenti, dove si studia, come negli archivi, la storia nostra.

[1] Mantellini, *Relazione sulle Avvocature erariali per l'anno 1882,* pp. 85, 86.

[2] L. 16, *De usu et usufructu legato.*

E se popoli e principi e diplomatici hanno avuto a cuore la conservazione di tutti i preziosi ornamenti e documenti della civiltà, il debito nostro è maggiore per tutelare la memoria delle glorie patrie e per procacciare il maggior bene agli studi.

Di recente dal Ministero dell' istruzione si è udita la voce sapiente del direttore generale delle antichità e belle arti, il quale, esponendo tutto ciò che si è fatto, dimostra ciò che si desidera, ciò che si spera. [1]

La Commissione ricorda con amore gli alti desiderî e le speranze condegne; delle quali la principale è quella di un provvedimento legislativo, che renda maggiormente efficace l'esercizio del diritto dello Stato sulla conservazione delle antichità e degli oggetti di arte, e che metta lo Stato in grado di poter esercitare quel diritto di prelazione che da nessuno può essere impugnato. Così si rispetta il sentimento della libertà ed il sentimento dell'arte, senza i quali non si può governar bene l'Italia.

Ma pur troppo ci tocca ripiegare le vele e limitarci a concludere sul progetto di legge, dopo averne conferito col ministro dell'istruzione, alla cura del quale la custodia delle collezioni artistiche e letterarie è affidata.

La vostra Commissione unanime accetta in massima il progetto, il quale è ora limitato a sciogliere il vincolo d'inalienabilità dei fidecommissi d'arte, mantenuto dalla legge del 28 giugno 1871. La quale, pur sciogliendo il vincolo fidecommissario di quelle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichità, le dichiarava inalienabili ed indivisibili.

Ora con questo progetto si mantiene il vincolo della indivisibilità, e non si scioglie quello della inalienabilità, se non in quanto meglio si raffermi la destinazione in perpetuo uso pubblico di dette gallerie, biblioteche e collezioni.

La vostra Commissione non vedeva espresso in maniera abbastanza lucente l'uso pubblico a cui si trovassero, come si trovano, destinate queste gallerie e biblioteche.

[1] *Sull'ordinamento del servizio archeologico,* relazione del senatore Fiorelli, direttore generale delle antichità e belle arti, a S. E. il ministro dell' istruzione pubblica Guido Baccelli. — Roma, Forzani e C., tipografi del Senato, 1883.

E lo scrupolo di questo rispetto suggeriva l'emendamento che sull'articolo vi propone, per il quale l'alienazione si fa soltanto dei diritti che si hanno dal disponente, di proprietà vincolata o non vincolata, se non di semplice custodia.

Secondo il progetto ministeriale siffatte alienazioni si registrano col diritto fisso di una lira. La Commissione volle estendere questa franchigia per gli atti di fondazione, come per gli atti di alienazione, e non solo delle collezioni già formate, ma ben anche degli oggetti d'arte e d'antichità, quando gli atti siano fatti per conservarle e destinarle a pubblico uso.

L'articolo primo consente l'alienazione delle collezioni, contemplate dalla legge del 1871, ad enti morali fondati o da fondarsi.

Ma l'articolo secondo doveva estendere ed estende questa disposizione per tutto il Regno, tanto più che se ne hanno esempi da favorirne l'imitazione. L'estende a Roma per le collezioni degli oggetti d'arte e di antichità, siano o non siano state fidecommissarie; ed a tutto il Regno per le collezioni formate e da formare, e per gli oggetti d'arte e di antichità, che si vogliono fidare alla perpetua conservazione in favore delle arti belle e delle scienze, per decoro dello Stato e per ornamento delle sue cento città; perchè è nazionale la gloria e l'amore delle arti.

MARIOTTI, *relatore.*

Notizie dei fidecommissi di arte e di biblioteche iscritti nell' ufficio ipotecario di Roma.

POSSESSORI	TITOLI	Iscrizioni	
		Vol.	Art.
Albani (Palazzo e Villa)	Testamento di Alessandro Albani, 19 marzo 1778 — Idem di Orazio Albani, 28 luglio 1792, in atti Gilli — Idem di Carlo Albani, 14 gennaio 1817, in atti Malagoli.	2° 5°	17 10-11
Barberini (Quattro Fontane)	Istrumento 3 dicembre 1604. Donazione di Urbano VIII, 1° e 15 maggio 1627 — Testamento di Francesco Barberini, 29 novembre 1678, in atti Bellotti — Idem di Maffeo Barberini, 24 settembre 1685, per lo stesso notaio — Idem del cardinale Carlo Barberini, 16 febbraio 1704.	2° 11°	19 4
Barberini (Colonna di Sciarra)	Gli stessi titoli, più un testamento di Prospero Barberini Sciarra Colonna del 15 maggio 1863, in atti Carosi.	2°	13
Borghese (Palazzo e Villa)	Breve di Paolo V, 13 dicembre 1605 e 10 gennaio 1609 — Istrumento Pomponi, 20 marzo 1824 — 21 novembre 1832 — 12 e 21 dicembre 1833.	4° 6°	34 19-20
Corsini	Istrumento Offredi, 4 maggio 1829 e 24 maggio 1831.	4°	2
Doria Pamphili	Breve d'Innocenzo X, 1° aprile 1651. Chirografo dello stesso, 20 luglio 1654 — Istrumento, 22 detto mese, in atti Pennacchi — Testamento del principe Camillo, 26 luglio 1866, in atti Simonetti — Testamento di D. Giovanni Battista, 8 novembre 1709, in atti Fazi — Idem di D. Luigi, 28 gennaio 1838, Contucci.	7° 10°	14 12
Ludovisi Boncompagni	Istrumento 21 luglio 1622, d'ignoto notaio — 9 dicembre 1633, in atti Ottaviani — Breve di Urbano VIII.	7°	10
Rospigliosi	Testamento di Donna Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi — 7 settembre 1710, in atti Fazi.	3°	1
Spada Veralli	Testamento di Virgilio Spada, 22 settembre 1622, in atti Serbene, archivista di Santo Spirito in Sassia.	15°	19
Torlonia D. Marino	Istrumento Gallesani, 1° ottobre 1821.	25°	10
Valentini	Testamento di Vincenzo Valentini, 14 maggio 1842, in atti Tassi.	8°	12

Discorso pronunziato alla Camera dei deputati dall'onorevole Sella, *presidente della Giunta parlamentare.*

Tornata del 21 giugno 1883.

Chiedo licenza alla Camera ed al presidente di fare una dichiarazione.

Secondo l'opinione dei membri della Commissione, la legge promessa dalla legge del 1871 è quella che ha presentato il Ministero e che è stata oggi dalla Camera approvata. Non so se occorrano ulteriori commenti; ma, per noi, si tratta di una particolare proprietà, che fu istituita dai fondatori essenzialmente a pubblico uso, onde non abbiamo creduto mai che vi potesse essere altra soluzione della questione se non questa che ne consacrasse l'uso pubblico, e che queste proprietà passassero allo Stato, ad enti morali laicali, alle provincie, ai comuni, ecc.

Potrà escogitarsi qualche altro disegno di legge; questo è possibile, ma per noi la legge del 1871 già è soddisfatta; il disegno di legge è già stato presentato. Potrà non esser chiusa la porta e potrà pensarsi a qualche altro disegno di legge, ma la promessa del 1871 è soddisfatta.

Del resto, mi sia lecito osservare che studi ne sono stati fatti, ma che il risolvere tale questione non è facile. E si capisce come non ne venisse così presto proposta una soluzione.

La soluzione definitiva, poi, di questo problema la troveranno principalmente l'onorevole guardasigilli e l'onorevole ministro della pubblica istruzione, e forse anche un poco d'accordo col ministro delle finanze; ma questa è cosa che riguarda l'avvenire.

Mi premeva soltanto, non solo a nome mio, ma anche a quello della Commissione, di dichiarare che gli studi sono stati fatti, che vi sono i cataloghi e molti altri elementi, e che la promessa della legge del 1871 è stata adempiuta.

Progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati e presentato al Senato del Regno dal ministro guardasigilli Giannuzzi-Savelli.

26 giugno 1883.

Signori Senatori. — Allorchè col regio decreto 27 novembre 1870, n. 6030, venne nella provincia romana pubblicato insieme al Codice civile anche il regio decreto 30 novembre 1865, n. 2606, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice stesso, furono tenute in sospeso le disposizioni degli articoli 24 e 25 di questo decreto, relative allo scioglimento dei fidecommissi. Tra le ragioni di questa sospensione, di fronte alla speciale gravità che per Roma assumeva l'abolizione dei fidecommissi, la principale fu forse quella di meglio studiare e maturare se e quali misure si dovessero prendere per conservare le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, che col disciogliersi dei vincoli avrebbero a lungo andare potuto disperdersi ed uscire d'Italia con tanto suo danno.

Il disegno di legge per l'estensione alla provincia romana dei suddetti articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie, fu presentato direttamente al Senato nella tornata del 3 marzo 1871 e fu discusso da questo alto Consesso per ben due volte, ossia nelle tornate del 22 e 23 del detto mese, e, dopo essere stato riformato dalla Camera dei deputati, nelle tornate del 26 e 27 giugno successivo.

Splendidissime sono le discussioni colle quali il Senato trattò la difficile questione di assicurare nell'interesse pubblico la conservazione di tanti tesori d'arte, glorie d'Italia, senza mancare al rispetto dovuto ai diritti di proprietà.

Ma ciò che si ebbe sempre presente si fu che i fondatori delle grandi biblioteche, dei musei e delle gallerie più insigni, al sentimento dello splendore e del lustro del proprio nome e della propria famiglia dovettero congiungere anche uno scopo di civiltà, di decoro e di utile pubblico, e che secondo questo scopo avrebbero potuto sorgere dei veri diritti a pro dello Stato e del comune. Per il che si sentì il bisogno di istituire delle ricerche non solo sui titoli, ma sopra qualsiasi dato, fatto o circostanza che servisse a far rilevare il carattere delle singole fondazioni e la destinazione di uso pubblico comunque potesse trovarsi costituita. E poichè tali studi e ricerche avrebbero richiesto delle cure lunghe e difficili, in proporzione della grande importanza dell'oggetto, così, per non compromettere dei diritti che tanto interessano la nazione tutta intera, si finì per adottare una misura provvisoria che lasciasse integro lo stato delle cose e riservasse a più maturo esame e consiglio

la definitiva soluzione dell'ardua questione.

Da tali intendimenti nacque la legge del 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª). Questa legge, dopo avere sciolto coll'art. 1 i fidecommissi per intiero, tanto cioè per gli immobili quanto per le raccolte d'arte e di antichità che ne formassero un'appendice, onde evitare lo sconcio che altrimenti lo svincolo nello stesso fidecommisso si attuasse per virtù di due leggi e si avessero degli investiti e dei chiamati diversi secondo le diverse specie di beni, prescrisse però col successivo art. 4, sostituendo così al vincolo antico un vincolo affatto nuovo, che sino a che non fosse altrimenti provveduto con altra legge speciale, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichità dovessero rimanere indivise ed inalienabili fra coloro a pro dei quali ebbe a verificarsi la risoluzione del fidecommisso, loro eredi od aventi causa.

La ripromessa legge speciale non fu presentata fin qui, nè sarebbe assolutamente possibile di presentarla fra breve, per le molte e delicate indagini che sarebbero necessarie ad apparecchiarla. Che se non può certamente abbandonarsi il proposito di mettersi all'opera, non può neanche dissimularsi quanto mai sia grave di cimentare di nuovo questo argomento tante volte tentato.

D'altronde il ritardo non ha prodotto nè reclami, nè inconvenienti di sorta, e tutto dimostra che non saranno per sorgerne ben per altro tempo ancora, poichè l'opulenza ed il fasto nelle famiglie principesche non sarà certo per venir meno sì presto, ed il sommo pregio ed il culto in cui esse tengono per antica tradizione le collezioni d'arte e d'antichità loro confidate dagli illustri antenati, non fa loro parer gravi i provvedimenti della legge per la conservazione delle collezioni medesime nell'interesse pubblico.

Potrebbe però avvenire che taluno di quei ricchi proprietari, mosso da generoso sentimento e da patrio affetto, intendesse di spogliarsi dei propri diritti per investirne lo Stato od il comune. Un esempio nobilissimo se ne ebbe già nell'occasione che avendo di recente lo Stato fatto acquisto dal principe Corsini dello storico suo palazzo per essere destinato ad uso esclusivo delle Accademie delle scienze, e specialmente della reale Accademia dei Lincei, e dei musei, l'esimio proprietario «volle giovare ai buoni studi ed alle belle arti, e dare a Roma un attestato della sua affezione, donando allo Stato ed all'Accademia la pinacoteca e la biblioteca ivi esistenti».

Importa dunque di togliere l'impedimento che a quest'atto magnanimo, e ad altri che potessero in seguito imitarlo, proviene dalla disposizione del suddetto art. 4 della legge 28 giugno 1871, che vieta ogni alienazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità.

A ciò è diretto l'attuale disegno di legge, stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Nè con togliere così un tale divieto si fa nulla che possa nuocere ai provvidi divisamenti della legge del 1871, una volta che la eccezione è ristretta in favore dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri istituti od enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali, attesa la natura loro, danno per sè stessi garanzia per la conservazione perpetua delle collezioni d'arte e di antichità che venissero sotto qualsiasi titolo ad acquistare, e per la destinazione delle collezioni medesime all'uso pubblico, ed una volta che ad ogni modo questa conservazione e questa destinazione vengono anche ingiunte come obbligo assoluto e speciale a tutti indistintamente gli enti suddetti.

Nè deve passare inosservato come appunto, in relazione allo scopo, è la sola alienazione che viene permessa, mentre anche per gli enti morali divenuti nuovi proprietari resta fermo, ed è anzi ribadito espressamente l'obbligo della indivisibilità, sia che l'ente venga ad acquistare per qualsiasi titolo una collezione di oggetti di arte tutta intiera, sia che subentri nelle ragioni di alcuno degli aventi diritto per una sola quota o parte determinata.

Si volle poi che risultasse esplicito il concetto che l'alienazione a qualsiasi titolo in tanto è permessa in quanto con essa si trasferiscono i diritti quali si hanno sulle gallerie, biblioteche e collezioni, per affermare sempre più ed in ogni caso le ragioni di uso pubblico che sulle medesime potessero preesistere. Veramente è un principio comune che ciascuno non possa cedere e comunque trasferire ad altri la cosa propria con diritti maggiori o diversi di quelli che egli vi

ha. Anzi parve persino sovrabbondante, quando fu discussa e formata la legge del 28 giugno 1871, che in essa venisse espresso, come altronde ad ogni miglior fine fu fatto coll'art. 3, che, nonostante l'abolizione dei fidecommissi, erano tuttavia mantenuti i diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico. Siccome però la esistenza e preservazione di tali diritti ha una così grande importanza in questa gelosa materia, quindi è che non potrebbe non approvarsi il presente disegno di legge nello aver voluto usare un linguaggio che ne riproducesse e vivificasse sempre l'idea.

Il secondo articolo del disegno riguarda le facilitazioni rispetto alle leggi di registro e di bollo che, trattandosi di un eminente interesse pubblico, si vollero estese per tutto il Regno agli atti concernenti non solo le alienazioni di oggetti d'arte e di antichità fatte allo Stato, alla provincie, ai comuni, a istituti ed altri enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, ma anche le formazioni o fondazioni nuove di collezioni artistiche, letterarie o scientifiche, ognora che le fondazioni o le alienazioni siano intese a scopo di conservazione, e destinazione a pubblico uso delle collezioni e degli oggetti d'arte e di antichità.

Le ampie relazioni dell'illustre mio predecessore e della Commissione della Camera dei deputati su questo disegno di legge, alle quali intieramente mi riferisco, mi dispensano da maggiori considerazioni, e mi assicurano dell'adesione vostra, o signori, che nelle precedenti discussioni, colle quali preparaste la legge del 28 giugno 1871, vi mostraste già sì fervidamente animati per tutto ciò che riguardar potesse la conservazione dei nostri artistici monumenti e la destinazione loro a vantaggio del pubblico decoro e dei progressi della scienza e dell'arte.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La disposizione dell'art. 4, primo capoverso, della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità, ivi contemplate, cessa di aver effetto, non per la loro indivisibilità da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogniqualvolta i diritti che si hanno sopra di esse si trasferiscano allo Stato, alle provincie, ai comuni, a istituti o altri enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare in perpetuo a uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni.

Art. 2. Gli atti per fondazione di collezioni artistiche, letterarie o scientifiche, come gli atti di alienazione, anche d'oggetti d'arte o di antichità, a istituti già fondati o da fondarsi, allo Stato, alle provincie, ai comuni o ad altri enti morali nazionali laici, non sono sottoposti che alla tassa fissa di una lira, ognora e quando le fondazioni o le alienazioni sieno intese a scopo di conservazione o destinazione a pubblico uso delle collezioni e degli oggetti d'arte e di antichità.

I relativi inventari si scrivono in carta libera.

Relazione dell'Ufficio centrale del Senato del Regno, composto dei senatori Beretta, Saracco, Trocchi, Tabarrini *e* Finali.

3 luglio 1883.

Signori Senatori. — È cosa sommamente lieta per noi riferire intorno ad un progetto di legge, al quale ha dato occasione un atto liberale e generoso d'uno dei nostri illustri colleghi; non degenere dagli avi e dal padre, al quale la gratitudine della patria ha eretto in Santa Croce un monumento. L'arduo e complesso argomento, che la legge del 28 giugno 1871, estensiva alla provincia di Roma, degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, avea lasciato insoluto, colla promessa di una legge, fattasi troppo lungamente aspettare, riceve una soluzione per virtù del principe Tommaso Corsini, ottenendone giusto plauso da tutta la nazione, al quale il Senato si è già con particolare soddisfazione associato. Così il nobile esempio sia in avvenire fecondo, ad onore dei possessori delle avite raccolte d'arte e di scienza, e a decoro della nazionale civiltà.

Singolare è la dovizia e mondiale la fama dei musei, delle pinacoteche, delle collezioni artistiche ed archeologiche e

delle biblioteche, il cui possesso mantiene in parecchie famiglie patrizie di Roma la miglior parte dell'antico splendore; e il Governo nazionale introducendovi il diritto comune, ebbe cura di provvedere con speciali avvedimenti, acchè quel largo patrimonio d'arte e di coltura nazionale non andasse manomesso e disperso. Perciò, mentre il regio decreto del 27 novembre 1870 coll'art. 2 dichiarava applicabili nella provincia di Roma, insieme al Codice civile, le disposizioni transitorie date col regio decreto del 30 novembre 1865, faceva una eccezione per gli articoli 24 e 25 delle disposizioni stesse, che riguardavano i fidecommissi, i maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie, alle quali era connessa la conservazione degli enti predetti; e fu disposto che allo scioglimento di quegli istituti sarebbe stato provveduto con legge speciale.

E questa legge, nella cui discussione rifulse l'alto senno e l'amor patrio del Senato, fu quella del 28 giugno 1871, la quale in tutto il resto volle bensì applicato alle sostituzioni fidecommissarie romane il diritto comune; ma obbedendo a ragioni di pubblico interesse, che però debbono essere conciliate col diritto privato, nullostante l'abolizione delle sostituzioni, ordinò che le gallerie, le biblioteche ed altre collezioni d'arte e d'antichità rimanessero indivise e inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommisso, loro eredi od aventi causa, fino a tanto che altra legge speciale avesse provveduto.

Volsero dodici anni senza che il diritto comune fosse applicato, e senza che un giure speciale fosse statuito; e non si udirono reclami di possessori e aventi diritto, ai quali generalmente parlando incombe l'obbligo della conservazione e dell'uso pubblico. Ma di recente cercandosi una sede degna della regia Accademia dei Lincei in Roma, fu combinato l'acquisto dello splendido palazzo di proprietà del principe Tommaso Corsini alla Lungara, nel quale si trovano una pinacoteca ed una biblioteca pregevolissime. Il principe Corsini cedeva la proprietà del suo palazzo, in vista d'una destinazione, che non ne menomava ma piuttosto ne accresceva il lustro; ma per di più volle giovare ai buoni studi ed alle belle arti e dare un attestato della sua affezione a Roma, dove il nome e le insegne della sua famiglia splendono in parecchi pubblici monumenti, donando allo Stato ed all'Accademia, la pinacoteca e la biblioteca.

Questa liberalità, che gli merita pubblica riconoscenza, ha però un ostacolo nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, che proibì le alienazioni di pinacoteche e biblioteche, già soggette a vincolo fidecommissario, tanto a titolo lucroso che gratuito; e il presente disegno di legge tende a rimuovere quell'ostacolo provvedendo nello stesso tempo alla generalità dei casi.

L'art. 1 mantiene il canone della indivisibilità, ma permette l'alienazione in favore dello Stato, delle provincie e dei comuni, o di istituti ed enti morali, a qualunque titolo si faccia: gli acquirenti dovranno conservare ad uso pubblico le gallerie, le biblioteche e le collezioni, o destinarvele se non aveano già questa destinazione.

Come nota il Governo nelle sue relazioni, non è prevedibile il caso di altre prossime alienazioni, per le ragioni economiche e morali che sono in esse esposte; ma quando avverrà il caso, poichè la generosità dell'odierno donatore è più desiderabile che non sperabile che si possa o si voglia da molti imitare, dovrà il Parlamento dare i mezzi di acquisto allo Stato.

Ad esso principalmente spetta la conservazione di questi, come degli altri monumenti della coltura e della storia nazionale; ma siccome il possessore può avere ragioni di preferenza locale, e siccome lustro ed utilità peculiare ne viene alla provincia ed al comune, bene sta che sia permessa l'alienazione anche a favore di questi. Troppo generica è per avventura la locuzione di istituti ed enti morali, presenti e futuri, ai quali è altresì permesso di fare le alienazioni; gli enti morali sono tanto diversi di sostanza e di forma, che ci sarebbe parso opportuno riserbare espressamente al Governo la facoltà di riconoscere se l'ente morale potrà corrispondere ai fini, pei quali viene fatta la eccezione alla inalienabilità. Ma questo riconoscimento crediamo gli competa pei principî generali di pubblica amministrazione; come esso avrà non solo il diritto ma l'obbligo di impedire le alienazioni in favore di istituti e di enti morali, che non abbiano il requisito della nazionalità e l'altro voluto dalla legge.

L'art. 2 esonera dai pesi fiscali non

solo gli atti d'alienazione delle collezioni esistenti, ma anche quelli di fondazione di nuove. Civile concetto è questo, del quale in breve volgere di tempo fortunatamente si vide due volte la opportunità; giacchè è ancora fresca la memoria di un dono fatto dal duca di Satriano alla città di Napoli, che non avrebbe avuto effetto, se non si derogava all'applicazione della legge comune di tassa sul trapasso delle proprietà.

Concludiamo questa breve relazione, preceduta da altre dottissime, nelle quali con copia di notizie storiche fu trattato l'argomento nei vari suoi aspetti, col proporvi unanimi l'approvazione del progetto di legge.

G. FINALI, *relatore*.

DOCUMENTI INEDITI

ATTINENTI

AD ALCUNE COLLEZIONI ARTISTICHE E SCIENTIFICHE

DI ROMA

GALLERIA BORGHESE

(Dall'*Archivio romano di Stato*).

Istanza del principe don Francesco Borghese *(1833).*

All' eminentissimo principe il cardinale Galleffi, camerlengo di S. R. Chiesa, ecc., ecc.

Eminentissimo principe.

Il principe D. Francesco Borghese onde perpetuare il lustro della propria famiglia e cooperare, per quanto è possibile, a quello della propria patria, ha determinato di assoggettare a perpetuo fidecommisso la galleria dei quadri esistenti dentro il palazzo di sua abitazione, e gli oggetti d'arte esistenti nel casino della villa Pinciana, come risulta in tutto e per tutto dall'atto pubblico che in forma autentica si annette.

Siccome questa istituzione non può avere il suo pieno effetto, se non vi concorre l'approvazione dell'Eminenza Vostra reverendissima, a forma dell' art. 142 del motoproprio del pontefice Pio VII di s. m. e 153 di quello del pontefice Leone XII di s. m., così il principe stesso supplica l' Eminenza Vostra reverendissima, affinchè voglia approvarla in conformità delle disposizioni prescritte come sopra.

Che della grazia, ecc.

Nel nome di Dio. Sotto il pontificato di Nostro Signore papa Gregorio XVI, anno III, indizione romana VI.

Istituzione di fidecommisso fatta da Sua Eccellenza il signor principe don Francesco Borghese-Aldobrandini.

A dì ventuno dicembre milleottocentotrentatre avendo determinato l' eccellentissimo principe don Francesco Borghese di perpetuare per quanto umanamente si può il lustro della propria famiglia, e di cooperare per quanto è in lui a quello della propria patria, col far sì che questi oggetti delle arti animatrici che fin dai più rimoti luoghi richiamano il curioso ed intendente viaggiatore non vadano ad essere soggetti ad un vile commercio, stabilì nell'animo suo di assoggettare ad un perpetuo fidecommisso in appendice degli altri fidecommissi della famiglia, tutti gli oggetti d' arte tanto di pittura che di scultura ed altro, che si ritrovano tanto nella galleria e palazzo Borghese in Roma, quanto nel principale casino della sua villa Pinciana. Animato da questo desiderio, fu dessa una delle prime cose a cui rivolse la sua mente nell' ultima di lui venuta in Roma; ma la brevità della dimora avendo impedito di adempire al suo desiderio, ne lasciò il necessario mandato di procura al suo incaricato generale, signor cav. Giuseppe Gozani, affinchè a seconda della sua volontà esternatagli e con tutte quelle condizioni che fossero a lui sembrate più atte al proposito, ne fosse venuto alla istituzione di tal fidecommisso.

In seguito pertanto di questo mandato speciale il suddetto signor cav. Giuseppe Gozani qui presente, a me notaro cognito, in nome di Sua Eccellenza il signor principe don Francesco Borghese suo mandante, dice di assoggettare come difatti assoggetta ad un perpetuo fidecommisso tanto la galleria de' quadri ed altri oggetti d' arte, esistenti dentro il palazzo Borghese in Roma, e descritti nelle note che s' inseriscono al presente atto, come parte integrale e sostanziale del medesimo, quanto tutti gli oggetti d' arte esistenti nel principale casino della villa Pinciana, individuati parimenti e descritti nella nota che ugualmente s'inserisce siccome parte integrale e sostanziale di quest' atto. Questi oggetti tutti dice di assoggettare, come as-

soggetta, al perpetuo fidecommisso con le seguenti leggi e condizioni:

Primo. — Che questo fidecommisso istituito come sopra debba essere perpetuamente progressivo con lo stesso ordine e con le stesse leggi di successione con cui è istituita e progredisce la primogenitura di casa Borghese, giacchè è volontà del principe istituente, che questo fidecommisso non debba mai essere disgiunto dalla menzionata primogenitura.

Secondo. — Siccome lo scopo principale della presente istituzione è stato appunto la conservazione dei sopramenzionati oggetti nella famiglia Borghese, così non sarà giammai lecito ad alcuno di distrarre per qualunquesiasi titolo anche privilegiato, e che per disposizione di ragione portasse seco il diritto dell'alienazione delle cose fidecommissarie, quegli oggetti che sono descritti nella nota controsegnata con la lettera *A*, volendo l'istituente che rapporto a questi oggetti l'inalienabilità sia assoluta e non determinata da alcuna eccezione.

Terzo. — Se alcuno dei possessori di questo fidecommisso trasgredirà questa legge, e per qualunque siasi motivo distrarrà taluno degli oggetti descritti nella sopraccennata nota controsegnata con la lettera *A*, e segnatamente per la Deposizione dalla Croce di Raffaello, la Caccia di Diana del Domenichino, e la Danae del Correggio, dovrà pagare immediatamente per ciaschedun oggetto alienato la somma di scudi centomila, e quella di diecimila zecchini d'oro per ciascheduno degli altri oggetti descritti nella stessa nota, da rinvestirsi a favore della primogenitura Borghese, e ciò in luogo di pena stabilita invece della caducità, e delle solite pene; mentre poco potrebbe interessare ai futuri chiamati di caducare da questo fidecommisso in confronto del cospicuo lucro, che potrebbe ritrarre dall'alienazione degli oggetti accennati; e lo stabilire una pena minore non varrebbe a contenere i futuri chiamati stessi dall'alienazione, se il ritratto di questa potesse essere maggiore della pena stabilita. La rarità e il pregio degli oggetti descritti nella nota lettera *A* potendo talvolta avere un prezzo eccessivo a seconda delle varie mire degli amatori, così grave si è creduto di stabilire la pena affinchè l'amore del prezzo venga bilanciato dal timore della pena stessa.

Quarto. — Saranno egualmente compresi sotto la generale legge d'inalienabilità eziandio tutti gli altri oggetti descritti nella nota contrasegnata lettera *A*, e tutti gli oggetti esistenti nel casino della villa Pinciana, con la limitazione però che questa proibizione di alienare non sia assoluta e che debba cessare quante volte volesse distrarsi uno o più oggetti il cui prezzo riunito dovesse servire per acquistare altro od altri oggetti in essa nota descritti di uguale o di un pregio maggiore. In questo caso sarà permessa l'alienazione con condizione espressa che l'oggetto od oggetti acquistati debbano subentrare a quello od a quelli venduti e formar parte del fidecommisso. E perciò ogni volta che sarà venduto uno o più oggetti di quelli che esistono attualmente e con il ritratto se ne sia acquistato un altro od altri, dovrà darsene notizia al Camerlengato od a qualunque altro Dicastero che lo rappresentasse, affinchè sia presa e notata memoria di questa surrogazione.

Nel caso che venisse da qualunque dei possessori di questo fidecommisso distratto taluno degli oggetti descritti in questa seconda nota contrasegnata con la lettera *B*, e di quelli del casino della villa Pinciana designati con la nota contrasegnata lettera *C* senza che ne sia rinvestito il prezzo in altro oggetto di eguale o maggior pregio e senza che della fatta surrogazione ne sia stata data notizia al Dicastero di sopra mentovato, in tal caso il possessore del fidecommisso dovrà immediatamente pagare la somma di tremila zecchini d'oro in luogo di pena da rinvestirsi a forma dell'art. 3 e per le ragioni ivi espresse.

Con queste leggi pertanto il nobil uomo signor cavalier Giuseppe Gozani, munito, come si è detto, di speciale procura fatta in di lui persona da S. E. il signor principe don Francesco Borghese, che esiste rogata in atti miei per pubblico istromento il dì 18 novembre scorso, assoggetta la galleria dei quadri ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Borghese e gli oggetti d'arte esistenti nel casino della villa Pinciana in tutto e per tutto a forma delle inserte note ad un perpetuo fidecommisso.

Intende ancora il prelodato signor cavalier Gozani in detto nome che sia e si intenda compreso in questa istituzione fidecommissaria qualunque altro oggetto

di belle arti, sia in quadri, sia in scultura o marmi preziosi e tutt'altro che non fossero compresi nelle sopradescritte note e che fossero aggiunti durante la vita dell'attuale istitutore, e ciò sotto tutte le leggi e condizioni di sopra riportate, ed a forma in tutto e per tutto dei motopropri delle sacre memorie di Pio VII e Leone XI.

E per l'osservanza delle premesse cose il signor cavalier Gozani nel suddetto nome si obbliga a forma delle veglianti leggi, e così toccate le scritture giura. — Sopra le quali cose, ecc.

Atto fatto e rogato in Roma nell'abitazione del signor cavalier Gozani, piazza Borghese, n. 87, presenti i signori Giuseppe Trocchi, figlio del fu Rocco, di Ardea, possidente, domiciliato via dell'Umiltà, n. 3, e Lorenzo Capalti, figlio del fu Benedetto, da Civitavecchia, domiciliato via San Claudio, n. 96, testimoni che col signor cavaliere e me notaro hanno firmato.

G. Gozani di San Giorgio prometto e mi obbligo.

Giuseppe Trocchi fui testimonio.

Lorenzo Capalti fui testimonio.

Demetrio Pomponi, notaio pubblico collegiato di Campidoglio.

Rogato e registrato a Roma li 23 dicembre 1833, in sei pagine senza postille, volume 123, atti pubblici, foglio 59, v°, cas. 8ª. Ricevuti baiocchi venti.

V. Compagnoni, *preposto.*

Prima Nota, lettera *A*.

Prima camera.

2. Adorazione de' Magi, di Marzolin di Ferrara, largo p. 1, o. 4; alto p. 1, o. 9, in tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.
4. Madonna con Bambino, e due Apostoli, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 4; alto p. 1, o. 9, in tavola col sesto come sopra.
5. David colla testa del gigante Golia, del Giorgini, largo p. 3, o. 8 $^1/_2$; alto p. 4, o. 5, in tavola.
11. Madonna con Bambino, del Pollajolo, tondo del diametro di p. 5, in tavola.
14. Madonna con Bambino, di Sassoferrato, largo p. 2, o. 9; alto p. 3, o. 3.
16. Madonna con Bambino, ed altri santi, del Ghirlandaio, tondo del diametro di p. 7, o. 7, in tavola.
17. Sacra Famiglia, di Raffaello, tondo del diametro di p. 6, o. 3.
18. San Francesco penitente del Cingoli, largo p. 6, o. 6; alto p. 9.
19. Venere ed Adone, dello Scarsellino di Ferrara, largo p. 5, o. 4; alto p. 4, o. 3.
20. San Giovanni Battista, di Paolo Veronese, largo p. 7, o. 7; alto p. 9, o. 3.
22. Gesù col Discepolo, dello Scarsellino di Ferrara, largo p. 5, o. 6; alto p. 3, o. 10.
23. La Sibilla, di Guido Cuniacci, largo p. 2, o. 6; alto p. 3.
27. Battaglia di Borgognone, largo p. 6, o. 1; alto p. 3, o. 3.

Seconda camera.

1. La Madonna, di Agostino Caracci, largo p. 2, o. 4; alto p. 2, o. 9.
2. Il Salvatore, di Annibale Caracci, largo p. 2, o. 3; alto p. 2, o. 3.
3. Sacra Famiglia di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 4; alto p. 2, o. 3, in tavola con sesto tondo dalla parte superiore.
4. Le Nozze di Cana, di Benvenuto Garofolo, largo p. 2, o. 7 $^1/_2$; alto p. 1, o. 9 $^0/_0$, in tavola.
5. Presepe, del detto, largo p. 1, o. 5; alto p. 2, o. 1, in tavola col sesto superiore tondo.
8. Deposizione della Croce, di Federico Zuccari, largo p. 6, o. 4; alto p. 10, o. 4.
9. Altra detta, di Benvenuto Garofolo, largo p. 9; alto p. 11, o. 9.
11. Sacra Famiglia, di Domenico Puligo, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3, o. 5, in tavola.
12. San Pietro penitente, dello Spagnoletto, largo p. 5 $^1/_2$; alto p. 6, o. 1.
17. Madonna col Bambino, ed altri santi, di Francesco Francia, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3, o. 4.
21. L'Incendio di Troia, di Federico Barocci, largo p. 11, o. 6; alto p. 8, o. 2.
29. Testa di San Francesco, di Annibale Caracci, largo p. 1, o. 1 $^1/_2$; alto p. 2, o. 1 $^1/_2$.
32. Caccia di Diana, del Domenichino, largo p. 14, o. 3; alto p. 10.
34. Gesù con la Famiglia de' Zebedei, ed Apostoli, del Bonifazio, largo p. 9, o. 1; alto p. 6, o. 1.
39. Paese, di Paolo Potter, largo p. 2, o. 9; alto p. 1, o. 11.

Terza camera.

1. Madonna con Bambino, di Francesco Francia, largo p. 1, o. 9; alto p. 2, o. 2, in tavola.
3. Il Martirio di santa Caterina della Rota, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 6; alto p. 2, o. 3, tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.
5. Un Ritratto di Giulio II, di Giulio Romano, largo p. 3, o. 9; alto p. 4, o. 10.
6. La Samaritana, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 5 $^1/_2$; alto p. 2, o. 2, in tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.
8. Il Ritratto del Pordenone con la sua famiglia, dipinto da lui medesimo, largo p. 7, o. 4; alto p. 5, o. 3.
11. Una Sacra Famiglia, di Lavinia Fontana, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 2, in rame.
13. Un Presepe, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 6; alto p. 2, o. 3, in tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.
15. Un ritratto di Andrea Sacchi, largo p. 6, o. 1; alto p. 6, o. 8.
16-17. L'Istoria di Giuseppe, d'Orazio Gentileschi, larghi p. 1, o. 2; alti p. 1, o. 7 $^1/_2$, in tavola.
21. Ritratto di Raffaello, dipinto da lui medesimo, largo p. 1, o. 2; alto p. 1, o. 8, in tavola.
22-23. Resto della Storia di Giuseppe, in tutto come i suddetti.
25. Ritratto di Pietro da Cortona, largo p. 6, o. 1; alto p. 6, o. 9.
27. La Tavola di Lucilla, del cavalier Lanfranco, largo p. 18; alto p. 12, o. 2.
29. Santa Caterina della Rota, del Parmigianino, largo p. 3; alto p. 3, o. 2.
35. Le Tre Grazie, del Tiziano, largo p. 8, o. 3; alto p. 5, o. 3.
37. San Francesco, di Annibale Caracci, largo p. 5; alto p. 6, o. 3.
38. Sacra Famiglia, del Pierin del Vaga, largo p. 1; alto p. 6, o. 2.
40. Madonna con il Bambino, di Pomarancio, largo p. 1, o. 11; alto p. 3, o. 3, in tavola.
45. Madonna con Bambino, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 3; alto p. 1, o. 7, in tavola.
46. Madonna con Bambino, di Giovanni Bellini, largo p. 1, o. 10; alto p. 2, o. 3, in tavola.
39. Il Bacio di Giuda, di Sein, largo p. 9; alto p. 6, o. 2.
18-19. Ritratti, di Olban, larghi p. 1; alti p. 1, o. 7, in tavola.

Quarta camera.

4-5. I due Apostoli, di Michelangelo Buonarroti, larghi p. 3, o. 7; alti p. 2, o. 4.
9. La Deposizione della Croce, di Vandyck, largo p. 8, o. 1; alto p. 8.
19. La Maga Circe, d'Osso d'Ossi di Ferrara, largo p. 7, o. 9; alto p. 7, o. 10.
26. La Flagellazione alla Colonna, di Sebastiano Del Piombo, col disegno di Michelangelo, largo p. 1, o. 9; alto p. 2, o. 7, in tavola.
27. La Deposizione della Croce, di Raffaello d'Urbino, largo p. 7, o. 10; alto p. 8, o. 2, in tavola.
28. La Deposizione della Croce, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 10; alto p. 2, o. 5, in tavola.
38. La Sibilla, del Domenichino, largo p. 4, o. 2; alto p. 5 $^1/_2$.
42. Sagra Famiglia, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 10 $^1/_2$; alto p. 2, o. 11, in tavola col sesto tondo dalla parte superiore.

Quinta stanza.

2. Un Presepe di Lorenzo Creti, in tavola, tondo del diametro di p. 3, o. 11.
3-4-5-6. Le Quattro Stagioni, di Francesco Albani, larghi p. 9, o. 10; alti p. 6, o. 10.
14. Il Passaggio della Vita dell'Uomo, di Sassoferrato, largo p. 7; alto p. 4, o. 2.
20. Venere in atto di vestirsi, del Padovanino, largo p. 8, o. 5; alto p. 11, o. 9.
25. Sagra Famiglia, di Andrea del Sarto, largo p. 4 $^1/_2$; alto p. 6, o. 10, in tavola.
27. Lucrezia, di Elisabetta Sirani, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4 $^1/_2$.
28. Quadretto, di Tenier, largo p. 1, o. 7; alto p. 2, in tavola.
29. San Giovanni Battista, di Giulio Romano, largo p. 6, o. 11; alto p. 7, o. 9.
30. Battaglia, del cavalier d'Arpino, largo p. 4, o. 2; alto p. 3.

Stanza delle Veneri.

4. Venere ed Adone, di Luca Cranach, largo p. 3, o. 3; alto p. 7, o. 7, in tavola.
7. La Fornarina di Raffaello, di Giulio Romano, largo p. 2, o. 6 $^1/_2$; alto p. 3, o. 8 $^1/_2$, in tavola
5. Venere ed Adone, di Luca Cangiori, largo p. 4 $^1/_2$; alto p. 6, o. 3.
10. Le tre Grazie, del Vanni, largo p. 1, o. 10; alto p. 1 $^1/_2$.
18. Venere con Satiro, ed Amorino, di Paolo Veronese, largo p. 10; alto p. 1 $^1/_2$.

Gabinetto.

1. Ritratto di Paolo V, musaico di pietre dure, di Marcello Provenzali, largo p. 2, o. 8; alto p. 3, o. 2.
8. La Madonna, Bambino, ed altri Santi, del Palma vecchio, largo p. 4, o. 9 $^1/_2$; alto p. 3, o. 2, in tavola.
114. Ritratto, del Romanelli, largo p. 2, o. 9; alto p. 3 $^1/_2$.

Stanza dell'Amor Sacro e Profano.

1. Amor Sacro e Profano, del Tiziano, largo p. 12, o. 5; alto p. 5, o. 3, in tavola.
7. Ritratto di un Cardinale, di Raffaello, largo p. 3, o. 10; alto p. 4, o. 7, in tavola.
13. Cesare Borgia, di Raffaello, largo p. 3, o. 8; alto p. 4, o. 1, in tavola.
15. Ritratto, del Pordenone, largo p. 4, o. 8; alto p. 5, o. 3.
33. Il Figliol prodigo, del Bonifazio, largo p. 9; alto p. 4, o. 4.
41. Ritratto, di Michelangelo da Caravaggio, largo p. 2, o. 4; alto p. 3.
44. Bacco, di Ludovico Caracci, largo p. 2, o. 4 $^1/_2$; alto p. 2, o. 3.
52. La Maddalena, scuola di Correggio, largo p. 1, o. 9; alto p. 1, o. 3.

Stanza che conduce al giardino.

1. Il Bagno di Venere, di Polimburghe, largo p. 3, o. 2; alto p. 2, o. 7, in tavola.
5. Il Figliol prodigo, di Guercino da Cento, largo p. 7, o. 3; alto p. 5, o. 7.
11. Flagellazione alla Colonna, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 9 $^1/_2$; alto p. 3, o. 2, in tavola.
7. Un Fiammingo, delle Duch, largo p. 3, o. 4; alto p. 2, o. 8, in tavola.
2. La Resurrezione di Lazzaro, di Benvenuto Garofolo, largo p. 2; alto p. 2, o. 11, in tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.
15. Ritratto di Cosimo de' Medici, di Cristoforo Allori, largo p. 2, o. 11; alto p. 3, o. 9, in tavola.
26. Madonna, Sant'Anna e Bambino, di Michelangelo da Caravaggio, largo p. 9, o. 5; alto p. 13.
42. Danea, del Correggio, largo p. 8, o. 7; alto p. 7, o. 2.
44. Cristo, del Vandyck, largo p. 2, o. 7; alto p. 3, o. 10.
56. Madonnina, di Carlo Dolci, largo o. 11 $^1/_2$; alto p. 1, o. 3, in tavola.
58. Martirio di Sant'Ignazio, di Luca Giordani, largo p. 5, o. 5; alto p. 4, o. 5.
59. Il Salvatore, di Carlo Dolci, largo o. 11 $^1/_2$; alto p. 1, o. 3, in tavola.

In mezzo della camera, sopra un tavolino, il Gruppo del Toro Farnese, in bronzo, lavoro di Antonio Surini, fiorentino, dell'anno 1613; la base di figura quadrata, essendo ciascun lato p. 1 $^1/_2$, e la maggiore altezza p. 2 $^1/_2$.

Ultima stanza.

1. Sacra Famiglia, di Marcello Venuti, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 4, o. 5.
4. Sacra Famiglia, di Scipione Gaetani, largo p. 4, o. 8; alto p. 6.
6. Sacra Famiglia, di Andrea del Sarto, largo p. 3, o. 7; alto p. 4, o. 9, in tavola.
9. Madonna, Bambino e San Giuseppe, di Gio. Bellini, largo p. 4, o. 2; alto p. 3, o. 3.
12. Lot con le figlie, di Gherardo delle Notti, largo p. 7, o. 4 $^1/_2$; alto p. 6, o. 4.
14. Madonna, Bambino, San Giuseppe e San Michele, di Benvenuto Garofolo, largo p. 3, o. 9; alto p. 3, o. 8 $^1/_2$.
29. Madonna e Bambino, di Francesco Francia, largo p. 2, o. 10; alto p. 3, o. 11.
32. Madonna e Bambino, di Carlo Dolci, largo p. 3, o. 2; alto p. 3, o. 10.
43. Concerto di musica, di Lionello Spada, largo p. 8; alto p. 6, o. 4.

Un Altarino di ebano con bassorilievi in argento, lavoro del 1500, rarissimo.

Un boccale ed un piatto di rame smaltato, con disegni d'appresso Raffaello, lavoro del 1500.

Un Bassorilievo in cera sopra lavagna, rappresentante la Crocifissione di Nostro Signore, lavoro bellissimo dei tempi di Michelangelo.
La statua di Venere Vincitrice, scolpita da Antonio Canova.

Seconda Nota, lettera *B.*

PRIMA STANZA.

1. Sacra Famiglia, di Andrea del Sarto, largo p. 4; alto p. 5, o. 2.
3. Trinità, di Leonardo da Vinci, largo p. 1, o. 11; alto p. 2, o. 4.
6. La Conversione di San Paolo, di Benvenuto Garofolo, largo p. 7; alto p. 11, in tavola col sesto tondo dalla parte superiore.
7. Paesaggio, di Francesco Viola, largo p. 4, o. 4; alto 3 $^1/_2$.
8. Altro Paesaggio della maniera del Billi, largo p. 4.11; alto p. 3 $^1/_2$.
9. Altro del suddetto, largo p. 4 $^1/_2$; alto p. 3 $^1/_2$.
10. Altro del suddetto, largo p. 4 $^1/_2$; alto p. 3 $^1/_2$.
12. Maddalena Addolorata, di Marcello Provenzali, largo p. 3, o. 3; alto p. 4.
13. Santa Caterina di Siena, svenuta, e retta dagli Angeli, di Agostino Caracci, largo p. 3; alto p. 4 $^1/_2$.
15. La sortita dell'Arca di Noè, di Bassano, largo p. 6 $^1/_2$; alto p. 4, o. 11.
21. Mosè colle Tavole delle Leggi, di Guido, ad imitazione del Guercino, largo p. 7, o. 2; alto p. 5, o. 11.
24. Un Ritratto rappresentante Santa Caterina della Rota, della scuola di Perugino, lungo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3.
25. Un Presepe, scuola di Gherardo delle Notti, largo p. 3, o. 3; alto p. 4, o. 11.
26. Adorazione dei Magi, di Giacomo Bassano, lungo p. 6, o. 3; alto p. 5, o. 7.
28. Discaccio degli Angeli dal Paradiso, maniera del Tintoretto, largo p. 6, o. 6; alto p. 3 $^1/_2$.
29. Una Cena, dello Scarsellino di Ferrara, largo p. 6, o. 3; alto p. 3, o. 8.

SECONDA STANZA.

6. Testa di un Profeta, di Caracci, stile del Correggio, largo p. 1, o. 11; alto p. 2, o. 5.
7. Altra Testa, di Scipion Gaetano, largo p. 1, o. 10; alto p. 1, o. 11.
10. Crocifisso al Calvario, scuola di Giulio Romano, largo p. 6; alto p. 10, o. 3.
13. San Girolamo, del Mugnano, largo p. 3; alto p. 4, o. 4.
14. Madonna, Bambino e San Giovanni, di Tiziano, largo p. 3, o. 3; alto p. 3, o. 5.
15. San Girolamo, del Barocci, largo p. 3; alto p. 4, o. 4.
16. Gesù flagellato alla Colonna, della scuola di M. Valentin, largo p. 5, o. 2; alto p. 7, o. 3.
18. Leda, di Giorgio Valori, largo p. 2, o. 5; alto p. 3, o. 5, in legno.
19. San Francesco, del Mugnano, largo p. 2, o. 6; alto p. 3, o. 8.
20. Pietà, della scuola Caracci, largo p. 4 $^1/_2$; alto p. 6 $^1/_2$.
22. Madonna, Bambino e San Giuseppe, scuola del Pomarancio, largo p. 5; alto p. 7.
23. Lucrezia, di Giorgio Vasari, largo p. 2, o. 3; alto p. 3, o. 3.
24. Salvatore, della scuola di Michelangelo, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3 $^1/_2$.
25. Salvatore con la Croce, aiutato dal Cireneo, del Maziano, largo p. 5; alto p. 7, o. 3.
26. Testa di San Tommaso, di Agostino Caracci, largo p. 1; alto p. 2, o. 1.

27-28. Due Paesi, di Francesco Bolognesi, larghi p. 3; alti p. 2, o. 1, in tavola.

30. Un Presepe, di Pellegrino Tibaldi, largo p. 4, o. 8; alto p. 7.
31. Il David colla Testa del Gigante Golia, di Michelangelo da Caravaggio, largo p. 4 $^1/_2$; alto p. 5, o. 7.
33. Un Guerriero, del cavalier d'Arpino, largo p. 4, o. 3; alto p. 5, o. 3.
35. Una Testa, del Mola, largo p. 1, o. 3 $^1/_2$; alto p. 2, o. 1.
36. Un Gesù alla Colonna, scuola del Perugino, largo p. 1, o. 8; alto p. 2, o. 5, in tavola.
37. San Girolamo avanti al Cristo, sopra lavagna, autore incognito, largo p. 1, o. 9; alto p. 2, in lavagna.
38. Cristo al Calvario, d'autore incognito, largo p. 1, o. 10; alto p. 2 $^1/_2$.
40. Una Battaglia, d'autore incognito, largo p. 6, o. 3; alto p. 2 $^1/_2$.
41. Giuditta, che taglia la testa ad Oloferne, autore incognito, largo p. 7; alto p. 10.
42. Madonna, Bambino e San Giovanni, di Pierin del Vaga, largo p. 2, o. 3; alto p. 3.

43. Salvatore, della maniera del Perugino, largo p. 2, o. 5; alto p. 2, o. 8.
44. Annunziata, maniera del Barocci, largo p. 2, o. 3; alto p. 2, o. 1.
45. Ritratto di una donna, del Bronzino, largo p. 2; alto p. 2 1/2.
46. La Madonna, Bambino ed altri Santi, Veneziano, largo p. 8 1/2; alto p. 6.

Terza camera.

2. Sant'Antonio che predica ai pesci, di Paolo Veronese, largo p. 7; alto p. 5.
4. Una Testa di Vecchio, di Scipione Gaetano, largo p. 1, o. 3; alto p. 1, o. 3.
7. Una Caricatura, di Caracci, largo p. 1, o. 3; alto p. 2.
9. La Cena, di Andrea Schiavoni, largo p. 12; alto p. 7 1/2.
10. Il Sogno di Giuseppe, di monsignor Valentin, largo p. 12; alto p. 7.
12. Un Ritratto, maniera del Tiziano, largo p. 1 1/2; alto p. 2.
14. Sant'Antonio, di Francesco Francia, largo p. 2; alto p. 2 1/2, in tavola.
20. Una Predicazione, del Zuccari, largo p. 2, o. 7; alto p. 1, o. 4.
24. Un Ecce Homo, del Zuccari, largo p. 1; alto p. 1 1/2, in tavola.
26. Ritratto di Paolo V, dipinto da Francesco Mola, largo p. 5 1/2; alto p. 6, o. 4.
28. San Giovanni Battista, della scuola di monsignor Valentin, largo p. 5 1/2; alto p. 6, o. 7.
30. La Lucrezia, della scuola veneziana, largo p. 3; alto p. 3 1/2, in tavola.
31. Gesù colla croce, di autore incognito, largo p. 3; alto p. 2, o. 7, in tavola.
32. Veduta villareccia, di Bassano, largo p. 8; alto p. 6.
33. L'adorazione de' Magi, della scuola di Benvenuto Garofolo, largo p. 5; alto p. 6, o. 4, in tavola.
34. San Girolamo, di Luca Cangiosi, largo p. 5; alto p. 6.
36. Opera fiamminga, largo p. 9; alto p. 7 1/2.
41. Una Madonna, della scuola di Giulio Romano, largo p. 1, o. . .; alto p. 2, o. 4 1/2, in tavola.
42. Sacra Famiglia, di Baldassarre Perugi da Siena, largo del diametro p. 3, o. 3, tondo.
43. Una Lucrezia, del Bronzino, nominato allora, largo p. 1, o. 11; alto p. 2, o. 6, in tavola.
44. Giuseppe Ebreo con la moglie di Putifarre, scuola fiorentina, largo p. 6, o. 8; alto p. 10.
47. Ritratto di Raffaello, dipinto da Timoteo di Urbino, largo p. 1 1/2; alto p. 2.
48. Ritratto di un uomo, del Mola, largo p. 1, o. 4; alto p. 2, o. 9.
49. Testa di un putto, di Lavinia Fontana, largo p. 1, o. 9; alto p. 2, o. 2.
50. Veduta villareccia, del Bassano, largo p. 8 1/2; alto p. 6.

Quarta camera.

1. Un Ritratto, di Tiziano, largo p. 1, o. 1 1/2; alto p. 1, o. 3.
2. Altro Ritratto, del Pordenone, largo p. 1, o. 1 1/2; alto p. 1, o. 3.
3. Sacra Famiglia, della scuola dello Schidone, largo p. 1; alto p. 1, o. 3, in tavola.
6. Ritratto d'uomo, di Andrea Sacchi, largo o. 11; alto p. 1, o. 3, in tavola.
7. Altra donna, del Sofonisma, largo o. 11; alto p. 1, o. 3, in tavola.
8. Madonna, scuola di Raffaello, largo p. 1; alto p. 1, o. 3, in tavola.
10. Giuditta, di Lavinia Fontana, largo p. 4, o. 1; alto p. 5 1/2.
11. Giacobbe con i suoi figli, autore incognito, largo p. 8; alto p. 3 1/2, in tavola.
12. San Giovanni Battista, del Bronzino, largo p. 4, o. 3; alto p. 5, o. 5, in tavola.
13. Il Ratto d'Europa, del cavalier d'Arpino, largo p. 2; alto p. 2, o. 7, in tavola.
14. Ritratto di donna, scuola di Raffaello, largo p. 8, o. 1; alto p. 2, o. 8, in tavola.
15. Madonna e Bambino, scuola suddetta, largo p. 2, o. 1; alto p. 3, o. 7, in tavola.
16. Una Santa, del Caravaggio, largo p. 2, o. 1; alto p. 2, o. 9.
17. La ninfa Calisto, della scuola di Benvenuto Garofolo, largo p. 7, o. 2; alto p. 2, o. 2.
18. Una famiglia, della scuola veneziana, largo p. 4 1/2; alto p. 3 1/2.
20. Una bambocciata, maniera fiamminga, largo p. 4 1/2; alto p. 3 1/2.
21. Una Giovane con canestro di fiori, di Michelangelo da Caravaggio, largo p. 3, o. 2; alto p. 3, o. 2.
22. Sacra Famiglia, di Scipion Gaetano, largo p. 4; alto p. 5.

23. San Rocco, di scuola bolognese, largo p. 8; alto p. 5.
24. Una Santa che legge, del Caravaggio, largo p. 3, o. 2; alto p. 3, o. 2.
25. Madonna con Bambino, e San Marcello, di Marcello Venuti, largo p. 4; alto p. 5, o. 3, in tavola.
29. Una Madonna, del Zuccari, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 2.
30. Altra Madonna con Bambino, di Giacomo Bronzino, largo p. 3, o. 9; alto p. 5, in tavola.
31. Altra Madonna con Bambino ed altri santi, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 7 $^1/_2$; alto p. 2, o. 7, in tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.
32. Ritratto d'uomo, della scuola fiamminga, largo p. 3, o. 4; alto p. 5.
33. La Madonna, di Lavinia Fontana, largo p. 4; alto p. 5.
34. Conversione di San Paolo, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 9; alto p. 2 $^1/_2$, in tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.
35. Testa del Salvatore, di Paris Bordone, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 11, o. 11.
36. Rinaldo ed Armida, scuola bolognese, largo p. 8 $^1/_2$; alto p. 5 $^1/_2$.
37. San Giovanni, di autore incognito, largo p. 4 $^1/_2$; alto p. 6 $^1/_2$.
39. San Domenico, di scuola veneziana, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4, o. 4.
40. La visitazione di Sant'Elisabetta, di Rubens, largo p. 3, o. 3; alto p. 4 $^1/_2$, in tavola.
41. San Sebastiano, del Rustichino, largo p. 9, o. 9; alto p. 6, o. 1.
43. Una mezza figura rappresentante la Venuta, della scuola di Leonardo da Vinci, largo p. 2, o. 4; alto p. 3, in tavola.
44. Madonna, di Scipion Gaetano, largo p. 2; alto p. 2 $^1/_2$.
45. Madonna e Bambino, scuola di Raffaello, largo p. 2; alto p. 2, o. 9, in tavola.
46. Sacra Famiglia, della scuola veneziana, largo p. 7, o. 9; alto p. 5.

Quinta stanza.

1. Sacra Famiglia, scuola di Raffaello, largo del diametro di p. 4, o. 3, in tavola, tondo.
7. Un Paesino, di Francesco Bolognesi, largo p. 3, alto p. 2.
8-9. Due ritratti, di autori incogniti, larghi p. 1; alti p. 1, o. 5.
10. Ritratto del Pordenone, largo p. 1; alto p. 1, o. 4, in tavola.
11. Testa di San Giov. Batta, scuola di Raffaello, largo p. 1 $^1/_2$; alto o. 13, in tavola.
12. Ritratto di Giov. Bellini, largo p. 1; alto p. 1, o. 4 $^1/_2$, in tavola.
13. Un Paesino, di Francesco Bolognese, largo p. 3; alto p. 2.
15. L'Adulterio, scuola veneziana, largo p. 2; alto p. 7.
16. La moglie di Putifarre con Giuseppe, del cavaliere Sanfrancesco, largo p. 7; alto p. 4 $^1/_2$.
17. Un ritratto di Giovanni Bellini, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4, o. 7.
18. Sacra Famiglia, di Andrea del Sarto, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4, o. 2, in tavola.
19. Samaritana al pozzo, di Benvenuto Garofolo, largo p. 7; alto p. 4.
21. Noli me tangere, di Giulio Giulonelli, largo p. 7; alto p. 4 $^1/_2$.
22. Ritratto di Giovanni Bellini, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4 $^1/_2$.
23. Sacra Famiglia, della scuola di Fra Bartolomeo di San Marco, largo p. 3, o. 7; alto p. 4, o. 1.
24. Il Figliol prodigo, nella maniera prima di Guercino, largo p. 7; alto p. 5, in tavola.
26. Resurrezione di Lazaro, di Agostino Caracci, sopra lavagna, largo p. 1, o. 8; alto p. 2.
31. Paese, di Francesco Viola, largo p. 4; alto p. 3.
32. Sacra Famiglia, scuola di Raffaello, largo p. 4; o. 1; alto p. 5, o. 4, in tavola.

Stanza delle Veneri.

1. La Leda, scuola di Leonardo, largo p. 3, o. 10; alto p. 5.
2. Una Venere, d'autore incognito, largo p. 3, o. 8; alto p. 6 $^1/_2$, in tavola.
3. La Susanna, scuola di Rubens, largo p. 3; alto p. 4, o. 2.
6. Il Giudizio di Paride, d'autore incognito, largo p. 4; alto p. 5.
8. Venere, di Mengarini Beccafumo, largo p. 3; alto p. 7 $^1/_2$, in tavola.
9. Quadro d'animali, fiammingo, largo p. 9, o. 3; alto p. 4, o. 2.
11. Venere e Giove, scuola Caracci, largo p. 1, o. 9; alto p. 1 $^1/_2$, in tavola.
12. Ritratto del Bronzino, largo p. 1, o. 4; alto p. 1, o. 8.

13. Ritratto, d'autore incognito, largo p. 1, o. 3; alto p. 1, o. 4.
14. Ritratto, della scuola di Raffaello, largo p. 1, o. 4; alto p. 2, in tavola.
15. Venere nel bagno, di Giulio Romano, largo p. 3, o. 4; alto p. 4, o. 4, in tavola.
16. Ritratto, d'autore incognito, largo p. 3, o. 8; alto p. 1, in tavola.
17. Quadro d'animali, fiammingo, largo p. 8; alto p. 4 1/2.
19. Venere scoperta da Amore, scuola di Tiziano, largo p. 6 1/2; alto 5 1/2.
20. Venere con diversi Amorini, dello Scarsellino di Ferrara, largo p. 2 1/2; alto p. 2.
21. Venere con figure, dello Scarsellino di Ferrara, largo p. 2 1/2; alto p. 1, o. 9, in tavola.
22. Venere che valica il mare con un Delfino ed un Amore, di Luca Sangiosi, largo p. 4, o. 11; alto p. 5, o. 3.
23. Amore e Psiche, del Cappucin di Genova, largo p. 6, o. 8; alto p. 5, o. 7.
24. Un Satiro, d'autore incognito, largo p. 10, o. 4; alto p. 2.
25-26-27-28. Quattro quadretti, d'autore incognito, larghi o. 11 1/2; alti p. 1, o. 4.
29. Copia della Venere di Tiziano, largo p. 8; alto p. 5, o. 3.
30. Venere giacente, dello Scarsellino di Ferrara, largo p. 9 1/2; alto p. 5, o. 8.
31. Giove ed Io, copia del Correggio, largo p. 2, o. 3; alto p. 2, o. 2.
32-33. Due ritratti, scuola veneziana, larghi p. 2; alti p. 2, o. 3 1/4, in legno.
34. Quadretto d'autore incognito, largo p. 2 1/2; alto p. 1, o. 9.
35. Venere incoronata da Amore, del cavalier d'Arpino, largo p. 5; alto p. 3 1/2.
36. Andromeda incatenata al sasso, del cavalier d'Arpino, largo p. 5, o. 3; alto p. 8.
37. Leda, copia del Correggio, largo p. 2, o. 1; alto p. 2, o. 11.
38. La pesca dei coralli, di Lavinia Fontana, largo p. 2; alto p. 2, o. 4 1/2, in tavola.
39. Ritratto di donna, scuola veneziana, largo p. 2; alto p. 2, o. 2.
40. Venere ed Amore, del Pomarancio, largo p. 2 1/2; alto p. 2.
41. Quadro di frutti, fiammingo, largo p. 7, o. 9; alto p. 4, o. 8.

Gabinetto.

2-3. Due paesi, di Paolo Brilli, larghi p. 4; alti p. 3.
4-5. Due paesi, del Mola, larghi p. 2 1/2; alti p. 1, o. 5.
6. Una caccia, del Tempesta, largo p. 2, o. 4; alto p. . . . , o. 4.
7 Pecorella, di Giacomo Bassano, largo p. 2, o. 3 1/2; alto p. 1, o. 4.
9. Caccia, di Antonio Tempesta, in pergamena. [1]
10. Paesino, di Pietra di Napoli. [1]
11. Commesso di pietre dure della Galleria di Firenze. [1]
12-13. Due paesi, di Paolo Brilli, in rame, larghi o. 9; alti o. 6.
14. Un paesino, di pietra di Napoli, con figurine attorno, in metallo, largo o. 9, alto o. 5.
15-16-17-18. Quattro tondini di prospettive, di Giovanni Guglielmo Bagar, del diametro di o. 5.
19. Un paesino, di Mattiola di Bologna, in rame tondo, del diametro di o. 8.
20-21. Due Quadretti, del Bragola, in rame, larghi o. 9; alti o. 6.
22. Ritratto, in disegno, della scuola di Leonardo da Vinci, largo o. 9; alto p. 1, o. 1.
23. Ritratto di un giovane, d'autore incerto, largo o. 10; alto p. 1.
24-25. Due Paesi, di Paolo Brilli, larghi p. 1 1/2; alti p. 2, o. 2.
26. Ritratto di Luca d'Olan, largo p. 1; alto p. 1, o. 10.
27. Semiramide, del Tempesta, largo p. 1 1/2; alto p. 1, o. 3.
28. Ritratto, d'autore incerto, largo p. 1; alto p. 1, o. 3.
29. Idem, largo p. 1, o. 1; alto p. 1 1/2.
30. La Strage degl' Innocenti, in rame, scuola di Paolo Veronese, largo p. 2, o. 3; alto p. 1, o. 8.
31. Un Presepe, scuola veneziana, largo p. 2; alto p. 1, o. 8.
32. Cristo che chiama dalla barca san Pietro, di Benvenuto Garofolo, in tavola, tondo, del diametro di p. 1.
33. La Samaritana, di Benvenuto Garofolo, in rame, tondo, del diametro di p. 1.
34. San Francesco nel deserto, di Paolo Brilli, largo p. 1, o. 3; alto p. 1, o. 10, in rame.
35-36. Due Paesi, di Paolo Brilli, largo p. 1, o. . . .; alto p. 1, in tavola, largo p. 1, o. 3; alto p. 1.

[1] Questi tre quadri sopra una tavoletta con delle figure di metallo attorno, e la detta tavoletta larga palmi 5, alta oncie 8.

37. Cristo al Calvario, autore incognito, largo p. 2, o. 4; alto p. 3.
38. Pietà, dipinta sulla lavagna, di Ludovico Caracci, largo p. 1; alto p. 1, o. 3.
39. Caccia, in rame, del Tempesta, largo p. 2, o. 1; alto p. 1, o. 8.
40. Madonna con Bambino, di Federico Barocci, largo o. 11; alto p. 1, o. 4, in tavola.
41. Giudizio di Salomone, di Francia Bigi, largo p. 2, o. 4; alto p. 3, in tavola.
42-43. Due Bambocciate, d'autore incognito, larghe p. 3; alte p. 2, o. 2.
44. Orfeo, di Paolo Brilli, largo p. 3, o. 1; alto p. 2 1/7.
45-46-47. Tre Quadretti, d'autore incognito, larghi p. 1, o. 1 1/7; alti p. 1.
48. Studio d'Anatomia, maniera Caracci, con due figurine di metallo antico per ornato, largo p. 2 1/2; alto p. 2.
49-50-51. Tre Quadretti, d'autore incognito, larghi p. 1, o. 1 1/2; alti p. 1.
52. Diana con Atteone, del fratello del cav. d'Arpino, largo p. 3, o. 8; alto p. 2, o. 4.
53. Sacra Famiglia, scuola fiorentina, largo p. 3; alto p. 3, o. 9.
54-55. Due Quadretti con diverse figure, di Filippo Lauri, larghi o. 6, alti o. 5.
56. Quadretto del Brugolo, figure di metallo, antiche, per ornato, largo p. 1, alto o. 6.
57. Ritratto del Bronzino, largo p. 3, o. 4; alto p. 4, o. 4.
58-59. Due Quadretti, autore incognito, larghi p. 1, o. 1; alti p. . . ., o. 4, in rame.
60. La Carità Romana, maniera di Paolo Veronese, largo p. 4, o. 8; alto p. 4, o. 6.
61. L'Annunziata, del Baroccio, largo p. 1, o. 2; alto p. 1, o. 6, in rame.
62. Ritratto, della maniera di Tiziano, largo p. 1, o. 2; alto p. 1, o. 6, in tavola.
63. Profeta, del Mugnano, largo p. 3, o. 3; alto p. 4, o. 5.
64. Paesino in tondo, stile del Brugolo, in lavagna, del diametro o. 6.
65. Paese, con figure, di Francesco Viola, largo p. 1; alto o. 8, in tavola.
66. Paesino in tondo, stile del Brugolo, in lavagna, del diametro o. 6.
67. La Presa di Gerusalemme, da Goffredo, di Antonio Tempesta, largo p. 1, o. 7; alto p. 1, o. 1.
68. Una Madonna, in mosaico, di Marcello Provenzale, largo p. 2; alto p. 2, o. 8.
69-70. Due Quadri, di pietre dure con cornice di amatista, lavoro di Firenze, larghi p. 1, o. 6; alti p. 1, o. 1.
71. Quadretto, con figure diverse, sullo stile di Simon da Pesaro, largo o. 8; alto o. 6.
72. Paesino, in rame, di Cornelio Satiro, largo nel diametro o. 8.
73. Un pezzo di alabastro, parte dipinto e parte di vena naturale, del Zuccari, largo o. 6; alto p. 1.
74. Quadretto del Brugolo, largo o. 8; alto o. 6.
75. Paesini, in ovato, di Cornelio Satiro, tondo, del diametro o. 8.
76. Quadretto di alabastro, con poca pittura, del Zuccari, largo o. 6; alto p. 1.
77. Chiamata di San Pietro all' apostolato, dipinto sulla pietra dal Tempesta, largo p. 1 1/2; alto o. 8.
78. Quadretto, con figura fiamminga, largo o. 7; alto o. 8 1/2.
79-80. Due Ritratti, della scuola di Paolo Veronese, larghi o. 9; alti p. 1, o. 1.
81. Quadretto di pietre dure, commesso dalla Galleria di Firenze, largo o. 10; alto o. 7 1/2.
82. Paesino, di Cornelio Satiro, tondo, in rame, del diametro p. . . ., o. 2.
83. Paesino, in tavola, autore incognito, largo p. 1, o. 2; alto o. 7.

    Due tavolette con testine di metallo, antiche, per ornato, larghe p. 1, o. 10; alte o. 5.
84. Cristo che chiama San Pietro dalla barca, di Benvenuto Garofolo, largo p. 4, o. 2; alto p. 3, o. 4.
85. Santa Caterina con degli angeli, del Parmigianino, largo p. 2 1/2; alto p. 3 1/2.
86. Adamo ed Eva, del cavalier d'Arpino, con disegno di Raffaello, tondo, del diametro di p. 1, o. 3, in pietra.
89. Quadro Fiammingo, rappresentante uno Studio di pittura, di Fra Francesco, largo p. 5; alto p. 3 1/2, in tavola.
90. Orfeo, in mosaico, di Marcello Provenzali, largo p. 2, o. 8; alto p. 1, o. 11.
91-92. Due Ritrattini, della scuola veneziana, larghi o. 8 1/2; alti p. 1, o. 2, in tavola.
93. Cristo che condanna la donna adultera, di Pietro Perugino, largo o. 9; alto p. 1, o. 3 1/2, in tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.

94. Un Bambino, di Andrea del Sarto, largo o. 9; alto o. 11, in tavola.
95-96. Due Quadri, di pietre dure, con cornice d'amatista, lavoro di Firenze, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 1, o. 1.
97. Ritratto di un cardinale, della scuola di Scipione Gaetani, largo o. 5 $^1/_2$; alto o. 8 $^1/_2$, in rame.
98. Paesino, autore incognito, largo nel diametro o. 5.
99. San Pietro, di Pietro Moja, in lavagna, largo o. 6; alto o. 8.
100. Ritratto di un cardinale, della scuola di Scipione Gaetano, largo o. 6; alto o. 8 $^1/_2$, in rame.
101. Un Paesino, del Brugolo, largo nel diametro o. 6, in rame.
102. Quadretto con fiori, scuola fiamminga, largo o. 6; alto o. 8 $^1/_2$, in rame.
103. Il Passaggio del popolo ebreo nel Mar Rosso, con Faraone sommerso dalla tempesta, largo p. 1 $^1/_2$; alto o. 8, in pietra.
104. Un Paesino, con figure, fiammingo, largo o. 8; alto o. 8 $^1/_2$, in rame.
105. Augello, di pietre dure, commesso, largo p. 1; alto o. 11.
106. Ss. Pietro e Paolo, con altri apostoli, di Simon da Pesaro, largo nel diametro o. 4.
107. La Beata Vergine col Bambino, e San Francesco, di Pietro Perugino, largo nel diametro o. 5.
108-109. Due Ovatini in diaspro, uno de' quali rappresentante la lotta di Giacobbe con l'angelo, e l'altro la fuga di Lot da Sodoma, del Zuccari, largo nel diametro o. 9, in tavola.
110. Paesino, di Corlenio Satiro, tondo, del diametro di p. 1, o. 2, in rame.
111. Paesino, autore incognito, largo p. 1, o. 1; alto o. 7, in tavola.
112. Il Prospetto del palazzo della Villa Pinciana, di Giovanni Guglielmo Bagar, largo p. 2; alto p. 1, o. 4, in pietra.
113. Madonna addolorata, in mosaico, di Marcello Provenzale, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 2 $^1/_2$.
115. Quadretto d'animali, di Giacomo Bassano, largo p. 4, o. 1 $^1/_2$; alto p. 3, o. 5.

Stanza d'Amor Sacro e Profano.

2. Susanna, scuola fiamminga, largo p. 9 $^1/_2$; alto p. 7.
3. Vergine col Bambino, di Agostino Caracci, largo p. 2; alto p. 3.
4. Sacra Famiglia, scuola di Raffaello, largo p. 3, o. 8, in tavola.
5. Santo Martire, di Raffaello Vanni, largo p. 2, o. 9; alto p. 3.
6. La Madonna col Bambino, scuola di Raffaello, largo p. 3; alto p. 3 $^1/_2$, in tavola.
8. Madonna, Bambino e San Giuseppe, di Benvenuto Garofolo, largo p. 3; alto p. 2, in tavola.
9. Madonna col Bambino, di Giulio Romano, largo p. 4; alto p. 5 $^1/_2$.
10. Sacra Famiglia, di Marsolino di Ferrara, largo p. 1, o. 2; alto p. 1, o. 6, in tavola.
11. La Giuditta, di Elisabetta Sirani, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 1, o. 3, in lavagna.
12. La Risurrezione di Lazzaro, della scuola Caracci, largo p. 1, o. 3; alto p. 1, o. 8.
14. Ritratto, ad imitazione, di Gerardo, largo p. 1, o. 7; alto p. 2.
16. San Girolamo, dello Spagnoletto, largo p. 7; alto p. 5.
17. Sacra Famiglia, di Giulio Romano, largo p. 4; alto p. 5 $^1/_2$, in tavola.
18. Madonna, Bambino e San Giuseppe, di Benvenuto Gherardo, largo p. 3, o. 2; alto p. 2.
19. La Fuga in Egitto, del cavalier d'Arpino, largo p. [illegible] $^1/_2$; alto p. 2, in tavola.
20. Gesù con San Tommaso, della scuola di Marsolin da Ferrara, largo p. 1.
21. Una Santa, autore incognito, largo p. 1, o. 2; alto p. 1 $^1/_2$, in tavola.
22. Ritratto, della scuola di Tiziano, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 2, in tavola.
23. Villareccia, del Bassano, largo p. 8, o. 2; alto p. 6, o. 5.
24. Quadretto ad imitazione, del Gerardo, largo p. 1, o. 7; alto p. 2.
25. La Samaritana al pozzo, della scuola di Michelangiolo, largo p. 2; alto p. 2, o. 3, in tavola.
26. Sacra Famiglia, di Filippo Lauri, largo p. 1, o. 5; alto p. 1, o. 8, in legno
27. Quadretto, autore incognito, largo p. 1, o. 4; alto p. 1, o. 3, in pietra.
28. Ritrattino, di Simon da Pesaro, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 1, o. 4, in tavola.
29. Conversione di San Paolo, del cavalier d'Arpino, largo p. 2, o. 2; alto p. 1, o. 9, in rame.
30. Un Presepe, del Bassano, largo p. 1, o. 10; alto p. 3, o. 3, in tavola.

31. Ritratto della scuola di Paolo Veronese, largo p. 2, o. 9; alto p. 3, o. 4.
32. Un Presepe, della scuola di Raffaello, largo p. 3, o. 1; alto p. 4, in tavola.
34. Amore e Psiche, del Bossi di Ferrara, largo p. 6; alto p. 8.
35. Giovan Battista, di Simon da Pesaro, largo p. 2, o. 8; alto p. 2.
36. Dio Padre, che suborna le cose terrene all'uomo, del Brugolo, largo p. 1, o. 8; alto p. 2, o. 5, in rame.
37. Madonna col Bambino e Santa Caterina, d'Innocenzo da Imola, largo p. 2, o. 7; alto p. 3, o. 4, in tavola.
38. Madonna e Bambino, scuola di Raffaello, largo p. 3; alto p. 4, in tavola.
39. Marina, di Filippo Laori, largo p. 7; alto p. 5.
40. Deposizione di Croce, di Pietro Perugino, largo p. 7 $^1/_2$; alto p. 1, in tavola.
42. Madonna e Bambino, scuola di Leonardo, largo p. 2, o. 8; alto p. 3 $^1/_2$, in tavola.
43. Santa Cecilia, scuola di Paolo Veronese, largo p. 2, o. 8; alto p. 3 $^1/_2$, in tavola.
45. Ritratto, autore incognito, largo p. 6, o. 11; alto p. 2 $^1/_2$.
46. Altro ritratto, autore incognito, largo p. 1, o. 9; alto p. 2, o. 7.
47. Altro ritratto, autore incognito, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 2 $^1/_2$, in tavola.
48. Santi Cosma e Damiano, scuola del Mantegna, largo p. 7; alto p. 10.
49. Il Salvatore, del Palma, largo p. 1, o. 11; alto p. 2 $^1/_2$.
50. Ritratto, del Parmigianino, largo p. 2; alto p. 3, o. 4, in tavola.
51. Cristo alla colonna, scuola del Mantegna, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 2 $^1/_2$.
53. Marina, del Brilli, largo p. 6 $^1/_2$; alto p. 5.
54-55. Due Quadri di fiori, di Mario, larghi p. 1; alti p. 1, in rame.
56. Quadro, d'autore incognito, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 1, in rame.
57. Quadro, d'autore incognito, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 1, in tavola.
58. Idem, largo p. 1; alto p. 1, in tavola.

Stanza che conduce in giardino.

3. Un Salvatore, della scuola di Paolo Veronese, largo p. 2, o. 3; alto p. 2 $^1/_2$.
4. Santissima Annunziata, del Baroccio, largo p. 4; alto p. 3.
6. Deposizione di Croce, del Passignani, largo p. 6 $^1/_2$; alto p. 7 $^1/_2$.
8. La Risurrezione di Lazzaro, scuola di Garofolo, largo p. 2; alto p. 3, in tavola, col sesto tondo dalla parte superiore.
9. Gesù con degli Angeli, scuola di Leonardo da Vinci, largo p. 2, o. 8; alto p. 3, o. 2, in tavola.
10. Ritratto, scuola di Tiziano, largo p. 3, o. 7; alto p. 3.
12. Maddalena, di Andrea del Sarto, largo p. 1, o. 10; alto p. 2, o. 7, in tavola.
13. Madonna, con Bambino, del Perugino, largo p. 2; alto p. 27 (*sic*), in tavola.
14. S. (?), della scuola veneziana, largo p. 2; alto p. 3.
16. Ritratto, della scuola di Garofolo, largo p. 2, o. 2; alto p. 4, in tavola.
17. Madonna, Bambino e San Giuseppe, del Sodoma, largo p. 3; alto p. 3, o. 4, in tavola.
18. Sansone legato alla colonna del tempio, abbozzo di Tiziano, largo p. 6; alto p. 8 $^1/_2$.
19. Transito della Madonna, scuola di Carlo Murat, largo p. 6 $^1/_2$; alto p. 5.
20. Sacra Famiglia, scuola di Raffaello, tondo del diametro di p. 3, o. 8.
21. Ritratto, sopra lavagna, del Bronzino, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 5.
22. Madonna e Bambino, autore incognito, largo p. 3, o. 4; alto p. 4, in tavola.
23-24. Due Quadretti, fiamminghi, larghi p. 1, o. 9; alti p. 1.3, in tavola.
25. Quadretto dipinto sull'alabastro, del Tempesta, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 1, o. 3.
27. Sacra Famiglia, ad imitazione di Andrea del Sarto, tondo largo nel diametro p. 3 $^1/_2$, in tavola.
28. Ritratto, sopra lavagna, del Bronzino, largo p. 3, o. 3; alto p. 4 $^1/_2$.
29. Sacra Famiglia, autore incognito, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4, in tavola.
30. San Pietro liberato dal carcere, di Francesco Mola, largo p. 6; alto p. 8 $^1/_2$.
31. Il Figliuol prodigo, di M.r Valentin, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 5.
32. Ritratto, di Moroni, largo p. 2, o. 7; alto p. 3, o. 5.
33. Ritratto, della scuola di Raffaello, largo p. 3; alto p. 4 $^1/_2$.
34. Madonna, Bambino e Santa Caterina, di Francesco Vanni, largo p. 3; alto p. 4.
35. Pietà, di Marcello Venuti, largo p. 2; alto p. 2, o. 8, in tavola.

36. Madonna e Bambino, di Scipion Gaetano, largo p. 2, o. 3; alto p, 2, o. 9.
37. Madonna e San Giovanni Battista, scuola di Raffaello, largo p. 2; alto p. 2, o. 9, in tavola.
38. Ritratto, autore incognito, largo p. 2; alto p. 2 $^1/_2$, in tavola.
39. Cristo al Calvario, scuola di Michelangiolo, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3, o. 5.
40. Gesù interrogato dal Fariseo sul Tribuno, maniera di Tiziano, largo p. 2, o. 7; alto p. 3 $^1/_2$.
41. Gesù legato alla colonna, autore incognito, largo p. 2, o. 7; alto p. 3, o. 10.
43. Deposizione di Croce, scuola bolognese, largo p. 7 $^1/_2$; alto p. 5 $^1/_2$.
45. Ritrattino, della scuola di Raffaello, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3 $^1/_2$.
46. Cleopatra, autore incognito, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3 $^1/_2$, in lavagna.
47. Paese con figure, d' Osso d' Ossi di Ferrara, largo p. 7; alto p. 5, o. 3.
48. Paesino, del Brugolo, largo p. 2, o. 10; alto p. 1, o. 8, in tavola.
49. Testa d'un vecchio, di Scipion Gaetano, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 2.
50. Ritratto, di Alberto Duro, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 2, in tavola.
51. Pietà, sulla lavagna, scuola Caracci, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 1 $^1/_2$.
52. Madonna con Bambino, autore incognito, largo p. 1, o. 7; alto p. 1 $^1/_2$.
53. Altro, d'autore incognito, largo p. 4, o. 2; alto p. 4, o. 2.
54. Bambocciata, fiamminga, largo p. 1, o. 5; alto p. 1, o. 7, in tavola.
55. Orfeo, di Michelangiolo da Caravaggio, largo p. 5, o. 2; alto p. 8 $^1/_2$.
57. David, di Michelangiolo da Caravaggio, largo p. 5; alto p. 9.
60-61. Due Paesini, fiamminghi, larghi p. 2 $^1/_2$; alti p. 1, o. 7, in tavola.
62. Santa, autore incognito, largo p. 1, o. 1; alto p. 1, o. 6, in tavola.
63. Paese, d' Osso d' Ossi, di Ferrara, largo p. 7, o. 1; alto p. 5, o. 2.

Ultima stanza.

2. Madonna e Bambino, maniera di Andrea del Sarto, largo p. 2, o. 7; alto p. 2 $^1/_2$.
3. Sacra Famiglia, scuola di Raffaello, largo p. 3, o. 3; alto p. 4, o. 2, in tavola.
5. Sacra Famiglia, di Giulio Romano, largo p. 5, o. 2; alto p. 6 $^1/_2$, in tavola.
7. L'arresto di Gesù, del cavalier d'Arpino, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3 $^1/_2$, in rame.
8. Ratto, di Raffaello Vanni, largo p. 3, o. 4; alto p. 4, o. 1, in tavola.
10. La Giuditta, rappresentante la moglie di Tiziano, di Tiziano, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4, o. 3.
11. Un Putto, di Luca Cangiosi, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4, o. 1.
13. Visitazione di Santa Elisabetta, scuola di Sebastian del Piombo, largo p. 8; alto p. 6 $^1/_2$.
15. Ritratto, maniera di Gherardo, largo p. 3 $^1/_2$; alto p. 4 $^1/_2$.
17. Ritratto, maniera di Leonardo da Vinci, largo p. 1, o. 7; alto p. 1, o. 9, in tavola.
18. Il Salvatore, maniera di Leonardo da Vinci, largo p. 1, o. 3; alto p. 1 $^1/_2$, in tavola.
19. Madonna e Bambino, di Benvenuto Garofolo, largo p. 1, o. 3; alto p. 1 $^1/_2$, in tavola.
20. Crocifissione di Sant'Andrea, autore incognito, largo p. 1, o. 2; alto p. 1 $^1/_2$, in rame.
21. Ritratto, maniera di Tiziano, largo p. 1, o. 3; alto p. 2, in tavola.
22. Veduta villereccia, del Bassano, largo p. 7 $^1/_2$; alto p. 6, o. 3.
23. Sant'Agata, scuola di Leonardo da Vinci, largo p. 1, o. 3; alto p. 1, o. 9, in tavola.
24. San Giovanni Battista, del cavalier d'Arpino, largo p. 1, o. 2; alto p. 1 $^1/_2$, in rame.
25. Decollazione di San Giovanni Battista, del cavalier d'Arpino, largo p. 1, o. 1; alto p. 1 $^1/_2$, in rame.
26-27. Due ritrattini, maniera di Tiziano, larghi p. 1, o. 1; alti p. 1 $^1/_2$, in tavola.
28. Il Giudizio di Salomone, del Passignani, largo p. 9; alto p. 7.
30. Ritratto, maniera di Tiziano, largo p. 2, o. 3; alto p. 2, o. 8.
31. San Sebastiano, di Pietro Perugino, largo p. 3, o. 1; alto p. 4, o. 10.
33. Madonna e Bambino, di Pietro Perugino, largo p. 1, o. 8, in tavola.
34. Pietà, maniera del Guercino, largo p. 1 $^1/_2$; alto p. 1.
35. La Resurrezione, di Taddeo Zuccari, largo p. 4 $^1/_2$; alto p. 5, o. 10.
36. Madonna e Bambino, di Giulio Romano, largo p. 2 $^1/_2$; alto p. 3, o. 7, in tavola.
37. Ritratto, maniera di Tiziano, largo p. 2, o. 3; alto p. 2 $^1/_2$, in tavola.
38. Tobia con l'Angelo, di Raffaellino

da Reggio, largo p. 3, o. 1; alto p. 4, o. 9, in tavola.
39. Pietà, maniera di Bassano, largo p. 2, o. 8; alto p. 2.
40. Madonna, Bambino e San Giuseppe, autore incognito, largo p. 2, o. 3; alto p. 3, in tavola.
41. Altro Tobia con l'Angelo, di Raffaellino da Reggio, largo p. 2, o. 4; alto p. 3, o. 4.
42. Cristo morto, autore incognito, largo p. 2, o. 6; alto p. 3.
44. Flagellazione alla colonna, di Taddeo Zuccari, largo p. 3; alto p. 6, o. 8.
45. Veduta villereccia, del Bassano, largo p. 8, o. 1; alto p. 6, o. 2.

Terza Nota, lettera *C*.

Descrizione degli oggetti di scultura antichi esistenti nella Collezione del Casino nobile della Villa Pinciana.

VESTIBOLO.

1. Due torsi, maggiori del vero, di buon carattere, creduti, uno di Bacco e l'altro di Ercole, sopra due cippi con iscrizione antica.
2. Due colonne di porfido, alte p. 15; di diametro p. 2 avvantaggiati.
3. Quattro colonnette di granito, che hanno sopra un busto per ciascheduna.
4. Bassorilievo frammentato, appartenente forse ad un arco di trionfo, con figure maggiori del naturale.
5. Altro bassorilievo dello stesso stile di quello precedente.
6. Un prospetto di sarcofago, rappretante una battaglia di Romani contro i Barbari.
7. Sei torsi di vari caratteri, di cui due paludati.
8. Due frammenti di piedi colossali, di buono stile ed un frammento di mano.
9. Sedici busti collocati sopra altrettanti mensolini, che sporgono in fuori delle pareti.
10. Quattro busti collocati negli ovali laterali alla porta d' ingresso.
11. Due sarcofaghi collocati alla porta d' ingresso lateralmente.
12. Due cippi, con due frammenti di statua, uno per parte.
13. Quattro cippi sopra dei quali un frammento di scultura per ciascheduno.
14. Due bassorilievi incassati al muro sopra le descritte quattro colonne di granito.

SALONE GRANDE.

15. Statua di Domiziano sopra piedistallo con bassorilievo.
16. Statua di Meleagro sopra piedistallo con specchi di alabastro orientale.
17. Statua maggiore del vero di Augusto Veluto, sopra piedistallo ornato.
18. Statua di Fauno, maggiore del vero, in atto di ballare al suon delle nacchere, con piedistallo con specchi di alabastro orientale.
19. Statua consolare creduta un Cicerone, sopra un piedistallo con bassorilievo.
20. Busto maggiore del vero con Testa di Vespasiano, sopra rocchio di marmo cipollino.
21. Statua colossale di Bacco, collocata nell'edicola, sostenuta da due colonne di granito del Sempione della statua sopra un piedistallo con bassorilievo, rappresentante un soggetto mitologico.
22. Busto con testa colossale d' Iside, sopra rocchio di cipollino.
23. Statua di Diana Lucifera, sopra piedistallo di cipollino.
24. Altra Diana, sopra piedistallo di cipollino.
25. Busto maggiore del vero, incognito, sopra rocchio di cipollino.
26. Statua colossale di Fauno nell'edicola incontro alla precedente, sopra piedistallo ornato di bassorilievo con soggetto mitologico.
27. Busto con testa colossale di Giunone, sopra piedistallo.
28. Statua di Livia, maggiore del vero, sopra piedistallo ornato di bassorilievo.
29. Testa colossale d' Iside, sopra piedistallo con bassorilievo rappresentante Chimere, e festoni.
30. Testa colossale d'Antonino Pio, sopra piedistallo simile al precedente.
31. Altra testa colossale d'Adriano, sopra piedistallo simile.
32. Un busto con testa al naturale creduto di Ottone, sopra rocchio di cipollino.
33. Dodici busti imperiali paludati con testa di marmo bianco, collocati negli ovali posti in giro del suddetto salone.
34. Un altorilievo rappresentante Curzio

che si precipita nella voragine, collocato sopra porta incontro a quella principale d' ingresso.

35. Un bassorilievo incassato nel muro, collocato sotto il descritto altorilievo rappresentante un Sacrificio a Bacco.

Sala della Cerere.

36. Gruppo di Venere con Amore sedente sopra uno scoglio nell'atto di essere uscita dal bagno, di grandezza al naturale, con due frammenti di antichi candelabri situati lateralmente.
37. Statua di Musa al naturale, sotto il simbolo dell'astronomia, sopra un piedistallo ornato di bassorilievo.
38. Statua della Cerere, che dà il nome alla sala, con piedistallo semplice.
39. Statua di Venere velata, sopra piedistallo, con bassorilievo istoriato.
40. Gruppo di Leda giacente, al naturale, con Cigno ed Amorino nell'atto di scoccare un dardo: lateralmente al detto gruppo vi sono due frammenti di ornato, uno con Ermo, ed altrò Cista mistica.
41. Statua, sotto il titolo della Speranza, con ritratto imperiale incognito, sopra piedistalli ornati di festoni.
42. Statua di Cibele velata, al naturale, sopra piedistallo semplice.
43. Statua di Flora, al vero, sopra piedistallo ornato di bassorilievo.
44. Due tavolini ottagoni, con tavola di porfido e piedistallo impiallacciato di diversi marmi preziosi con rapporti di metallo ornato.
45. Tripode, di stile etrusco, con vaso istoriato a bassorilievi; alto in tutto p. 12.
46. Due vasi di alabastro orientali, collocati sopra i tavolini descritti al numero 44.
47. Un frammento di bassorilievo, appartenente forse ad un arco di trionfo, dello stesso stile a quelli descritti nel vestibolo ai numeri 4 e 5, collocato dentro il vano d'una porta chiusa.
48. Un candelabro ornato di foglie d'ellera, dell'altezza di circa p. 10, situato davanti al bassorilievo suddetto.
49. Otto bassorilievi rappresentanti diversi soggetti, incassati nell'alto del muro all' intorno della camera.
50. Sette busti imperiali, collocati negli ovati, che sono nelle pareti della camera.
51. Un Bassorilievo rappresentante la nascita di Trittolemo.
52. Una statuina alta 3 palmi, sopra rocchio di granitello orientale.
53. Una Testa di putto, sopra rocchio di granito rosso orientale.
54. Un Busto di Saffo, al naturale, sopra rocchio di cipollino.
55. Un Sileno alto 2 palmi, sopra rocchio di cipollino.
56. Una Venere alta 3 palmi, sopra rocchio di cipollino.
57. Un Puttino sedente sopra rocchio di granito rosso orientale.
58. Un' Iside alta p. 4, sopra rocchio di granitello.
59. Un Busto di donna, al vero, sopra rocchio di marmo di Porta Santa.
60. Un Torsetto, di buono stile, rappresentante forse un Bacco giovanile, alto p. 4, sopra rocchio di cipollino.
61. Una Testa creduta di Settimio Severo, sopra rocchio di marmo di Porta Santa.
62. Una Statua paludata, alta p. 4, rappresentante un giovane incognito, sopra rocchio di granitello orientale.
63. Due Vasi di pavonazzetto, sopra rocchi simili.
64. Una Venere, con conchiglia, alta p. 4, sopra rocchio di granitello orientale.
65. Un Busto di donna velata incognita, al naturale, sopra rocchio di cipollino.

Sala dedicata ad Ercole.

66. Ercole Terminale inviluppato con pelle di leone, sopra basamento, con iscrizione antica.
67. Sarcofago delle Nereidi, sostenuto da un basamento con ornati in bassorilievo, e coperchio con le quattro Stagioni, lungo p. 9.
68. Ercole Giovane Terminale, con pelle d'ariete, sopra base con bassorilievo ed antiche iscrizioni.
69. Un Busto di un filosofo del Cinquecento, sopra piedistallo.
70. Un Sarcofago grande, rappresentante le forze di Ercole, con bassorilievo mitologico sul coperchio, nei lati del quale vi sono due teste di Medusa.
71. Una copia antica della Venere di Campidoglio, sopra basamento con iscrizione antica.
72. Piccola Statua di Diana alta circa p. 4, sopra piedistallo, con altri busti allusivi.

73. Statua di Apollo con cetra, sopra piedistallo, con iscrizione.
74. Sarcofago grande, rappresentante l'altra porzione delle forze di Ercole, come al precedente n. 70.
75. Un Bassorilievo rappresentante la Pace dei Troiani, con le Amazzoni.
76. Gruppo rappresentante Camilla a cavallo in mezzo a guerrieri caduti e feriti, sopra basamento istoriato allusivo al soggetto.
77. Un Ercole Terminale, sopra piedistallo.
78. Tre Statue d'Ercole di diverse grandezze, collocate in tre differenti nicchie, che sono nei lati delle pareti di detta camera. Sotto una di queste statue si osserva un bassorilievo mitologico.
79. Sette Busti imperiali collocati in altrettanti ovati disposti intorno alle pareti della camera.
80. Un Ercole fanciullo, sopra rocchio di granitello orientale.
81. Altro detto come sopra.
82. Quattro Termini di diverso carattere.
83. Un Bacco fanciullo, sopra rocchio di granitello orientale.
84. Altro detto come sopra.

Sala del Bernini.

85. Il conosciuto Gruppo di Apollo e Dafne, del Bernini.
86. Gruppo di Enea ed Anchise, dello stesso Bernini.
87. David in atto di scagliare la fionda contro Golia, dello stesso Bernini.
88. Un Gruppo di una giovane con fanciullo che scherza con un cagnolo, con testa, braccia e piedi di marmo nero ed il resto di marmo bianco. Il suddetto gruppo, di moderno lavoro, è collocato sopra un tripode ornato parimenti di lavori moderni.
89. Figura di un giovanetto in ginocchio che scherza con due animali, con basamento simile al precedente, di moderno lavoro.
90. Quattro vasi moderni, eseguiti da Laboreur, rappresentanti un bassorilievo delle quattro stagioni, sopra rocchio di granito bianco e nero.
91. Quattro Statuine alte p. 2 $^1/_8$, di cui tre rappresentano Felescono, la quarta un Eroe, sopra rocchi di cipollino.
92. Un Leone di alabastro orientale, sopra base di cipollino.
93. Un Busto colossale antico, forse di Diana, sopra rocchio di cipollino.
94. Un Gruppo del Cinquecento, creduto dell'Algardi, rappresentante tre Geni dormienti, sopra fondo di nero, con cornice di giallo.
95. Un piccolo Gruppo chimerico.
96. Un piccolo Sileno, alto p. 2 $^1/_2$.
97. Una Tazza di granitello orientale con base simile.
98. Altra Tazza di breccia corallina.
99. Altra Statuina imperiale di metallo, alta p. 4.
100. Un Genio di Ercole dormiente.
101. Un Gruppo baccante moderno, rappresentante due fanciulli che scherzano con una capra, sopra base di cipollino.
102. Morfeo, di nero antico, di lavoro moderno, sopra base di cipollino.
103. Un piccolo Cervio.

Andito contiguo.

104. Quattro Rocchi di granitello orientale, con rapporti di metallo dorati.
105. Un Rocchio di cipollino.
106. Una Tavola di granitello orientale, con cornicella di metallo.
107. Un piccolo Busto di Paolo V con pieduccio di giallo.
108. Una piccola Credenzola di legno liscio per riporre i paramenti della cappella.

Cappella.

109. Altare di legno con scalino e paliotto di tela dipinto.
110. Un Gradino, tre cante-Glorie di legno inverniciato e dorato ed un Leggio, i Vasetti da fiori, due Candelieri e due Angeli che reggono due candelierini di legno dorato con Cristo di ottone, un Busto rappresentante l'Ecce Homo sopra base di marmi diversi, un Busto di san Carlo Borromeo con la testa di marmo bianco, il busto impellicciato di rosso antico, sopra base di cipollino, un Bassorilievo con fondo di nero antico e cornice di giallo, rappresentante la Madonna Santissima con il Bambino di marmo bianco.

Sala nobile, galleria.

111. Diciassette Busti maggiori del vero di alabastro Montaut con teste di porfido, rappresentanti quattordici Cesari e tre Consolari, collocati sopra altrettanti rocchi di granito rosso orientale.
112. Una Testa di Giunone di rosso antico maggiore del vero con busto d'alabastro d'Orte, sopra rocchio di granito rosso orientale.
113. Un'Urna di porfido con basamento di giallo, che si suppone abbia conservato le ceneri dell'imperatore Augusto.
114. Due Tazze di porfido sopra rocchio di granitello orientale.
115. Quattro gran Tavole impellicciate di porfido, due delle quali con perlate di metallo dorato, sopra base di marmo bianco ed altre due sopra base di alabastro montauto.
116. Due vasi di porfido.
117. Una Tazza di rosso antico.
118. Una detta di alabastro orientale.
119. Quattro Vasi di alabastro orientale di cui tre sopra rocchi di granito rosso e l'altro di cipollino.
120. Un Vaso di granito tebaico verde, sopra base con specchi e mostre simili, e cornici di porfido.
121. Un Erme di alabastro rosa con testa di metallo rappresentante Bacco.
122. Due Tazze di granito orientale con rocchio simile.
123. Due Urne di nero antico di lavoro moderno.
124. Sei Statue che rappresentano Venere Marina, due Diane, due Bacchi e una Musa, collocate nelle sei nicchie disposte in giro alle pareti della sala.
125. Due Colonne di alabastro orientale, alte p. 11, con capitelli di metallo dorato.
126. Una Tavola intarsiata di pietre dure della Galleria di Firenze.
127. Un Vaso di alabastro orientale e due Vasetti di breccia con zoccoletti di marmo bianco.
128. Busto di Saffo, sopra rocchio di cipollino.
129. Busto di Scipione, sopra rocchio simile.
130. Due Putti conosciuti sotto il nome dell'Uccelletto, sopra rocchio simile.
131. Una Copia antica del fedele originale del Campidoglio, sopra base di marmo bianco, ornato antico.
132. Un Busto rappresentante il Genio dell'Abbondanza, rocchio di cipollino.
133. Una Testa rappresentante Tiberio, sopra rocchio simile.
134. Una Statua consolare paludata, sopra base di marmo con chimere.

Sala di Apollo.

135. Un gran Candelabro dedicato a Bacco, nel mezzo della sala.
136. Due gran tavole di granito rosso orientale, sopra base di alabastro montauto.
137. Un gruppo rappresentante Venere e Marte, dell'altezza di p. 2, o. 1.
138. Una statuina di Giove Tonante, alta p. 2 circa.
139. Un antifisso di terra cotta rappresentante Bacco.
140. Un quadro con il fondo di lapislazzoli e bassorilievo di nero di paragone rappresentante una bambocciata, cornice di lapislazzoli, rapporti di metallo dorato.
141. Due gruppi di nero di paragone, alti 3 palmi non compresa la base in nero simile.
142. Una statua al naturale rappresentante Leda col Cigno, sopra base di marmo.
143. Una statua al naturale rappresentante una Danaide sopra base di marmo.
144. Un coperchio di sepolcro antico con statua giacente sopra rappresentante Giulia Mammea.
145. Un bassorilievo di tre figure al naturale rappresentante una famiglia romana.
146. Un busto colossale di donna incognita, sopra rocchio di cipollino.
147. Statua di Apollo Delfico che dà il nome alla Camera.
148. Statua di Minerva al naturale, sopra base di marmo.
149. Statua d'Esculapio, minore del vero, con piccolo Telesforo, sopra base di marmo.
150. Statua rappresentante una fanciulla iniziata ai misteri sacri, sopra base di marmo.
151. Statua velata di donna creduta una Livia, poco maggiore del naturale, sopra base di marmo.
152. Un sarcofago in bassorilievo rappresentante tritoni e ninfe marine, sopra il medesimo una statua incognita giacente.

153. Un frammento di un gran vaso con altorilievo che rappresenta una famiglia consolare, incassato nel muro.
154. Un bassorilievo situato nella parete opposta al precedente rappresentante giuochi di putti.

Sala egizia.

155. In mezzo alla sala un gruppo rappresentante Arione a cavallo del delfino, sopra base ornata di chimere antiche.
156. Venere marina, minor del vero, sopra rocchio di granitello orientale.
157. Due fauni moderni, di grandezza minor del vero, sopra rocchio di granitello d'Egitto.
158. Una baccante, minor del vero, sopra rocchio di granitello.
159. Minerva, quasi naturale, sopra rocchio di nero bigio.
160. Una sacerdotessa d'Iside, al vero, sopra basamento di granito rosso.
161. Venere che sorte dal bagno, quasi al naturale, sopra rocchio di nero bigio.
162. Due vasi grandi di serpentino, con rocchio di marmo cipollino.
163. Due vasi più piccoli di nero antico, sopra rocchio di granito orientale.
164. Una statua al naturale, con testa, mani e piedi di metallo, detta la Zingarella, sopra rocchio di cipollino.
165. Due sfingi di basalto orientale, sopra base impiallacciata di nero antico.
166. Statua d'Iside, maggior del vero, con testa, braccia e piede di lavoro moderno, in marmo bianco, il resto antico di nero bigio, sopra basamento di granito rosso.
167. Due vasi di alabastro orientale, collocati sopra le porte.
168. Statua di Paride, alta p. 5, sopra rocchio di nero bigio.
169. Una sacerdotessa d'Iside, maggior del vero, sopra basamento di granito rosso orientale.
170. Diana, alta p. 5 circa, sopra rocchio di nero bigio.

Salà di Bacco.

171. Un busto incognito di donna, sopra rocchio di marmo bigio.
172. Busto di Tito, sopra rocchio di granitello.
173. Statua incognita paludata, maggior del naturale, sopra base di cipollino.
174. Statua sedente di Bacco con fanciullo, sopra base antica, ornata di putti e chimere, in bassorilievo.
175. Statua imperiale di donna, maggior del naturale, in atto di sacrificio, sopra base di cipollino.
176. Un busto imperiale incognito, sopra base di granitello.
177. Busto imperiale di donna, minor del vero, creduto Clotina, sopra rocchio di cipollino.
178. Due statue imperiali, maggiori del vero, sotto le sembianze di muse, sopra base di cipollino.
179. Statua sedente creduta di Carneade, sopra base uguale a quella del n. 174.
180. Busto imperiale di donna, maggior del vero, sopra rocchio di cipollino.
181. Busto imperiale incognito, sopra rocchio di granitello.
182. Un gruppo allegorico con satiro, caprone ed un cervo, sopra cippo antico, con iscrizione.
183. Bassorilievo antico rappresentante la morte di Adone, incassato nel muro nel vano della porta.
184. Statua dell' imperatore Commodo, sopra base di cipollino.
185. Statua di Plutone sedente sopra base simile ai numeri 174 e 179.
186. Un fauno, sopra base di cipollino.
187. Un busto di Minerva, sopra base di granitello.
188. Busto creduto di Seneca, minor del vero, sopra rocchio di granitello.
189. Un fauno danzante, sopra base di cipollino.
190. Statua di Mercurio sedente, con base simile.
191. Statua imperiale sotto le sembianze di Cerere, sopra base di cipollino.
192. Un gruppo rappresentante Diana Triforme, sopra piedistallo antico, con bassorilievi allegorici.
193. Quattro bassorilievi incassati nelle pareti in giro, rappresentanti diversi soggetti mitologici.
194. Statua giacente d'Ermafrodito, la quale dà il nome alla camera in cui si ritrova dopo la galleria nobile.

Al nome di Dio.

Sotto il pontificato di Nostro Signore papa Gregorio XVI, anno IV, indizione romana VII.

Dichiarazione emessa dal nobil uomo signor cavalier Giuseppe Gozani dei mar-

chesi di San Giorgio come procuratore di Sua Eccellenza il signor principe don Francesco Borghese Aldobrandini in aggiunzione all'istromento d'istituzione di fidecommisso rogato in atti miei li 21 dibre 1833.

A dì 20 marzo 1834.

Presente e personalmente costituito avanti di me Demetrio Pomponi, notaio collegiale di Campidoglio, residente di studio via del Corso, n. 247, e degli infrascritti testimoni abili. Il nobil uomo signor cavalier Giuseppe Gozani dei marchesi di San Giorgio, della buona memoria del cavalier Evasio, da Casal Monferrato, nel Piemonte, domiciliato a Roma, piazza Borghese, n. 87, a me cognito, il quale in nome e vece e come procuratore di Sua Eccellenza il signor principe don Francesco Borghese Aldobrandini, come apparisce da procura in sua persona fatta, passata a rogito di me notaro li 18 novembre anno scorso, con la quale fu autorizzato ad assoggettare a perpetuo vincolo di fidecommisso gli oggetti tutti di belle arti, sia in pittura, sia in scultura, sia in marmi esistenti tanto nella Galleria del palazzo nobile di Sua Eccellenza in Roma, quanto nel casino nobile della sua villa Pinciana, come dalla stessa procura si rileva, di sua spontanea e deliberativa volontà, ed in ogni altro modo migliore prevalendosi delle facoltà compartitegli nella citata procura, ha dichiarato e dichiara che, sebbene apparisca nell'istromento d'istituzione fidecommissaria, rogato in atti miei li 21 dicembre 1833, che il Presepe di Bassano esistente nella prima camera della galleria del palazzo in Roma, il Presepe di Pellegrino Tebaldi ed il San Francesco di Ludovico Caracci esistenti nella seconda camera di detta galleria, la Sacra Famiglia di Paliz esistente nella quinta camera, la Madonna in mosaico di Provenzali e lo studio di pittura di Treck esistenti nel gabinetto della medesima galleria, siano riportati nel suddetto istromento d'istituzione fidecommissaria nella seconda nota, tuttavia vuole il prefato signor cavalier Gozani nella prefata rappresentanza che li suddetti descritti quadri siano e s'intendano inclusi nella prima nota e soggetti per conseguenza ai vincoli tutti ai quali sono sottoposti gli oggetti descritti nella riferita prima nota e debbano questi far parte integrale della medesima, non che del ripetuto istromento, come egualmente aggiunge lo stesso signor cavalier Gozani e dichiara che le pitture a fresco esistenti nel casino della villa una volta Bevilacqua, ora compresa nella villa Pinciana, volgarmente credute di Raffaello, amosse e non amosse dal sito ove si ritrovano presentemente, facciano anche esse parte del fidecommisso suddetto e siano e s'intendano precisamente comprese nell'indicata prima nota riportata nel richiamato istromento e debbano far parte integrale del medesimo, assoggettandole perciò a tutti i vincoli espressi nell'istromento suddetto.

Dichiara infine che per semplice equivoco sono stati riportati nella terza nota, ed assoggettati al vincolo fidecommissario gli articoli 109, 110, cioè l'altare di legno con scalino, il paliotto di tela dipinto, un gradino, tré cantaglorie di legno, e quanto nei stessi articoli si comprende, e perciò non soggetti al fidecommisso suddetto, come che per equivoco, come si è detto, riportati nella nota ridetta; così ha dichiarato e dichiara, che non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore, onde il presente atto faccia parte integrale del ripetuto istrumento di istituzione fidecommissaria, perchè così e non altrimenti. Sopra le quali cose, ecc.

Atto fatto in Roma nel palazzo Borghese, presenti i signori Prospero Carabella del fu Luigi di Paliano, cursore dell'A. C., domiciliato a Roma, via de' Specchi, n. 11, e Francesco Francioni figlio del fu Vincenzo, da Ripatransone, falegname, domiciliato piazza del Fico, n. 65, testimoni che col lodato signor cavaliere e me notaro hanno firmato.

G. Gozani di San Giorgio prometto e mi obbligo come sopra.

Prospero Carabella testimone – Francesco Francioni testimone – Domenico Pomponj notaio pubblico collegiale di Campidoglio, rogato.

Registrato li 21 marzo 1834 in 4 pagine, vol. 125, fol. 18 v., cas. 7, ricevuto bj. 20.

V. Compagnoni, *preposto.*

CAMERLENGATO DI S. CHIESA.

Vista la istanza con la quale il principe signor don Francesco Borghese ha implorato che fossero dichiarati meritevoli di collezione o raccolta i quadri che adornano la famosa galleria del palazzo di sua abi-

tazione in questa Dominante, e le sculture ed altri marmi esistenti nel casino della sua villa Pinciana con intendimento che secondo le disposizioni del motoproprio sovrano del 2 dicembre 1827 possano essere sottoposti ai vincoli di fidecommisso per essere aggiunti e formar parte dei vincoli fidecommissari primogeniali della casa Borghese; e più precisamente del fidecommisso istituito dalla sacra memoria di Paolo V con brevi del 13 dicembre 1605; 10 gennaio 1609; 28 maggio e 27 dicembre 1810; dell'altro fidecommisso istituito dalla chiara memoria del principe don Marcantonio Borghese seniore con testamento dei 16 gennaio 1647 aperto per gli atti del Petruccioli li 30 gennaio 1658; del fidecommisso istituito dalla chiara memoria del cardinale Antonio Maria Salviati con testamento del 9 agosto 1593 per gli atti del Fabbris e Meina notai dell'A. C.; del fidecommisso istituito dalla chiara memoria del principe don Gio. Battista seniore con testamento del 16 gennaio 1608, per gli atti di Diomede Ricci, e finalmente del fidecommisso istituito dalla chiara memoria del principe don Gio. Battista Borghese seniore con testamento dei 23 agosto 1705, per gli atti del Guelfi;

Visti i sopra citati brevi e testamenti;

Visto il rapporto della nostra Commissione generale consultiva di belle arti in data dei 28 dicembre 1833, da cui risulta che le suddette pitture, sculture ed altri marmi di cui fu esibita la nota, hanno un pregio reale per merito d'antichità, arte, erudizione e collezione, e quindi può aver luogo relativamente ai medesimi il disposto dell'art. 153 del citato motoproprio;

Visto il parere nel suddetto rapporto emanato dalla Commissione per dichiarare pur meritevoli di essere aggiunti e formar parte dei suddetti vincoli fidecommissari altri sei quadri di cui ha dato la definizione;

Vista l'adesione del menzionato signor principe al desiderio della Commissione da noi manifestatogli;

Visto l'istromento rogato per gli atti del notaio capitolino, Demetrio Pomponj, li 21 dicembre 1833, col quale vengono sottoposti al vincolo fidecommissario le pitture, sculture ed altri marmi dati primamente in nota ed in esso istromento descritti;

Visto l'altro istromento stipulato per gli atti dello stesso notaio, li 20 marzo 1834, col quale si assoggettano eziandio al suddetto vincolo fidecommissario i sei quadri che la Commissione designò come meritevoli di farne parte, e le pitture credute di Raffaello o dei suoi scolari che ora si trovano nel casino della villa una volta Bevilacqua ora compresi nella villa Pinciana, sia che ivi si conservino, sia che di là si tolgano, a norma della facoltà datare da noi al medesimo principe per adornarne il suddetto casino della villa Pinciana;

Noi, in virtù delle facoltà conferiteci dallo stesso art. 153, e per l'autorità del nostro ufficio di Camerlengato, intendiamo approvare ed approviamo la già fatta imposizione di vincolo fidecommissario sopra tutte le pitture, sculture ed altri marmi descritti come aggiunti alle sovraindicate istituzioni di fidecommisso nelle note inserite nei presenti istromenti da noi contrassegnati in ciascun foglio, non che sopra le pitture credute di Raffaello o dei suoi scolari, sia che si lascino nel casino della villa già Bevilacqua, ove esistono, sia che ne si tolgano per adornare il casino della villa Pinciana, e vogliamo che i vincoli imposti sopra i menzionati oggetti di belle arti con i presenti istromenti, e da noi sanzionati, siano rispettati dai chiamati presenti e futuri al godimento dei sopraenunciati fidecommissi. Ingiungiamo, conseguentemente, al signor Conservatore delle ipoteche che iscriva i precitati oggetti fra i capitali della famiglia Borghese affetti dai vincoli di primogenitura, maggiorasco, fidecommisso, sostituzione ed altro titolo qualunque, e che ne rimetta a noi certificato, volendo e comandando che non possano alienarsi giammai sotto pena di ducati mille d'oro di Camera per ciascuno oggetto che si alienasse, vendesse o disfacesse, ferme le altre pene ed effetti di esse preveduti nella presente aggiunta ai fidecommissi più sopra indicati.

Dato nella Camera Apostolica li 24 aprile 1834.

P. F. card. Galleffi
Camerlengo di S. R. Chiesa.

Nota d'iscrizione addizionale.

al fidecommisso primogeniale istituito dalla s. m. del sommo pontefice Paolo V, Borghese, in favore di quella eccellentissima famiglia, iscritto già li 31 dicembre 1816 al vol. I, art. 12 e rinnovato li 25 gennaio 1833 al vol. IV, art. 10.

A favore dell'attuale possessore signor principe don Francesco Borghese Aldobrandini, figlio della chiarissima memoria del principe Marcantonio, e dei futuri chiamati al suddetto fidecommisso primogeniale, a diligenza del signor cavaliere Giuseppe Gozani dei marchesi di San Giorgio, incaricato, che per l'effetto della presente iscrizione elegge il domicilio in Roma nel palazzo a piazza Borghese.

A carico della lodata Eccellenza Sua, il signor principe don Francesco Borghese Aldobrandini, istitutore, e attuale possessore.

Per sicurezza e conservazione, tanto della galleria dei quadri ed altri oggetti d'arte esistenti dentro il palazzo Borghese in Roma, quanto tutti gli oggetti d'arte esistenti nel principale casino della Villa Pinciana, individuati come appresso, e generalmente qualunque altro oggetto di belle arti, sia in quadri, sia in scoltura o marmi preziosi, che fossero aggiunti durante la vita dell'attuale istitutore, assoggettati al suddetto fidecommisso primogeniale con tutti i patti e condizioni in esso espressi, ed altre prescritte nell'istromento di istituzione addizionale, rogato per gli atti di Demetrio Pomponj, notaio pubblico e collegiale di Campidoglio, li 21 dicembre 1833, e successivi patti e dichiarazioni, aggiunti con altro rogito del suddetto notaio dei 20 marzo 1824; il tutto approvato con decreto del supremo Camerlengato di Santa Chiesa dei 24 aprile 1834, come appresso, cioè:

(Seguono i §§ 1-4, come sono riportati a p. 82; quindi si prosegue:)

Si dichiara che sebbene il Presepe di Bassano esistente nella prima camera della galleria del palazzo in Roma, il Presepe di Pellegrino Tebaldi e il San Francesco di Ludovico Caracci esistente nella seconda camera di detta galleria, la Sacra Famiglia di Paliz esistente nella quinta camera, la Madonna di musaico di Provenzali e lo Studio di pittura di Freck esistenti nel gabinetto della medesima galleria, siano riportati nel suddetto istrumento d'istituzione fidecommissaria nella seconda nota, tuttavia vuole, il prefato signor cav. Gozani nella prefata rappresentanza, che i suddetti descritti quadri siano e s'intendano inclusi nella prima nota, e soggetti, per conseguenza, ai vincoli tutti ai quali sono sottoposti gli oggetti descritti nella riferita prima nota, e debbano questi far parte integrale della medesima, non che del ripetuto istrumento, come egualmente aggiunge lo stesso signor cav. Gozani, e dichiara che le pitture a fresco esistenti nel casino della villa, una volta Bevilacqua, ora compresa nella villa Pinciana, volgarmente credute di Raffaello, amosse e non amosse dal sito, ove si ritrovano presentemente, facciano anch'esse parte del fidecommisso suddetto, e siano e si intendano precisamente comprese nella indicata prima nota riportata nel richiamato istrumento, e debbano far parte integrale del medesimo assoggettandole perciò a tutti i vincoli espressi nell'istrumento suddetto. Dichiara ancora, che per semplice equivoco sono stati riportati nella terza nota, ed assoggettati al vincolo fidecommissario gli articoli 109 e 110, cioè l'Altare di legno con scalino, il Paliotto di tela dipinto, un Gradino, tre Cante Glorie di legno, e quanto negli stessi articoli si comprende, e perciò non soggetti al fidecommisso suddetto, come che per equivoco, si è detto, riportati nella nota ridetta, così ha dichiarato e dichiara, non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore, onde il presente atto faccia parte integrale del ripetuto istrumento d'istituzione fidecommissaria, perchè così e non altrimenti, ecc.

Si richiede l'iscrizione a forma dei regolamenti ipotecari sugli appresso oggetti:

(Seguono le tre note *A*, *B* e *C* e il decreto del Camerlengato, quali si leggono a pp. 83-100. In fondo trovasi il seguente certificato d'ipoteca:)

Tassa d'ipoteca a forma del Rescritto di Monsignor Tesoriere generale dei 22 gennaio 1834	Scudi	20	—
Bollo de' registri	»	6	40
Deposito	»	—	05
Emolumento	»	—	40
Esuberanza di scrittura .	»	6	30
Totale . . .	Scudi	33	15
Estensione di note	Scudi	7	50
Carta da bollo per le medesime	»	4	80
	Scudi	45	45

Iscritto all'Ufficio delle ipoteche di Roma li 3 giugno 1834. Registri di Vincoli, vol. 4°, n. 34. Ricevuto trentatre scudi, quindici bajocchi.

Il Conservatore
M. Gieratti.

Procura del principe don Francesco Borghese al cav. Giuseppe Gozani di San Giorgio.

In nome di Dio.

Sotto il pontificato di Nostro Signore papa Gregorio XVI, anno 3°, Indizione romana 6ª.

Procura fatta da

Sua Eccellenza il signor principe don Francesco Borghese.

A dì diciotto novembre milleottocento trentatre.

Presente e personalmente costituito avanti di me Demetrio Pomponj, notaro collegiale di Campidoglio, residente di studio via del Corso, n. 247, e degli infrascritti testimoni abili.

Sua Eccellenza il signor principe don Francesco Borghese, figlio della chiara memoria del principe don Marcantonio nobile patrizio coscritto romano, domiciliato nel proprio palazzo, a me cognito, quale di sua spontanea e deliberata volontà, ed in ogni altro modo migliore, elegge, costituisce e deputa in di lui agente e special procuratore l' illustrissimo signor cavalier Giuseppe Gozani di San Giorgio a potere, per la lodata Eccellenza Sua ed in suo nome e vece per atto tra vivi, e come meglio dalle leggi si sostiene, sottoporre, conforme l' Eccellenza Sua intende di fare, ottenuti gli opportuni permessi, ed eseguite tutte quelle formalità che dalle leggi attuali richieggonsi, sottoporre, dissi, a vincolo perpetuo fidecommissario in favore degli eredi e successori della spesso lodata Eccellenza Sua, di primogenito in primogenito, nel godimento della primogenitura della di lui Eccellentissima Casa Borghese, escluse sempre le femmine per modo di regola, tutte le raccolte, niuna affatto esclusa ed eccettuata, di statue, marmi preziosi, pitture ed altri oggetti d'arte che si trovano tanto nei palazzi di città dell' Eccellenza Sua e feudi della medesima, quanto nelle sue ville esistenti negli Stati romani, dando a tale effetto al suddetto signor cav. Gozani tutte le necessarie facoltà colla clausola amplissima *ut alter ego*, e stipularne gli atti necessari per tale oggetto, essendo questa la precisa volontà dell' Eccellenza Sua, non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore.

Sopra le quali cose,

Atto fatto e rogato a Roma nel palazzo Borghese, ivi presenti i signori Luigi Nataletti, figlio del signor Ferdinando, romano, tappezziere, domiciliato a piazza Borghese, n. 88, e Nicola Ugo del fu Gaspare, romano, sarto, domiciliato a piazza Borghese, n. 86, testimoni che colla prelodata Eccellenza Sua si sono firmati.

Francesco principe Borghese Aldobrandini.

Nicola Ugo, testimonio.

Luigi Nataletti, testimonio.

Demetrio Pomponj, notaro pubblico collegiale di Campidoglio, rogato.

Regia Roma, li 23 novembre 1833, in tre pagine senza postille, vol. 123, atti pubblici, foglio 2, R. Cas. 8ª, ricevuti venti baiocchi e copia di archivio.

C. Vagnolini, preposto.

Per copia conforme al suo originale esistente nei miei protocolli e col quale da me notaio collazionata è stata trovata concorde, rilascio all'onorevole signor deputato Mariotti.

Roma, sedici novembre 1891.

Costantino D.r Bobbio, *notaio.*

Annotazione eseguita in margine alla iscrizione fidecommissaria del dì 11 aprile 1840, vol. VI, n. 19.

Addì 13 agosto 1891.

Con istrumento rogato il 19 luglio 1891 dal Buttaoni, notaro residente in Roma, ed in seguito di favorevole avviso del Ministero della pubblica istruzione, dato con lettera 20 giugno 1891, gli eccellentissimi principi Borghese hanno sostituito al ritratto incognito conosciuto col nome di Cesare Borgia, attribuito al Bronzini, segnato al n. 13, lettera *A*, i seguenti quattro quadri:

1° La Vergine con Gesù Bambino e San Giovanni, di Lorenzo Credi;

2° Santo Stefano, di Francesco Francia (firmato);

3° La Vergine con Gesù Bambino, Sant'Agostino e Sant' Onofrio, di Lorenzo Lotti (firmato);

4° Il Crocifisso con San Girolamo e San Cristoforo, di Fiorenzo di Lorenzo.

GALLERIA TORLONIA

(Dall'*Archivio comunale notarile-storico,* già Archivio urbano, sezione 19ª, vol. 138).

Istromento di erezione di primogenitura fatta dal duca don Giovanni Torlonia *il 1º ottobre 1821; Gallesani Luigi, notaio.*

Questo atto contiene la proibizione di alienare, tra gli altri, « il primo piano del palazzo verso la piazza di Venezia, colla collezione dei quadri e statue che vi si contengono ad uso di galleria, ecc. », dei quali piani il duca si riserba di disporre come più gli piacerà.

Testamento di don Giovanni Torlonia *duca di Bracciano, fatto il 20 agosto 1825 ed aperto il 3 marzo 1829; Valentini Vittore, amministratore pel successore del notaio Sacchi.*

Vi si fa menzione della galleria di statue e quadri raccolti nel primo piano del palazzo di sua abitazione posto in piazza di Venezia, della quale galleria dice: « Dispongo e voglio ed ordino che la medesima rimanga in perpetuo intatta e nello stato in cui verrà da me lasciata, unitamente al mobilio che l'adorna, volendo che rimanga la stessa per mia memoria e gradimento del pubblico, affinchè possano avervi accesso tanto i cittadini, quanto gli esteri che bramassero osservarla, in conformità di ciò che praticasi nei musei ed altre gallerie di Case magnatizie ».

. . . .

Aggiunge che i suoi figli e loro eredi ne saranno *i custodi.*

Quindi prosegue dicendo:

« Vieto peraltro, ed espressamente proibisco che non possa alcuno dei custodi come sovra nominati pretendere di abitare in parte alcuna il detto appartamento, come ugualmente che non possa amoversi, nè in tutto, nè in parte, per trasportarsi e collocarsi altrove la collezione dei detti quadri e statue, volendo che la medesima rimanga in perpetuo nel primo piano, perciò non se ne potrà mai fare disposizione veruna nè dal figlio Alessandro, nè da alcuno dei successori alla secondogenitura, alla quale ho sottoposto il detto palazzo; come del pari vieto e proibisco che possa farsi nell'interno della galleria cambiamento e trasposizione alcuna degli oggetti collocativi, meno che col lasso degli anni se ne scorgesse la necessità e d'una disposizione migliore, quale potesse darsi ai medesimi ».

Vieta in fine a tutti i suoi eredi e futuri custodi della detta galleria di chiedere al Sovrano qualsiasi deroga alla detta disposizione, che si lusinga verrà sempre rispettata, perchè, ei dice: « Quest'atto di mia volontà finalmente non tende se non che a conservare, a lustro sempre maggiore di cotesta Dominante, una collezione pregevole riguardante le belle arti ».

Chiude dicendo che non intende di formare della detta galleria un fidecommisso, ma soltanto di affidarne alle persone sopranominate la custodia, giacchè intende « di dedicare la galleria a lustro della capitale e a gradimento del pubblico, perciò voglio che debba rimanere e regolarsi in perpetuo nel modo come sopra da me ordinato la custodia di detta galleria, non potendo punto applicarsi alla presente mia disposizione le prescrizioni dettate relativamente ai fidecommissi istituiti sovra collezioni di statue o pitture ed altri oggetti di arte ».

Rende obbligatoria la compilazione dell'inventario della galleria, una copia del quale verrà data al commissario delle antichità, al quale dà facoltà di visitare e verificare la detta galleria, dopo però la morte de' suoi figli, primi custodi della medesima.

Catalogo delle opere d'arte che costituiscono la galleria fondata da don Giovanni Torlonia *col testamento del 3 marzo 1829.*

Prima camera.

1. L'Angelo Raffaele con Tobia, di Andrea del Sarto.
2. David colla testa di Goliat, di Tommaso Luini.
3. Un Vicerè di Catania, di David Beek.
4. Venere che compiange il giovane Adone ferito, di Luca Cambiasi.
5. San Pietro che nega Nostro Signore, di Giovanni Lanfranco.
6. San Girolamo, del Guercino.
7. La pittura e la scultura, del Guercino.
8. Geremia, di Massimo Stangioni.
9. Il Presepe, di Gherardo delle Notti.
10. Ritratto in piedi di un cavaliere, del Tintoretto.
11. La tumulazione di Nostro Signore, del Cigoli.
12. Lo sposalizio di Maria, del Salmeggio.
13. L'*Ecce Homo*, del Campino.
14. Il ritorno del figliuol prodigo, del Guercino.

Seconda camera.

15. Caccia di cignali, di Francesco Sneyders.
16. Un Monaco, di incognito.
17. San Girolamo, di incognito.
18. Ebe, mezza figura, del Bronzino.
19. San Francesco d'Assisi, figura intera, del Cigoli.
20. San Francesco d'Assisi, del Baciccia.
21. Una giovinetta in atto di sorridere, di Benedetto Luti.
22. Il Nazzareno portante la croce, di scuola ferrarese.
23. Ovale rappresentante il Divin Pargoletto e la Madonna in atto di adorarlo, del Sassoferrato.
24. Scena domestica della B. Vergine, Santa Elisabetta, Gesù Bambino e San Giovanni, di Dosso Dossi di Ferrara.
25. San Sebastiano, di Francesco Solimene.
26. Testa di giovine contadina, di incognito.
27. Madonna del Rosario, di scuola ferrarese.
28. Cleopatra, mezza figura al vero, di Guido Reni.
29. David colla testa di Goliat, di Giacinto Brandi.
30. Caccia di cignale, di Francesco Sneyders.
31. Ritratto di uomo, mezza figura al vero, di scuola ferrarese.
32. Un cardinale, mezza figura, di Girolamo Siniotanle.
33. Caccia di cignale (la figura è dipinta da Rubens), di Francesco Sneyders.
34. Una donna veneta, mezza figura, di Francesco Vecellio.
35. Don Filippo re di Spagna, di Antonio Moro.
36. Gran caccia di cignale assalito dalla canizza in un fiumicello, di Francesco Sneyders.
37. Una donna veneta, mezza figura, di Carletto Culliari.
38. Una giovane veneta, mezza figura, di Pietro Liberi.

Terza camera.

39. Un gentiluomo, mezza figura, di Pierre Meert.
40. Una donna, mezzo busto, di incognito fiammingo.
41. Una testa d'uomo di mezz'età, di Caracci.
42. Pontefice Giulio II, scuola di Raffaello.
43. Testa, metà del vero, di Giovanni Bellini.
44. Testa, metà del naturale, di Giovanni Bellini.
45. Un giovane gentiluomo, mezza figura, di Abraham van Diepembeck.
46. Un gentiluomo, mezza figura, attribuito a Scipion Gaetano.
47. Un Cavaliere, mezzo busto, di Federico Baroni.
48. Un vecchio, di Taddeo Zuccari.
49. Un gentiluomo, mezza figura, di Jean de Reyn.
50. Un uomo, mezza figura, di incognito.
51. Un Senatore veneto, mezzo busto, del Tintoretto.
52. Patrizio veneto, del Tintoretto.
53. Geometra, mezza figura al vero, di Bonifazio Veneziano.
54. Una giovane, mezza figura al naturale, di Giorgione.
55. Ritratto, mezzo busto al vero, scuola di Holbeen.
56. Patrizio veneto, mezzo busto al naturale, del Tintoretto.
57. Un cardinale, mezzo busto all vero, di Scipion Gaetano.

58. Copia della famosa Gioconda esistente a Parigi, di Leonardo da Vinci.
59. Dama fiorentina, mezzo busto al naturale, di Samuele Holfman.
60. Un uomo, mezzo busto al naturale.
61. La testa della Maddalena, di incognito.
62. Un sacerdote vestito a nero, ritratto a mezzo corpo, di incognito.
63. Un generale veneto, mezza figura al vero, di Paolo Veronese.
64. Ritratto di un ragazzo fino al petto, del Tintoretto.
65. Marin Faliero, ritratto a mezzo busto, di incognito.
66. Una vecchia, mezzo busto, di Van der Faes detto Pierre Lely.
67. Il Redentore in atto di benedire, mezza figura, di Cima da Conegliano.
68. Ritratto di un patrizio veneto, mezzo busto, del Tintoretto.
69. Giovane cavaliere, mezzo busto al vero, di Jean Holbein.
70. Baldassarre Castiglione d'appresso l'originale di Raffaello esistente a Parigi, mezzo busto, scuola di Raffaello (Pierin del Vaga).
71. Una monaca, mezzo busto, di Govaert Flink.
72. Enrico VIII, più di mezza figura al naturale, di Jean Holbein.
73. Testa di un ragazzo, di Pietro Novelli (detto Monrealese).
74. Un uomo, mezza figura al vero, di incognito.
75. Tommaso Moro, mezza figura al naturale, di Jean Holbein.
76. Papa Innocenzo X, mezzo busto, di Velasquez (replica).
77. Ritratto e mezzo busto di un Papa, di Andrea Sacchi (replica).
78. Cittadina fiamminga, mezza figura, di Jean Spronek.
79. Un giovane, mezzo busto al naturale, di Moreels.
80. Ritratto a mezzo busto, di Salvator Rosa.
81. Ritratto dell'autore medesimo, mezzo corpo al vero, di Reyn Van Rembrant.
82. Figlia di Lorenzo il Magnifico de' Medici, ritratto a mezzo busto, di Angelo Allori.
83. Tre ritratti uniti insieme, a mezzo busto, al naturale, di Giovanni Battista Morone.
84. Mezza figura di un uomo, di Jean Spronek.
85. Una donna olandese: mezzo busto, di Moreels.
86. Un uomo mezzo busto, di Orazio Gentileschi o Orazio Lomi.

Quinta camera.

87. Ritratto di una signora a mezzo busto, scuola ferrarese.
88. Un senatore genovese, sino alle ginocchia, di Antonio Van Dyck.
89. Ritratto di una regina, del Padovanini.
90. Sant'Antonio di Padova, di Pietro Perugino.
91. La cena di Nostro Signore in Emaus, di Bonifazio Veneziano.
92. La Maddalena svenuta, di Carlo Trevisani.
93. La Madonna col Bambino, di Filippino Lippi.
94. La Vergine ed il Bambino, di Diepembeck.
95. Leone X, copia di Raffaello, di Girolamo Bugiardini.
96. Innocenzo X, di Diego Velasquez.
97. Animali grandi al vero, di Davide Conink.
98. Patrizio genovese al naturale fino alle ginocchia, di Antonio Van Dyck.
99. Cacciagione morta: un cane di guardia, di Bartolomeo Ramenghi detto Bagnacavallo.
100. Elettore palatino genovese col suo figliuolo, di Antonio Van Dyck.
101. Sacra Famiglia, grande metà del naturale, del Bagnacavallo.
102. San Gregorio Magno Papa, di Vandern Stern.
103. Sacra Famiglia, meno del naturale, di Pierin del Vaga.
104. San Francesco d'Assisi, di Diepembeck.
105. Un uomo, mezzo busto al naturale, di Jean De Ravestain.
106. Ritratto di un uomo grande al naturale sino alle gambe, del Garofolo.
107. Ritratto di un prete a mezzo corpo, del Garofolo.

Galleria Paoletti.

108. Cristo in croce fra i due ladroni, di Giovanni Vostermans.
109. Testa di San Girolamo in atto di meditare sul Crocefisso, di Palma il giovane.
110. Testa d'uomo, imitazione del Barocci.

111. Paesaggio con figure, dell'Orizzonte.
112. La Crocifissione di Nostro Signore, di Jean Van Dyck.
113. La salita di Nostro Signore al Calvario, di Vostermans.
114. Paolo III Farnese, copia antica del Tiziano.
115. Testa di una giovane, di Bartolomeo Manfredi.
116. Distacco di Adone da Venere per la caccia, del Tiziano.
117. Testa di un vecchio canuto, di Francesco Hals.
118. Testa di un uomo del secolo XVI, di incognito.
119. Gran battaglia presso una torre quadrata, di Marzio Masturzo.
120. Gran tempio gotico a tre porte e due torri, di Henri Van Steenvyk il vecchio.
121. Scena di architettura, di Henri Steenvyk il vecchio.
122. Testa di una giovane dama, scuola fiorentina.
123. Ritratto di una giovane contadina, di incognito.
124. Ritratto grande al naturale di un giovane cavaliere in piedi, di De Villandraux.
125. Due frati camaldolesi, di A. Sacchi.
126. Gentiluomo, ritratto a mezzo busto al naturale, di incognito.
127. L'ebbrezza di Noè, di Giacinto Brandi.
128. Paesaggio, Sant'Onofrio in orazione, scuola di Salvator Rosa.
129. Ritratto di un gentiluomo, di Vitale scolare del Barocci.
130. Nostro Signore in abito da pellegrino in mezzo a due apostoli, scuola di Salvator Rosa.
131. Uomo adulto, ritratto a mezzo busto, di Federico Zuccaro.
132. Un vecchio mendìco che suona il mandolino, dello Spagnoletto.
133. Un architetto, mezzo busto, di Giovanni Andrea Sirani.
134. Una dama in piedi, del De Villandraux.
135. Paesaggio con figure, di Giovanni Both.
136. Paesaggio, di Alessio De Marchis.
137. Una battaglia presso una fortezza, di Marzio Masturzo.
138. Vivande, vasi ed oggetti diversi, di Prester Van Overschee.
139. Paesaggio con figure, del Both.
140. Paesaggio, di Alessio De Marchis.
141. La fuga di Galatea, di Guido Reni.
142. La strage degl' Innocenti, di Ippolito Scarsellino.
143. Ritratto di un giovane a mezzo busto, del Tintoretto.
144. Una donna di profilo, di incognito.
145. Paesaggio con figure, dell'Orizzonte.
146. *Noli me tangere*, Gesù Cristo alla Maddalena, di Ippolito Scarsellino.
147. Santa Caterina, di incognito.
148. La testa di un bambino di profilo, di incognito.

GALLERIA PALAGGI.

149. Un musulmano in riposo, di Mathieu Neven.
150. Un giovane soldato seduto, altri soldati indietro, di Gerard Terbury.
151. Paesaggio con figure ed animali, scuola di Claudio.
152. Una giovane alla finestra, di Van der Eglon.
153. Pranzo di due signori, altri gli fanno corte, di Antonio Palamedes.
154. Uomini che giuocano a morra sotto una grotta, di Michelangelo Cerquozzi.
155. Paesaggio animato di figure, villaggi e fiume nel mezzo, di Robert Griffer.
156. Una danza di uomini e donne, di David Teniers il vecchio.
157. Paesaggio con figure, scuola di Brenghel.
158. Esterno di un'ostèria e vari paesani che giuocano a morra, di David Teniers il giovane.
159. Venditore di acquavite, di Michelangelo Cerquozzi.
160. Paesaggio con figure a cavallo, di Jean Asselin.
161. Gran massa di roccie con figure, di David Teniers il giovane.
162. Interno di una cucina, di G. Kalf.
163. Riposo di soldati in campo, di Pier Wonwermans.
164. Gran cavallerizza, o maneggio con figure e cavalli, di Jean Lingelbak.
165. Gran fontana con figure ed animali, di Albert Knip.
166. Cavalcata di molti cavalieri ed una carrozza, di Pier Wonwermans.
167. Interno di una caserma con soldati che giuocano a morra, di Antonio Palamedes.
168. Grandi massi di sassi con figure, di David Teniers.
169. Ritratto rappresentante un pittore, e forse sè stesso, incognito.

170. Paesaggio, il Reno animato da bastimenti e figure, di Jean Griffer.
171. Una marina, scuola di Claudio Lorenese.
172. Veduta di mare al tramonto della luna, incognito.
173. Interno di un tempio gotico, di De Lorme.
174. Una battaglia, di Jean Kugtenburg.
175. Paesaggio con figure, scuola del Poussin.
176. Paesaggio con figure, scuola del Poussin.
177. La predicazione di San Giovanni, incognito.
178. Bambocciata, scuola di J. Miel.
179. Caccia di tori sopra pianura, di Pietro Paolo Rubens.
180. Sogno di Giacobbe, di Diepembeck.
181. Paesaggio, incognito.
182. Paesaggio con figure ed animali, di G. Ket, 1625.
183. Il re Ciro alla visita dei tesori del Tempio, di Franch Jerôme.
184. Giuocatori fuori la porta San Paolo, scuola di Jean Miel.
185. Veterinario in atto di ferrare un cavallo, di Karle Du Jardin.
186. Doge veneziano, incognito.
187. Madonna, Bambino, San Giovanni, incognito.
188. Interno di una casa con figure, di Pierre de Hooge.
189. La vergine in atto di pregare, scuola di Albert Durer.
190. Ritratto di un vecchio a mezzo busto, di Cristiano Gustavo Ernesto Dietrick.
191. Un eremita in mezzo ad una campagna, di Goort, 1661.
192. Interno di una caserma con soldatesca, di Jean Le Duc.
193. Bambocciata, di Michelangelo Cerquozzi.
194. Un antico monumento con figure, di Andrea Lucatelli.
195. Diana coricata ed altre ninfe, di Jean Raacx.
196. Paesaggio, scuola del Poussin.
197. Piccolo paesaggio con danza di satiri, di Cornelio Poelenburg.
198. Madonna, Bambino e San Giovanni, di Caracci.

GALLERIA CAPALDI.

199. Piazza delle Procuratie a Venezia, di Antonio Canali, detto Canaletto.
200. Due amorini in un carro, tirati da due colombe, di Benedetto Luti.
201. Venere che dorme, e vari amorini la destano con balli e suoni, scuola dell'Albano.
202. Ritratto di un doge, mezza figura, del Tintoretto.
203. Bambocciata, di Michelangelo Cerquozzi.
204. La Sibilla Libica, di Lorenzo Pasinelli.
205. Diana nel bagno e molte altre ninfe, del cavalier d'Arpino.
206. Bacco ed un giovane del secolo XVI, del Caravaggio.
207. La Carità, del conte Carlo Cignani.
208. La Maddalena in atto di meditazione, di Cristoforo Allori.
209. La Vergine col divin Figliuolo, copia di Raffaello attribuita a Baroni.
210. Paesaggio, dell' Orizzonte.
211. Paesaggio con figure, del Poussin.
212. Un maniscalco che ferra un cavallo, di Pier Wonwermans.
213. Danza di putti, di Giulio Romano.
214. Giuditta che porta la testa di Oloferne, di Cristoforo Allori.
215. Un fontanile con figure, di Jean Riel.
216. Un chimico, di David Teniers.
217. Paesaggio con figure, dell'Orizzonte.
218. Paesaggio con figure, di Gaspare Poussin.
219. Trittico di ebano ornato d'oro, sportelli di fuori, a dritta San Michele Arcangelo, a sinistra l'Angelo Custode, nell'alto v'è la Trinità fra le due lunette. — Interno del Trittico, sportello a dritta Santa Cecilia, a sinistra San Ferdinando, nel mezzo è rappresentato N. S. G. C. morto, la Madonna, la Maddalena, il San Giovanni, che dolorosamente lo piangono pria di deporlo nel sepolcro, di Annibale Caracci.
220. La Madonna col Bambino tra le braccia, di Annibale Caracci.
221. Gesù Cristo circondato di angeli, di Carlo Maratta.
222. La pittura, del Guercino.
223. Atto di ufficiali del 1700 coi loro cavalli, di Pier Van Bloemen.
224. La Sibilla Eritrea, di Lorenzo Passinelli.
225. Una donna che affigge un cartellone, di Manfredi scolaro del Caravaggio.
226. Uomini d'arme seduti sotto una tenda, di Michelangelo Cerquozzi.

227. Veduta del ponte di Rialto a Venezia, del Canaletto.
228. Vari soldati del 1700 in riposo presso una tenda, di incognito.
229. Un antiquario che fa eseguire dei cavi, d'incognito.
230. Ritratto di un giovane, mezza figura, del Pordenone.
231. Veduta del Canal Grande di Venezia, del Canaletto.
232. Sant'Onofrio nel deserto ed un angelo che gli porta dei viveri, di Salvator Rosa.
233. La Maddalena seduta che medita, del Guercino.
234. San Giovanni Battista nel deserto, di Salvator Rosa.
235. Una zingara che indovina la ventura ad un contadino, di Michelangelo Caravaggio.
236. Paesaggio con figure dell'Orizzonte.
237. San Girolamo nel deserto assistito dagli angeli, di Francesco Albani.
238. Ritratto a mezzo busto di un Fiorentino (Scuola di Cristoforo Allori).
239. Gesù Cristo portato col sepolcro, del Cigoli.
240. La Maddalena, di Nicola Poussin.
241. Ritratto di una donna veneta, di Bonifazio Veneziano.
242. Veduta di mare in tempesta, di De la Croix.
243. Un letterato, del Trattore.
244. L'annunziazione della Beata Vergine, di Dionigi Calvart.
245. Giunone che trasforma in pavone Argo, dopo che Mercurio gli recise la testa, di Nicola Poussin.
246. La Sacra Famiglia, di Andrea del Sarto.
247. Veduta di mare in calma, del De la Croix.
248. Ritratto di un senatore veneto, del Pordenone.
249. Putto (Scuola di Raffaello).
250. Ritratto di un contestabile, del Velasquez.
251. Paesaggio con figure e capre, dell'Orizzonte.
252. Sant'Antonio abate mentre, spaventato dal demonio, gli apparisce Gesù Cristo, di Francesco Albani.
253. La Sacra Famiglia, di Marcello Venusti.
254. Giuseppe Ebreo venduto dai fratelli, di Sebastiano Ricci.
255. La piazza di San Marco in Venezia, del Canaletto.
256. Gesù Cristo fanciullo che disputa fra i dottori, di Giacomo Bassano.
257. Piramo e Tisbe (Scuola di Van Dyck).
258. San Francesco d'Assisi in mezzo ad una ghirlanda di fiori, d'incognito.
259. Un vecchio, una vecchia, un giovane, due cani, di Agostino Caracci.

Galleria Pozzi.

260. Una ninfa legata ad una quercia, di Van W. Rieris.
261. Cacciagione morta, un gallo e galline vive, di Spadino Romano.
262. Interno di una caserma con figure ed armature di ferro, di David Teniers.
263. Paesaggio dei contorni di Roma con uomini, donne ed animali, di Jean Micel.
264. Paesaggio con fiume e figure (Scuola di Poussin).
265. La riassunzione di Nostro Signore, di Van Reyn.
266. La carità romana, di Rembrandt.
267. La cena in Emaus, di G. V. Eeckhoust.
268. Paesaggio: Apollo che ferisce una ninfa, di Luc Van Uden.
269. Paesaggio con fiume e barca (Scuola di Gaspare Poussin).
270. La partenza degli Ebrei dall'Egitto, di F. A. Frank.
271. Paesaggio con figure, di Pier Bouts.
272. Testa di una giovane monaca che piange, di incognito.
273. Gruppo di fauni e ninfe, del Rubens.
274. La Samaritana al pozzo, di Bartholomé Breenburg.
275. Paesaggio, grandi alberi e fiume, di Gaspare Poussin.
276. Testa di un giovinetto, di Pietro Novelli, detto Monrealese.
277. Paesaggio ed un gran fiume, di Theobato Michan.
278. Una donna in ginocchio assalita da un cane, di Michelangelo Cerquozzi.
279. Veduta di mare interrotta da uno scoglio forato, di Gaspare Poussin.
280. Giovane fiammingo che suona il liuto, di Jean Boekhorst detto Lamghen.
281. Madonna e Bambino, della maniera del Cima da Conegliano.
282. Bambocciata, di autore inglese.
283. Paesaggio con fiume, varie barche

mercantili e figure, di Theobato Michan.
284. Marina, di Filippo Fidanza.
285. Paesaggio con figure, di Gaspare Poussin.
286. Paesaggio con figure e fiume, di Gaspare Poussin.
287. Ameno paesaggio con vacche, anitre ed agnelli, due pastori sono di guardia, di David Teniers.
288. Ponte Lugano, di Isacie Moucheron.
289. Veduta di campagna, scuola di Poussin.
290. Paesaggio, di incognito.
291. Esterno di una grande osteria e banchetti d'uomini e donne del villaggio, di David Teniers.
292. Paesaggio con vacche, capre ed un pastore, di Cornelio Poelenburg.
293. Ritratto di una dama del 1600, di incognito.
294. La fuga in Egitto, di Cornelio Poelenburg.
295. La decollazione di San Giovanni Battista, di Gherardo delle Notti.
296. Paesaggio con mare agitato da tempesta, di Bonaventura Poters.
297. Paesaggio con figure, scuola del Poussin.
298. Paesaggio, di incognito.
299. Gran banchetto dato da Cleopatra a Marc'Antonio, di Gherard Hoet.
300. Paesaggio con figure ed animali, dell' Orizzonte.
301. Paesaggio, scuola di Poussin.
302. Il trionfo di Anfitrite e Nettuno, di Sebastiano Frank.
303. Ritratto del cardinale Ruffo, del Ghezzi.
304. Un uomo avanzato in età, di incognito fiammingo.
305. Ritratto del cardinale Ottoboni, del Ghezzi.
306. Conversione di San Paolo, di Agostino Tassi.
307. Scena di paese con figure occupate a negozi, ed un principe che pietosamente volgesi a vari mendici, che prostrati innanzi a lui implorano qualche soccorso, di Leonard Bramer.
308. Paesaggio con figure, dell'Orizzonte.
309. Paesaggio, scuola di Poussin.
310. L'accoglienza fatta da Giuseppe, vicerè d'Egitto al suo padre Giacobbe, di Sebastiano Frank.
311. Una battaglia del medio evo fra Orientali ed Europei, di Giovanni Luigi Rocco.
312. Cacciagione, una lepre morta ed altri animali volatili, di incognito.
313. Adamo che coglie un pomo con Eva, scuola del Domenichino.
314. Presepio con angeli e pastori, di Benedetto Castiglione.
315. Satiro colco innanzi un'ara antica, di Francia Molati.
316. Sacra famiglia, scuola fiorentina.
317. La Maddalena, di incognito.
318. Martirio dei Maccabei, di Sebastiano Bourdon.
319. Arco di Tito, di Paolo Pannini.
320. Sileno ubriaco fra i satiri, scuola francese.
321. Paese con un castello sopra un monte, scuola fiamminga.
322. Copia della Didone, del Guercino (Benefial).
323. Fiori, funghi ed uccelli, fiammingo.
324. San Giovanni Battista al deserto, di Raffaello d'Urbino.
325. Cristo al sepolcro, del Benefial.
326. Marsia scorticato da Apollo, stile del Caravaggio.
327. Sala con donne nude ed un uomo nudo, fiammingo.
328. Il bacio di Giuda, del Benefial.
329. San Girolamo, dello Spagnoletto.
330. La pietà.
331. Gesù in croce, di incognito.
332. Carità romana, bozzetto fiammingo.
333. Testa di un vecchio, di Lanfranco.
334. La Vergine cogli angeli, scuola bolognese.
335. Assunzione della Vergine, di Simon Wovest.
336. Interno di una casa di contadini ove si ammazza una vitella, fiammingo.
337. Martirio di San Lorenzo.
338. Ermafrodito, del Pellegrini.
339. Soggetto mitologico, del Pellegrini.
340. Antiche rovine, del Pannini.
341. San Francesco in contemplazione, stile Van Dyck.
342. Presepio con pastori, creduto di Arpino.
343. San Pietro in prigione con santa Marta ed un angelo, di Gherardo delle Notti.
344. La strage degli innocenti, scuola veneziana.
345. Adorazione dei pastori, del Bassano.
346. Il martirio di un pontefice, del Benefial.
348. Enea con Anchise sulle spalle, di Simone Wovertt.

349. La meditazione ossia donna con testa di morto, di Gherardo delle Notti.
350. Paese con sassi montagnosi, scuola di Salvator Rosa.
351. Giuditta sortendo dalla tenda di Oloferne, fiammingo.
352. Gioas re di Giuda, del Benefial.
353. San Bartolomeo legato, del Cavalier d'Arpino.
354. Sacra Famiglia, scuola bolognese.
355. San Canuto re di Danimarca, forse di Tiepolo.
356. Samaritana al pozzo, scuola di Pietro da Cortona.
357. Giobbe strapazzato dal diavolo, scuola di Rubens.
358. Soldato romano ed altre figure, scuola di Salvator Rosa.
359. Paese, dell' Orizzonte.
360. Paese, cacciatori e cani, di Botta.
361. Animali, di Rosa da Tivoli.
362. Campagna con bestiame bovino, di Hachert.
363. San Luigi re di Francia innanzi al sultano Saladino, di Carletto da Cagliari.
364. Sacra Famiglia in campagna, scuola di Guido.
365. Veduta con lago, di incognito.

Quarta camera.

366. Capitoli della figlia di Ghezzi, di Ghezzi.
367. Fauno che mangia uva, scuola di Caravaggio.
368. Paese con caduta di acqua, di Torregiani.
369. Paese con monti, pastori ed un vecchio che suona la piva, del Parmigianino.
370. Vecchia con corona in mano, del Caravaggio.
371. Cascata di Tivoli, di Filippo Stacust.
372. Ritratto di Metastasio.
373. Sacra Famiglia.
374. Giovane che suona la chitarra.
375. Frutti, di incognito.
376. Ercole e Iole, del Benefial.
377. Piramo e Tisbe, del Benefial.
378. Padre Eterno, Adamo ed Eva, del Benefial.
379. Adamo ed Eva scacciati dal paradiso, del Benefial.
380. Paesi, dell'Orizzonte.
381. Martirio dei Sichemiti, del Benefial.
382. Paese con figure.

Sculture nella galleria Pozzi.

383. Una statua, copia di una delle danzatrici del Canova, fatta dal Bienaimi.

Nella galleria Palaggi.

384. Nelle tre nicchie della parete contro le finestre, sorrette da marmorei piedistalli, sorgono tre statue di antica scultura trovate negli scavi di Roma vecchia; rappresentano: una la medicina; l' altra, nella nicchia centrale, un Fauno, e la terza Marc' Aurelio giovane.

Sala dell' Ercole.

385. Dodici statue rappresentanti divinità pagane; sculture di noti artisti del principio del nostro secolo; statue che si trovano collocate nelle nicchie alle pareti laterali.
386. Gruppo colossale rappresentante Ercole che lancia Lica nell' Euboica marina, opera di Antonio Canova.

Nella sala d' ingresso.

387. Gruppo di tre figure rappresentanti Amore e Psiche, firmato J. Gibson.

In altri locali.

388. Busto di Faustina seniore.
389. Busto di Marc'Aurelio Cesare.
390. Busto di Marc' Aurelio imperatore.
391. Busto di Elio Cesare.
392. Busto di Antonino Pio.
393. Busto di Pupieno.

GALLERIA DORIA PAMPHILJ

(Dall'*Archivio comunale notarile-storico,* già Archivio urbano, sezione 46ª, vol. 99 e 100).

Atto del principe don Camillo Pamphilj Aldobrandini.

Prestazione di giuramento promettendo di conservare la primogenitura istituita da papa Innocenzo X, ed accettazione della eredità di Gio. Battista suo padre, col beneficio dell' inventario — 8 novembre 1709 (Paolo Fazi, notaio dell'A. C.).

Inventario dei beni lasciati da Gio. Battista Pamphilj Aldobrandini.

Nel detto Inventario si trovano descritti tutti gli oggetti di arte contenuti nei diversi palazzi dell'anzidetto principe — 18 novembre 1709 (Per Paolo Fazi, notaio dell'A. C., Carlo Felice Colucci).

(Dall'*Archivio romano di Stato*).

Istanza del principe don Luigi Doria Pamphilj *(1819)*.

A S. E. Reverendissima il signor cardinale Pacca, camerlengo di S. Chiesa, per il principe di Valmontone.

Eminenza Reverendissima,

Il principe di Valmontone, Luigi Doria Pamphilj, possessore della primogenitura Pamphilj, avendo supplicato l'E. V. Reverendissima a degnarsi, a forma del disposto nell'art. 137 del M. P. delli 6 luglio 1816 di deputare un perito per riconoscere il pregio dei quadri soggetti ai vincoli primogeniali Pamphilj, ne ottenne dall'E. V. Reverendissima analogo rescritto delli 12 marzo 1819 nella persona del signor Pasquale Belli, accademico di San Luca. Si fa ora un dovere di presentare l'originale stima fatta da detto perito, affinchè l'E. V. Reverendissima, constandone del pregio e rarità, si compiaccia dichiarare, che ha luogo l'iscrizione de' quadri suddetti a tenore del citato art. 137 per sottoporli ai vincoli primogeniali Pamphilj nel modo e forma che l'E. V. Reverendissima crederà opportuno. Che, ecc.

Descrizione e stima dei quadri
esistenti nella galleria
dell'Ecc.ma Casa Doria Pamphilj.

Sala.

Un quadro grande, rappresentante il Sagrificio di Noè, di Pietro da Cortona, con cornice liscia dorata, scudi 300.

Prima anticamera.

Numero venti quadri di diverse misure a tempera, rappresentanti paesi, della maniera di Gaspare Posino, con cornici, come sopra, assieme s. 3150.

Altri tre grandi, rappresentanti paesi con animali, di monsieur Rosa di Tivoli, con cornici, come sopra, assieme s. 120.

Altri tre grandi, rappresentanti paesi con figure, di Ciccio da Capua, con cornici, come sopra, assieme s. 90.

Salone del Posino
dalla parte del Collegio Romano.

Tre quadri bislunghi di misura angustissima, rappresentanti paesi, di Gaspare Posino, con cornici liscie dorate, assieme s. 150.

Altri quattro, rappresentanti paesi con animali, di monsieur Rosa di Tivoli, con cornici, come sopra, assieme s. 60.

Altri tre, rappresentanti paesi, di Gaspare Posino, con cornici, come sopra, assieme s. 600.

Altri tre, rappresentanti paesi, del medesimo, con cornici, come sopra, assieme s. 450.

Altri tre, rappresentanti paesi, di scuola napoletana, con cornici, come sopra, assieme s. 300.

Altri due bislunghi, rappresentanti paesi, di Gaspare Posino, con cornici, come sopra, assieme s. 80.

Sei quadri di diverse misure, rappresentanti paesi con figure, del medesimo, con cornici, come sopra, assieme s. 2600.

Altro per traverso, rappresentante paese con figure, del medesimo, con cornice come sopra, s. 150.

Due quadri grandi per traverso, rappresentanti paesi, del medesimo, con cornici come sopra, assieme s. 800.

Altro grande rappresentante San Giovanni nel deserto, del medesimo, con cornice come sopra, s. 400.

Due altri grandi, rappresentanti, uno, Sant'Agostino, e l'altro Santa Maria Egiziaca, del medesimo, con cornici, come sopra, assieme s. 1000.

Altro grande, rappresentante un turco a cavallo, del Castiglioni, con cornice, come sopra, s. 250.

Due altri, rappresentanti paesi con figure, di Gaspare Posino, con cornici dorate, una liscia, e l' altra intagliata, assieme s. 500.

Due altri grandi bislunghi, rappresentanti paesi, del medesimo, con cornici liscie dorate, assieme s. 800.

Due quadri grandi, rappresentanti paesi, uno con Caino che ammazza Abele, e l'altro, con Eva, che porge il pomo ad Adamo, del medesimo, con cornici liscie dorate, assieme s. 1000.

Due altri quadri, rappresentanti, uno il trionfo di David, e l' altro, Mosè nel cesto, ritrovato dalla figlia di Faraone, d' incognito autore, con cornici, come sopra, assieme s. 400.

Altri due per traverso, rappresentanti, uno, il ratto di Adone, e l' altro, la di lui nascita, di Giacomo Eremiti, colle figure di Niccolò Posino, con cornici, come sopra, assieme s. 600.

Un sopraporto, rappresentante paese, di Gaspare Posino, con cornice, come sopra, s. 150.

CAMERA LUNGA APPRESSO.

Un quadro, rappresentante lo sposalizio di Santa Caterina, opera di Scipione Gaetani, con cornice liscia dorata, scudi 600.

Altro, rappresentante Santa Dorotea del Lanfranco, con cornice come sopra, s. 100.

Altro, rappresentante la Sacra Famiglia, della maniera di Andrea del Sarto, con cornice come sopra, s. 200.

Altro grande rappresentante il Diluvio universale, di maniera veneziana, con cornice come sopra, s. 300.

Altro piccolo, rappresentante un paese, del Both, con cornice come sopra, s. 60.

Altro rappresentante l'Assunta, scuola di Caracci, con cornice, come sopra, s. 30.

Due quadri, rappresentanti paesi, di Gaspare Posino, con cornici come sopra, assieme s. 200.

Altri due, rappresentanti paesi, di scuola fiamminga, con cornici come sopra, assieme s. 30.

Due altri, rappresentanti paesi, uno, con il riposo in Egitto, e l'altro colla favola di Mercurio, del Both, con cornici come sopra, assieme s. 180.

Altro rappresentante una nevata, di Bartolomeo fiammingo, con cornice dorata, intagliata e rabescata, s. 150.

Altro grande, rappresentante un'orientale a cavallo con figure ed animali, del Castiglioni, con cornice liscia dorata, s. 300.

Tre quadri mezzani, rappresentanti, uno Sant' Eustachio, in tavola, di scuola fiamminga, l'altro un putto, di scuola veneziana, ed il terzo la trasfigurazione del Signore, del Lanfranco, con cornici liscie dorate, assieme s. 120.

Un sopraporto, rappresentante paese, di Gaspare Posino, con cornice gialla filettata d' oro, s. 100.

Un quadro grande, rappresentante un paese con figure, del medesimo, con cornice come sopra, s. 500.

Tre quadri rappresentanti, due, due paesi, di Paolo Brilli, e l' altro, Cristo, che scaccia i profanatori dal Tempio, del Bassano, con cornici liscie dorate, assieme s. 230.

Un quadro bislungo, in tavola, rappresentante la caduta di San Paolo, del Zuccari, con cornici come sopra, s. 100.
Altro, rappresentante il sacrificio di Noè, del Bassano, con cornici come sopra, s. 60.
Altro, in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino, della scuola di Pietro Perugino, con cornici come sopra, s. 80.
Altro grande, rappresentante Venere in mezzo alle Stagioni, di Filippo Lauri, con cornice come sopra, s. 200.
Altro rappresentante cacciagioni, del Castiglioni, con cornice come sopra, s. 50.
Un sopraporto, rappresentante paese, di Nicolò Posino, con cornice come sopra, s. 200.
Altro, in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino, di Gio. Bellini, con cornice come sopra, s. 250.
Altro, rappresentante la Cena in Emaus, del Bassano, con cornice come sopra, s. 60.
Altro grande, rappresentante una Galatea, d' incognito autore, con cornice come sopra, s. 60.
Altro, rappresentante un Ecce Homo, del Bassano, con cornice come sopra, s. 50.
Altro rappresentante l'Arca di Noè, del medesimo autore, con cornice come sopra, s. 50.
Altro, rappresentante il Figliuol prodigo, del suddetto autore, con cornice come sopra, s. 50.
Altro grande, rappresentante una burrasca di mare, del cav. Tempesta, con cornice come sopra, s. 30.
Altro, rappresentante due mezze figure che fuggono, di Giorgione, con cornice come sopra, s. 80.
Altro, rappresentante San Sebastiano, di Agostino Caracci, con cornice come sopra, s. 120.
Un sopraporto, rappresentante paese, di Gaspare Posino, con cornice gialla filettata d'oro, s. 100.

Stanza del Baldacchino.

Un quadro, in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, con altre figure, di Benvenuto Garofolo, con cornice liscia dorata, s. 200.
Un quadro, rappresentante un ritratto di uomo, di Giorgione, con cornice come sopra, s. 80.
Altro, rappresentante Endimione, del Guercino, con cornice come sopra, s. 300.
Altro grande, rappresentante la Madonna col Bambino e due Angeli, del Mola, con cornice come sopra, s. 100.
Altro, rappresentante ritratto di donna, opera di Tiziano, con cornice come sopra, s. 120.
Altro, rappresentante la Deposizione dalla Croce, di Paolo Veronese, con cornice, come sopra, s. 150.
Altro, in tavola, rappresentante il ritratto di Machiavelli, di Andrea del Sarto, con cornice come sopra, s. 100.
Altro, rappresentante San Giuseppe, in mezza figura, del Guercino, con cornice dorata intagliata, s. 80.
Altro, rappresentante un ritratto di donna, del Vandyck, con cornice liscia dorata, s. 150.
Altro, rappresentante altro ritratto di donna, con collare grande, di Scipione Gaetani, con cornice intagliata e dorata, s. 60.
Due quadri uno sotto dell'altro, rappresentanti due parti del mondo, del Solimena, con cornici liscie dorate, assieme s. 30.
Altro, rappresentante il Bambino adorato dagli Angeli, in tavola, d' incognito autore, con cornice come sopra, s. 40.
Altro, rappresentante un ritratto di monaca, di scuola fiamminga, con cornice intagliata dorata, s. 30.
Altri due, rappresentanti le altre due parti del mondo, del Solimena, con cornici liscie dorate come sopra, s. 30.
Altro, in tavola, rappresentante la Predicazione di Cristo, di scuola fiorentina, con cornice liscia dorata, s. 60.
Altro, rappresentante un ritratto di Paolo Veronese,con cornice come sopra, s. 120.
Altro, rappresentante un ritratto di donna Olimpia, d'incognito autore, con cornice come sopra, s. 20.
Altro grande, rappresentante Caino che ammazza Abele, di Salvator Rosa, con cornice come sopra, s. 400.
Altro, rappresentante il SS. Salvatore all'incontro della Veronica, di Niccolò Frangipani, con cornice come sopra, s. 60.
Un quadretto rappresentante un ritratto di un giovane, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 120.
Un quadro rappresentante Bartolo e Baldo, di Raffaello, con cornice liscia dorata, s. 1000.

Altro, rappresentante il ritratto di Giansenio, di Tiziano, con cornice intagliata dorata, s. 300.

Altro, rappresentante Icaro e Dedalo, della scuola di Andrea Sacchi, con cornice liscia dorata, s. 30.

Altro grande, in tavola, rappresentante la Deposizione dalla Croce, di Giorgio Vasari, con cornice come sopra, s. 600.

Quadretto parimente in tavola, rappresentante una Galatea, di Pierin del Vaga, con cornice come sopra, s. 50.

Un quadro rappresentante paese, con Cristo che va in Emaus, del Both, con cornice come sopra, s. 120.

Un quadro, in tavola, rappresentante un ritratto di donna, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 60.

Un quadro a lunetta, rappresentante la Pietà, d'Annibal Caracci, con cornice dorata rabescata, s. 1200.

Altro, rappresentante un paese con figure, del Mompair, con cornice intagliata dorata, s. 30.

Altro, rappresentante la Carità Romana, di Simon da Pesaro, con cornice liscia dorata, s. 70.

Altro grande, rappresentante Agar col di lei figlio Ismaele ed Angelo, di scuola napoletana, con cornice come sopra, s. 150.

Un quadretto, in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, di Pietro Perugino, con cornice come sopra, s. 100.

Un quadro, rappresentante paese colla Fuga in Egitto, del Domenichino, s. 200.

Un quadro rappresentante una testa di uomo con turbante, copia del Rubens, con cornice intagliata e dorata, s. 30.

Un quadro grande rappresentante Diana ed Endimione, del Rubens, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 600.

Altro, rappresentante un ritratto di uomo vestito alla spagnuola, con collare, della scuola di Vandyck, con cornice intagliata e dorata, s. 80.

Altro, rappresentante un ritratto di un dottore con libro chiuso in mano, del Vandyck, con cornice come sopra, s. 70.

Altro, rappresentante un ritratto di uomo con libro chiuso nelle mani, di Tiziano, con cornice liscia dorata, s. 150.

Un quadro, rappresentante il ritratto della vedova di Vandyck, in tavola, dipinta dal medesimo, con cornice liscia dorata, s. 300.

Un quadro grande rappresentante Narciso che si specchia nell' acqua, di Guido Cagnacci, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 150.

Altro, rappresentante Agar che fugge, dello Spagnoletto, con cornice liscia dorata, s. 120.

Un quadretto, in tavola, rappresentante Cristo al sepolcro, del Mazzolino, con cornice intagliata e dorata, s. 25.

Altro, in tavola, rappresentante un paese, di scuola fiorentina, con cornice liscia dorata, s. 40.

Altro, parimente in tavola, rappresentante il Cireneo che aiuta a portare la croce a Gesù Cristo, di Alessandro Bronzino, con cornice come sopra, s. 90.

Altro, similmente in tavola, rappresentante ritratto di donna in figura quasi intera, di Rubens, con cornice intagliata e dorata, s. 250.

Un quadro rappresentante l'Arca di Noè, del Bassano, con cornice liscia dorata, s. 60.

Altro grande, rappresentante il Sacrificio di Abramo, di Benedetto Castiglioni, con cornice come sopra, s. 120.

Un quadretto, in tavola, rappresentante il Riposo in Egitto, di Luca d'Olanda, con cornice come sopra, s. 100.

Un quadro rappresentante un paese con figure, della scuola di Claudio, con cornice come sopra, s. 60.

Un quadretto rappresentante San Girolamo, di Annibale Caracci, con cornice intagliata e dorata, s. 70.

Stanza appresso.

Un quadro, in tavola rappresentante un ritratto di donna, con collare, di Rubens, con cornice liscia dorata, s. 130.

Altro, rappresentante San Brunone, del Mola, con cornice intagliata e dorata, s. 70.

Altro bislungo, simbolico, del Conca, con cornice liscia dorata, s. 30.

Altro, rappresentante la Madonna col Bambino ed un Angelo, di Carlo Cignani, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante ritratto di uomo con guanti in mano, in tavola, di Rubens, con cornice come sopra, s. 200.

Altro, rappresentante Carlo II, di Giorgione, con cornice come sopra, s. 130.

Due quadri, in tavola, rappresentanti due ritratti di uomo, d'incogniti autori, con cornici liscie dorate, assieme s. 100.

Altro, rappresentante un paese con figure,

di Hermann Van Sveneveld, con cornice come sopra, s. 25.

Altro grande, rappresentante la Strage degli Innocenti, del Geminiani, con cornice come sopra, s. 25.

Altro, rappresentante il ritratto della moglie di Holbein, dipinto da lui medesimo, con cornice come sopra, s. 150.

Altri due, rappresentanti ritratti di vecchi, del Prete Genovese, uno con cornice intagliata e dorata, e l'altro con cornice liscia dorata, assieme s. 80.

Altro grande bislungo, rappresentante Cristo che paga il dazio, del cav. Calabrese, con cornice liscia dorata, s. 150.

Due quadri rappresentanti, uno, il Ratto di Proserpina, e l'altro, Orfeo suonante la sua lira, che tira gli animali, ambedue del Bassano, con cornici come sopra, assieme s. 150.

Altro, rappresentante una figura che legge, di scuola bolognese con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante un ritratto di vecchio, del Prete Genovese, con cornice come sopra, s. 40.

Altro, rappresentante il ritratto di Holbein, con garofalo e borsa in mano, dipinto da sè stesso, con cornice come sopra, s. 400.

Tre quadri da mezza testa, uno sotto l'altro, rappresentanti ritratti di tre vecchi, uno dei quali di scuola fiamminga, e gli altri due d'incognito autore, con cornici come sopra, assieme s. 90.

Altro quadro rappresentante un paese con figure, di Svaneveld, con cornice come sopra, s. 130.

Altro, rappresentante Erminia che giunge dal pastore, di Pietro da Cortona, con cornice come sopra, s. 200.

Tre quadri da mezza testa, rappresentanti ritratti di tre vecchi, d'incognito autore, con cornici come sopra, assieme s. 90.

Camera avanti la galleria.

Un quadro rappresentante la Fuga di Giacobbe, del Bassano, con cornice liscia dorata, s. 80.

Altro, rappresentante Icaro e Dedalo, dell'Albano, con cornice come sopra, s. 1500.

Un quadro rappresentante il Presepe, del Bassano, con cornice intagliata e dorata, s. 60.

Altro, rappresentante San Girolamo, dello Spagnoletto, con cornice liscia dorata, s. 90.

Altro, rappresentante la Nascita, del cav. Passignani, con cornice come sopra, s. 150.

Altro, rappresentante la Maddalena, della scuola di Caracci, con cornice come sopra, s. 70.

Altro, rappresentante una donna di cucina, di Luca Giordani, con cornice come sopra, s. 70.

Altro, rappresentante Giove e Giunone, di Guido Cagnacci, con cornice come sopra, s. 130.

Altro, rappresentante Sant' Antonio abbate, di Giacinto Brandi, con cornice come sopra, s. 50.

Due quadri bislunghi, rappresentanti, uno, una Venditrice di frutti e l'altro un Venditore di pesci, del Caravaggio, con cornici come sopra, assieme s. 160.

Altro, rappresentante la Sacra Famiglia, di Ludovico Caracci, con cornice come sopra, s. 250.

Altro grande, rappresentante Cristo che paga il dazio, d'incognito autore, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante il ratto delle Sabine, della scuola del Zuccari, con cornice come sopra, s. 40.

Quattro quadretti rappresentanti, due, due Vedute, di Gaspare degli Occhiali, con cornici intagliate e dorate, e gli altri due, due Vedute, sullo stile di Salvator Rosa, con cornici liscie, dorate, assieme s. 40.

Un quadro grande rappresentante la Carità Romana, di Monsieur Valentin, con cornice liscia dorata, s. 150.

Un quadretto per alto, a lunetta, rappresentante due Francescani inginocchiati innanzi la Sacra Famiglia, che sta sulle nuvole, di Benvenuto Garofolo, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 300.

Due quadretti tondi, rappresentanti Bambocciate, di Michelangelo delle Bambocciate, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 8.

Altri due in rame, rappresentanti, uno, San Giovanni che predica, e l'altro, il Presepe, ambedue del Trevisani, con cornici intagliate, con cappio sopra e dorate, assieme s. 50.

Due quadri, rappresentanti ambedue San Girolamo, quello a sinistra è dello Spagnoletto e quello a destra è del

Palma, con cornici liscie dorate, assieme s. 70.
Due altri, rappresentanti, uno, un Venditore di pesci e frutti, e l'altro, una donna con putto in braccio che dorme ed un uomo con diversi uccellami, del Caravaggio, con cornici come sopra, assieme s. 160.

Galleria.

Primo braccio dalla parte di Santa Maria in via Lata.

Un quadretto in tavola, rappresentante la Disputa di Gesù fra i Dottori, di Dossi Ferrarese, con cornice liscia dorata, s. 30.
Altro, parimenti in tavola, rappresentante una mezza figura di donna, di Holbein, con cornice come sopra, s. 50.
Altro, rappresentante Pippobuono, del Barocci, con cornice intagliata e dorata, s. 40.
Altro, rappresentante Giuditta che taglia la testa ad Oloferne, di autore incognito, con cornice liscia dorata, s. 15.
Altro, rappresentante San Girolamo nel deserto, di incognito autore, con cornice intagliata e dorata, s. 15.
Altro, in tavola, rappresentante Gesù che scaccia i venditori dal tempio, del Mazzolino, con cornice come sopra, s. 80.
Altro bislungo, rappresentate una Battaglia, del Borgognone, con cornice liscia dorata, s. 15.
Altro, rappresentante la Maddalena, del cav. Calabrese, con cornice come sopra, s. 60.
Altro in tondo, rappresentante l'Autunno, del Romanelli, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 30.
Altro simile, rappresentante la Primavera, del medesimo autore, con cornice come sopra, s. 30.
Altro, rappresentante la Madonna, di Sassoferrato, con cornice liscia dorata, s. 200.
Altro, rappresentante una battaglia, del Borgognone, con cornice come sopra, s. 15.
Altro, rappresentante un paese, del Domenichino, con cornice intagliata e dorata, s. 300.
Un quadro grande, in tavola, rappresentante la Visitazione, di Benvenuto Garofolo, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 2000.
Due quadretti ovali, in tavola, rappresentanti due paesi, del Domenichino, con cornice come sopra, assieme s. 300.
Altri due quadretti, in rame, rappresentanti paesi, del Breugel, con cornici come sopra, assieme s. 40.
Un quadro, in tavola, rappresentante un Francescano, di Rubens, con cornice intagliata e dorata, s. 120.
Altro, rappresentante un paese con figure, della maniera del Domenichino, con cornice liscia dorata, s. 90.
Altro, rappresentante la Maddalena, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 400.
Un quadro fatto a lunetta, rappresentante la Fuga in Egitto, di Annibale Caracci, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 250.
Altro, rappresentante un paese con molino, di Claudio Lorenese, con cornice liscia dorata, s. 4000.
Altro, fatto a lunetta, rappresentante la Visitazione, di Annibale Caracci, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 300.
Altro, rappresentante San Giovanni Battista, di Monsieur Valentin, con cornice liscia dorata, s. 80.
Altro, fatto a lunetta, rappresentante l'Assunzione della Madonna Santissima, di Annibale Caracci, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 400.
Altro, rappresentante il Riposo in Egitto con angelo che suona il violino, di Michelangelo da Caravaggio, con cornice liscia dorata, s. 250.
Altro, rappresentante una cena in campagna, del Vandiburg, con cornice come sopra, s. 180.
Un quadretto, in tavola, rappresentante frutti, del Breugel, con cornice come sopra, s. 50.
Altro, in rame, rappresentante Cristo che va al Calvario, del Brilli, con cornice come sopra, s. 30.
Altro, rappresentante un paese, del Both, con cornice come sopra, s. 40.
Altro grande, rappresentante la Cena di Cristo in casa del fariseo, del Tintoretto, con cornice come sopra, s. 300.
Un quadretto, rappresentante una testa, del Barocci, con cornice come sopra, e cristallo avanti, s. 50.
Altro, rappresentante San Francesco moribondo con angeli, di Annibale Caracci, con cornice come sopra, s. 130

Un quadro grande, rappresentante la Cena in Emaus, del Lanfranco, con cornice liscia dorata, s. 150.

Altro, rappresentante Lot ubriacato dalle figlie, di Gherardo delle Notti, con cornice intagliata e dorata, s. 300.

Un quadretto rappresentante una testa, del Mola, con cornice liscia dorata, con cristallo avanti, s. 25.

Altro, rappresentante San Francesco orante, con angeli, di Annibale Caracci, con cornice liscia dorata, s. 90.

Altro bislungo, in tavola, rappresentante frutti, del Breugel, con cornice come sopra, s. 30.

Due altri piccoli, rappresentanti paesi, del Both, con cornice come sopra, assieme s. 40.

Un quadro rappresentante la Fuga di Giacobbe, copia del Bassano, con cornice intagliata e dorata, s. 30.

Altro, rappresentante una lotta di putti, del Gessi, scolaro di Guido Reni, con cornice liscia dorata, s. 150.

Altro, fatto a lunetta, rappresentante Cristo portato al sepolcro, di Annibale Caracci, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 200.

Altro, rappresentante la morte di Tancredi, con Erminia ed altra figura, opera del Guercino, con cornice liscia dorata, s. 500.

Altro, fatto a lunetta, rappresentante il Presepe a notte, di Annibale Caracci, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 200.

Altro, rappresentante San Rocco medicato dall'angelo, dello Schidone, con cornice liscia dorata, s. 350.

Altro, fatto a lunetta, rappresentante la Venuta dei Magi, di Annibale Caracci, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 600.

Altro, rappresentante un Sacrificio ad Apollo Delfico, di Claudio Lorenese, con cornice liscia dorata, s. 3000.

Altro, rappresentante un giovane in ginocchioni che scrive, del Guercino, con cornice come sopra, s. 150.

Altro, rappresentante un abbozzo fatto dal Correggio, con cornice come sopra e cristallo avanti, s. 1500.

Secondo braccio della galleria.

In questo secondo braccio non vi sono quadri, ma è fornito di grandi specchi e di altri vaghi e preziosi ornamenti.

Terzo braccio della galleria.

Un quadro rappresentante un paese con il Riposo in Egitto, di Claudio Lorenese, con cornice liscia dorata, s. 2000.

Altro, rappresentante la Strage degl'Innocenti, di Luca Giordani, con cornice liscia dorata, s. 100.

Un quadro, in tavola, rappresentante Gesù orante nell'orto, con discepoli che dormono, della scuola di Michelangelo, con cornice liscia dorata, s. 30.

Altro, rappresentante una mezza figura di donna, di Bartolomeo Muriglio, con cornice come sopra, s. 200.

Un quadretto, in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, di Benvenuto Garofolo, con cornice come sopra, s. 200.

Altro, rappresentante un ritratto di uomo con turbante, del Rubens, con cornice intagliata e dorata, s. 60.

Un quadro rappresentante la Maddalena, del Feti, con cornice liscia dorata, s. 70.

Due quadretti, in rame, rappresentanti, uno, San Giovanni che scrive l'Apocalisse, con altre figure, e l'altro, la Creazione degli animali, ambedue del Breugel, con cornici intagliate, rabescate e dorate, assieme s. 200.

Altri due piccoli, parimenti in rame, rappresentanti, uno, un porto di mare, e l'altro, un giuoco contadinesco, ambedue fiamminghi, con cornici come sopra, assieme s. 60.

Altro, rappresentante un paese con animali, del Brilli, con cornice liscia dorata, s. 90.

Altro grande, rappresentante Giunone che mette gli occhi d'Argo nella coda del suo pavone, del Saraceni, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante il Figliuol prodigo avanti al padre, del Guercino, con cornice come sopra, s. 800.

Altro, rappresentante un Paese, del Torreggiani, con cornice intagliata e dorata, s. 70.

Due quadretti, rappresentanti, uno, Mercurio che ruba i bovi ad Apollo, e l'altro, una Pianura con tre figure, di Claudio Lorenese, con cornici come sopra, assieme s. 1500.

Altro, rappresentante la Maddalena penitente, di Caracci, con cornice come sopra, s. 400.

Altro grande, rappresentante Sant'Agnese sul rogo, del Guercino, con cornice liscia dorata, s. 600.

Due quadretti, uno, in rame, rappresentante la Madonna, il Bambino e San Giuseppe in distanza, in piccolo, di Breugel, e l'altro, in tavola, rappresentante la Madonna, il Bambino e San Giuseppe, del Garofolo, con cornici una intagliata, rabescata e dorata, e l'altra, liscia dorata, assieme s. 200.

Un quadro in pietra, rappresentante la Sommersione di Faraone, del Tempesta, con cornice fatta in tondo, intagliata, rabescata e dorata, s. 60.

Un quadro in tondo, rappresentante la Madonna in atto di adorare il Bambino dormiente, opera di Guido Reni, con cornice come sopra, s. 600.

Altro grande, rappresentante il ritratto di papa Pamphilj, Innocenzo X, di Diego Velasquez, con cornice intagliata e dorata, s. 500.

Un quadro in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino che tiene un libro sulle ginocchia e una colomba nelle mani, del Parmigianino, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 200.

Altro, rappresentante Marzia che insegna a suonare la zampogna ad Olimpo, di Annibal Caracci, con cornice liscia, dorata, s. 150.

Altro in tavola, rappresentante il Presepe, del Parmigianino suddetto, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 200.

Altro grande, rappresentante San Giovan Battista che empie una tazza ad un fonte, del Guercino, con cornice liscia, dorata, s. 600.

Altro, rappresentante la Madonna col Bambino ed altre figure, del cav. Passignani, con cornice come sopra, s. 150.

Altro, rappresentante un Paese, del Torreggiani, con cornice intagliata e dorata, s. 70.

Quattro quadretti in rame, rappresentanti Paesetti fiamminghi, con cornici intagliate, rabescate e dorate, s. 80.

Un quadro in tavola, rappresentante lo Sposalizio di Santa Caterina, di Benvenuto Garofolo, con cornice liscia, dorata, s. 200.

Altro grande, rappresentante Giuditta colla testa di Oloferne in mano, si dice della scuola di Guido Reni, con cornice come sopra, s. 80.

Altro, rappresentante San Giuseppe, la Madonna e il Bambino, di Sassoferrato, con cornice come sopra, s. 800.

Due quadretti in tavola, rappresentanti, uno, Sant'Eustacchio, di Alberto Duro, e l'altro, la Madonna col Bambino in culla, con San Francesco e San Nicola, di Ludovico Caracci, con cornici come sopra, assieme s. 150.

Un quadro grande, rappresentante Belisario cieco, di Salvator Rosa, con cornice liscia, dorata, s. 900.

Altro, rappresentante Gesù Cristo nel deserto servito dagli angeli, del Both, con cornice come sopra, s. 150.

Altro in tavola, rappresentante i Vecchi avari, del Manescalco di Anversa, con cornice come sopra, s. 120.

Altro, rappresentante la Madonna col Bambino, di Sassoferrato, con cornice come sopra, s. 150.

Altro, rappresentante una mezza Figura di uomo con teschio di morte fra le mani, di Luca Giordani, con cornice come sopra, s. 30.

Altro in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino e due altri Santi, del Francia, con cornice come sopra, s. 80.

Altro, rappresentante un Fauno con zampogna in mano, della scuola di Rembrandt, con cornice come sopra, s. 50.

Altro grande, in tavola, rappresentante il Presepe con pastori in distanza, di Benvenuto Garofolo, con cornice come sopra, s. 2000.

Altro, rappresentante Calvino e Lutero colla loro donna Caterina, copia da Giorgione, con cornice come sopra, s. 90.

Altro, rappresentante la Madonna con corona in testa, Bambino e due altri Santi, di Ludovico Caracci, con cornice come sopra, s. 250.

Altro, rappresentante la Madonna col Bambino, della Sirani, con cornice come sopra, s. 120.

Quarto braccio della Galleria.

Un quadro rappresentante un Ecce Homo, di Ludovico Caracci, con cornice liscia, dorata, s. 100.

Altro in tavola, rappresentante la Sagra Famiglia con San Giovannino, ossia la Giardiniera, copia da Raffaello, con cornice come sopra, s. 80.

Altro, rappresentante la Madonna col Bambino che dorme, di Carlo Maratta, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante la Madonna Addolorata, del Bronzino, con cornice come sopra, s. 90.

Altro in tavola, rappresentante la Sagra Famiglia con due Angeli, di fra Bartolomeo di San Marco, con cornice come sopra, s. 300.

Altro, rappresentante Marte e Venere con Amore, di Paris Bourdon, con cornice come sopra, s. 300.

Un quadro in tavola, rappresentante il primo dei quattro elementi, con animali terrestri, piante e fiori, esprimente la Terra, del Breugel, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 500.

Altro, rappresentante un Paese con figure, del Domenichino, con cornice intagliata e dorata, s. 300.

Un piccolo quadretto in lavagna, rappresentante la Sagra Famiglia, di Ludovico Caracci, con cornice liscia, dorata, s. 140.

Altro piccolo, in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino e San Giovannino, copia dal Correggio, fatta dallo Schidoni, con cornice come sopra, s. 60.

Altro in tavola, rappresentante la Casta Susanna, di Annibal Caracci, con cornice intagliata e dorata, s. 300.

Altro grande, rappresentante Semiramide pettinata dalla sua ancella, della scuola di Caracci, con cornice liscia, dorata, s. 150.

Altro in tavola, rappresentante il secondo elemento, nel quale in una infinita quantità di uccelli è espressa l'Aria, del Breugel, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 500.

Altro, rappresentante un Paese con figure, del Domenichino, con cornice intagliata e dorata, s. 300.

Altro, rappresentante Sansone che beve alla mascella dell'asino, del Guercino, con cornice liscia, dorata, s. 400.

Altro, rappresentante l'Arca di Noè, del Bassano, con cornice come sopra, s. 90.

Altro in tavola, rappresentante il terzo elemento, il Fuoco, colla favola di Venere che in compagnia di Amore ordina a Vulcano le armi per Enea, del Breugel, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 500.

Due quadretti, rappresentanti Paesi, del Both, con cornici liscie, dorate, assieme s. 120.

Un quadro, rappresentante San Pietro in carcere visitato dall'Angelo, del Lanfranco, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante, dicesi, il Riposo in Egitto, di Simone Canterini detto da Pesaro, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 180.

Altro, rappresentante San Pietro che piange, del Lanfranco, con cornice liscia, dorata, s. 30.

Altro, rappresentante la Maddalena in profilo, di Luca Cambiasi, con cornice come sopra, s. 25.

Un quadro, rappresentante San Paolo in mezza figura, del Guercino, con cornice liscia, dorata, s. 70.

Un quadretto in tavola, rappresentante Gesù in croce, con la Maddalena e San Giovanni, di Michelangelo Buonarroti, con cornice come sopra, s. 200.

Altro in rame, rappresentante il Paradiso Terrestre con animali, e Adamo ed Eva in distanza, del Breugel, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 500.

Altro in tavola, rappresentante Santa Caterina della Ruota, di Benvenuto Garofolo, con cornice liscia, dorata, s. 60.

Altro grande, rappresentante il Sacrificio di Abramo, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 3000.

Altro in tavola, rappresentante una Bambocciata con vecchia con pipa e vecchio, di David Teniers, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 150.

Altro, rappresentante una Testa d'Angelo con Volto Santo in mano, del Barocci, con cornice liscia, dorata, s. 70.

Altro, rappresentante S. Giuseppe, scuola del Guercino, con cornice come sopra, s. 50.

Altro, rappresentante una Figura di un vecchio che legge, di autore incognito, con cornice come sopra, s. 50.

Altro in tavola, rappresentante il quarto elemento nel quale in una moltitudine immensa di pesci viene espressa l'Acqua, del Breugel, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 500.

Un quadro grande, rappresentante S. Giovanni Battista, del Caravaggio, con cornice liscia dorata, s. 150.

Altro, rappresentante un Convito in campagna, opera del Teniers, con cornice come sopra, s. 800.

Due quadretti, rappresentanti due mezze figure a notte, di Gherardo delle Notti, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 60.

Altro quadro, rappresentante una sibilla, del cavalier Massimo, con cornice liscia, dorata, s. 60.

Altro, rappresentante una figura di donna

che si spulcia, di Gherardo delle Notti, con cornice come sopra, s. 80.
Altro, rappresentante un ritratto di un poeta con un ramo di alloro in mano, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 250.
Un quadro grande, rappresentante San Pietro, che disputa con Simon Mago, di Tearino Bolognese, con cornice liscia, dorata, s. 140.
Altro, rappresentante la Maddalena seduta e piangente, di Michelangelo da Caravaggio, con cornice come sopra, s. 200.
Altro, in tavola, rappresentante la regina Giovanna, di Leonardo da Vinci, con cornice intagliata e dorata, s. 600.
Altro grande, rappresentante le nozze Aldobrandini, copia fatta da Nicolò Posino, con cornice liscia, dorata, s. 500.
Altro, rappresentante un ritratto di un duca di Ferrara, del Tintoretto, con cornice come sopra, s. 100.
Altro, rappresentante un ritratto di un vecchio, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 200.
Altro grande, rappresentante Cristo portato al sepolcro, di Alessandro Volladari, detto il Padovanino, con cornice come sopra, s. 250.
Altro, in tavola, rappresentante la Madonna, il Bambino, San Giuseppe e Santa Caterina, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 1200.
Due quadretti, rappresentanti due mezze figure a notte, di Gherardo delle Notti, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 60.
Un quadro, rappresentante San Girolamo, dello Spagnoletto, con cornice liscia, dorata, s. 60.

Stanze dette del braccio nuovo contigue al secondo braccio della Galleria verso il Corso.

Prima stanza.

Due quadri, rappresentanti paesi, dell'Orizzonte, con cornici liscie, dorate, assieme s. 30.
Due quadretti, rappresentanti vedute di Venezia, di Gaspare degli Occhiali, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 80.
Un quadro, rappresentante un paese, della scuola di Gaspare, con cornice liscia, dorata, s. 20.
Altro, rappresentante una marina, del Manglar, con cornice come sopra, s. 30.
Altro, rappresentante un paese con figure e muli, dell'Orizzonte, con cornice intagliata e dorata, s. 30.
Altro, rappresentante un paese, del Torreggiani, con cornice come sopra, s. 25.
Un quadro, rappresentante una marina, della scuola di Salvator Rosa, con cornice liscia, dorata, s. 40.
Altro, rappresentante una burrasca, del Manglar, con cornice come sopra, s. 90.
Quattro quadri, rappresentanti paesi, i primi due dei quali dell'Orizzonte, e gli altri due del Busiri, con cornici, una liscia, dorata, e le altre tre intagliate e dorate, assieme s. 180.
Altro, rappresentante una Flora, del Guercino, con cornice liscia, dorata, s. 60.
Altro, rappresentante San Pietro, di Guido Reni, con cornice come sopra, s. 150.
Altro grande, simbolico, non finito, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 300.
Un quadro bislungo, rappresentante un paese, del Torreggiani, con cornice intagliata e dorata, s. 40.
Altro, rappresentante una marina, del Bassano, con cornice liscia, dorata, s. 35.
Altro, rappresentante un paese con figure e puttini, della scuola del Posino, con cornice come sopra, s. 60.

Seconda stanza.

Un quadro bislungo, rappresentante una battaglia, del Graziani, con cornice intagliata e dorata, s. 6.
Due quadri, rappresentanti due ritratti, uno di donna e l'altro di uomo, di autore incognito, con cornici liscie, dorate, assieme s. 140.
Altro, rappresentante un paese, di scuola fiamminga, con cornice come sopra, s. 40.
Altro, rappresentante una burrasca, del Manglar, con cornice come sopra, s. 60.
Due altri, rappresentanti paesi, dell'Orizzonte, con cornici come sopra, assieme s. 60.
Altro, rappresentante una veduta di mare con figurine di turchi, di Francesco Rubens, con cornice come sopra, s. 30.
Altri due, rappresentanti vedute, dell'Orizzonte, con cornici come sopra, assieme s. 30.
Due quadretti, rappresentanti due prospettive, di autore incognito, con cornici come sopra, assieme s. 40.
Un quadro, rappresentante un paese, di incerto autore, con cornice intagliata e dorata, s. 60.

Altro, rappresentante una burrasca di mare, del Tempesta, con cornice liscia, dorata, s. 70.

Un quadro bislungo, rappresentante una battaglia, del Graziani, con cornice intagliata e dorata, s. 6.

Altro, rappresentante un paese, dell'Orizzonte, con cornice liscia, dorata, s. 10.

Altro, rappresentante Arianna e Bacco, del Solimene, con cornice come sopra, s. 25.

Altro, grande, rappresentante un paese, dell'Orizzonte, con cornice intagliata e dorata, s. 80.

Un quadro in rame, rappresentante Cristo che scende al limbo, d'incognito autore, con cornice liscia, dorata, s. 30.

Altro, rappresentante una marina, del Manglar, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante un paese, di Giacomo Spagnolo, con cornice intagliata e dorata, s. 60.

Altro, grandissimo, rappresentante un'accademia di musica, del cavalier Calabrese, con cornice liscia, dorata, s. 200.

Due quadretti, in rame, rappresentanti paesi, del Breugel, con cornici intagliate, rabescate e dorate, assieme s. 60.

Altro, in rame, rappresentante la Madonna col Bambino e diversi angeli, di Maccherino da Siena, con cornice liscia, dorata, s. 30.

Altro, parimenti in rame, rappresentante la Madonna col Bambino, dello Schidone, con cornice come sopra, s. 40.

Quattro quadretti, in tavola, rappresentanti bambocciate, fiamminghe, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 80.

Altro, similmente in tavola, rappresentante due teste d'ipocriti, del Manescalchino d'Anversa, con cornice liscia, dorata, s. 50.

Un quadro in tavola, rappresentante una nevata, fiammingo, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 35.

Altro, parimenti in tavola, rappresentante la tentazione di Sant'Antonio, del Mantegna, con cornice liscia, dorata, s. 70.

Altro, rappresentante un paese, di Giacomo Spagnolo, con cornice come sopra, s. 60.

Due quadretti a lume di notte, rappresentanti due figurine, di Gherardo delle Notti, con cornici intagliate, rabescate e dorate, assieme s. 90.

Un quadro grande, rappresentante un paese con animali e figure, dell'Orizzonte, con cornice intagliata e dorata, s. 80.

Altro, rappresentante dei portici in prospettiva, del Viviani, con cornice liscia, dorata, s. 15.

Terza stanza.

Un quadro, rappresentante un paese con boscareccia, del Bassano, con cornice come sopra, s. 35.

Due quadretti, rappresentanti paesi, del Manglar, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 30.

Un quadro grande, in tavola, rappresentante la Strage degl'Innocenti, del Mazzolino, con cornice liscia, dorata, s. 70.

Un quadretto, rappresentante una marina, del Manglar, con cornice intagliata e dorata, s. 25.

Altro, rappresentante un porto di mare, di Francesco Rubens, con cornice liscia, dorata, s. 30.

Altro, rappresentante un ritratto di donna, del Barocci, con cornice antica, intagliata e dorata, s. 60.

Altro, rappresentante un porto di mare, del Manglar, con cornice liscia, dorata, s. 30.

Altro, rappresentante un paese, d'autore incognito, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 60.

Altro, bislungo, in tavola, rappresentante una Leda, di Tiziano, con cornice liscia, dorata, s. 150.

Un quadro, rappresentante S. Francesco, in mezza figura, di Muziano, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante un paese colla fuga in Egitto, di Gaspare Posino, colle figure di Niccolò, con cornice come sopra, s. 300.

Due quadretti, rappresentanti marine, del Manglar, con cornici come sopra, assieme s. 30.

Un quadro grande, in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino ed un giovane, della scuola di Andrea del Sarto, con cornice come sopra, s. 80.

Altro, bislungo, rappresentante un paese, di Salvator Rosa, con cornice come sopra, s. 200.

Altro grande, rappresentante San Pietro piangente, dello Spagnoletto, con cornice liscia, dorata, s. 60.

Un quadro, rappresentante una veduta di campagna, di Gaspare Posino, con cornice intagliata e dorata, s. 120.

Altro, rappresentante San Giovanni Battista coll'agnello, di Michelangelo da Caravaggio, con cornice liscia, dorata, s. 150.

Un quadro grande, rappresentante la presa di Castro, la parte inferiore è di mano del Borgognone, e la parte superiore con le figure è di Carlo Maratta, con cornice tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 300.

Altro, rappresentante ritratto di uomo con cappello in capo, di Tiziano, con cornice liscia, dorata, s. 100.

Altro rappresentante due ritratti di uomo e di donna, del suddetto Tiziano, con cornice come sopra, s. 250.

Altro, in tavola, rappresentante un ritratto con carta in mano, del Pordenone, con cornice come sopra, s. 90.

Altro, rappresentante una veduta di palazzo in campagna, di Gaspare Posino, con cornice intagliata e dorata, s. 120.

Due quadretti, rappresentanti paesetti, uno di Gaspare degli Occhiali e l'altro di autore incognito, con cornici come sopra, s. 70.

Un quadro, rappresentante un venditore di meloni, di Michelangelo da Caravaggio, con cornice come sopra, s. 200.

Altro bislungo, in tavola, rappresentante la creazione degli animali, del Breugel, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 100.

Altro grande, rappresentante la deposizione dalla croce, di Cecchin Salviati, con cornice intagliata e dorata, s. 300.

Quarta stanza.

Un quadro, rappresentante un paese con Cristo che va in Emaus, del Bassano, con cornice liscia, dorata, s. 70.

Altro, rappresentante un porto di mare con diverse figure, di Agostino Tassi, con cornice come sopra, s. 150.

Altro, rappresentante un paese, del Busiri, con cornice intagliata e dorata, s. 20.

Un quadretto in lavagna, rappresentante un fatto del Tasso, del Maratti, con cornice liscia, dorata, s. 8.

Un quadro, rappresentante un paese, del Both, con cornice intagliata e dorata, s. 120.

Un quadretto in rame, rappresentante una veduta d'inferno, del Breugel, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 35.

Due quadretti, uno rappresentante il diavolo che semina la zizzania e l'altro i ciechi che cadono nella fossa, di autore incognito, con cornici intagiate e dorate, assieme s. 70.

Un quadro, rappresentante una veduta di un ponte, del Bassano, con cornice liscia, dorata, s. 60.

Due altri, rappresentanti paesi, dell'Orizzonte, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 50.

Altri due, rappresentanti paesi, del Both, con cornici liscie, dorate, assieme s. 60.

Due altri, grandi, rappresentanti paesi, dell'Orizzonte, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 160.

Un quadretto, rappresentante diversi cavalli, di monsieur Leandro, con cornice intagliata e dorata, s. 15.

Altro, rappresentante animali, del Berghem, con cornice come sopra, s. 15.

Altro quadro, rappresentante un paese, del Trevisani, con cornice come sopra, s. 80.

Altro grande, rappresentante Erminia che si presenta al pastore, del Romanelli, con cornice come sopra, s. 90.

Un quadretto, in tavola, rappresentante la creazione di Adamo e di Eva, con altre figure, di autore ignoto, con cornice come sopra, s. 50.

Due quadretti, rappresentanti figure, cani e cavalli, di Guerfurt, con cornice come sopra, s. 80.

Un quadretto, in tavola, rappresentante un paese, di Gaspare Posino, con cornice come sopra, s. 70.

Due altri quadretti, rappresentanti diversi animali, di monsieur Leandro, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 30.

Un quadro emblematico, del Trevisani, con cornice come sopra, s. 80.

Altro, rappresentante una marina fiamminga, con cornice liscia, dorata, s. 40.

Due quadri, rappresentanti paesi, uno dell'Orizzonte, e l'altro del Posino, con cornici come sopra, assieme s. 120.

Due grandi quadri, rappresentanti paesi, dell'Orizzonte, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 160.

Appartamento nobile della parte del cortile della cavallerizza.

PRIMA CAMERA DOPO IL GABINETTO.

Un quadro, in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, di Andrea del Sarto, con cornice liscia, dorata, s. 300.

Altro, rappresentante il Cenacolo, di incognito autore, con cornice come sopra, s. 30.

Altro in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino, di scuola fiorentina, con cornice come sopra, s. 59.

Altro, rappresentante Gesù orante all'orto con discepoli che dormono, del Bassano, con cornice come sopra, s. 40.

Altro, in tavola, rappresentante una figura di donna, d'autore incerto, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante una cucina, del Bassano, con cornice come sopra, s. 50.

Altro, in tavola, rappresentante una mezza figura di vecchio, di autore incognito, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante il Presepe, d'incerto autore, con cornice come sopra, s. 80.

Altro in tavola, rappresentante Gesù che porta la croce, di scuola antica, con cornice come sopra, s. 20.

Altro, rappresentante Cristo in croce, di Michelangelo Buonarroti, con cornice come sopra, s. 120.

Altro, rappresentante San Sebastiano, di autore incerto, con cornice come sopra, s. 90.

Un quadro grande, rappresentante la Maddalena penitente, di scuola moderna, con cornice come sopra, s. 25.

Altro, rappresentante la Madonna, il Bambino e Sant'Anna, d'incerto autore, con cornice come sopra, s. 20.

Altro, rappresentante un Presepe, del Bassano, con cornice intagliata e dorata, s. 70.

Altro, in tavola, rappresentante Erodiade con la testa di San Giovanni Battista in mano, di scuola fiorentina, con cornice liscia, dorata, s. 40.

Altro, rappresentante San Sebastiano, in mezza figura, della scuola di Guido Reni, con cornice come sopra, s. 60.

Altro, rappresentante un Ecce Homo, della scuola di Caracci, con cornice come sopra, s. 30.

Altro, in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, d'incerto autore, con cornice come sopra, s. 45.

Un quadro, in tavola, rappresentante Erodiade con la testa di San Giovanni Battista nel bacile, del Luini, con cornice antica tutta intagliata, rabescata e dorata, s. 75.

Altro simile, rappresentante una figura di donna in atto di suonare il violino, del suddetto autore, con cornice come sopra, s. 75.

Altro, in tavola, rappresentante un Angelo che suona il tamburello, d'autore incerto, con cornice liscia, dorata, s. 15.

Altro, rappresentante San Girolamo, della scuola del Barocci, con cornice come sopra, s. 90.

Un quadretto in figura ovale, in tavola, rappresentante il Santissimo Salvatore, del Morini, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 50.

Altro, in tavola, rappresentante lo Sposalizio di Maria Santissima, di scuola antica, con cornice antica, intagliata e dorata, s. 6.

Altro, parimente in tavola, rappresentante San Girolamo nel deserto, d'incerto autore, con cornice liscia, dorata, s. 25.

Altro, similmente in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, della scuola di fra Bartolomeo da San Marco, con cornice come sopra, s. 150.

Altro, parimente in tavola, rappresentante Gesù che porta la croce, di Muziano, con cornice come sopra, s. 100.

Un quadro, rappresentante Erodiade con la testa di San Giovanni Battista nel bacile, della scuola del Guercino, con cornice come sopra, s. 70.

Altro, rappresentante San Giovanni Battista che abbraccia l'agnello, d'incognito autore, con cornice come sopra, s. 30.

Un quadretto, in tavola, rappresentante la Natività di Maria Santissima, di scuola antica, con cornice antica, intagliata e dorata, s. 6.

Altro in tavola, in figura ovale, rappresentante la Madonna, del Morini, con cornice intagliata, rabescata e dorata, s. 50.

Un quadro, rappresentate Cristo condotto per le scale di Pilato, della scuola di Lodovico Caracci, con cornice liscia, dorata, s. 40.

Altro, rappresentante Erodiade colla testa di San Giovanni Battista nel bacile, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 300.

Un quadro, in tavola, rappresentante il Santissimo Salvatore, della scuola di Leonardo da Vinci, con cornice liscia, dorata, s. 60.

Altro, in tavola, rappresentante la Circoncisione di Gesù Bambino, di Giovanni Bellini, con cornice intagliata e dorata, s. 200.

Altro, parimente in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino, di Pietro Perugino, con cornice liscia, dorata, s. 130.

Altro, similmente in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, d'incerto autore, con cornice come sopra, s. 30.

Altro, rappresentante Gesù che porta la croce, di Alberto Duro, con cornice come sopra, s. 150.

Altro, rappresentante una figura di donna in atto di pregare, d'incognito autore, con cornice come sopra, s. 30.

Altro, rappresentante il Presepio, d'autore incognito, con cornice come sopra, s. 130.

Due quadri, rappresentanti, uno San Pietro, e l'altro San Paolo, d'incerto autore, con cornici come sopra, assieme s. 60.

Altro grande, rappresentante San Francesco moribondo con angeli, d'autore incognito, con cornice come sopra, s. 30.

Seconda camera.

Due quadri, rappresentanti, uno diversi animali e l'altro una vendemmia, ambedue del Bassano, con cornici liscie, dorate, assieme s. 150.

Altro grande, rappresentante una battaglia, del Borgognone, con cornice tutta intagliata e dorata, s. 150.

Due quadretti, rappresentanti paesi, di autore incognito, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 30.

Tre altri più grandi, rappresentanti marine, del Manglar, con cornici, una, intagliata e dorata, e le altre due, liscie e dorate, assieme s. 150.

Altro simile, rappresentante una lotta, d'incerto autore, con cornice intagliata e dorata, s. 25.

Due altri quadretti, rappresentanti paesi, d'autore incerto, con cornici come sopra, assieme s. 40.

Due quadri grandi, rappresentanti paesi, di Gaspare Posino, con cornici liscie, dorate, assieme s. 1200.

Altri due, rappresentanti, uno la pittura e l'altro la scultura, ambedue fiamminghi, con cornici come sopra, s. 60.

Un quadro grande, rappresentante animali, della scuola del Castiglioni, con cornice antica intagliata e dorata, s. 20.

Un sopraporto, rappresentante un paese, del Monpair, con cornice liscia, dorata. s. 15.

Terza camera.

Un sopraporto, rappresentante un Paese, della scuola di Posino, con cornice come sopra, s. 50.

Un quadro in tavola, rappresentante la Veduta del porto di Napoli, del Breugel, con cornice come sopra, s. 70.

Altro in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino, di Tiziano, con cornice come sopra, s. 200.

Altro, rappresentante la Maddalena, d'incognito autore con cornice come sopra, s. 30.

Altro, rappresentante una Didone piangente, di Benvenuto Garofalo con cornice come sopra, s. 250.

Due quadretti in rame, rappresentanti Vedute fiamminghe, con cornici intagliate, rabescate e dorate, assieme s. 60.

Un quadro, rappresentante San Girolamo in mezza figura del Guercino, con cornice liscia, dorata, s. 90.

Altro, rappresentante una mezza figura di uomo con turbante in testa di Michelangelo da Caravaggio con cornice come sopra, s. 30.

Altro, rappresentante una Caccia, del Brilli, con cornice come sopra, s. 80.

Altro in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, del Parmigianino, con cornice come sopra, s. 300.

Due altri, rappresentanti paesi, del cavalier Cozza, con cornici intagliate e dorate, assieme s. 80.

Altro in tavola, rappresentante la Madonna col Bambino ed altri Santi, di Giov. Bellini, con cornice liscia dorata, s. 200.

Altro, rappresentante San Girolamo che scrive, d'autore incognito, con cornice come sopra, s. 90.

Altro, rappresentante una Caccia, del Brilli, con cornice come sopra, s. 80.

Altro in tavola, rappresentante la Sacra Famiglia, di Giorgio Vasari, con cornice come sopra, s. 200.

Due quadretti in rame, rappresentanti Paesi, fiamminghi, con cornici intagliate, rabescate e dorate, assieme s. 25.
Due quadretti, rappresentanti Paesi, del Tempestino, con cornici liscie, dorate, assieme s. 60.
Un quadro, rappresentante la Maddalena, di Tiziano, con cornice intagliata e dorata, s. 400.
Due altri, rappresentanti Vedute con molte figure, del Locatelli, con cornici liscie dorate, assieme s. 40.
Altro, rappresentante la Caduta di San Paolo, bozzetto del Zuccari, con cornice come sopra, s. 60.
Altro, rappresentante la Madonna, il Bambino e San Giovannino, d'incerto autore, con cornice come sopra, s. 20.
Altro, rappresentante Paese, del Tempestino, con cornice come sopra, s. 30.
Altro, rappresentante altro Paese, del Posino, con cornice come sopra, s. 30.

Quarta camera.

Un quadro, rappresentante animali, di monsieur Rosa, di Tivoli, con cornice come sopra, s. 6.
Altro grande bislungo, rappresentante un Paese, del Torreggiani, con cornice intagliata e dorata, s. 100.
Un quadro, rappresentante un paese, di Gaspare Posino, con cornice liscia dorata, s. 50.
Altro grande bislungo, rappresentante un paese, del detto Gaspare Posino, con cornice come sopra, s. 140.
Altro stragrande, rappresentante un paese con figure ed animali, del Guercino, con cornice come sopra, s. 300.
Altro simile, rappresentante Mercurio che addormenta Argo colla vacca in distanza, di Gaspare Posino, con cornice come sopra, s. 600.
Un quadro grande, rappresentante rottami, della scuola di Posino, con cornice come sopra, s. 60.
Altro simile, rappresentante un paese colla fuga in Egitto, del Torreggiani, con cornice come sopra, s. 40.
Altro simile, rappresentante una marina con figure a cavallo ed animali, del padre Giacomo di San Marco, con cornice come sopra, s. 80.
Altro simile, rappresentante una caduta d'acqua, del Both, con cornice come sopra, s. 100.
Un quadro stragrande, rappresentante un paese, di Paolo Brilli, con cornice come sopra, s. 200.
Altro simile, rappresentante un paese, di Gaspare Posino, con cornice come sopra, s. 800.
Totale scudi 96,171.

Io sottoscritto, accademico di San Luca, deputato da Sua Eminenza Reverendissima il signor cardinal Pacca, camerlengo di Santa Chiesa, con rescritto dei 12 marzo corrente, sotto supplica di Sua Eccellenza il signor principe di Valmontone, ho descritto e stimato i suddetti quadri nella somma di scudi novantaseimila centosettantuno, secondo la mia perizia e pratica.

In fede, ecc. Roma, li 22 marzo 1819.

Dico scudi 96,171.

Pasquale Belli.

GALLERIA BARBERINI

(Dall'*Archivio comunale notarile-storico,* già Archivio urbano, sezione 5ª, vol. 6, 8 e 12).

Codicillo fatto dal cardinale FRANCESCO BARBERINI *il 6 aprile 1678 ed aperto il 10 dicembre 1679 per gli atti di Paolo Fazi, notaro dell'A. C.*

Della biblioteca Barberini il detto cardinale dice che fu principiata e fatta in parte da monsignor Francesco Barberini ed accresciuta dal papa Urbano VIII, il quale fece anche lo studio delle medaglie: successivamente la medesima libreria fu aumentata anche da esso cardinale coi *donativi* fattigli dal detto pontefice, come pure fu da lui accresciuto lo studio delle medaglie; lascia quindi tanto l'una, quanto l'altro ai futuri chiamati dalla primogenitura Barberini alla quale l'incorpora con tutti i vincoli, le proibizioni e pene, ecc., che si contengono nelle lettere apostoliche in forma di Brevi emanate dal detto pontefice nei mesi di maggio e settembre 1627 e novembre 1632. Impone ai futuri chiamati alla detta primogenitura l'obbligo di far compiere l'indice della libreria già da lui cominciato, ecc.

Vuole infine che di tutti i suoi mobili, arazzi, quadri, statue, ecc., spettanti alla primogenitura, sia fatto esatto inventario nel modo e sotto le pene espresse nelle precitate lettere apostoliche.

Testamento fatto dal cardinal CARLO BARBERINI *in data 4 novembre 1703 ed aperto il giorno 11 di ottobre 1704.*

In esso il testatore dispone che tutte le carte, lettere, i libri, ecc., esistenti nella sua libreria, vengano uniti ed incorporati alla libreria grande della sua casa perchè ivi siano conservati perpetuamente come gli altri in quella contenuti, *supponendoli al ius succedendi e fidecommisso* della sua famiglia, istituito da papa Urbano VIII.

Raccomanda poi al cardinal Francesco suo nipote i detti libri, ecc., perchè li conservi, e gli dice: « nella stessa maniera in tutto e per tutto che dal signor cardinale Francesco Barberini, mio zio, gli è stata lasciata la incombenza e la custodia con tanta premura di detta libreria, essendo quella così nobile e splendido monumento nella nostra casa, delle virtù insigni di esso papa Urbano e del medesimo signor cardinale defunto che con tanta spesa e studio l'hanno raccolta, unita ed arricchita ».

Inventario dei beni fidecommissari della famiglia BARBERINI, *fra i quali la biblioteca e gli oggetti di arte.*

L'inventario della biblioteca è stampato in p. 596 col titolo: *Index librorum Bibliothecae Barberinae* — 25 settembre 1738 (De Caesaris Angelo Antonio, notaio dell'A. C.).

(Dall' Ufficio delle Ipoteche di Roma).

Oggetti d'arte che trovansi iscritti al vol. 2°, n. 19, fol. 91, del registro Iscrizioni fidecommissarie.

Si richiede iscrizione sopra la biblioteca e gli oggetti d'arte di pittura e scultura qui appresso notati, provenienti dal maggiorasco Barberini e fidecommissi annessi, esistenti nel palazzo Barberini, alle Quattro Fontane, num. 25, e riconosciuti meritevoli di essere conservati come soggetti al detto maggiorasco e fidecommissi annessi, a tenore dell'art. 137 del motoproprio della Santità di N. S. papa Pio VII, del 6 luglio 1816 e dalle quattro inserte originali perizie fatte dai periti bibliotecario, scultore, pittore ed antiquario, eletti dall'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Pacca, camerlengo di Santa Chiesa. A solo effetto di liquidare la tassa dell'ipoteca, dovuta per la iscrizione fidecommissaria degli oggetti descritti nelle suddette quattro annesse perizie, si dichiara che il valore dei medesimi può, per approssimazione, ascendere a scudi settemila (dico s. 7000) con essersi un tal valore asssegnato a solo titolo di stabilire la suddetta tassa, e non già per dare il prezzo ai divisati oggetti, che sempre può essere variabile, secondo l'opinione degli uomini e le circostanze dei tempi, trattandosi, non di valore intrinseco, ma di pura affezione, onde può aver luogo l'aumento e la diminuzione.

Notamento sulla biblioteca.

Per ubbidire agli ordini venerati di S. E. reverendissima, il signor cardinale camerlengo, in forza di suo rescritto ad una memoria dei 9 luglio 1817, di S. E. il signor principe don Francesco Barberini, avendo esaminato se può la biblioteca Barberini esser compresa fra il numero di quelle collezioni delle quali si fa menzione nell'art. 137 del motoproprio di N. S. papa Pio VII, del dì 6 luglio 1816, dichiaro che la biblioteca Barberini lo deve essere, essendo una delle prime e più insigni della città, sì per la copia dei libri stampati e di antiche edizioni, e specialmente per la quantità di manoscritti greci, latini ed italiani; tanto mi faccio un pregio di dichiarare.

In fede, ecc.

Roma, dalla biblioteca Casanatense alla Minerva, addì 16 luglio 1817.

Fr. Gaetano Magno, *bibliotecario.*

Oggetti di pittura

dell'eccellentissima Casa Barberini

che da me sottoscritto perito eletto dall'eccellentissimo signor cardinal Pacca camerlengo con rescritto in data 9 luglio 1817 si giudicano pregevoli e degni di considerarsi come contemplati nell'art. 137 del motoproprio 6 luglio 1816 ad effetto di conservarli.

1. La Fornarina, di Raffaello.
2. Il Germanico, di Poussin.
3. Ritratto di schiava, di Tiziano.
4. Gesù fra i dottori, di Alberto Duro.
5. Lago di Castello, di Claudio Lorenese.
6. Sant'Andrea Corsini, di Guido Reni.
7. Putto sul muro, che dorme, di Guido Reni.
8. San Girolamo, dello Spagnoletto.
9. Due evangelisti, cioè San Matteo e San Luca, del Guercino.
10. Il profeta Elia, del Guercino.
11. Due paesi in rame, dell'Albano, rappresentanti uno l'apparizione di Gesù alla Maddalena, e l'altro Galatea con tritoni.
12. Santa Caterina, del Caravaggio.
13. Suonatrice di chitarra, del Caravaggio.
14. Ritratto della regina d'Inghilterra, di Vandyck.
15. Ritratto di donna, d'Holbens.
16. Pigmalione, del Peruzzi.
17. La musica, del Lanfranco.
18. Santo Papa in gloria, di Vovet.
19. Sant'Anna, di Vovet.
20. Caino ed Abele, di Vovet.
21. San Michele Arcangelo, di Vovet, e per dir meglio del cavalier d'Arpino.

22. Riposo in Egitto in rame, di Vovet.
23. San Carlo Borromeo, di Scipione Gaetani.
24. Ritratto di donna vestita di nero con piccolo libro in mano, di Scipione Gaetani.
25. San Girolamo con angelo, del Gavedone.
26. Martirio di Sant'Apollonia in rame, di Guido Reni.
27. Giuseppe con la moglie di Putifarre, di Bilivelti.
28. Adorazione de' Magi, del Cerquozzi.
29. Un quadro, di Sandro Botticelli, rappresentante una donna partoriente in prospettiva, e figure.
30. Altro, del detto, rappresentante l'interno di una chiesa, ambedue in tavola.
31. Santa Caterina in carcere visitata dall'imperatrice Faustina, di Mattia Preti.
32. Madonna con Bambino in tavola, non finito, di Mecherino.
33. Re d'Inghilterra che legge con figlio, in tavola, di scuola tedesca.
34. Cristo che lava i piedi agli apostoli, del Baglioni.
35. Tavola della volpe col leone malato.
36. Miracolo di una santa monaca che libera da un naufragio, di Benedetto Luti.
37. Caino ed Abele, di Andrea Sacchi.
38. Agar ed Ismaele, di Andrea Sacchi.
39. Miracolo di Sant'Antonio che risuscita il morto, di Andrea Sacchi.
40. Madonna, Bambino e San Romualdo, di Pietro da Cortona.
41. San Francesco che sposa la penitenza, di Andrea Sacchi.
42. Sacrificio di Diana, di Pietro da Cortona.
43. Un paese rappresentante Giove, Giunone e Io convertita in vacca, di Both.
44. Altro con due pastori ed un cane, di Both.
45. Altro, rappresentante una calata di sole con una figurina, di Both.
46. Altro coll'Arcangelo Raffaello e Tobia, di Both.
47. Altro rappresentante Perseo che uccide Medusa, di Both.
48. Altro rappresentante Atteone con Diana nel bagno, di Both.
49. Altro rappresentante Mercurio che ha ucciso Argo, di Both.
50. Altro rappresentante Mercurio che ha ucciso Argo, di Both.
51. Altro rappresentante Apollo e Dafne, di Both.
52. Altro rappresentante Apollo che scortica Marzia, di Both.
53. Altro rappresentante Giunone con una ninfa, di Both.
54. Crocifissione di Nostro Signore con molte figurine, in rame, di Breugel.
55. Una nevata in rame, di Breugel.
56. Una marina in rame con due navi, di Breugel.
57. Una marina in rame con molte figurine, di Breugel.
58. Gli ebrei che fabbricano il tabernacolo in rame, del Bonorank.
59. San Girolamo, di Salvatore Rosa.
60. Numero quattordici ritratti antichi tedeschi in tavola rappresentanti:
61. San Gregorio.
62. Sant'Ambrogio.
63. Pio Secondo.
64. Alberto Magno.
65. Scoto.
66. Mosè.
67. Salomone.
68. Bartolo.
69. Petrarca.
70. Cicerone.
71. Severino Boezio.
72. Omero.
73. Ippocrate.
74. Euclide.
75. Numero quindici cartoni da Pietro da Cortona rappresentanti:
76. Urbano VIII che si addottora.
77. Urbano VIII prelato che fa disseccare alcune paludi.
78. Urbano VIII creato cardinale da Paolo V.
79. Scrutinio per l'elezione di Urbano VIII.
80. Urbano VIII riconosciuto papa dalle potenze cristiane.
81. Urbano VIII che fa la consacrazione della basilica Vaticana.
82. Urbano VIII che riunisce il ducato di Urbino alla Santa Sede.
83. Urbano VIII che fa costruire forte Urbano.
84. Urbano VIII che provvede alla sicurezza dello Stato, con i Santi Pietro e Paolo in aria.
85. Urbano VIII che crea prefetto di Roma il principe D. Taddeo.
86. Costantino che abbrucia i ricorsi dei PP. del Concilio Niceno.
87. Costantino che uccide un leone.
88. Costantino che atterra gl'idoli.

89. Battaglia navale di Crispo contro Abante.
90. Natività di Nostro Signore Gesù Cristo.
91. Quattro angoli in cartone rappresentanti
92. San Gregorio Magno, del Lanfranco.
93. San Bonaventura, del Lanfranco.
94. San Bernardo, del Bernini.
95. San Tommaso d'Aquino, di Andrea Sacchi.
96. Ritratto di una famiglia, del Bassano.
97. Orazione all' Orto, del Bassano.
98. Coronazione di spine, del Bassano.
99. Annunzio dell'angelo ai pastori, del Bassano.
100. Orazione all' orto con persone avanti che cenano, del Bassano.
101. Orazione all' orto con donne avanti che lavorano, del Bassano.
102. Ritratto del principe Don Maffeo Barberini, di Carlo Maratta.
103. Santa Rosalia che libera dalla peste la città di Palestrina, di Carlo Maratta.
104. Otto apostoli, di Carlo Maratta, rappresentanti
105. San Pietro.
106. San Paolo.
107. San Giovanni.
108. San Giacomo.
109. San Matteo.
110. San Bartolomeo.
111. San Mattia.
112. San Tommaso.
113. Una testa rappresentante il ritratto del Tintoretto.
114. Le Niobi, del Camassei.
115. La caccia di Diana, del Camassei.
116. San Pietro in carcere, del Camassei.
117. Sant' Eufemia, del Camassei.
118. Sant' Agnese avanti agli idoli, del Camassei.
119. Bacco ed Arianna, del Romanelli.
120. Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso, del Roncalli.
121. Lotta di Giacobbe coll' angelo, del Roncalli.
122. Resurrezione di Lazzaro, dello Scarsellino.
123. Madonna, Bambino e santo, dello Scarsellino.
124. Madonna e Santi, dello Scarsellino.
125. Strage degli Innocenti, dello Scarsellino.
126. Gesù Cristo sul Calvario, dello Scarsellino.
127. Cristo morto con angeli e San Francesco, di Giacinto Brandi.
128. Battaglia di Costantino contro Massenzio, di Carlo Napoletano.
129. Musaico antico alto e largo palmi $3^1/_2$ rappresentante il ratto di Europa.

Firmato: Vincenzo Cav. Camuccini
Ispettore delle pitture pubbliche di Roma
e Direttore dello Studio dei mosaici di San Pietro.

Supremo Tribunale del Camerlengato.

Constando dagli esami, ed ispezioni ordinate da Noi con rescritto dei 9 luglio prossimo passato, che i diversi oggetti di pittura contemplati nella presente Nota meritano tutta la considerazione per poter essere assoggettati ai vincoli dei fidecommissi ordinati dagli Autori del supplicante e adesivamente agli articoli 133, 136 e 137 del motoproprio dei 6 luglio 1816, approviamo che il signor conservatore delle ipoteche gl' iscriva fra i capitali della famiglia Barberini, affetti ai vincoli di primogenitura, maggiorasco, e fidecommisso, sostituzione, ed altro ordinato dagli autori suddetti secondo i loro rispettivi testamenti, da non potersi giammai alienare contro pena di ducati mille d' oro di camera per cadauno oggetto alienato, ed allo stesso signor conservatore delle ipoteche per l' esecuzione.

Dato dalla nostra solita residenza a Campitelli li 8 agosto 1817.

B. card. Pacca, *camerlengo.*

Oggetti di scultura

dell'eccellentissima Casa Barberini

che, da me sottoscritto perito eletto dall'eminentissimo signor cardinale Pacca, camerlengo, con rescritto in data 9 luglio 1817 si giudicano pregevoli e degni di considerarsi come contemplati nell' articolo 137 del motoproprio 6 luglio 1816 ad effetto di conservarli nel maggiorasco della eccellentissina Casa.

Appartamento del Ponte.

Anticamera degli Arconi.

Figura di console con testa moderna rappresentante Augusto giovine, alta palmi $9\ ^1/_4$.

Figura di console incognito con testa riportata, alta palmi 8 che regge colle mani due ritratti incogniti.

Figura di donna panneggiata logora nell'estremità che sembra una Musa, alta palmi 8 $^3/_4$.

CAMERE TERRENE VERSO IL PONTE.

Sarcofago lungo palmi 10, alto 5, oncie 2, largo 4, con bassorilievo rappresentante le quattro Stagioni ed in mezzo due ritratti entro un disco ornato con i segni del Zodiaco.

Statua di Ninfa giacente con mano destra, e piede sinistro moderni, ed il restante antico, che posa sopra un Sarcofago ornato di vari putti bacchici con due teste di leone laterali.

TERZA CAMERA A MANO SINISTRA.

Sarcofago con bassorilievo frammentato rappresentante il Ratto di Proserpina, lungo palmi 10, alto 3, largo 3.

Porzione di fregio antico con ippogrifi e candelabri.

QUARTA CAMERA.

Piccolo bassorilievo rappresentante un Tempio con porta aperta e quattro figurine, due per parte, una delle quali piangente.

Piccolo bassorilievo rappresentante un Baccanale.

Piccolo bassorilievo dei bassi tempi rappresentante Gesù Cristo che dà la vista al cieco.

Sarcofago con bassorilievo rappresentante il Ratto di Proserpina, lungo palmi 10, alto 3, largo 3.

Tazza di ara senza piedi ornata di bassirilievi rappresentanti un' Apoteosi con Castore e Polluce.

Sottoscritto: ALBERTO THORVALDSEN stimo come sopra.

SUPREMO TRIBUNALE DEL CAMERLENGATO.

Constando dagli esami ed ispezioni ordinate da noi con rescritto dei 9 luglio p. p. che i diversi oggetti di scultura contemplati nella presente nota meritano tutta la considerazione per poter essere assoggettati ai vincoli dei fidecommissi ordinati dagli autori del supplicante, e adesivamente agli articoli 133, 136 e 137 del motoproprio dei 6 luglio 1816, approviamo che il signor conservatore delle ipoteche gli inscriva fra i capitali della famiglia Barberini affetti ai vincoli di primogenitura, maggiorasco, fidecommisso, sostituzione ed altro, ordinati dagli autori suddetti secondo i loro rispettivi testamenti da non potersi giammai alienare sotto pena di ducati mille d'oro di camera per ciascun oggetto alienato, e allo stesso signor conservatore delle ipoteche per la esecuzione.

Dato dalla nostra solita residenza a Campitelli, li 8 agosto 1817.

B. card. PACCA, *camerlengo.*

Oggetti di antiquaria e di erudizione

dell' eccellentissima Casa Barberini

che da me sottoscritto perito eletto dall'eminentissimo signor cardinal Pacca, camerlengo, con rescritto in data 9 luglio 1817, si giudicano pregevoli e degni di considerarsi, come contemplati nell'articolo 137 del motoproprio 6 luglio 1816 ad effetto di conservarli nel maggiorasco dell'eccellentissima Casa.

APPARTAMENTO DEL PONTE.

Anticamera degli Arconi.

Cippo con iscrizione di Umbrio.

Iscrizione di Calpurnia.

Ara con bassorilievo con cavallo sotto la denominazione di *Equitis singularis.*

APPARTAMENTO TERRENO DALLA PARTE DEL PONTE.

Cippo con iscrizione di Camenio.

Idem con testa di donna ed iscrizione di Camenio.

Ara con iscrizione a Vortunno.

Sarcofago grande baccellato con porta mezza aperta, sopra una Chimera, di granito.

Cippo con iscrizione di Tito Flavio.

Frammento di lastra con rostro di nave ed iscrizione di Procilio Tribuno.

Cippo con iscrizione di Tiberio Cuzio.

Sarcofago baccellato de' Cristiani, con la Pietà, Pastor buono ed altra figurina.

Piedistallo dedicato a Marco Aurelio con iscrizione.

Cippo con iscrizione a bassorilievo, rappresentante Bacco nel carro tirato dalle tigri.

Cippo con testa di Giove Ammone, bassorilievo rappresentante la morte di Archemoro ed iscrizione di Nocifero.
Ara con putti, festoni di frutti ed iscrizione di Domizia Augurina.
Ara rotonda con Fame e festoni e sopra la medesima vaso cinerario con manichi e coperchio.
Cippo con iscrizione di Alcibiade di Augusto.

Sottoscritto: Lorenzo Re
stimo come sopra.

Supremo Tribunale del Camerlengato.

Constando dagli esami ed ispezioni ordinate da noi con rescritto dei 9 luglio p. p. che i diversi oggetti di antiquaria contemplati nella presente nota, meritano tutta la considerazione per poter essere assoggettati ai vincoli di fidecommisso ordinati dagli autori del supplicante e adesivamente agli articoli 133, 136 e 137 del motoproprio 6 luglio 1816, approviamo che il signor conservatore delle ipoteche gl'iscriva fra i capitali della famiglia Barberini, affetti ai vincoli di primogenitura, maggiorasco, fidecommisso, sostituzione ed altro ordinati dagli autori suddetti secondo i loro rispettivi testamenti da non potersi giammai alienare sotto pena di ducati mille d'oro di camera, ed allo stesso signor conservatore delle ipoteche per l'esecuzione.

Dato dalla nostra solita residenza a Campitelli li 8 agosto 1817.

B. card. Pacca, *camerlengo.*

GALLERIA COLONNA DI SCIARRA

(Dall'*Archivio romano di Stato*).

Notizie sul fidecommisso Colonna di Sciarra leggonsi nella sentenza della Corte di appello di Roma dell'11 dicembre 1875 tra i fratelli Barberini e Maffeo Colonna di Sciarra; della quale conservasi anche una copia nell'*Archivio romano di Stato.*

Dalle stanze del Quirinale, 19 marzo 1818.

Il cardinale segretario di Stato ha portato la sua attenzione sulla memoria di V. E. in replica al biglietto di segreteria di Stato del 5 gennaio relativo all'obbligo d'iscrivere i quadri e statue, che le sono toccate in porzione del diviso maggiorasco Barberini.

Il sottoscritto non ha potuto rinvenire valevoli i rilievi fatti da V. E. dall'obbligo di tale iscrizione.

Si fonda ella sul disposto dell'art. 132 del motoproprio, e segnatamente sulle parole: « Rimarrà in vigore il vincolo di fidecommisso che non hanno sofferto, ecc. », e crede che la parola beni fondi, escludendo i beni mobili, non sia ella obbligata ad iscrivere le statue, i quadri, o altro qualunque mobile spettante al maggiorasco Barberini.

Se V. E. non si fosse fermata alle prime parole del detto articolo, ma avesse proseguito a leggere quelle che seguono, non avrebbe dubitato che le statue e i quadri degli antichi fidecommissi debbono iscriversi.

All'art. 133 parlandosi della durazione dei fidecommissi conservati e del loro valore si trova aggiunto: « E con altre limitazioni e prescrizioni che verranno in appresso ordinate per la creazione dei fidecommissi ».

I nuovi fidecommissi sebbene nell'articolo 136 non possono crearsi se non che sopra immobili, ciò non ostante rimangono eccettuate le raccolte di statue ed altri oggetti. Permettendosi dunque con essi la creazione dei fidecommissi nel susseguente art. 137 è indubitato che lo stesso deve dirsi rispetto ai fidecommissi preesistenti, ai quali tali raccolte si trovano assoggettate, nè può dubitarsi che al maggiorasco di casa Barberini tali collezioni fossero assoggettate coi vincoli più stretti.

Se l'E. V. avesse inoltre avvertito che la divisione della galleria seguìta nella transazione ha lasciato in ciascuna delle due parti divise una quantità e qualità di monumenti e cose preziose, ch'è bastante a formare da per sè stessa una collezione, e la formerebbe di fatto se il fidecommisso fosse ristretto a quella sola parte, non avrebbe asserito che la transazione abbia distrutto la raccolta ossia la galleria, essendo all'incontro evidente che in ciascuna delle due parti separatamente presa significa una preziosa raccolta capace di sostenere da per sè stesso il vincolo del fidecommisso secondo il disposto nel suddetto art. 137.

Da tutto ciò chiaramente risulta, che tanto l'E. V. quanto il signor principe don Francesco Barberini non possono sottrarsi all'obbligo di assoggettare gli oggetti della galleria caduni nella rispettiva divisione al vincolo del fidecommisso, ossia maggiorasco, e perciò si compiacerà l'E. V. di eseguire quanto viene prescritto su tal proposito nel citato articolo 137. E siccome per essere trascorso il termine prefisso alle iscrizioni fidecommissarie sarebbe ella incorsa nelle pene comminate nell'art. 134, Sua Santità in vista delle dubbiezze sull'obbligo della iscrizione intende di liberare da tale in-

corso, a condizione però che adempia nel termine di due mesi quanto si conviene presso il signor cardinale camerlengo per l'apposizione del vincolo sugli oggetti preziosi, de' quali si tratta.

Sebbene il signor principe don Francesco Barberini abbia assicurato di avere adempiuto a tutto ciò che gl' incombe, per la porzione del padre, ciò non ostante va ad ordinarsi al medesimo ch'eseguisca per la sua parte qualunque atto potesse mancare per l'apposizione di tal vincolo sugli oggetti preziosi di sua pertinenza.

Il sottoscritto, nel dare all' E. V. questo definitivo riscontro, le rinnova i sentimenti della distinta sua stima.

E. card. Consalvi.

Si certifica da me infrascritto uditore del Camerlengato che S. E. il signor principe don Maffeo Barberini Colonna di Sciarra fin dai 20 aprile p. p. promosse istanza all'eminentissimo cardinale Pacca camerlengo di Santa Chiesa, perchè in seguito degli ordini ricevuti dalla segreteria di Stato che unì in copia alla detta istanza, si degnasse deputare persone perite ad esaminare gli oggetti d'arte ed antichità soggetti alla legge d'iscrizione in scultura e pittura, come appartenenti al maggiorasco Barberini istituito dalla s. m. di Urbano VIII e fidecommissi annessi, de' quali il ricordato signor principe si chiama proprietario nella detta supplica. La mancanza delle specifiche di tali oggètti ha sospeso finora il corso della enunciata petizione. A richiesta del medesimo signor principe ed in senso di verità si rilascia il presente documento.

In fede ecc.

Roma, li 16 maggio 1818.

Domenico Attanasio, *uditore*.

Roma, 23 maggio 1818.[1]

Eminenza Rev.ma,

Ho l'onore di rispondere al venerato foglio dell' Eminenza Vostra reverendissima del venti andante, e di farle osservare come la stima de' monumenti d'arte antica e moderna, posseduti dall' eccellentissima casa Barberini Colonna di Sciarra, venne eseguita accuratamente dai signori Camucini e Landi, rispetto alle pitture, e dai signeri Albanini e Pierantoni per parte della scultura, e di questa seconda classe riconobbi anche io la detta stima, che ritrovai molto ragionevole, e discretamente consigliata: sicchè dietro a queste basi ebbe luogo la divisione dei nominati oggetti, con soddisfazione di ambedue le parti. Perocchè sembra che la medesima stima fatta in allora potesse adoperarsi per guida nella presente disquisizione; tanto più che io non credo che vi abbia a sperare d'avere un'apprezzazione più moderata nè più solidamente condotta.

Questo è quanto mi occorre dirle in proposito, e ritornando i fogli insertimi ho l'onore di ripetermi colla più devota venerazione.

Umilissimo aff.mo servitore
Antonio Canova.

A S. E. rev.ma il Card. Camerlengo.

[1] La lettera del Canova si riferisce alla divisione della galleria fra Barberini e Colonna di Sciarra.

E.mo e R.mo principe,

Il principe Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, proprietario di dritto e possidente attuale del maggiorasco Barberini istituito dal pontefice Urbano VIII e fidecommissi annessi, credeva di non esser tenuto ad iscrivere gli oggetti di arte di scoltura e pittura, a detto maggiorasco e fidecommissi spettanti, perchè non compresi nell'art. 132 del motoproprio di N. S. del 6 luglio 1816, ove si parla solamente di beni fondi.

Piacque però al principe D. Francesco Barberini di porre in dubbio la chiara legge del suddetto motoproprio, e iscrisse porzione di quelli oggetti di arte, ottenuti nella divisione fatta in seguito della translazione stipulata in Parigi.

Questo atto meramente spontaneo del detto signor principe D. Francesco portò che il principe esponente dovesse procurare di persuadere la segreteria di Stato sulla ragione che lo aveva guidato a non iscrivere gli oggetti presso di lui esistenti.

Espone fra l'altro alla suddetta segreteria di Stato, che gli oggetti di arte riputandosi immobili, non doveano iscriversi; che se formavano prima della divisione una collezione preziosa, questa non era più tale, dopochè gli oggetti stessi erano stati separati e divisi, e che

per conseguenza non aveva creduto il principe esponente d'iscriverli.

Dopo sì fatto dibattimento la stessa segreteria di Stato fece avere all'oratore venerato dispaccio in data del 19 del perduto mese di marzo, copia del quale si annette in foglio a parte, con cui, senza valutare i rilievi umiliati dal principe ricorrente, prescrisse al medesimo che dentro il termine di mesi due avesse adempito alla legge d'iscrivere gli oggetti di arte appartenenti al maggiorasco Barberini e fidecommissi annessi presso di lui esistenti, assolvendolo dalle incorse pene per l'inadempimento nel tempo stabilito.

Onde è per questo, che il principe esponente supplica l'Eminenza Vostra reverendissima, affinchè per adempimento di ciò che impone il detto venerato dispaccio di segreteria di Stato del 19 marzo perduto, si compiaccia destinare persone perite che assumano l'incarico di esaminare quali siano gli oggetti d'arte soggetti alla legge d'iscrizione, per così adempire alla legge medesima, agli ordini della segreteria di Stato ed all'obbligo che particolarmente corre al principe supplicante di contestare col fatto l'ubbidienza ben dovuta al suo sovrano.

Che, ecc.

(A tergo:) All'E.mo e R.mo principe il signor cardinal Pacca, camerlengo di Santa Chiesa. Per il principe Maffeo Barberini Colonna di Sciarra.

A dì 12 agosto 1818.

Al signor cavalier Landi per la pittura, e al signor Antonio D'Este per la scultura, affinchè ciascuno esamini e riferisca per la parte che lo risguarda nella presente supplica.

B. card. Pacca, *camerlengo.*

Iscrizione fidecommissaria del 21 settembre 1818, quindi rinnovata il 22 febbraio 1850.

Oggetti di pittura e scultura esistenti in Roma (Ufficio delle Ipoteche, vol. 2°, n. 13, fol. 62, del registro Iscrizioni fidecommissarie).

Si rilevano dalli suddetti originali notamenti.

A solo scopo di liquidare la tassa d'ipoteca, dovuta per la iscrizione fidecommissaria degli oggetti di pittura e scultura descritti negli annessi notamenti, dichiaro io qui sottoscritto, che il valore de' medesimi può per approssimazione ascendere alla somma di scudi trentamila (30,000), protestandomi che tal valore è stato soltanto assegnato a calcolo, per istabilire la suddetta tassa, e non già per dare il prezzo ai divisati oggetti, che sempre può esser variabile, e secondo le opinioni degli uomini e secondo le circostanze de' tempi, trattandosi non di un valore intrinseco, ma di pura affezione, onde può aver luogo l'aumento e la diminuzione.

Notamento degli oggetti di pittura di S. E. il principe don Maffeo Barberini Colonna di Sciarra provenienti dal maggiorasco Barberini, che da me sottoscritto perito eletto dall'Emo sig. cardinale Pacca, camerlengo, con rescritto dei 12 agosto 1818 si giudicano pregevoli e degni di considerarsi come contemplati nell'articolo 137 del motoproprio dei 6 luglio 1816 ad effetto di conservarli.

1. Vanità e Modestia, di Leonardo da Vinci.
2. Sonatore, di Raffaello.
3. Ritratto di donna, di Tiziano.
4. Tre ritratti in un quadro, di Tiziano.
5. Maddalena, figura intiera, di Guido.
6. Altra Maddalena, mezza figura, del detto.
7. Amor coniugale, di Caracci.
8-9. Due evangelisti, San Giovanni e San Marco, del Guercino.
10. San Giacomo, dello stesso.
11. San Girolamo, dello stesso.
12. Tavola, vita di Gesù, di Giotto.
13. Erodiade, di Giorgione.
14. Giuocatori, del Caravaggio.
15. Bozzo di Sant'Erasmo, del Poussin.
16. Due paesi: Samaritana, dell'Albano e
17. Riposo in Egitto, del detto.
18. I pastori in Arcadia, di Schidone.
19. Ritratto di donna, del Bronzino.
20. Sacra Famiglia, di Fra Bartolomeo da San Marco.
21. Transito della Madonna, di Alberto Duro.
22. Il nemico che semina la zizzania, di Schidone.
23. Il figliuol prodigo, fiammingo.
24. San Giovanni Evangelista, di Brughel.
25. Enea che si arma, dello stesso.
26. Tentazione di Sant' Antonio, dello stesso.

27. Orfeo che reclama Euridice, dello stesso.
28. Il ritorno dalla fiera, dello stesso.
29. Gesù che predica sopra la barca, di Brughel.
30. Morte di Didone.
31. Ratto di Elena.
32. Adorazione dei Magi, di Benvenuto Garofalo.
33. Mosè, di Guido.
34. Sacra Famiglia, dell'Albano.
35. Pietà, del Barocci.
36. Madonna, San Giuseppe e San Pietro Martire, di Andrea del Sarto.
37. Madonna, San Giuseppe e Santo, di Francesco Francia.
38. Madonna che legge e Bambino, e San Carlo Borromeo, di Carlo Maratta.
39. Sacra Famiglia, di Francesco d'Imola.
40. Pico trasformato in Picchio, di Girolamo da Carpi.
41. Vestale che trasporta la statua di Cibele, del detto.
42. Noè ubbriaco, di Andrea Sacchi.
43. Flagellazione alla colonna, di Leonello Spada.
44. Carità, della Sirani.
45. Cleopatra, di Lanfranco.
46. Sansone, del Caroselli.
47. Ecce homo con angeli, di scuola lombarda.
48. I tre tempi, del Bovet.
49. Cristo che scaccia i profanatori, del Bassano.
50. Orazione nell'orto, dello stesso.
51. Fatto della Sacra Scrittura, dello stesso.
52. Partenza di Giacobbe, dello stesso.
53. Madonna, Gesù dormiente e San Giuseppe, di Marcellino Vênusti.
54. Strage degli Innocenti, dello Scarsellino.
55. Sacra Famiglia, del detto.
56. Flagellazione, bozzetto del Bassano.
57. Assalto di Gerusalemme.
58. Caccia di fiere.
59. San Pietro che guarisce gli infermi colla sua ombra, del Romanelli.
60. Antico castello con ponte, fiammingo.
61. Riposo in Egitto, quadro antico tedesco.
62. San Simone Giuda, del Giminiani.
63. Paese tondo, fiammingo.
65. Altro in tutto simile.
66. Bozzetto: Sant'Agostino che distribuisce l'elemosina, di Carlo Maratta.
67. Caricatura, del Brouver.
68. Altra caricatura, del detto.
69. Quadretto, varie figure, di Giovanni Mell.
70. Veduta della darsena di Napoli, di Gaspare Vanvitelli.
71. Figura che beve, del Teniers.
72. Caccia di Diana, del Brughel.
73. Fuga in Egitto, di Claudio.
74. Lago di Bracciano, del detto.
75. Paese con Evangelista e angelo, del Poussin.
76. Paese con amorino, del cav. Gaspare Landi.
77. Paese, di Giovanni Both.
78. Paese, del detto.
79. Chiesa del Gesù nella santificazione di Sant'Ignazio, architettura del Gagliardi, figure di Andrea Sacchi.
80-82. Tre paesi, del Momper.
83. Mercato di erbe, di Paolo Brilli.
84. Antico castello con pescatore, del detto.
85-89. Cinque paesi.
90-93. Quattro paesi, di Both il giovine.
94-97. Quattro paesi in tavola, fiamminghi.
98-99. Due paesi, di autore incerto.
100. Paese in tavola: battesimo di San Giovanni, antico tedesco.
101-102. Due quadri di architettura.
103. Battaglia, del Tempesta.
104. Paese, del Piemont.
105. Veduta del ponte della Maddalena.
106-120. Quindici paesi dell'Orizzonte.
121-124. Quattro paesi, del Locatelli.
125. San Sebastiano in tavola, legato alla colonna, di Pietro Perugino.
126. Sacrificio d'Isacco, di Gherardo.
127. Gesù colla Samaritana, di Benvenuto Garofalo.
128. Madonna con Bambino, in tavola, di Tiziano.
129. Noli me tangere, di Girolamo da Carpi.
130. Copia della Fornarina, di Giulio Romano.
131. Ecce Homo, del cav. d'Arpino.
132. San Sebastiano, di Simon Vovet.
133. Santa Dafrosa, di Pietro da Cortona.
134. Sposalizio di Santa Caterina, del Vanni.
135. Madonna col Bambino in mezzo a fiori, di Maturino.
136. Copia della Trasfigurazione, di Raffaello.
137. Decollazione di San Giovanni, del Valentin.
138. Roma trionfante con Romolo e Remo, del detto.

139. Santa Francesca Romana con angelo, di Carlo Veneziano.
140. Deposizione di Croce, bozzetto di Bassano.
141. Madonna, Bambino, Sant'Urbano, dello Scarsellino.
142. Madonna, Bambino che dorme, di Giovanni Bellini.
143. Madonna, Bambino sopra cuscino, scuola fiorentina.
144. Madonna, Bambino, San Lorenzo e San Giovanni, in tavola, scuola di Pietro Perugino.
145. Strage degli Innocenti, scuola napolitana.
141. Visione di Fra Tommaso da Celano, quadro grande in tavola, di autore incerto.
147. Cristo morto, la Vergine, San Giovanni ed angeli, di Ribera.
148. San Sebastiano, di Lanfranco.
149. Fatto storico, di Pietro da Cortona.
150. Madonna, Bambino, San Francesco, del cav. d'Arpino.
151. San Michele, del detto.
152. Ritratto del cardinale Alessandrino, di Scipion Gaetano.
153. Tre Marie, di Andrea Sacchi.
154. Ritratto del cardinale Antonio Barberini, del detto.
155. Battesimo di Nostro Signore, del detto.
156. Maddalena, Bambino con Santo, di Pietro da Cortona.
157. Bozzo, del detto.
158. Una Santa, del detto.
159. Ritratto veneziano.
160. Ritratto, del Bronzino.
161. Maddalena che legge, del Guercino.
162. Nozze di Peleo e Teti, di Romanelli.
163. Suonatori e giuocatori, del Castiglioni.
164. La Sacra Famiglia, del Veneziano.
165. La figlia di Faraone che salva Mosè, autore incerto.
166. Ritratto, di scuola veneta.
167. Giudizio di Mida, autore incerto.
168. Ritratto di un poeta, come sopra.
169. Ritratto di un certosino, come sopra.
170. Rissa, dello Schidone.
171. San Nicola, autore incerto.
172. Ritratto con sportelli, scuola tedesca.
173. Pastori, armenti e mercato di animali, del Bassano.
174. Ritratto vestito alla polacca, scuola fiorentina.
175. Ritratto, figura intiera del cardinale Antonio Barberini, di Carlo Maratta.
176. Apostolo, figura intiera, del suddetto.
177. Madonna, Bambino, San Giuseppe, San Giovanni, attribuito a Michelangelo.
178. Presepe, di Luca Giordano.
179. Ritratto, del Civetta.
180. Ritratto di Francesco e Stefano Colonna, del Sicciolante di Sermoneta.
181. Santa Caterina, attribuita ad Andrea del Sarto.
182. Sacra Famiglia, del Luino.
183. Ritratto del principe Prefetto, di Andrea Sacchi.
184. Ritratto, di Andrea Mantegna.
185-191. Paesi.

Si dichiara per parte di S. E. il signor principe don Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, che, per dimostrare la sua rassegnazione agli ordini del Santo Padre e della segreteria di Stato, sottopone al vincolo dell'iscrizione gli oggetti di pittura provenienti dal maggiorasco Barberini e fidecommessi annessi, ai quali ha creduto aggiungere anche alcuni particolari appartenenti alla sua eccellentissima famiglia Colonna di Sciarra, che si leggono sotto i numeri 76, 94, 95, 96, 97, dal numero 106 incluso sino al numero 124, 146 e 173, sebbene l'incaricato perito avesse voluto restringere il numero dei primi e dei secondi.

In fede, ecc.

Roma, questo dì 20 agosto 1818.

Gaspare Landi
Dirett. di pittura e pres. dell'Acc. di S. Luca.

31 dicembre 1853.

In forza di rescritto santissimo e suo decreto esecutoriale, rimasto originalmente in officio, è stato reso libero dalla dicontro iscrizione fidecommissaria il quadro rappresentante un paese con amorino del pittore cav. Gaspare Landi.

E. De Dominicis, *conservatore.*

Notamento degli oggetti di scultura di S. E. il sig. principe don Maffeo Barberini Colonna di Sciarra, provenienti dal maggiorasco Barberini, che da me sottoscritto perito eletto dall'eminentissimo sig. cardinal Pacca, camerlengo, con re-

scritto de' 12 agosto 1818, si giudicano pregevoli e degni da considerarsi come contemplati nell'art. 137 del motoproprio de' 6 luglio 1816 ad effetto di conservarli.

1. Sarcofago rappresentante le nove Muse, segnato n. 2, lungo p. 10 $^1/_3$, alto p. 3 $^1/_3$, mancante un lato.
2. Figura di una sacerdotessa d'Iside, segnata n. 13, con testa e braccia moderne, alta p. 6, senza la pianta.
3. Figura di donna panneggiata, segnata n. 12, alta p. 6, di buono stile, molto mutilata.
4. Lato di piedistallo semicircolato con tre figure baccanti, segnato n. 8.
5. Sacerdote egizio, segnato n. 15.
6. Idolo egizio, segnato n. 16.
7. Dea della salute, figura etrusca, segnata n. 17, alta p. 6.
8. Figura etrusca femminile, segnata n. 18, alta p. 6.
9. Figura etrusca virile con testa moderna, senza piedi, alta come sopra.
10. Figura di amazzone, frammentata, segnata n. 8, di proporzione p. 10.
11. Testa colossale di Mario con busto moderno, segnata n. 6.
12. Testa colossale di Giunone con busto moderno, segnata n. 1.
13. Testa colossale di atleta con busto moderno.
14. Mercurio sedente con testa moderna, di proporzione p. 6.
15. Statua di Bacco giacente, segnata n. 10, di proporzione p. 8.
16. Statua d'imperatrice velata, mutilata, di proporzione p. 9, segnata n. 5.
17. Altra imperatrice velata, mutilata, di proporzione p. 10, segnata n. 5.
18. Testa colossale virile, incognita.
19. Statua colossale velata con testa antica adattata, di proporzione p. 9.
20. Bassorilievo con figura di Vittoria in biga, di p. 3 $^1/_2$ riquadrati.
21. Figura virile barbuta, giacente sepolcrale, di proporzione p. 8.
22. Gruppo di Ippomene ed Atalanta, segnato n. 46, di proporzione p. 5.
23. Coperchio di sarcofago, lungo p. 10 $^1/_2$, atto p. 1 $^1/_3$, rappresentante la morte di Meleagro.
24. Testa femminile imperiale con busto moderno, lett. *A*.
25. Testa di atleta vincitore, segnata n. 8, con busto moderno, maggiore del vero.
26. Busto di alabastro, moderno, con testa virile di basalto tenero, incognita, lett. *X*.
27. Figura virile etrusca, di metallo, di proporzione p. 4 $^1/_2$, con sua pianta di porfido verde.
28. Gruppo di un giovine che regge un caprio morto, con testa moderna, di proporzione p. 7.
29. Testa di Giove, segnata n. 41.
30. Testa ideale di donna, maggiore del vero, segnata n. 43.

In fede, ecc.

Roma, questo dì 20 agosto 1818.

ANTONIO D'ESTE
Scultore e direttore del Museo Vaticano.

GALLERIA COLONNA

(Dall'*Archivio romano di Stato*).

Eccellenza,

Il gran contestabile don Filippo Colonna, nell'ultimo suo testamento dei sette giugno milleottocentodiciotto, istituiva eredi universali del suo patrimonio libero le tre proprie figlie maritate ai principi Barberini, Rospigliosi e duca Lante, e lasciava alla particolare fiducia de' suoi esecutori testamentari la galleria dei quadri, statue, marmi, e tutti i mobili, masserizie dell'appartamento contiguo al piano della galleria come più diffusamente può apprendersi dall'alleg. lett. *A*.

Sotto il dì quattordici maggio del successivo anno milleottocentodiecinove, essendo già avvenuta la morte del sullodato gran contestabile don Filippo, i suoi esecutori testamentari, spiegarono la di lui fiducia anche in quanto concerneva il surriferito legato devoluto al suo nipote ex fratre don Aspreno principe di Paliano, e a tutti i futuri chiamati alla primogenitura e fidecommisso Colonna.

E siccome fra i beni ed effetti costituenti detto legato vi erano molti oggetti di belle arti in quadri, statue e monumenti antichi riuniti nella notissima galleria Colonna posta al piano nobile del palazzo di famiglia in piazza dei Santi XII Apostoli, così gli oggetti medesimi formavano una raccolta e collezione, che a senso dell'art. 137 del motoproprio Piano de' sei luglio milleottocentosedici allora vigente, e del paragrafo centonovantatre dell'attuale regolamento, previa l'approvazione dell'eminentissimo camerlengo *pro tempore*, dovevano essere sottoposti alla formalità dell'iscrizione ipotecaria, onde assicurarne la conservazione, e restituzione ai futuri eredi chiamati.

Volendo l'oratore principe don Giovanni Andrea Colonna, attuale possessore dei beni fidecommissari e primogeniali Colonna, adempiere a tale formalità, come già, nel prendere, li quattordici giugno milleottocentoquarantasette, l'iscrizione ipotecaria di tutti gli altri beni fidecommissari, dichiarò, con quelle condizioni per altro, e riserve, che gli sembrarono necessarie a tutelare i suoi diritti, ragioni, azioni, ed interessi, condizioni e riserve che anche oggi intende di voler farne per ogni effetto migliore di legge.

Per effettuare pertanto questo suo divisamento, coerente anche al disposto delle leggi vigenti, ha fatto dai periti dell'arte compilare la descrizione e stima degli oggetti tutti di belle arti ed antichità nel più volte ripetuto legato compresi, che si uniscono agli allegati lettere *C* e *D*, e chiede all'E. V., a cui ora sono devolute le attribuzioni del Camerlengato, l'adesione ed approvazione, che per la validità dell'atto si prescrive dal citato articolo centotrentasette del motoproprio Piano, e dal paragrafo quarantatre del vigente regolamento legislativo e giudiziario.

Che, ecc.

(A tergo:) A Sua Eccellenza il signor ministro dei lavori pubblici e commercio per il principe don Andrea Giovanni Colonna.

Rescritti.

A dì quattordici settembre milleottocentocinquanta. Al compartimento delle belle arti per parere.

C. Jacobini.

A dì sedici settembre milleottocentocinquanta.

Sebbene dal richiedente siano state allegate due perizie redatte dai signori Te-

nerani e Minardi sul valore degli oggetti da sottoporsi al vincolo fidecommissario, pur tuttavia sarei del parere che fosse osservata la consueta trafila, deputando una Sezione della Commissione per la stima degli oggetti stessi, la quale Sezione potrebbe essere composta dei signori Visconti, Agricola, Tenerani e Minardi.

P. G.

A dì sedici detto.

Al signor commissario delle antichità perchè in unione del signor commendatore Agricola, ispettore delle pitture pubbliche, commendatore Tenerani e cav. Minardi, consiglieri della Commissione generale consultiva di antichità e belle arti, prenda ad esame la proposta collezione onde rilevare se riunisca realmente i pregi e la rarità voluti dalla legge per assoggettarla al vincolo di fidecommisso.

C. Jacobini.

Oggetti di scultura.

Ripiano della scala grande.

1. Statua di prigioniero dacico, s. 80.

Sala grande.

2. Busto colossale di Alessandro Magno, s. 160.

1ª Anticamera.

3. Mascherone colossale di marmo, rappresentante un fiume, s. 70.
4-8. Busti di Fabrizio, Prospero Colonna ed incognito, donne e San Giovanni, s. 22.

2ª Anticamera.

9-12. Quattro Erme maggiori del naturale, s. 160.
13-14. Due piccole statue, rappresentanti Marte e Giove Serapide, s. 30.

Galleriola.

15-16. Un busto, Vitellio, s. 14.
17-18. Due statuette, Giove e Bacco fanciullo, s. 20.

Retrocamera.

19. Deposizione dalla Croce, in avorio, s. 150.
20. Flagellazione di Nostro Signore, in argento (si considera il lavoro solo), s. 30.

Camera avanti quella del trono.

21. Un Pozzo con Cerere che istituisce i suoi misteri, s. 50.
22-23. Due Ippogrifi, s. 45.
24-25. Un Putto ed un Pescatore, s. 8.

Camera del Trono.

26-29. Cinque Statuette, cioè un Telesforo, Sileno, Ninfa con uccello, Putto con cagnolo, s. 50.
30. Una Giuocatrice di Astragali, s. 200.

Camera precedente alla galleria.

31. Statuetta equestre di Federico Colonna, in bronzo, s. 60.

Galleria.

32. Uno Scrigno di ebano intarsiato d'avorio con copia parimenti in avorio del Giudizio Universale di Michelangelo Buonarroti, eseguita dai fratelli Steinbart ed altri 26 piccoli quadri in avorio tratti dalle logge di Raffaello, cioè donna a cavallo al Centauro, due putti, un cavallo, un bue, un pastore che suona ed una donna, s. 10,000.
33-34. Due bassorilievi di marmo bianco, uno rappresentante Erote ed Anterote e l'altro una Manomissione ex Testamento, s. 80.
35. Busto di Giove in alabastro con piede di nero antico, s. 30.
36. Testa di donna, di marmo bianco con busto impellicciato in alabastro, s. 15.
37-40. Quattro gruppi di bronzo, cioè Teseo col Centauro, copia da quello di Gian Bologna, Arria e Peto, Plutone che rapisce Proserpina ed Ercole colla clava, s. 200.
41. Testa d'imperatore, di marmo, con busto di pietra colorita, s. 80.
42. Una statua di Venere Anadiomene, s. 300.
43. Idem di Atleta, s. 150.
44. Idem di Mnemosine, s. 70.

45. Una statua di Musa, s. 80.
46. Idem di Fauno danzante, con corona lungo il corpo, s. 100.
47. Idem di Flora, s. 60.
48. Idem di Calliope, s. 100.
49. Idem di Amazone, s. 30.
50. Idem di Germanico di Parigi, s. 200.
51. Idem di Venere genitrice per Flora, s. 100.
52. Idem di Amazone, s. 30.
53. Idem di Trajano, s. 100.
54. Idem di Tiberio, s. 40.
55. Idem d'imperatore col Mondo, s. 40.
56. Idem di Pallade, s. 20.
57. Idem di Bacco, s. 50.
58. Idem di Ercole, s. 20.
59. Idem della Pudicizia, s. 30.
60. Idem di Talia, s. 40.
61. Idem di Giove, s. 20.
62. Un busto incognito, forse Demostene, s. 20.
63. Un busto di Adriano, s. 20.
64. Idem di Balbino, s. 20.
65. Idem di Marco Aurelio, s. 20.
66. Idem di Augusto, s. 25.
67. Idem di Geta, s. 25.
68. Idem di Antonino Pio, s. 25.
69. Idem di Settimio Severo, s. 30.
70. Idem di Adriano, s. 10.
71. Idem di Giove, s. 15.
72. Idem di Marcello, s. 20.
73. Idem di Antonino Pio, s. 20.
74. Bassorilievo di Diana sul carro, s. 10.
75. Idem di Maschere sceniche con frutti, s. 18.
76. Bassorilievo di Tritoni, con iscrizioni, s. 20.
77. Idem di Priamo col corpo di Ettore alla Porta Scea, s. 30.
78. Medaglione colossale di Minerva, s. 6.
79. Idem con Marte, s. 25.
80. Frammento di bassorilievo con Trittolemo, Cerere, Tesmoforo e Putto che scrive, s. 10.
81. Bassorilievi di putti con delfini, s. 10.
82. Idem di maschere sceniche con frutti, s. 14.
83. Idem di Pirrichisti, s. 10.
84. Idem di vento che soffia, s. 6.
85. Idem di Figlio con Niobe colpito dal fulmine, s. 4.
86. Idem di Amazzone a cavallo, s. 3.
87. Idem di cane molosso, s. 2.
88. Idem di Amore con papaveri e clava, s. 3.
89. Bassorilievo di tempietto con Venere e Marte, s. 8.
90. Idem di vento che soffia, s. 6.
91. Idem d'aquila che rapisce Ganimede, s. 6.
92. Idem di Amore addormentato sulle spoglie di Ercole, s. 6.
93. Idem di Giasone che porta due tori domati avanti il Re di Colco, s. 8.
94. Idem di Amazzone ferita, s. 6.
95. Idem di due Baccanti, una con piatti ed una con tibia, s. 8.
96. Statuetta di bronzo di Bacco con Fauno, s. 15.
97. Idem di Ercole, s. 30.
98. Idem di Nesso con Deianira, s. 100.
99. Idem con Venere, s. 80.
100. Idem di Satiro con Caprone, s. 40.
101. Gruppo in bronzo del Toro Farnese, s. 150.
102. Statua di Apollo, s. 10.
103. Idem di Esculapio, s. 50.
104. Idem di Ercole, s. 10.
105. Idem di Diana, s. 60.
106. Idem di Ermafrodito, s. 30.
107. Idem di Bacco, s. 10.
108. Idem di pastore, s. 15.
109. Idem di Bacco, s. 50.
110. Idem di guerriero, s. 12.
111. Idem di Apollo, s. 15.
112. Idem di Antinoo, s. 4.
113. Idem di Marco Bruto, s. 15.
114. Idem di filosofo, s. 15.
115-116. Due incogniti, s. 30.
117. Idem di filosofo, forse Seneca, s. 15.
118. Idem di Giove, s. 15.
119-121. Tre incogniti, s. 20.
122-125. Quattro di donne, s. 30.
126. Idem di Fauno, s. 10.
127. Idem di donna, s. 10.
128. Idem di Minerva, s. 10.
129-130. Idem due busti incogniti, s. 10.

Sala verso la piazza de' Ss. XII Apostoli.

131-132. Due statue del celebre Satiro di Prassitele in copia, s. 50.
133. Bassorilievo di Bacco Indiano, Bacco Tebano e Bacco Iacco con la Bona Dea, s. 140.
134. Idem di Satiro che s'appoggia sull'erme di un Sileno, s. 80.
135. Idem di Satiro che suona la zampogna a più di un erme di Pane, s. 20.
136. Idem rappresentante un imperatore sedente con due altre figure, s. 40.

GALLERIA DELL'AMBASCIATORE.

137. Medaglione di porfido colla testa di Medusa, s. 350.

ANTICAMERA.

138-143. Sei busti di marmo, due giovani, due di donna, uno di vecchio barbato, ed un Sulpicio, uno per l'altro s. 15, s. 90.

STANZA DELL'ALCOVA.

144. Colonna di rosso antico, solo valutato il lavoro, s. 400.

SCALE.

145-148. N. 10 busti, s. 100.

MAGAZZINO.

155-156. Due busti di donne, s. 100.
157. Testa barbata, s. 35.
158-109. Altre due di donne, s. 40.

STANZE DEL PUSSINO.

160. Augusto, s. 100.
161. Adriano, s. 100.
162. Antonino Pio, s. 100.
163. Settimio Severo, s. 100.
164. Incognito, s. 100.
165. Caracalla, s. 100.
166. Venere piccola, s. 20.
167. Musa sedente piccola, s. 20.
168. Tazza antica con ristauro nel piede, s. 160.
169. Console, s. 350.

Totale s. 17,109.

Io sottoscritto dichiaro, che per commissione ricevuta da S. E. il signor principe Colonna don Giov. Andrea ho eseguita la stima delle sculture in marmo qui sopra descritte, e che ho attribuito a ciascuna di esse il valore quale mi è sembrato convenire al loro pregio e insieme all'oggetto per cui si è fatta la stima. — In fede, ecc.

Roma, questo dì 1° marzo 1848.

PIETRO TENERANI.

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA.

Vista l'istanza promossa dal principe don Giovanni Andrea Colonna, attual possessore dei beni fidecommissari e primogeniali Colonna.

20 marzo 1851.

C. JACOBINI.

Quadri.

1. Due angeli, bozzetti per la cupola di San Pietro in Vaticano, del cavalier d'Arpino, scudi 80.
2. Paese, maniera fiamminga, s. 35.
3. I discepoli in Emmaus, di incerto, s. 10.
4. La risurrezione di Lazzaro, di Francesco Trevisani.
5. Carlo V con un bambino, copia di Vandyck, s. 15.
6. Un mercato, scuola olandese, s. 10.
7. La coronazione di spine, di Francesco Trevisani, s. 25.
8. La scelta delle Balie di Mosè ordinata dalla figlia di Faraone, maniera veronese, s. 300.
9. La negazione di San Pietro, scuola di Gherardo delle Notti, s. 20.
10. La morte di Didone, scuola di Niccolò Pussino, s. 40.
11-35. N. 24 ritratti di famiglia, due papi Adriano e Martino, e 22 cardinali, s. 120.
36. Mosè consegnato alla balia, di Sebastiano Ricci, s. 60.
37. Ester svenuta avanti Assuero, di Sebastiano Ricci, s. 60.
38. Susanna con due vecchioni, di Prete Calabrese, s. 80.
39. Giudizio di Salomone, scuola del Tiarini, s. 40.
40. Uccisione di Abele, di Michele de Subleo, s. 60.
41. Eleazzaro con Rebecca al Pozzo, di Michele de Subleo, s. 60.
42. Cleopatra, di Michele de Subleo, s. 60.
43-44. Storia d'Erminia del Tasso con paese, di Francesco Albani, s. 1000.
45. Sacra Famiglia, di Luino, s. 200.
46. Sacra Famiglia, di Simon da Pesaro, s. 100.
47. Storia Sacra con camelli, di P. Paolo Rubens, s. 100.
48. La Resurrezione di Gesù Cristo con i ritratti de' Colonnesi, che risorgono

dalle tombe, di Pietro da Cortona, s. 200.
49. Mosè con le Tavole delle leggi, di Guercino, s. 200.
50. Nascita della Madonna, maniera del Passignano, s. 100.
51. Coriolano alle mura di Roma, di Ramenghi da Bagnacavallo, s. 100.
52. La Madonna addolorata, di Gio. Batt. Naldini, s. 20.
53. Sacra Famiglia, bozzo del Parmigianino, s. 200.
54. Il ratto di Europa, di Francesco Albani, s. 1000.
55. San Girolamo, di Spagna, s. 300.
56. La Madonna col Bambino, San Giuseppe, San Gerolamo, Santa Maria Maddalena e San Sebastiano, di Paris Bordone o Pordenone, s. 1000.
57. Angelo custode, del Guercino, s. 200.
58. Ritratto di vecchio che suona la spinetta, del Tintoretto, s. 150.
59. Madonna con Bambino, San Giovanni e due angeli, di Domenico Puligo, s. 400.
60. Caricatura che mangia fagiuoli, di Annibale Caracci, s. 300.
61. Risurrezione di Lazzaro, di Francesco Salviati, s. 200.
62. Cristo morto sostenuto da due angeli, di Giacomo Bassano, s. 300.
63. San Carlo Borromeo, di Daniele Crespi, s. 60.
64. Sacra Famiglia con San Girolamo ed altri santi, di Francesco di Tiziano, s. 200.
65. Ritratto di Lorenzo Colonna fratello di Martino V, di Holbens, s. 600.
66. Ritratto di uomo vestito alla veneziana, di Paolo Veronese, s. 600.
67. Caino ed Abele, di Pier Francesco Mola, s. 150.
68-69. Due ritratti vestiti di nero, del Tintoretto, s. 400.
70. Ritratto d'uomo, maniera dell'Holbens, s. 80.
71. Ecce homo, di Francesco Bassano, s. 80.
72-73. La SS.ma Annunziata e l'angelo, del Guercino, s. 300.
74. San Bernardo, di Giovanni Bellini, s. 100.
75. Ritratto d'uomo, di Fernandez Navarrete, s. 100.
76. Ritratto d'uomo colle mani giunte, di Luca di Leyden e Quintino Messi, s. 150.
77. Sacra Famiglia, di Bronzino, s. 200.
78. La musica, di Carletto Cagliari, s. 150.
79. Ritratto di Sant'Onofrio Panvini agostiniano, del Tiziano, s. 1000.
80. Ritratto d'uomo con medaglia in mano, è forse Poggio Bracciolini, di Girolamo da Treviri, s. 250.
81-82. Paese (*sic*) con figure a tempra, di Gaspare Pussino, s. 300.
83-84. Paesi, di Francesco Van Bloemen con figure di Placido Costanzi, s. 300.
85. Paese con Apollo e Dafne, di Niccola Pussino, s. 80.
86-87. Una battaglia ed una caccia, di Wouwermans, s. 600.
88. Paese con cavalli, di Niccola Berghem, s. 1500.
89. Veduta del Palatino, di Claudio di Lorena, s. 1500.
90. Lapidazione di Santo Stefano, di Franck Flore, s. 100.
91. Paese con viandanti, di Giovan Breughel, s. 100.
92. Paese con Antigone che viene a raccogliere i corpi di Eteocle e Polinice, fiammingo, s. 300,
93. La fuga in Egitto, di Giovanni Van Everdigen, s. 200.
94. Paese con figure a tempra, di Gaspare Pussino, s. 600.
95. Marina, di Salvator Rosa, s. 200.
96-97. Paesi, di Francesco Van Bloemen con figure di Placido Costanzi, s. 300.
98. San Giov. Batt. predicante, di Michelangelo Cerquozzi, s. 500.
99. Paese con figure a tempra, di Gaspare Pussino, s. 300.
100-101. Paesi e figure, di Crescenzio d'Onofrio, s. 400.
102-103. Paesi a tempra, di Gaspare Pussino, s. 500.
104-105. Paesi a tempra, di Gaspare Pussino, s. 500.
106. Cristo con Madonna, di Matteo Brille, s. 100.
107. Paese con figure e camelli, di Niccola Bychx, s. 150.
108-109. Paesi con figure, di Herman Irranevelt, s. 250.
110. Davide e Abigail, di Cornelio De Brugn, s. 100.
111-115. Cinque paesi, di Gaspare Pussino, s. 2500.
116. Uno spoglio di un campo di battaglia, di Giovanni Le Duc, s. 200.
117. San Francesco con due angeli, di Guido Reni, s. 1500.

118. San Francesco in orazione, di Girolamo Muziano, s. 150.
119. La musica, la pittura, la scultura e la poesia, di Alessandro Turchi, s. 200.
120. San Pietro in carcere liberato dall'angelo, di Lanfranco, s. 200.
121. La Maria Maddalena in gloria, di Lanfranco, s. 300.
122. San Gio. Battista predicante nel deserto, di Salvator Rosa, s. 1000.
123. Ritratto di Salvator Rosa in forma di San Giovanni, di Salvator Rosa, s. 1000.
124. San Sebastiano curato da due sante vergini, di Simon Cantarini, s. 300.
125. Due ritratti di monaci benedettini, uno vecchio e l'altro giovine, del Tintoretto, s. 800.
123. Una figura che ride con una tavola di diversi commestibili, di Michelangelo da Caravaggio, s. 500.
127. La novella del Boccaccio di Cimone e Cimadona, di Niccolò Pussino, s. 1000.
128. La cena del Signore in casa del Fariseo, di Giacomo Bassano, s. 1000.
129. San Girolamo, dello Spagnoletto, s. 100.
130. Ritratto di Federico Colonna, di Giusto Subtermans, s. 100.
131. San Paolo l'eremita, del Guercino, s. 300.
132. Quattro ritratti della famiglia Perracchini con cane, di Annibale Caracci, s. 400.
133. L'assunzione di Maria Santissima con gli apostoli ed angeli, di Pietro Paolo Rubens, s. 2000.
134. Cristo al limbo, del Bronzino.
135. Adamo ed Eva, di Francesco Salviati, s. 300.
136. D. Carlo Colonna, duca dei Marsi, a cavallo, con battaglia e Fama, di Van Dyck, s. 2000.
137. Sant'Emerenziana lapidata a piè di un sepolcro, del Guercino, s. 1800.
138. Agar con Ismaele, di Francesco Mola, s. 300.
139. Rebecca con Eleazzaro, di Francesco Mola, s. 300.
140. Ecce Homo in mezzo a due angeli, di Francesco Albani, s. 1500.
141. Dieci ritratti di famiglia, di Scipion Gaetano, s. 100.
142-145. Quattro specchi con putti, di Carlo Maratta, e fiori, di Mario Nuzzi, s. 600.
146. Ritratto del cardinal Pompeo Colonna, di Agostino Caracci, s. 150.
147. Ritratto con cane, di Maoretto (*sic*) da Brescia, s. 150.
148. Quattro ritratti di famiglia che adorano lo Spirito Santo, del Tintoretto, s. 400.
149. Venere appoggiata ad una maschera, con putto, di Giorgio Vasari, s. 80.
150. Le tentazioni di Sant'Antonio, di Luca Kranack, s. 200.
151. Venere colca con putto e satiro, di Angelo Bronzino, s. 150.
152. Ritratto di Lucrezia Colonna Tomacelli, di Van Dyck, s. 1000.
153. La Madonna, il Bambino, San Giuseppe, San Girolamo e Santa Lucia, del Tiziano, s. 2000.
154. Ritratto di San Pio V, di Scipion Gaetano, s. 100.
155. Ritratto del principe D. Francesco Colonna, di Francesco Porbus il giovane e Francesco Half, s. 60.
156. Ritratto di Giacomo Sciarra Colonna, di Giorgione, s. 120.
157. Ritratto di Marc'Antonio Colonna marito di Orsina Peretti, di Pietro Novelli Palermitano, s. 100.
158. Ritratto di Vittoria Colonna marchesa di Pescara, di Girolamo Muziano, s. 150.
159. Ritratto del cardinal Pompeo Colonna, con cane, di Lorenzo Lotto, s. 60.
160. Ritratto di Marc'Antonio Colonna il trionfante, di Scipion Gaetano, s. 500.
161. Ritratto d'uomo con pelliccia, di Morone, s. 100.
162. Ritratto di Stefano Colonna generale della Repubblica fiorentina, di Benedetto e Gabriele Cagliari, s. 100.
163. Venere colca con vaso e putto, di Giorgio Vasari, s. 80.
164. Narciso al fonte, del Tintoretto, s. 200.
165. Venere colca con maschera e faretra, di Francesco Salviati, s. 150.
166. Ritratto d'Isabella Gioeni Colonna con Lorenzo Onofrio fanciullo, di Pietro Novelli, s. 150.
167. La Madonna col Bambino, San Pietro e devoto genuflesso, di Palma il vecchio, s. 1500.
168. Deposizione dalla Croce, di Bonifazio Veneziano, s. 200.
169. Santa con palma, scuola di Paolo Veronese, s. 20.

170. Ritratto di Marc'Antonio Colonna il trionfante, di Scipion Gaetano, s. 40.
171. Salvatore (in arazzo), s. 10.
172. Lo sposalizio di Santa Caterina, maniera senese, s. 10.
173. Madonna con Bambino, maniera tedesca, s. 10.
174-175. Paesi, di Van Bloemen, s. 40.
176. Soldato con bandiera, di Giacomo Cortese, s. 10.
177. San Cristoforo col Bambino in spalla, di Giacomo Bassano, s. 15.
178. Madonna con Bambino e San Giovanni, scuola fiorentina, s. 40.
179. San Filippo Neri con due giovani, di Tommaso Conca, s. 15.
180. La Maddalena, di Dionisio Calvart, s. 20.
181. Le tentazioni di Sant'Antonio, di Henry du Bles, s. 10.
182. Il Signore con i discepoli in Emaus, di Henry du Bles, s. 10.
183. Marina con la sirena, di Pietro Mulier, s. 10.
184. Presepio, di Leandro Bassano, s. 50.
185. San Girolamo, di Sante Titi, s. 20.
186. Paese con stregoneria, scuola di Both, s. 4.
187. Coviello, di Callot, s. 10.
188. San Cristoforo col Bambino, la Beata Vergine, San Giuseppe, Sant'Anna e diversi angeli, di Filippo Lauri, s. 50.
189. Sacrificio d'Isacco, di Alessandro Allori, s. 4.
190-191. Animali nel paradiso terrestre, s. 20.
192. Grotta con San Girolamo, maniera di Salvator Rosa, s. 20.
193. Paese con capre e mare, di Alessio De Marchis, s. 5.
194. Paese con marina e torre, di Alessio De Marchis, s. 5.
195. Paese con molino e figure, fiammingo, s. 20.
196. Ritratto di vecchia signora con libro in mano, scuola di Leonardo, s. 10.
197. Gesù Cristo, la Madonna, San Carlo e Santa Monaca, del cavalier d'Arpino, s. 80.
198. Ritratto di Felice Colonna Orsini, maniera del Venusti, s. 5.
199. Paese con fabbrica, scuola di Van Bloemen, s. 5.
200. Grotta con Santa Maria Maddalena, di Altham scolaro di Salvator Rosa, s. 20.
201. San Carlo Borromeo genuflesso, s. 10.
202. San Giovanni (Gessi), s. 30.
203-204. Paesi e figura, di Van Bloemen, s. 5.
205. Paese con figure e villaggio, scuola di Van Bloemen, s. 5.
206. Ritratto di Francesco duca di Mantova, del Bronzino, s. 5.
207. Donna che suona il violino, del Bronzino, s. 30.
208. Ritratto del patriarca D. Egidio Colonna, fiammingo, s. 30.
209. Paese, di Altham, s. 30.
210-211. Scuole, di Pasqualino Rossi, s. 2.
212. Muri antichi con persone a cavallo, fiammingo, s. 2.
213. Ritratto d'uomo vestito di nero con collare, fiammingo, s. 50.
214. Paese con pecore, scuola di Both.
215. Ritratto di uno della famiglia d'Oranges, scuola di Vandyck, s. 80.
216. Incendio di Sodoma, maniera ferrarese, s. 5.
217. Le quattro stagioni con i dodici segni del zodiaco, di Martino de Vos, s. 40.
218. Paese con fabbriche, di Evangelista Martinetti, scolare di Salvator Rosa, s. 5.
219. San Francesco, scuola del Muziano, s. 10.
220. Uomo che suona la chitarra e vecchio che ascolta, di Leonello Spada, s. 30.
221-226. Paesi tra i quali la veduta di Genazzano, di Van Bloemen, s. 360.
227-228. Paesi, della scuola di Van Bloemen, s. 60.
230. Santo Stefano Rotondo, di Gaspare Vanvitelli, s. 10.
231. Il Colosseo, id., s. 10.
232-233. Paesi, della scuola di Van Bloemen, s. 30.
234-235. Paesi uno con carrozze e muli, l'altro con capre, di Filippo Roos, s. 10.
236-239. Paesi con figure, tra i quali uno a lume di luna, di Nicolò Pussino, s. 200.
240. Paese con acqua e fabbriche, di Van Bloemen, s. 30.
241. Paese, id., s. 10.
242. Paese con figure, una delle quali disegna dei ruderi, di Giovanni Mell, s. 5.
243.* Parco di Marino, di Van Bloemen, s. 60.

244-245. Paesi con acqua e figure, della scuola di Salvator Rosa, s. 20.
246. Cascata di Tivoli, di Van Bloemen, s. 20.
247. Tempio della Sibilla, id., s. 20.
248. Rare ed altri animali, di Locatelli, s. 20.
249. Fiume e figure, id., s. 20.
250-251. Paesi e figure, di Van Bloemen, s. 40.
252. Caduta di Terni, di Cornelio Saiter, s. 40.
253-254. Veduta di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, di Gaspare Vanvitelli, s. 40.
255-256. Due paesi, della scuola di Tempestino, s. 4.
257. Conna (?) di Marino, di Van Bloemen, s. 20.
258. Paese e figure, id., s. 15.
259. Ritratto di creature della famiglia Olgiati con cane, del Sordo Viviani, s. 15.
260-261. Vedute di Genazzano, di Van Bloemen, s. 120.
262-263. Paesi e figure, id., s. 60.
264. Una sementa con figure, studio del Mola presso Gio. Bassano, s. 5.
265. Sacra Famiglia, di Federico Barocci, s. 60.
266. Madonna con Bambino ed angeli, di Camillo, Giulio, Cesare o Ercole Procaccini, s. 20.
267. Veduta di Marino, di Van Bloemen, s. 10.
268. Veduta di Grottaferrata, id., s. 10.
269. Incontro di Erminia con Tancredi, della scuola di Gio. Francesco Grimaldi, s. 5.
270. Erminia che dorme nella selva, id., s. 5.
271. Paese, di Van Bloemen, s. 20.
272. Veduta di Grottaferrata, id., s. 5.
273-274. Paesi con pescatori, di Giov. Francesco Grimaldi, s. 20.
275-276. Paesi, di Giuseppe Montper, s. 10.
277. Combattenti, del Tempesti, s. 2.
278-279. Paesi, di Gaspare Pussino, s. 60.
280-281. Paesi, del Tempestino, s. 20.
282. Figliuol prodigo, di Michelangelo Cerquozzi, s. 5.
283. Figure a cavallo con animali, di Giovanni Mell, s. 5.
284-285. Paesi, di Matteo Brille, s. 80.
286-287. Paesi a tempra, di Gaspare Pussino, s. 800.
288. Ritratto di D. Carlo Colonna da bambino, di Lucio Massari, s. 30.
289. Angelo e Tobia, della scuola di Niccolò Pussino, s. 5.
290. Assassino, di Salvator Rosa, s. 5.
291. Marine e rupi, di Altham, s. 70.
292. San Carlo Borromeo in processione di penitenza, di Pietro da Cortona, s. 25.
293. Apollo e Dafne, di Francesco Albani, s. 30.
294. Portici con marina e figure, di Bartol Dietterlinck 1638, s. 10.
295. Paese con fabbriche, di Pietro da Cortona, s. 25.
296. Cristo colla Samaritana, del Lanfranco, s. 5.
297. Apollo con le nove Muse, di Bernardo Castello, s. 20.
298. San Carlo Borromeo che fa elemosina, di Antonio Caracci, s. 5.
299. Ritratto del 1562, della scuola di Holbens, s. 80.
300. Ritratto di Luca Ostenio, della scuola di Rubens, s. 40.
301-302. Paesi con figure, della maniera di Brille, s. 20.
303. Marina e pescatori, di Andrea Locatelli, s. 10.
304. San Francesco sostenuto da un angelo, del P. Pietro Ladri gesuita, s. 4.
305. San Francesco in adorazione, di Claudio Ridolfi imitatore del Barocci, s. 10.
306. San Francesco che riceve le Stimate, id., s. 15.
307. Tempo che rapisce la Bellezza, del cavalier d'Arpino, s. 10.
308. Noè che esce dall'arca, di Filippo Lauri, s. 20.
309. Bovi che bevono, della scuola dell'Orizzonte, s. 10.
310-311. Prospettive, di Filippo Lauri, s. 6.
312-313. San Girolamo e San Bernardo, di Francesco Mola, s. 60.
314. Ritratto di Marc'Antonio Colonna cugino di Prospero, di Giorgio Vasari, s. 40.
315. L'espulsione di Adamo e di Eva dal paradiso terrestre, di Filippo Lauri, s. 15.
316. Battaglia, di Borgognoni, s. 5.
317. Paese con figure, di Andrea Locatelli, s. 3.
318. Cristo in seno a Maria, s. 6.
319. D. Carlo figlio di Filippo II, dello Spagnolo, s. 15.
320. Marta e Maddalena, ossia la Modestia e la Vanità, s. 40.

321. Ritratto di donna, di Zante Zago, s. 100.
322. Il doge Andrea Gritti, dello stesso, s. 100.
323. Figure a cavallo con cani, di Pietro Vanderlaer, s. 10.
324. Figure a cavallo con grotte, di Cornelio Saiter, s. 10.
325. La Madonna, il Bambino e San Giovanni, di Giovanni Francesco Romanelli, s. 40.
326-327. Figure e animali, di Filippo Roos, s. 10.
328-329. Mercati: uno a Campo Vaccino e l'altro a piazza Navona, di Teodoro Helbrecker, s. 5.
330-331. Paesi con figure, scuola dell'Orizzonte, s. 20.
332-333. Il peccato d'Adamo ed Eva e l'espulsione dal paradiso terrestre, di Giovanni Francesco Romanelli, s. 20.
334. Paese con Angelo e Tobia, scuola di Van Bloemen, s. 5.
335. Porta San Paolo, di Teodoro Vischer, s. 5.
336. Muri antichi con arco, di Andrea Locatelli, s. 5.
337-338. Prospettive, di Francesco Del Nome Spagnolo, s. 6.
339. Montagne, di Breughel padre, s. 10.
340. Paese con barchette, di Andrea Locatelli, s. 5.
341. Paese con assassino, dell'Olandese, s. 40.
342. L'adorazione de' Magi, di Giovanni Breughel, s. 300.
343. Plutone e Proserpina con Orfeo, di Pietro Breughel d'Enfer, s. 150.
344. La discesa di Cristo al limbo, dello stesso, s. 150.
345. I discepoli in Emaus, di Giovanni Breughel, s. 40.
346. Paese con predicazione di San Giovanni, di Breughel, s. 20.
347. Campagna con cacciatori, s. 40.
348. Marina con caccie, di Breughel. s. 60.
349. Tempesta, di Abramo Willaerts, s. 40.
350. Colosseo, di Cornelio Saiter, s. 10.
351. Caccia delle anitre, di Guglielmo Baver, s. 20.
352. Caccia dei daini, dello stesso, s. 20.
353. Caccia del cinghiale, dallo stesso, s. 25.
354. Trinità de' Monti, di Gaspare Vanvitelli, s. 20.
355. Villa Medici, dello stesso, s. 20.
356. Parco di Versailles, di Guglielmo Baver, s. 20.
357. Paesaggio olandese, di David Winchenboons, s. 30.
358. Caccia reale, di Guglielmo Baver, s. 30.
359. Paese col giudizio di Paride, che è il ritratto di Lorenzo Onofrio, e Venere, il ritratto della contestabilessa Mazzarini Colonna (il paese è dell'Orizzonte e le figure di Carlo Marat), s. 100.
360. Paese con Apollo e Dafne, della maniera di Niccolò Pussino, s. 20.
361. Paese con Mercurio ed Argo, della maniera del medesimo, s. 20.
362. Paese con pescatori, del Fiammingo, s. 50.
363. Paese con pescatori, della scuola di Niccolò Pussino, s. 100.
364. L'incendio di Troia, di Breughel d'Enfer, s. 50.
365-366. Riposo in Egitto, di Gio. Breughel, s. 50.
367. San Girolamo che scrive, dello stesso, s. 40.
368. Riposo in Egitto, di Cornelio Saiter, s. 100.
369. Paese con pesca e ponte, di Adamo Elzheimer, s. 20.
370. Caccia del cinghiale, di Cornelio Saiter, s. 25.
371. Riposo in Egitto, s. 20.
372. Marina con persone che giuocano a carte, di Salvator Rosa, s. 50.
373. Caccia d'anitre, di Gio. Breughel, s. 40.
374. Pastore con capre, dello stesso, s. 20.
375-376. Paesi con figure, di Van Bloemen, s. 100.
377. Cacciatore che sventra un'anitra, di Michelangelo Cerquozzi, s. 40.
378. Accampamento con osteria, dello stesso, s. 40.
379-380. Prospettive con figure, di Gio. Grisolfi, milanese, s. 6.
381. Paese con fiume e stregoneria, di Paolo Brille, s. 10.
382. Il diluvio universale, di Gio. Breughel, s. 6.
383. Battaglia, di Francesco Allegrini, s. 6.
384. Giona gettato al mare, di Antonio Tempesti, s. 6.
385. Paese con capre, di Olandese, s. 4.
386. Paese con case, dello stesso, s. 4.

387. Latona che trasforma i pastori in ranocchie, di Paolo Brille, s. 30.
388. San Pietro Celestino che taglia la legna, di Gio. Breughel, s. 50.
389. Le tentazioni di Sant'Antonio, dello stesso, s. 50.
390. Svizzero, pellegrino ed anitre, dello stesso, s. 30.
391. Marina con caduta d'acqua e pescatori, di Gio. Francesco Grimaldi, s. 50.
392. Enea condotto dalla Sibilla negli Elisi, di Breughel d'Enfer, s. 150.
393. Osteria, di Fiammingo, s. 15.
394. Paese con capre, di Cornelio Saiter, s. 10.
395. Rivista di truppe, di Guglielmo Baver, s. 40.
396. Lido di mare con fabbriche, di Cornelio Saiter, s. 10.
397. Fiume con ponte, bovi e pecore, di Fiammingo, s. 25.
398. Marina e barchette, dello stesso, s. 25.
399. Tempesta, di Adriano Manglar, s. 15.
400. Porto, dello stesso, s. 15.
401. Giuseppe con la moglie di Putifar, di Carlo Marat, s. 40.
402-403. Paesi con fabbriche, s. 6.
404-405. Paesi con figure, di Van Bloemen, s. 18.
406. Cascata di Tivoli, di Gaspare Vanvitelli, s. 15.
407. Colosseo, dello stesso, s. 15.
408. Piazza con mercato, di Cornelio Saiter, s. 5.
409. Villaggio con contadini e bovi, di Gio. Breughel, s. 40.
410. Muri antichi con bovi, di Vischen, s. 15.
411. Riposo in Egitto, di Gio. Breughel, s. 2.
412. Scogli con San Cristoforo ed il bambino sulle spalle, di Fiammingo, s. 10.
413. Sant'Agostino in Cartagine col putto in riva al mare, della maniera di Luca d'Olanda, s. 10.
414. Suonatori, di Teodoro Helmbrecker, s. 10.
415. Paese con l'angelo e Tobia, con altre figure, di Gio. Francesco Grimaldi, s. 40.
416. Paese con figure, dello stesso, s. 40.
417. Vocazione di San Pietro, di Pietro da Cortona, s. 5.
418. Paese con pescatori, di Niccolò Pussino, s. 100.
419-420. Paesi con figure, di Van Bloemen, s. 20.
421-422. Bagni di ninfe con satiri, di Erman Swanevelt, s. 10.
423. San Francesco con paese, di Francesco Mola, s. 40.
424. San Paolo l'Eremita, con paese, dello stesso, s. 40.
425. Porto con imbarco di regina, di Agostino Rossi, s. 20.
426-427. Battaglie, del Borgognone, s. 150.
428-429. Paesi e figure, del Montper, s. 10.
430-431. Cascatelle di Tivoli, del Both, s. 30.
432-433. Battaglie, di Antonio Tempesti, s. 40.
434. Veduta di Marino presa da Bel Poggio, di Gaspare Vanvitelli, s. 80.
435. Giacobbe che chiede Rachele a Labano, della scuola di Claudio Lorenese, s. 5.
436. Porta San Lorenzo con mulattiere, del Van Bloemen, s. 10.
437-438. San Girolamo e Sant' Antonio con paesi, di Pietro Brille, s. 10.
439-440. Marine con vascelli, di Enrico Cornelio Uroom, s. 10.
441. Paese con lago, di Niccolò Pussino, s. 100.
442. Centurione di Gesù Cristo, di Paolo Brille, s. 20.
443. Marina, del Van Lint, s. 20.
444. Mercato alla Bocca della Verità con cerretani, di Teodoro Helmbrecker, s. 20.
445. Paese con figure e torre, di G. F. Grimaldi, s. 30.
446-447. Marine, di Enrico Cornelio Uroom, s. 10.
448-449. Figure a cavallo e manescalchi, di Pietro Van Bloemen detto Stendardo, s. 50.
450-451. Figure e cavalli, dello stesso, s. 52.
452. Bambocciata, di Giovanni Meel, s. 10.
453. Veduta di città olandese con festa, del Brugn, s. 80.
454-455. Battaglie, di Leandro Reder, s. 45.
456. Il Tempo che rapisce la Bellezza, di Alessandro Allori, s. 80.
457. Paese con animali, di Filippo Roos, s. 4.
458-459. Marine con torri, s. 10.
460-461. Marine, di Adriano Manglar, s. 60.
462. Fiera di Grottaferrata, di Teodoro Helbrecker, s. 10.
463-464. Paesi con figure, della scuola di Van Bloemen, s. 20.

467-468. Vedute, di Gaspare Vanvitelli, s. 30.
469. Veduta di Genazzano, dello stesso, s. 80.
470-471. Paesi e figure, di Crescenzio d'Onofrio, s. 80.
472-473. Marine, di Enrico Cornelio Uroom, s. 10.
474. Monti e villaggio con ponte, di Cornelio Molenaer, s. 5.
475. Barbiere che fa la barba ad un villano, di Pietro De Laar detto Bamboccio, s. 5.
476. Somari e pecore, dello stesso, s. 5.
477. Porto di mare con torre, del Montper, s. 30.
478. Cacciatore, donne e caduta d'acqua, dello Schidone, s. 20.
479-480. Ponti e case, di Gaspare Vanvitelli, s. 40.
481. Mercato di frutti, fiammingo, s. 20.
482. Ponte Sant' Angelo, del Vanvitelli, s. 30.
483. Veduta d' isola vicino a Venezia, dello stesso, s. 15.
484. La nascita di Bacco, di Giuseppe Tomassi, scolaro di Carlo Cignani, s. 20.
485. Giove allattato dalla capra Amaltea, dello stesso, s. 20.
486-487. Paesi con figure, di Andrea Locatelli, s. 20.
488-489. Vedute, del Vanvitelli, s. 20.
490. Veduta di San Pietro in Montorio, del Vanvitelli, s. 3.
491. Veduta di Villa Lante, dello stesso, s. 2.
492. La piazza di Santa Maria di Venezia, dello stesso, s. 50.
493. La chiesa della Madonna della Salute di Venezia, s. 50.
494. Chiesa di San Marco in Venezia, s. 100.
495. L'arco di Tito, di Van Lint, s. 15.
496. Veduta con ruderi antichi, dello stesso, s. 15.
497. Marina con scogli, di Cornelio Saiter, s. 10.
498. Veduta di fiume con pozzo, dello stesso, s. 10.
499. Veduta di Frascati, del Vanvitelli, s. 60.
500. Caduta di Tivoli, dello stesso, s. 60.
501-502. Paesi e figure, di Gio. Batta Busirri, s. 20.
503. Colosseo, del Vanvitelli, s. 20.
504. Posillipo, dello stesso, s. 20.
505. Piazza del Popolo, dello stesso, s. 30.
506. Piazza Navona, dello stesso, s. 30.
507. Castel Nuovo in Napoli, dello stesso, s. 30.
508. Spiaggia di Santa Lucia in Napoli, dello stesso, s. 35.
509. Ripa Grande, dello stesso, s. 20.
510. Ponte Sisto, dello stesso, s. 20.
511. Ponte Rotto, dello stesso, s. 20.
512. Prati di Castello, dello stesso, s. 20.
513. Monte Cavallo, dello stesso, s. 50.
514. San Giovanni in Laterano, dello stesso, s. 50.
515. Paese con la Maddalena in grotta, del Tempestino, s. 5.
516. Paese con spoglie di soldati morti, di Simon Pietro Tillemans, soprannominato Schenk, s. 20.
517. Veduta di Ripetta, di Van Lint, s. 50.
518. Veduta di Castel Sant'Angelo, del Vanvitelli, s. 40.
519. Tempio della Sibilla, di Paolo Anesi, s. 10.
520. Sepoltura di Nerone, dello stesso, s. 10.
521. Paese con San Girolamo, dello stesso, s. 2.
522. Paese con figure, di Van Bloemen, s. 10.
523. L'annuzio ai pastori, di Meel, s. 50.
524. Paese con pastore e mulattiere, della scuola di Pussino, s. 150.
525. Paese con due figure, di Gaspare Pussino, 150.
526. Paese, di Van Bloemen, s. 10.
527. Paese con ritorno dalla caccia, del Busirri, s. 4.
528. Paese, di Altham, s. 60.
529. Ritratto, del Veneziano, s. 2.
530. San Francesco che riceve le stimate, di Filippo Lauri, s. 4.
531. Salvatore con due SS. Giovanni, del cav. d'Arpino, s. 5.
532. Madonna con santa, di Biagio del Bardo, s. 2.
533-534. Battaglie, della maniera del Wonwermans, s. 40.
535-536. Veduta delle isole Borromee, del Vanvitelli, s. 50.
537. Veduta di Napoli, dello stesso, s. 100.
538. Chiesa della Madonna della Salute, dello stesso, s. 20.
539. Palazzo in una delle isole Borromee, dello stesso, s. 20.
540. Campo Vaccino veduto dal portico d'Aracoeli, dello stesso, s. 20.
541. Isola di San Giorgio, dello stesso, s. 20.

542. Sepolcro detto degli Orazi e Curiazi in Albano, di Van Bloemen, s. 20.
543. Grottaferrata, dello stesso, s. 20.
544. Veduta di Firenze dal ponte alla Carraia, del Vanvitelli, s. 40.
545. Veduta con fiume che traversa una città, dello stesso, s. 40.
546-547. Vedute con castelli, dello stesso, s. 60.
548. Ponte Rotto, dello stesso, s. 35.
549. Castel dell'Uovo, di Paolo Anesi, s. 10.
550. Sepoltura di Nerone, dello stesso, s. 10.
551. Paese con santo eremita, dello stesso, s. 2.
552. Città con ponte di Augusto, del Vanvitelli, s. 30.
553. Monte Aventino, del Vanvitelli, s. 30.
554. Grottaferrata, dello stesso, s. 30.
555. Marino, dello stesso, s. 30.
556. Marina, s. 100.
557. Deposizione dalla Croce, scuola fiorentina, s. 30.
558. Mosè col serpente di bronzo, di Bernardo Castelli, s. 15.
559. Mosè che fa scaturire l'acqua dalla rupe, dello stesso, s. 15.
560. Cristo colla Madonna, del Vanni, s. 30.
561. Concezione, s. 10.
562. Ritratto di Lucrezia Tomacelli, fiammingo, s. 30.
563. Ritratto di Ranuccio Farnese, s. 10.
564. Crocifissione, fiammingo, s. 40.
565. Carro allegorico di Spadarino, s. 10.
566. Ritratto di Errera Mendozza, maggiordomo di Marc'Antonio il Trionfante, del cavalier d'Arpino, s. 20.
567. Ritratto della moglie dell'anzidetto, dello stesso, s. 15.
568. Visione di San Francesco con paese, scuola del Muziano, s. 5.
569. Ritratto del card. Ascanio Colonna, di Scipion Gaetano, s. 15.
570. Ritratto di D. Olimpia Pamphilj, di Ferdinando Voet, s. 20.
571. Madonna d'Orsogna, s. 5.
572. Ritratto di Orsina Peretti Colonna, di Pietro Novelli, s. 30.
573. Cristo colla Samaritana, di Agostino Tassi, s. 60.
574. Rebecca al pozzo, dello stesso, s. 60.
575. Carro allegorico, di Spadarino, s. 10.
576. Maria, figlia di Enrico VIII, regina d'Inghilterra, di Antonio Moro, s. 70.
577. Madonna, Bambino e San Giuseppe, di Pietro Mignard, s. 10.
578. Ritratto di Sofonisba Anguisciola, fatto da sè medesima, s. 31.
579-591. Tredici quadretti riuniti, fra i quali il ritratto di Luigi XIV, di Giovanni Petitot, due ritratti del cardinal Mazzarino, uno di Cristina di Lorena, gran duchessa di Toscana, uno di Marianna di Neoburgh, uno di Marc'Antonio Colonna e gli altri incogniti, s. 70.
592-600. Nove quadretti riuniti, fra i quali i ritratti della contestabilessa Colonna Pamphilj, dell'imperatore Ferdinando II, di Massimiliano, arciduca d'Austria, di Guglielmo, duca di Baviera, e del papa Urbano VII, s. 12.
602-608. Sette quadretti riuniti, ritratti di persone incognite, uno in tondo con la barba rossa e berretta, di scuola veneta e forse del Navagero, s. 30.
609. Paese con ninfa sorpresa nel sonno, scuola del Pussino, s. 4.
610. Paese con cavalli e montoni, di Vanderdoef, s. 40.
611. Ritratto vestito di rosso, di Morone, s. 80.
612. Battaglia, scuola del Tempesti, s. 10.
613. Idem, di Wandermeulem, s. 20.
614-615. Mendicanti, scuola di Carlo Dujardins, s. 20.
616. Ritratto di Filippo III, re di Spagna, di Pantoja de la Crux, s. 100.
617. Deposizione con molte figure, di Giovanni Stradano, s. 10.
618. San Girolamo, fiammingo, s. 15.
619. Mezza figura con fiore in mano, francese, imitatore di Caravaggio, s. 10.
620. Altra mezza figura che indica la prima, dello stesso, s. 10.
621. Ritorno del figliuol prodigo, di Leonardo Bassano, s. 30.
622. Marc'Antonio il Trionfante, di Scipion Gaetano, s. 60.
623. Ritratto con cappello e pennacchio, della maniera del Murillo, s. 12.
624. La Madonna col Bambino e tre angeli, di Aldozzaft, s. 30.
625. Caccia delle tigri, di Antonio Tempesti, s. 60.
632. Ritratto di Lorenzo Onofrio Colonna, di Ferdinando Voet, s. 15.
627. Paese con parabola del Samaritano e del Lebbroso, scuola di Claudio Lorenese, s. 40.
628. Ritratto di Martino V, s. 8.
629. Pappagallo con violino e fiori, di Gobbo di Carani, s. 20.

630. Guerriero con bastone di comando, di francese imitatore di Caravaggio, ovvero spagnuolo, s. 15.
631. Paese con pescatori, di Gaspare Pussino, s. 100.
632. La Madonna di Carsoli, imitazione di Polidoro da Caravaggio, s. 2.
633. Fiume con ninfe, s. 3.
634-635. Ritratto di Filippo figlio di Lorenzo Onofrio; id. di Carlo figlio del medesimo, del Padovanino, s. 15.
636. Animali, dell' Undicidita, s. 5.
637. Paese con monti, di Gaspare Pussino, s. 100.
638. Paese con mare, scuola del medesimo, s. 2.
639. Sacra Famiglia, di Alessandro Tiarini, s. 20.
640-643. Paese, di Francesco Ignazio Bavarese; Paese con fiumi ed archiimitazione di Claudio; Paese con accademia, di Van Bloemen; Paese con nuotatori, dello stesso, s. 30.
644. Ritratto di donna con abito rosso guarnito di pelo, di Pietro Novelli, s. 10.
645. Ritratto del card. Girolamo Colonna, s. 10.
646. Ritratto del card. Federico Ubaldini, di Ottavio Leoni, s. 5.
647-650. Paesi, di Van Bloemen, s. 50.
651. Carlo V, s. 3.
652. Ritratto di giovane, s. 5.
653. Presepio con neve, di Federico Zuccari, s. 10.
654. Lepre morto con altri animali, maniera di G. Benedetto Castiglioni, s. 10.
655. Cavoli e frutti, del Gobbo di Carani, s. 10.
656. Uomo che pesca, di Gherardo delle Notti, s. 40.
657. Ritratto d'uomo con barba e libro, della scuola di Francesco Sebastiano del Piombo, s. 5.
658. Ritratto d'uomo con armatura e collare, di Pietro Novelli, s. 5.
659. Paese, copia di Niccolò Pussino, s. 10.
660-661. Animali, della scuola di Locatelli, s. 2.
662. Ritratto dell'infante D. Baldassarre, della scuola spagnuola di F. Giovanni Gusman, s. 5.
663. Angelo e Tobia, della scuola di Niccolò Pussino, s. 2.
664. Animali che s'inginocchiano avanti il SS. Sagramento, di Domenico Canuti, s. 10.
665. Adamo ed Eva che allatta i figli, di Filippo Lauri, s. 10.
666. Chiesa gotica, di Filippo delle Prospettive, s. 4.
667. Testa di giovane, del Tintoretto, s. 3.
668. Maria Santissima, col Bambino e San Bernardo, di Benedetto Marini, s. 10.
669. Paese con figure e muri, della scuola di Locatelli, s. 2.
670. Santo con drago sotto ai piedi, della scuola ferrarese, s. 10.
671. Paese, della scuola di Van Bloemen, s. 2.
672. Il martirio di San Giovanni Evangelista, di Francesco Trevisani, s. 5.
673. Nostro Signore che dice a San Pietro « pasce oves meas » di Luigi Garzi, s. 5.
674. Ritratto di Martino V, della scuola antica, s. 5.
675. Sant' Antonio ed il Bambino, del Trevisani, s. 5.
676. Cristo in croce, della scuola del Barocci, s. 20.
677. Ritratto di un giovane di anni 19, caravaggesco, s. 10.
678. Sibilla, della scuola del Caracci, s. 10.
679. Combattenti, del Borgognone, s. 5.
680. Ritratto di D. Giovanna d'Aragona Colonna, di Pietro Novelli, s. 20.
681. Ritratto di donna con manichetti e fazzoletto in mano, s. 5.
682. Ritratto di Marc'Antonio Colonna Gioieni, di Giusto Subtermans, s. 20.
683-684. Erodiade e Giuditta, di Martino Hemskerck, s. 15.
685. Ritratto di D. Margherita d'Austria Colonna, della scuola di Rubens, s. 30.
686-689. Le quattro età del mondo, di Sante Deranda, s. 80.
690. Cleopatra e Marc'Antonio, di Antonio Caracci, s. 20.
691. San Stanislao comunicato dagli angeli, di Carlo Maratta, s. 60.
692. San Francesco, di Baciccio, s. 10.
693. Colonna con Fama e putti, di Luca Giordano, s. 50.
694. Ercole e Iole, di Francesco Solimene, s. 20.
695. Ritratto di signora con fazzoletto in mano, caraccesco, s. 8.
696. Sassi, del Locatelli, s. 2.
697. Ritratto di Filippo II, dello Spagnolo, s. 10.
698. Donna vestita di giallo con corona di fiori, guidesco, s. 4.

699. Morte di Adone, della scuola di Niccolò Pussino, s. 8.
700. Battaglia di Lepanto, s. 30.
701. Veduta di Napoli, s. 20.
702. Cavallo con battaglia, del Tempesta, s. 15.
703. Sacrificio d'Augusto, di Carlo Maratta, s. 100.
704. Filippo Colonna, s. 10.
705. Ascanio Colonna, s. 10.
706. Stefano Colonna, s. 10.
707. Ippolita Colonna, s. 10.
708. Giacomo Sciarra Colonna, s. 10.
709. Pompeo Colonna principe di Gallicano, s. 4.
710. Fabrizio Colonna marito di Anna Borom, s. 10.
711. Prospero Colonna duca di Zagarolo, s. 10.
712. Suor Chiara Tomacelli, s. 10.
713. Sisto V, di Scipion Gaetano, s. 40.
714. Marte e Venere, della scuola di Rubens, s. 50.
715. Filippo II, di Pantoja de la Crux, s. 30.
716-717. Due paesi e figure, di Van Bloemen, s. 40.
718. Altri due paesi, dello stesso, s. 40.
719. Paese a tempra, di Gaspare Pussino, s. 23.
720. Paese con sassi e figure, s. 3.
721-722. Due paesi e figure, di Van Bloemen, s. 6.
723-725. Altri tre paesi e figure, dello stesso, s. 9.
726. San Sebastiano, della maniera di Andrea Sacchi, s. 5.
727. Madonna addolorata, di Giovanni Morandi, s. 5.
728-729. Due paesi, di Van Bloemen, s. 6.
730-731. Altri due paesi, dello stesso, s. 6.
732. Paese, s. 3.
733. Marc'Antonio Colonna detto il Contestabilino con cane, di scuola veneziana, s. 10.
734. Paese a tempra, dell' Orizzonte, s. 5.
735. San Girolamo, di Francesco Mola, s. 10.
736. San Girolamo, di Zoppo Solofre, s. 10.
737-738. Due paesi, di Van Bloemen, s. 20.
739. Un paese, dello stesso, s. 4.
740. Altro paese, dello stesso, s. 10.
741. Altro paese, dello stesso, s. 10.
742. Altro paese, dello stesso, s. 4.
743-744. Due paesi, dello stesso, s. 10.
745. Un paese, dello stesso, s. 30.
746-747. Due paesi, dello stesso, s. 20.
748. Miracolo di San Francesco di Paola, di Giuseppe Chiari, s. 15.
749-750. Due paesi, di Van Bloemen, s. 10.
751. Un paese, dello stesso, s. 4.
752. Marc'Antonio il Trionfante, del Subtermans, s. 60.
753. San Pietro, della scuola di Raffaello, s. 10.
754. Maria regina d'Inghilterra, scuola di Scipion Gaetano, s. 20.
755. Paradiso terrestre, di Breughel, s. 50.
756. Paese con pecore, s. 5.
757-758. Due paesi, di Van Bloemen, s. 30.
759. Madonna in alabastro, di Carlo Maratta, s. 60.
760. Prospero Colonna il Grande, s. 10.
761. Francesco Colonna principe di Palestrina, s. 10.
762. Edoardo Colonna duca di Marzi, s. 10.

Totale scudi 63,675.

Io sottoscritto dichiaro che per commissione ricevuta da S. E. il signor principe don Gio. Andrea Colonna, ho eseguita la stima dei qui sopra trascritti quadri, e che ho attribuito a ciascuno di essi il valore, quale mi è sembrato convenire al loro pregio, e insieme all'oggetto per cui si è fatta la stima.

In fede, Roma, questo dì 5 marzo 1848.

Tommaso C. Minardi
Professore cattedratico di pittura
della pontificia Accademia di San Luca.

GALLERIA ALBANI

Istromento di acquisto, per gli atti Bacchetti, della villa Albani fatto dal principe Torlonia dalla famiglia Albani in data 12 dicembre 1866, dopo il chirografo SS.mo del giorno 6 ottobre 1866, che prosciolse la villa dal vincolo fidecommissario.[1]

[1] Questa notizia e l' altra attinente alla giurisprudenza della Rota romana sono dovute alla cortesia del dotto giureconsulto Antonio De Dominicis.

(Dall' Ufficio delle Ipoteche di Roma).

Oggetti d'arte che trovansi iscritti al volume 2°, n. 17, fol. 80, del registro Iscrizioni fidecommissarie.

Collezione di quadri e cartoni

esistenti come appresso, nel sopraddetto palazzo nobile alle Quattro Fontane, descritti e stimati nella somma di sc. 4814.40, come dalla stima inserta sotto il giorno 3 ottobre 1817 nel sopracitato inventario, qual collezione, in forza dell'art. 137, titolo IV, del motoproprio di Nostro Signore dei 6 luglio 1816, tuttora conserva il vincolo suddetto di fidecommisso, e tale è stata riconosciuta dall'eminentissimo signor cardinale camerlengo con suo rescritto dei 2 gennaio 1819, che originalmente si esibisce nel detto officio di Roma. Scudi 4814.40.

1. Un convito baccanale, di Giulio Romano.
2. Altro simile.
3. Gesù Cristo in croce, del Rubens.
4. Un Salvatore, del Caracci.
5. Papa Paolo III, del Tiziano.
6. Una Pietà con le Marie, di Annibale Caracci.
7. Giuseppe, del Guercino.
8. Brunone, di buon autore.
9. Il pensiero della morte, di Guido Reni.
10. Bozzetto di Raffaello rappresentante la trasfigurazione del Signore.
11. Una copia della Fornarina, scuola di Raffaello.
12. Due abbozzi del Baroccio.
13. Un Presepio, scuola fiorentina.
14. Una Madonna, copia bellissima di Raffaello.
15. Arianne e ballo, di Guido Reni.
16. Madonna con Bambino, di Leonardo da Vinci.
17. Beata Vergine con Bambino sulle ginocchia, di Raffaello.
18. La Sacra Famiglia, del Garofolo.
19. La Deposizione dalla croce, di Vandyck.
20. La Sacra Famiglia, di Raffaello.
21. Una testa incognita, del Domenichino.
22. Sposalizio di Santa Caterina, del Parmigianino.
23. Riposo in Egitto, di Francesco Albani.
24. Quadruccio di metallo dorato, bellissimo, rappresentante la testa di un santo martire.
25. Madonna addolorata, di Guido Reni.
26. Ritratto di Clemente XI, di Carlo Maratta.
27. Erodiade e San Gio. Batta, di Gherardo delle Notti.
28. Cardinal Cybo, scuola di Tiziano.
29. Due battaglie, del Borgognone.
30. Ratto delle Sabine, del Passignano.
31. Un paese, di Salvator Rosa.

32. Crocifissione di Nostro Signore, del Bassano.
33. Un quadro di arazzo rappresentante la Maddalena.
34. Pietà, di Siccio Canti.
35. Presepio, di Pietro Perugino.
36. Quadro di p. 7 1/2 rappresentante più santi, dell'antica scuola fiorentina.
37. Sepoltura di Nostro Signore, di Gio. Bassano.
38. San Luca, del Guercino da Cento.
39. Una della famiglia di Raffaello di Urbino, opera di Giulio Romano.
40. Un cartone rappresentante l'Assunta, del Barocci.
41. Altro, del Caracci, rappresentante Polifemo.
42. Altro, del Parmigianino, rappresentante molte figure.
43. Altro, del Domenichino, rappresentante l'estasi di San Francesco.
44. Altro, di Michelangelo Bonarroti, rappresentante Gesù Cristo in croce.
45. Altro, di Raffaello d'Urbino, rappresentante la trasfigurazione di Nostro Signore.
46. Altro, del Barocci, rappresentante la presentazione al tempio.
47. Altro, del Caracci, rappresentante un santo con altre figure.
48. Altro, del Barocci, rappresentante un santo vescovo.
49. Altro, di detto autore, rappresentante un santo vescovo.
50. Due marine, del Manglar.
51. Due vedute, di Vanvitelli.
52. Il profeta Amos, bozzetto del cavalier Masini.
53. Altro profeta, del cav. Luti.
54. Altro, del cav. Benefial.
55. Un profeta, del Muratori.
56. Un ritratto, del Barocci.
57. Altro ritratto, scuola del Guercino.
58. Altro, sullo stile del Caravaggio.
59. Un cardinale, di Scipion Gaetano.
60. Un cardinale di famiglia, di autore incerto.
61. Due studi di teste, di Andrea Sacchi.
62. Un cardinale, scuola lombarda.
63. San Pio V, di buon autore.
64. Camena figlia di Solimano, di autore incerto.
65. Flagellazione di Nostro Signore, di Pietro da Cortona.
66. Un ritratto, di Scipion Gaetano.
67. Un Grande di Spagna, scuola del Caravaggio.
68. Due ritratti di famiglia, di autore moderno.
69. Ritratto del cardinale Alessandro, di autore moderno.
70. Diversi putti, di scuola lombarda.
71. Quattro quadri, vasi di fiori, di Mario di Fiori.
72. Sacra Scrittura, di Antonio Amorosi.
73. Papa Leone X, scuola di Raffaello d'Urbino.
74. Ritratto del cardinale Alessandro Albani, del Ghezzi.
75. Ritratto del medesimo, di buon autore.
76. Carità romana, scuola del Caravaggio.
77. San Brunone, di autore incerto.
78. Vestizione di una monaca, del Solimene.
79. San Girolamo, scuola del Caracci.
80. Due quadri, di autore ignoto.
81. Altri due, di Giuseppe Chiari.
82. Papa Albani ed il cardinale Albani, d'autore moderno.
83. Cacciagioni, di Vandermuner.
84. Prospettive moderne, del Viviani.
85. Figure con meloni, scuola del Caravaggio.
86. Santa Zita, di autore incerto.
87. Risurrezione di Lazzaro, di autore incognito.
88. Una Madonna in arazzo.
89. Persona con canone, del Tiziano.
90. San Sebastiano, scuola di Caravaggio.
91. Un'antica fabbrica, del Viviani.
92. Madonna con Bambino, di autore incognito, di buona mano.
93. Il Presepio, di scuola fiorentina.
94. Suonatore di organo, scuola del Caravaggio.
95. Apollo con Mida, di autore incognito.
96. Marina, di autore tedesco.
97. Madonna con Bambino, dello Scarsellini.
98. Un Santo, del Viviani.
99. San Camillo de Lellis e San Felice di Cantalice, di autore incognito.
100. San Giovanni Battista, di scuola francese.
101. San Bonaventura, del Gavedori.
102. Bozzetto, scuola napoletana.
103. Un santo cappuccino, di Pietro Bianchi.
104. Una donna dormiente, scuola del Caravaggio.
105. Santa Michelina, originale del Barocci.
106. Madonna con Bambino, scuola di Giulio Romano.

107. Deposizione dalla Croce, scuola antica fiorentina.
108. Un San Girolamo, di autore moderno.
109. Una veduta, di buon autore.
110. Un San Filippo, di Lazzaro Baldi.
111. Madonna e San Felice, scuola di Placido Costanzi.
112. Una veduta, di M. Studio.
113. Due vedute, del Polanesi.
114. San Carlo Borromeo, scuola del Caracci.
115. Madonna col Bambino, scuola del Caracci.
116. Ritratto di donna, del Cavalier d'Arpino.
117. Un Ecce Homo, scuola del Caracci.
118. Madonna e San Francesco, di Pietro da Cortona.
119. Una Pietà, copia di Michelangelo Buonarroti.
120. Paride colle tre dee, originale del Veronese.
121. Un paese, di Paolo Anesi.
122. Veduta originale, di M. Studio.
123. Baccanale, di Salvator Rosa.
124. Santa Maria egiziaca, maniera del Bronzino.
125. San Carlo Borromeo, scuola del Caracci.
126. Madonna con Sant'Anna, di Carlo Maratta.
127. San Francesco con angelo, del Bassano.
128. Veduta, di M. Studio.
129. Un Salvatore, scuola di Carlino Dolci.
130. Un paese, di autore ignoto.
131. Una cucina, di autore ignoto.
132. Una spezieria, di autore incognito.
133. La Carità, di scuola fiorentina.
134. Transito di San Giuseppe, del Cavalier d'Arpino.
135. Andromaca e Perseo, del Torreggiani.
136. Caduta dell'acqua di Tivoli, di M. Studio.
137. Una bambocciata, di autore incerto.
138. Altra simile.
139. Una veduta, del Caracci.
140. Papa Albani, di detto autore.
141. La zingarella, copia del Correggio.
142. Una Madonna, copia del Tiziano.
143. Un guerriero, copia di Pietro da Cortona.
144. Una marina, di Pietro d' Olanda.
145. Una veduta, di M. Studio.
146. Studi anatomici, di autore incerto.
147. Una disputa di Nostro Signore fra i dottori, di autore incerto.
148. Un paese, del Torreggiani.
149. Sedici quadri rappresentanti ritratti.
150. Papa Clemente XI, in ottimo mosaico.
151. Cinquantun pezzi di quadri rappresentanti ritratti.
152. Paese, n. 3, della scuola di Orizzonte.
153. Ritratto di Clemente XI.
154. Sant'Anastasia, bella copia di Pietro da Cortona.
155. Quattro quadri rappresentanti uccelli e paesi.
156. Due disegni, di autore incerto.
157. Una veduta, di autore incognito.
158. Altra simile.
159. Una Madonna addolorata, di Carlino Dolci.
160. Sacrificio di Abramo, scuola fiamminga.
161. Due disegni in carta, di buonissimo stile.
162. Un San Giovanni Evangelista, di autore moderno.
163. La Risurrezione di Lazzaro, di autore incerto.
164. Sant'Albano e San Francesco di Paola, del Mancini.
165. Una testa del Salvatore, di Guido Reni.
166. Madonna con Bambino, bello stile, di Albani.
167. Due vedute, del Vanvitelli.
168. Santa Chiara, di cattivo autore.
169. Due ritratti, d'incognito autore.
170. Altri due ritratti simili.
171. Camillo de Lellis, di autore incognito.
172. Quadro in arazzo, rappresentante Clemente XI.
173. Ritratto del principe D. Carlo Albani, di autore incerto.
174. Altro ritratto simile.
175. Sei ritratti diversi.
176. Madonna col Bambino, copia di Carlo Maratta.
177. Un paese, di cattiva mano.
178. Un bozzetto, di autore moderno.
179. Altro ritratto, di cattiva mano.
180. Altro ritratto, di scuola veneziana.
181. Un ritratto di un papa.
182. Altro ritratto di un imperatore.
183. Altro di un prelato.
184. Due ritratti con cristallo avanti, di buona mano.
185. Un ritratto di un papa, di cattiva mano.

186. Altro ritratto, di cattiva mano.
187. Una Madonna, copia di Guido Reni.
188. Un ritratto di un cardinale, di autore moderno.
189. La principessa Albani Casati, di autore moderno.
190. Quindici quadrucci diversi.
191. Elezione al pontificato di Clemente XI, del Ghezzi.
192. Un San Sebastiano, di buonissima mano.
193. Un ritratto di un cardinale.
194. Una Madonna, di autore moderno.
195. Altra Madonna, del Trevisani.
196. Un santo che fa l'elemosina, scuola napolitana.
197. Due cattivi ritratti.
198. Un santo martire cappuccino, di autore moderno.
199. Un ritratto di donna.
200. Un Mosè nel Nilo, del P. Pozzi.
201. Una puttina in piedi.
202. Un santo cappuccino, di buon autore.
203. Quattro quadri di disegno.
204. Due quadri: San Pietro e San Paolo.
205. Una veduta di buono stile.

Libreria

esistente nello stesso palazzo

stimata dal signor Cesare Petrosellini, pubblico perito libraio, nella somma di scudi 4700, come dalla stima nello stesso inventario sottoscritto il medesimo giorno; qual libreria, in forza del motoproprio santissimo suddetto, conserva lo stesso vincolo fidecommissario, e tale è stata riconosciuta dall'eminentissimo signor cardinale camerlengo con suo rescritto del 2 gennaio 1819, che originalmente si esibisce nel detto officio di Roma, riservandosi gl'iscriventi di dare in appresso l'indice della suddetta libreria, standosi attualmente formando questa laboriosa descrizione. — Scudi 4700.

GALLERIA BONCOMPAGNI LUDOVISI

(Dall' Ufficio delle Ipoteche di Roma).

Oggetti d'arte che trovansi iscritti al vol. 7°, n. 10, fol. 108, del registro Iscrizioni fidecommissarie.

Descrizione degli oggetti di belle arti

esistenti nella villa Ludovisi.

PRIMO INGRESSO DELLA GALLERIA MANO SINISTRA.

1. Una statua muliebre, credesi una sacerdotessa.
2. Colonna di porfido, di p. 10 circa, con busto sopra di donna.
3. Testa colossale di Giunone.
4. Frammento di un putto.
5. Statua di donna, credesi di una baccante.
6. Altra statua di donna sedente.
7. Busto colossale di Marco Aurelio, di bronzo.
8. Altra statua di donna sedente.
9. Due colonnette scannellate di p. 6 $^3/_4$, di breccia.
10. Un gruppo con una ninfa e Amore.
11. Busto al vero, incognito.
12. Statua di Mercurio senza testa.
13. Busto di Adriano.
14. Gruppo di ninfa con un fauno.
15. Statua di un termine di uomo.
16. Colonna di porfido con busto e testa moderna, rappresentante una Giunone.
17. Busto di Tiberio, moderno.
18. Venere che esce dal bagno con Amore.
19. Termine di Pallade.
20. Musa sedente.
21. Termine di Ercole.
22. Termine di Ercole giovane.
23. Statua sedente di donna sotto la figura della musa Urania.
24. Termine di donna senza testa.
25. Gruppo di satiro con giovane.
26. Busto moderno con testa antica di Demostene.
27. Colonna di porfido con fusto moderno.
28. Termine con sua testa ritoccata.
29. Statua colla figura di Amore.
30. Busto moderno con testa incognita.
31. Due statue delle quali si è formato un gruppo, una rappresentante una ninfa e l'altra un putto.
32. Busto ridotto di Settimio Severo.
33. Statua chiamata Venere vincitrice.
34. Busto semicolossale moderno rappresentante un' imperatrice.
35. Figura sedente di un filosofo.
36. Testa colossale di Ercole.
37. Bassorilievo, prospetto di sarcofago.
38. Candelabro con testa di donna sopra.
39. Statua di musa sopra un ricco piedistallo.
40. Testa colossale di stile etrusco sotto la figura di sacerdotessa.
41. Colonna di porfido con testa antica.
42. Colonna a tortiglione di breccia.
43. Statua semicolossale d' un console.

INGRESSO ALLA SECONDA GALLERIA A MANO SINISTRA.

44. Statua sedente di Marte.
45. Busto imperiale.
46. Statua sedente di Apollo.
47. Busto imperiale.
48. Statua di Minerva Medica.
49. Busto imperiale di Nerone.
50. Gruppo di Lucio Papirio.
51. Busto imperiale.

52. Statua dalla cui testa apparisce un fauno.
53. Testa colossale incognita.
54. Busto colossale chiamato Paride.
55. Gruppo di Bacco e fauno, colossale.
56. Busto di Giunone, colossale.

PARTE SUPERIORE.

57. Testa incognita.
58. Bassorilievo con figure muliebri rappresentante un sacrificio.
59. Altro bassorilievo rappresentante un Trionfo di Traiano.
60. Frammento di bassorilievo rappresentante la collera di Achille.
61. Frammento di un fauno, di bigio.
62. Statua di donna.
63. Busto imperiale moderno.
64. Busto imperiale antico.
65. Statua colossale di Antonino Pio.
66. Busto moderno incognito.
67. Busto imperiale moderno sotto la figura di Venere.
68. Statua rappresentante Bacco.
69. Busto moderno rappresentante Giulio Cesare.
70. Gruppo di Aria e Pito.
71. Busto imperiale di alabastro fiorito.
72. Statua rappresentante Mercurio.
73. Busto sotto la figura d' Iside.
74. Busto imperiale incognito.
75. Idolo egizio.
76. Busto imperiale incognito.
77. Statua di Esculapio.
78. Busto di donna incognita.
79. Testa colossale di Giunone.
80. Ratto di Proserpina, di Bernini.
81. Busto di donna, colossale.
82. Statua di Venere.
83. Busto imperiale incognito.

PARTE INFERIORE.

84. Un frammento di bassorilievo rappresentante uno sposalizio.
85. Bassorilievo rappresentante il giudizio di Paride.
86. Medaglione con testa colossale incognita.
87. Busto imperiale con testa incognita.
88. Statua di Ercole giovane.
89. Busto consolare incognito.
90. Statua di donna semicolossale.
91. Busto di Antino o Antimo.
92. Statua semicolossale rappresentante Pallade.
93. Busto antico imperiale.
94. Statua sedente colossale rappresentante Apollo.
95. Busto imperiale.
96. Statua sedente di marmo pentelico chiamata un gladiatore.

GALLERIA SPADA-VERALLI

(Dall'*Archivio romano di Stato*).

Eminenza Reverendissima,

Il reverendissimo padre monsignor don Virginio Spada, nel suo testamento del 23 settembre 1662, sottopose fra le altre cose a perpetuo fidecommisso un' insigne collezione di quadri e statue esistenti in Roma, e di cui si unisce la descrizione. Non ostante l'abolizione dei vincoli, il principe don Giuseppe Spada l'ha sempre conservata, ed esisteva tuttora, come anche oggigiorno esiste, all'attivazione del moto proprio 6 luglio 1816. Essendo tali collezioni state da questa legge annoverate fra gli oggetti che possono anche in avvenire sottoporsi a vincolo fidecommissario, ed essendo stato ordinato che anche per gli antichi fidecommissi si dovessero osservare le prescrizioni stabilite nei nuovi, ha creduto il sottoscritto che sia ritornata al vincolo di restituzione anche la suddetta collezione. All'oggetto pertanto che il vincolo medesimo sia conservato e sia noto ad ognuno, senza però volere crearlo di nuovo, quando fosse definitivamente abolito, lo denuncia il sottoscritto a Vostra Eminenza reverendissima, affinchè ne rimanga al suo ufficio memoria, e per tutti gli effetti di ragione.

Giuseppe principe Spada.

A tergo:

A Sua Eminenza reverendissima il signor cardinale camerlengo. – Pel principe don Giuseppe Spada-Veralli.

Elenco

dei quadri esistenti nella galleria del palazzo a Capo di Ferro in Roma, appartenenti a S. E. il signor principe don Giuseppe Spada-Veralli.

Prima camera ove esistono 62 quadri.

Una mezza figura rappresentante un vecchio con pesce in mano, creduto del Tiziano.
Una testa in ovato rappresentante Santa Maria Maddalena, del Guercino.
Altro ovato più grande, rappresentante un filippino, di autore incognito.
Altro quadro, rappresentante San Francesco, d'autore incognito.
Altro quadro, rappresentante Sant'Angelo che annunzia la venuta di Cristo ai pastori, del Bassano.
Una prospettiva, del Pannini.
Un ritratto di un cardinale con filippino, del Tiziano.
Un quadro, rappresentante Giuseppe riconosciuto, di Ciro Ferri.
Un quadro, rappresentante frutti e cacciagioni, del cav. Castiglioni.
Una Sacra Famiglia, di Luca Giordani.
Un San Francesco, di Annibale Caracci.
Una mezza figura in tondo, rappresentante San Francesco, di Annibale Caracci.
Due battaglie, di monsieur Leandro.
Un disegno, del Cavalier d'Arpino.
Un San Giovanni Battista in tavola, di scuola antica.
La visitazione di Santa Elisabetta, di autore incerto.

Due paesaggi, simili.
Un quadro, rappresentante Cleopatra e Marc'Antonio, di Romanelli.
Altro quadro, rappresentante la morte di Cleopatra, del suddetto autore.
Tre quadri, rappresentanti favole, di Lazzaro Baldi.
Un quadro in tondo, rappresentante la Sacra Famiglia, scuola di Raffaello.
Due bambocciate, del Cerquozzi.
Un paesaggio, del Bassano.
Un quadro, rappresentante la Beata Vergine con Bambino e San Giovanni, della scuola di Raffaello.
Una mezza figura, rappresentante un cardinale, di Guido Reni.
Una mezza figura, rappresentante una donna col compasso in mano, di Michelangelo da Caravaggio.
Una mezza figura di cardinale, di autore incerto.
Una Madonna col Bambino, di scuola fiorentina.
Due prospettive, del Viviani.
Un quadro grande, rappresentante Sansone che uccide un filisteo, di Giovanni Lanfranco.
Quattro prospettive, di Lazzaro Baldi.
Una Madonna in tondo col Bambino, di Luca Giordano.
Una Sacra Famiglia, di scuola fiorentina.
Una mezza figura, rappresentante il re David con violino, come sopra.
Un quadro grande, rappresentante frutti e fiori, del cavalier Castiglioni.
Un David con testa del gigante Golia, di Guercino.
Un quadro, rappresentante estasi di un santo con croce, di poco pregio e di incognito autore.
Una mezza figura in ovale, rappresentante un filippino, del Tiziano.
Una testa in tondo di Santa Maria Maddalena, del Guercino.
Una mezza figura, rappresentante donna con manto nero, del Tiziano.
Un ovale, rappresentante testa di un filippino dipinto in rame, creduta del Tiziano.
Due piccoli quadri in tavola, rappresentanti San Sebastiano, di scuola antica.
Due quadri con fiori di poco pregio.
Un quadro, rappresentante il sacrifizio del pastor fido, di Luca Giordani.
Un paesaggio, del Bassano.
Un quadro, rappresentante la Carità romana, della scuola di Annibale Caracci.
Una burrasca di mare, di Pietro Tempesta.
Un quadro, rappresentante il ritorno del figliuol prodigo, del Bassano.
Una mezza figura di uomo giovane, di Michelangelo da Caravaggio.
Altra mezza figura simile, abbozzo di Annibale Caracci.
Un quadro, rappresentante N. S. Gesù Cristo che cade sotto la croce, di Luca Cambiaso.

Seconda camera ove esistono 46 quadri.

Un quadro in tavola, rappresentante la visitazione di Santa Elisabetta, di Andrea del Sarto.
Altro quadro, rappresentante il Genio della scultura, creduto del Romanelli.
Una burrasca di mare, del Tempesta.
Due battaglie, del Borgognoni.
Un paesaggio, di Gaspare Posini.
Quattro altri piccoli paesaggi, opera fiamminga.
Altro quadro in tavola, rappresentante la predicazione di San Giovanni Battista, opera fiamminga.
Altro quadro in tavola con libri ed una bugia, ossia lume, opera fiamminga.
Un quadro dipinto in rame, rappresentante un assassinio, di Bruguel.
Altro quadro grande, rappresentante una Giuditta, figura intiera, di Guido Reni.
Altro quadro, rappresentante il Tempo che disvela la Verità, dell'Albano.
Altro, rappresentante il Tempo che rapisce la Bellezza, di Solimene.
Altro, rappresentante la disputa tra dottori, copia di Leonardo da Vinci.
Una baccante, del Mola.
Due quadri, rappresentanti uno il passaggio del Mar Rosso e l'altro Mosè che fa scaturire l'acqua, del Bassano.
Tre piccoli paesaggi, opera fiamminga.
Altro quadro, rappresentante Giacobbe in casa di Labano, di Niccola Posino.
Una marina, del Tempesta.
Altro quadro, rappresentante una burrasca, del Tempesta.
Tre piccoli quadretti con fiori, di Mario de' Fiori.
Altro, rappresentante un Baccanale di Venere, dell'Albano.
Altro quadro rappresentante una Matrona, del Giorgione.
Un San Giovanni Evangelista, del Guercino.

Una Testa di Seneca, di Salvator Rosa.
Due quadri, rappresentanti erbaggi e fiori, opera fiamminga.
Una Santa Lucia, del Guercino.
Un San Girolamo, di Cecchino Salviati.
Una testa di vecchio, di Monsieur Valentin.
Una Lucrezia, figura intiera, di Guido Reni.
Altro quadro, rappresentante il Genio della pittura, del Romanelli.
Altro, rappresentante due mezze figure in caricatura, di Michelangelo da Caravaggio.
Un altro, rappresentante il giudizio della Donna adultera, del cavalier Calabresi.
Altro, rappresentante un mercatello di Napoli, di Michelangelo delle Bambocciate.
Altro, rappresentante, la tentazione di N. S. al Deserto, del cavalier Calabresi.
Altro rappresentante la rivoluzione di Masaniello in Napoli, di Michelangelo delle Bambocciate.
Un piccolo quadretto, rappresentante un ritratto armeno, di Baldassarre Castiglioni.

Terza camera lunga ove esistono 76 quadri.

Un quadro, rappresentante Cristo catturato all'Orto, di Gherardo delle Notti.
Un San Giovanni Battista in tavola, di Giulio Romano.
Un quadro, rappresentante Dalila che recide i capelli a Sansone, scuola toscana.
Una Sacra Famiglia, di Rubens.
Un quadro, rappresentante la Madonna e Sant' Anna, di Michelangelo da Caravaggio.
Altro, rappresentante Cristo che discaccia i profanatori dal Tempio, del cavalier Calabresi.
Altro, rappresentante il Giudizio di Paride, di Paolo Veronese. (Il suddetto quadro fu per ordine del signor principe don Clemente trasportato nella così detta Guardarobetta, ed in galleria non vi è che la cornice).
Una Sacra Famiglia, di scuola fiorentina.
Due paesaggi, di Salvator Rosa.
Un ritratto in tavola di donna turca, scuola fiorentina.
Due Battaglie, del Borgognoni.
Due Bambocciate, del Cerquozzi.
Piccolo quadro, rappresentante il Martirio di Santa Cecilia, del Domenichino.
Altro dipinto in rame, rappresentante la Flagellazione alla Colonna, di Annibale Caracci.
Altro, rappresentante un Filosofo, in tavola, di Alberto Durero.
Altro, rappresentante lo sposalizio di Santa Caterina, scuola fiorentina.
Quadro grande di più figure intiere, rappresentante il ratto di Elena, di Guido Reni.
Una Maddalena penitente, di Luca Cambiaso.
Un San Girolamo, dello Spagnoletto.
Un David con testa di Golia, del Guercino.
Un San Girolamo, del Muziano.
Due piccoli paesaggi, fiamminghi.
Altri due simili, dello stile di Salvator Rosa.
Altro S. Girolamo, dello Spagnoletto.
Una Madonna con Bambino, di Simone da Pesaro.
Un quadro, rappresentante la carità romana, di Luca Giordani.
Un San Girolamo, di Luca Giordani, dello stile dello Spagnoletto.
Un quadro, in tavola rappresentante Cristo con la croce in spalla per la via del Calvario di Andrea Mantegna.
Una lunetta in tavola, sopra il predetto quadro, rappresentante l'Eterno Padre, dello stesso autore.
Un ritratto di suonatore di violoncello, di Vandyck.
Altro ritratto, rappresentante un botanico, del Tiziano.
Altro ritratto, rappresentante un filippino in atto di leggere una lettera, del Tiziano.
Altro ritratto di un cardinale, del Tiziano.
Un quadretto in rame, rappresentante Santa Caterina col Bambino in braccio ed altre figure.
Un piccolo ritratto creduto della Cenci, di Paolo Veronese.
Un paesaggio, di Salvator Rosa.
Un Sant'Antonio di Padova, dipinto in rame, con la Sacra Famiglia, del Barocci.
Un quadro, rappresentante la deposizione dalla croce, in tavola, del Bassano.
Altro paesaggio, di Salvator Rosa.
Un ritratto di un filippino, del Tiziano.
Un ritratto, rappresentante un astronomo, del Tiziano.

Altro ritratto di figura con libri, di Giacomo Basià.
Una Santa Maria Maddalena, di Lorenzo Posinelli.
Due piccole battaglie, del Cerquozzi.
Due quadri laterali al quadro grande della Didone, del Bassano.
Due piccoli quadretti, rappresentanti il Presepio, di Lazzaro Baldi.
Una Madonna con Bambino, di Sassoferrato.
Quadro grande di più figure intere, rappresentante la morte di Didone, del Guercino.
Una Sacra Famiglia, di Giorgio Vasari.
Due marine in quadrilungo, di monsieur Vernet.
Un San Francesco, di Ludovico Caracci.
Una Sacra Famiglia, della scuola di Andrea del Sarto.
Un quadro, rappresentante Erodiade con la testa di San Giov. Battista, di Michelangelo da Caravaggio.
Due quadretti, rappresentanti il genio dell'arte liberale, di Vanvitelli.
Quattro marine, di autore fiammingo.
Un paesaggio fiammingo, di Bruguel.
Quadro grande, rappresentante Cleopatra che discioglie in liquore una perla e la porge a Marcantonio, del Trevisano.
Altro, rappresentante la Strage degli Innocenti, di Pietro Testa.
Una Santa Maria Maddalena, di Guido Cagnacci.
Una testa di putto, di Michelangelo da Caravaggio.
Un quadro in ottagono, rappresentante una marina, di Salvator Rosa.
Altro quadro, rappresentante San Francesco, di autore incerto.

Quarta camera ove esistono n. 40 quadri.

Due quadri, rappresentanti favole, cioè uno, Arianna e Bacco, e l'altro Latona con Apollo e Diana, creduti di Posino, quantunque dicansi di Tommaso Chiari.
Una Prospettiva, del Viviani.
Due Bambocciate, del Cerquozzi.
Due quadretti ottagoni, rappresentanti Bambocciate, del Cerquozzi suddetto.
Due Paesaggi di buono stile, ma di autore incognito.
Quattro piccoli quadretti, rappresentanti Paesaggi, opera fiamminga.
Altro quadro, rappresentante la Deposizione dalla Croce, di Michelangelo da Caravaggio.
Altro, rappresentante due Teste di Cherubini, del Correggio.
Una prospettiva, rappresentante il Trionfo di David, del cavaliere Pannini.
Altro quadro, rappresentante il Sacrificio d'Ifigenia, di Pietro Testa.
Un ritratto di Paolo III Farnese papa, di Tiziano.
Una Flora, di Romanelli.
Una Cerere, di Tommaso Chiari.
Una Nevata, di monsieur Teniers.
Una Prospettiva, del Viviani.
Due Marine in piccoli quadri lunghi, di monsieur Vernet.
Un piccolo quadretto, rappresentante il Presepe, di Salvator Rosa.
Quadro in grande, tutta figura, ossia ritratto del cardinal Bernardino Spada, di Guido Reni.
Due Prospettive, di Lazzaro Baldi.
Un ritratto, in tavola, del Borgognoni.
Una Madonnina col Bambino, in tavola, di scuola antica.
Una Sacra Famiglia, di scuola fiorentina.
Altra Madonnina, della scuola di Raffaello.
Altra Madonnina, di Pietro Perugino.
Un ritrattino di un giovane con carta in mano, del suddetto autore.
Una prospettiva, del Pannini, rappresentante il Re David che fa trasportare l'Arca d'alleanza nel tempio di Gerusalemme.
Altro quadro, rappresentante la conservazione del fuoco sacro con vergini Vestali avanti il simulacro di Pallade, di Pietro da Cortona.
Due quadri rappresentanti favole, cioè, uno, Apollo e Dafne, e l'altro la Nascita di Bacco, di Tommaso Chiari; creduto di Nicola Posini.
Una Santa Maria Maddalena, del Guercino.
Quattro piccoli quadretti con frutti e fiori, creduti di Mario de' Fiori.
Un San Francesco in estasi, del Parmigianino.
Una Madonna con Bambino in braccio, del Cappuccino.
Una Santa Cecilia che suona il liuto, di Michelangelo da Caravaggio.
Due piccole Marine, di monsieur Vernet.
Un piccolo quadro, rappresentante Erodiade con testa di San Giovan Battista, di autore incognito.
Un ritratto in tutta figura del cardinal Fabrizio Spada, del cavalier Ceccarini.

Elenco

degli oggetti esistenti nella galleria terrena del palazzo a Capo di Ferro in Roma, spettanti a S. E. il signor principe don Giuseppe Spada-Veralli.

PRIMA CAMERA DETTA DEL FILOSOFO.

Un busto in marmo, ossia ritratto di Urbano VIII Barberini.
Un vaso cinerario antico.
Una testa in marmo di Laocoonte, del Bernini.
Un busto, rappresentante il ritratto del cardinal Bernardino Spada con testa di marmo ed il rimanente di rosso antico impellicciato, sorretto da piccola base a piramide composta di varie pietre.
Un bassorilievo, rappresentante l'Annunciazione di Maria Vergine, con tabernacolo di noce intagliato.
Altro bassorilievo in marmo bianco con cornice di pietra detta bianco e nero.
Un busto in creta cotta, rappresentante un ritratto del cardinal Fabrizio Spada, sostenuto da piccola base a piramide costruita di varie pietre.
Statua sedente del filosofo Aristide, figura intiera, opera greca.
Quattro busti con testa di marmo, rappresentanti ritratti cesarei, tre dei quali con clamide di pietre diverse, ed uno sostenuto da base di varie pietre simili alle anzi descritte.
Un busto maggiore del naturale, rappresentante un'antica Flora.
Altro busto, vicino la porta che dà ingresso alla seconda camera, con testa di marmo, ed il rimanente di pietra diversa, creduto di una Messalina, sostenuto da base simile alle suddette.
Altro busto vicino la detta porta, ossia ritratto di Orazio Spada, sostenuto da base come sopra.
Un putto di marmo in cuna, rappresentante il Sonno.
Altro busto in marmo sostenuto da base come sopra, rappresentante il ritratto del principe Paolo Spada.

SECONDA CAMERA.

Due colonne di marmo bianco venate, con architrave di gesso di disegno antico, con due palle sopra di pietra colorita venata, ed un cavallo marino con putto.
Una tavola di marmo di bardiglio fissa al muro con basi di gesso, e sopra detto tavolino un busto di Diana, e due altri rappresentanti putti.
Una testa di Pallade in marmo, con piedistallo.
Altro tavolino di marmo di bardiglio fisso al muro con basi di gesso, sopra del quale tre busti di marmo bianco rappresentanti ritratti antichi, tra i quali un Caracalla.
Una statuetta di marmo antico, rappresentante un putto involto in una pelle.
Altro busto di marmo bianco, ossia ritratto incognito.
Altro busto antico di marmo, rappresentante un Giano quadrifronte.
Altro tavolino di marmo di bardiglio fisso al muro con basi di gesso, sopra del quale due busti di marmo rappresentanti figure consolari.
Un putto di marmo bianco involto in un mantello.
Una statuetta, rappresentante Diana cacciatrice con cane.
Altro tavolino fisso al muro, di marmo di bardiglio, simile in tutto ai suddetti, con due busti sopra rappresentanti ritratti di donne antiche, incogniti.
Statua colossale di Pompeo Magno.
Altro tavolo di marmo di bardiglio con basi di gesso fisso al muro, sopra del quale due busti di marmo bianco, o siano ritratti antichi di donne.
Una statua, rappresentante una donna con manto.
Altro tavolino di marmo di bardiglio, simile in tutto al suddetto, con due busti sopra di marmo bianco, uno dei quali rappresentante una Yole.
Una statua di Cupido sostenuta da un cippo ov'è scolpita un'ara con sacrificio.
Altro tavolino di marmo di bardiglio fisso al muro, simile in tutto agli altri come sopra descritti, con tre busti di marmo, o siano ritratti incogniti.
Una statuetta d'Apollo con cetra in mano.
Un busto di marmo, rappresentante Marco Agrippa.
Altra statuetta di marmo, rappresentante Urania.
Altro tavolino di marmo di bardiglio con basi di marmo in figura, sopra del quale tre busti, rappresentanti, cioè, un ritratto di donna antica, ed altri due uomini.
Un piccolo puttino che dorme, simbolo del sonno.

Una statuetta, rappresentante Ercole, sopra cippo riquadrato sculto in bassorilievo, con aquila e due ippogrifi.
Altro puttino in marmo, che dorme.
Un altro tavolino di marmo di bardiglio fisso al muro con basi di gesso, sopra del quale tre busti di marmo rappresentanti ritratti antichi.
Altro simile al suddetto, con due busti di marmo piccoli, ed altro più grande.
Un bassorilievo, opera greca, rappresentante Pasifae e Dedalo nel labirinto di Creta, con il toro, ecc.
Altro bassorilievo, opera greca, rappresentante Meleagro ferito dal cinghiale.
Altro bassorilievo, opera greca, rappresentante Ulisse e Diomede nel tempio di Minerva, che involano il Palladio.
Altro bassorilievo, opera greca, rappresentante Paride che rapisce Elena.
Altro bassorilievo, opera greca, rappresentante la morte di Alchemaro, figliuolo di Licurgo, ucciso dal serpente.
Altro bassorilievo, opera greca, rappresentante Feto ed Anfione, inventori dell'antica lira.
Altro bassorilievo, opera greca, rappresentante Bellerofronte che abbevera il cavallo Pegaseo dopo avere uccisa la Chimera.
Altro bassorilievo, opera greca, rappresentante Paride sul monte Ida, che, pascolando gli armenti, viene tentato da Amore.
Altro bassorilievo in gesso, copia di opera greca, rappresentante Endimione condannato dai Numi a perpetuo sonno.
Altro simile in gesso, copia di opera greca, rappresentante Perseo che libera Andromeda dal mostro marino.

GALLERIA ROSPIGLIOSI

(Dall'*Archivio comunale notarile-storico,* già Archivio urbano, sezione 5ª, vol. 7).

Testamento di donna Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi *del 7 settembre 1710, per gli atti di Paolo Fazi notaio dell'A. C.*

Testamento col quale, a fine di togliere la disuguaglianza che esiste tra la primogenitura istituita dal balì Camillo Rospigliosi suo suocero e quella istituita dal cardinale Lazzaro Pallavicini suo zio, superiore di molto alla prima, la testatrice aumenta con una parte dei suoi beni la primogenitura o il maggiorasco Rospigliosi, e coll'altra parte dei detti suoi beni, comprendenti anche *i quadri,* forma una primogenitura a favore dei suoi figli Domenico Clemente suo primogenito e Nicolò Maria suo secondogenito e dei loro discendenti.

Inventario dei beni ereditari della suddetta duchessa, fra i quali gli oggetti d'arte, cioè *statue, quadri* della galleria, ecc. ecc. — 11 settembre 1710. (Paolo Fazi, notaro dell'A. C.).

(Dall' Ufficio delle Ipoteche di Roma).

Il 1° maggio 1833.

Nota per la rinnovazione delle iscrizioni dei vincoli primogeniali e fidecommissari presa già in questo ufficio d'ipoteche di Roma li 13 febbraio 1828, vol. 3 dei vincoli fidecommissari art. 1, che a forma del titolo VI del motoproprio della s. m. di Pio VII dei 6 luglio 1816 e dell'art. 94, cap. VI del motoproprio sul sistema ipotecario della s. m. di Leone XII dei 30 gennaio 1828, deve rinnovarsi a carico dell'infrascritto principe don Giulio Cesare Rospigliosi come attual possessore di detto fidecommisso primogeniale per la morte della chiara memoria di don Giuseppe Rospigliosi suo padre, constando ciò dalla fede di morte del medesimo don Giuseppe, che si presenta in ufficio.

A favore dei futuri chiamati al fidecommisso della chiara memoria di donna Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi istituito nel suo ultimo testamento dei 2 maggio 1707, aperto li 7 settembre 1710 per gli atti del Fazi notaro dell'A. C. ad istanza di S. E. il signor principe don Giulio Cesare Rospigliosi figlio della chiara memoria del principe don Giuseppe, e di S. E. reverendissima il signor card. Giuseppe Albani amministratore del patrimonio di S. E. il signor principe don Luigi Pallavicini figlio della chiara memoria del principe don Gio. Battista Giuniore, che per effetto della presente eleggono ambedue il loro domicilio nel palazzo al' Quirinale n. 64, legittimamente rappresentati dal signor Antonio Vasselli curiale rotale a questo effetto specialmente deputato come da chirografo firmato sotto il giorno...., ai rogiti del Delfini, notaio capitolino.

A carico dei medesimi signori principi

don Giulio Cesare Rospigliosi e don Luigi Pallavicini attualmente possessori del fidecommisso suddetto in addizione della iscrizione presa sotto il giorno 28 giugno 1817, vol. I, art. 41, a richiesta di S. E. il signor principe don Filippo Pallavicini figlio dell'odierno possessore di detti fidecommissi signor principe don Luigi, e di altra iscrizione presa il giorno 30 giugno 1817, vol. I, art. 52.

Per sicurezza e conservazione del fidecommisso perpetuo primogeniale istituito dalla chiara memoria della duchessa donna Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi a favore del fu duca don Clemente Domenico per la linea Rospigliosi e del fu principe don Niccolò Maria per la linea Pallavicini e loro discendenti maschi dei maschi, e con altre sostituzioni e vincoli diffusamente espressi nelle iscrizioni suddette essendo stato gravato il palazzo posto in Roma in via del Quirinale n. 64, nella prima iscrizione presa a richiesta della chiara memoria del principe don Filippo Pallavicini sotto il giorno 28 giugno 1817, vol. I, art. 42, nella quale iscrizione venne fatta la seguente annotazione: « Nel detto palazzo esistono tutti i quadri insigni assoggettati al vincolo di fidecommisso dei detti istitutori descritti nell'inventario esistente negli atti del Provinciali notaio dell'A. C. nell'anno 1784 e nell'altra iscrizione presa a richiesta del signor principe don Giuseppe Rospigliosi, fu dichiarato che s'intendeva prendere iscrizione sul medesimo palazzo oltre la collezione dei quadri e statue non divise finora col patrimonio Pallavicini e della quale si esibirà la nota previa l'approvazione dell'eminentissimo camerlengo », ed essendosi in seguito ottenuto dal lodato eminentissimo e reverendissimo camerlengo sotto il giorno 4 ottobre 1823 registrato a Roma in 47 pagine S. A. li 11 marzo 1824, vol. 66, fol. 16 retto, casella 2, col pagamento di baj. 40 dal signor Vagnolini preposto, ed originalmente depositato negli atti del Delfini notaio capitolino come da atto autentico dal medesimo notaio capitolino rilasciato il giorno 21 gennaio 1828 in forza del quale tutti i quadri e statue qui a piedi designati furono dichiarati formanti collezione e perciò soggetti ai vincoli del fidecommisso suddetto per cui dalla chiara memoria del principe don Giuseppe Rospigliosi in unione a S. E. il signor principe don Luigi Pallavicini fin dal giorno 23 febbraio di detto anno 1828 ne fu presa iscrizione ipetecaria in questo ufficio di Roma, come più diffusamente emerge al vol. 3, art. 1.

Ferma rimanendo dunque l'iscrizione suddetta, si richiede di nuovo iscrizione a nome dei suddetti futuri chiamati a forma degli enunciati regolamenti, sui seguenti quadri e statue ammontanti in tutto al valore di scudi diecimila.

Quadri.

Pian terreno.

1. Un quadro di palmi 9.5 per alto, rappresentante la Giustizia e la Pace che si baciano, di Romanelli, esistente nella camera del cancello.
2. Altro di palmi 4.5 per traverso, rappresentante Marina Vascelli, esistente nella camera dopo il cancello verso la portaccia.
3. Altro da testa per alto, rappresentante un putto vestito di rosso, esistente nella camera dopo quella del bagno.
4. Due quadri di palmi 7.5 per alto, rappresentanti uno San Pietro Nolasco e l'altro San Pietro d'Alcantara in estasi, di Lazzaro Baldi, esistente nella camera avanti la galleria.
5. Altro di palmi 6 $^1/_2$, 4 $^1/_2$, per alto, rappresentante la Madonna col Bambino e San Giuseppe sotto un albero di palme, opera antica, esistente nella cappella.
6. Altro di palmi 10.6 per alto, rappresentante Santa Cecilia con due Angeli in atto di suonare, del Domenichino, esistente nella camera a mano manca del cancello. *
7. Altro di palmi 7 riquadrato sul muro, rappresentante il fiume Nilo con figure pigmee, coccodrilli ed altri animali con una fabbrica, esistente nella galleriola.
8. Altro di palmi 3 $^1/_2$, 2 $^1/_2$ per alto, rappresentante donna vestita all'antica, di Bronzino, esistente nella camera seguente alla suddetta.
9. Un quadro di palmi 7.4 per alto, rappresentante Giobbe nel letamaio frustato dal demonio, di Andrea Saulli, esistente nella camera accanto alla galleria.
10. Da testa per alto, rappresentante

Santa Maria Maddalena de' Pazzi, opera ordinaria esistente nella camera accanto alla cappella.

PRIMO PIANO NOBILE.

11. Un quadro di palmi 6.4 per traverso, rappresentante frutti e fiori, dello Spadino, esistente nella seconda anticamera.
12. Due quadri in tela d'imperatore per traverso, rappresentanti fiori, opere dello Stanchi, esistenti nella seconda anticamera.
13. Altro di palmi 4.3 per traverso, rappresentante uva, esistente come sopra.
14. Altro di palmi 6.5 per alto, rappresentante la Madonna del Rosario col Bambino in braccio e testa di serafino sotto il piede, opera di Federico Barocci, esistente nella terza anticamera.
15. Un quadro di palmi 5 per alto, rappresentante una incoronazione di monarchi con quantità di figure, copia di Ludovico Giminiani da Paolo Veronese, esistente nella terza anticamera.
16. Altro di palmi 10.7 per traverso, rappresentante cucina con diversi fatti ed animali, esistente come sopra.
17. Quattro quadri in tavola di palmi 3 per traverso, rappresentanti paesi della scuola di Paolo Brilli, esistenti come sopra.
18. Altri due di palmi 5 $^1/_2$ per traverso, rappresentanti paesi, di un allievo del Cerini, esistenti nella terza anticamera come sopra.
19. Altro di palmi 4.3 per alto, rappresentante Nostro Signore colla croce in ispalla con tre figure, di Daniele da Volterra, esistente nella camera del camino.
20. Altro di tela d'imperatore per traverso, rappresentante Lot con le figlie, mezze figure della scuola di Guido, opera di Giovanni Battista Speranza, come sopra.
21. Altro di palmi 3.2 $^1/_2$ per alto, rappresentante un putto colco con corno di fiori, del Puglino, esistente come sopra.
22. Altro ovato di palmi 1 $^1/_2$, rappresentante la Madonna, San Giuseppe ed il Bambino, di Gimignani, esistente nel gabinetto.
23. Altro da mezza testa per traverso, rappresentante la Madonna a sedere che tiene il Bambino con un coniglio, di Francesco Scivignot, esistente come sopra.
24. Quattro quadri in ovato di palmi 1 in rame per traverso, rappresentanti marine dipinte da monsignore Montagna, esistenti come sopra.
25. Altro di mezzo palmo riquadrato, rappresentante mezza figura di uomo, del Giorgione, esistente come sopra.
26. Un quadro di palmi 1 $^1/_2$ per alto, rappresentante un santo papa portato in gloria dagli angeli, di Gimignano, esistente come sopra nel gabinetto.
27. Altro da testa per alto, rappresentante un Crocifisso, esistente nella sagrestia della cappella.
28. Un quadro di 5.6 per alto, rappresentante il ritratto del pontefice Clemente IX, copia di Besettoni da Carlo Maratta, esistente nella prima camera della signora duchessa madre.
29. Altro quadro di palmi 6.5 per traverso, rappresentante il beato Francesco Solacco, di Romanelli, esistente nella camera delle donne della signora principessa madre.
30. Due quadri di palmi 10 $^1/_2$ per alto, uno rappresentante un vaso di funghi e l'altro un pavone, frutti e fiori, di monsignor Francesco de Pret, esistente nella seconda anticamera.
31. Altri due di palmi 10.6 $^1/_2$ per alto, rappresentanti un vaso per ciascuno di diverso disegno dell'altro color di pietra con quantità di fiori, di M. Carlo Olandese, esistenti come sopra.
32. Altri due di palmi 4.3 per alto, rappresentanti uno due lepri, un gatto, un serpe, fiori e ranocchie, e l'altro una volpe, una tartaruga, una quaglia, funghi e fiori, di Paolo Napolitano, esistenti nella terza anticamera.
33. Altri due di palmi 4.3 per traverso, rappresentanti paesi con animali e figurini, di Borgognone, esistenti come sopra.
34. Quattro quadri di palmi 3.2 per traverso, rappresentanti Paesi con animali e figure di M.^{e} Viscer e di paesi di Borgognone, esistenti come sopra.
35. Due quadri di palmi 15.10 per traverso, rappresentanti uno l'istoria di Giuliano apostata con diverse figure di Luca Giordani e l'altro la Caduta e la Conversione di San Paolo, del

medesimo autore, esistenti nella quarta anticamera.

36. Un quadro di palmi 6.4 per alto, rappresentante Santa Caterina della Rota con la Madonna che le porge il Bambino, del padre Genovese, esistente nella camera del camino.
37. Altro di palmi 6 riquadrato, rappresentante la Pietà, copia del Gimignani, dell'originale di Caracci, esistente come sopra.
38. Altro di un palmo, rappresentante Testa di un giovane, opera del Mola, esistente come sopra.
39. Altro di un palmo in circa, dipinto in tavola, rappresentante una Donna in mezza figura vestita all'antica, ornata di gioie dipinte, opera di Carluccio, figlio di Paolo Veronese, esistente come sopra.
40. Altri due in tondo di un palmo in circa, rappresentanti una Venere, e Cupido che le leva una spina al piede e l'altro Venere che dà un dardo a Cupido, opera di Luigi Garzi, esistenti nel gabinetto.
41. Altro da testa per alto, rappresentante Cristo nel sepolcro, sostenuto da due angeli, del Tintoretto, esistente come sopra.
42. Quattro quadri di un palmo scarso, per traverso, rappresentanti Paesi con figure, di Bartolomeo Torriggiani, esistenti come sopra.
43. Due quadri, da testa per traverso, rappresentanti uno la Conversione di San Paolo e l'altro Giuliano Apostata, copia di Luca Giordani, esistente come sopra.
44. Altro in ovato, di due terzi di palmo, dipinto in pietra per alto, rappresentante l'Assunta con due Angeli e due teste di serafini, di Filippo Lauri, esistente come sopra.
45. Altro di due terzi di palmo, rappresentante la Testa di un vecchio, di Pasqualino, esistente come sopra.
46. Altro di palmi 1 $^1/_2$, rappresentante una scuola con tre putti, di Pasqualino, esistente come sopra.
47. Altri due di palmi 2 $^1/_2$ per traverso, rappresentanti Bambocciate, esistenti come sopra.
48. Altri due in ovato, di un palmo, rappresentanti uno tre putti e l'altro due putti che stanno a sedere sopra un arco con conchiglia, di Gimignani, esistente come sopra.
49. Altro di palmi 1 $^1/_2$, rappresentante Cristo morto con alcuni serafini, di Paolo Albertini, con cornice nera a tre ordini d'intaglio dorati, esistente nella Sacrestia della cappella antecedente.
50. Altro di palmi 3 $^2/_4$ per traverso, rappresentante Cristo condotto al Calvario con la Veronica, viene da Filippo Lauri, con cornice nera, battente e cordoncino dorato, esistente come sopra.
51. Altro di palmi 3 scarsi per alto, rappresentante il ritratto di Niccolò Pussino, nella prima anticamera.
52. Altro quadro di palmi 6.4 per traverso, rappresentante frutti e fiori, dello Spadino, nella 2ª anticamera.
53. Altro di palmi 7.5 per traverso, rappresentante Cacciagioni diverse, dell'Olandese, esistente come sopra.
54. Altro di palmi 7.5 per traverso, rappresentante Cacciagioni con Aquila e uva, dell'Olandese, esistente nella terza anticamera.
55. Altro di palmi 4.3 per traverso, rappresentante una Caccia; il Paese, di Paolo Brilli e le figure di Tempesta, esistente come sopra.
56. Altro di palmi 9.4, rappresentante una caccia; il paese di Paolo Brilli e le figure del Tempesta, come sopra.
57. Altro di tela, di palmi 3 per traverso, rappresentante un Paese, esistente come sopra.
58. Altro di palmi 4 per alto, rappresentante San Girolamo che legge, di M. Valentin, esistente come sopra.
59. Altro di palmi 5.4 per traverso, rappresentante una Battaglia di cavalleria, nella quarta anticamera.
60. Un quadretto di palmi 1 $^1/_2$ per traverso, in rame, rappresentante un Paese con una santa Monaca, esistente nel gabinetto.
61. Altro di palmi 2 $^1/_2$ per alto, rappresentante la Madonna della Neve, di Carlo Maratta, esistente come sopra.
62. Altro di $^3/_4$ di palmo in rame, rappresentante un Teatino in mezza figura, esistente come sopra.
63. Altro di simil figura, rappresentante Dalila con Sansone in seno, dipinto in rame, esistente come sopra.
64. Altro di $^2/_3$ di palmo, rappresentante la Madonna SS. con le mani al petto, esistente come sopra.
65. Un quadro di palmi 2 $^1/_2$ per alto, rap-

presentante Santa Teresa, del Gimignani, esistente nella sagrestia della cappella.

66. Altro di palmi 2 per alto, rappresentante San Francesco di Sales, dipinto in raso, esistente come sopra.
67. Altro di mezza testa per alto, rappresentante San Liborio supplicante la Santissima Vergine, della pittrice di Lucca, esistente come sopra.
68. Altro di mezza testa per alto, rappresentante la Madonna supplicante, con cornice antica dorata, esistente nella camera delle donne della signora principessa Pallavicini.
69. Altro di palmi 4 $^1/_2$ per 3 $^1/_2$ per alto, rappresentante il Salvatore in mezza figura, nella seconda anticamera.
70. Altro di palmi 6.5 per alto, rappresentante la Madonna, anzi la Maddalena nel deserto con testa di morto in seno, dicesi di Muziani, esistente nella camera del camerino.
71. Un quadro di palmi 1 per alto, rappresentante la Madonna Santissima col Bambino e San Giovanni Battista in età piccola, di Francesco Fregiotti, esistente nel gabinetto.
72. Altro di palmi 1 per alto, rappresentante una donna con gatto in braccio ed un cagnolo in atto di abbaiare, di Michelangelo delle Battaglie, esistente come sopra.
73. Altro di palmi 1 $^1/_2$, rappresentante San Francesco di Assisi sostenuto da due angeli in mezza figura, opera di Pasqualino.
74. Altro da testa piccolo, rappresentante la testa di un vecchio, viene da Andrea Sacchi, esistente sopra il gabinetto.
75. Altro da testa per traverso in ottangolo, rappresentante la lapidazione di Santo Stefano, opera ritenuta da Filippo Lauri, esistente come sopra.
76. Altro da testa per alto, rappresentante la Madonna a sedere con il bambino in seno con una tazza e San Giuseppe, di Lodovico Geminiani, esistente come sopra.
77. Altro da mezza testa per traverso, rappresentante paese con figurina in atto di pescare, opera di M. Adriano esistente come sopra.
78. Altri due di un palmo scarso, rappresentanti un vecchio e l'altro un uomo in profilo, di Pasqualino, esistente come sopra.
79. Altri due di un palmo per traverso, rappresentanti fiori, frutti ed uccellami morti con due putti per ciascuno, dipinti sopra il cristallo, esistenti come sopra.
80. Altro di un palmo per traverso, rappresentante un vascello in mare, di Enrico Spagnolo, esistente come sopra.
81. Altri due di palmi 1 $^1/_4$ per traverso, rappresentanti Battaglie, del Napoletano, esistenti come sopra.
82. Altri due di palmi 1 $^1/_4$ per traverso, rappresentanti boscareccia con un uomo e donna marina e l'altro con donna e satiro con donna per aria, copie di Filippo Lauri, esistenti come sopra.
83. Altri due quadretti di palmi 1 $^1/_4$ per traverso, rappresentanti Santa Maria Egiziaca comunicata nel deserto, di Luigi Gazzi, con cornice nera e tre ordini d'intaglio dorati, esistenti nella sagrestia della suddetta cappella.
84. Altro quadro da mezza testa grande per alto, rappresentante la Madonna col bambino in braccio e San Giuseppe, di Gimignano, con cornice nera e battente dorato, esistente come sopra.

Stanze che conducono all'Aurora.

Stanze dell'Aurora.

85. Due quadri di palmi 3 per alto, rappresentanti Principe e Principessa di Toscana, con cornici dorate, esistenti nella camera a mano manca dell'Aurora.
86. Altro di palmi 9 in ovato per alto, rappresentante San Francesco di Sales con angeli, di Lodovico Geminiani, esistente nella detta camera.
87. Altro di tela d'imperadore per alto, rappresentante Bersabea nel bagno, di M. Suarez, esistente nella camera a mano diritta di detta.
88. Altro di palmi 20 e 15 per traverso, rappresentante Sansone in atto di afferrare il tempio dei Filistei, opera di Caracci, esistente come sopra.
89. Altro quadro di tela d'imperadore per alto, rappresentante una mezza figura levantina, di Nunzio Preda, con cornice negra ed intagli di legno bianco, esistente nelle stanze che conducono all'Aurora.
90. Altro di palmi 3 per alto, rappresentante il ritratto del Principe di Toscana, esistente nelle suddette stanze.

91. Altro di palmi 20.15 per traverso, rappresentante il trionfo di David, del Domenichino, esistente come sopra. *
92. Altro quadro di palmi 10.8 per alto, rappresentante un santo domenicano, di Lazzaro Baldi, come sopra.
93. Altro di palmi 18 1/2 per traverso, rappresentante Adamo ed Eva nudi nel paradiso terrestre, del Domenichino, esistente come sopra. *
94. Altro di palmi 3, rappresentante la Madonna addolorata del Padre Genovese, esistente nella camera a mano manca di dette.
95. Altro in tavola, di palmi 2 1/2 per alto, rappresentante Erodiade colla testa di San Giovanni e un moretto dietro.
96. Altro, di palmi 4 per alto, rappresentante il ritratto della chiara memoria di don Camillo, del Geminiani, con cornice a due ordini d'intaglio, dorata, esistente come sopra.
97. Altro, di palmi 11.8, rappresentante San Pietro martire, del Muziani, esistente nella camera a mano diritta, di detta.
98. Altro da testa, per alto, rappresentante Sant'Antonio, opera ordinaria, esistente come sopra.

Appartamento
del duca don Giovanni Battista.

99. Un quadro di palmi 6.5, per alto, rappresentante Giuditta, con cornice antica dorata, esistente come sopra.
100. Altro, di palmi 6.5 per alto, rappresentante la Maddalena con Gesù Cristo nell'orto, copia di Correggio, esistente nella terza camera.
101. Altro da testa per alto, rappresentante ritratto di giovane con capelli, collare e fiocco ponsò, con cornice liscia dorata, esistente come sopra.
102. Un quadro di palmi 6.5 per alto, rappresentante Santa Rosalia, del Vandyck, con cornice antica dorata, esistente nella terza anticamera. *
103. Altro, di palmi 4 per traverso, rappresentante due ritratti di mezza figura di uomo e di donna, all'antica, con cornice antica dorata, esistente come sopra.
104. Altro, di palmi 3 per traverso, rappresentante anitra e tordi, di maniera olandese, con cornice dorata, esistente come sopra.

Appartamento della ch. memoria
di donna Vittoria Altieri.

105. Un quadro di palmi 4 per traverso, rappresentante la copia del ballo, di Niccolò Pussino, con cornice dorata, esistente nella prima camera.
106. Due disegni in carta di palmi 2 3/4, in tondo, rappresentante uno, figure che s'incoronano, di Cirofeni; ed altro, figure ed iscrizione: *Legis imperii,* del suddetto autore, con cornice intagliata e dorata, esistenti nella prima camera.
107. Un quadro da mezza testa, rappresentante San Francesco di Assisi orante, del Muziani, esistente come sopra. *
108. Un disegno di palmi 2, per traverso, rappresentante fabbriche in prospettiva, con guglie, di Carlo Fontana, situata come sopra.
109. Altri due disegni in carta, di palmi 1, rappresentanti due angeli con istromenti della passione, del Bernini, esistente nella stessa camera.
110. Altri due disegni in carta, di palmi 1 1/2, rappresentante uno, una veduta di scene, e l'altro boscareccie e scene, di Gimignano, esistente come sopra.
111. Altro, di simile misura, rappresentante Flora, Zeffiro con carro tirato da due cavalli e putti che vi scherzano intorno, di Pietro da Cortona, esistente come sopra. *
112. Un quadro di mezza testa per alto, rappresentante San Pietro, in mezza figura, esistente nella seconda camera come sopra.
113. Altri quattro di un palmo per alto, rappresentanti fiori, esistenti come sopra.
114. Due di palmi 2 1/2, rappresentanti vasi di fiori dipinti in raso bianco, scrittovi dietro: mazzo di fiori, esistente nella terza anticamera.
115. Altri sei da mezza testa per alto, dipinti in rame, rappresentanti l'orazione nell'orto, ed altri misteri di Nostro Signore, opere di Marcello Venusti, esistenti come sopra. *
116. Altro, di palmi 3 per alto, dipinto in rame, rappresentante l'Assunta, opera di Giacomo del Po, esistente come sopra.
117. Altro, di palmi 2.1, rappresentante un paesino con figure, cornice liscia

dorata, di Cornelio Sayter, esistente nella seconda anticamera.

118. Altri 2 in tondo, di palmi 1 $^1/_2$, rappresentanti paesi, del Crescenzi, con figure di lauri, cornici nere, filettate d'oro, esistenti come sopra.

119. Altro da mezza testa, rappresentante una testa di soldato, con cornice nera, di Giacinto Brandi, esistente come sopra.

120. Due quadri di palmi 2.1 per traverso, rappresentanti paesi con figurini e basamenti con cornici lisce.

121. Altro da mezza testa per alto, rappresentante una carafa di fiori, di M. Cristiano, con cornici a tre ordini d'intaglio dorata, esistente come sopra.

122. Due disegni in carta, di un palmo, rappresentanti angeli con istrumenti della Passione, del Bernini, esistenti nella prima camera con simili di sopra descritti. *

123. Altro disegno di palmi 1 $^1/_2$ per traverso, rappresentante uno sciame di miele con un leone morto, e cinque puttini che scherzano, del Romanelli, esistente come sopra.

124. Altro disegno di $^1/_2$ palmo riquadrato, rappresentante la Madonna col bambino in braccio e San Giuseppe, del Bernini, esistente come sopra. *

125. Altro, di palmi 2.1 $^1/_4$ per traverso, rappresentante un paese, toccato a penna dal Guercino, esistente nella seconda anticamera.

126. Altro disegno, di palmi 2.2 $^1/_2$, per alto, rappresentante l'Assunta cogli Apostoli, del Geminiani, esistenti come sopra.

127. Altro, di palmi 2 $^1/_2$ per traverso, rappresentante Venere ed Adone, del Guercino, esistente come sopra. *

128. Un quadro di palmi 2 $^1/_2$ per traverso, rappresentante un'incisione bianca con ciuffa di buona maniera, esistente come sopra.

129. Un ovatino di mezzo palmo per traverso, rappresentante il Martirio di Santa Cecilia in miniatura con altre figure, esistente come sopra.

130. Altro, di palmi 3 in ottangolo, per alto, rappresentante l'astrologia, di Carlin Dolci, fiorentino, esistente come sopra. *

131. Altro, di palmi 1 $^1/_2$, dipinto in rame, rappresentante la Maddalena sollevata in aria dagli angeli, viene da Raffaello, esistente nella 3ª camera.

132. Altro, di palmi 3.2 $^1/_2$ in ovato, per traverso, rappresentante un paese con osteria aperta, di Michelangelo delle Battaglie, esistente come sopra.

133. Un quadro da testa per traverso, rappresentante paese con figure ed un cavallo, ossia un assassinamento, con cornice liscia dorata, di Bartolomeo Torrigiani, esistente nella 1ª camera.

134. Altro, da mezza testa, rappresentante paese con varie figure, con cornice liscia dorata, di M. Adriano, esistente come sopra.

135. Una miniatura piccola, rappresentante San Giacomo in mezza figura con cornice nera battente e filetto intagliati e dorati, esistenti come sopra.

136. Altro di due terzi di palmo, rappresentante un uomo con baffi, barba e ferraiolo, esistente come sopra.

137. Due quadri di palmi 2 per traverso, rappresentante uno Lot con la moglie e tre Angioli, e l'altro Lot che beve con le figlie, con cornici nere e filetti dorati, esistenti come sopra.

Appartamento superiore
del signor principe Rospigliosi.

138. Quattro quadri di palmi 9.6, per alto, rappresentante statue e gladiatori, dipinti a chiaro-scuro, con cornici liscie antiche, esistenti nella sala.

139. Altro, di palmi 7.5 per traverso, rappresentante gladiatore, come sopra, esistente nella sala.

140. Altro, in tela d'imperatore, per alto, rappresentante un putto vestito da donna, di Carlo Maratta, con cornice dorata, esistente nella camera a mano diritta della sala suddetta.

141. Altro, di palmi 7.5 per alto, rappresentante la persona, e cane di M. David di Gimignani, con cornice dorata, esistente nella prima anticamera nobile.

142. Altro, di palmi 4 per traverso, rappresentante paese con due figure, con cornice dorata, esistente come sopra.

143. Altro, di palmi 4 per traverso, rappresentante una prospettiva, del ca-

valiere Salvezzi, esistente nella seconda anticamera.

144. Altro, di palmi 5 per traverso, rappresentante paesi, di Paolo Brilli, con cornice dorata, esistente nella terza anticamera. *

145. Un quadro di palmi 7.5 per traverso, rappresentante una fruttarola con putto, del Guercino, con cornice dorata, esistente come sopra. *

146. Altro, di palmi 4, rappresentante il Tempo che scopre la verità, del Pussino, con cornice dorata, esistente come sopra.

147. Altro di palmi 4 per traverso, rappresentante le Quattro Stagioni, ossia Ballo di Ninfe, del Pussino, con cornice dorata, esistente come sopra. *

148. Altro, di palmi 4.3, rappresentante Nostro Signore condotto al Calvario, del Pomarancio, con cornice dorata, esistente nella quarta anticamera.

149. Altro, di palmi 9 in ovato, per alto, rappresentante San Filippo in atto di orare, di Carlo Maratta, con cornice dorata, esistente nella quarta anticamera.

150. Altro, di palmi 3, rappresentante la Gioconda innamorata di Francesco I, di Leonardo da Vinci, con cornice dorata, esistente come sopra. *

151. Altro, di palmi 7.6 per traverso, rappresentante Lot colle figlie, di Agostino Ciambelli, con cornice dorata, esistente come sopra.

152. Altro, di palmi 5.3 per alto, rappresentante San Francesco d'Assisi con diverse figure con faci in mano, del Caroselli Vecchio, con cornice dorata, esistente come sopra.

153. Altro, di palmi 7.5 per alto, rappresentante San Francesco d'Assisi con cornice dorata, di Gio. Ciccoli, esistente come sopra. *

154. Altro di palmi 10 riquadrato, rappresentante l'Istoria di due amici fedeli, del Guercino, con cornice dorata, esistente come sopra. *

155. Altro di palmi 5 per traverso, rappresentante Pilato che si lava le mani, del cav. Calabrese, con cornice dorata, esistente come sopra. *

156. Altro, di palmi 9.6, rappresentante San Filippo Benizzi che fa scaturire l'acqua, di Lazzaro Baldi, con cornice dorata, esistente nella cappella delle camere, a mano diritta della sala.

157. Due quadri di palmi 9 $^1/_2$, 3 $^1/_2$ per traverso, rappresentanti battaglie, di M. Landro, con cornici dorate, esistenti nella prima anticamera.

158. Altri due da testa per traverso, rappresentanti, una Cacciagioni ed Animali, e l'altro Pavone, galletti ed un coniglio di M. David, con cornici dorate, esistenti come sopra.

159. Altri due di palmi 8.5 per traverso, rappresentante Paesi con diverse figure, dell'Orizzonte, con cornici dorate, esistenti come sopra.

160. Altri due, di palmi 9.5 per traverso, rappresentanti Boscareccie con figure, dell'Orizzonte, e cornici dorate, esistenti come sopra.

161. Altri due, di palmi 3 per traverso, rappresentanti Battaglie con cornici dorate, esistenti come sopra nella seconda anticamera.

162. Due quadri, di palmi 4 per traverso, rappresentanti una Prospettiva, e l'altro un paese, di Gio. Francesco Bolognese, esistenti nella terza anticamera. *

163. Altro, di palmi 3 in tavola per alto, rappresentante San Giovanni Battista nel deserto, del Parmigiano, con cornice dorata, esistente nella 4ª anticamera. *

164. Altro, da mezza testa per traverso, rappresentante Gesù Cristo morto con due angeli piangenti, di Paolo Albertini, con cornice dorata, esistente come sopra. *

165. Altro, da testa per traverso, rappresentante San Girolamo svegliato dall'angelo con la tromba, del Guercino, con cornice dorata, esistente come sopra,

166. Altro, in ovato di palmi 1.1$^1/_2$, rappresentante paesino con due figure rappresentanti Cristo tentato dal demonio, di M. Armacid, con cornice in sesti dorati, esistente come sopra.

167. Altri due, da mezza testa piccoli per traverso, rappresentanti paesi con figure, del Borgognoni, con cornici dorate, esistenti come sopra.

168. Tre quadri, di palmi 6 per traverso, rappresentanti caccie e pesche dipinte a chiaro-scuro, esistenti nella sala.

169. Altro, di palmi 5.1 $^1/_2$ tondo da capo, rappresentante Sant'Ivo, di Pietro da Cortona, con cornice dorata, esistente nella 1ª anticamera nobile. *
170. Altro, da testa per alto, rappresentante una prospettiva di fontana con un papa ed altre figure, di Giovanni Miele, con cornice dorata, esistente come sopra.
171. Altro, di palmi 4 per traverso, rappresentante una marina, dell'Olandese, con cornice dorata, esistente nella 2ª anticamera.
172. Altro, di palmi 9.7 per traverso, rappresentante una Flora con due putti, del Guercino, con cornice dorata, esistente nella 3ª anticamera. *
173. Altro di palmi 4 per traverso, rappresentante il riposo in Egitto (mancante), del Pussino, con cornice dorata, esistente come sopra.
174. Altro, di palmi 4.1 $^1/_2$ per traverso rappresentante Erminia che si presenta al pastore, di Michelangelo delle Battaglie, con cornice dorata, esistente come sopra.
175. Altro, di palmi 8.6, rappresentante San Francesco d'Assisi vestito da cappuccino orante, del Guercino, con cornice dorata, esistente come sopra. *
176. Altro, in tela d'imperatore per alto, rappresentante una musa incoronata, del Romanelli, con cornice dorata, esistente come sopra.
177. Altro, di palmi 19.9 per traverso, rappresentante Noè che dorme con i tre figli, di Andrea Sacchi, con cornice dorata, esistente nella 4ª anticamera. *
178. Altro, di palmi 4.3 per alto, rappresentante una mezza figura di un dottore, del Tintoretto, con cornice dorata, esistente come sopra. *
179. Altro, di palmi 10.6 $^1/_2$ per alto, rappresentante David, figura intiera, di Guido Reni, con cornice dorata, esistente come sopra. *
180. Altro, di palmi 4 per alto, rappresentante un dottore colle mani alla cinta e il libro aperto sopra il tavolino, di Scipione Gaetani, con cornice dorata, esistente come sopra. *
181. Altro, di palmi 3 per alto, rappresentante quattro teste di cherubini, di Giacinto Brandi, con cornice dorata, esistente come sopra.
182. Altro, di palmi 4, rappresentante la fucina di Vulcano, con cornice dorata, esistente come sopra.
183. Altro, di palmi 4 per traverso, rappresentante la regina Ester, di Ludovico Geminiani, con cornice dorata, esistente nella cappella delle camere a mano diritta della sala.
184. Altro di palmi 11.7 per traverso, rappresentante la veduta di Zagarolo, con figura, di Orizzonte, e cornice dorata, esistente come sopra nella 1ª anticamera.
185. Altri due, di palmi 8.3 per traverso, rappresentanti battaglie, di Michele Leandro, con cornice dorata, esistente come sopra.
186. Altro, da mezza testa per traverso, rappresentante la Madonna, San Giuseppe ed il Bambino, con tre teste di serafini, di Luigi Gargi, con cornice dorata, esistente nella 4ª anticamera.
187. Altro, di palmi 3.4 per alto, rappresentante il presepio, della scuola di Lanfranco, con cornice dorata, esistente come sopra.
188. Altro, da mezza testa avvantaggiato, rappresentante un busto di San Giovanni con libro aperto avanti il petto scrittovi: *Dixit Dominus Domino meo,* di Leonardo da Vinci, con cornice dorata, esistente come sopra. *
189. Un quadretto di palmi 2 per traverso, rappresentante un paesino con tre figure, di Salvator Rosa, esistente nel gabinetto. *
190. Altro di $^1/_2$ palmo avvantaggiato, rappresentante antichità e boscarecce, di buona mano, con cornice dorata, esistente come sopra.
191. Altri due, di palmi 2 $^1/_2$ per traverso, rappresentanti battaglie, di Graziani, con cornici dorate, esistenti come sopra.

Guardaroba Rospigliosi.

192. Un quadro da testa per alto, rappresentante San Rocco, con cornice all'antica dorata, di Cherubino Alberti, esistente nella sala che conduce alla guardaroba.
193. Altro, da mezza testa per alto, rappresentante San Giovanni Battista con lampo di lama d'argento e d'oro con panneggio di perle, coralli e granate, con cornice intagliata e e dorata, esistente come sopra.

194. Altro piccolo, rappresentante Santa Teresa, dipinto in rame, esistente nel credenzone XV.
195. Altro, di palmi 8.6 per traverso, rappresentante tavola con quantità di figure, copia del Pussino, con cornice dorata, esistente nella stanza contigua alla guardaroba suddetta.
196. Altro, piccolo in ovato, di pietra turchina, rappresentante un santo martire, dipinto nel mezzo e fondi di lapislazzuli con altre pietre incastrate con piccoli metalli, esistente come sopra.
197. Altro, da mezza testa per alto, in seta, rappresentante la Madonna col Bambino e San Giuseppe, con cornice dorata, esistente come sopra.
198. Altro, di tela d'imperatore, per alto, rappresentante una santa monaca, con cornice dorata, esistente come sopra.
199. Altro, da testa per alto, rappresentante San Giovanni Battista a sedere, di Pasqualino Veneziano, con cornice nera con battente dorato, esistente nel sesto credenzone della guardaroba dalla parte della stanza dei quadri.
200. Altri due, di un palmo, rappresentanti ritrattini, con cornici nere filettate d'oro, esistenti come sopra.
201. Due piccole miniature, rappresentanti il re di Francia Luigi XIV con la regina, cornicetta di rame dorato, esistente nel credenzone numero VII.
202. Altro piccolo, di rame, rappresentante Santa Caterina da Siena, con cornice di ferro con riporto ed attaccaglie d'argento, esistente nel credenzone X.
203. Altro, di palmi 5. 3 $^1/_2$ per alto, rappresentante una Venere nel letto e Marte che si spoglia con un Cupido, esistente sopra i credenzoni intorno al muro.
204. Altro, di palmi 3 circa, rappresentante un *Ecce Homo*, dipinto in tavola, con farisei, esistente nella stanza contigua alla guardaroba.
205. Altro, di $^2/_3$ di palmo, rappresentante San Giovanni Battista, con cornice d'ottone dorata, esistente come sopra.
206. Altro, di palmi 1 $^1/_2$, rappresentante la Madonna che dà il Santo Bambino a San Francesco d'Assisi, dipinto sopra uno specchio, con cornice di ebano, esistente come sopra.
207. Altro, di palmi 3 per traverso, rappresentante Lucrezia Romana, di Claudio Lorenese, con cornice all'antica, color di noce filettata d'oro, esistente come sopra.
208. Un quadro da testa per traverso, rappresentante Sansone in seno di Dalila, con soldati, esistente nella sala che conduce alla guardaroba.

APPARTAMENTO TERRENO ROSPIGLIOSI.

209. Un quadro di palmi 4, basso per traverso, rappresentante frutti, con cornice nera e filetti dorati, esistente nella camera accanto la portaccia.
210. Altro, di palmi 3 per alto, rappresentante ritratto di pontefice, con cornice dorata, esistente come sopra.
211. Altro, da testa, rappresentante ritratto di cardinale, esistente come sopra.
212. Altro, alto di palmi 3, rappresentante la Madonna Santissima con mani giunte, e cornice con battente intagliato dorato, esistente nella camera a mano manca della galleria.
213. Altro, di palmi 4 per alto, rappresentante ritratto di cardinale, con cornice dorata, esistente nella camera accanto alla cappella.
214. Altro, da testa per traverso, rappresentante boscareccia, con cornice antica dorata, esistente come sopra.

APPARTAMENTO PALLAVICINI.

215. Un quadro di palmi 3 per alto, rappresentante Davide con la testa del gigante Golia in mano, esistente nella 1ª anticamera.
216. Altro, in tela d'imperatore, per traverso, rappresentante le tre Marie, mezze figure, con altre donne che le seguono, esistente come sopra.
217. Altro, di palmi 4 per alto, rappresentante un religioso che tiene la mano sopra un libro, con cornice antica nera, esistente nella camera contigua alla cappella.
218. Altro, di palmi 2 per alto, rappresentante la Madonna col Bambino e San Giuseppe, esistente come sopra.
219. Altri due, da mezza testa per alto,

rappresentanti fiori, esistenti come sopra.

220. Altro, da testa per alto, rappresentante una monaca, esistente come sopra.
221. Altri due, di un palmo in ovato, rappresentanti bambocciate, esistenti come sopra.
222. Altro, di palmi 3 basso per traverso, rappresentante marina, con figure, esistente nelle camere delle donne di S. E. suddetta.
223. Altro, di palmi 3, rappresentante un balì Rospigliosi, esistente come sopra.
224. Altro, di tela d'imperatore, per alto, rappresentante San Francesco nell'eremo, esistente come sopra.
225. Altro, di palmi 3 per alto, rappresentante un cardinale, esistente come sopra.
226. Due quadri, di palmi 4 bassi per traverso, rappresentanti uno Dafne ed Apollo, e l'altro Narciso, esistenti nella 1ª anticamera.
227. Altro, di tela d'imperatore, basso, rappresentante Dalila con Sansone in seno e soldati in attenzione, esistente nella 3ª anticamera.
228. Altri 3, di palmi 7.5 per traverso, rappresentanti frutti, sparagi, fiori ed altro, esistenti come sopra.
229. Altri 2, in tela d'imperatore, bassi per traverso, rappresentanti marine con muraglie, esistenti come sopra nella 4ª anticamera.
230. Altro, in tela d'imperatore, per traverso, rappresentante caccia di leoni e tigri, con cacciatori, esistente come sopra.
231. Altro, di palmi 4 per traverso, rappresentante il Samaritano, esistente nella camera del camino.
232. Altro, da testa per alto, rappresentante un uomo a sedere con vecchio indietro, esistente nel gabinetto.
233. Altro, di simile grandezza, rappresentante la vendita di Giuseppe ebreo, esistente come sopra.
234. Altro, di un palmo, rappresentante il martirio e decollazione di San Giovanni Battista, dipinto in lavagna ottangolata, esistente come sopra.
235. Altro, di palmi 1 $^1/_2$, rappresentante il Salvatore, dipinto in tavola, di Leonardo da Vinci, esistente come sopra. *

APPARTAMENTO DELLA SIGNORA DUCHESSA MADRE.

236. Un quadro di palmi 4, per alto, rappresentante la Madonna col Bambino ed altri santi, esistente nelle camere per le donne di S. E. suddetta.
237. Altro, in tela d'imperatore, per alto, rappresentante pollami, esistente come sopra.
238. Altro da testa, per traverso, rappresentante boscareccia, esistente come sopra, con cornice antica.

STANZE CHE CONDUCONO ALL'AURORA E STANZE DELL'AURORA.

239. Un quadro di palmi 3, per alto, rappresentante un santo carmelitano, con cornice antica, esistente, come sopra, nelle stanze che conducono all'Aurora.
240. Altro, di palmi 3, per traverso, rappresentante frutti, senza cornice, esistente come sopra.
241. Altri due, da testa per traverso, rappresentanti frutti, senza cornice uno, e l'altro con cornice dorata, esistenti come sopra.
242. Altri 3 quadri di palmi 4, per alto, rappresentanti ritratti, due di principesse, con cornici, uno con battente intagliato, l'altro a tre ordini d'intaglio ed il terzo tutto intagliato e dorato ad oro buono, esistenti nella camera a mano manca dell'Aurora.
243. Altri sei, da testa per alto, rappresentanti: tre, ritratti di uomini, e tre, ritratti di donne, all'antica, con cornici tartarugate e battenti dorati, esistenti come sopra.
244. Altro, da mezza testa per traverso, rappresentante un paese, con cornice intagliata all'antica e dorata, esistente come sopra.
245. Altri due da testa, per alto, rappresentanti uno un vecchio, con cornice nera, battente a cordoncino dorato, e l'altro un ritratto con collare, barba e baffi, con cornice tartarugata e battente dorato, esistenti come sopra.
246. Un quadro di tela d'imperatore, per alto, rappresentante un santo domenicano, con cornice antica dorata, esistente nelle stanze che conducono all'Aurora.

247. Altro, di palmi 4 1/2, per alto, rappresentante un guerriero con due vecchi, con cornice antica dorata e intagliata, esistente come sopra.
248. Altro, da testa per alto, rappresentante un ritratto con collare e baffi, con cornice antica dorata, esistente come sopra.
249. Altro, di palmi 3 1/2, per traverso, rappresentante paese, con cornice color di noce filettata d'oro, esistente come sopra.
250. Altri tre in tela d'imperatore, rappresentanti: uno, un santo martire, con cornice all'antica dorata, e gli altri due, uno Santa Teresa e l'altro San Marcello, con cornici color noce, filettate d'oro, esistenti nella camera a mano manca dell'Aurora.
251. Altri due, di palmi 3, per alto, rappresentanti ritratti di cardinali, con cornici dorate, esistenti come sopra.
252. Altro, di palmi 3 1/2, per traverso, rappresentante la Madonna col Bambino e San Giuseppe, con cornice antica dorata, esistente come sopra.
253. Altro, di palmi 4 1/2, 3 1/2 per alto, rappresentante la cena in Emaus, con cornice color di noce ed intagli dorati, esistente come sopra.
254. Altro da testa, rappresentante l'*Ecce Homo*, con cornice antica dorata, esistente nella camera a mano dritta dell'Aurora.
255. Altri due, da testa per alto, rappresentanti uno un ritratto di donna e l'altro di un giovane con collare alla spagnuola, con cornici dorate, esistenti come sopra.

Appartamento della ch. memoria del duca padre degli ecc.mi signori principi.

256. Un quadro di palmi 5.2 1/2, per traverso, rappresentante paese, con cornice intagliata all'antica e dorata, esistente nella sala del suddetto appartamento.
257. Altro, da testa per traverso, rappresentante cucina, in pessimo stato, con cornice antica dorata, esistente come sopra.
258. Altri due, di mezza testa per alto, rappresentanti testa di vecchio, con cornice antica dorata, esistenti come sopra.
259. Altro, da testa, basso, per traverso, rappresentante cucina e rami, con cornice antica dorata, esistente nella terza anticamera.
260. Altro, di palmi 7.4, per traverso, rappresentante Nostro Signore deposto dalla croce, con cornice tartarugata con testate dorate, esistente come sopra.
261. Altro, di palmi 4, per alto, rappresentante Nostro Signore condotto al Calvario, con cornice gialla, esistente come sopra.
262. Due quadri di tela d'imperatore, per traverso, rappresentanti giardini e figure, con cornici gialle, esistenti nella sala del suddetto appartamento.
263. Altri due, da testa per alto, rappresentanti ritratti, con collari e cornici tartarugate, esistenti come sopra.
264. Altri due, di palmi 5, bassi per traverso, rappresentanti baccanali, con cornici tartarugate e testate dorate, esistenti nella terza anticamera.
265. Altro, di palmi 3.4, rappresentante il Presepio, con cornice intagliata all'antica, dorata, esistente come sopra.
266. Altro, da testa per alto, rappresentante la Madonna che allatta il Bambino, con cornice simile alla suddetta, esistente come sopra.
267. Altro di palmi 3 in tavola, ovato da capo, rappresentante la Madonna col Bambino, San Giuseppe e San Giovanni, con cornice antica dorata, esistente come sopra.
268. Altri due di palmi 6 bassi per traverso, rappresentanti una Marina, con cornice antica dorata, e l'altro Paese, con cornice a due ordini di intaglio antico, esistente come sopra.

Appartamento della ch. memoria di donna Vittoria Altieri.

269. Un disegno di palmi 1 1/2 per traverso, rappresentante due Figure in un paese, opera di Stefano della Bella, con vetro avanti e cornice nera, esistente nella prima anticamera. *
270. Altro disegno di simile misura per traverso, rappresentante un Paese, del Guercino, con vetro avanti e cornice nera con filetto dorato, esistente come sopra. *
271. Altro disegno di un palmo per alto, rappresentante un Guerriero, di Pie-

tro da Cortona, con vetro avanti e cornice di pero filettata d'oro, esistente come sopra. *

272. Un quadro di un palmo circa, rappresentante un Paesino in istampa, con vetro avanti e cornice di pero all'antica, esistente come sopra.

273. Altro in rame di palmi 1 per traverso, rappresentante un canario con erbami, di Filippo Frigiotti, con cornice nera filettata d'oro, esistente come sopra.

274. Un disegno piccolo, di Ludovico Gimignani, con cornice di pero, esistente come sopra.

275. Altri due di mezzo palmo alto, rappresentanti due Stagioni in carta colorite, con carta intagliata intorno, con vetro e cornice dorata, esistenti nella seconda anticamera.

276. Altri due disegni di palmi due incirca per traverso, rappresentanti Boscarecce, di Claudio Lorenese, con cornici di pero filettate d'oro, esistenti come sopra. *

277. Altro a tutti colori da mezza testa per traverso, rappresentante Muzio Scevola con varie figure, del Gimignani, con vetro e cornice di pero filettata d'oro, esistente nella seconda anticamera.

278. Altro di palmi 1 $^1/_2$ per traverso, rappresentante Martirio di un santo, con cornice simile alla suddetta, opera di Pietro da Cortona, esistente come sopra. *

279. Una stampina di un terzo di palmo, rappresentante don Antonio Barberini, con vetro avanti e cornice nera filettata d'oro, esistente come sopra.

280. Un quadro di palmi 2 per traverso, rappresentante l'Aurora che sta dipinta nella stanza di mezzo del giardino. Copia in miniatura sopra la carta, con cristallo avanti e cornice dorata, esistente nella seconda anticamera.

281. Due disegni di palmi 2 per traverso, rappresentanti due Storie romane, di Ludovico Gimignani, con vetri avanti e cornici filettate, esistenti come sopra.

282. Altri due disegni di Bacili, di palmi due incirca, con cornici nere filettate d'oro, uno di Ciro Ferri, e l'altro di Ludovico Gimignani, esistenti nella prima camera.

283. Altro disegno di mezzo palmo per alto, rappresentante un Paese, di Claudio Lorenese, con vetro avanti e cornice di pero filettata d'oro, esistente come sopra. *

284. Altri due di un palmo per alto, rappresentante, uno, Sant'Antonio, e l'altro San Francesco Saverio, di Ludovico Gimignani, con cornici antiche dorate, esistenti come sopra.

285. Un disegno piccolo, del Guercino, con vetro avanti e cornice nera di pero, esistente come sopra. *

286. Altro di palmi 2 per traverso, rappresentante figure, con vetro avanti e cornice di pero, esistente come sopra.

287. Altri due di un palmo per alto, rappresentanti figure composte di margaritine, in bassorilievo sopra lavagna, un ebreo; l'altro, Pulcinella, con vetri e cornici nere filettate di oro, esistenti come sopra.

288. Altri due disegni di un palmo per traverso, rappresentanti due Paesi, di Claudio suddetto, con vetri avanti e cornici, esistenti come sopra. *

289. Altri due disegni in lapis rosso di un palmo incirca per alto, rappresentanti, uno la Madonna e San Giuseppe, e l'altro la Maddalena, di Ludovico Gimignani, con cornice di pero filettata d'oro, con vetri, esistente come sopra.

290. Altro di palmi 2 per traverso, rappresentante San Giovanni Battista nel deserto, con vetro e cornice simile alla suddetta, esistente come sopra, opera del Guercino. *

291. Altri due di un palmo per traverso, rappresentante Marina coll'imbarco di Sant'Orsola, e l'altro un Paese, di Claudio Lorenese, con vetro e cornice simile alla suddetta, esistenti come sopra. *

292. Una miniatura di ventaglio di palmi 1 $^1/_2$ per traverso, con vetro avanti e cornice intagliata e dorata, esistente come sopra.

293. Due quadrucci di palmi 1 per traverso, rappresentanti due vedute in carta scura fatte a penna, con cristalli avanti e cornici dorate, esistenti nella terza anticamera.

294. Due ritrattini dipinti in tondo, di rame, rappresentanti un busto di una donna, della scuola di Paolo Veronese, e l'altro ritratto di Giorgio Vasari, fatto di sua mano, con

cornicetta bianca esistente come sopra.

STANZA DELLE DONNE
DELLA SIGNORA PRINCIPESSA PALLAVICINI.

295. Un quadro in ovatino ricamato in raso, rappresentante la Madonna Santissima, con cornice dorata, esistente come sopra.
300. Altro, di un palmo, rappresentante San Francesco di Sales, con vetro avanti e cornice dorata, esistente in altra stanza.
301. Altro, di un palmo quadro, miniato in raso, rappresentante la Madonna Santissima con il Bambino, con vetro avanti e cornice dorata, esistente in altra stanza.

MEZZANINI
ABITATI DA S. E. IL PRINCIPE PALLAVICINI.

302. Un quadretto, di p. 1 $^1/_2$ in tavola, rappresentante il Santissimo Crocifisso, senza cornice, esistente nei mezzanini suddetti.
303. Un ornamento di rame intagliato e dorato, con armi di casa Rospigliosi, esistente nelle stanze di detti mezzanini.
304. Un tondo in rame, di mezzo palmo, rappresentante il riposo in Egitto, esistente nelle camere dei suddetti.
305. Un quadretto, di mezzo palmo, rappresentante la Maddalena in miniatura, con cornice intagliata e dorata, esistente come sopra.
306. Un quadro, di mezza testa per alto, rappresentante il Santissimo Salvatore, senza cornice, esistente come sopra.
307. Un quadretto rappresentante la Madonna Santissima, con cornice di rame dorata, esistente come sopra.
308. Tre quadretti, di un palmo, rappresentanti due battaglie, di Graziani, e l'altro bovi, esistenti nella camere che guardano il giardino Rospigliosi.

STANZE UNA VOLTA DELLE DONNE
DELLA CH. MEM. DI DONNA VITTORIA ALTIERI.

309. Un ovato, di p. 5 per alto, rappresentante Lucrezia Romana, con cornice dorata a vernice, esistente come sopra.

310. Numero 46 quadretti in carta, rappresentanti santi ed altro, con cornici gialle e fondi color di perla, esistenti come sopra.

STANZE CHE CONDUCONO ALLA FORESTERIA
E STANZE DELLA FORESTERIA.

311. Quattro quadri, di p. 3, rappresentanti 3 ritratti ed un santo, esistenti nelle camere che conducono alla foresteria.
312. Nove quadri in carta colorata, esistenti nelle camere che conducono alla foresteria.

CAMERA DEL MAESTRO DI CASA
DEL SIGNOR PRINCIPE PALLAVICINI.

314. Quattro quadri di testa per alto, rappresentanti tre Madonne con altri santi, con cornici dorate, e l'altro di Santa Caterina in raso, con cornice colorita e battente dorato, esistenti nella camera suddetta.
315. Altro, di p. 3 basso per traverso, rappresentante marina e paese, con cornice dorata, esistente come sopra.
316. Quattro quadri, di p. 1 $^1/_3$ per alto, rappresentanti due fiori miniati con cornici colorite a lapislazzulo filettate d'oro, con vetri avanti, e gli altri ricamati in raso con vetri e cornici colorate, esistenti come sopra.

APPARTAMENTO NOBILE ROSPIGLIOSI.

317. Due quadri, da testa bassi, per traverso, rappresentanti paesi con figure, con cornici dorate, esistenti nella prima anticamera.

CAMERE DEL SIGNOR PRINCIPE ROSPIGLIOSI.

318. Un quadro, di mezza testa per alto, rappresentante un *Ecce Homo,* con ritratto avanti e cornici a due ordini d'intaglio dorate, esistente in una delle camere suddette.

CAMERA DELLE DONNE
DELLA SIGNORA PRINCIPESSA ROSPIGLIOSI.

319. Un ovato, di un palmo, rappresentante la Madonna Santissima col Santo Bambino, con cornice intagliata e dorata, esistente in una delle suddette camere.

Guardaroba Rospigliosi.

320. Numero 48 quadretti di scagliola, rappresentanti animali e frutti, esistenti nel ripiano delle scale nel muro per andare alla guardaroba, come sopra.
321. Un quadretto rappresentante San Domenico e la Madonna Santissima, con cornice di legno nero, esistente come sopra.
322. Un quadro di tela d'imperatore, per alto, rappresentante la Giuditta, con cornice all'antica, dorata, esistente nel muro per andare alla guardaroba come sopra.
323. Altri 9 quadri, da testa per alto e parte per traverso, rappresentanti martirî dei santi, ritratti ed uccellami, esistenti come sopra.
324. Altri due, di p. 10.5, rappresentanti uno un miracolo di un santo pontefice, con cornice dorata, e l'altro una santa, senza cornice, esistente come sopra.
325. Un quadretto rappresentante San Francesco Saverio, con cornice di pero con riporti ed attaccaglia di filagrana di argento, esistente nel credenzone X.
326. Altro, in rame, rappresentante Sant'Agostino, con cornice di pero nero, esistente come sopra.
327. Altro, in rame, rappresentante il Santissimo Salvatore, senza cornice, esistente come sopra.
328. Quadretto, di un palmo, rappresentante la Madonna col Bambino, con cornice dorata, esistente nel credenzone dalla parte della stanza contigua, detta dei quadri.
329. Altro piccolo, rappresentante la Madonna Santissima col Bambino, con cornice nera, esistente nel VI credenzone suddetto.
330. Altro, piccolo dipinto in tavola, rappresentante la Madonna Santissima, con cornice nera filettata d'oro, esistente come sopra.
331. Due quadretti, uno in tavola, rappresentante la Divina Pietà; l'altro in rame, rappresentante la Madonna col Bambino, con cornice di legno bianco, esistente come sopra.
332. Un quadretto in pastello, rappresentante San Francesco d'Assisi con ritratto avanti, e cornice con cappio dorato, esistente come sopra.
333. Altro in rame, rappresentante il Santissimo Crocefisso, come sopra.
334. Due ovatini, uno dipinto sul vetro, rappresentante Nostro Signore, con cornice dorata; l'altro rappresentante la Madonna Santissima, con cornice nera ed intagli dorati, esistente come sopra.
335. Tre quadri, di un palmo avvantaggiato, rappresentanti uno San Giuseppe, gli altri due santi diversi, esistenti in guardaroba, nel credenzone X.
336. Una miniatura piccola, rappresentante San Giuseppe, con cornice intagliata e dorata, esistente nel credenzino fra i credenzoni XII e XIII.
337. Un quadretto a coloretti, rappresentante San Francesco di Paola con molte figurine, con cristallo avanti e cornice con attaccaglia di metallo, esistente nel credenzone XV.
338. Una miniatura in avorio, rappresentante San Giuseppe, senza cornice, esistente come sopra.
339. Otto quadri, di mezza testa, rappresentanti apostoli, senza cornici, esistenti nel VI credenzino dalla parte della stanza contigua, detta dei quadri.
340. Un ovato dipinto a coloretti, rappresentante la Madonna Santissima, con cornice nera ed intagli dorati, con attaccaglia di metallo dorato, esistente come sopra.
341. Un quadretto di carta colorata, rappresentante l'adorazione dei Magi, con cristallo avanti e cornice dorata, esistente come sopra.
342. Due quadretti, rappresentanti uno l'Apollonia e l'altro San Francesco di Paola, con cristallo avanti e cornici d'ottone intagliate d'osso, esistenti come sopra.
343. Altro in rame, rappresentante il sogno di San Giuseppe, con cornice intagliata e dorata, come sopra.

Intorno il muro di detta guardaroba e sopra i credenzini fra le due finestre.

344. Due quadri, di 2 palmi per alto, rappresentanti Sant'Antonio e San Francesco, con cornici antiche dorate, esistenti come sopra intorno al muro.

345. Altro in tela d'imperatore, per alto, rappresentante un cardinale, con cornice nera filettata d'oro, esistente come sopra.
346. Altro, di palmi 4, per traverso, rappresentante frutti, con cornice dorata, esistente come sopra.
347. Altro, da testa per alto, rappresentante una mezza figura con libro in mano, con cornice di pero nero e filettata d'oro, esistente come sopra.
348. Altro, di palmi 3, per alto, rappresentante il cardinal Rospigliosi, con cornice antica intagliata e dorata, esistente come sopra.
349. Altro, in tela d'imperatore, per alto, rappresentante San Francesco Caracciolo, con cornice all'antica, dorata, esistente come sopra.
350. Dieci quadri, di palmi 3, per alto, sei dei quali rappresentanti il pontefice, tre rappresentanti figure diverse, e l'altro fiori e frutti, con cornici diverse, esistenti come sopra.
351. Altro, in tela d'imperatore, per alto, rappresentante San Francesco, con cornice dorata, esistente come sopra.
352. Altri tre, di palmi 3, per alto, rappresentanti cardinali, con cornici dorate, esistenti come sopra.
353. Altri 80, piccoli, di diverse grandezze, rappresentanti figure e teste di bassorilievi, parte dorati e parte neri, due dei quali, più grandi, senza cornice, esistenti come sopra.
354. Altro, in tela d'imperatore, per alto, rappresentante la Madonna col Bambino in braccio, con cornice all'antica, dorata, esistente sopra i credenzoni, fra le due finestre.
355. Altro, di 3 palmi, per alto, rappresentante il ritratto di papa Clemente VIII, con cornice intagliata all'antica, esistente come sopra.

Stanza contigua alla guardaroba suddetta.

356. Due quadri, di palmi 3, per alto, rappresentanti uno il ritratto di un religioso e l'altro di un signorino, senza cornice, esistenti nella suddetta stanza.
357. Altro, da testa per alto, rappresentante la Madonna Santissima, con cornice antica, dorata, esistente come sopra.
358. Altro, da testa per alto, rappresentante Nostro Signore nell'Orto, con cornice antica, dorata, esistente come sopra.
359. Altro, di palmi 4, per traverso, rappresentante veduta, con cornice all'antica, dorata, esistente come sopra.
360. Altro, da mezza testa per alto, rappresentante Santa Lutgarda con il Crocefisso, con cornice dorata, esistente come sopra.
361. Altro, in tela d'imperatore, per alto, rappresentante Santa Teresa, senza cornice, esistente come sopra.
362. Altro, di palmi 4, per alto, rappresentante una donna con cagnolo in braccio, con cornice color di perla, esistente nella stanza contigua alla guardaroba, come sopra.
363. Altro, di palmi 6.4, rappresentante una villa, con cornice color di noce filettata d'oro, esistente come sopra.
364. Altro, in tela d'imperatore, per traverso, rappresentante frutti, con cornice dorata, esistente come sopra.
365. Altro, di palmi 4, per traverso, rappresentante Nostro Signore coronato di spine, con cornice all'antica, dorata, esistente come sopra.
366. Altro, piccolo, rappresentante la Madonna Santissima, con cristallo avanti e cornice color di perla e filettata d'oro, esistente come sopra.
367. Altro piccolo, in pastello, rappresentante cardinale, con vetro avanti e cornice di cristallo, esistente come sopra.
368. Altro piccolo, d'arazzo d'oro, rappresentante la SS. Annunziata, con vetro avanti e cornice di pero nero, esistente come sopra.
369. Un quadro di palmi 3, per alto, rappresentante un ritratto di un uomo, con cornice di color noce filettata d'oro, esistente come sopra.
370. Altro, da mezza testa per alto, rappresentante San Gregorio Magno, con cornice color di perla filettata d'oro e cristallo avanti, esistente come sopra.
371. Altro, di palmi 3, per alto, rappresentante il SS. Crocifisso e Santa Monaca, con cornice color di perla filettata d'oro, esistente come sopra.
372. Altro, di palmi 4, per alto, rappresentante la chiara memoria di donna Maria Camilla, con carta di musica

in mano, con cornice dorata, con altro ritratto della suddetta in età più avanzata, con cornice nera filettata d'oro, esistente come sopra.

373. Altro, di palmi 3, per alto, rappresentante il ritratto del cardinale Banchieri, con cornice intagliata e dorata, esistente come sopra.

374. Altro, rappresentante il ritratto di papa Clemente IX, con cornice colore di noce filettata d'oro, esistente come sopra.

STANZA DETTA DEI MATERASSI.

375. Tre quadri, di palmi 9.4 $^1/_2$, per traverso, rappresentanti paesi con figure, con altri dieci di palmi 5 e 2 $^1/_2$, centinati, rappresentanti paesi e frutti, senza cornice, tutti in pessimo stato, esistenti nella detta stanza.

GUARDAROBA PALLAVICINI.

376. Un quadretto, di $^1/_3$ di palmo, dipinto in rame, rappresentante la Madonna col Bambino e San Giuseppe, con cornice di pero, con pietrine di verde di Corsica ed altre pietre incastrate, esistente nel credenzino a due partite con quattro sportelli, a mano diritta, per le scale di legno dalla parte della guardaroba Pallavicini.

377. Altri due dipinti, di palmi 7.5, uno per alto, rappresentante, un cardinale, e l'altro per traverso rappresentante Mercurio con Venere, senza cornice, esistenti sopra il credenzone della suddetta guardaroba.

378. Altri due di simile misura, uno per alto, rappresentante Santa Maria Egiziaca, con cornice antica intagliata e dorata, e l'altro per traverso, rappresentante la Cena del Signore con gli apostoli, con cornice nera lumeggiata ad oro, esistente come sopra.

379. Altro, di palmi 3, per traverso, rappresentante una Galatea con tritone senza cornice, esistente come sopra.

380. Un quadretto, in tondo, rappresentante la SS. Trinità, dipinta in rame, con cornice nera e riporti di rame dorati, esistenti come sopra.

381. Altri due, in ovato, rappresentanti i SS. cuori di Gesù e di Maria, con cornici dorate, esistenti come sopra, cioè nel credenzino a due partite con 4 sportelli, a mano diritta, per le scale di legno dalla parte di detta guardaroba, tanto questo che il precedente.

382. Altro, in tondo, di palmi 3, rappresentante la chiara memoria di donna Camilla, con cornice nera filettata d'oro, esistente sopra i credenzoni della suddetta guardaroba.

383. Altro, di palmi 3, per alto, rappresentante un pontefice, con cornice intagliata all'antica e dorata, esistente come sopra.

384. I dodici apostoli, di Rubens, quadri noti. *

NB. — I dipinti annotati con questo segno * sono tutti di merito grande.

Sculture.

AURORA DEL PALAZZO ROSPIGLIOSI.
SCALA D'INGRESSO.

385. Quattro busti al naturale, moderni.

SUPERIORMENTE A DETTA SCALA.
VOLTE AL GIARDINO.

386. Statua di Polinnia, di palmi 7 circa, senza testa.

387. Altra di fauno, mancante come sopra.

388. Altra dell'Abbondanza, come sopra.

389. Altra di musa, simile.

ALLA NICCHIA DELLA FONTANA DEL GIARDINO.

390. Statuetta della Speranza, di stile etrusco, con testa moderna, alta circa 4 palmi.

INTORNO ALLA PESCHIERA.

391. Genio di Ercole, in altezza di palmi 3 $^1/_2$.

392. Genio dell'Inverno, con oca, come sopra.

393. Igia, con serpe, come sopra, la quale è interamente moderna.

394-398. Fauno, Bacco, altro Bacco, Apollo, Atleta, come sopra, quasi interamente moderni, come la precedente.

Facciata dell'Aurora, a sinistra.

399. Statua al naturale di Cerere, di buono stile.
400. Busto muliebre al vero, che dicesi rinvenuto alle terme di Costantino.
401. Bassorilievo lungo palmi 12 circa, alto circa palmi 5, rappresentante una caccia di leone.
402. Altro bassorilievo, in altezza di circa 3 palmi, con trionfo di Bacco.

Sopra gli archi di mezzo.

403. Bassorilievo, simile, con Diana ed Endimione.

Nel mezzo.

404. Bassorilievo più lungo, di altezza come sopra, rappresentante il rapimento di Proserpina.

Sopra l'arco a destra.

406. Baccanali, bassorilievo simile all'antecedente.
407. Gran bassorilievo, di lunghezza di circa palmi 12, alto 5, colla morte di Pantasilea.
408. Statua mediocre di un togato, con testa moderna.

Reggono gli archi d'ingresso.

409. Due colonne di rosso antico venato, quattro colonne di giallo antico, tutte dell'altezza di palmi 18.

Interno dell'Aurora.

410. Cavallo, metà del vero, di stile berninesco, in bronzo.
411. Una statua, di palmi 7 circa, di Diana, con cane.
412. Una statua di Pallade colla mano avvolta nel manto, con civetta e mostro marino ai piedi, di altezza come l'antecedente.
413. Due erme al naturale, muliebri, con piedi; una ha il capo velato ed il panno che scende sul pilastro, e l'altra assai ritoccata.
414. Teste al naturale, moderne, in numero di 4.

Nella camera a sinistra.

415. Quattro teste di metallo, con busti di mischi, tutte moderne.

Nella camera a destra.

416. Quattro teste moderne, con petti di mischi, come le antecedenti.

Galleria terrena del palazzo Rospigliosi.

417. Una tazza di verde antico del diametro di palmi 7 circa, in un sol pezzo, con piedistallo di porfido.
418. Una colonna di portasanta, di 11 palmi circa, con sopra una statuetta di un faunetto di palmi 4.
419. Altra colonna di marmo colorito, eguale di altezza, con sopra una figuretta di un putto che abbraccia un cane.
420. Due ovali, di scultura moderna, rappresentanti la Natività e la Deposizione di Nostro Signore Gesù Cristo, con cornice di Porto Venere e pieduccio di paonazzetto.
421. Una testa di una Venere antica, di buona scultura, con petto e pieduccio moderni.
422. Una statua di una Pomona, di circa 8 palmi, molto maltrattata nella quantità del restauro. Questa Pomona è una Venere vestita, con pomo.
423. Un busto, scultura romana antica, con petto di restauro.
424. Un busto di una Madonna, del Bernini o sua scuola.
425. Un putto con cagnuolo in braccio, con restauro, alto palmi $3\ ^1/_2$.
426. Statua antica con corazza, alta palmi 9 circa, forse di Claudio.
427. Una piccola Diana cacciatrice, di circa 3 palmi, rovinatissima.
428. Busto di Nostro Signore Gesù Cristo, del Bernini o sua scuola.
429. Busto moderno di femmina incognita.
430. Statua di Bacco in piedi, di palmi 9, con restauro antico, ma piuttosto uno dei consueti fauni di Prassitele.
431. Busto di una faunessa, in rosso antico, con pelle di alabastro sul petto, con occhi bianchi e neri, moderno ma interessante.
432. Un petto con un delfino, scultura moderna.
433. Un busto di un pontefice rappresentante Clemente IX Rospigliosi, del Bernini.
434. Busto di San Filippo, scultura moderna e mediocre.

435. Due colonnette di bigio, di circa 5 palmi, compresa la base ed il capitello, con sopra due statuette di circa 4 palmi, una delle quali è un fauno con otre.
436. Una colonna di verde antico, di circa 10 palmi, in buona condizione, con sopra una Minerva antica di circa 4 palmi.
437. Un busto di un monsignore, moderno, mediocre.
438. Un busto di un cardinale, moderno, mediocre.
439. Piccola figurina di un pastore, antica e mediocre, di due palmi.
440. Un busto di un fauno, di rosso antico, simile alla faunessa, con pelle sul petto, con occhi bianchi e neri.
441. Una statua di Apollo coronato, di marmo greco, con una gamba di restauro, un braccio ed una mano, alta palmi 8 circa.
442. Un busto di poca entità.
443. Un busto grande con petto di colore, moderno.
444. Una piccola figuretta di circa 3 palmi, forse una Diana, mal restaurata.
445. Una statua della Pietà, panneggiata, di 8 palmi, con mani e testa, antica.
446. Un piccolo Apollo, di circa 3 palmi.
447. Una piccola testa antica di un'Antonina, con piccolo petto in bronzo, moderno.
448. Statua di Apollo, di circa 6 palmi, antica, con qualche restauro, il tutto insieme non c'è male.
449. Un busto con petto di alabastro, mediocre.
450. Un putto sopra un delfino, scultura moderna.
451. Quattro medagliotti, in marmo, rappresentanti le quattro parti del mondo, scultura moderna.
452. Un imbasamento composto di due pezzi, con ornati.
453. Due medaglioni in mosaico, rappresentanti un cavaliere di Malta e Santo Stefano, con cornice di metallo intagliata.
454. Numero 14 quadretti contenenti piccoli frammenti di pitture antiche su muro, rappresentanti cose diverse; il più grande sarà di palmi 1 circa.
455. Un quadretto di piccolissima rama, di stucco antico, della grandezza di quasi un palmo, rappresentante una Vittoria.
456. Mezza figura di San Pietro piangente, in mosaico.
457. Statua al naturale di Diana, con testa antica di mediocre scultura, e con molto ristauro e ritocco.

GALLERIA VALENTINI

(Dall'*Archivio comunale notarile-storico,* già Archivio urbano, sezione 16ª, vol. 171).

Testamento fatto dal banchiere Vincenzo Valentini *il 4 dicembre 1840 ed aperto il 14 maggio 1842.*

All'art. 7, dispone della sua eredità come segue:

« L'intera somma pecuniaria di cui alla mia morte si comporrà l'assoluta mia eredità sarà al più presto possibile realizzata ed impiegata unicamente in terre destinate a solo frutto naturale, escluso perciò vigne, ville, orti, giardini, case, palazzi e qualunque altro oggetto di lusso. Tali terre, come anche la tenuta, la banca ed il palazzo e case annesse ad esso ed oggetti d'arte di pregio saranno costituiti e sin da ora costituisco in fidecommisso a favore del primo figlio maschio, cioè il primogenito di matrimonio legittimo del mio nipote Gioachino, primogenito del mio fratello carnale Nicola e così successivamente, ecc. ecc. ».

Il palazzo Valentini fu acquistato dalla provincia di Roma insieme con gli oggetti d'arte.

LEGGI SULLE GALLERIE

DECRETO

della Commissione provvisoria di governo dello Stato romano sull' abolizione delle sostituzioni ed altri vincoli contro la libertà dei beni.

2 gennaio 1849.

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato romano;

Vista l'urgenza;

Viste le deliberazioni del Consiglio generale dei deputati del dì 24 novembre e 4 dicembre del 1848 decorso sulle abolizioni delle sostituzioni ed altri vincoli contro la libertà dei beni;

Considerando che l'abolizione delle sostituzioni ed altri vincoli contro la libertà de' beni è acclamata dal voto e dall'esempio universale di tutte le più incivilite nazioni;

Considerando che non si potrebbe ritardare l'esecuzione di una misura presa per arrestare senz'altro indugio la formazione di nuovi vincoli contrari alla libertà de' beni e per distruggere quei che ne inceppano il commercio e sono sotto tutti i rapporti fecondi di tanti e così gravi inconvenienti, senza privare il pubblico del vantaggio incomparabile d' una più pronta ed immediata emancipazione di tante sostanze che ne sono compromesse;

Ha decretato e decreta:

TITOLO I.

Sulle disposizioni future in ordine ai vincoli della libertà dei beni;

1. Le sostituzioni fidecommissarie a favore di persona o corpo morale di qualsivoglia specie, che si ordinassero d'ora in poi per atto tra vivi o di ultima volontà, sono vietate e non avranno effetto alcuno riguardo alle persone sostituite.

I beni si acquisteranno dal primo gravato senza il peso della restituzione.

2. La sostituzione volgare, la pupillare e la esemplare sono conservate, salvo le disposizioni che verranno stabilite dal Codice delle leggi civili.

3. È similmente vietata e rimarrà senza effetto la legge imposta per atto qualunque di cumulare, ossia moltiplicare le rendite in aumento delle sostanze lasciate o donate.

4. Se all'apertura della successione sarà certa ed esistente la persona o corpo morale a favore di cui è accordato il cumulo, conseguirà immediatamente il libero possesso dei beni. Se incerta o futura, i beni spetteranno al successore dell'istitutore del cumulo, al quale si sarebbero deferiti senza l' ordinazione del medesimo.

5. Sotto la stessa interdizione cadranno gli usufrutti progressivi, comunque da persona a persona, o da uno ad altro genere di persona. Al cessare del primo usufruttuario l'usufrutto si consoliderà immediatamente nel proprietario.

6. S'intende compresa sotto la proibizione stessa ogni disposizione che sotto titolo di oneri di qualsivoglia specie contenesse sostituzioni fidecommissarie, cumuli od usufrutti progressivi.

TITOLO II.

Sull'abolizione de' vincoli quanto alle disposizioni passate:

7. Le sostituzioni purificate anteriormente alla promulgazione delle presente legge avranno effetto in quei che si trovano in possesso de' beni o hanno diritto di conseguirlo, che perciò diverrà libero in essi.

Quelle non purificate all' epoca suddetta sono abolite e rimangono senza effetto.

8. Nondimeno la persona chiamata immediatamente al godimento dopo il

possessore attuale che prima della legge presente contrasse il matrimonio, trovandosi già in vigore la disposizione da cui era chiamata, conserverà il diritto di succedere nella metà della sostanza lasciata ad essa.

Lo stesso diritto competerà, in sua mancanza, a' suoi figli o discendenti nel solo grado più prossimo superstiti all'apertura della successione, purchè fossero chiamati anch'essi al fidecommisso.

9. Colla premessa abolizione dei vincoli fidecommissari non s'intende pregiudicare i diritti acquistati da chiunque, sia contro l'attual possessore, sia sulla sostanza affetta dal vincolo per titoli purificati anteriormente alla presente legge.

10. A prevenire il danno che potrebbe risentire la causa pubblica in seguito della facoltà di disporre che dopo lo svincolo fidecommissario acquistano i possessori di oggetti rari e straordinari, sia per sè medesimi, sia per la loro collezione, si confermano e rendono comuni a tutto lo Stato i regolamenti generali e locali, se ve ne abbia, che provvedono alla conservazione de' medesimi entro lo Stato ed a profitto del medesimo; e si dichiara che il loro acquisto viene considerato ed autorizzato come spesa di nazionale interesse, e quindi abilitata l'Amministrazione governativa ad usare di tutti i mezzi, salvo sempre i diritti della privata proprietà, per raggiungere questo scopo.

11. Riguardo ai cumuli ed usufrutti progressivi, ordinati anteriormente alla legge presente, avranno luogo le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6.

Se però il cumulo avesse avuto luogo dopo essere già stati posseduti i beni da altri gravati anteriori, il libero possesso apparterrà all'erede dell'ultimo possessore, ove la vocazione di persona certa e vivente non si fosse ancora purificata.

12. L'enfiteusi pattizie, ossia progressive successivamente in più persone o generi di persone, stipulate o da stipularsi, sono e saranno tutte ridotte alla qualità di libere ed ereditarie. Riguardo alla durata ed altri oggetti di tal contratto, si provvederà con disposizione particolare.

Fatto in pieno Consiglio.

C. E. Muzzarelli – C. Armellini – F. Galeotti – L. Mariani – P. Sterbini – P. Campello.

DISPOSIZIONE

della Commissione governativa di Stato colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il 16 novembre 1848.

2 agosto 1849.

Art. 1.

Le leggi e le disposizioni qualunque emanate dal 16 novembre 1848 sono nulle e di niuno effetto.

G. card. Della Genga Sermattei – L. card. Vannicelli Casani – L. card. Altieri.

LEGGI ITALIANE.

28 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella provincia romana anteriormente all'attuazione del Codice civile, ivi promulgato in virtù del reale decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative

al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'articolo 2, lettera *B*, del citato decreto 27 novembre 1870.

Alle parole *dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice* e alla data *del 1° gennaio 1866*, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti, è sostituita la data del 1° luglio 1871.

Art. 2. Le annue prestazioni in danaro o in generi, che giusta i titoli di investitura fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere affrancate a termini degli articoli 29 e 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Art. 3. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti dei terzi sovra i beni svincolati.

I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico, sono mantenuti.

Art. 4. Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommisso, loro eredi od aventi causa.

La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata alla sessione prossima.

Art. 5. Finchè non sia provveduto con legge generale continueranno ad aver vigore le leggi ed i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 28 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. Defalco.

8 luglio 1883.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La disposizione dell'articolo 4, primo capoverso della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichità ivi contemplate, cessa di avere effetto, non per la loro indivisibilità da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogni qual volta i diritti che si hanno sopra di esse, si trasferiscano allo Stato, alle provincie, ai comuni, a istituti o altri enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare in perpetuo a uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni.

Art. 2. Gli atti per fondazioni di collezioni artistiche, letterarie o scientifiche, come gli atti di alienazione, anche d'oggetti d'arte o di antichità, a istituti già fondati o da fondarsi, allo Stato, alle provincie, ai comuni, o ad altri enti morali nazionali laici, non sono sottoposti che alla tassa fissa di una lira, ognora e quando le fondazioni o le alienazioni sieno intese a scopo di conservazione o destinazione a pubblico uso delle collezioni, e degli oggetti d'arte e d'antichità.

I relativi inventari si scrivono in carta libera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1883.

UMBERTO

Savelli.

GIURISPRUDENZA.

Pel motoproprio del 16 luglio 1816, la reviviscenza del vincolo fidecommissario nelle collezioni di oggetti d'arte fu precettivo, non facoltativo, dipendente dalla volontà della legge, non da quella dell'erede gravato.

All'Autorità amministrativa non alla giudiziaria apparteneva il decidere se

una quantità di oggetti d'arte formasse galleria nel senso della legge.

(Dal *Giornale del Foro,* del Belli, 1848-49, vol. I, n. XXIX, p. 173. Rota, 5 luglio 1847 — *Romana consignationis.* Rospigliosi c. Pallavicini).

Per la giurisprudenza italiana si leggano le pagine 71-72 del presente libro. Degno è poi di consultarsi ciò che ne ha scritto Giuseppe Mantellini nel libro: *Lo Stato e il Codice civile,* vol. II, p. 148.

INTERPELLANZA

del deputato Filippo Mariotti sulle collezioni d'arte e d'antichità secondo le leggi vigenti.

Tornata del 28 giugno 1891.

Presidente. Onorevole Mariotti, ha facoltà di parlare.

Mariotti Filippo. La discussione, fatta alla Camera, dimostra evidentemente che ogni persona preposta al Ministero ha criteri propri per governare l'istruzione. Questi criteri, di rado uguali, sono bene spesso diversi, talvolta contrari a quelli dei predecessori. Non è dunque cosa indiscreta domandare al ministro dell'istruzione se egli intende di compiere un'opera, già incominciata e condotta in modo che possa agevolmente raggiungere il suo intento.

Parlo delle gallerie di Roma, quelle gallerie, che ognuno di noi ha visitato, o delle quali ha notizia.

Queste gallerie, create in varî tempi per ornamento delle case principesche e per decoro e vantaggio di Roma, furono, dopo la restaurazione, da Pio VII, consigliato nelle cose d'arte da Antonio Canova, rese fidecommissarie; cioè ai fidecommissi dei beni stabili furono aggiunti i fidecommissi dell'arte, come appendice ed aggiunta ad essi, quasi a rendere meno odiosi i privilegi della successione.

In tale condizione furono trovate nel 1870 quando fu proposta al Parlamento la legge per l'abolizione dei fidecommissi. Si estese a Roma la legge ch'era stata fatta per tutte le altre provincie italiane. Fu accolta dal Parlamento con poca discussione; ma quando si venne alla disposizione che riguardava i fidecommissi d'arte si suscitò tale discussione che il Parlamento deliberò di sospendere ogni deliberazione, giacchè si diceva che se questi fidecommissi erano legati ai fidecommissi di beni stabili, però la più parte di essi erano, o per disposizione, o per consuetudine, legati al pubblico per modo che non si potessero sciogliere senza violare i diritti del pubblico.

La legge pertanto, sospendendo ogni deliberazione su quei fidecommissi, fece sì che si dovesse aspettare un'altra legge per scioglierli, e la legge fu fatta nel 1883. Quando il Parlamento deliberò di acquistare il palazzo delle scienze, fu acquistato quello del principe Corsini, nel qual palazzo erano una galleria e una biblioteca legate al pubblico.

Bisognava, appunto per questo, che ci fosse una legge, e la legge dispose che, mentre le gallerie rimanevano indivisibili, come prima, ne fosse possibile l'alienazione agli enti morali laici, al Comune di Roma, alla Provincia, allo Stato.

Che cosa doveva fare il Governo? L'opera del Governo era di ricercare tutti i documenti che avessero attinenza con queste gallerie per sapere fin dove i diritti del pubblico arrivassero.

Quest'opera fu fatta: nel Ministero della pubblica istruzione esistono quasi tutti gli inventari, che, quando furono creati questi fidecommissi d'arte erano obbligati i possessori di depositare negli archivi pubblici. Ma ora che il Ministero possiede quasi tutti gl'inventari fatti 75 anni fa, senza che alcuno sappia se agli inventari corrispondono tutti gli oggetti d'arte che sono in queste gallerie, il Governo intende di fare un riscontro come è suo dovere? Vuol far sapere al Parlamento se tutte queste gallerie sono ancora intere?

Quando, per esempio, vi fosse qualche testatore che avesse lasciato al pubblico una galleria, con l'obbligo di tenerla aperta in alcuni giorni, talchè i possessori ne fossero semplici custodi, il Governo, con i documenti che può avere, non potrebbe obbligare il possessore a fare quello che voleva chi ne dispose? Tutti gli obblighi che hanno i proprie-

tari di queste gallerie sono osservati? Prima era impossibile di verificarlo perchè non si avevano i documenti; ma ora i documenti ci sono, ed io domando all'onorevole ministro se egli intende di fare il riscontro, perchè si sappia se tutti questi oggetti che c'erano ci sono ancora.

È questa una prima domanda.

Ve n'è un'altra. Se i proprietari di queste gallerie vogliono alienare o per bisogno, o per volontà queste ricchezze, può lo Stato veramente obbligare questi possessori a ritenerle, quando le ricchezze fossero sparite? Potrebbe il Governo, lo Stato, obbligare questa gente a fare da custodi di queste collezioni, quando avessero il bisogno di venderle?

Questa è l'altra domanda.

Certamente per fare l'acquisto di queste gallerie ci vogliono dei denari; e domandare al Governo che provveda i mezzi dal Parlamento sarebbe cosa difficile.

Ma ci è un mezzo che il Governo amministrativamente può adoperare senza bisogno di venire al Parlamento.

Nel 1874 l'onorevole Bonghi, allora ministro dell'istruzione pubblica, propose una legge colla quale si dava facoltà al Governo di mettere tasse d'entrata in tutti i musei ed in tutte le gallerie, dove l'avesse creduto opportuno. Questa disposizione benefica ha fatto sì che nelle casse dello Stato, da quel tempo in poi, sono entrati più di 4 milioni. Ora questi 4 milioni in beneficio di chi sono andati? Sono andati a beneficio degli istituti medesimi dove si pagano le tasse.

Una disposizione di questa legge appunto dice che i denari che si ritraggono da queste tasse, si debbano spendere per incremento degli istituti dove si cavano, od in beneficio di altri istituti artistici della città.

Basti il dire che a Venezia, a Napoli, a Milano, a Firenze, rendono moltissimo. Nell'anno scorso a Milano, parmi 26,000 lire, a Napoli, 32,000, oltre le 61 mila lire che si ricavano da Pompei, a Firenze 94,000.

Ora, o signori, io dico, a Roma, dove non rende che 28,000 lire, questa tassa che si è posta al Palatino, se si mettesse anche per gli altri musei e gallerie di Roma dipendenti dallo Stato, se ne avrebbe tanto danaro, da rendere possibile l'acquisto delle gallerie principesche, quando i proprietari volessero disfarsene.

Ponga l'onorevole ministro attenzione a questo. Noi abbiamo un museo fatto di recente e non aperto ancora al pubblico, quello della Villa Giulia fuori di porta del Popolo: ne abbiamo un altro pure creato di recente alle Terme Diocleziane, nel portico di Michelangelo; abbiamo la galleria Corsini, la galleria d'arte moderna, creata dal ministro Baccelli mediante l'assegno annuo di centomila lire. Orbene, se in tutti questi luoghi si ponesse una tassa d'entrata si avrebbe una entrata maggiore che in tutte le altre città, appunto per il maggior concorso dei visitatori. Permodochè non è da dubitare che il ricavato di questa tassa andrebbe almeno a 150,000 o 200,000 lire. Questo è un mezzo, ripeto, per poter acquistare le gallerie o oggetti d'arte di cui i proprietari volessero disfarsi. E questo acquisto sarebbe tanto più facile in quanto queste vendite non si effettuerebbero contemporaneamente, ma successivamente. Giovi l'esempio del Governo inglese che stanzia annualmente diecimila lire sterline per l'acquisto delle cose d'arte del *British Museum*.

Vorrei dire ancora un'altra cosa. Il ministro dell'istruzione si faccia cedere da quello della guerra la Mole Adriana detta Castel Sant'Angelo che è di per sè un museo, e che non può più affatto servire di fortezza. Il cannone che quivi si spara ogni giorno, potrebbe essere benissimo sparato da una guardia degli scavi. Che il Ministero dell'istruzione l'acquisti o se lo faccia cedere, ci crei un altro museo e faccia pagare una tenue tassa a chi vuole visitarlo. Insomma in Roma la tassa di entrata sui musei, gallerie e tanti altri luoghi che i visitatori amano di vedere, può rendere moltissimo, e la somma intera può servire per acquisti di cose importanti d'arte.

Quindi domando al ministro: vuole egli esercitare questo sindacato sulle gallerie di Roma, come è obbligo suo?

Vuole egli aprire sollecitamente i musei della Villa Giulia e delle Terme? E quivi e nella galleria dell'arte moderna e nella galleria Corsini e nel Mausoleo Adriano (che credo avrà dal ministro della guerra) e negli altri luoghi a cui finora non si è pensato, mettere la tassa e cavarne tanto che al bisogno egli possa provvedere, come ne ha diritto per legge, senza dover venire alla Camera con un disegno di legge? Così renderà possibile gli acquisti di molti oggetti che i pro-

prietari non possono portar fuori e che il Governo non può acquistare.[1] Ci è un Codice molto rigido sulle cose di arte a Roma, un Codice che si spiega facilmente perchè è una creazione del tempo che era stata spogliata l'Italia di tutte le sue maggiori bellezze, ma che ora possiamo rendere meno severo secondo i bisogni ed in conformità delle altre leggi civili che ci reggono.

Provvedimenti relativi al soggetto dell'interpellanza.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª), e la legge 8 luglio 1883, n. 461 (serie 3ª);

Considerato che è necessario ed urgente, come l'esperienza ha dimostrato, determinare i mezzi con i quali il nostro Governo deve assicurare l'adempimento dei doveri imposti dalle dette leggi ai proprietari di biblioteche e collezioni artistiche fidecommissarie;

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato e reso esecutorio il regolamento, unito al presente decreto, e firmato d'ordine nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª), e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo addì 23 novembre 1891.

UMBERTO

P. Villari.

[1] È stata già messa la tassa di entrata nel museo delle Terme Diocleziane.

Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª), e della legge 8 luglio 1883 n. 1461 (serie 3ª).

Art. 1. Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, i proprietari delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e d'antichità, comprese nella disposizione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871 n. 286 (serie 2ª), debbono denunciare al Ministero della pubblica istruzione l'esistenza delle gallerie, biblioteche e collezioni medesime, producendo copia legale dell'atto costitutivo delle medesime e di quelli che li hanno confermati, sviluppati, completati o altrimenti modificati.

Art. 2. Tale denuncia deve contenere:

1° L'indicazione della sede della galleria, biblioteca o collezione, del numero dei locali e la sommaria descrizione di essi, quali erano all'atto dell'attuazione della legge 28 giugno 1871, e quali eventualmente si trovassero alla pubblicazione del presente decreto;

2° Il catalogo delle opere che le costituiscono;

3° La dichiarazione se pel titolo di fondazione, ovvero per concessione dei proprietari, e da qual tempo il pubblico sia ammesso a visitarle e con quali condizioni.

Art. 3. Le gallerie, biblioteche e collezioni, alle quali si applica il presente regolamento, non possono essere trasportate dalla loro sede senza averne ottenuto il *nulla osta* dal ministro della pubblica istruzione, il quale potrà rifiutarlo:

1° Quando, a norma del titolo di fondazione, il locale debba considerarsi parte integrante della galleria;

2° Quando il locale nel quale si volesse trasferirle non presentasse le condizioni di sicurezza, di custodia, di conservazione e per le gallerie che si aprono al pubblico, di comodità, che il ministro riterrà necessarie.

Art. 4. Il Ministero della pubblica istruzione potrà ordinare in ogni tempo una ispezione per accertare l'esistenza delle opere d'arte costituenti le gallerie, biblioteche e collezioni suddette, il loro stato di conservazione e di custodia, e potrà, per assicurarla, valersi di tutte le facoltà che gli sono conferite dalle leggi.

Art. 5. Le gallerie, biblioteche e collezioni soggette all' art. 4 della legge 28 giugno 1871 succitata, che, dopo la pubblicazione della legge stessa, fossero state trasportate in altra sede, dovranno, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, se per alcuno dei motivi preveduti nell'art. 3 sarà ordinato dal ministro della pubblica istruzione, essere riportate nella sede primitiva.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. Villari.

LEGGI DIVERSE

TASSA DI ENTRATA

nei musei, nelle gallerie e negli scavi archeologici.

Relazione del ministro Bonghi.

8 febbraio 1875.

Signori! — È inutile dire le ragioni per cui questa tassa fu imposta.

Essa fu imposta:

Nel 1862 in Pompei;

Nel 1864 in Ercolano;

Nel 1865 nel museo nazionale di Firenze;

Nel 1866 nel museo nazionale di Napoli;

Nel 1869 nel museo di San Marco di Firenze;

Nel 1870 nel museo egizio-etrusco di Firenze, e nel museo nazionale di Palermo;

Nel 1871 nel museo archeologico di Parma, ed in quello di San Martino di Napoli;

Nel 1873 nella pinacoteca di Bologna;

Nel 1874 nella pinacoteca di Parma.

Quelle tasse furono tutte imposte per disposizione ministeriale, a modo di esperimento; e servirono, e servono, ad accrescere le collezioni, a racconciare i locali, a fare nuovi scavi (fra i quali quelli di Ercolano, che erano quasi obliati), e a provvedere di maggiore custodia i musei ed i monumenti.

Restano altri Istituti ragguardevolissimi sopra i quali imporre la tassa, e sono:

La galleria delle statue, e la palatina di Firenze;

La galleria dell'Accademia di belle arti di Firenze;

La galleria Brera di Milano;

Il cenacolo di Leonardo da Vinci in Milano;

Il museo archeologico in Milano;

La pinacoteca di Torino;

Il museo archeologico di Torino;

La galleria dell'Accademia di Venezia;

Il palazzo ducale di Venezia;

Il museo Kirkeriano di Roma;

I monumenti antichi, ed i luoghi degli scavi della provincia romana che si potessero assoggettare a questa tassa.

La tassa, specialmente in Firenze, fu molto avversata. Le ragioni principali dell'avversione erano:

1° Che priva il popolo della educazione di gentilezza che esso consegue dalla contemplazione delle opere di belle arti;

2° Che rende minore il numero dei visitatori forestieri, e quindi danneggia le industrie della città;

3° Che toglie agli artisti il modo di perfezionare i loro studi, e d'inspirarsi dinanzi agli esemplari dei grandi maestri;

4° Che non ha alcun esempio nelle terre straniere.

Sulla prima opposizione posso avvertire che nel 1865, quando non si pagava alcuna tassa per visitare il museo napoletano, vi convennero in tutto l'anno solo 17,278 visitatori. Invece nel 1867, quando il pubblico vi fu ammesso una sol volta la settimana gratuitamente, il numero dei visitatori salì a 47,762, ai quali aggiugendo 1727 tra soldati e marinari, si avranno in tutto 49,489 visitatori, che vuol dire tre tanti di più di quando si entrava gratuitamente ogni giorno. Dunque la tassa è ben lungi dal far diminuire il numero dei visitatori della classe più bassa del popolo, la quale, d'altra parte, non può disporre per le sue ricreazioni se non della domenica, nel qual giorno appunto le gallerie e i monumenti sarebbero tutti aperti all'entrata gratuita.

Sulla seconda opposizione basta avvertire che oggi i forestieri, ove non pagano la tassa di entrata, pagano le mance che sono una tassa molto più ingorda e noiosa.

Alla terza opposizione risponde la esenzione data agli artisti nazionali e stranieri, ed anche agli studenti di antichità e belle arti.

Sulla quarta opposizione non saprei che dire, se non che credo che gli ordini di tutti i popoli si debbano conformare ai loro bisogni. E poi in tutte le gallerie della Germania si paga la tassa, e si paga nella galleria nazionale di Dresda variata secondo i giorni, e fino ad un tallero; si paga in Inghilterra nella Torre di Londra, nel museo di Kensington e in altri simili Istituti.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a riscuotere una tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, dove non vi si opponga la loro collocazione topografica.

Questa tassa non potrà in alcun caso eccedere la somma di lire due a persona per gli scavi, e di lire una pei musei, le gallerie e i monumenti.

Art. 2. Si provvederà con decreto reale a designare:

a) L'elenco degli istituti e delle località, a cui sarà applicato l'articolo 1 di questa legge;

b) L'ammontare delle tasse stabilite per ciascuno istituto, ed in ciascuna località;

c) Quel giorno o quei giorni della settimana, non oltre i due, in cui l'entrata sarà gratuita.

Art. 3. Saranno esenti dalla tassa:

1. Gli artisti nazionali ed esteri;
2. I sotto-ufficiali, i soldati e marinai dell'esercito e dell'armata nazionale;
3. Gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno;
4. I professori di scuole classiche pubbliche, i professori di scuole classiche private forniti di patenti, i professori e gli studenti di scuole normali superiori e di belle arti inscritti presso qualche pubblico istituto esistente nel Regno;
5. Gli alunni di istituti educativi, che si presenteranno in corpo, accompagnati dai loro direttori.

Art. 4. Il ministro della pubblica istruzione potrà, in sostituzione della tassa d'ingresso, stabilire condizioni speciali di abbuonamenti settimanali, mensili od annuali, tanto per individui, come per famiglie, e tanto per uno come per più istituti nella stessa città.

Così di queste condizioni, come delle guarentigie dirette ad accertare i diritti d'esenzione stabiliti dall'articolo 3, sarà fatto per decreto ministeriale apposito regolamento, che dovrà essere, insieme al decreto reale previsto dall'articolo 2, esposto sempre alla pubblica vista.

Art. 5. Delle somme eguali ai proventi ottenuti nell'anno antecedente da queste tasse saranno ogni anno inscritte nei capitoli corrispondenti del bilancio della pubblica istruzione, e destinate, mediante riparto in articoli, alla conservazione dei monumenti, all'ampliamento degli scavi ed all'incremento artistico dei singoli istituti dove le tasse si percepiscono, o di monumenti ed istituti governativi congeneri nella stessa città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 27 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

DECRETO

per l'istituzione in Roma della Galleria d'arte moderna.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto del 12 maggio 1881 n. 225 (serie 3ª);

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Roma una galleria nazionale d'arte moderna, la quale si comporrà di lavori eccellenti in pittura, scultura, disegno ed incisione, senza distinzione di genere o di maniera.

Art. 2. Per raccogliere le suddette opere saranno fatti degli acquisti e date delle commissioni agli artisti dal nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 3. Le opere da comperarsi dovranno essere di artisti viventi. In casi eccezionali, e per una somma che non sarà mai superiore al decimo di quella disponibile, si potranno comprare anche opere di artisti morti nell' ultimo quinquennio, e nei primi cinque anni a contare da oggi, anche quelle di artisti morti nell'ultimo trentennio.

Art. 4. Gli acquisti si faranno specialmente nelle Esposizioni nazionali di belle arti, ed in via eccezionale potranno compiersi anche indipendentemente da esse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1883.

UMBERTO.

BACCELLI.

LEGGE

per l'acquisto dei Codici italiani della Biblioteca Ashburnham. — *Relazione della Commissione composta dei deputati* MANTELLINI, CAVALLINI, FORTUNATO, GUICCIARDINI, UMANA, CHIALA, TORRIGIANI *e* F. MARIOTTI.

17 giugno 1884.

SIGNORI. — *Cosa fatta capo ha.* E la proposta dell'acquisto di codici, di altissimo pregio, avrà l'approvazione dei legislatori, come già ha avuto la lode dei sapienti. Le occasioni non aspettano chi pigramente proceda, e quando sono passate, il rammarico non ha rimedio. Trattasi di riavere quello che era degli Italiani.

Se Francesco Maria della Rovere, nel 1517 costretto a cedere il suo ducato, fra i patti volle, come narra il Guicciardini, che potesse condurre seco le artiglierie, tutta la roba sua e nominatamente quella famosa libreria che con tanta spesa e diligenza era stata fatta dall' avolo materno Federigo; se le Autorità prussiane nel 1807, costrette a consegnare, dopo lungo assedio, la città di Breslavia all'esercito francese, vollero a questa garantito con articolo speciale nei patti di resa, il possesso di un libro solo delle pubbliche biblioteche: *Le cronache del Froissart,* manoscritto con miniature, il Parlamento italiano, che bene spesso ode i lamenti per le cose d'arte che vanno via, darà lode al Governo che felicemente si è adoperato affinchè ritornino milleduecentoventisei codici, che Guglielmo Libri carreggiò fuori della patria sua, e che ritornino altresì dieci codici danteschi, uno dei quali già appartenuto a Vittoria Malaspina, discendente di quella famiglia alla quale Dante,

per l'affettuosa ospitalità ricevuta, rendè immortale la fama del tempo:

> La fama che la vostra casa onora,
> Grida i signori e grida la contrada,
> Sì che ne sa chi non vi fu ancora.

Signori, le nostre biblioteche di libri fatti prima della invenzione della stampa, sono non mediocre cagione dell'ammirazione degli stranieri e delle ricerche dei dotti di ogni paese, e non piccola parte dei documenti della sapienza e della potenza industriosa degli avi nostri.

Negli Stati più civili non si guarda a spese, per raccogliere le opere scritte negli antichi tempi, senza speranza di poter avanzare giammai le ricchezze nostre, e massime quelle che si conservano nella biblioteca Vaticana e nell' altra, che ha minor numero di codici ma di più pregio, cioè la Mediceo-Laurenziana, dove il Mommsen manifestò il desiderio che quivi si raccogliessero tutti i manoscritti fiorentini, desiderio conforme al volere di Leopoldo I.

Ora il Governo d'Italia ha l' obbligo di aiutare gli intelletti che gareggiano con gli stranieri nei nuovi studi delle cose e dei tempi antichi.

Il Governo, facendo la proposta dell'acquisto, ha pubblicato l'indice dei codici variamente importanti, ha fatto la storia della biblioteca dell' illustre britanno ed ha riferito giudizi di uomini di grande autorità, che del pregio di quei codici hanno favellato o scritto.

Alla Commissione basterà ripetere il parere del Consiglio degli Archivi, che ha scritto in questa sentenza:

« Il Consiglio per gli Archivi crede suo debito richiamare l' attenzione del Governo italiano sulla vendita che si fa a Londra della preziosa biblioteca di lord Ashburnham.

« Il museo Britannico, secondo si accerta, ha già comprato tutti i codici inglesi o relativi alla storia d'Inghilterra. L'Accademia di Francia ha indotto il Governo della Repubblica a far di tutto per acquistare i codici francesi o appartenenti alle biblioteche di Francia.

« Essendo notorio che un numero grande di codici preziosissimi fu portato via d'Italia, specialmente alla vendita dell' intera biblioteca Pucci, ed andò a far parte della biblioteca di lord Ashburnham, il Consiglio crede che l'Italia abbia il debito di fare quanto può per riaverli, anche presentando una legge in Parlamento per chiedere i fondi necessari.

« Il Consiglio è sicuro di esprimere con ciò i voti di moltissimi dotti italiani. Crede che quando nessun tentativo venisse fatto per restituire all'Italia quei preziosi tesori, il paese ed il Governo ne sarebbero biasimati anche dagli stranieri stessi che se ne impadronissero; ed è perciò che si permette di richiamare sul fatto l'attenzione del Ministero, il quale deciderà se è necessario prendere qualche provvedimento ».

A questo parere ha aderito il Governo, valendosi dell'opera sapiente del professore Pasquale Villari. E come il Governo dei Francesi si è adoperato di avere cento codici furtivamente tolti alle loro librerie, così noi potremo avere i nostri, se a voi piacerà approvare l' acquisto mediante la somma designata nell'articolo di legge.

Quando ciò segua, come la Giunta confida, spetterà al Governo collocare con meditato pensiero quella raccolta, dove sarà giusto che sia, per la storia, gli studi e il razionale ordinamento delle biblioteche.

L'acquisto fa onore alla patria nostra, che aspira a civile grandezza, avendo a cuore la memoria delle cose che le diedero gloria e che ora ne sono ornamento e splendore.

F. Mariotti, *relatore.*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. 1° È autorizzata la spesa di lire cinquecentoottantacinquemila (L. 585,000) per l'acquisto dei manoscritti dei *Fondo Libri* e dei codici danteschi dell'*Appendice*, posseduti da lord Ashburnham e per il loro trasporto da Ashburnham Place in Italia.

2° La somma di L. 585,000 sarà stanziata in un capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione in due rate, la prima di L. 285,000 a carico dell' esercizio finanziario 1884-85, e l' altra di

L. 300,000 a carico dell'esercizio successivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 21 luglio 1884.

UMBERTO.

COPPINO.

LEGGE

per il trasporto delle ceneri di Gioacchino Rossini nel tempio di Santa Croce a Firenze. — *Proposta di legge d'iniziativa dei deputati* F. MARIOTTI, TORRIGIANI, NICOTERA, CAVALLETTO, BOVIO, FORTIS, BACCARINI, CHIAVES, FERRACCIÙ, ZANARDELLI, BONGHI, SPAVENTA, BERTI, BACCELLI, MINGHETTI, DI RUDINÌ, CRISPI, MANCINI, PERUZZI, VACCAJ, R. MARIOTTI, PENSERINI, GINORI, CAMBRAY-DIGNY, LUCIANI, SEISMIT-DODA, RIGHI, VILLA, CAIROLI.

6 dicembre 1886.

SIGNORI. — La proposta di legge, presentata ieri l'altro e firmata anche da molti di quei colleghi di ogni parte della Camera italiana, della quale sono ornamento e splendore, vorrebbe che il corpo di Gioacchino Rossini fosse trasportato dal cimitero di Père Lachaise a Santa Croce. Mi parrebbe opera vana spiegare le ragioni per fare onore ad uno dei più gloriosi uomini, vissuti nell'età nostra; il quale, con una sola favella, ha parlato e parla ancora divinamente a tutti i popoli civili di favelle diverse.

Il 17 novembre del 1868, cioè a dire il giorno dopo la morte del sommo Pesarese, il municipio di Firenze deliberò di chiedere che il corpo di Gioacchino Rossini fosse sepolto in Santa Croce. Ma il Rossini aveva data alla moglie la balìa di farlo seppellire dove ella avesse creduto più conveniente.

E la moglie Olimpia Pellisier, di nazione francese, dieci anni dopo, testando, volle che al più presto il corpo del marito fosse portato a Firenze, in Santa Croce; secondo che, diceva ella, era stato convenuto col Governo italiano.

Questa legge adunque farebbe eseguire la volontà di chi poteva disporne, e compirebbe il desiderio di tutti gl'Italiani. Ora che Firenze si apparecchia ad onorare la memoria dei sommi artisti, che innalzarono, adornarono e compirono il più bel tempio della Cristianità, si è ravvivata la brama di onorare insieme Gioacchino Rossini, in arte sovrano. In questo tempo, che purtroppo inclina al solo e freddo conteggiare in ogni cosa, è bene che il Parlamento italiano prenda ogni occasione per avvivare negli animi giovanili l'ardore del grande, senza il quale è impossibile la civile grandezza della patria.

Gioacchino Rossini, che è l'Alighieri nella poesia dei suoni, giacerà nello stesso tempio con Machiavelli, con Michelangiolo, con Galileo e con Vittorio Alfieri; e così saranno cinque a rappresentare la perfezione nella sapienza, nell'amore della patria e nell'arte italiana.

Ma gli onori dati ai morti non giovano più a loro, che non ne hanno bisogno. Essi, se furono veramente grandi, vivendo goderono tacitamente del pensiero della posterità ammirata e riverente. Siffatti onori giovano ai vivi per invitarli a cose magnanime; e la gioventù seconderà gli inviti anche contro la tendenza del tempo, perchè la gioventù è

> Come la fronda che flette la cima
> Nel transito del vento, e poi si leva
> Per la propria virtù che la sublima.

Questa proposta di legge è identica a quella che fu approvata dal Parlamento per trasportare dall'Inghilterra in Italia le ceneri di chi seppe cantare degnamente i sepolcri di quei Grandi.

F. MARIOTTI.

Relazione della Commissione composta dei deputati Zanardelli, Cambray-Digny, Vaccaj, Barazzuoli, Passerini, Franceschini, R. Mariotti, Gallo *e* F. Mariotti.

15 dicembre 1885.

Signori. — Al solo udire il nome di Gioacchino Rossini, la Camera unanime accolse la proposta di dargli sepoltura in Santa Croce.

La vostra Commissione con volere concorde esprime il desiderio che prontamente la proposta divenga legge.

F. Mariotti, *relatore.*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le ceneri di Gioacchino Rossini saranno tumulate nel tempio di Santa Croce in Firenze.

Art. 2. Le spese per il trasporto e la tumulazione saranno sostenute dall'erario dello Stato ed inscritte in apposito capitolo delle spese straordinarie del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1886-87 col titolo: *Trasporto da Parigi delle ceneri di Gioacchino Rossini, e loro tumulazione nel tempio di Santa Croce in Firenze,* lire diecimila (L. 10,000).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1886.

UMBERTO.

Coppino.

PROVVEDIMENTI

DEI CESSATI GOVERNI

SULLE ANTICHITÀ E SULLE BELLE ARTI

PROVINCIE ROMANE

Breve di Leone X che nomina Raffaello *architetto del tempio di San Pietro.*

1515.

Raphaello Urbinati.

Cum praeter picturae artem, qua in arte te excellere omnes homines intelligunt, is a Bramante Architecto etiam in construendis aedibus es habitus, ut tibi ille recte Principis Apostolorum templi romani, a se inchoati aedificationem committi posse moriens existimaverit; idque tu nobis forma eius templi confecta, quae desiderabatur totiusque operis ratione tradita, docte atque abunde probaveris; nos, quibus nihil est prope antiquius, quam ut Phanum id quam magnificentissime quamque celerrime construatur; te magistrum eius operis facimus cum stipendio nummum aureorum trecentorum, tibi annis singulis curandorum a nostris pecuniarum, quae ad eius Phani aedificationem erogantur, ad nosque perferuntur, Magistris: a quibus id stipendium aequis pro tempore portionibus dari tibi cum petieris, sine mora etiam mensibus singulis iubeo. Te vero hortor, ut huius muneris curam ita suscipias, ut in eo exercendo cum extimationis tuae ac nominis; quorum quidem in iuvenile aetate bona fundamenta iacere te oportet; tum spei de te nostrae paternaeque in te benevolentiae; demum etiam Phani, quod in toto orbe terrarum longe omnium maximum atque sanctissimum semper fuit, dignitatis et celebritatis, et in ipsum principem Apostolorum debitam a nobis pietatis rationem habuisse videare. Dat. cal. aug. anno secundo. Romae.

Breve di Leone X nel quale Raffaello *viene autorizzato a comprare, per i lavori del San Pietro, tutti i marmi e le pietre che si cavavano dalle ruine dell'antica Roma, e ad impedire che i capimaestri della città distruggessero le vecchie iscrizioni.*

1516.

Raphaello Urbinati.

Cum ad Principis Apostolorum Phanum Romanum haedificandum maxime intersit; ut lapidum marmorisque copia, qua abundare nos oportet, domi potius habeatur, quam peregre aduehatur: exploratum autem mihi sit magnam eius rei facultatem Vrbis ruinas suppeditare, effodique passim omnis generis saxa fere ab omnibus, qui Romae, quique etiam prope Romam aedificare aliquid, vel omnino terram vertere parumper moliuntur: te, quo magistro eius aedificationis utor, marmorum et lapidum omnium, qui Romae, quique extra Romam denum milium passuum spatio posthac eruentur; praefectum facio ea de causa; ut quae ad eius Phani aedificationem idonea erunt, mihi emas. Quare mando omnibus hominibus mediocribus, summis, infimis; quae posthac marmora quaeque saxa omnis generis intra eum, quem dixi, loci spatium eruent, effodient; ut te earum rerum praefectum de singulis erutis effossisve quam primum certiorem faciant. Id qui triduo non fecerit; ei a centum usque ad tercentum nummum aureorum quae tibi videbitur mulcta esto. Praeterea quoniam certior sum factus multum antiqui marmoris et saxi literis monumentisque

incisi; quae quidem saepe monumenta notam aliquam egregiam prae se ferunt, quaeque servari operae pretium esset ad cultum literarum Romamque sermonis elegantiam excolendam; a fabris marmorariis eo pro materia utentibus temere secari ita, ut inscriptiones aboleantur: mando omnibus, qui caedendi marmoris artem Romae exercent; ut sine tuo iussu aut permissu lapidem ullum inscriptum caedere secareve ne audeant, eadem illi mulcta adhibita, qui secus ac quae iubeo, fecerit. Dat. sexto cal. septemb. anno tertio. Romae.

Breve di Paolo III che nomina MICHELANGELO *architetto, scultore e pittore del Vaticano.*

1535.

Paulus Papa III dilecto filio Michaeli Angelo de Bonarrotis patritio florentino.

Dilecte fili salutem etc. Excellentia virtutis tue, cum in sculptura et pictura, tum in omni architectura, quibus te et nostrum seculum ampliter exornasti, veteres non solum adequando, sed, congestis in te omnibus que singula illos admirandos reddebant, prope superando, Nos merito permovent, ut, te in loco honoris et amoris nostro precipuo collocantes, usum virtutis tue in picturis, sculpturis et architecturis Palatii Nostri Apostolici, ac operibus in illo nunc et pro tempore faciendis, libenter capiamus. Itaque te supremum architectum, sculptorem et pictorem eiusdem Palatii nostri Apostolici auctoritate Apostolica deputamus, ac nostrum familiarem, cum omnibus et singulis gratiis, prerogativis, honoribus, oneribus et antelationibus, quibus alii nostri familiares utuntur et uti possunt seu consueverunt, facimus, et aliis familiaribus nostris aggregamus per presentes. Mandantes dilecto filio magistro domus nostre, ut te in rotulo familiarium nostrorum describat et describi faciat, prout Nos etiam describimus. Et insuper, cum Nos tibi, pro dipingendo a te pariete altaris Cappelle nostre pictura et historia ultimi Iudicii, ad laborem et virtutem tuam in hoc et ceteris operibus, in Palatio nostro a te, si opus fuerit, faciendis, remunerandum et satisfaciendum, introitum et redditum mille et ducentorum scutorum auri annuatim ad vitam tuam promiserimus, prout etiam promittimus per presentes; Nos, ut dictum opus a te inchoari coeptum prosequaris et perficias, et, si quo alio in opere voluerimus, nobis inservias; passum Padi prope Placentiam, quem quondam Io. Franciscus Burla, dum viveret obtinebat, cum solitis emolumentis, jurisdictionibus, honoribus et oneribus suis, pro parte dicti introitus tibi promissi, videlicet pro sexcentis scutis auri, quot ipsum passum annuatim reddere accepimus, nostra promissione, quoad reliquos sexcentos scutos, firma remanente, ad vitam tuam, auctoritate Apostolica tenore presentium tibi concedimus; mandantes Vicelegato nostro Gallie Cispadane nunc et pro tempore existenti, ac dilectis filiis Antianis, Comunitati et hominibus dicte civitatis Placentie, et aliis ad quos spectat, ut te vel procuratorem tuum pro te in possessionem dicti passus ejusque exercitii admittant et admissum tueantur, faciantque huiusmodi nostra concessione, vita tua durante, pacifice frui et gaudere, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Rome apud S. Marcum, prima septembris 1535, anno primo.

Nomina di CANOVA *a ispettore generale di antichità e belle arti, fatta da Pio VII.*

1802.

Le sovrane cure della Santità di N. S. sono tutte animate per animare e proteggare le belle arti, dappoichè vede con tutta le compiacenza dell'animo suo, sotto de' suoi occhi vivere ancora de' modelli originali della greca antichità, e molto più perchè con altrettanta gioia vede che V. S. Ill^{ma}, emulandoli coi suoi capi d'opera, gli ha raggiunti, e che, instancabile nella perfezione, ha superato tutti quelli che Roma ha veduto fiorire anche nel secolo felice di Leone X, che avevano formato l'oggetto della sua ammirazione, non meno che di tutta la colta Europa. Quindi la Santità Sua, volendo darle una significante riprova dell'alto pregio in cui tiene il di Lei sublime merito, e volendo che Roma, centro e maestra delle belle arti, ne abbia una eguale e sensibile testimonianza, e che questa passi alla poste-

rità unitamente all'egregie di Lei opere; dopo avere ordinato che il Perseo, gareggiatore delle forme greche, e i due Pugillatori originali della bella natura in tutta l'estensione del grande, prodotti del di lei genio singolare, accrescessero ornamento e formassero lo splendore del Museo Vaticano; coll'oracolo della sua voce mi ha ordinato, come a Pro-Camerlengo di Santa Chiesa, di mandarle a notizia, averlo Egli eletto in Ispettore generale delle belle arti in Roma e in tutto lo Stato Pontificio; volendo che la di Lei ispezione si estenda su dei due Musei Vaticano e Capitolino, sull'Accademia di San Luca, sugli oggetti tutti di pittura, scultura, architettura, incisione in gemme, in pietre, in rame, in carte, su di qualunque materia metallica incisa e fusa, e che niuno di questi oggetti possa essere estratto da Roma e dallo Stato Pontificio, senza che siano prima da Lei riconosciuti, e che abbiano riportato la di Lei approvazione: che qualunque oggetto di antichità sia nel centro o fuori di Roma, sia in fabbriche, sia in acquedotti, sia in frammenti di esse, o di essi, tutti i scavi tanto entro che fuori le mura di Roma, ed in tutto lo Stato Pontificio, restino sempre assoggettati alla di Lei ispezione; ed Ella unicamente sia abilitata a decidere sul pregio e valore di quegli oggetti che potessero essere rinvenuti, volendo che da V. S. Ill^ma^ dipendano tanto il commissario delle antichità di Roma, che i due assessori di pittura e scultura, e ch'Ella non abbia altra dipendenza che dalla Santità Sua e dai Camerlenghi di Santa Chiesa *pro tempore,* ai quali dovrà suggerire i mezzi che crederà più conducenti a dare un maggiore incremento alle belle arti, ed accennare insieme quelli che crederà più espedienti ad eccitare nella gioventù studiosa una nobile e proficua emulazione. La Santità di N. S. ha finalmente dichiarato, che volendo egli contestare la sua speciale ammirazione, non ha saputo meglio manifestargliela, che seguendo le tracce medesime tenute da Leone X verso l'incomparabile Raffaele di Urbino, collocandolo nel più sublime grado di tutti gli artisti, e rendendolo nel tempo stesso il custode dell'inestinguibile foco delle belle arti in tutto lo Stato; e quindi volendole ancora in qualche maniera realizzare l'impressione che il di Lei ingegno ha fatto nell'animo suo sovrano, ha contemporaneamente partecipato a Monsignor Tesoriere di averle stabilita sull'erario della R. C. l'annua pensione di scudi quattrocento romani d'argento, perfino a tanto che Ella coi suoi giorni di vita preziosi alle arti darà nuovi monumenti di gloria a Roma, all'ottimo Sovrano, al di Lei nome immortale. E siccome la Santità Sua prevede che difficilmente altri potranno mai giungere a tanta eminenza di perfezione, ha dichiarato egualmente che la rappresentanza di cui si trova Ella ora investita resti con Lei negli anni, nè questa possa in altri progredire.

Mentre ho la compiacenza di partecipare a V. S. Ill^ma^ questa sovrana pontificia determinazione, ho l'altra di congratularmi con Lei di vederla inalzata a quell'altezza di singolare celebrità, alla quale fa eco tutta l'Europa e si può unicamente aspirare, tracciando le difficili strade della più severa virtù e della più finita perfezione, alla quale è Ella gloriosamente pervenuta sotto gli auspicî di un sovrano conoscitore del vero merito e de' romani talenti, che ha saputo rilevare questa rara unione dell'uno e degli altri in Lei felicemente combinati. Gradisca V. S. Ill^ma^ la sincerità di questi miei sentimenti, accompagnati da quelli della più distinta stima e considerazione, coi quali mi rassegno

Di V. S. Ill^ma^

Dalle stanze del Quirinale, 10 agosto 1802.

G. Card. Doria, *Pro-Camerlengo.*

Registratum in Cam. Apostolica de ordine Em. et Rev. Pro-Camerarii hac die 30 augusti 1802.

Prof. Franc. de Gregori et
Aud. Uberti, *Sub.*

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI DAL 1624 AL 1821.

1.

Prohibitione sopra l'estrattione di statue di marmo o di metallo, figure, antichità e simili.

Ippolito di S. Maria Nova Diacono Card. Aldobrandino della S. R. C. Camerlengo.

Ancorche per diversi Editti, a prohibitioni fatte in diversi tempi de altri Cardinali Camerlenghi nostri Antecessori sia stato prohibito l'estrarre da questa città di Roma e dallo Stato Ecclesiastico Figure, Statue, Antichità, Ornamenti, e lavori di marmo, metallo, e d'altre pietre senza loro e Nostra licenza. Nondimeno intendendosi, che da diversi si procura far l'estrattione di simili cose prohibite, et volendo Noi a ciò provedere di ordine espresso di N. Signore datoci a bocca e per l'autorità del nostro Uffitio di Camerlengato, non recedendo dalli sudetti Editti e Prohibitioni sopra di ciò fatte da detti nostri Antecessori, anzi quelli confermando e rinovando con il presente di novo prohibiamo, ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, dignità, ordine e conditione si sia ardischi e presumi estrahere, o fare estrahere da detta città di Roma, e suo territorio, per li luoghi dello Stato Ecclesiastico, ne da qualsivoglia luogo di detto Stato, per fuori di esso Stato, per Fiume, Mare, o per terra Figure, Statue, Antichità, Ornamenti, o lavori si antichi come moderni, di marmo, metallo, o d'altre pietre di qualsivoglia sorte, etiam in pezzi, senza Nostra licenza, sotto pena della perdita di esse e di scudi cinquecento, d'applicarsi per la metà alla R. C. A. un quarto all'accusatore, e l'altro all'essecutore, ed altre pene etiam corporali a nostro arbitrio, secondo la qualità dei casi.

Inoltre ordiniamo e commandiamo che cavandosi in luogo alcuno con la debita Nostra licenza, e trovandosi Statue, o alcuna delle cose sudette, o qualsivoglia altra cosa si di qualsivoglia pietra, come di qualsivoglia metallo, debbano li patroni del luogo dove si sarà cavato, li cavatori, et altri che ne haveranno notizia, o almeno uno di loro, haverlo denunziato in termine di 24 hore a Noi o al nostro Auditore, o ne gli atti dell'infrascritto Nostro Notaro, e quelle trattenere da farne esito, donare, o vendere per quattro giorni dopo la denunzia; sotto le medeme pene, e se saranno cavatori, oltre le dette pene di tre tratti di corda.

Avertendo ogn'uno a non contravenire, perche contro gl'inobedienti si procederà alle sudette pene con ogni rigore non solo per inquisitione, ma si starà alla semplice relatione d'un testimonio degno di fede. Volendo inoltre che le prove fatte fuori dello Stato vaglino, e provino contro gli trasgressori.

Dichiarando, che qualunque straordinario possa fare inventione delle fraudi delle sopradette cose, purchè faccia la denuntia nelli medemi atti.

Volendo e decretando, che il presente Editto affisso, e publicato nelli luoghi soliti di Roma, astringa ogni uno come li fusse personalmente intimato, et ogni cavatore, e patrone di vigne, et altri luoghi, dove si caverà, siano tenuti, et obbligati tenere affisso il presente Editto, sotto le medesime pene.

In fede. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 5 di Ottobre 1624.

HIPP. Card. ALDOBRANDINUS Cam.
F. CANALIUS Aud. – ANT. LAMB. Cam. Apost. Gen. Comm.

2.

Editto sopra l'estrattioni, e cave di statue, figure, intagli, medaglie, inscrittioni di marmo, di mischio, metallo, oro, argento, gioie, e cose simili antiche e moderne.

Federico dei Ss. Vito e Modesto Diacono Card. Sforza della S. R. C. Procamerl., dalla Santità di N. Sig. specialmente deputato.

Essendoci venuto a notitia, che non ostante Bandi altre volte da nostri pre-

decessori, e noi, fatti publicare contro quelli che cavano, e fanno cavare in luoghi pubblici, e privati vicino all'edificij, fabriche, mura, e ponti antichi, marmi, mischi, alabastri, platee, travertini, piperini, speroni, et altre diverse pietre, con pericolo, e ruina di detti edifici), e vie publiche, et in oltre cavano, e fanno cavare in diverse cave publiche e private statue, torsi, bassi rilievi, teste, piedestalli, colonne, capitelli, inscrittioni, medaglie, camei, et intagli di valore di marmo, metallo, gioie, di mischi, oro et argento, o agate, e crugnole, amatisti, et altre diverse materie lavorate, e non lavorate, e che dette cose cavate, e ritrovate bene spesso, ancorche vi siano pene gravi e prohibitioni fatte e comminate in essi Bandi vendono, scanzano, trafugano, et ascondono in Roma, e fuori, senza saputa e licenza nostra, scienza, et ordine de padroni dalli proprij luoghi, e proprie case ritrovate con danno publico, e particolare, e gravezza delle loro conscienze, e così privano, e spogliano quest'Alma Città di Roma, e li proprij padroni delle più belle cose, che in essa Città si ritrovino, così antiche, come moderne. Per tanto noi per ovviare a simili fraudi, e dare il debito castigo a delinquenti, d'ordine espresso di N. Sign. datoci a bocca, e per l'autorità del nostro officio di Pro-Camerlengato, non revocando l'altri Bandi sopra a ciò da nostri predecessori, e noi fatti, e publicati, anzi quelli quando faccia bisogno confermando, et approvando, ordiniamo, e commandiamo a tutte, e singole persone, tanto Ecclesiastiche, quanto Secolari di qualsivoglia stato, grado, ordine, e conditione, che non possino per l'avvenire guastare edificij, nè fabbriche antiche, muraglie di travertini, marmo, piperini, et altra materia, così sopra a terra, come sotto terra, nè rompere o cavare statue antiche, o altri ornamenti di qualsivoglia materia, nè tampoco cavare, o far cavare vicino a detti edificij, mura, fabriche, archi, ponti, cimiterij, o vie publiche in qualsivoglia luogo esistenti, senza nostra licenza, e con intervento di Leonardo Santi Commissario sopra le cave, et antichità da noi deputato, o altri in suo luogo da deputarsi.

Di più ordiniamo, e commandiamo, che per l'avvenire non si possa da persona alcuna tanto Ecclesiastica, come Secolare, come sopra vendere, nè estrahere, o fare estrahere fuora di Roma, nè dello Stato Ecclesiastico fuori d'esso alcuna sorte di statue, figure, bassi rilievi, colonne, vasi, alabastri, agate, diaspri, amatisti, o altri marmi, gioie, e pietre lavorate, e non lavorate, torsi, teste, fragmenti, pili, piedestalli, inscrittioni, o altri ornamenti, fregi, medaglie, camei, o intagli di qualsivoglia pietra, overo metallo, oro, argento di qualsivoglia materia antica o moderna, nè meno figure, o pitture antiche, o altre opere in qualsivoglia cosa sculpite, depinte, intagliate, commesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che siano state novamente ritrovate in cave, o siano esistenti in Roma, e fuori di Roma, overo appresso qualsivoglia persona, o in qualunque luogo senza nostra licenza, e visione, a fede della qualità, e quantità, venditore, e compratore delle cose sudette fatta dal detto nostro Commissario, e data nell'atti dell' infrascritto nostro Notaro, et con la solita attergatione dell'altro nostro Commissario, sotto pena della perdita della robba, che sarà ritrovata, venduta, mandata ascosta, scanzata, trafugata, o incassata in Roma, o fuori di Roma senza licenza come sopra, e di 500 ducati d'oro di Camera d'applicarsi la metà alla Rev. Cam. Apostolica, un quarto all'accusatore, quale sarà tenuto secreto, e l'altro quarto al nostro Commissario, il quale possa procedere in simil materie per via d'inquisitioni, e denuntie avanti di noi, o nostro Auditore, e se gli darà fede con il suo giuramento, o un solo testimonio, et altre pene etiam corporali secondo la qualità delle persone, e delitti a nostro arbitrio, alle quali si procederà sommariamente con ogni rigore di giustitia.

In oltre dichiaramo, che nell' istesse pene incorreranno li compratori, e venditori delle sudette cose antiche se le venderanno, o compraranno senza nostra licenza per portare, o mandare fuori di Roma come sopra, non intendendo perciò ampliata, nè revocata la prohibitione da noi fatta in simil materie sotto li 5, e 9 di Ottobre 1624, e le pene in esse contenute s'applicheranno come sopra.

E perche spesse volte li Cavatori, e Muratori, Operarij, Vignaroli, et altre simil persone sospette vendono, trafugano, rompono, e portano di nascosto via senza saputa delli padroni statue, teste, camei, intagli, medaglie, gioie, anelli, et altri lavori antichi di valore di qualsivoglia

materia, come di marmo, alabastro, oro, argento, metallo, o di gioie, o d'altre pietre, e quelli rivendono a Ferravecchi, Scarpellini, Scultori o Rivenditori, o Bottegari, senza scienza delli padroni delle proprie cose, e de luoghi proprij dove se ritrovano così di nascosto, come palese, gravando le loro conscienze. Però commandiamo, che nessuna persona sospetta come sovra espressa, possa vendere sotto pretesto d'haverle ritrovate, o havute in qualsivoglia modo alcuna delle sudette cose antiche, nè meno nissuno quelle comprare che passino il valore d'un scudo, se prima non ne darà notitia nell'atti dell' infrascritto nostro Notaro, overo al Nostro Commissario della qualità, quantità, persona che vorrà vendere e comprare le cose sudette, sotto pena della perdita delle robbe, quale si restituiranno al proprio padrone, et altre pene a nostro arbitrio etiam pecuniarie d'applicarsi come sopra.

Prohibiamo anco, che non sia lecito ad alcun Falegname, Operaio, e qualsivoglia altra persona far casse, o farne fare per incassare statue, et altre cose antiche di sopra espresse, overo moderne lavorate, o non lavorate, ne quelle incassare, ne Facchini, o Portatori, e Carrettieri portare, ligare, imballare, involtare, nè dette cose trasportare da un luogo all'altro, nè meno barcarolo o marinari possano mettere in Barche, o Vascelli casse, o balle, o involtini dove siano opere antiche, o moderne sudette, senza che non siano viste dal nostro Commissario, e con nostra licenza come sopra, sotto le sudette pene, et altre etiam maggiori a nostro arbitrio.

Commandiamo et ordiniamo ancora, che nessun Castellano, Doganiero, Custode, Portinaro, Guardiano di passo, Commissario del sigillo di Ripa, lasci passare per mare, per fiume, ne per terra alcuna delle sudette opere antiche, o moderne che siano incassate, o senza cassa, o involtate, lavorate, o non lavorate di qualsivoglia materia, dipinta o scolpita, senza la nostra licenza, e sigillata col nostro sigillo sotto pena della privatione dell'offitio, e d'altre tanto corporali, quanto pecuniarie a nostro arbitrio.

Prohibiamo di più, che non sia lecito ad alcuno Carrettiero, Facchino, Portatore, Mulattiero di poter caricare, portare, far portare marmi, travertini, alabastri, peperini, statue, colonne, teste, figure, bassi rilievi, et altre cose lavorate, e non lavorate di qualsivoglia pietra, da qualunque cava, o edificio antico, e di qualsivoglia metallo, se prima non haveranno havuto la nostra licenza in scriptis come sopra, la quale se le darà gratis, e quella doveranno portare seco mentre porteranno, o lavoreranno simil materie, e mostrarla al detto nostro Commissario, o altri deputati se saranno da loro trovati, e ciò per evitare ogni fraude che si potesse commettere, sotto pena di tre tratti di corda da darseli subito, e di 25 scudi d'applicarsi come sopra, e perdita della detta robba.

Parimente non possa, nè debba alcun calcararo, cavatore, o altre simil persone, come Scarpellini, Scultori, Orefici, Fonditori, et altri guastatori rompere, guastare, spezzare per far calce, o portar via, nè rivendere alcuna sorte di marmi scritti, lavorati, statue, figure, o altri ornamenti antichi, nè meno fondere, guastare, o ammaccare figure, medaglie, intagli di metallo, d'oro, d'argento antichi, che habbino figuratione, o memoria di cose antiche senza nostra licenza, e visione del nostro Commissario, o altri deputati, quale si darà gratis, sotto pena della perdita delle robbe, di 25 scudi d'applicarsi come sopra, et altre pene etiam corporali a nostro arbitrio.

E perchè fin hora da noi, o da altri si è dato, e si dan ben spesso licenze, e patenti di cavare, far cavare tesori, marmi, travertini, statue, pozzolana, et altre cose diverse dove è necessario l'intervento, et assistenza del sudetto nostro Commissario, o altri da deputarsi, quali attendono acciò non si cavi in luogo prohibito, e pregiudiciale a publichi edificij, vie, o cimiterij come di sopra si è espresso, commandiamo, et ordiniamo a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, titolo, et ordine, e conditione che doppo la publicatione del presente Editto debba dar nota di dette licenze nell'offitio dell' infrascritto nostro Notaro, fra termine di dieci giorni, sotto pena della rivocatione di esse licenze, e che non possino per l'avvenire cavare senza la visione, o assistenza del detto nostro Commissario, o altro deputato sotto pena di 25 scudi d'applicarsi come sopra.

Che nessuna persona, che facci cavare in publichi, o privati luoghi con nostra licenza come sopra, sia se Scarpellino,

Cavatore, o Padrone de' luoghi, possa vendere travertini, marmi, alabastro, statue, et altre cose sopra espresse, che ne prevenga la parte alla Rev. Camera, se prima non saranno vedute dal detto nostro Commissario, e misurate da periti da deputarsi da noi, e datone la parte che perviene a detta Camera a nostra dispositione, nè meno vendere piombo, metallo, oro, et argento, o nessun'altra cosa che ne pervenga la parte alla detta Camera, sotto pena della perdita delle robbe, di 100 scudi d'applicarsi come sopra, et altre pene etiam corporali a nostro arbitrio.

Prohibiamo anco a tutti Scultori, Scarpellini, Rivenditori, Cavatori, e Padroni di cave il poter vendere e comprare per l'avvenire alcuna sorte di statue, marmi lavorati, e non lavorati, figure, bassi rilievi, colonne, piedestalli, inscrittioni, medaglie, camei, intagli, o altre cose antiche se prima non haveranno dato la nota nelli medemi atti dell' infrascritto nostro Notaro, della quantità, e qualità della robba che vogliano vendere, o comprare, affinchè si possi sapere l'esito, e l'esistenza in Roma di dette robbe sopranominate, sotto le pene come sopra.

Di più ordiniamo, e commandiamo a qualsivoglia Cavatore, Vignarolo, Operario, Muratore, Scultore, Scarpellino, e qualsivoglia altro Padrone si sia di strade, cave, siti, luoghi, o botteghe dove siano dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma, quanto fuori, che andando il nostro Commissario a vedere, e pigliare nota in detti luoghi dove siano statue, figure, torsi, bassi rilievi, vasi, medaglie, camei, intagli, et altre cose d'oro, e d'argento, di metallo, marmo o altra materia, di gioie lavorate, e non lavorate, debbano lasciarlo entrare, vedere, pigliarne, e darne nota di tutte le cose antiche, che loro haveranno, e prestarli ogni aiuto, e favore, e quelle cose ritenere senza vendere, o trasportare altrove per cinque giorni prossimi, et obedire a esso per simil causa, affinchè ne possi dare la debita denuntia a noi, o al nostro Auditore, nell'atti del nostro Notaro, avertendo ogn' uno a non contravenire sotto le sudette pene.

Che ogni scultore, operario, scarpellino, cavatore, padrone di cave, ferravecchi, rivenditori, e medagliari debbano tenere alle loro botteghe, cave, e luoghi dove saranno statue, o alcuna delle sudette cose a vendere, affisso il presente Editto: sotto pena di tre scudi per ciascuno ogni volta che non gli sarà trovato in luogo publico, acciò possa essere da ogn'uno visto, d'applicarsi come sopra.

Finalmente diamo, e concediamo ogni facoltà al detto nostro Commissario, straordinarij, e qualsivoglia altra persona, essecutore, e ministro di giustitia di poter cercare havendone notitia, e fare cercare in ogni luogo dove fossero statue, cose antiche di qualsivoglia materia, casse, barche, vascelli, valiscie, involti, e il simile possino anco fare Custodi, Guardiani, Barcaroli, Doganieri, con darne notitia a noi, overo al nostro Auditore, nell'atti del detto nostro Notaro, quando fossero per estrahersi fuori di Roma senza nostra licenza, e si darà fede all'accusatore con un sol testimonio, et al nostro Commissario col suo giuramento. Commandiamo a tutti Bargelli, Essecutori, et altri Ministri di Giustitia, etiam Cursori, che in simil casi debbano darli, e prestarli ogn'aiuto, e favore, sotto pena della perdita dell'officij, et altre a nostro arbitrio.

Notificando a tutti, che alle suddette pene sarà tenuto il Padrone per il ministro, et il ministro per il garzone, alle quali si procederà irremissibilmente con ogni rigore di giustitia; riserbando a noi l'arbitrio in ogni caso di poter sminuire, et accrescere le sudette pene, secondo li casi che occorreranno.

Volendo, che il presente Editto, affisso, e publicato nelli luoghi soliti di Roma doppo tre giorni astringa ogn'uno come se li fosse personalmente intimato, e notificato. In fede etc. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 29 Gennaro 1646.

F. Card. Procamerarius
Lazarus Bottus Comm. Gen. - Iacobus Antonius Serperius Aud.

3.

Prohibitione sopra l'estrattione di statue di marmo, o metallo, figure, antichità e simili.

Palazzo del titolo della Basilica di S. Maria in Trastevere Prete Cardinale Altieri della S. R. C. Camerlengo.

Benchè per diversi Editti etc. (come

nel n. 1). Pertanto noi volendo provedere, che non si faccino simili estrattioni, e fraudi e perciò dare il debito castigo a delinquenti, d'ordine espresso di N. S. datoci a bocca, e per l'autorità del nostro offitio di Camerlengato, non revocando gli altri bandi sopra tal materia da nostri Predecessori fatti, e publicati, anzi quelli, quando faccia di bisogno confermando et approvando, e specialmente quelli delli 5 ottobre 1624, 24 gennaio 1646 e 30 agosto 1655. Col presente ordiniamo e comandiamo a tutte e singole persone, tanto Ecclesiastiche, quanto Secolari di qualsivoglia stato, grado, ordine e condizione ancorchè ricercasse speciale, e specialissima menzione, che non possino nè presumino per l'avvenire estrarre, e fare estrarre fuori di detto Stato, per fiume, mare, o per terre alcuna sorte di statue, figure, bassi rilievi, colonne, vasi, alabastri, agate, diaspri, amatiste, et altri marmi preziosi, gioie e pietre lavorate, e non lavorate, torsi, teste, fragmenti, pili, piedistalli, inscrittioni, o altri ornamenti, fregi, medaglie, camei, o intagli di qualsivoglia pietra, o vero metallo, oro, argento, di qualsivoglia materia antica, o moderna, ne meno figure, quadri, e pitture antiche, o altre opere in qualsivoglia cosa scolpite, dipinte, intagliate, commesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che siano state nuovamente ritrovate in cave, o siano esistenti in Roma e fuori di Roma, o vero appresso qualsivoglia persona, o in qualunque luogo senza nostra licenza da darsi, e concedersi quanto alle cose antiche, in vigore solamente di special Chirografo di Sua Santità, e con visione e fede della qualità e quantità, Venditore e Compratore delle cose sudette fatta dal nostro Commissario sopra l'antichità, e cave, e data negl'atti dell'infrascritto nostro e della Reverenda Camera Apostolica Segretario e Cancelliere, e colla solita attergazione dell'altri nostri Commissarj attergatori delle licenze per acqua, e respettivamente per terra, sotto pena della perdita della robba, che sarà ritrovata, venduta, mandata, nascosta, scansata, trafugata, o incassata in Roma, o fuori di Roma per tutto lo Stato Ecclesiastico senza licenza come sopra, e di 500 ducati d'oro di Camera, d'applicarsi la metà alla R. C. Apostolica, un quarto all'accusatore, quale sarà tenuto secreto, e l'altro quarto al detto nostro Commissario, il quale possa procedere in simili materie per via d'inquisitioni, e denuntie avanti di noi, o nostro Auditore, e se li darà fede con il suo giuramento, o un solo testimonio, et altre pene etiam corporali secondo la qualità delle persone, e delitti a nostro arbitrio, alle quali si procederà sommariamente con ogni rigore di giustizia.

E perchè vi sono molte persone, che cavano e fanno cavare in luoghi publici e privati vicino all'edifitii, fabriche, mura e ponti antichi, marmi, mischi, alabastri, platee, travertini, peperini et altre diverse pietre con pericolo, e ruina di detti edifitii, e vie publiche, et inoltre cavano, e fanno cavare in diverse cave publiche, e private statue, torsi, bassi rilievi, teste, piedistalli, colonne, capitelli, inscrittioni, medaglie, camei, et intagli di valore di marmo, metallo, gioje, di mischi, oro, et argento, o agate, e crugnole, amatisti et altre diverse materie lavorate e non lavorate, e che dette cose, cavate e ritrovate ben spesso ancorchè vi siano pene gravi, e prohibitioni fatte e cominate in essi bandi, vendono, scansano, trafugano, e ascondono in Roma, e fuori senza saputa e licenza nostra, scienza et ordine de padroni delli proprj luoghi, e proprie cose ritrovate, con danno publico e particolare, e gravezza delle loro coscienze, e così privano e spogliano quest'alma città di Roma, e li proprj padroni delle più belle cose, che in essa città si trovano, così antiche come moderne; onde ordiniamo e commandiamo a tutte e singole persone sudette, che per l'avvenire non possino guastare edifitii, ne fabbriche antiche, muraglia de travertini, marmo, peperini, o altra materia sopra terra, nè rompere o cavare statue antiche, o altri ornamenti di qualsivoglia materia, ne tampoco cavare o far cavare sotto terra vicino a detti edifitii, mura, fabriche, archi, ponti, cemeterii e vie publiche in qualsivoglia luogo esistenti senza nostra licenza, e con l'intervento del detto nostro Commissario da noi deputato, o altri in suo luogo da deputarsi.

Inoltre dichiariamo, che nell' istesse pene incorreranno li compratori, e venditori delle sudette cose antiche e moderne se le venderanno, o compreranno senza nostra licenza per portarle, o mandarle fuori di Roma come sopra, sotto le pene di sopra espresse.

E perche spesse volte li cavatori, e muratori, operarii, vignaroli, et altre simili persone vendono, trafugano, rompono, e portano di nascosto via senza saputa delli padroni, statue, teste, camei, intagli, medaglie, gioie, anelli, et altri lavori antichi di valore, di qualsivoglia materia come di marmo, alabastro, oro, argento, metallo, o di gioie, o d'altre pietre, e quelli rivendono a ferravecchi, scarpellini, scultori, o rivenditori, o bottegari senza scienza delli padroni delle proprie cose, e de luoghi proprj, dove si ritrovano così di nascosto, come palese. Però commandiamo, che nessuna persona come sopra espressa, possa vendere sotto pretesto di haverne ritrovate, o havuto in qualsivoglia modo alcune delle suddette cose antiche, ne meno nessuno quelle comprare, che passino il valore d'un scudo se prima non ne darà notizia nell'atti dell'infrascritto nostro Notaro, overo al nostro Commissario della qualità, quantità, persona che vorrà vendere, e comprare le cose sudette sotto pena della perdita delle robbe, quale si restituiranno al proprio padrone, et altre pene a nostro arbitrio etiam pecuniarie da applicarsi come sopra.

Prohibiamo anco, che non sia lecito ad alcun falegname, operario, e qualsivoglia altra persona far casse, o farne fare per incassar statue, et altre cose antiche di sopra espresse, o vero moderne lavorate o non lavorate, ne quelle incassare, ne facchini o portatori ligare, imballare, ne dette cose trasportare da un luogo all'altro, ne meno Barcarolo, o Marinari possano metterle in barche, o vascelli, casse o balle, o involtini, dove siano opere antiche, o moderne sudette, senza che non siano viste dal nostro Commissario, e con nostra licenza come sopra sotto le sudette pene, et altre etiam maggiori a nostro arbitrio.

Comandiamo, et ordiniamo ancora, che nessuno Castellano, Doganiero, Custode, Portinaro, Guardiano di passo, Commissario del sigillo di Ripa, nè persona alcuna lasci passare per mare, per fiume alcuna delle suddette opere antiche, o moderne, che siano incassate, o senza cassa, o involtate, lavorate, o non lavorate, di qualsivoglia materia dipinta o scolpita senza la nostra licenza, e sigillata con nostro Sigillo sotto pena della privatione dell'offitio, e d'altre tanto corporali, quanto pecuniarie a nostro arbitrio. Proibiamo di più che non sia lecito ad alcun carrettiero, facchino, portatore, mulattiero di poter caricare, portar marmi, travertini, alabastri, peperini, statue, colonne, teste, figure, bassirilievi et altre cose lavorate, e non lavorate di qualsivoglia pietra, da qualunque cava o edificio antico, e di qualsivoglia metallo, se prima non haveranno havuto la nostra licenza in scriptis come sopra; la quale se le darà gratis, e quella doveranno portare seco mentre porteranno o lavoreranno simil materie, e mostrarla al detto nostro Commissario o altri deputati, se saranno da loro trovati, e ciò per evitare ogni fraude, che si potesse commettere sotto pena di tre tratti di corda da darseli subito, e di venticinque scudi d'applicarsi come sopra, e perdita della detta roba. Parimenti non possa ne debba alcun calcararo, cavatore, o altre simili persone, come scarpellini, scultori, orefici, fonditori, et altri guastatori rompere, guastare, spezzare, far calce, o portar via, o rivendere alcuna sorte di marmi scritti, lavorati, statue, figure o altri ornamenti antichi, ne meno fondere, guastare, o ammaccare figure, medaglie, intagli di metallo d'oro, d'argento antichi, che habbino figuratione o memoria di cose antiche senza nostra licenza, e visione del nostro Commissario, o altri deputati, quale si dara gratis, sotto pena della perdita della roba, di scudi venticinque d'applicarsi come sopra, et altre pene etiam corporali a nostro arbitrio.

E perche sinhora da Noi, o da altri si è dato, e si dan ben spesso licenza e patenti di cavare, e far cavar tesori, marmi, travertini, statue, pozzolana, et altre cose diverse, dove è necessario l'intervento e l'assistenza del sudetto nostro Commissario, o altri da deputarsi, quali attendino acciò non si cavi in luogo prohibito, e pregiudiziale a publici edificii, vie e cimiterii, come di sopra si è espresso, commandiamo et ordiniamo a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che dopo la publicatione del presente Editto, debba dar nota di dette licenze nell'offitio dell'infrascritto nostro Notaro fra termine di dieci giorni, sotto pena della rivocatione di esse licenze.

Che nessuna persona che facci cavare in publichi, o privati luoghi con nostra licenza come sopra, sia se scarpellino, cavatore o patrone de luoghi possa ven-

dere travertini, marmo, alabastro, statue et altre cose sopra espresse, che ne pervenga la parte alla Reverenda Camera se prima non saranno vedute dal detto nostro Commissario, misurate da Periti da deputarsi da noi, e datone la parte che perviene a detta Camera a nostra dispositione, ne meno vender piombo, metallo, oro, et argento, o nessun' altra cosa, che ne pervenga la parte alla detta Camera sotto pena della perdita delle robbe, di scudi dieci d'applicarsi come sopra et altre pene etiam corporali a nostro arbitrio.

Prohibiamo anco a tutti i scultori, scarpellini, rivenditori, cavatori, e padroni di cave, il poter vendere, e comprare per l'avvenire alcuna sorte di statue, marmi lavorati, e non lavorati, figure, bassi rilievi, colonne, piedistalli, inscrittioni, medaglie, camei, intagli, o altre cose antiche se prima non haveranno dato la nota nelli medesimi atti dell'infrascritto nostro Notaro della quantità e qualità della robba, che vogliano vendere o comprare, afinchè si possa sapere l'esito, e l'esistenza in Roma di dette robbe sopranominate, sotto le pene come sopra.

Di più ordiniamo, e commandiamo a qualsivoglia cavatore, vignarolo, operario, muratore, scultore, scarpellino, e qualsivoglia altro padrone si sia di statue, cave, siti, luoghi, o botteghe dove siano dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma, quanto fuori che andando il nostro Commissario a vedere e pigliare nota in detti luoghi dove siano statue, figure, torsi, bassi rilievi, vasi, medaglie, camei, intagli, et altre cose d'oro, e d'argento, di metallo, marmo, o altra materia di gioje lavorate, e non lavorate, debbano lasciarl'entrare, vedere, pigliarne, e darne nota di tutte le cose antiche, che loro haveranno, e prestargli ogni ajuto, e favore, e quelle cose ritenere senza vendere o trasportare altrove per cinque giorni prossimi, et obedire ad esso per simil causa, afinchè ne possi dare la debita denunzia a Noi, o al nostro Auditore, negl' atti del nostro Notaro, avertendo ogn'uno a non contravvenire sotto le sudette pene.

Che ogni scultore, operario, scarpellino, cavatore, padrone di cave, ferravecchi, rivenditori, e medagliari debbano tenere alle loro botteghe, cave e luoghi dove saranno statue, o alcuna delle sudette cose a vendere, affisso il presente Editto, sotto pena di tre scudi, per ciascuno ogni volta, che non gli sarà trovato in luogo publico, acciò possa esser da ogn'uno visto, d'applicarsi come sopra.

Finalmente diamo e concediamo ogni facoltà al detto nostro Commissario, straordinarij, e qualsivoglia altra persona, esecutore, e ministro di giustizia, di poter cercare avendone notizia, e far cercare in ogni luogo dove fossero statue, cose antiche di qualsivoglia materia, casse, barche, vascelli, valisce, involti et simile, possino anche fare custodi, guardiani, barcaroli, doganieri, con darne notizia a noi, o vero al nostro Auditore, nell'atti del detto nostro Notaro quando fossero per estraersi fuori di Roma senza nostra licenza, e si darà fede all'accusatore con un sol testimonio, et al nostro Commissario col suo giuramento. Commandiamo a tutti Barigelli, esecutori, et altri ministri di giustizia, etiam Cursori, che in simili casi debbano darli, e prestarli ogn' ajuto, e favore sotto pena della perdita dell'offitij et altro a nostro arbitrio.

Notificando a tutti, che alle sudette pene sarà tenuto il padrone per il ministro, et il mastro per il garzone, alle quali si procederà irremissibilmente con ogni rigore di giustizia, riserbando a Noi l'arbitrio in ogni caso di poter sminuire, o accrescere le sudette pene secondo li casi che occorreranno.

Vogliamo che il presente editto affisso, e pubblicato ne' luoghi soliti di Roma, dopo tre giorni astringa ogn'uno come se li fosse personalmente intimato, e notificato. In fede.

Dato in Roma nella Cam. Apost. questo di 5 Febbr. 1686.

P. Card. Altieri Camer.

M. Zaccaria Aud. - S. Pilastri Comm. Gen. - Domenico Liberati Segr. e Canc. della R. C. A.

4.

Proibitione sopra l'estrattione di statue di marmo, o metallo, figure, antichità e simili.

Gio. Battista Spinola Diacono Card. di S. Cesareo della S. R. C. Camerlengo.
(Lo stesso riferito al n. 2).
Dato in Roma nella Cam. Apost. questo dì 18 Luglio 1701.

G. B. Spinola Card. S. Cesareo.
P. Marefoschi Uditore – Silvio Cavalieri Comm. Gen. – Domenico Liberati Segr. e Canc. della R. C. A.

5.

Editto sopra le pitture, stucchi, mosaici, et altre antichità, che si trovano nelle cave, inscrizioni antiche, scritture, e libri manoscritti.

Gio. Battista Spinola di S. Cesareo Diac. Cardinale, della S. R. C. Camerlengo.

Premendo sommamente alla paterna carità, e zelo di N. Sig. che si conservino, quanto più si può, le antiche memorie, et ornamenti di quest'Alma Città di Roma, quali tanto conferiscono a promuovere la stima della sua magnificenza, e splendore appresso le Nazioni straniere; come pur vagliono mirabilmente a confermare et illustrare le notizia appartenenti all'Istoria così sagra, come profana; Quindi è che per espresso commandamento della Santità Sua datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Offizio di Camerlengo rinovando, confermando, et ampliando li Bandi altre volte da Nostri Antecessori, e da Noi publicati, e particolarmente quello in data delli 18 Luglio 1701, con cui si proibisce l'estrazione di Statue, Pitture, Marmi, Metalli, Figure, Gemme, ed altre cose antiche, quale doverà inviolabilmente osservarsi, dichiariamo, et ordiniamo.

Che ritrovandosi sotto Terra nelle Cave, che si fanno, e faranno in avvenire con le debite licenze, Pitture, Stucchi, Pavimenti, Figure, o altri lavori di Mosaico, Monumenti, o sian Sepolcri di qualsivoglia sorte, si debbano subito denuntiare al nostro Commissario delle Antichità, o sia Antiquario, che ora è Francesco Bartoli, nè possano guastarsi, e demolirsi senza la licenza, ch'egli darà gratis a nome Nostro, doppo d'aver fatto il disegno di quelle cose, che non si potranno conservare; Dichiarando che quest'ordine debba comprendere, et effettivamente comprenda non solo li Cavatori, Muratori, et altri Operarij, ma ancora li Padroni del Fondo, Affittuarij, Vignaroli, et ogn'altra persona interessata nella Cava, sotto pena di scudi 100 da applicarsi per la metà alla Reverenda Camera Apostolica, e per l'altra metà all'Accusatore, e anche sotto pena corporale da stendersi a pena grave afflittiva del corpo a nostro arbitrio secondo la qualità de casi, e delle persone.

E perche importa molto non meno per l'erudizione Ecclesiastica, che per la profana, di conservare le Inscrizioni antiche, che sono sopra terra, overo che si trovano sotto terra, scolpite, o impresse in pietra, o in qualsivoglia altra materia, ordiniamo, et espressamente proibiamo, che nessuna persona ardisca sotto qualsivoglia pretesto di muoverle dal luogo, in cui presentemente sono, e si troveranno in avvenire, e molto meno di segarle, romperle, o in altro modo guastarle per qualsiasi uso, se prima non ne averà ottenuta speciale licenza in scritto da darsi in nome nostro da Monsignor Bianchini Cameriere d'Onore di N. S. a tal effetto deputato dalla Santità Sua, e contravenendo li Padroni, Scarpellini, Scultori, Muratori, Cavatori, e qualsivoglia altra persona, incorrano nella pena espressa nel precedente Capitolo.

In oltre vedendosi trascurata l'osservanza degl'antichi Bandi emanati per la conservazione de libri manoscritti, et altre scritture tanto pubbliche, quanto private, mentre varij Artefici, o altre persone, senza alcuna revisione, approvazione, o licenza si fanno lecito di comprare indifferentemente ogni sorte di scritture manoscritte da qualsivoglia persona, e convenendo con opportuno rimedio provedere a si grave disordine, dichiariamo, e proibiamo, che nissuna persona di qualunque grado, condizione, sesso, e qualità ardisca di vendere, o comprare sotto alcun pretesto qualsivoglia sorte di libri scritti a mano tanto Volgari, e Latini, quanto Greci, Ebraici, e di qualunque altra lingua così in carta pecora, come in carta bambacina, tanto intieri, quanto divisi, rotti, e sciolti, come pure Instromenti, Processi, Inventarij, Lettere, Bolle, Brevi, Diplomi, e

qualunque altra sorte di carte, overo pergamene manoscritte, sotto che nome, o titolo siano, se non ne averà ottenuta particolar licenza in scritto dal Sig. Abbate Domenico Riviera Prefetto dell'Archivio Apostolico di Castel S. Angelo, overo dal Sig. Tomaso de Iulijs Custode dell'Archivio Segreto Vaticano, quali la daranno gratis in nome nostro, prima che si stabilisca la vendita, o almeno avanti, che si consegnino al Compratore le scritture, e libri sudetti, sotto pena a quelli, che contraverranno tanto nel comprare quanto nel vendere senza licenza, come sopra, di esser tenuti in solido alla refezione di tutti li danni, et interessi, che per occasione di tale compra, e vendita patiranno li Patroni delle Scritture, o altri che in quelle abbiano interesse, et inoltre di tre tratti di corda da darseli subito in publico, e di scudi 200, da applicarsi alla R. C. A. de quali si promette, e si darà la metà a chi rivelarà le compre, e vendite di simili libri, e scritture fatte senza licenza, et esso rivelante sarà tenuto segreto.

Per l'istesse ragioni ordiniamo, e commandiamo a tutti i Librari, Pizzicaroli, Battilori, Cartolari, Dipintori, Cartonari, Tamburari, et altri Artegiani, che dentro il termine di otto giorni prossimi doppo la pubblicazione del presente Editto debbano aver notificato al sudetto Prefetto dell'Archivio di Castel S. Angelo, overo al Custode dell'Archivio Segreto Vaticano quei libri, e scritture di sopra descritte, che si troveranno di avere nelle loro Botteghe, o altrove per uso, e servizio delle loro arti, e che non ardischino, nè presumano sotto qualsivoglia pretesto di sciogliere, dividere, rompere o guastare detti libri, e scritture, tanto ad effetto di venderle, o valersene per legare altri libri, quanto per adoperarle ad uso delle loro Arti, senza licenza di detto Prefetto dell'Archivio di Castel S. Angelo, overo Custode dell'Archivio Segreto Vaticano, sotto le pene stabilite in detto secondo Capitolo, da eseguirsi irremissibilmente contro li trasgressori.

In tutti li casi di sopra espressi vogliamo, che s'intendano comprese anche le persone Ecclesiastiche tanto Secolari, quanto Regolari, et ogn' altra persona, quantunque privilegiata, e degna di speciale menzione; dichiarando che contro li disubbedienti si procederà rigorosamente, anche ex officio [ad istanza del Fisco all'esecutione delle pene stabilite.

In fede etc. Dato in Roma in Cam. Apostolica questo dì 30 Settembre 1704.

G. B. Spinola Camer.

Prospero Marefoschi Uditore —

Silvio de Cavalieri Comm. Gen.

6.

Proibizione sopra l'estrazione di statue di marmo, o metallo, figure, antichità e simili.

Giovanni Battista Spinola del titolo di S. Cesareo della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale Camerlengo.

Essendosi altre volte e con diversi altri Editti nostri e de' nostri Predecessori emanati e pubblicati, specialmente, etc... (come nel n. 2). Commettendosi giornalmente frodi, et inganni tra compratori e venditori con occultarsi da quelli l'intenzione dell'estrazzioni, e trasporti per fuori di Roma, e Stato Ecclesiastico di simili antichità, e colludendosi ben spesso tra di loro. Perciò per evitare simili frodi, et inganni, et il comodo di potere con facilità trafugare et occultare: Proibiamo a qualsivoglia persona tanto dimorante in quest'Alma Città quanto forastiera, il poter stabilire la compra o vendita di statue, figure, antichità et altre cose sudette, senza la nostra precedente licenza da darsi gratis con l'espressione dei nomi, tanto del venditore, come del compratore, et anche del mezzano sotto la pena della perdita della robba stabilita, e contrattata e di sc. 500 da applicarsi, come sopra, ancorche non vi fosse intenzione di trasportar detta robba fuori di Roma e dello Stato Ecclesiastico.

Proibiamo anco etc... (come nel n. 2). Dichiarando, che li Forastieri Ecclesiastici, e Secolari, tanto soggetti immediatamente, o mediatamente alla S. Sede, quanto stranieri, e sudditi d'altri Prencipi, saranno ligati e compresi nel presente nostro Editto, come se fossero stati alla pubblicazione di esso, o gli fosse stato personalmente intimato, senza che possano allegarne ignoranza veruna; ogni volta però, che apparisca della loro precedente dimora in Roma per lo spazio di un mese.

E per maggior notizia di tutti commandiamo, che li portinari delle porte

di Roma, e di Borgo, gli osti, albergatori, locandieri, et altri che ricattano, danno da mangiare, o alloggiano particolarmente persone forestiere, sieno tenuti ed obbligati di tenere continuamente affisse le copie del presente Editto alle Porte della Città, ospizi, ostarie, locande, et alberghi loro respettivamente a vista d'ognuno, sotto pena di tre tratti di corda, e di sc. 25 per ciascuno, e ciascuna volta in caso di contravenzione.

Vogliamo finalmente che il presente Editto, affisso e publicato ne luoghi soliti di Roma, dopo tre giorni astringa ognuno come se gli fosse personalmente intimato e notificato.

In fede. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 3 aprile 1717.

G. B. Spinola Card. Camerl.
Faustino Crispotti Ud. — Gaspar Turchi Comm Gen. — Antonio Gaetano Frosi Segr. e Canc. della Rev. Cam. Apost.

7.

Editto sopra li scarpellini, segatori di marmi, cavatori, ed altri.

Annibale del Titolo di S. Clemente della S. R. C. Prete Card. Camerlengo.

Appartenendo alla nostra vigilanza il procurare, che si conservino illese le opere, e le memorie dell'antichità, dalle quali riceve tanto splendore quest'Alma Città di Roma, e suo Distretto; quindi è, che d'ordine espresso di Nostro Signore datoci a bocca, e per l'autorità del nostro Officio di Camerlengato, inerendo a gl'Editti pubblicati dai nostri Antecessori, e specialmente sotto li 18 luglio 1701, e 8 Aprile 1717, e quelli confermando, ed approvando, coll'aggiunta ancora dei seguenti provedimenti: Ordiniamo, che nessuno di qualsivoglia grado, e condizioni possa cavare sotto terra in pubblici, o privati luoghi senza nostra espressa licenza in scritto, e in qualche luogo, quando si stimi da noi necessaria anche, senza l'assistenza del nostro Commissario sopra l'Antichità, o d'altra persona da deputarsi a nostro arbitrio.

Secondo. Proibiamo a qualsiasi Persona, ancorche avesse la nostra licenza per cavare, di farlo vicino agl'Edifizij, e Muraglie antiche, acciò non ne restino danneggiate.

Terzo. Ancora proibiamo il guastare qualunque Edifizio o Fabrica, o altra opera antica sopra terra, ancorche lesa dal tempo, o rovinosa, senza nostra espressa licenza, e senza la precedente visita, ed inspezione del sudetto nostro Commissario.

Quarto. Ordiniamo, che ritrovandosi, o nel far Cave, o nel fare scassati di Vigne, o fondamenti di Fabriche, o per qualunque altro lavoro sotto terra, in luoghi tanto pubblici, quanto privati, Statue, o frammenti di esse, Torsi, Teste, Bassi rilievi, Piedistalli, Colonne, Capitelli, Inscrizioni, Vasi, Urne, ed altri ornamenti antichi di Pietra, Marmo, Terra cotta, Bronzo, o altro Metallo, debbano subito quelli, che le troveranno darne la notizia al predetto nostro Commissario, prima etiandio di levare le sudette cose dal luogo, in cui saranno state trovate, acciò dal medesimo siano subito visitate, e riconosciute, per assicurarsi ancora, che non si rompino, o offendino nel cavarle.

Quinto. Proibiamo a qualunque Scarpellino, Segatore di Marmi, o altri il segare, o far segare, o in altro modo rompere, o guastare qualunque pietra, o marmo, ove sia alcuna Inscrizione, o Basso rilievo, siccome ancora Colonne di qualsivoglia sorte, o tronchi di esse, quando questi riuniti insieme formino, o possino formare un'intiera Colonna, senza la precedente visita del detto nostro Commissario, e nostra licenza in scritto, che sarà data gratis; siccome ancora senza alcun aggravio di spesa dovrà essere la visita, ed inspezione da farsi in tutti i casi sopra espressi dal detto nostro Commissario, al quale inoltre proibiamo di ricevere cosa alcuna di recognizione, benchè minima, e spontaneamente offerta, sotto pena di privazione dell'Officio, ed altre a nostro arbitrio.

In ciaschedun' caso poi di contravvenzione alle sudette nostre proibizioni, ed ordini si procederà irremissibilmente alla pena, la quale sarà, oltre la perdita delle robbe sudette, di tre tratti di corda, e di scudi 25 da applicarsi per metà alla R. Cam. Apostolica, un quarto all'Accusatore che sarà tenuto segreto, ed un quarto al sudetto nostro Commissario, e si procederà ancora per via d'inquisizione, e in qualsivoglia altro modo più proficuo al Fisco.

Vogliamo finalmente, che il presente

Editto affisso, e pubblicato ne' luoghi soliti di Roma astringa ogn'uno, come se gli fosse personalmente intimato, e notificato.

Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 21 Ottobre 1726.

A. Card. Albani Pro-Camer.

G. Amadori olim Lanfredini Auditore — N. Lana Comm. Gen. — Antonio Gaetano Frosi Segr. di Cam.

8.

Proibizione dell' estrazzione delle statue di marmo, o metallo, pitture, antichità, e simili.

Annibale per la Divina Misericordia Vescovo di Sabina Card. di S. Clemente della S. R. C. Camerlengo.

Benche con altri Editti da Noi, e nostri Antecessori in diversi tempi pubblicati, e specialmente sotto il di 5 Ottobre 1624, 29 Gennaro 1646, 30 Agosto 1655, 2 Febraro 1686, 18 Luglio 1701, 8 Aprile 1717, e 21 Ottobre 1726 sia stato proibito di estrarre, o far estrarre da Roma, e dallo Stato Ecclesiastico Statue di Marmo, o Metallo, Pitture, Antichità, e simili senza nostra precedente licenza; Sapendosi tuttavia che più d' uno ardisce trasgredire gl' Ordini sudetti in grave pregiudizio del publico decoro di quest'Alma Città, a cui sommamente importa il conservarsi in essa le Opere illustri di Scoltura, e Pittura, e specialmente quelle, che si rendono più stimabili, e rare per la loro antichità, la conservazione delle quali non solo conferisce molto all' Erudizione si sagra, che profana, ma ancora porge incitamento ai Forastieri di portarsi alla medesima Città per vederle, ed ammirarle, e dà norma sicura di Studio a quelli, che applicano all'esercizio di queste nobili Arti, con gran vantaggio del pubblico, e del privato bene.

Quindi è, che d'ordine espresso di Nostro Signore datoci a bocca, e per l'Autorità del nostro Offizio di Camerlengato, non rivocando i mentovati Editti, anzi quelli espressamente rinovando, e confermando, specialmente proibiamo ad ogni Persona tanto Ecclesiastica, quanto Secolare di qualsisia stato, grado e condizione, ancorchè richiedesse specialissima menzione di estrarre, o fare estrarre da Roma, e da qualsivoglia luogo dello Stato Ecclesiastico per Fiume o per Mare, o per Terra, qualunque sorte di Statue, Figure, Colonne, Bassirilievi, Vasi, Urne, Dorsi, Teste, Camei, Intagli, Medaglie di tutte sorti, e Bronzi figurati, o altri ornamenti di Marmo, Pietra, Bronzo, o Metallo, e materia tanto antica, quanto moderna, siccome ancora Pitture, Mosaici, e Quadri, e altre simili Opere tanto antiche quanto moderne senza nostra espressa licenza (che per le cose antiche non si darà se non in virtù di special Chirografo di Sua Santità), e con precedente visione, e fede della qualità, e quantità delle cose sudette, da farsi dal nostro Commissario sopra all' Antichità, e colle altre condizioni, che vengono espresse ne mentovati Editti sotto pena della perdita della roba, che si estraesse senza la sudetta licenza, e di cinquecento ducati d'oro di Camera da applicarsi nella maniera, che verrà in appresso dichiarata, ed anche sotto altre pene corporali a nostro arbitrio, alle quali si procederà sommariamente con ogni rigor di giustizia.

E perche rispetto alli Camei, Intagli, Medaglie di tutte sorti, e simili Bronzi figurati, che sono fra le cose più pregevoli dell' antichità, e che rendono così cospicui li Musei di Roma si è da alcuni introdotto un segreto mercimonio, mediante il quale o vengono le cose sudette impunemente vendute, ed esitate fuori di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, o con discredito del publico commercio alterate, e falsificate, e poi dai Mezzani, e Sensali vendute a Forastieri per prezzi esorbitanti, e lesivi, contravenendo nel primo caso alle reiterate proibizioni sopra ciò fatte da Noi, e nostri Antecessori, e nel secondo alla buona fede, che corrono i medesimi Forastieri; Perciò espressamente dichiaramo, che non solo verrà ad incorrere nelle pene di sopra comminate senza speranza di rimissione qualsivoglia Mezzano, Sensale, Cavatore, Vignarolo, o altra Persona, che averà alcuna parte nella detta vendita, e estrazzione fuori di Roma, e dello Stato, ma ancora ogni altro, che con gl' inganni sudetti in qualunque modo cooperasse alla mancanza della detta buona fede, o al discredito del publico Commercio.

Ed acciocche si ottenga con maggior sicurezza il fine, e l' effetto del presente

Editto, nè alcuno ardisca trasgredirlo con la speranza di occultar facilmente le contravenzioni, e con ciò evitar le pene comminate; Perciò agl'Ordini dati ne precedenti Bandi aggiungiamo le seguenti dichiarazioni, e nuovi provedimenti cioè.

Primo, che in avvenire debba applicarsi alla Reverenda Camera Apostolica una sola terza parte della sudetta pena di ducati cinquecento d'oro di Camera, e dell'altre due terze parti una venga applicata all'Accusatore, e l'altra al nostro Commissario dell'Antichità nei casi, che si individueranno in appresso.

Secondo, che chiunque de Segretarij di Camera, o dei Ministri del nostro Tribunale, riceverà la relazione, o denunzia di qualche Contravenzione sia obbligato a tener segreto l'Accusatore, o denunziante sotto pena della perdita del proprio Ufficio, e di altre pene anche corporali a nostro arbitrio.

Terzo, che non volendo l'Accusatore fidarsi d'altre Persone nella relazione, o denunzia possa farla a drittura in voce, o in scritto a Noi medemo, o al nostro Uditore, restando in tal caso a nostro carico non solo di tener segreta la di lui Persona, ma anche di prenderci Noi tutto il pensiero, acciò senza veruna sua ingerenza gli sia segretamente consegnata la terza parte delli detti ducati cinquecento d'oro di Camera.

Quarto, che i Falegnami, o altri Artefici di qualunque sorte, come anche i Facchini, Carrettieri, Marinari, Barcaroli, e simili Persone, quali avessero avuto alcuna parte nel far casse, imbarcare, o trasportare le cose sudette senza prima accertarsi della nostra licenza, e che per ciò fossero incorsi nelle pene comminate ne precedenti Bandi, se veranno a dar la denunzia, o relazione del Contrabando nel nostro Tribunale prima che sieno inquisiti per tal Causa nel medesimo, non solo ottenghino ipso facto la remission d'ogni pena incorsa, tanto pecuniaria, che corporale, ma sieno anche ammessi alla consecuzione della terza parte di detta pena pecuniaria, come tutti gl'altri Accusatori non colpevoli. E l'istesso debba praticarsi con i Locandieri, Osti, Albergatori, e loro Garzoni, Serventi, o Familiari, che per qualsivoglia ragione fossero incorsi nelle medesime pene, ricordando, che a tenore de precedenti Bandi sarà tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Mastro per il Garzone etc.

Quinto, che non essendovi l'Accusatore, o Denunziante, ma trovandosi a caso il Contrabando da Custodi, ed altri Officiali delle Porte, e dei Passi, o dagl'Esattori delle Gabelle publiche, e private, o finalmente anche da medesimi Esecutori debba applicarsi a loro quella terza parte della detta pena pecuniaria, che se vi fosse l'Accusatore o Denunziante sarebbe al medesimo dovuta.

Sesto, che quantunque debba esser cura, ed obbligo principale del sopradetto Commissario dell'Antichità il procedere alle inquisizioni, e denunzie de' Trasgressori, questo però non dovrà impedire, che tali diligenze possino pratticarsi ancora da altri; anzi espressamente comandiamo a tutti, e singoli Commissarii, Officiali, e Straordinarii di qualsivoglia Curia, e Tribunale, che soprintendono ad ogni altra sorte di Contrabandi il dover provedere alle dette inquisizioni, e denunzie, volendo che in tal caso debba applicarsi a' medesimi quella terza parte della pena, che sarebbe dovuta al detto nostro Commissario, se Egli avesse prevenuto gl'Offiziali delle altre Curie, e Tribunali nell'inquisizioni, o denunzie sudette. Che se poi in progresso della Causa, e Processo, che si farà ai Contraventori si credesse necessario prevalersi dell'opera di detto Commissario dell'Antichità, come già informato di tali materie, della pena, che dovrebbe conseguire la Camera Apostolica, acciocchè sempre restino intatte l'altre due terze parti spettanti a quelli, che avran dato le notizie, e fatta l'invenzione come si è detto di sopra.

Settimo, che in tutta sorte di Contravenzioni agl'Ordini sudetti possa procedersi per via d'inquisizione, et ex Officio, e in ogn'altro miglior modo al Fisco più proficuo, tanto nel caso, che la roba sudetta venisse attualmente frugata, quanto anche dopo uscita da Roma, o dallo Stato; E a tenore de precedenti Bandi si darà fede all'Accusatore con un sol Testimonio, ed al nostro Commissario dell'Antichità col suo giuramento.

Ottavo, che sia permesso non solamente al detto nostro Commissario dell'Antichità, ma anche a tutti i Commissarii, Officiali, e Straordinarii delle altre Curie, e Tribunali, come pure ad ogn'altro Esecutore, e Ministro di giustizia di poter

cercare, avendone notizia, e far cercare in ogni luogo dove fossero Statue, Pitture, e cose antiche di qualsivoglia materia, che venissero estratte senza la detta nostra licenza, e di riconoscere Carri, Barche, e simili legni da trasporto per terra, e per acque, come anche di fare aprire Casse, Valige, e simili involti benchè coperti da qualsivoglia Arme, Insegna, o divise, e benchè le Persone, da cui la sudetta roba venisse accompagnata avessero qualunque sorte di Patenti, Familiarità, Inibizioni, Privilegj, Indulti, ed Esenzioni. Volendo, che in simili casi tutti i Bargelli, Esecutori, ed altri Ministri di giustizia etiam Cursori debbino dare, e prestare ogn'ajuto, e favore ai sudetti Commissarii, Officiali etc. sotto pena della perdita de proprii Officii, e di altre pene anche corporali a nostro arbitrio.

Nono, che finalmente li Forastieri Ecclesiastici, e Secolari, tanto soggetti immediatamente, o mediatamente alla S. Sede, quanto Stranieri, e Sudditi d'altri Prencipi, dopo la permenenza di giorni quindici in Roma, restino compresi, e soggetti a questo nostro Editto come se gli fosse stato personalmente intimato, senza che possa suffragargli la scusa, o pretesto di soggezione privativa a qualunque Curia, e Tribunale, bastando la loro trasgressione per renderli immediatamente soggetti alla nostra Giurisdizione, ed alle pene da Noi stabilite.

A fine poi che tutti abbiano più facilmente notizia di queste nostre Ordinazioni, comandiamo, che gl' Antiquarj, li Portinari delle Porte di Roma, gl' Osti, Albergatori, Locandieri, ed altri, che ricettano, o alloggiano particolarmente Persone fuorastiere siano obbligate continuamente (tenere) a vista d' ognuno affisse le Copie del presente Editto, sotto pena di scudi venticinque in caso di Contravenzione.

Volendo, che il presente Editto affisso, e publicato, che sia ne' luoghi soliti di Roma astringa ognuno, come se gli fosse personalmente intimato.

Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 10 Settembre 1733.

A. Vescovo di Sabina Card. S. Clemente Cam.

F. G. Gaucci Uditore – N. Lana Commissario.

9.

Proibizione della estrazione delle statue di marmo, o metallo, pitture, antichità, e simili.

Silvio del Titolo di S. Calisto Prete Cardinal Valenti della S. Romana Chiesa Camerlengo.

Importando sommamente al publico decoro di quest'Alma Città di Roma il conservarsi in essa le Opere illustri di Scoltura, e Pittura, e specialmente quelle, che si rendono più stimabili, e rare per la loro antichità, la conservazione delle quali non solo conferisce molto alla erudizione sì sacra, che profana, ma ancora porge incitamento a' Forastieri di portarsi alla medesima Città per vederle, ed ammirarle, e dà norma sicura di studio a quelli, che applicano all' esercizio di quelle nobili Arti con gran vantaggio del publico e privato bene. La Santità di Nostro Signore, a cui sta altamente a cuore la conservazione di queste nobili Arti, vuole onninamente, che si osservino le antiche, e provide Disposizioni fatte dai nostri Antecessori, togliendo di mezzo quegli infiniti abbusi, che sono stati prodotti e dal tempo, e dalla indolenza de subalterni Ministri; A tal'effetto si è degnata di espressamente comandarci il publicare il presente Editto.

Onde inerendo Noi alla suprema Volontà di sua Beatitudine, ed in virtù del Nostro Uffizio di Camerlengato, rinuovando, e confermando in primo luogo gli Editti publicati da' Nostri Antecessori sopra la proibizione di estrarre dalla detta Città di Roma, e dallo Stato Ecclesiastico le cose predette; ed oltre più individualmente espresse nei mentovati Editti, cioè delli 5 Ottobre 1624, 29 Gennaio 1646, 30 Agosto 1655, 5 Febbraio 1686, 18 Luglio 1701, 8 Aprile 1717, 21 Ottobre 1721, e 10 Settembre 1732. Proibiamo ad ogni Persona tanto Ecclesiastica, quanto Secolare, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ancorchè richiedesse specialissima menzione, che non possa, nè presuma per l'avvenire estrarre, e far' estrarre fuori di Roma, Distretto, e suo Territorio per i Luoghi dello Stato, nè da qualsivoglia Luogo del medesimo per fuori di esso per Fiume, Mare, o Terra, sorta alcuna di Statue, Figure, Bassirilievi, Colonne, Vasi, Alabastri, Agate, Diaspri, Amatiste, ed altri

marmi preziosi, Gioje, e Pietre lavorate, Dorsi, Teste, Frammenti, Pili, Piedestalli, Iscrizioni, o altri Ornamenti, Fregi, Medaglie, Camei, Corniole, Monete, o Intagli di qualsivoglia Pietra, ovvero Metallo, Oro, Argento di qualsivoglia materia antica, o moderna, nè meno Figure, Quadri, Pitture antiche, o altre Opere in qualsivoglia cose scolpite, e dipinte, intagliate, cômesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che sieno state nuovamente ritrovate in Cave, o sieno esistenti in Roma, o fuori di Roma, ovvero appresso qualsisia Persona, o in qualsisia Luogo, senza Nostra licenza da darsi, e concedersi, inquanto alle Cose rare, antiche, e di molto prezzo e valore, in vigore solamente di special Chirografo di Sua Santità, ed in quanto alle moderne, colla solita Nostra licenza, o di Monsignor Nostro Uditore, con preventiva visione, e fede della qualità, e quantità, Venditore, e Compratore delle Cose sudette, fatta dal Nostro Commissario sopra le Antichità, e Cave, e nella maniera, che quivi appresso spiegheremo, e data negli Atti dell'infrascritto Segretario, e Cancelliere della Reverenda Camera Apostolica, e colla solita attergazione degli altri Nostri Commissarj attergatorj delle licenze per Acqua, e respettivamente per Terra, sotto pena della perdita dalla Roba, che sarà ritrovata, venduta, mandata, nascosta, trafugata o incassata in Roma, o fuori di Roma per tutto lo Stato Ecclesiastico, senza licenza come sopra e di cinquecento Ducati d'oro di Camera, da applicarsi un terzo alla Reverenda Camera Apostolica, un terzo all'Accusatore, quale sarà tenuto segreto, e l'altro terzo al detto Nostro Commissario, o suoi Assessori, come stimeremo e giudicheremo meglio allora convenire.

E quantunque fin dall'anno 1726, fosse provveduto al buon regolamento delle Pitture, e Scolture tanto antiche, quanto moderne, colla deputazione di Persona, la quale col carattere di Commissario sopraintendente alle medesime dovesse invigilare per la osservanza di esso, con essergli stato a tal'effetto assegnato un onesto, e congruo provvedimento dalla Reverenda Camera Apostolica; nientedimeno colla sperienza si è riconosciuto, che l'opera di questo solo Ministro, sebbene coll'obbligo di tenere altra Persona idonea, e capace a tutte sue spese, non basta per ovviare alle continue fraudi, e disordini, che ne sono nati, e tutto giorno nascono in pregiudizio del pubblico bene; Abbiamo perciò destinato, come effettivamente destiniamo tre altre Persone col titolo di Assessori del sopradetto Commissario, assegnando a cadauna delle medesime la sua particolare incombenza, la quale sarà della Pittura ad uno, all'altro della Scoltura, ed al terzo degli Camei, Medaglie, Incisioni, ed ogni altra sorte di Antichità. Questi in conformità del loro titolo di Assessore, avranno la facoltà nei loro rispettivi impieghi di visitare, e riconoscere tutte quelle materie, che vorranno semplicemente estraersi, facendone la loro visita, e relazione ad uso di arte, collo spiegarne e i pregj, e i difetti delle medesime. E perciò in avvenire per qualunque estrazione la visita dovrà farsi dall'Assessore, il quale appiè della Supplica a Noi diretta dovrà stendere la sua Relazione, dopo di cui si sottoscriverà il Commissario, approvando quanto sarà stato da esso minutamente, e distintamente riferito col suo sentimento sopra il merito, e qualità della materia visitata, riservando però al Commissario la facoltà di visitare, e riconoscere egli stesso senza la dipendenza dell'Assessore. Questa Ricognizione, e Visita però intendiamo, e vogliamo, che sieno fatte gratis, e che non si possa ricevere emolumento alcuno a titolo ancora di dono, sotto pena della perdita dell'Offizio, da incorrersi ipso facto, ed altre ancora corporali a Nostro arbitrio.

Per la estrazione delle Statue tanto antiche, quanto moderne, vogliamo, che si pratichi il solito, che è di prendersi da Nostri Segretarj di Camera le licenze nelle forme consuete, le quali dovranno esser prevenute dalla solita visita, ed approvazione del Commissario, coll'ordine Nostro, o di Monsignor Nostro Uditore in scritto per la necessaria spedizione. E perciò, che spetta ai Quadri, ed ogni altra sorta di Pitture, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che tutti i Quadri, e Pitture antiche, e di ogni Autore ultimamente defonto con qualche riputazione, debbano esser soggette alle medesime Leggi, e Condizioni delle Statue, e di ogni altra sorta di Antichità, essendo Nostra precisa mente, che nella estrazione di questi si pratichi ogni rigore, e che si osservino le solite regole del memoriale, visite, e spedizioni delle licenze da farsi da uno de' Segretarj di Camera. Ma

per tutti quei Quadri, e Pitture moderne non eccedenti il valore di scudi cento, e che si vogliano trasportare fuori di Roma per comodo delle vicine Ville, o nello Stato Ecclesiastico, ed anche fuori, ad effetto di dare maggior incitamento a i Professori, ed alla Gioventù, che si applica a questa nobil'Arte, basterà il semplice attestato dell'Assessore coll'approvazione del Commissario da farsi appiè della supplica, con che da Noi, o dal Nostro Monsignor Uditor se gli concederà la licenza per rescritto, e gratis in tutto.

Ad oggetto, che in avvenire ogniuno sappia il modo sicuro da tenersi nelle estrazioni da farsi o per acqua, o per terra; ordiniamo, che le Statue, Quadri, Marmi, ed altre Antichità di Metallo, e Pietre preziose si debbano visitare dall'Assessore a ciò deputato, secondo che saranno le materie da estrarsi, e ciò prima di essere imballate, o incassate. E se saranno cose, la estrazione delle quali, dopo la relazione fattane dall'Assessore coll' approvazione del Commissario, potremo permettere, o per acqua, o per terra, dovranno poi le casse, e balle, in cui saranno state collocate, trasportarsi nella Dogana di Ripetta, o di Ripa grande, o di Terra respettivamente, e quivi alla presenza de i Ministri delle sudette Dogane essere di nuovo riconosciute dal medesimo Assessore, o pure dal Commissario per accertarsi della identità di quelle già da lui visitate, e per la estrazione delle quali si sarà ottenuta la Nostra licenza. Fatta poi questa seconda ricognizione, dovranno le medesime Casse, o Balle alla presenza dello stesso Assessore, o sia del Commissario sigillarsi col sigillo Nostro, o del Cardinal Camerlengo pro tempore, a Padiglione, il qual sigillo si custodirà da uno dei sudetti Ministri di Dogana, che a tal effetto sarà da Noi deputato; E tutto ciò sotto le pene espresse di sopra, da incorrersi irremissibilmente in ogni caso di contravvenzione, come fu ordinato con altro Editto sin sotto li 21 ottobre 1726, al § 2.

Concediamo pienissima facoltà al Commissario di poter procedere contro gli Estrattori dolosi per via d'Inquisizione, e denunzia avanti di Noi, e Monsignor Nostro Uditore, alla deposizione del quale si darà fede con giuramento, e con un solo Testimonio; oltre le sudette pene della perdita della Roba, e de i cinquecento ducati d'oro di Camera, si aggiungeranno anche le corporali, secondo le qualità delle Persone, e Delitti a Nostro arbitrio, e si procederà con ogni rigore di giustizia, e sommariamente. Ed agli Assessori diamo semplicemente l'arbitrio, e facoltà di arrestare a nome Nostro tutte quelle cose, che fossero in disposizione di partire, o partissero attualmente senza Nostra licenza, dandone relazione al Commissario, ed a Monsignor Nostro Uditore, i quali procederanno in quel caso nelle forme prescritte e dal presente, e dagli antecedenti Editti, specialmente in quello publicato sotto li 21 Ottobre 1726 al § primo. E quando si verifichi la fraude la terza parte della pena assegnata al Commissario sarà data all'Assessore.

E perchè vi sono molte Persone, che cavano, e fanno cavare in Luoghi publici, e privati vicino agli Edifizj, Fabriche, Mura, e Ponti antichi, Marmi misti, Alabastri, Peperini, ed altre diverse Pietre con pericolo, e rovina di detti Edifizj, e Strade pubbliche, ed in oltre cavano, e fanno cavare in diverse Cave publiche, e private Statue, Dorsi, Bassirilievi, Teste, Piedistalli, Colonne, Capitelli, Iscrizioni, Medaglie, Monete, Camei, ed Intagli di valore, e di Marmo, Metallo, Gioje, di Mischi d'Oro, e di Argento, o Agate, e Corniole, Amatisti, ed altre diverse materie lavorate, e non lavorate, e che le dette cose cavate, e ritrovate bene spesso, ancorchè vi sieno pene gravi, e proibizioni fatte, e comminate in essi Bandi, vendono, scansano, trafugano, ed ascondono in Roma, e fuori di Roma, senza saputa, e licenza Nostra, scienza, ed ordine de' Padroni delli proprj Luoghi, e proprie cose ritrovate, con danno publico, e particolare, e gravezza delle loro coscienze, e così privano, e spogliano quest'Alma Città di Roma, e li proprj Padroni delle più belle cose, che in essa Città si trovano, così antiche, che moderne.

Però ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole Persone sudette, che per l'avvenire non possano guastare Edificj, nè Fabriche antiche, muraglie di travertino, marmo, peperino, o altra materia sopra a terra, nè rompere, o cavare Statue antiche, o altri ornamenti di qualsivoglia materia, nè tampoco cavare, o far cavare sotto terra vicino a i detti Edificj, Muri, Fabriche, Archi, Ponti, e Cimiterj, Strade, publiche in qualsivoglia luogo esistenti senza Nostra licenza, come pure fu ordi-

nato in altra consimile Proibizione publicata li 8 Aprile 1717 nel § 2 e 3, qual licenza, quando sarà di Cave di Tavolozze, Peperini, Travertini, ed altre simili rustiche materie, dovrà riceversi dall'Offizio delle Strade, come sino al giorno di oggi si è praticato, proibendo al medesimo Offizio, e suoi Sostituti di fare qualunque altra sorte di licenze, e quando riguarderà Cave di Statue, Marmi, etc., e di ogni altra estrazione di Quadri etc., vogliamo, che tutto spettino, e spettar debbano a Nostri soliti Segretari di Camera.

Oltre le sudette licenze, vi dovrà intervenire il Commissario, o pure l'Assessore in quel modo, che da Noi si giudicherà più opportuno, o d'altri ancora in loro luogo da deputarsi da Noi.

Proibiamo di più, che non possa, nè debba alcun Calcararo, Cavatore, o altre simili Persone, come Scarpellini, Fonditori, ed altri Guastatori rompere, guastare, spezzare per far calce, o portar via, o rivendere alcuna sorte di Marmi scritti, lavorati, Statue, Figure, o altri ornamenti antichi, nè meno fondere, guastare, o ammaccare Figure, Medaglie, Monete, Intagli di Metallo d'oro, o di argento antichi, che abbiano figurazione, o memoria di cose antiche, senza nostra licenza, o di Monsignor nostro Uditore, e visione del nostro Commissario, e dell'Assessore sopra le antichità, la quale si darà gratis, sotto pena della perdita delle robe, e di scudi venticinque d'applicarsi come sopra, ed altre ancora corporali a nostro arbitrio, come pure fu proibito nella ridetta precedente Proibizione delli 8 Aprile 1717 al § 8.

E perchè sinora da Noi o da altri si sono date, e si danno bene spesso Licenze, e Patenti di cavare e far cavare Tesori, Marmi, Travertini, Statue, Pozzolana, ed altre cose diverse, nel cavo delle quali è necessario lo intervento, ed assistenza del sudetto nostro Commissario, o dell'Assessore, o altri da deputarsi, quali attendono, acciò non si cavi in luogo proibito, e pregiudiziale ai pubblici Edifizj, Strade, e Cimiteri, come di sopra si è espresso, comandiamo, et ordiniamo a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che dopo la publicazione del presente Editto debba dar nota di dette Licenze nell'Offizio dell'infrascritto Segretario fra il termine di dieci giorni, sotto pena della rivocazione di dette Licenze, come fu ordinato ancora nella citata Proibizione del 1717 al § 9.

Che nessuna Persona, che faccia cavare in publici, o privati Luoghi con nostra licenza come sopra, siasi Scarpellino, Cavatore, o Padrone de Luoghi, possa vendere Travertini, Marmi, Alabastri, Statue, ed altre cose sopra espresse, delle quali ne pervenga la parte alla Reverenda Camera, se prima non saranno vedute dal detto nostro Commissario, misurate da Periti da deputarsi da Noi, e datane la parte, che perviene a detta Camera a nostra disposizione. Nemeno vendere Piombo, Metallo, Oro, ed Argento, o nessun'altra cosa, di cui debbasene la parte alla detta Camera, sotto pena della perdita delle robe, e di scudi dieci da applicarsi come sopra, ed altre anche corporali a Nostro arbitrio, come dalla stessa citata Proibizione del 1717 al § 10.

Di più ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia Cavatore, Vignarolo, Operario, Muratore, Scultore, Scarpellino, e qualunque altro Padrone si sia di Statue Cave, Siti, Luoghi, e Botteghe, dove sieno dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma quanto fuori, che andando il nostro Commissario a vedere, e pigliar nota in detti Luoghi, dove siano Statue, Figure, Dorsi, Bassirilievi, Vasi, Medaglie, Monete, Camei, Corniole, Intagli, ed altre cose d'Oro, e di Argento, di Metallo, o altra materia, di Gioje lavorate, e non lavorate, debbano lasciarlo entrare, vedere, pigliarne, e darne nota di tutte le cose antiche, che loro avranno, e prestargli ogni aiuto, e favore, e quelle cose ritenere senza stabilirne la vendita, o trasportarle altrove per cinque giorni prossimi, ed ubbidire ad esso per simile causa, affinchè ne possa darne la debita denunzia a Noi, o a Monsignor nostro Uditore negli atti dell'infrascritto Segretario, avvertendo ogniuno a non contravenire sotto le pene sudette, come fu ancora espresso in detta Proibizione del 1717 al § 12.

Proibiamo ancora a qualunque Falegname, Artefice, o altra Persona di far casse per portarvi le sudette cose, e quelle incassare; Siccome ancora a Facchini, Carrettieri, o altre Persone di legare, imballare, o trasportare le medesime cose, e Casse o Balle, ove sieno collocate senza che prima sieno state visitate, riconosciute, e sigillate dal nostro Commissario, ed ottenutane la nostra licenza, sotto pena

di tre Tratti di Corda, e di scudi venticinque da applicarsi come sopra, oltre la perdita delle sudette casse, o Balle, per la quale pena pecuniaria sarà anche tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Maestro per il Garzone, e si procederà anche per inquisizione, ed in ogni altro modo più proficuo al Fisco. Come pure vogliamo, che le medesime proibizioni espresse si estendano anche contro i Barcaroli, e Marinari, i quali sotto qualunque pretesto si facessero lecito d'imbarcare, e ricevere sopra qualunque legno alcuna Cassa, o Balla, in cui sieno le robe sudette. E tanto, come dal citato Editto del 1726 al § 5. s'intenda ancora de Carrari o Barrozzari.

Che i medesimi Falegnami, o altri Artefici di qualunque sorta, come anche i Facchini, Carrettieri, Marinari, Barcaroli, e simili Persone, le quali avessero avuta alcuna parte nel far Casse, imballare, imbarcare, o trasportare le sudette cose senza prima accertarsi della nostra licenza, e che perciò fossero incorsi nelle pene comminate nel presente Bando, se verranno a dare la denunzia, o relazione del Contrabando nel nostro Tribunale, prima che sieno inquisiti per tal causa nel medesimo, non solo ottengano ipso facto la remissione da ogni pena incorsa tanto pecuniaria, che corporale, ma sieno anche ammessi alla consecuzione della terza parte di detta pena pecuniaria, come tutti gli altri Accusatori non colpevoli, e lo stesso debba praticarsi con i Locandieri, Osti, Albergatori, e loro Garzoni, Serventi o Famigliari, che per qualsivoglia ragione fossero incorsi nelle medesime pene, ricordando, che a tenore de i precedenti Bandi, sarà tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Maestro per lo Garzone.

Incarichiamo ancora strettamente a tutti i Custodi, ed altri Ministri delle Porte, ed altri Luoghi di passo, sì per Terra, che per acqua, di non lasciar passare alcuna delle sudette robe, se non vedranno sopra le Casse, e Balle, o altri Involti, che le contengano, il predetto nostro sigillo, e se non sarà mostrata loro la nominata nostra licenza per la estrazione sotto pena della privazione dell'Offizio, e di scudi venticinque, ed altre ancora corporali a nostro arbitrio, come fu proibito ancora nel altro citato Editto del 1726 al § 7.

Dichiariamo inoltre, che se le robe, le quali cadessero in commissum, saranno di Scolture, Statue, Marmi, Bronzi, Quadri, Pitture, Intagli, ed altra simile materia, la Santità di Nostro Signore, e Noi stessi coll'autorità del nostro Offizio ordiniamo, che in quanto alle Statue, Marmi, e Bronzi s'intendano adesso per allora applicati alla Galleria di Campidoglio per le Statue, e riguardo a i Quadri, ed altre Pitture, all'altra Galleria ultimamente eretta nello stesso Campidoglio dalla munificenza di Nostro Signore, dove saranno unite, e custodite con l'altre a pubblico comodo, ed a perpetua gloria di Sua Beatitudine, che con tanta particolar cura si degna proteggere la conservazione di sì stimabili antiche opere; E per i Camei, Medaglie, ed altre simili antichità, queste cadute in commissum, si riporranno secondo le disposizioni, ed ordini della Santità Sua.

Dichiariamo ancora compresi in questo nostro Editto li Forestieri, benchè Ecclesiastici, Secolari, e Regolari, tanto soggetti immediatamente, o mediatamente alla Santa Sede, quanto stranieri, e Sudditi di altri Principi, che si trovano in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, e vogliamo, che s'intendano subito astretti alla osservanza di esso. Quelli poi, che in avvenire vi verranno, dopo la permanenza di quindici giorni, senza che sia per suffragar loro l'allegata ignoranza del medesimo Editto. Siccome neppure debba giovare ad alcuno la scusa, o pretesto di soggetione privativa a qualunque Curia, o Tribunale, bastando la loro trasgressione per renderli immediatamente soggetti alla nostra Giurisdizione, ed alle pene da noi stabilite, come fu stabilito allora dalla precedente altra Proibizione delli 10 Settembre 1733 § Nono, che finalmente.

Oltre le concesse facoltà al detto nostro Commissario, diamo le medesime a tutti li Straordinarj, Esecutori, e Ministri di Giustizia di poter cercare, avendone notizia, in ogni luogo, dove fussero Statue, Pitture, e cose antiche di qualsivoglia materia, riconoscere Barche, Carri, e simili Legni da trasporto per Terra, e per Acqua come anche di far aprire Casse, Valige, e simili Involti, benchè coperti da qualsivoglia Arma, Insegna, o Divisa, e benchè le Persone, dalle quali la sudetta roba venisse accompagnata, avessero qualunque sorta di Patenti, Famigliarità, Inibizioni, Privilegi, Indulti ed

Esenzioni. Ed il simile possano fare anche i Custodi, Guardiani, Barcaroli, Doganieri con darne notizia a Noi, o a Monsignor nostro Uditore, e negli atti dell'infrascritto Segretario, quando fossero per estraersi fuori di Roma senza la nostra licenza, e si darà fede all'Accusatore con un solo Testimonio, ed al nostro Commissario, o suo Assessore col loro giuramento. Comandiamo per tanto a tutti i Barigelli, Esecutori, ed altri Ministri di Giustizia, che in simili casi debbano dargli, e prestargli ogni ajuto, e favore, sotto pena della perdita degli Uffizi, ed altre a nostro arbitrio, come fu proibito nel precedente Editto delli 18 Luglio 1701 al § 9.

E perchè rispetto alli Camei, Intagli, Monete, Medaglie, Corniole, di tutte le sorte, e simili Bronzi figurati, che sono fra le cose più pregevoli dell'Antichità, e che rendono così cospicui li Musei di Roma, si è da alcun introdotto un segreto mercimonio, mediante il quale, o vengono le cose sudette impunemente vendute, ed esitate fuori di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, o con discredito del publico Comercio alterate, e falsificate, e di poi da Mezzani, e Sensali vendute a i Forestieri per prezzi esorbitanti, e lesivi; contravenendo nel primo caso alle reiterate proibizioni sopra ciò fatte da i nostri Antecessori, e nel secondo alla buona fede, che corrono i medesimi Forestieri. Perciò espressamente dichiariamo, che non solo verrà ad incorrere nelle pene di sopra comminate, senza speranza di remissione, qualsivoglia Mezzano, Sensale, o Cavatore, Vignarolo, o altra Persona, che avrà parte nella detta vendita, ed estrazione fuori di Roma, e dello Stato, ma ancora ogni altro, che con gl'inganni sudetti in qualunque modo cooperasse alla mancanza di detta buona fede, o al discredito del pubblico Commercio, come fu proibito ancora con altro Editto delli 10 Settembre 1733 § 3.

Volendo inoltre, che chiunque de' Segretarj di Camera, o de' Ministri del nostro Tribunale riceverà la relazione, o denunzia di qualche contravenzione, sia obbligato a tenere segreto l'Accusatore, o Denunziante, sotto pena della perdita del proprio Offizio, ed altre Corporali ancora a nostro arbitrio. E non volendo l'Accusatore fidarsi di altra Persona nella relazione, o denunzia, possa farla a dirittura in voce, o in scritto, o a Noi medesimi, o a Monsignor nostro Uditore, restando in tal caso a nostro carico non solo di tener segreta la di lui Persona, ma anche di prenderci Noi tutto il pensiero, acciò senza veruna sua ingerenza gli sia segretamente consegnata la terza parte delli scudi cinquecento: il che fu similmente ordinato col precedente Editto delli 10 Settembre 1733.

Notificando a tutti, che alle sudette pene si procederà irremissibilmente con ogni rigore di giustizia per inquisizione, ed in qualsivoglia altro modo più proficuo al Fisco, riservando a Noi l'arbitrio in ogni caso di poter diminuire, o accrescere le sudette pene, secondo li casi, che accaderanno.

A fine poi che tutti abbiano più facilmente la notizia di queste Nostre Ordinazioni, comandiamo, che li Portinari delle Porte di Roma, i Regattieri, gli Osti, Albergatori, Locandieri, et altri, che ricettano, danno da mangiare, o alloggiano particolarmente Persone forastiere siano obbligati di tenere continuamente affisse le copie del presente Editto alle Porte della Città, Ospizj, Osterie, Locande, et Alberghi loro respettivamente a vista d'ogn'uno, sotto pena di tre tratti di Corda, e di scudi 25 per ciascuno, e ciascuna volta in caso di contravenzione.

Vogliamo finalmente, che il presente Editto pubblicato, ed affisso che sia ne i Luoghi soliti di Roma, astringa ogni uno come se gli fosse personalmente intimato, e notificato.

Dato in Roma dalla Camera Apostolica, questo dì 5 gennaio 1750.

S. Valenti Card. Camer.

G. M. Riminaldo Uditore – G. G. Rubini Comm. Gen.

10.

Editto.

Romualdo di S. Maria ad Martyres Diacono Card. Braschi Onesti, della S. R. C. Camerlengo.

L'abuso da qualche tempo introdotto in pregiudizio dei diritti Fiscali circa la escavazione, e reperizione di Statue, e di qualunque monumento di antichità, come anche di Marmi, di Metalli, di

Gemme pretiose, di Tesori, e di tutt'altro nascosto nelle viscere della Terra, e sotto la rovina degli antichi Edificj, che appartiene al Sovrano diritto di Regalia, ha richiamato la cura, e vigilanza della Santità di Nostro Signore a premettere l'abolizione, e ritiro di tutte le licenze fino ad ora concedute, per prescrivere in seguito le opportune providenze. Noi pertanto per ordine espresso della Santità Sua datoci a bocca, e per l'autorità del Nostro Officio di Camerlengato ordiniamo, e commandiamo a tutte e singole Persone tanto Ecclesiastiche, quanto Secolari di qualsivoglia stato, grado, ordine, e condizione, ancorchè ricercassero speciale, e specialissima menzione, che dal giorno della publicazione del presente Editto debba intendersi rivocata, ed abolita qualunque licenza, che sia stata fino ad ora accordata di cavare, e far cavare nei Luoghi publici, e privati, ed anche nei Terreni o di propria libera pertinenza, o posseduti per qualunque titolo, niuno affatto eccettuato, ancorchè avesse bisogno di speciale menzione; E perciò si proibisce a ciascuno, che da ora innanzi non abbia ardire d'intraprendere, e proseguire alcun scavo senza una nuova licenza, che sarà munita delle cautele, riserve proporzionate ai diritti del Principato, ed all'interesse della Reverenda Camera, avvertendo fin da ora, che adesivamente agli Editti altre volte emanati dai Cardinali Camerlenghi Nostri Predecessori, sarà proibito di estrarre, e far estrarre da questa Alma Città di Roma, e dallo Stato Ecclesiastico per Fiume, Mare, o per Terra qualunque sorta di Statue, Colonne, Pietre, e Marmi preziosi lavorati, e non lavorati, ed altra qualsisia cosa, che sarà ritrovata nei scavi da permettersi, non potendosi allegare alcuna scusa, o pretesto della credulità concepita, per la condiscendenza usata nei passati tempi.

Avverta perciò ognuno di obedire esattamente a quanto viene ordinato nel presente Editto, giacchè in caso di qualunque contravenzione, o nel cavare senza nuova licenza, o nel fare qualche fraudolenta estrazione, oltre la perdita della robba o ritrovata nei Cavi, o sorpresa nella tentata estrazione, il Delinquente incorrerà la pena di Scudi trecento d'applicarsi per metà all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, e per l'altra metà alla Reverenda Camera; ed altre pene anche corporali a Nostro arbitrio, da misurarsi secondo le circostanze dei casi.

Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 21 Agosto 1801.

R. Card. Braschi Onesti Camerl.

P. Ferrari Uditore – G. Pecci Comm. Gen. della R. C. A.

11.

Editto.

Giuseppe del Titolo di S. Cecilia Prete Cardinal Doria Pamphilj della S. R. C. Pro-Camerlengo.

Mentre la Santità di Nostro Signore Papa Pio VII estende le sue Paterne cure a tutti gli oggetti delle Arti produttrici e di manifattura, per aumentare con i loro prodotti la opulenza, e la prosperità dei suoi amatissimi Sudditi, non perde di vista un altro ramo d'industria, che quasi proprio, e particolare di questa Popolazione, e di questo suolo non che concorre, e gareggia con quelli, ma ne supera l'attività e la influenza non meno nel promuovere i vantaggi, che nell'accrescere il decoro, e la celebrità di questa Metropoli, ed anche dello Stato. Riconoscendo la Santità Sua nelle produzioni delle Belle Arti, che nate nella Grecia hanno da tanti secoli trasportato, e fissato il loro proprio, e quasi unico domicilio in Roma, uno dei pregi più singolari, che distingue da tutte le altre questa Città, ed insieme una delle più utili, e più interessanti occupazioni dei suoi Sudditi, e di tutti quelli, che vi concorrono, ha rivolti efficacemente i suoi pensieri a procurare che i Monumenti, e le belle opere dell'antichità, che servono di alimento alle Arti stesse, e di esemplare, di guida, e di eccitamento a quelli, che le professano, si conservino quasi i veri Prototipi, ed esemplari del Bello, religiosamente per ornamento, e per istruzione publica, e si aumentino ancora con il discuoprimento di altre rarità, che in qualche parte compensino la perdita di quelle, che le vicende dei tempi ci hanno involate. A questo oggetto della conservazione dei Monumenti, che esistono, e del discuoprimento dei nuovi; ed all'altro egualmente d'incoraggire, ed animare le Arti del Disegno, e quei, che si dedicano alle medesime, ha stabiliti i più energici,

ed opportuni provedimenti con ispecial Chirografo segnato il primo Ottobre, a noi diretto per l'esecuzione, del tenore seguente, cioè:

Rmo Card. Giuseppe Doria Pamphilj Pro-Camerlengo.

La conservazione dei Monumenti, e delle produzioni delle Belle Arti, che ad onta dell' edacità del tempo sono a noi pervenute, è stata sempre considerata dai Nostri Predecessori per uno degli oggetti i più interessanti, ed i più meritevoli delle loro impegnate providenze. Questi preziosi avanzi della culta Antichità forniscono alla Città di Roma un ornamento, che la distingue fra tutte le altre più insigni Città dell'Europa; somministrano i Soggetti li più importanti alle meditazioni degli Eruditi, ed i modelli, e gli esemplari i più pregiati agli Artisti, per sollevare li loro ingegni alle idee del bello, e del sublime; chiamano a questa Città il concorso dei Forastieri, attratti dal piacere di osservare queste singolari Rarità; alimentano una grande quantità d'Individui impiegati nell'esercizio delle Belle Arti; e finalmente nelle nuove produzioni, che sortono dalle loro mani, animano un ramo di commercio, e d'industria più d'ogni altro utile al Pubblico, ed allo Stato, perchè interamente attivo, e di semplice produzione, come quello che tutto è dovuto alla mano, ed all'ingegno dell'Uomo. Nel vortice delle passate vicende, immensi sono stati li danni, che questa Nostra dilettissima Città ha sofferti nella perdita dei più rari monumenti, e delle più illustri Opere dell'Antichità. Lungi però dall'illanguidirsi per questo, si è anzi maggiormente impegnata la Paterna Nostra sollecitudine a procurare tutti i mezzi, sia per impedire che alle perdite sofferte nuove se ne aggiungano, sia per riparare con il discuoprimento di nuovi Monumenti alla mancanza di quelli, che sonosi perduti. Sono state queste le riflessioni, che dappresso all' illustre esempio, che la S. M. di Leone X diede nella persona del gran Raffaello d'Urbino, ci hanno recentemente determinati ad eleggere l'incomparabile Scultore Canova, emolo dei Fidia e dei Prassiteli, come quello lo fù degli Apelli, e dei Zeusi, in Ispettore generale di tutte le Belle Arti, e di tutto ciò, che alle medesime appartiene; ed a Lui durante la sua vita abbiamo conferite, colla sola dipendenza da Voi, le più estese, e superiori facoltà per invigilare sopra tutto quello che può influire al mantenimento, ed alla felice propagazione delle Arti del Disegno, e di quelli, che le professano. Queste stesse riflessioni, facendoci sempre più conoscere di quanto interesse sia per i vantaggi dei Nostri amatissimi Sudditi, per il pubblico bene, unico scopo delle incessanti Nostre sollecitudini, e per il decoro, e per la celebrità di questa Nostra Metropoli il procurare tutti i mezzi onde conservare, ed accrescere a comune istruzione, i Monumenti dell'Antichità, ed i bei modelli delle Arti, ed animare insieme i benemeriti cultori delle medesime, hanno richiamata la Nostra attenzione a rinnovare le antiche, ed aggiungere nuove energiche, ed efficaci providenze dirette a questi interessantissimi oggetti. Inerendo quindi alle Costituzioni dei Nostri Predecessori, e segnatamente all'Editto del Cardinal Silvio Valenti, Vostro Predecessore nella dignità di Camerlengo, dei 5 Gennaio 1750, pubblicato di ordine della Santa Memoria di Benedetto XIV, di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana, ed Apostolica Potestà, ordiniamo, e prescriviamo ciò che siegue:

1. In primo luogo vogliamo, che sia affatto proibita da Roma, e dallo Stato l'estrazione di qualunque Statua, Bassorilievo, o altro simile lavoro rappresentante figure Umane, o di Animali, in Marmo, in Bronzo, in Avorio, ed in qualunque altra materia, ed altresì di Pitture antiche, Greche e Romane, o segate, o levate dai muri, Mosaici, Vasi detti Etruschi, Vetri, ed altre opere colorite, ed anche di qualunque opera d'intaglio, Vasi antichi, Gemme e Pietre incise, Camei, Medaglie, Piombi, Bronzi, e generalmente di tutti quelli lavori, o di grande, o di piccolo Modello, che sono conosciuti sotto il nome di *antichità*, pubbliche, o private, Sacre, o Profane, niuna eccettuata, ancorchè si trattasse di semplici frammenti, da' quali ancora grandi lumi ricevono le Arti, e gli Artisti; ed eziandio di qualunque antico Monumento, cioè di Lapidi, o Iscrizioni, Cippi, Urne, Candelabri, Lampadi, Sarcofagi, Olle Cinerarie, ed altre cose antiche di simil genere, e di qualunque materia siano composte, comprese anche le semplici Figuline.

Questa proibizione vogliamo, che si estenda ancora alle opere asportabili di Architettura, cioè Colonne, Capitelli, Basi, Architravi, Fregi, Cornici intagliate, ed altri ornamenti qualsivogliano di antiche Fabbriche, ed anche alle Pietre dure, Plasme, Lapislazuli, Verdi, Rossi, Gialli antichi, Alabastri Orentali, ancorchè grezzi, e non lavorati, Porfidi, Graniti, Basalti, Serpentini, ed altri simili, fuori del semplice Marmo bianco.

2. La stessa generale proibizione di estrarre, vogliamo che si estenda anche alle Pitture in Tavola, o in Tela, le quali sieno opere di Autori Classici, che hanno fiorito dopo il risorgimento delle Arti, o interessino le Arti stesse, le Scuole, la erudizione, o infine per altre ragioni siansi rese celebri; incaricando sotto la loro più diretta responsabilità le persone destinate a presiedere alle Belle Arti, a non permettere, che si confondano queste opere, di cui non sarà mai permessa l'estrazione, con le altre, che con le cautele, e licenze da riferirsi in appresso, potranno estrarsi.

3. Ad oggetto poi, che questa proibizione assoluta di estrazione riguardo agli oggetti descritti abbia la sua piena, e inviolabile esecuzione in ogni tempo e restino radicalmente estirpati gli abusi, che nei tempi passati hanno deluse le più accurate providenze dei Nostri Antecessori; proibiamo a chiunque, ed anche a Voi, di concedere in avvenire qualunque licenza di estrarre gli oggetti suddetti; assoggettiamo a questa proibizione le persone tutte, di qualunque privilegio fornite, e di qualunque dignità decorate, compresi anche li Rmi Cardinali benchè Titolari, Protettori di Chiese, ed altri privilegiatissimi, ancorchè richiedessero per essere compresi specifica, ed individuale menzione, ed ancorchè fossero rivestiti di qualsivoglia carattere, quanto più si possa concepire eminente; vogliamo che anche i Possessori Esteri degli enunciati oggetti esistenti in Roma, sieno alla stessa proibizione sottoposti; come ancora, che la medesima comprenda per tutti gli effetti anche li Forastieri, che non abbiano fissato domicilio alcuno in Roma.

4. Quelli poi, che estrarranno da Roma, o dallo Stato, o per la via di Mare, o per quella di Terra gli oggetti anzidetti, come ancora quelli, che scientemente gli avranno a loro venduti, ed i Sensali, e complici della vendita, oltre la perdita degli oggetti stessi, saranno ciascuno singolarmente soggetti alla multa pecuniaria di Cinquecento Ducati d'Oro di Camera, e cumulativamente ad altre Pene inflittive del corpo a Vostro arbitrio, da estendersi fino alla Galera per cinque Anni, secondo la qualità delle persone, la importanza dell'oggetto, e la malizia, che avrà accompagnata la fraudolenta estrazione. Anche quelli che avranno prestato mano alla estrazione, cioè i Facchini, Falegnami, ed altri Artefici, da cui siansi scientemente formate le Casse, Imperiali, ed ogni simile continente, atto a rinchiudere il Contrabando, o che avranno fatto l'Incassatura, o l'Imballaggio, i Carrettieri, Mulattieri, Barcaroli, ed altri Condottieri, che avranno dato mano al trasporto, si considereranno tutti per complici dell'estrazione; bastando in loro ad indurre la mala fede l'atto stesso della estrazione vietata, e la mancanza della non mai concedibile licenza; e come tali, oltre alla perdita dei rispettivi Ordegni, Animali ed Istromenti, Carri, Barche inservienti al trasporto, ed alla estrazione, incorreranno anche la pena di Ducati dieci in quanto agli Artieri, e Facchini; e di Ducati cento rispetto ai Condottieri, oltre le pene Corporali, che riserviamo al Vostro arbitrio.

5. Sarà però permessa la Vendita, ed il commercio di tutti gli accennati Monumenti, ed oggetti di Arti liberamente, se seguirà dentro Roma, e con la Vostra licenza nel caso di trasportarli ad altro Luogo dello Stato, la quale licenza concederete premessa sempre la visita dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità, e in luogo di quest'ultimo dei suoi Assessori, e con l'obbligare l'Asportante a dare idonea Cauzione di riportare dentro un termine, che gli farete prescrivere, il documento in forma provante, di avere recato, e collocato l'oggetto asportato nel luogo della sua destinazione dentro lo Stato; e mancando, sarà tenuto non solo alla Convenzionale, ma ben anche ad altre pene corporali a Vostro arbitrio.

6. Provveduto così alla conservazione delle Opere, che devono rimanere perennemente ad ornamento insieme della Città, e per servire allo Studio, ed alla Istruzione degli Artisti, e degli Eruditi, per animare maggiormente le Arti ed i loro

Cultori, vogliamo, che tutte le Produzioni di Autori viventi, sia in Scultura, sia in Pittura, o in altri oggetti di Belle Arti, possino vendersi, od estrarsi anche fuori di Stato, e che ugualmente estrarre si possano le pitture di Autori morti, purchè non siano del pregio, e della Classe descritta di sopra, premessa però sempre la licenza da darsi in iscritto da Voi e dai Vostri successori, alla quale dovrà immancabilmente precedere la visita, e la relazione dell'Ispettore, e del Commissario sudetto, e di uno dei suoi Assessori, il tutto da darsi gratis, e senza alcun pagamento. E ad effetto che i sudetti Assessori, sempre con la totale dipendenza, e subordinazione all'Ispettore, e Commissario della Antichità, esercitino il loro Ufficio con maggiore puntualità, ed esattezza, abbiamo ordinato, che sia dato loro un Onorario fisso di Scudi Venti per Mese; proibendo però ad essi di ricevere qualunque cosa, anche a titolo di ricognizione, e di gratificazione volontaria; ed abolendo qualunque esazione si facesse da loro a titolo di Stima, di Regalia, di Propina, o per qualunque altro motivo. Li avvertirete poi che qualunque negligenza nell'esercizio del loro importante Officio, sarà irremissibilmente punita colla perdita dell'impiego; e qualunque contravenzione sarà oltre questa castigata ancora con pene corporali anche gravi, e gravissime a Vostro arbitrio; e ciò senza togliere le pene, che potessero moritare per loro stessi i delitti, i quali venissero a cumularsi, e congiungersi con la contravenzione, e la delinquenza in Officio.

7. Collimando sempre allo stesso oggetto della conservazione delle preziose memorie dell'Antichità, proibiamo a chiunque di mutilare, spezzare, o in altra guisa alterare, e guastare le Statue, Bassirilievi, Cippi, Lapidi, o altri antichi Monumenti, e molto più lo squagliare li Metalli antichi figurati, o anche di semplice ornato, le Medaglie di ogni sorte, le Iscrizioni in Metalli, e qualunque altra cosa di simil genere, ancorchè tali Monumenti non fossero che frammenti; dando a Voi facoltà di punire i Contraventori, o con pene pecuniarie, o anche con pene afflittive del Corpo, da estendersi fino all'Opera per un Anno, secondo il Vostro prudente arbitrio. Sarà poi cura speciale dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario, l'invigilare acciò non seguino tali abusi; acquistando anche quando occorra gli oggetti per i publici Musei: e nel solo caso, in cui eglino crederanno, che questi non siano di alcun momento, e che si possino senza danno convertire in altri usi, loro unitamente, e non divisamente sarà permesso di dare le opportune licenze per isquagliarli, o adoperarli in altra guisa.

8. Rinnovando la Costituzione della San. Mem. di Pio II, *Cum Almam Nostram Urbem* del 1462, proibiamo sotto le stesse pene a chiunque di demolire o in tutto, o in parte, qualunque avanzo di antichi Edificj o dentro, o fuori di Roma, ancorchè esistenti nei Predj o Urbani, o Rustici, di privata sua, o altrui proprietà; riservando a Voi per via di visita dell'Ispettore, e del Commissario la facoltà di accordare la licenza per ruinare quelli Ruderi, la conservazione delli quali si conoscesse non essere di alcuna importanza nè per le Arti, nè per la Erudizione. Imculcherete poi seriamente in Nostro nome tanto ai Conservatori del Nostro Popolo Romano, quanto all'Ispettore, e Commissario sudetto delle Antichità d'invigilare tanto per la osservanza di questa Nostra prescrizione, quanto perchè siano le antiche Fabbriche ristaurate, ripulite nelle occorrenze, e conservate colla maggiore esattezza.

9. Richiamando del pari al suo pieno vigore l'altra Costituzione della S. M. di Sisto IV Nostro Predecessore, che comincia *Quam provida*, dell'Anno 1474, sotto le stesse pene nella medesime contenute, e sotto altre o Pecuniarie, o Corporali a Vostro arbitrio, proibiamo di togliere dalle Chiese publiche, e Fabriche annesse, compresi anche i semplici Oratorj, Marmi antichi scolpiti, o lisci di qualunque sorte, Iscrizioni, Mosaici, Urne, Terre cotte, ed altri ornamenti, o Monumenti di qualunque specie, esposti alla publica vista, o ascosi, e sepolti; sottoponendo alle stesse pene i Venditori, i Compratori, ed i Cooperatori. Ed acciò abbia questa proibizione il suo pieno effetto, togliamo ai Rettori, o Amministratori di dette Chiese, di qualunque grado, e dignità, e di qualunque Privilegio muniti compresi anche i Rmi Cardinali Titolari, e Protettori, e i Patroni o Laici, o Ecclesiastici, le Congregazioni de' Vescovi, e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare, ed altre, e lo stesso nostro Rmo Card. Vi-

cario, la facoltà di accordare sotto qualunque pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti delle chiese, e Fabriche annesse, la quale facoltà riserviamo a Voi solo; previo però sempre l'esame e la relazione dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità.

10. La stessa proibizione vogliamo, che abbia luogo per i Quadri delle Chiese, i quali non solo non potranno togliersi dal luogo in cui sono collocati, o alienarsi; ma ne anche farsi restaurare o sul luogo, o fuori, e neppure levarsi per copiarli senza la intelligenza, e consenso dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità, che ne dovranno a Voi fare la relazione.

11. Acciò poi le Nostre providenze non restino deluse, o defraudate, ordiniamo; che tutti i Privati, che hanno Gallerie di Statue, e di Pitture, Musei di Antichità Sacre, o Profane, o semplici raccolte dell'uno, e dell'altro genere, ed anche quelli, che senza avere o Gallerie, o Musei, o Raccolte, hanno attualmente presso di loro uno, o più oggetti antichi, o in altro modo pregievoli di Arte, particolarmente in genere di Scultura, o di Pittura in Roma, e in tutto lo Stato, debbano dare un'esatta assegna, distinguendo ciascun pezzo, dentro il termine di un Mese in Roma negli Atti di uno de' Segretarj della Nostra Camera, che Voi destinerete, e nello Stato presso il Celliere della Comunità dentro il termine di due Mesi, da computarsi dalla data dell'Editto, che Voi publicherete. In seguito si farà ogni anno, e anche più sovente, credendolo Voi opportuno, in Roma la visita dall'Ispettore delle Belle Arti, e dal Commissario delle Antichità, ovvero dagli Assessori, previa però sempre la intelligenza dell'Ispettore medesimo; e nello Stato, dalle persone, che da Voi si destineranno per riconoscere se si conservano gli oggetti assegnati presso i Possessori; e respettivamente nel caso, che ne abbiano disposto, per sapere quale disposizione abbiano data ai medesimi. Chiunque o non darà nel termine prefisso l'assegna, o la darà mancante, perderà gli oggetti non assegnati, se saranno di libera sua proprietà, e ne pagherà il loro valore se saranno fideicommissarj, e gli oggetti in questo caso rimarranno sempre nella stessa maniera vincolati. Chi poi nelle visite ricuserà di dare preciso sfogo alle disposizioni prese degli oggetti mancanti, o dandolo non si verificherà, ovvero lo darà vago, e tale, che non ammetta verificazione, si considererà per Contraventore alle Leggi della proibita estrazione, e come tale sarà punito.

12. Niuno, che accomoderà Strade publiche, o vicinanze, sia in Città, sia in Campagna, ardirà sotto le pene comminate ai Devastatori dei publici Monumenti di demolire gli Edificj antichi vicini per toglierne i Materiali: e siccome avviene che lavorando nelle Strade per allargarle, o mutar loro direzione, spesso gli Operaj trovano Sepolcri, ed antiche Fabriche, che devastano, oppure oggetti di Belle Arti, che distruggono, o si appropriano, o alienano a loro vantaggio contro ogni ragione, essendo queste cose riservate al Principe; perciò vogliamo, che chiunque caderà in questi delitti, sia punito con le stesse pene comminate contro i Devastatori dei publici Monumenti; e le Antichità ricuperate dalle loro mani, o da chi con qualunque titolo le riterrà, vogliamo che siano applicate ai publici Musei.

13. Chiunque, sia Padrone, sia Lavorante, che nel cavare i fondamenti delle Case, o fare scassati, o altri lavori nelli Terreni troverà cose antiche asportabili, sarà tenuto darne subito la denuncia in Roma presso il Segretario di Camera, che sarà da Voi deputato; e nelle Provincie negli Atti della Cancelleria Locale; e non dandola dentro dieci giorni dalla seguita riperizione, sarà punito con la perdita della roba trovata, e con altre pene a Vostro arbitrio, da aumentarsi maggiormente quando all'omessa denuncia si unisse la fraudolenta alienazione. Sarà poi in libertà Vostra, e dell'Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità di fare per i publici Musei acquisto dell'oggetto denunciato, a prezzi ragionevoli; per la qual causa dovrà dopo la denuncia passare il termine di un Mese, prima che il possessore possa disporne. La stessa denuncia dovrà darsi, se si troveranno, cavando come sopra, avanzi di Case antiche, o altre Fabriche Romane, ancorchè non vi si trovino oggetti di Antichità.

14. Niuno potrà neppure nei suoi privati fondi fare Scavi per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti, senza Vostra particolar licenza, a cui si preserveranno sempre i soliti diritti Fiscali

sulla porzione degli oggetti ritrovati; ottenuta la licenza, si dovrà avvertire dallo Scavatore, e dal Deputato assistente, l'Ispettore delle Belle Arti, ed il Commissario delle Antichità del giorno preciso, in cui si comincia lo Scavo. Sarà poi in loro libertà o per sè medesimo, o per mezzo dell'Assessore della Scultura, o trattandosi di Scavi lontani da Roma, di altre Persone, che da Voi saranno destinate, di assistere allo Scavo medesimo, quando a Voi parerà: su di che v'incarichiamo di usare la maggiore vigilanza. Si dovrà dare dallo Scavatore una esatta denuncia degli oggetti ritrovati, presso il Segretario di Camera da Voi destinato in Roma, e nelle Provincie presso il Cancelliere della Comunità; e trovandosi quella mancante, sarà l'uno, e l'altro punito a misura della commessa infedeltà. Chiunque intraprenderà Scavi senza la Vostra licenza, o non eseguirà la succennata prescrizione, oltre la perdita della roba in caso, che l'abbia trovata, caderà nella pena di Cinquecento Ducati d'oro, ancorchè nulla avesse rinvenuto.

15. Vogliamo, che per la esecuzione di queste ordinazioni, e di altre, che sopra questa materia sono state promulgate dai Nostri Predecessori, le quali intendiamo, che seguitino ad avere il loro vigore in tutte le parti, nelle quali non si oppongono al presente Nostro Chirografo, Voi, ed i Vostri Successori abbiate una piena e privativa giurisdizione esclusivamente da qualunque altro Tribunale ancorchè Camerale; con il che per altro non intendiamo d'impedire, anzi vogliamo animare i Capi di qualunque Tribunale, ed azienda, ed i loro Ministri, ed Esecutori, a cooperare, ed a dare ogni aiuto per lo scuoprimento, ed arresto dei Contrabandi, e per l'apprensione dei Contravventori; tutto riferendo in appresso al Vostro Tribunale. Ed acciò che in tutto quello, che riguarda le Belle Arti si usi la massima vigilanza, vogliamo che Voi, in figura di supremo, ed indipendente Magistrato, abbiate una assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle Arti, e quei, che le professano, sopra gli oggetti delle medesime, non solo in Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni estere, ed altre Società relative alle Arti medesime, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque persona ornata di qualunque Dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualunque giurisdizione, e privilegio, cosicchè neppure si eccettuino i R.mi Cardinali, Vescovi, Abbati, Titolari, e Protettori delle Chiese; con darvi anche facoltà di rinnovare Editti, di promulgarne dei nuovi, e di prendere tutte quelle providenze, che di tempo in tempo crederete opportune, perchè le Belle Arti prosperino maggiormente, e gli Amatori siano più animati a coltivarle.

16. Comandiamo che contro quelli, che contraverranno alle presenti, od altre antiche prescrizioni, si possa da Voi per mezzo dei Vostri Ministri procedere sommariamente, e con le facoltà Economiche, ed anche per *inquisizione*, e per *Officio*, ancorchè gli oggetti, su i quali cade la Inquisizione, più non esistessero; nel qual caso vogliamo che oltre le pene comminate nei rispettivi casi, se ne debba dai Contraventori pagare il prezzo alla stima anche di credulità, e di affezione, che ne farà l'Ispettore delle Belle Arti, ed il Commissario delle Antichità: con accordarvi la facoltà di procedere alla condanna con il detto anche di un sol Testimonio, unito a quello del Denunciante, o ad altri amminicoli; tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazione, che non fosse stragiudizialmente segnata di Nostra propria mano.

17. Mentre poi Noi raccomandiamo con il maggior fervore del Nostro spirito alla Vostra vigilanza l'adempimento di queste nostre disposizioni, non lasciamo di occuparci seriamente, per quanto le circostanze dei tempi, e le forze del nostro Erario lo permettono, a rinvenire tutti i mezzi onde riparare coll'acquisto di nuovi oggetti preziosi, alle perdite sofferte nei pubblici Musei, ai quali perciò applichiamo per la porzione spettante al nostro Erario, tutti i Monumenti, che si devolveranno al medesimo, e tutte le pene, eccettuata la porzione dovuta secondo le vigenti Leggi al Denunciante, ed agli Esecutori. Nello stesso tempo, e per la stessa causa proporzionando l'importanza dell'oggetto alle scarse forze del Nostro Erario, abbiamo destinata la somma annua di Piastre diecimila per l'acquisto delle cose interessanti in aumento dei Nostri Musei; sicuri che la spesa diretta a fine di promuovere le Belle Arti, è largamente compensata dagl'im-

mensi vantaggi, che ne ritraggono i Sudditi, e lo Stato la di cui causa non può essere da quella dell'Erario disgiunta; ed animati ancora dalla giusta considerazione d'aprire un esito ai Possessori, ed ai Raccoglitori di cose antiche, delle quali, la Estrazione è affatto proibita. Maggiore poi è anche il Nostro impegno, d'incoraggire quelli che professano le Belle Arti con premj, e con onori proporzionati al loro merito, e di agevolare loro tutte le strade per giungere alla perfezione nell'esercizio della loro nobile professione, la quale nell'unire l'utile al dilettevole, forma l'ornamento della Nestra Città, l'ammirazione di quei, che vi concorrono, ed il vantaggio di moltissimi Nostri Sudditi, che vi si occupano. Sarà dunque Vostra cura, che questa Pagina della Nostra volontà abbia il suo pieno effetto.

Volendo, e decretando, che al presente Nostro Chirografo, benchè non esibito, nè registrato in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione o orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, e validissimi, e giuridici anche in Jus quesito, o pregiudizio del terzo, possa essere impugnata, revocata, o moderata, ridotta *ad viam juris*, e concedersi contro di essa l'*Aperitione oris* o altro qualunque rimedio; e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia giudice, o Tribunale, benchè Collegiale, Congregazione, anche di R.mi Cardinali, Legati a Latere, Vice Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualsivoglia altro; togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario. Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizioni del presente Nostro Chirografo, quale vogliamo che vaglia, e debba avere sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non ci siano state chiamate, sentite, o citate qual si siano Persone ancorchè Privilegiate, Privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, e pretendessero avervi interesse, e per comprenderle fosse bisogno di special menzione. Non ostante la Bolla di Pio IV, *de Registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de Jure quæsito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsisiano Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, Bandi, Editti, in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati, affissi, e publicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, e Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario. Alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto qualunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire per questa sola volta; e per la piena, e totale Esecuzione di quanto si contiene nel presente Nostro Chirografo, ampiamente, ed in ogni più valida forma Deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì primo Ottobre 1802.

PIUS PP. VII.

Acciò dunque le benefiche providenze ordinate da Sua Beatitudine con il surriferito Chirografo abbiano la loro piena esecuzione, e produchino quegli utili effetti, che la Santità Sua si è proposti della conservazione, ed accrescimento dei Monumenti, e delle Opere antiche; e dell'incoraggiamento, e propagazione delle Belle Arti, dopo avere analogamente alle facoltà nel medesimo accordateci destinato l'Officio del Segretario di Camera Francesco Gregori in Roma, e nelle Provincie le rispettive Cancellerie dei Governatori Legali, per ricevere le assegne, ed eseguire tutti quegli Atti, che trovansi nel sudetto Chirografo prescritti, vogliamo, ed ordiniamo, acciò niuno possa allegare ignoranza delle Sovrane disposizioni, che le medesime si deducano a notizia del Publico con il presente Nostro Editto, il quale affisso, e publicato nei Luoghi soliti di questa Dominante, e delle Provincie sudette obbligherà ciascuno nella Città medesima, e nello Stato come se fosse stato a tutti personalmemte intimato. Ed affinchè in avvenire possa egualmente essere a notizia di tutti, nè possa mai in tempo alcuno allegarseme

ignoranza; ordiniamo, che lo stesso Editto si tenga, e conservi perpetuamente affisso presso il sudetto Segretario di Camera in Roma, e nello Stato presso le dette Cancellerie: rendendone responsabile non solo i Cancellieri, ma anche i respettivi Governatori delle Città, e Paesi. Avverta pertanto ognuno di uniformarsi esattamente alle prescrizioni ordinate nel preinserto Chirografo, e publicate con il presente Nostro Editto; giacchè contro quelli, che contraverranno, si procederà irremissibilmente alla esecuzione delle pene nel medesimo contenute.

Dato in Camera Apostolica questo dì 2 Ottobre 1802.

G. Card. Doria Pamphilj Pro-Cam.

P. Ferrari Udit. – G. Pecci Comm. della R. C. A.

12.

Notificazione.

Giuseppe del Titolo di S. Cecilia Prete Card. Doria Pamphilj della S. R. C. Pro-Camerlengo.

Quantunque con altri Editti de' Nostri Antecessori siansi sempre vietati gli Scavi di qualunque materia presso le Mura di questa Dominante, affine di preservarle da ogni pregiudizio, nulla di meno essendoci giunto a notizia, che ad onta di sì provvide Leggi ardisca taluno di cavare Arena, Terra, o Creta in vicinanza delle Mura stesse non senza pregiudizio di arrecargli li temuti danni; Quindi è, che a rimovere affatto un sì grave disordine, richiamando alla piena, e puntuale osservanza gli Editti succennati, e specialmente quelli emanati li 8 Aprile 1717, li 2 Ottobre 1726, li 10 Settembre 1733, e li 5 Gennaro 1750.

Proibiamo espressamente a qualunque persona di qualunque grado, e condizione il cavare, o far cavare sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore nelle vicinanze delle Mura circondarie di Roma Arena, Terra, Creta, o qualunque altra materia sotto pena della formale carcerazione, di 500 Ducati di oro di Camera, ed altre eziandio Corporali ad arbitrio nostro, e dei nostri Successori, secondo la qualità del fatto, e delle persone in via sommaria, anche per inquisizione con ogni rigore di giustizia.

Vogliamo in oltre, che li Custodi, e Rincontri delle Porte invigilano alla esatta osservanza di somigliante divieto, ed altrettanto faccia il Revisore, o sia Ispettore delle mure, a di cui carico rimarrà di minutamente osservare, se avvenga ogni più tenue trasgressione: Anzi sorprendendo qualche Refrattario nell'atto di essa, dovrà egli andare alla Porta più vicina, prender la Forza, che in questo caso non gli sarà negata, farlo arrestare, e tradurre al nostro Tribunale, onde sia giudicato nella forma di sopra espressa. E qualora trovi eseguita la mal'opera senza il Contraventore, dovrà usare tutte le possibili ricerche per venirne in cognizione, con dedurlo a nostra notizia, e così procedere nella maniera stabilita.

Ognuno pertanto conosca subito trasfuso in sè il debito di uniformarsi inviolabilmente al prescritto fin'ora, poichè la presente affissa, e publicata che sia nei Luoghi soliti, e alle Porte di questa Capitale obbligherà tutti, come se fosse stata loro personalmente intimata.

Data in Camera questo dì 7 Gennaro 1803.

G. Card. Doria Pamphilj Pro-Cam.

P. Ferrari Udit. – G. Pecci Comm. della R. C. A.

13.

Editto sopra le scritture, e libri manoscritti.

Bartolomeo per la Misericordia di Dio Vescovo Tuscolano Card. Pacca della S. R. C. Camerlengo.

Quantunque le disposizioni de' Bandi altre volte pubblicati per la conservazione delle Scritture abbiano providamente stabilito, che non possano le medesime mettersi in commercio, se prima non sieno riconosciute da' Ministri a ciò deputati; nondimeno siamo informati, che la maliziosa industria di taluni non cessi di farsi lecito per un vil guadagno, di comprare, e vendere indifferentemente Codici, e Carte manoscritte, senza la previa ordinata revisione, e senza le debite licenze.

Interessando pertanto il Paterno zelo di Nostro Signore Pio Papa VII, felicemente regnante, che non vadano a perire que' Documenti, che aver possono relazione al Principato, o servire ad illustrare la sagra, e profana erudizione in una Città, che ne è il centro, ha voluto richiamati in pieno vigore i passati Editti, e le pene in essi comminate, onde si tolga ogni qualunque abuso sopra materia cotanto gelosa, come è quella di non permettere, che all'ingiurie del tempo, le quali già per sè stesse consumano le Carte, vi si aggiunga la non curanza, e la colpa eziandio degli Uomini a disperderle, non senza danno delle lettere, ed anche in grave pregiudizio del Pubblico, e del Privato. Quindi d'ordine espresso della Santità Sua, e per autorità del Nostro Officio di Camerlengato rinovando, e confermando i Bandi per l'addietro pubblicati su questo particolare, e specialmente quelli de' 30 Settembre 1704, dei 14 Maggio 1712, del 1° Decembre 1742, de' 15 Decembre 1757, e de' 16 Giugno 1772, ordiniamo e comandiamo, che niuna Persona di qualsivoglia grado, condizione, sesso, e qualità ancorchè Ecclesiastica, Secolare, o Regolare, privilegiata, e degna di special menzione ardisca di vendere, benchè vero, o presunto Padrone, o di comprare in privato, o in pubblico qualunque sorte di Libri manoscritti, siano essi in Italiano, in Latino, in Ebraico, in Greco, o in qualsivoglia altra Lingua, siano in carta pecora, o bambacina, o seta, tanto intieri, quanto divisi, rotti, o sciolti; come pure Istromenti, Processi, Inventarj, Citazioni, Documenti prodotti, Protocolli, Manuali, Broliardi, Receptorum, o altra Scrittura appartenente agli Offizj tanto Civile, che Criminale, Lettere, Bolle, Brevi, e Diplomi manoscritti, Carte Ecclesiastiche, specialmente se di Congregazioni, e Tribunali, Archivi di Case Magnatizie, e del Governo, Case Religiose, e Luoghi Pii, e qualunque altro Libro manoscritto, sott'ogni nome e titolo, se non sieno state per lo innanzi rivedute da Monsig. Marino Marini Prefetto degli Archivj Segreti del Vaticano, o da altra persona, che sia stata dal medesimo specialmente deputata; volendo però, che prese che essi abbiano tutte le Carte rilevanti, o per le materie di Stato, o per le pubbliche Biblioteche, o per l'interesse delle Famiglie private, debbano dare le Licenze gratuitamente, ad effetto che dell'inutili si possa stabilire la vendita legittimamente, ed i Compratori possano non meno liberamente ritenerle e farne l'uso che più loro piacesse, sotto pena a' Contravventori non solamente d'essere tenuti *in solidum* alla refezione di tutti i danni, ed interessi, che per occasione di simili compre, e vendite avessero patito i Padroni delle Scritture, o altri, che in quelle avessero interesse, ma di soggiacere inoltre al pagamento di Scudi Duecento, da applicarsi ai Luoghi Pii, che per ragione di Nostra rappresentanza ci sono soggetti, preservandone la metà, a favore di chi rivelasse l'inosservanza delle presenti disposizioni, che sarà tenuto secreto.

Vogliamo poi che tutti i Mercanti, Regatieri, Libraj, Pizzicaroli, Salumari, e Artebianca, Orzaroli, Casciari, Battilori, Cartolari, Dipintori, Focaroli, Tamburari, Stracciaroli, Tabaccari, ed ogni altro Artista di qualunque genere, e professione, a cui per la medesima, o frequentemente, o altre volte convenga far'uso de'Manoscritti, che debbano entro il termine di otto giorni dopo la pubblicazione del presente avere notificato al suddetto Monsignor Marini, tutti i Manoscritti di sopra espressi, che avranno nelle loro Botteghe, senza poterne in verun conto far'uso, e toccarli, o romperli, senza la debita revisione, e licenza; e diversamente operando incorreranno irremissibilmente nelle pene precedentemente comminate. I Libraj non potranno pubblicare Cataloghi dei suddetti Manoscritti, se prima non siano stati questi riveduti dal mentovato Monsignor Marini allo stesso oggetto di ricuperarli ai legittimi padroni, o di comprarli a preferenza, o di lasciarne libero l'uso.

Il primario scopo del presente Nostro Editto essendo quello di evitare il deperimento dei Manoscritti buoni, e rimarchevoli, come suole frequentemente avvenire per altrui ingordigia, negligenza, o malizia, quindi notifichiamo che ritrovandosi scritture buone, si pagheranno queste ai Pizzicaroli, ed agli altri Arteggiani a peso di Carta, del pari che ai Libraj secondo l'equo e l'onesto; purchè non si trovassero Carte prodotte in Giudizio, nel qual caso quei, che l'avranno comprate, pensar dovranno a farsi reintegrare del prezzo dai Venditori, rimanendo a carico del ridetto Monsignor Marini di mandare le medesime Carte

prodotte in Giudizio negli Ufficj di quei Notari per gli Atti di cui erano state prodotte, e le altre Scritture o Manoscritti scelti alle rispettive destinazioni.

Che se i divisati Venditori di Carte, e Libri Manoscritti non fossero veri, o presunti padroni, ma gli avessero tolti, e derubati, saranno puniti con la detenzione ed anche con l'Opera pubblica, per un anno secondo la qualità dei casi e delle persone, e con essi loro chi tenesse mano a favorire il furto, o a comprare gli oggetti derubati.

La stessa ragione di comune utilità ci obbliga ad estendere le precedenti provvidenze e pene contro que' nemici del pubblico bene, che derubano non solo Manoscritti nelle pubbliche Biblioteche, ma libri stampati, o che ne lacerano, strappano, e portano via fogli, o carte incise in Rame, o colorate, con rovina dell'opera intera, spesso rara, e costosissima, che si rende inutile, procedendo contro di loro anche per la restituzione degli oggetti derubati o guastati, e per la refezione di tutti i danni.

Avverta pertanto ciascuno ad osservare, quanto viene ordinato, e prescritto, perchè contro i Trasgressori si procederà ancora per inquisizione, *ex officio,* ed in ogni altro miglior modo più proficuo al Fisco, dichiarando caduti *in commissum* le carte, e libri, che saranno sorpresi in contravvenzione. Ed il presente Editto affisso, e pubblicato che sarà ne' luoghi soliti di quest'alma Città di Roma, vogliamo, che astringa ciascuno alla diligente osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato: ed a maggior cautela comandiamo, che ciascun Bottegaro compreso nel presente Editto, sia obbligato di ritenerne affissa nella propria Bottega una Copia sotto la pena di Scudi Dieci.

Dato in Camera Apostolica questo dì 8 Marzo 1819.

B. Card. Pacca Camer.
Attanasio Udit. – G. M. Farinetti
Segr. e Cancel. della R. C. A.

14.

Editto.

Bartolomeo per la Misericordia di Dio Vescovo di Frascati Card. Pacca della S. R. C. Camerlengo.

Gli antichi Monumenti hanno reso e renderanno sempre illustre, ammirabile, ed unica quest'alma Città di Roma. La riunione preziosa nel suo seno di sì auguste reliquie delle vetuste Arti, la gelosa cura di quelle che esistono, e che novellamente si disotterrano, le vigili severe provvidenze, perchè non si degradino, o si trasportino altrove lontane, sono i costanti e principali motivi, che attraggono gli Stranieri ad ammirarle, invitano la erudita curiosità degli Antiquarj ad istituirne dotti confronti, ed infiammano la nobile emulazione di tanti Artisti, che d'ogni parte d'Europa quivi concorrono per farle scopo e modello de' loro studj. Di ciò persuasi i Sommi Pontefici promulgarono savissime leggi, che impedissero il trasporto di qualunque prezioso Oggetto antico fuori di Roma e dello Stato Ecclesiastico, e dettarono norme e discipline rigorose a regolamento degli Scavi di Antichità, e pel ritrovamento qualunque di Monumenti d'Arte. Ma la dimenticanza di queste Leggi, e la trascurata osservanza delle medesime depauperarono Roma di molti insigni Monumenti. Quindi la Santità di Nostro Signore, felicemente Regnante, sommo proteggitore e vindice degli antichi Monumenti, alla cui conservazione e riparazione le sue cure clementemente e possibilmente rivolse in ogni tempo, desiderando porre un termine a tanti abusi e a tante perdite, con Suo Sovrano Chirografo del 1° ottobre 1802 richiamò in pieno vigore le quasi annullate e già deluse disposizioni legislative; dichiarò con saggia Munificenza, che si acquistassero gli Oggetti d'Arte che fossero di maggior pregio ad arricchire i Suoi Musei, e de' quali ne rimanesse proibita l'estrazione, come si è eseguito, e provvide insieme puranco per l'avvenire l'acquisto dei medesimi Oggetti, che meritevoli di considerazione si rinvenissero negli Scavi, o che esistessero presso i Privati.

Ma quelle stesse passate vicende, che fecero temporaneamente perdere a Roma molti e molto stimabili e preziosi Capi d'Opera per Arte, per Antichità e per Erudizione, de' quali per un tratto di rettitudine, che ha fatto tanto onore ai Sovrani, dai quali è proceduto, fu avventurosamente ristorata, fecero del pari obliare le medesime più recenti prescrizioni Sovrane; per le quali cose Sua Beatitudine, intenta sempre alla speciale protezione delle Belle Arti, ci ha co-

mandato coll'Oracolo della sua viva Voce di rinnovare, aggiungere e promulgare tutti quei Regolamenti, che tender possano a questo lodevole scopo, derogando alle passate Costituzioni, che vi si opponessero, e richiamandole in pieno vigore per il rimanente; poichè mentre a larga mano diffonde i suoi favori, non vuole che restino dimenticati que' necessarj riguardi ed ordinazioni, che col ricordato Suo Sovrano Chirografo non ha guari ordinò, e che tante Leggi Pontificie, e degli antichi Imperatori, aveano in ogni tempo decretato e stabilito. In adempimento pertanto dei Voleri di Sua Santità, e per l'Autorità del Nostro Officio di Camerlengato, al quale appartiene la cura degli antichi Monumenti, e la protezione delle Arti, ordiniamo e comandiamo:

1. La Commissione di Belle Arti consultivamente stabilita da Noi per l'acquisto dei Monumenti d'Arte e d'Antichità ad ornamento dei Pontificj Musei, che testimonianze tanto rispettabili ci ha dato del più lodevole zelo, ed amore per le Arti stesse e per la Patria, rimane con Sovrana sanzione confermata ed ampliata, sempre però in via consultiva, e come il Consiglio permanente del Camerlengato in tutto quello, che concerne gli oggetti contemplati nella presente legge.

2. Questa Commissione sarà composta dei seguenti Soggetti: Monsignor Uditore del Camerlengato *pro tempore,* Presidente; l'Ispettore Generale delle Belle Arti; l'Ispettore delle Pitture Pubbliche in Roma; il Commissario delle Antichità; il Direttore del Museo Vaticano; il primo Professore di Scultura dell'Accademia di S. Luca; uno dei Professori d'Architettura della medesima Accademia; e l'attuale Segretario della Commissione, successivamente al quale disimpegnerà stabilmente le di lui attribuzioni il Segretario Generale dei Musei.

3. Secondo il Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, ha benignamente decretato e vuole Sua Santità, che Noi in figura di Supremo, ed indipendente Magistrato, abbiamo un'assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle Arti, e quei che le professano, sopra gli Oggetti delle medesime non solo in Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni Estere, ed altre Società relative alle stesse Arti, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque Persona ornata di qualsivoglia dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualsiasi giurisdizione e privilegio. È nostra intenzione poi, che la nominata Commissione sotto la piena Nostra dipendenza ed ordini seco Noi concorra alla esecuzione della presente Legge, e ci coadjuvi non meno in tutte la individuate attribuzioni, e più specialmente ancora nella ristaurazione e conservazione dei publici Monumenti di Antichità, e d'Arte, che ci sono dalle Apostoliche Costituzioni, e più particolarmente da Sua Beatitudine confidati.

4. Le Autorità singolari, a Noi subordinate, o deputate in qualunque ingerenza delle Belle Arti, ed alla conservazione, cura e vigilanza delle antiche cose, od alla esecuzione di qualsivoglia parte della presente Legge, non potranno d'oggi innanzi prendere alcuna disposizione o relativa provvidenza, se non vi sia la Nostra approvazione sul parere della Commissione, rimanendo revocata dalla stessa Santità Sua alle suddette Autorità singolari qualunque facoltà e privilegio, che potesse fare in contrario a questa determinazione. Ogni contravvenzione sarà onninamente punita colla remozione dai rispettivi impieghi.

5. Nelle Provincie dei Pontificj Dominj gli E.mi Cardinali Legati, e i Prelati Delegati formeranno rispettivamente sotto la loro, e Nostra immediata dipendenza una Commissione ausiliaria a quella di Roma, composta di due probi ed esperti Professori, o di due Soggetti delle medesime assai intelligenti, i quali unitamente al Segretario Generale della Legazione o Delegazione invigileranno all'adempimento della presente Legge, conferendo con Noi per mezzo degli E.mi Cardinali Legati o Prelati Delegati, in pari modo che la Commissione di Roma, sopra tutte le materie contemplate nella presente Legge.

Nella Legazione però di Bologna e nella Delegazione di Perugia, le rispettive Accademie di Belle Arti, che ivi si trovano tanto lodevolmente istituite, presenteranno degli Accademici di meritto, fra i quali saranno scelti e nominati i Componenti le rispettive Commissioni ausiliarie, secondo il metodo stabilito per le altre Provincie, e cogli stessi regollamenti e dipendenza.

6. La Nostra Commissione principale in Roma, e le ausiliarie nello Stato verranno regolate da particolari istruzioni e discipline, che saranno ad esse comunicate.

7. Qualunque Superiore, Amministratore, e Rettore, o che abbia comunque direzione di publici Stabilimenti, e Locali tanto Ecclesiastici, che Secolari, comprèse le Chiese, Oratorj, e Conventi, ove si conservano raccolte di Statue e di Pitture, Musei di Antichità sacre e profane, e anche uno o più Oggetti preziosi di Belle Arti in Roma e nello Stato, niuna persona eccettuata, sebbene privilegiata e privilegiatissima, dovranno presentare una esattissima, e distinta Nota degli Articoli sopra espressi in duplo sottoscritta, con distinzione di cadaun pezzo, assegnando il termine di un mese in Roma, presso l'Ufficio dell'infrascritto Segretario e Cancelliere della Rev. Camera Apostolica, e nello Stato presso la Segretaria Generale della Legazione, o Delegazione entro il termine di due Mesi da computarsi dalla publicazione del presente; e queste assegne saranno ricevute gratuitamente. Una di tali Note rimarrà sempre nel suddetto Ufficio e Segretarie Generali diligentemente conservata, e l'altra confrontata coll'Originale dalla Commissione di Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie, sarà senza spesa alcuna restituita al Proprietario, ambedue corredate di quelle avvertenze e considerazioni, che si reputerà espediente di farvi.

Dalle Provincie innoltre si dovrà rimettere a Noi anche una terza Copia legale di queste Note, per conservarsi nel suddetto Ufficio di Camera.

Chiunque non darà nel termine stabilito questa descrizione o la darà mancante, od inesatta, sarà condannato ad un'ammenda di Scudi Cento per ciaschedun'Oggetto non assegnato, alla qual pena soggiacerà del proprio.

8. I medesimi Superiori, Amministratori, ecc., saranno tenuti di renderci consapevoli della prima intenzione, che avessero di alienare in tutto o in parte gli Oggetti, che abbiano meritate le avvertenze e le considerazioni della Commissione di Roma, o delle Commissioni ausiliarie delle Provincie secondo le disposizioni del precedente Articolo, e ciò ancora nel caso che gli Oggetti medesimi avessero a mutar Proprietario per titolo anche diverso dalla vendita, esibendone Nota nelle forme ivi ordinate.

Le contravvenzioni saranno punite con un'ammenda, non minore della metà del valore degli Oggetti disposti senza le volute cautele a carico dei suddetti Superiori, Amministratori, ecc.

9. Le Commissioni prenderanno cura diligente di visitare generalmente presso qualunque Proprietario e Possessore gli Oggetti di Antichità, e ritrovandone di singolare e famoso pregio per l'Arte o per l'Erudizione, dovranno di essi dare a Noi una speciale descrizione, ad effetto di vincolare i Proprietarj e Possessori suddetti a non poter disporre di tali Oggetti, che nell'Interno dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per averne ragione di acquisto per conto del Governo, e rimanendo innoltre sempre obligati nel caso di alienazione tanto il Venditore che il Compratore, a denunciare l'atto dell'alienazione stessa, sotto pena della perdita degli oggetti per qualunque mancanza.

10. Tutte le volte che crederemo opportuno, ci riserbiamo di destinare delle Persone di Nostra particolare fiducia per verificare, se si conservino presso i Possessori gli Oggetti assegnati, o se siano stato fatto uso a norma della presente legge.

11. Sarà permessa la vendita ed il Commercio degli Oggetti di Antichità e d'Arte, non contemplati nell'Art. 7, liberamente se seguirà entro quest'alma Città di Roma.

12. Qualunque Articolo e Oggetto di Belle Arti, che voglia estrarsi dalle Provincie dello Stato per l'Estero, o da quest'alma Città di Roma per le Provincie o per l'Estero, sarà sottomesso alle più rigorose ispezioni, riserbata solamente a Noi la facoltà di permetterne la relativa estrazione, e annullando conseguentemente per espresso comando di Sua Santità ogni ordinazione, abuso, e consuetudine in contrario.

13. La Nostra Commissione in Roma e le Commissioni ausiliarie nelle Provincie, saranno da Noi incaricate di visitare gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, e per Erudizione, de' quali si richiegga l'estrazione.

Dopo che le Commissioni avranno separatamente esaminati questi Oggetti, si uniranno, ed a voti segreti consultivamente delibereranno sul merito degli Oggetti stessi.

14. Se i medesimi non si riconosceranno necessarj o di sommo riguardo per il Governo, ne sarà permessa l'esportazione all'Estero, mediante pagamento di Dazio del 20 per cento.

15. Gli Assessori della Scultura e della Pittura sotto la Nostra dipendenza e del Commissario delle Antichità continueranno in Roma a fare le stime degli Oggetti d'Arte da estrarsi all'Estero per regolare il pagamento del Dazio stabilito, avvertendo, come per lo passato, di non comprendere giammai i moderni restauri, poichè essendo questi una industria dei moderni Artefici, non vogliamo che ne risentano aggravio.

16. Per le estrazioni da Noi permesse alle Dogane di confine delle Provincie, gli Stimatori Doganali continueranno le stime collo stesso metodo prescritto agli Assessori della Pittura e della Scultura.

17. I Marmi scolpiti da Autori non viventi, appartenenti al decadimento ed al risorgimento della Scultura, dovranno essere soggetti alle medesime Leggi che le Antichità, e quante volte abbiano qualche singolar merito per la storia delle Arti, dovranno prendersi in pari considerazione, che le cose antiche.

18. Vogliamo ancora che oltre le antiche Sculture, s'intendano compresi nella presente Legge i Massi raggurdevoli dei Marmi di pregio, quando specialmente si distinguessero per la Mole, o presentassero un antico lavoro.

19. Gli Oggetti contemplati nei precedenti Articoli 17 e 18 saranno gravati del medesimo Dazio dei Monumenti antichi nel caso di permessa estrazione.

20. Non dovendosi poi trascurare le Pitture e i Musaici antichi, ordiniamo che i Quadri di Scuole Classiche, le Tavole, le Tele ed i Musaici, che possono illustrare il decadimento, il risorgimento, e la Storia delle Arti, siano sottoposti alle medesime discipline ed allo stesso Dazio che le Sculture antiche.

21. Quantunque ad incorraggiare le Belle Arti si osservi costantemente, che ogni Artefice possa liberamente far trasportare fuori dello Stato le sue Opere senza Dazio alcuno; pure volendo Noi, che non si confondano le Opere moderne con le antiche sottoposte a Dazio di estrazione, comandiamo che ancor esse siano assoggettate alla Visita del Commissario delle Antichità e degli Assessori rispettivi della Scultura e della Pittura, e munite non meno della Nostra licenza, sotto pena della perdita delle divisate Opere.

22. Gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, o per Erudizione saranno introdotti dall'Estero nei Dominj Pontificj, e dalle Provincie dello Stato Ecclesiastico nell'alma Città di Roma senza pagamento alcuno di Dazio, fermi per altro nel rimanente i Regolamenti Doganali per la verificazione e movimento di questi medesimi Oggetti.

23. Tutto quello che sarà stato giudicato di sommo riguardo sia per l'Arte, sia per l'Erudizione, dalla Commissione di Belle Arti in Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie nelle ispezioni eseguite per domandata estrazione all'Estero, rimarrà sempre vincolato col denegato permesso relativo a non poterne disporre, che nei modi, e termini e sotto le pene comminate all'Art. 9.

24. Nel caso di vendita forzata ordinata dai Tribunali, e col mezzo della subasta, e delibera relativamente ad Oggetti di Antichità di ragguardevole merito per l'Arte o per l'Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, incomberà ai Ministri delle Depositarie pubbliche dei Pegni di darne conveniente denuncia a Noi, e rispettivamente alla Nostra Commissione in Roma ed alle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, sotto pena di essere responsabili dal valore degli Oggetti venduti senza questa cautela.

25. Ad animare viemaggiormente gli Amatori, e Ricercatori delle antiche cose in questo Suolo sacro alle Arti, in cui si rinvengono giornalmente preziosi Monumenti, Sua Beatitudine ha risoluto ancora di largheggiare sulle Leggi concernenti le Escavazioni, determinando Noi i Regolamenti da osservarsi invariabilmente e rigorosamente nelle medesime Escavazioni. Per tale effetto non potrà d'ogg'innanzi aprirsi Scavamento di sorta alcuna per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti anche da persone privilegiate e privilegiatissime, e meritevoli di particolare menzione, sia ne' suoi Fondi, che negli altrui, senza il Nostro speciale permesso sotto pena di Scudi Duecento e la perdita degli Oggetti rinvenuti.

26. Coloro che hanno ottenuto finora le licenze di scavare, le quali non siano scadute di termine, dovranno denunciarle entro il Mese dalla publicazione del presente presso l'infrascritto Segretario, e

Cancelliere della R. Camera, che le riceverà gratuitamente, e dovranno i medesimi rigorosamente conformarsi a queste Nostre ordinazioni, se vogliono continuare i Scavi; altrimenti facendo saranno giudicati come privi di qualunque licenza, e come tali puniti.

27. Il permesso di scavare sarà accordato solamente a coloro, che giustificheranno la proprietà del Fondo, o la licenza del Proprietario.

28. Il Governo non prenderà parte delle condizioni, che si combineranno fra il Proprietario del Fondo, e l'Intraprendente, ma questi ci sarà strettamente responsabile della esecuzione della Legge.

29. Gl' Intraprendenti dichiareranno la situazione precisa del Suolo, nel quale si propongono di stabilire lo scavamento.

30. Successivamente a questa istanza Noi faremo eseguire una Visita sopra luogo per tutte le ispezioni necessarie, e concorrendo gli estremi voluti per tali operazioni, sul parere della Nostra Commissione in Roma, e delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, accorderemo il richiesto permesso colle seguenti condizioni.

31. Saranno determinate le distanze. nelle quali potranno aprirsi gli Scavamenti, lungi dalle Publiche Vie, dagli Edificj, e dalle Case abitate, Mura Urbane, e Castellane, dagli Acquedotti, come pure dai Ruderi di antichi Monumenti, e dai Cemeterj Cristiani.

32. Ci riserbiamo sempre di ordinare la chiusura degli Scavamenti, quante volte compromettano la sicurezza publica e la salubrità dell'Aria.

33. Gl'Intraprendenti degli Scavamenti saranno obligati di esibire in cadauna Settimana nella Nostra Segretaria del Camerlengato, e presso le Segretarie delle Legazioni e Delegazioni nelle Provincie la dichiarazione degli Oggetti qualunque, che saranno stati ritrovati, con descrizione esatta, e diligente secondo le Norme prescritte all'Articolo 7, o ancor più frequentemente, se lo esigesse il merito dei Monumenti, sotto pena della perdita degli Oggetti stessi, e di Scudi Cinquanta per cadaun' Oggetto.

34. Innanzi che gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti siano stati visitati dalla Commissione di Belle Arti in Roma, e dalle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, e sia stato pronunciato da Noi, se possano servire al Governo per il loro insigne pregio sia d'Arte, sia d'Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, non ardisca alcuno metterli in Commercio, o farvi il minimo ritocco o ristauro sia Marmo sia in Stucco, denunciandoli, e ritenendoli per il detto termine nello stato, come suol dirsi *vergine,* affinchè possano essere in tal modo visitati.

35. Se gli Oggetti siano stati posti in Commercio innanzi il termine stabilito, cadranno *in commissum,* oltre l'ammenda di Scudi Cento per cadaun' Oggetto.

36. Se siano stati poi gli Oggetti ritoccati, e restaurati solamente, il Contravventore soggiacerà alla pena di Scudi Duecento, e nel caso di acquisto per i Pontificj Musei, sarà assoggettato ancora alla qualunque perdita di spesa occorsa per il restauro.

37. Volendo i Proprietarj ritenere per proprio uso, ed ornamento gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti, e prescelti in servizio del Governo, ciò loro sarà permesso a condizione, che venendo poi nella determinazione di alienarli debbano notificarlo a Noi, come pur si prescrisse nell'Articolo 8 per gli Oggetti già esistenti, onde si possa procedere all'acquisto dei medesimi, dichiarando però che si avrà riguardo solamente al merito dello antico dei Monumenti, non computati i ritocchi o restauri fatti dopo la prima ispezione della Commissione al-l'atto del ritrovamento.

38. L'Art. 9 dovrà sotto le medesime pene osservarsi anche per gli Oggetti trovati negli Scavamenti.

39. Sarà denunciato nella dichiarazione, e descrizione ordinata nell'Art. 33, il ritrovamento sotterra d'ogni antico Fabbricato, onde prendere sul medesimo le disposizioni opportune per misurarlo e ricavarne il disegno.

La contravvenzione al presente Articolo sarà punita con un'ammenda di Scudi Cinquanta.

40. Non potranno rompersi Muri, Pavimenti, Volte ed ogni altra cosa relativa agli antichi Edificj senza il Nostro necessario permesso; nè sarà accordato di demolire questi avvanzi benchè sotterra, che saranno giudicati interessanti; che anzi si procurerà trarne memoria, e indicarli nella miglior maniera, quando non possono rimanere scoperti.

41. È vietato di rimuovere dal luogo, ove si trovano, le iscrizioni esistenti negli antichi Ruderi.

42. In pari modo non potranno in conto alcuno distruggersi gli avvanzi di Camere Sepolcrali, di Bagni od altro, di cui possa interessare la conservazione, nè togliere i Marmi, distaccare gli Stucchi, segare le pitture, in special guisa se questi Monumenti esistano in luoghi chiusi, nei quali il Proprietario possa essere responsabile della custodia.

Non sarà ammessa alcuna modificazione su questo particolare, senza la Nostra speciale annuenza.

43. Qualunque contravvenzione sarà punita colla perdita degli Oggetti e colla refezione dei danni.

44. I Proprietarj dei Fondi, in cui si troveranno, od esistessero Monumenti antichi, non potranno guastarli, o destinarli ad usi vili ed indegni, nè potranno fare intorno agli stessi Mouumenti lavori o fossi, e addossare Terreno od altro, che possa recare danno ai medesimi.

In caso di contravvenzione saranno costretti a riparare a proprie spese tutti i danni cagionati nei medesimi Monumenti, oltre la detenzione di un Anno.

45. I medesimi Proprietarj vedendo deperire questi Monumenti, dovranno passarne presso la Segretaria del Camerlengato, e presso le Segretarie Generali delle Legazioni, e Delegazioni nelle Provincie la relativa denuncia, onde prendere intorno ad essi le opportune provvidenze. Colui che mancasse a questa disposizione, sarà obbligato a tutte le possibili riparazioni nel momento, ed a qualunque spesa, che si dovesse incontraré per quest' oggetto.

46. Riconoscendosi meritevole di particolare riguardo, e conservazione il Monumento scoperto, sarà nostra cura indennizzare il Proprietario della perdita del suolo, facendovi costruire a pubbliche spese ciò, che sarà necessario alla conservazione stessa del Monumento ed a renderlo accessibile.

47. Coloro che scopriranno per caso gli Oggetti d'Arte, e d'Antichità non potranno distrarli, e saranno sottoposti alle presenti generali disposizioni, e a quelle ordinate dal Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802.

48. In pari modo lo saranno quelli, che trovano Antichità, facendo Scassati, Fondamenti od altro, ed in particolar guisa i Cavatori di Puzzolana, e i Lavoratori delle pubbliche Strade.

49. Tutti gli Oggetti di Arte di Marmo bianco, o colorato, che si rinverranno negli Scavamenti, debbono considerarsi di proprietà dello Scavatore o Intraprendente, quando egli sia il Padrone del Fondo, o altrimenti dell' Inventore secondo le condizioni convenute col Padrone del Fondo, escluse le Miniere, e i Tesori, sopra i quali restano fermi i diritti Fiscali secondo le Leggi.

50. Nel caso fortuito l'Inventore dovrà avere la metà del ritrovato, cedendo l'altra a vantaggio del Padrone del Fondo.

L'Inventore salariato o giornaliero trova pel suo Padrone, a cui incombe la piena osservanza dei Regolamenti.

L'Inventore che non adempie alle presenti disposizioni perde ogni diritto.

51. Qualunque Cavatore di Puzzolana, sebbene munito della autorizzazione della Presidenza delle Strade, non potrà intraprendere il lavoro, se non abbia denunciato a Noi il luogo dello Scavamento sotto pena di Scudi Venti in caso di contravvenzione.

52. Richiamando in vigore la Costituzione della Sa: Mem: di Sisto IV, e l'Art. 9 del Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, rigorosamente proibiamo di togliere dalle Chiese publiche, e Fabbriche annesse, compresi anche i semplici Oratorj, i Marmi antichi scolpiti o lisci di qualunque sorta, e Pitture, Iscrizioni, Mosaici, Urne, Terre Cotte, ed altri Ornamenti, o Monumenti esposti alla publica vista, o ascosi e sepolti, ricordando che Sua Santità nel medesimo Chirografo, per fare avere pieno effetto a questa proibizione, ha tolto ai Rettori o Amministratori delle suddette Chiese e Fabbriche annesse, ed Oratorj, di qualunque grado e dignità e di qualunque privilegio muniti, compresi anche i R.mi Cardinali Titolari e Protettori, e i Patroni o Laici o Ecclesiastici, le Congregazioni de' Vescovi e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare, ed altre, e lo stesso E.mo Sig. Cardinal Vicario Generale di Sua Beatitudine in Roma, la facoltà di accordare sotto qualsivoglia ragione o pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti; la qual facoltà è unicamente a Noi riserbata, previo però l'esame e la relazione della Nostra Commissione in Roma, e rispettivamente delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie.

53. La quale proibizione ha voluto

Sua Santità nell'Art. 10 del mentovato Chirografo, e vuol che abbia effetto per le Pitture delle suddette Chiese, Fabbriche annesse, ed Oratorj, le quali non solo non potranno togliersi dal luogo, in cui sono situate, ma neppure farsi restaurare o sul luogo stesso o fuori senza la Nostra intelligenza e consenso.

54. Rimane poi richiamata alla più stretta osservanza l'inibizione sempre prescritta dalle Leggi di rimuovere, mutilare, spezzare, ed in altra guisa alterare o guastare Statue, Busti, Bassi rilievi, Cippi, Lapidi, Sostruzioni, le stesse piccole Colonnette di Marmi stimati per la loro rarità e bellezza, esistenti nelle Piazze, Strade, e Portici, di quest'alma Città di Roma, e qualunque antico Monumento, e molto meno fondere gli antichi Metalli figurati, Medaglie ed altre cose simili.

55. Non potrà in pari modo recarsi alcun danno ai Monumenti antichi soprastanti al terreno, o di spogliarli di materiali per qualsiasi motivo, nulla ostante che si adducesse il pretesto del risarcimento di publiche Strade, o il consolidamento di altro publico Edificio.

56. Siccome ancora resta assolutamente vietato di guastare gli avanzi qualunque delle antiche celebri Strade, interessando sommamente la loro conservazione. Ogni costumanza e regolamento in contrario, sia della Presidenza delle Strade, sia di qualunque altro Tribunale o Dicastero, viene d'ordine espresso di Sua Santità da Noi anche più strettamente revocato.

57. Le contravvenzioni agli Art. 51 e seguenti saranno punite con un multa di Scudi Cencinquanta, e colla refezione dei danni.

58. Ogni Artefice Negoziante di Oggetti d'Arte e d'Antichità, sarà obligato di tenere affisso il presente nel suo Studio o Residenza sotto pena di Scudi Cinque.

59. Sarà sempre annessa una Copia di questo Editto a tutte le Licenze, che si concederanno per le Escavazioni, e del pari unita alle Note, che saranno restituite dalle Commissioni secondo l'Art. 7.

60. Vuole innoltre Sua Beatitudine, che per l'esecuzione delle presenti ordinazioni, e di altre che sopra questa materia sono state promulgate da suoi Predecessori, non contradicenti a questa Legge, sia riserbata a Noi una piena e privativa giurisdizione, esclusivamente da qualunque altro Tribunale ancorchè Camerale, come dispose nell'Art. 15 del ricordato Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, nulla ostante qualsivoglia Suprema disposizione, che facesse o potesse fare in contrario, colle quali cose non intende impedire, che anzi animare i Capi d'ogni Tribunale ed Azienda, ed i loro Ministri ed Esecutori a cooperare, e dare ogni ajuto per lo scoprimento, ed arresto dei Contrabandi, e per l'apprensione dei Contravventori, tutto riferendo in appresso al Nostro Tribunale.

61. Comanda finalmente Sua Santità, contro coloro che contravverranno alle presenti, o ad altre antiche prescrizioni si possa da Noi procedere sommariamente, e colle facoltà economiche, ed anche per inquisizione o per officio, ancorchè gli Oggetti, intorno ai quali cade l'inquisizione, più non esistessero; nel qual caso ordina, che oltre le pene comminate nei rispettivi casi, si debba dai Contravventori pagare il prezzo alla stima, anche di credulità e di affezione, che ne farà la Commissione Nostra consultiva in Roma, o quelle delle Provincie, tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazione, che non fosse stragiudizialmente segnata di Sua propria Mano, come in pari modo prescrisse ed accordò nel citato Chirografo.

Dato in Camera Apostolica questo dì 7 Aprile 1820.

CARD. PACCA CAMERL.

D. ATTANASIO Udit. - G. M. FARINETTI Segr. e Canc. della R. C. A.

15.

Regolamento per le Commissioni ausiliarie delle Belle Arti istituite nelle Legazioni e Delegazioni dello Stato pontificio.

Nell'Editto del 7 Aprile 1820 sopra le Antichità, e Scavi, aderendo alle provvide cure della Santità di Nostro Signore, rivolgemmo il nostro pensiero a questo interessantissimo oggetto: ed avendo ora stabilito nelle Provincie in esecuzione di quello le Commissioni Ausiliarie di Belle Arti, abbiamo ora determinato di prescrivere alle medesime col presente Regolamento una generale uniformità di

operazioni, alla più esatta osservanza ed esecuzione costante mentovata della Legge. Reputiamo dapprima superfluo raccomandare agli scelti Consiglieri delle Commissioni l'amor della patria, il genio per le Arti, giacchè le loro cognizioni e questi distintivi caratteri, sono quelli appunto che li han fatti prescegliere, onde affidar loro simili cure. Animati da questi sentimenti, la loro abilità, il loro impegno non può ripromettere che il più energico zelo, per il più esteso effetto delle Sovrane ordinazioni riguardo le Antichità e gli Scavi.

Richiamando quindi alla memoria tutte le Leggi analoghe, e tanti antichi stabilimenti, verremo quivi proponendo qualche schiarimento sopra quegli Articoli, che ammettono una più minuta dichiarazione. Si avverta però, che debba tenersi sempre per iscopo la citata Legge dei 7 Aprile 1820, della quale non sono le presenti regole che sussidiarie dilucidazioni e spiegazioni.

Coerentemente al proemio di essa Legge dovrà riflettersi che come in Roma dalle singolari Antichità si reca sommo splendore alla Metropoli dell'Universo, così nelle altre Città, o Paesi si debbono avere in considerazione quelle locali celebrità, ancorchè mediocri, quando ne facciano in questo genere l'unico pregio ed ornamento. Le memorie stampate, e manoscritte che girano per le mani dei colti viaggiatori, rammentano queste cose, e non si permetta in conto alcuno che desse sieno disperse, o distratte, anzi nel caso che la circostanza esigesse che in altro sito fossero le Antichità trasportate, sarà bene che al luogo sia con lapide indicato il cangiamento a perpetua rammemoranza, seguendo l'esempio della Sa: Me: di Benedetto XIV, che a tutti quelli monumenti Cristiani, che da diverse Chiese unì al Vaticano, fece segnare TRANSLAT. IN MUSEO VATICANO.

Non sarà fuor di proposito avvertire in questo luogo, che circa le antiche memorie si debbano anche valutare le popolari tradizioni, ancorchè alle volte fallaci. Poichè distruggendo quelle memorie, si può bene spesso incorrere nella taccia di avere distrutto un monumento interessante, e che se pur tale non era, richiamava alla mente qualche punto d'istoria patria: ed in ciò si abbia riguardo specialmente, se il monumento è stato publicato colle stampe.

Le note prescritte nell'art. 7 sono interessantissime, e formano per così dire la *Statistica* di questo genere di ornamento della Città. Queste note ricercate e prescritte dalla Legge, sono state fino a questo tempo con sommo nostro rincrescimento trascurate. Quindi sarà massima cura delle Commissioni Ausiliarie provocare presso le Autorità superiori locali la rigorosa esecuzione di questa ordinanza; che se dopo conveniente legale intimazione e fissazione di termine, ancora si esimano dalla esecuzione coloro che erano chiamati all'adempimento, incomberà alle medesime farcene rapporto per l'inflizione delle comminate pene.

A tal proposito sarà necessario, che le Commissioni Ausiliarie si prendano una cura, ed una diligenza estrema, acciò, nelle Chiese specialmente, siano con esattezza indicate le pitture e le sculture degne di conservazione. A questi stimabili oggetti d'arte deve posteriormente aversi tutta la vigilanza, perchè non siano danneggiati, e che di qualunque ristauro che si volesse fare alli medesimi, tanto dalli Rettori delle rispettive Chiese, quanto dalli Proprietarj delle Cappelle gentilizie, se ne desse esatto ragguaglio a Noi col mezzo delle stesse Commissioni, prima d'intraprenderlo, attendendone la nostra approvazione. E qui giova ricordare, che tutte le pitture, le sculture, e rari marmi, ed altre singolarità che esistono nelle enunciate Chiese, e Cappelle particolari sono tutte di publico diritto, come ha replicatamente deciso la Sacra Rota Romana, non che il Chirografo del primo Ottobre 1802, e la presente Legge.

Conviene essere cauti assai, e timorosi per ogni risarcimento che si fa nelle Chiese. Le molte volte è avvenuto, che si è fatto un pessimo nuovo ornamento a costo del vero bello che vi esisteva, il quale o è stato guastato, o avaramente venduto, del che ampiamente si parla negli articoli 52 e 53.

Con eguale energia fa bisogno, che le Commissioni Ausiliarie invigilino alla riedificazione delle Chiese, e de' publici edificj, mentre anche ai nostri giorni è accaduto, che per fabbricare una qualche Chiesa si sono distrutti interessantissimi Monumenti d'Arte.

Le architetture delle vecchie Chiese, memorie sacre e rispettabili, devono essere ancora gelosamente conservate. Queste oltre giovare alle Arti, servono alla

Sacra Liturgia, giacchè tanti antichi riti richiamano alla memoria.

Merita molta attenzione l'articolo 17 e 20, poichè le sculture, e gli altri oggetti moderni ivi contemplati formano la storia delle Belle Arti, ed una delle più diligenti cure degli Studiosi, e degli Coltivatori delle medesime. Di questi Monumenti del decadimento, e del risorgimento delle Arti, già si veggono compilate numerose raccolte, delle quali a comune vantaggio, parte sono già state publicate, parte ben disegnate non tarderanno di prodursi alla luce.

Questi pochi riflessi ci sembrano sufficienti per la condotta da tenersi riguardo le Antichità locali, e gli altri oggetti d'Arte, mentre abbiamo tutta la considerazione alle persone, colle quali trattiamo, e che sono in chiaro del merito reale delle cose.

Riguardo gli Scavamenti è tutto con chiarezza espresso, tanto rapporto al metodo, quanto rapporto alle cautele da aversi, onde non ci rimane che inculcarne la più scrupolosa esatta esecuzione.

Ogni petizione che si farà per escavare antichità o tesori, dovrà diriggersi a Noi solamente. Sarà nostra cura di fare esaminare l'istanza dalle rispettive Commissioni Ausiliarie, che diligentemente osserveranno il luogo, ove si chiede di aprire lo scavamento, per tutti gli effetti contemplati dalla Legge. Ci riserbiamo di far accedere benanche il Verificatore deputato da Noi per gli scavamenti, tutte le volte che lo reputeremo espediente al miglior andamento delle cose. Sopra tali relazioni farà la Nostra Commissione Generale Consultiva di Belle Arti i suoi riflessi, e considerato il tutto sarà da Noi presa la risoluzione opportuna.

Indi dalle rispettive Commissioni Ausiliarie si dovrà con ogni particolarità ingiungere, e sorvegliare l'adempimento dell'art. 34, dal quale si vieta di avvicinare la mano ai monumenti, o per restaurarli, o per ritoccarli, prima che sieno stati riconosciuti nello stato chiamato *Vergine* dalla Commissione. Questi ritocchi, o inopportuni ristauri, non accrescono giammai alle cose il minimo pregio, anzi alterandone l'antichità, ne diminuiscono il prezzo reale non poco.

Non si debbono trascurare giammai gli articoli 39, 40 e 41. Non si possono abbastanza deplorare i danni avvenuti dalla trascuratezza, in procurare diligenti disegni degli avanzi degli edificj scoperti.

Le respettive Commissioni procureranno in tutti i modi di far levare queste piante, e questi disegni. In essi sarà sufficiente che sia ben marcato, e disegnato quello che esiste, senza prendersi la briga di supplire le mancanze, mentre altre volte colle supposizioni si danno i disegni più belli, ma non più veri.

Riguardo le Iscrizioni, quando non sia possibile lasciarle con sicurezza nel luogo, ove sono state scavate, si trasportino, lasciando al sito i necessarj notamenti nel modo più permanente che si possa eseguire.

Così sarà anche di somma necessità, che si osservino quelli scavamenti che sono fortuiti, o che si vogliono far credere tali, come anche quelli che possono avvenire nelle escavazioni delle fondamenta, giacchè trovandosi antichi avvanzi, ancor questi rimangono nella categoria degli scavi, fatti a solo oggetto di ricercare Antichità, e sono anche questi sottoposti in tutto alle medesime Leggi di quelli.

In questi casi quando sembri opportuno, potrà anche immediatamente proibirsene il proseguimento dalle Commissioni Ausiliarie, facendone rapporto a Noi.

Le medesime provvidenze dovranno prendersi con quelli che fanno *scassati*, o altro lavoro campestre, anche ne' proprj fondi.

Si è pur troppo alzato inutilmente la voce in questi ultimi tempi, per conservare la memoria delle antiche Strade. Abbiasi almeno tutto il riguardo a quelle poche, che vi sono restate. Rimangano almeno possibilmente queste, per indicare la direzione delle antiche Vie, e per insegnare la maniera, colla quale erano state costruite, può dirsi quasi per la perpetua loro durata.

Come le istanze degli scavamenti saranno sempre dirette a Noi, così lo saranno quelle pel trasporto di un luogo all'altro dello Stato, o per estrarre dallo Stato gli oggetti di Antichità, e d'Arte. Anche sopra questo proposito Noi risolveremo dopo avere intese le Ausiliarie Commissioni.

Abbenchè siamo certi, che ogni Consigliere delle Commissioni Ausiliarie porrà ogn' imparzialità, ed ogni studio per l'osservanza di Leggi tanto proficue; pure giudichiamo espediente di accennare il

modo, con cui debbono regolarsi le loro Adunanze.

Il Presidente quando avrà cose da fare osservare alla Commissione, la convocherà per mezzo del Segretario. A questi il medesimo Presidente comunicherà gli affari da esaminarsi dalla Commissione, le cui discussioni e deliberazioni dovranno risultare da processo verbale; copia del quale ci verrà regolarmente trasmesso, esprimendovi il sentimento ricavato dal concorso dei maggiori voti, quando vi sia stata discrepanza nel parere. Se l'oggetto da osservarsi sia fuori del luogo, si procurerà dal Presidente il modo più sicuro per venire in chiaro della cosa, col commetterne a quegli che crederà più idoneo, la visita e la relazione. Qual visita, se sarà per secondare l'istanza di alcuno, si farà a spese del medesimo, e quando sia per publico vantaggio e decoro, dovrà in precedenza ricorrersi a Noi per prendere le opportune misure.

Siano finalmente dalle Commissioni animati i ricercatori delle antiche cose, e si faccia a' medesimi comprendere il favore del Sovrano nella liberalità colla quale sono trattati. Sorga sempreppiù, loro mercè, nelle Provincie il rispetto per le Antichità, e l'amor per le Buone Arti. Si allontani il devastamento, e la rovina degli antichi Ruderi. Nelli Sacri Tempj sieno le pitture e le sculture de' valenti Artefici conservate ognora nella loro purità, per quanto permette il lungo corso degli anni. Si concorra da tutti in tal guisa unitamente al Governo, a promuovere e proteggere il decoro, e lo splendore di ogni Città e di ogni Luogo.

Dato dalla Nostra solita Residenza a Campitelli li 6 Agosto 1821.

B. Card. Pacca Camer. di S. C.

Domenico Attanasio Uditore.

PROVINCIE TOSCANE

1.

Legge contro chi rimovesse o violasse armi, inscrittioni o memorie existenti apparentemente negli edifitii così publici come privati, ottenuta nell'Amplissimo Senato et Consiglio de' XLVIII il dì 30 Maggio 1571.

Considerando il Serenissimo Gran Duca di Toscana et il Serenissimo Principe Reggente etc. Quanto ornamento et splendore, così al publico come al privato apportano li Palazzi, Torri, Logge, Casamenti et altri edifitii et muraglie che sono state fabricate, et continuamente si fabbricano nella loro dilettissima Città di Fiorenza, suo Contado et Distretto, et che la memoria di quelli che edificano si conserva et perpetua mediante le loro Armi, Insegne, Titoli, Inscrittioni affisse, dipinte, scolpite o apposte sopra le Porte, Archi, Finestre, Cantonate o altro luogo publicamente apparente del edifitio o muraglia. Et che, secondo l'uso et inveterata consuetudine della città (della quale non è memoria alcuna in contrario), non era lecito a chi comperava, o per qual si voglia modo acquistava alcun edifitio, rimuovere, estinguere o violare le dette Armi et memorie de' construttori o fondatori d'esso.

Et che molti Procuratori, Causidici et Notarii con varie cavillationi et dispute hanno tentato et tentano revocare in dubio et alterare la detta consuetudine, con non piccola ingiuria della dignità et nome dei primi patroni et possessori, et di tutte le loro agnationi et Casate: Et volendo con ogni opportuno rimedio provedere a tali inconvenienti, et chiarire tutti li dubii, et levare l'occasioni delle liti, Loro Altezze insieme con li molto Magnifici et Clarissimi Consiglieri, mosse dalle soprascritte et altre giuste ragioni, per maggiore conservatione della fama et gloria di qualunque ha fatto o farà edifitii in Fiorenza o nelle altre Città, Terre et luoghi del suo felicissimo Dominio, hanno deliberato, provisto, stabilito et ordinato.

Che per virtù della presente Legge et Provisione in avvenire nissuna persona di qualsivoglia stato, grado o condizione ardisca o presuma in alcun modo rimuovere, cancellare o in tutto o in parte oscurare, o altrimenti offendere le Armi, Insegne, Imprese, Titoli, Inscrittioni, o altre memorie esistenti sopra le Porte, Finestre, Cantonate, Archi o altri luoghi di fuora apparenti di qual si voglia Palazzo, Casamento, Edifitio o Muraglia così publica come privata, ancorchè per qual si voglia causa havesse acquistato o acquistasse in l'avvenire il dominio o patronato di simile edifitio et muraglia posta tanto nella città di Fiorenza quanto nel suo Contado et distretto, comprendendo ancora la Città Contado et Montagna di Pistoja et qualunque altra Città, Terra et luogo parimente privilegiato. Et in oltre per fuggire ogni confusione et dare maggiormente animo che del continuo si edifichi, hanno proveduto.

Che nessuno ardisca o presuma imprimere, o in alcun modo apporre in qualsivoglia luogo di fuora apparente di dette fabbriche et edifitii alcuna sua Arme o altra memoria in compagnia di quella del fondatore et construttore di tal muraglia, quantunche la linea o casata sua fosse mancata et estinta. Dichiarando che dove di fuora non fusse Arme o inscrit-

tione del construttore, il padrone dell'edifitio possa lecitamente metteryi l'Arme sua propria, sotto pena a chi non osserverà, o in qualunche modo trasgredirà di scudi duemila di oro in oro per ciascuna volta, applicata per la metà al Fisco et Camera Ducale, et un quarto alli patroni dell'Arme soprascritte, o alli heredi, o più prossimi parenti del fondatore, et il resto a quel Magistrato, Rettore o Ufficiale che condannerà et riscoterà. Et la cognitione di tali transgressioni quanto alli Magistrati si appartenga et sia de Capitani di Parte et Conservadori della Città di Fiorenza salva in tra loro la preventione. Et quanto alli Rettori del Contado et Distretto, si aspetti solamente a quelli che hanno l'intera cognitione del criminale.

Non obstantibus ecc.

Paolo Vinta.

2.

All' Illmi Signori di Balia.

7 Luglio 1597.

Havendo S. Altezza Nostro Signore bisogno di notabil quantità di pietre mistie, come Agate, Diaspri, Carcedoni et altre simili dure per far una cappella che vuol fabricare, et sentendo che in questo se ne trovano più cave, vuole e così comanda che per publico bando si proibisca a ciascuno l'estrarre fuori delli Stati suoi senza licenzia della medesima in scritto, sotto pena di scudi 25 per carica e della perdita delle bestie che conducessero o trainassero dette pietre. Aggiugniendo ancora che a chi troverà nuove cave di pietre di qualità come sopra, denunziandole, se riusciranno a proposito si darà da S. A. buona ricognizione e mancia secondo la qualità di quelle ritrovarà. Così dunque le SS. VV. ne faranno distendere e publicare bando nella Città e per lo Stato. Dio le prosperi.

Alli piaceri delle SS. VV. Illme.

Tommaso Malaspina Governatore.

3.

Bando.

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana e per S. Al. S. L'Illmi S. Offiziali di Balia di commissione dell' Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Tommaso Malaspina di Villafranca Luogotenente e Governatore generale della Città e Stato di Siena.

Fanno per questo publico bando comandare che havendo S. A. bisogno per fabricare di notabil quantità di pietre mischie dure, come Agate, Diaspri, Calcedoni, et altre simili, et sentendo che in questo Stato se ne trovano più cave, per l'avvenire non ardisca alcuno di estrarre fuori delli Stati suoi pietre della qualità suddetta senza licenza della Medesima S. A. in iscritto sotto pena di scudi 25 per carica, della perdita delle bestie che conducessero o trainassero dette pietre.

Aggiugniendo ancora che a chi troverà nuove cave di Pietre come sopra, denunziandole se riusciranno a proposito si darà da sua Altezza buona ricognizione e mancia secondo la qualità di quelle che ritrovarà.

Bandito il di 12 Luglio 1597 per Orazio Lisi.

4.

Don Ferdinando Gran Duca di Toscana.

Essendosi per industria e diligenza di Don Vespasiano del Testa Senese venuto in cognizione di vari luoghi delli Stati nostri di Fiorenza e di Siena mediate et immediate a Noi soggetti dove sono cave di pietre dure preziose da pulimento, come Agate Diaspri et altre simili et di minerali. Et risultando queste sue nuove invenzioni in servizio publico riputazione delli Stati nostri et onor di Iddio poichè Noi et altre pie persone siamo per valercene in ornamenti di Cappelle et Chiese dedicate al culto divino haviamo riputato espediente e necessario il provedere che per l'effetto suddetto tali gioie non solo si ritrovino et cavino dalli luoghi dove si trovano ascosti ma ancora possino haversi in abbondanza secondo che al paese n'è stata libera la natura nè l'estrazione n'impedisca l'uso. Però haviamo eletto et in vertù della presente eleggiamo il prefato Don Vespasiano del Testa come intendente perito, e nuovo inventore delle qualità loro et delli luoghi dove trovar si possino, Commessario a cavarle e farle cavare dalle viscere della terra e luoghi tanto di particolari, come di Università e di privilegiati et esenti di qualsivoglia stato grado preminenza e condizione, e

proibire come in vertù delle presenti proibiamo a ciascuno l'estrazione loro per fuora delli Stati nostri, sotto pena della galea a beneplacito, et di scudi cinquanta da applicarsi un quarto all'accusatore publico o segreto un quarto al Giudice esecutore et la metà al fisco nostro. Deputando Giudici di tal pena li Rettori criminari et civili delli luoghi d'onde si cavaranno dette pietre o dove saranno trovati li estrattori. Il Magistrato degli Otto in Firenze et li Capitani di Giustizia di Siena e suo Stato, con che habbia luogo la prevenzione. Comandando Noi a ciascuno di loro in vertù di questa lettera nostra patente che ad ogni istanza del prefato Commissario come sopra deputato faccia nella sua giurisdizione dove si ritrovaranno tali pietre proibire ad ognuno per bando publico il cavarle dalli luoghi dove sono o cavate portarle via senza licenza di lui in scritto sotto le pene suddette. Anzi proveda che li bargelli et esecutori et ogni altro usino diligenza di ritrovare l'inobedienti. Et pagando esso le debite mercedi gli diano e faccino dare ogni aiuto e favore con huomini e bestie per cavare e condurre dette pietre dove egli risolverà. Con rimuovere ogni impedimento che da qualunche persona Collegio et Università, etiam padrone del sito dove sarà la cava, che dare se li tentasse, per quanto ciascuno di essi stima la grazia e teme l'indegnazione nostra. Avvertendoli che circa alla prontezza o renitenza di ciascuno si darà piena fede alla relazione d'esso Commissario per farne quelle dimostrazioni che in simil caso si converranno. In fede di che haviamo fatte fare le presenti fermate di nostra propria mano e sigillate col nostro solito ducal sigillo.

Dato in Firenze alli xvij di Maggio 1600.

Il Gran Duca di Toscana.
Lorenzo Usimbardi Segretario.

5.

Bando.

Volendo S. Altezza provedere che delli Stati suoi non s'estragghino Pietre che ricavan pulimento, acciò se ne possa havere per ornamenti di Chiese e Cappelle ad honore d'Iddio; et il meno che si può s'abbia a ricorrere a provvederne nelli Stati alieni, ha risoluto et in virtù delle presenti ordina e comanda che il Maestrato degli Otto proibisca per bando publico, che delli vicariati di Scarperia, Fiorenzuola, d'alcuna parte del Mugello, di quel di Palazzuolo, della Potesteria di Barga, Commessariato di Volterra, Vicariato di Certaldo et altri luoghi di Montagne dello Stato dove sono si trovano o in avvenire si trovaranno Miniere di Pietre dure di pulimento, come Diaspri, Agate, Calcidonij, Amatisti trasparenti coloriti e simili, non ardisca persona alcuna di qualsivoglia grado stato e condizione, ne ancora per farne d'archibusi, romperle spezzarle con martelli o altro qualsivoglia istrumento per portarle fuora dello Stato sotto pena di scudi 50 et anni dieci di galera. Anzi qualunche persona, tanto pastori bifolci o altri che praticano la campagna, et ogni altro di qualsivoglia grado stato e condizione, ancor padrone del terreno, dove ne sia che n'havrà cognizione o s'abbatterà a trovarle con sperimentarle col focile o in altro modo, debba sotto pena di scudi 25 e due anni di confino a Livorno metterle insieme raccorle o notarle et consegnarle e denunziare incontinenti la Miniera loro al Sindico della Villa e comune del Territorio e tenimento nel quale le troverà. Il qual Sindico sotto la medesima pena sia obligato a ricevere quelle che gli saranno consegnate e notare e riconoscere la miniera che gli sarà dimostrata e subito rassegnarle al Potestà, Vicario o altro Rettore di Giustizia nel cui territorio saranno trovate. Il qual Rettore deva accettare tanto la consegna delle Pietre che se gli faccia quanto la notizia delle Miniere che se gli dia, con farne scrittura, mandare a riconoscerla e senza dimora darne avviso a Firenze al Ministro della Galleria di S. Altezza sotto pena della privazione dell'Uffizio. E se il Sano o Miniera qual si troverà fosse grande e non portabile possa solamente l'inventore d'esso, o il Sindico o Rettore che anderà a riconoscere provarlo col fucile se fa fuoco e nel resto, aspettare che dalla Galleria o altro da deputarsi si mandi a riconoscerlo. Et habbia facoltà di lassar levare li pezzetti piccoli per servizio dell'archibusi a ruota dovendosi come sopra mandare alla Galleria li pezzi

saldi e buoni da farne lavoro. Inoltre proibiscesi sotto le suddette pene di scudi 50 e due anni di confino a Livorno ad ogni persona di qualsivoglia grado stato e condizione il donare vendere contrattare e trasferire di luogo a luogo ancora dentro li Stati di S. A. esistenti, senza licenza in scritto dell'Altezza Sua eccetto che come sopra, le dette pietre greggie. Et similmente a qualunche persona, ministro, Uffiziale et altro di qualsivoglia grado, stato condizione et ministerio l'accettarne da chi glie ne volesse dare, vendere o donare eccetto che come sopra et all'effetto come sopra, sotto la pena suddetta et altre imposte nella legge de presenti.

Il Governatore di Siena parimente faccia bandire e publicare et inviolabilmente osservare con bando di questo medesimo tenore per li Capitanati di Massa, Grosseto, Montalcino, Monteamiata, Radicofani, Sovana, et altri dello Stato di Siena.

Dato in Firenze li 4 di Luglio 1602.

Il Gran Duca di Toscana.
Lodovico Usimbardi Segretario.

6.

Deliberazione.

24 Ottobre 1602.

Per il Concetto che si ha delle Pitture Buone che non vadino fuori a effetto che la Città non ne perda l'ornamento et li gentil'omini et l'universale ne conservino la reputazione, si considera che il trattare solo delle Buone, o di quelle de' Pittori defunti in generale per la varietà de' Pareri, per le Inventioni et Capricci de' gavillanti et perchè molto più per la poca Cognitione del Bene può essere ne' Ministri di Dogana, in quelli delle Porte della Città et ne Passeggieri, potrebbe seguirne diverse confusioni e disturbi. Però si rappresenta a proposito farne proibitione generale generalissima che per qualsivoglia etc. non se ne possa cavare alcuna della Città, nè dello Stato respettivamente, sotto pena etc. senza licenza del Luog.te dell'Accademia del Disegno, il quale ne harà facultà con la regola et advertenza conveniente.

Questa prohibitione piacendo, pare che basti farla per via della Dogana, comandando espressamente, che senza la licenza non se ne sgabelli di alcuna sorte, ne si permetta in alcun modo che se ne cavi di Firenze nè dello Stato, con ordinare alle porte et alli Passeggieri che senza licenza come sopra non ne lascino passare nessuna sotto pena etc. non lasciando però li modi soliti della Dogana.

Doverrà farsi l'ord.ne al Luog.te dell'Accademia che la licenza si faccia senza spesa, sottoscritta da lui et da uno dei principali della professione a sua eletione et sigillata del segno dell'Accademia con il quale si sigilli ancora la pittura licentiata etc.

Concedasi generalmente per tutte le pitture di mano de' pittori che di presente vivono nello stato di S. A. indifferentemente.

Et ancora si possa concedere per pitture di Pittori defunti ma con questa limitatione cioè, che per le opere di mano dell'infrascritti nominati non se ne faccia licentia in modo alcuno.

Dichiarando che in caso di morte di alcuno de' pittori che di presente vivono in questi Stati, si conceda facultà alla medesima Accademia di potere secondo li suoi Ord.ni dichiarare se quel tale doverrà o nò essere ammesso et descritto nel numero dei famosi di già passati et che appresso saranno nominati.

Dovendosi registrare nei libri dell'Accademia insieme con l'ord.ne che ne sarà dato.

1. Michelangelo Buonarroti
2. Raffaello da Urbino
3. Andrea del Sarto
4. Mecherino
5. Il Rosso fiorentino
6. Leonardo da Vinci
7. Il Francia bigio
8. Perino del Vaga
9. Jacopo da Puntormo
10. Titiano
11. Francesco Salviati
12. Agnolo Bronzino
13. Daniello da Volterra
14. Fra Bart.° di S. Marco
15. Fra Bast.° del Piombo
16. Filippo di fra Filippo
17. Antonio Correggio
18. Il Parmigianino

Da levare et aggiugnere a giuditio delli intendenti et volontà etc. etc.

La prohibitione non abbracci li ritratti ne li quadri di paesi ne quadretti

da mettere da capo al letto tanto che si fanno in Firenze tanto che fuori etc. non conceda manco il Luogotenente licenzia che possino portarsi pur in villa. Non s'impedischino l'opere dei Pittori viventi come sopra.

FER.

L.° Us.[i]

7.

All' Ill.mi Signori di Balia.

Siena, 28 Ottobre 1602.

Di comandamento espresso di S. A. Ser.[ma] nostro signore per consideratione mossale a benefitio et ornamento publico e privato di quasta città le SS. VV. faccino prohibitione e publicatione che nissuna persona o collegio in qualsivoglia modo privilegiato possa cavare di questa città senza licenza in scritto di S. E. Ill.ma alcuna pittura di Pittori morti et celebri, come il Mecharino, del Soddoma, di Raffaello et d'altri di qualche nome e fama o che fussero tenute per tali, ne meno si possino comprare o vendere a effetto di cavarle di Siena e quando di queste tali pitture ne fussero per le Ville o terre non si possino contrattare ne cavar dello Stato come sopra, sotto pena a chi contravverà della perdita della cosa et del prezzo e di scudi cinquanta et altre afflittive e di confino ed arbitrio di S. E. delle quali pene pecuniarie il quarto sia dell'accusatore segreto o palese et ogn'uno possa essere accusatore; un quarto del Mag.[to] o Giudice eseguente dandone la cognit.[ne] al Capt.[no] di Giustizia di Siena et a Regolatori, salva la preventione, e per lo Stato a Capitani et Potestà che hanno il criminale et il restante sia del Fisco. Et di così potranno fare estenderne e formarne il Bando al solito etc. Dio le guardi.

Al piacere di VV. SS. Ill.me

SCIPIONE NALDI Auditore

GIOV. BATTA MARSILI Fiscale

8.

Bando.

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana N. S. e per S. Al. Ser.[ma] gl'Illmi S.[ri] Uff.[li] di Balìa per commessione dei Molto Illmi et Ecc.[mi] S.[ri] Scipione Naldi Auditore e S.[r] Gio. Batta Marsili Fiscale Deputati al Governo in assenza dell' Illmo et Eccmo Signor Governatore nostro.

A benefizio et ornamento publico e privato di questa Città di Siena, fa bandire e comandare d'ordine espresso di S. Al. che niuna persona o collegio in qualsivoglia modo privilegiato possa cavare di questa città senza licenza di S. Ecc.[za] Illma alcuna Pittura di Pittori morti e celebri come di Mecarino, del Sodoma, di Raffaello o d'altri di qualche nome e fama che fussero ritenuti per tali. Nemeno si possino comprare, nè vendere a effetto di cavarle di Siena. E quando di queste tali pitture ne fossero per le ville o terre non si possino contrattare nè cavare dello Stato come sopra. Sotto pena a chi contraverrà della perdita della cosa e del prezzo e di scudi cinquanta et altre afflittive e di confino ad arbitrio di S. Ecc.[za] Illma. Delle quali pene pecuniarie il quarto sia dell'accusatore segreto o palese (et ogniuno possa essere accusatore) un quarto del Maestrato e del Giudice eseguente (Dandone la cognizione al Capitano di Giustizia di Siena et a Regolatori) salva la prevenzione, e per lo Stato a' Capitani e Potestà che hanno il criminale. Et il restante sia del Fisco.

Dal Palazzo Il di 5 novembre 1602.

9.

Deliberazione.

A dì 6 di Novembre 1602.

Per ordine et mandato di S. Alt. Ser.[a] la Mag.[ca] Pratica ha commesso alli Maestri della Dogana di Firenze che faccino comandamento a lor Ministri di Dogana, delle Porte di Firenze, Doganieri et passeggieri, che non gabellino e non lascino uscire di Firenze, ne etiam per condurre nelle proprie Ville, ne del resto del dominio, per estrarsi fuor di esso, Pitture di sorte alcuna, senza licentia del Luogotenente di S. Alt. nell'Accademia del Disegno, sottoscritta da Lui, et da uno dei primi di quella professione sigillata col segno della detta Accademia, col sigillare anche col medesimo segno la Pittura acciò non si possa usar fraude et cavarne una per un' altra, sotto pèna a detti Ministri, che in contrario faces-

sero, dell'arbitrio di essa Mag.ca Pratica, et questo a fine et effetto, che la Città di Firenze et il resto del dominio non restino privi delle opere egregie di eccellenti pittori.

Ha similmente comandato S. Alt., che il suo Luogotenente dell'Accademia del Disegno conceda dètte licentie in scriptis col parere di uno dei principali della professione, et con la sottoscrizione loro et sigillo dell'Accademia, con far sigillare anco la Pittura, della quale daranno licenza, et tutto si faccia gratis et senza premio alcuno; volendo che generalmente si concedino per tutte le Pitture di mano di Pittori che di presente vivono nelli Stati sudd. indifferentemente.

Et ancora possino concedere dette licentie per le Pitture de' Pittori defunti secondo giudicheranno espediente, havendo riguardo di non le concedere per quelle, che fussero degne di restare nella Città. Ma per le pitture degl' infrascritti non si possa concedere licentia in modo alcuno, ne etiam per condurle in Villa, i nomi dei quali son questi cioè:

1. Michelangiolo Buonarroti
2. Raffaello d'Urbino
3. Andrea del Sarto
4. Mecherino
5. Il Rosso Fiorentino
6. Lionardo da Vinci
7. Il Francia Bigio
8. Perin del Vaga
9. Jacopo da Pontormo
10. Tiziano
11. Francesco Salviati
12. Agnolo Bronzino
13. Daniello da Volterra
14. F. Bartolomeo di S. Marco.
15. Fra Bastiano del Piombo
16. Filippo di Fra Filippo
17. Antonio Correggio
18. Il Parmigianino
19. Pietro Perugino

Et che l'Accademia del Disegno abbia facultà di dichiarare secondo i loro Ordini, se alcuno dei pittori viventi, venendo a morte, meritino di essere ammessi nel numero dei Pittori famosi et de soprascritti.

Dichiarando che la detta proibizione non abbracci li ritratti et quadri di paesi, ne quadretti da mettere a capo al letto, sì quelli che si fanno in Firenze che fuori.

Però non mancherà detto Sig.r Luogotenente d'eseguire et far eseguire quanto sopra.

LI MINISTRI DELLE RIFORMAG.i DE MAND.o

10.

Deliberazione.

A dì XI di Xbre 1602.

La Mag.ca Pratica ha approvato la deputazione delli 12 pittori principali di questa Città fatta dagli Accademici del Disegno per loro partito legittimamente ottenuto per tutte fave nere, come il Sig.e Logotenente di detta Accademia ha riferito, sopra il dare le licentie per le pitture da mandarsi fuori della Città di Firenze et suo Dominio, conforme all'ordine ultimamente dato da essa Mag.ca Pratica di commissione di S. Alt. li quali 12 Deputati sono questi cioè:

1. Santi di Tito
2. Jacopo Ligozzi
3. Domenico Passignano
4. Lodovico da Cigoli
5. Alessandro Allori
6. Pietro Sori sanese
7. Gregorio Pagani
8. Lodovico Buti
9. Cosimo Gamberucci
10. Gio. Stradan Fiammingo
11. Jacopo da Empoli
12. Giovanni Bizzelli

Dando facultà a qualsivoglia di essi di sottoscrivere le licentie dell'estrazioni di dette Pitture in compagnia del Sig. Luogotenente di detta Accad.a, in esecuzione del detto primo ordine, dato da essa Mag.ca Pratica et conforme ad esso in tutto et per tutto.

C. Lorenzo Muzii.

11.

L'Accademia del Disegno.

Ser.mo Gran Duca.

I Pittori Accademici per l'inserta chiedono temperamento al nuovo ordine che le pitture buone non eschino di qua, e dicono supplicare, così per utile delle gabelle come di se medesimi per che

mancando d'esserne loro chieste, tanti forestieri si volgono a Venezia, Milano o Roma donde possono spedirsi senza tante soscrizioni e bolli necessari per la Dogana per le porte e pe' passeggieri sendoci molti modi di fraudare anche tal ordine così stretto.

Per informazione posso dirle d'havere inteso in compagnia del P.e Donato dell'Antella detti Artefici, dove sendosi discorso in tal materia senza deviare dal primo ordine e ottimo fine, ma per agevolarne i mezzi, si conchiuse pe' più, che trovandosi la noia maggiore pel gran numero di ritratti nuovi d'huomini illustri che vanno fuori in Spagna, Francia e fin nelle Indie che di questi il L. I. possa dar licenza che gl'eschino essendo pur bollati con la fede in carta di man propria del pittore che gl'habbi fatti con punire agramente chi erri in dette fedi, la qual diligenza debba anche bastare a tante copie della Nunziata, e d'altre pitture nuove copiate. Nel resto continuare il rigore incominciato: e quanto a fraudare le vere matrici de' Morti havea io già nell'Accademia proposto il rimedio, che saria questo. Che fuor de' detti ritratti nuovi semplici tutti gli altri quadri, che si vogliono mandare fuori debbano mandarsi alla Residenza dove è stanza da rinchiuderli per quel breve spazio che vi si tenghino e il Mercoledì tornata ordinaria de' Consoli e del L. I. si veghino per uno dei pittori già deputati a darne parere in carta perchè in su quella poss' io soscrivere licenza et essendo alla presenza mia non ci potrà correre fraude di scambiare le copie dalle Matrici, ne velare le buone e pingervi sopra cose nuove a tempera da potersi poi levare con spugna restandovi la prima pittura de' Morti, ma perchè la tornata ordinaria potria non bastare, il detto L. I. habbia obligo di tornarvi il Sabato dopo pranzo con uno dei detti pittori deputati, e soscrivere le pitture, che vi fussero sopragiunte dopo il Mercoledì, e sebbene scommodi il detto L. I. che per la soscrizione si va à trovarlo a Casa, o dove sia sendoci il bene pubblico non li parrà fatica per trovarsi là il Cancelliere che scrive le polize, et il sigillo da bollare e chi debba avvertirmi della pitura, in brevissimo tempo sarà spedito ognuno, che spesso fin a hora per molti si mette una mezza giornata a finire la pratica di trovarli uno a uno.

Non lascierò di aggiungere, che essendo in Pisa, Pistoia, Arezzo et altri luoghi, degne pitture de Morti e delle buone potersi qui per l'Accademia Tribunal Supremo di tutto lo Stato vecchio dare qualch'ordine à Comm.ii e Rettori de luoghi, che consuoni alla mente di V. A. acciò non eschino dallo Stato, dove sarà facile informarsi da pittori, e da vecchi che habbino affetto all'Arte, e notizia del Disegno haverne una nota in man di chi le si trovino di persone private, che quanto alle ferme in chiese o luoghi publici nè di Firenze o altri luoghi si ha havere paura che le si cavino, con che attendendo quant'ella comandi me le inchino. Così Dio la conservi felice. Di Firenze 15 Novembre 1605.

Di V. A. S.

Umil. Servo
BACCIO VALORI.

Così si faccia FER.

12.

Mandato.

A dì 11 di Xmbre 1603.

Per ordine et mandato delli Clar.mi SS.ri del Consiglio et Pratica Secreta di S. A. S. et in esecutione d'un benigno Rescritto della prefata Alt. Sereniss.ma de' 30 di Novembre 1603 Li Maestri della Dogana di Fiorenza faccino far comandamento alli Ministri di detta Dogana, Doganieri et Passeggeri dello Stato che non ostante l'ordine dato da d. Magnifica Pratica sotto li 6 di Novembre 1602, o altro pur vero tempo per conto di non lassar extrar Pitture etc. lassino gabellare, bollare, et passare in l'avvenire tutte le pitture delle quali appaia la licenza et soscrittione del S. Luogotenente di S. A. nell'Accademia del disegno senz'altro e Comandandone l'osservanza etc.

13.

L'Accademia del disegno.

Ser.mo Gran Duca

Essendo stato considerato, alcuni anni sono, in tempo dell'Alt.a Paterna, che del continuo si estraevano di questa Città et del Dominio Quadri et Pitture d'eccellenti

Pittori et che a poco a poco in pregiudizio grave dell'Arte et del nome che havea il felicissimo Stato di V. A. d'avere quantità di quadri et Pitture d'artefici eccellenti, sotto di 4 Ottobre 1602 per ordine della Mag.ca (Pratica) fu proibito che non si estraesse Quadri et Pitture di xviiij Pittori celebri et nominati, e perciò fu comandato ai Ministri della Dogana che non potessero gabellare di sorte alcuna senza la licenza in scriptis sottoscritta di mano del Luogotenente et d'un Pittore per assicurarsi maggiormente che non ne partissero di quelle del sopradetto numero.

Et perchè detta proibizione non apparisce fatta se non a Ministri della Dogana di Firenze, et sentendo che in Pisa ve ne sono buon numero di diversi famosi et celebri Maestri, quali tuttavia si sente che si estraggono, quando fosse con buona grazia di V. A. a noi parrebbe che fosse a proposito che detto ordine non solo abbracciasse la Città di Firenze, ma Pisa, Pistoia, Arezzo et tutte le altre Città et luoghi dello Stato di Firenze dove fossero simili sorte di quadri de' detti nominati Pittori.

Et perchè in Pisa ve ne sono, secondo che s'intende, buona quantità di Gio. Antonio Sogliani sì come anco ne devono essere in Firenze, et altrove, il quale fu celebre ne suoi tempi et le opere sue sono di molta stima, però parrebbe si potesse aggiungere al numero dei predetti. Et che la medesima proibizione che è nella Dogana di Firenze fosse in tutte le altre di detto Dominio; et rispetto alle soscrizioni dove in Firenze, le polize sono scritte dal Luogotenente et Cancelliere, fuori sieno scritte dal Rettore et dal Cancelliere del Luogo, con deputare respettivamente in detti Luoghi Pittori dei più pratici et idonei che conoschino le mani de' predetti conforme a che si contiene nell'ordine predetto, et per sua maggiore notizia se li manda nota de nomi di detti Pittori, quali sono:

1. Michelangelo Buonarroti
2. Raffaello d'Urbino
3. Andrea del Sarto
5. Mecherino
5. Il Rozzo Fiorentino
6. Leonardo da Vinci
7. Il Francia Bigio
8. Perin del Vaga
9. Jacopo da Pontorno
10. Tiziano
11. Francesco Salviati
12. Agnolo Bronzino
13. Daniello da Volterra
14. F. Bartolomeo di S. Marco
15. Fra Bastiano del Piombo
16. Filippo di fra Filippo
17. Antonio Correggio
18. Il Parmigianino
19. Pietro Perugino

Et facendo umilissima reverenza preghiamo dal Sig.r Iddio per la lunghissima et felicissima vita:

Di Firenze dalla n̄ra solita Residenza li 5 Maggio 1610.

Di V. A. S.ma

Devotissimi Servi

Il Luogot. e Consoli dell'Acc. del Disegno della Città di Firenze.

Così si faccia Fer.

14.

Privilegio.

Don Cosimo per la Dio grazia Gran Duca di Toscana Quarto di Fiorenza e di Siena Duca quinto, Conte di Pitigliano, Signor di Portoferraio nell'Isola dell'Elba, di Castiglioni della Pescaia, e dell'Isola del Giglio, Gran Maestro della Sacra Religione di S. Stefano.

Havendo per sua particolare industria e diligenza M. Vespasiano del Testa Piccolomini Sanese ritrovato e scuperto più e diversi luoghi delli Stati nostri, e specialmente di quel di Siena, dove nascono Pietre dure nobili come sono Agate, li Calcidici, li Diaspri, e l'Amatiste: delle quali sorte di Pietre egli provvidde e diede non poca quantità al Serenissimo Gran Duca nostro padre di gloriosa memoria, et ultimamente essendo dall'istesso unico e primo inventore delle suddette Pietre stata ritrovata e cominciata ad esercitare una cava di più sorte Alababastri belli e buoni, quali si crede antica nel territorio di Castelnuovo dell'Abbate nello Stato nostro di Siena: Et essendo risultato e resultando queste sue industriose invenzioni in onore di Dio et in beneficio publico, poichè molte pie e religiose persone se ne sono serviti, e vanno servendo in ornamento di nobilissime et religiose fabriche; Ci siamo compiaciuti,

si come ci compiaciamo, si per stimulare con la nostra benignità gli altri virtuosi ad avanzarsi in alcun altra professione e mestiero simile, come per riconoscere particolarmente il suddetto M. Vespasiano, di concedere liberamente a lui et a chi dependerà da lui per anni dieci non solo le cave che egli ha di già manimesse e che al presente fa esercitare per servizio della Cappella della Santità di Nostro Signore Papa Paolo V ma ancora tutte le altre che si possono fare in tutto il territorio del suddetto Castelnovo, quanto alli Alabastri per poterne disporre a suo beneplacito, e mandare per tutte le parti del mondo, dove a lui tornerà comodo; intendendo che il fare esercitare le dette cave sia senza danno dei padroni del suolo dove si ritrovano i detti Alabastri, e ricevendone danno a loro, deva il detto M. Vespasiano darne loro la debita sodisfazione con far stimare da periti il danno che li farà e si sarà fatto. E perchè non li possa esser impedito in qualsivoglia modo il far cavar come sopra ad ogni suo beneplacito in qualunche luogo del suddetto territorio e che ancora altri fuor di lui e de suoi dependenti non goda delle sue industriose invenzioni, e faticose diligenze; Comandiamo espressamente che non sia alcuno di qualsivoglia stato grado o condizione che ardisca impedirlo in maniera veruna, e che niuno fuor del suddetto e de suoi dependenti cavi o faccia cavare qualsivoglia sorte d'Alabastro del detto Territorio senza sua espressa licenza in carta sotto pena di scudi dugento di lire sette l'uno per ciascuna volta che si contraverrà, dovendo haver luogo la prevenzione del giudice, a cui perverrà la notizia della contravenzione. Della qual pena si applichi la terza parte al fisco nostro di Siena, un altro terzo all'Accusatore publico o segreto che sia, e l'altro terzo a detto M. Vespasiano. Volendo che se occorrerà il passare per li campi di qualsivoglia persona con li carri che condurranno li detti Alabastri dove egli vorrà, nissuno possa impedirlo sotto la medesima pena suddetta, dovendo esso M. Vespasiano fare sodisfare tutti i danni che si faranno. Et acciò che nessuno possa scusarsi sotto pretesto d'ignoranza, Comandiamo al nostro Governator di Siena che faccia registrar questo nostro Privilegio a libri publici secondo il solito, e publicar per la Città et altrove dove vorrà il detto Messer Vespasiano. In fede di che abbiamo fatto fare dall'infrascritto nostro Segretario il presente privilegio fermato di nostra mano e segnato col nostro solito sigillo.

Dato in Fiorenza nel nostro Ducal palazzo de' Pitti il dì 8 di luglio l'anno della salutifera incarnazione del nostro Signor Giesù Xpo. MDCX e del nostro Gran Ducato di Toscana e delli altri nostri Ducati l'anno secondo.

Il Gran Duca di Toscana.
Lorenzo Usimbardi Segr.

15.

Deputazione Volterrana.

Di Firenze 18 luglio 1744.

Trovando il Consiglio di Reggenza molto giusto e conveniente il provvedere come hanno domandato codesti sigg. Priori nel loro memoriale, perchè in avvenire non possino essere alterati gli antichi riguardevoli monumenti, dei quali è così abbondante il territorio di codesta Città, ha risoluto perciò di formare una speciale Deputazione de' signori Proposto Cav. Guarnacci, Decano Giorgi, Cav. Giuseppe Del Bava e avvocato Cecina.

Questa Deputazione colla saputa di V: S: Illma: farà rinnuovare l'ordine già dato, che non possino intraprendersi nuovi scavi senza la loro licenza in scritto.

Quando stimeranno di accordarla e che il Commissario non abbia motivi in contrario, faranno assistere se vogliono agli scavi senza aggravio dei proprietarj.

Dovranno pigliare una distinta memoria delle antichità ritrovate, e venendo loro richiesta accordar la permissione ancora che siano estratte, se pure il pubblico ai prezzi giusti non stimasse d'arricchire il suo museo.

Soprattutto sarà loro incumbenza di invigilare che non sian commesse delle fraudi in pregiudizio della stima ben grande che hanno acquistato in Toscana e fuori gli studj dei Caratteri Etruschi.

Non s' intende sia per la licenzia di scavare o per le permissioni delle vendite di inferire alcun danno ai proprietarj, ma solo che la Deputazione salvando loro il diritto di patronato e l' interesse, abbia cura che si osservi tutta la dovuta buona fede.

Mancando per rinunzia o per altro motivo alcuno dei presenti deputati, sia pensiero dei tre che resteranno di proporre altri quattro nobili soggetti Volterrani ai sigg. Priori e Collegio acciò sia eletto alla pluralità dei voti quello che sarà reputato il più idoneo e meritevole. Lasciando anche in libertà del sig. Proposto e Priori d'eleggere con un solo partito alla pluralità dei voti, il primo, che sarà posto nella nota della Deputazione.

Finalmente seguendo trasgressioni in materia di scavi, alterazioni di monumenti o estrazioni devino i signori Deputati darne parte a V. S. Illma, acciò sentita la volontà del Consiglio di Reggenza siano dati ai trasgressori i convenienti gastighi.

E desiderando che questi provvedimenti, e altri che saranno presi occorrendo assicurino il rimedio tanto necessario ai disordini accaduti e che codesto pubblico ne abbia tutta la sodisfazione, mi soscrivo col solito ossequio.

Gaetano Antinori Seg.

Al Sig. Commissario di Volterra.

16.

Rescritto imperiale.

Sua Maestà Imperiale essendo stata informata del ritrovamento fatto casualmente nel Territorio Samminiatese, di un ripostiglio di Antiche Monete Romane vuole che siano riposte nella raccolta delle Medaglie esistenti nella Real Galleria di questa Città tutte quelle monete che dall' Antiquario Dottore Antonio Cocchi ne saranno state giudicate meritevoli per qualche rara particolarità, o notabile contrasegno in conformità del Rescritto del dì 17 Gennaio 1749, e si compiace di accordare all' Inventrice un terzo di quello che essa ha trovato, o il suo valore, e un terzo o suo valore al Padrone del fondo in cui sono state trovate, dedotte le spese che per tale ritrovamento fossero occorse. Comanda inoltre la C. M. S. che per l' avvenire trovandosi a caso qualche Tesoro, Ripostiglio, o altro antico monumento l' inventore sia obbligato a denunziarlo, in ricompensa di che gli sarà accordato per sua porzione un terzo delle cose trovate, overo la loro giusta valuta, qualora non possino comodamente dividersi o sieno monumenti di tal rarità e lavoro che meritano di esser conservati per pubblico adornamento e benefizio, e che chiunque ardisse scavare senza le dovute licenze, o che ritrovando casualmente qualche Ripostiglio, Tesoro, Statue, o altre Antichità non le denunziasse, sia privo della predetta grazia di partecipare delle cose trovate; all'effetto di che resta incaricato l'Auditor Fiscale d'invigilare e di comunicare gli ordini opportuni per l'esecuzione.

Fatto in Firenze li 21 Agosto 1750.

Richecourt.
Vauthier.

17.

Editto.

Riflettendo il Consiglio di Reggenza quanto sia importante al decoro pubblico, che si conservino tanto nella Città di Firenze, quanto nelle altre Città e Luoghi del Granducato di Toscana le opere illustri e stimabili per la loro antichità e rarità, ed altresì quanto sia pregiudiciale al medesimo la libera estrazione di esse da questi Stati.

Perciò in aumento ed ampliazione delle Leggi del dì 6 Novembre 1602 e del dì 31 dicembre 1603 proibisce ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, ancorchè occorresse il farsene specialissima menzione, di potere in avvenire estrarre, o fare estrarre tanto da questa Città di Firenze, quanto dalle altre Città e Luoghi del Granducato per fuori di Stato di alcuna sorte di antichi Manoscritti, Iscrizioni, Medaglie, Statue, Urne, Bassirilievi, Dorsi, Teste, Frammenti, Pili, Piedistalli, Quadri e Pitture antiche ed altre opere e cose rare senza la permissione espressa del Consiglio medesimo.

E chiunque sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore ardisse di contravvenire o far contravvenire alle proibizioni espresse nel presente Editto, incorra nella pena della perdita della cosa estratta o tentata di estrarsi, e di più sia condannato nel doppio giusto valore della medesima.

La qual pena dovrà applicarsi per un

terzo al Fisco, per altro terzo all'accusator segreto o palese, e per altro terzo a chi condannerà.

E se i trasgressori non saranno in grado di poter pagare la suddetta pena, in quella vece incorreranno in pena afflittiva ad arbitrio di chi dovrà giudicare.

La cognizione delle dette trasgressioni spetti in Firenze al Magistrato degli Otto, e nelle altre Città a quei Giudici che presiedono al Criminale, i quali potranno procedere contro i trasgressori tanto a querela, quanto ancora ex officio e per inquisizione.

Dato in Reggenza li ventisei Dicembre 1754.

Il conte di Richecourt.

Pier Antonio Guadagni.

18.

Motu proprio.

Essendo informata S. M. I. delle difficoltà che sono alle volte insorte nella Città di Volterra per causa degli scavi che si fanno in quelle vicinanze ad oggetto di ritrovare i residui di antichità che vi sono in gran copia sepolti, e volendo opportunamente provvedere perchè si possa con buon ordine proseguire in tali studiose ricerche:

1. In primo luogo ordina e comanda che sia in libertà di ciascheduno di scavare nel proprio fondo, ovvero nel suolo d'altri con licenza in tal caso del padrone del suolo o del fondo.

2. Che chiunque vorrà scavare tanto nel proprio suolo che nel suolo altrui, debba presentare le sue istanze ai deputati sopra il museo pubblico della Città ed indicare il luogo e il tempo dello scavo da farsi, e giustificare presso i medesimi il consenso del padrone del fondo, e riportare da detti deputati una licenza in scritto che indichi il nome di chi la ha domandata, il luogo dello scavo e il tempo assegnato a scavare. La qual licenza servirà che sia sottoscritta da uno dei predetti deputati e resterà spedita senza veruna spesa.

3. Chiunque vorrà riportare tali licenze non potrà scavare nè in altro tempo nè in altro luogo, e spirato il tempo assegnato, dovrà presentare ai deputati una nota ben distinta delle antichità ritrovate, acciò volendo, possino venderle.

4. E quando voglia vendere tali antichità dovrà dare la preferenza in primo luogo al pubblico di Volterra per arricchire il museo di quella Città, per quel prezzo che sarà fissato da due o tre Periti da concordarsi avanti i deputati, e tal preferenza durerà un mese dal giorno della presentazione di detta Nota, spirato il qual termine il contratto dovrà restar concluso o sciolto, e in mancanza di conclusione s'intenderà sciolto.

5. E spirato detto termine debbino per la detta stima come sopra fissata e durante lo spazio d'un altro mese esser preferiti tutti i Cittadini Volterrani, e in caso di concorrenza fra loro si devenga all'incanto sopra la detta stima, dopo di che sarà permesso al proprietario procurarne l'esito altrove, salva l'osservanza delle Leggi di S: M: sopra l'estrazione fuor di Stato delle cose che potessero venir comprese sotto le disposizioni delle dette Leggi. E se il proprietario in tal caso richiederà i deputati di farli un certificato della sua libertà di contrattare, saranno tenuti fargliela gratuitamante.

6. Che chiunque farà lavorare ai predetti scavi senza la detta licenza dei deputati, o farà lavorare fuori del luogo e del tempo nella licenza compreso, o mancherà di notificare le cose ritrovate o le contratterà avanti la notificazione o dopo di essa, in pregiudizio della preferenza accordata alla Città e Cittadini di Volterra, incorrerà nella perdita della roba ritrovata o contrattata senza autorità da applicarsi al museo pubblico di Volterra, e non potrà in avvenire conseguire mai più licenza di escavazione.

7. I deputati predetti non negheranno le predette licenze a verun altro, che nel caso del capitolo precedente di chi ne avesse fatto abuso, avranno bensì l'arbitrio di fare assistere agli scavi ne' luoghi e tempi assegnati a misura del sospetto di occultazione che potessero avere, ed avranno facoltà di commettere agli esecutori che invigilino agli scavi che si facessero senza licenza e fuori dei limiti della licenza, e all'occultazione e asportazione delle cose che si facesse in fraude di quanto sopra viene disposto.

E il Commissario di Volterra provveda come conviene e presti ogni opportuna

assistenza per l'esecuzione degli ordini sopra scritti.

Dato in Reggenza 10 Dicembre 1761.

M.e Botta Adorno.
Roberto Pandolfini.

19.

Bando.

L'Illmo Sig. Domenico Brichieri Colombi Auditore Fiscale di S. A. R. in esecuzione di sovrano Rescritto del dì 27 Agosto 1766 ed in aumento della Legge pubblicata li 11 Ottobre 1762, con cui viene ordinato, che trovandosi a caso qualche Tesoro, Ripostiglio e altro antico Monumento l' Inventore sia obbligato a subito denunziarlo a questo R. Fisco o al Tribunale del luogo dove sarà seguito tale ritrovamento, fa pubblicamente notificare come resta proibito ai Ministri della Zecca, orefici, argentieri a tutti i fonditori, etc. etc. il fondere e distruggere ogni sorta di medaglie, monete, e altre simili anticaglie, senza prima notificarlo al Tribunale del fisco direttamente, o per mezzo del Tribunale del luogo, sotto pena dell'arbitrio rigoroso e della perdita delle cose suddette e loro valuta, da applicarsi metà al Fisco e metà al Delatore o Accusatore palese o segreto.

Ed affinchè i predetti veneratissimi ordini di S. A. R. Nostro Clementissimo Signore siano da tutti indistintamente osservati e non possa alcuno allegarne ignoranza, la presente notificazione che deve aver vigore per tutto il Granducato, compresi ancora i Luoghi privilegiati, dei quali occorresse fare speciale menzione, sarà pubblicata ed affissa ai luoghi soliti, e dovranno i rispettivi Jusdicenti mandare alla Cancelleria del Fisco dentro il termine di due mesi prossimi avvenire, riscontro della seguita pubblicazione; e tutto, etc.

Fu pubblicata 17 Ottobre 1766.

Antonio Pescetti
Canc.e Fiscale.

20.

Pietro Leopoldo per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungeria e Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, ecc. ecc.

Volendo Noi liberare i nostri amatissimi sudditi dai pregiudizj, ai quali sono stati finquì soggetti per gli Statuti municipali e le Leggi emanate dai nostri RR. Predecessori in materia di Tesori, di Scavi, e di estrazione fuori di Stato di antichi monumenti, e volendo richiamare questi oggetti alla naturale loro equità, Comandiamo:

1. Che in avvenire sia lecito e permesso a ciascuno, senza alcuna preventiva licenza d'intraprendere scavi, per ritrovare e ritrovati far propri Monumenti dei passati secoli, monete o altre cose preziose antiche, purchè volendolo fare nel suolo altrui o essendovi il pericolo di danneggiare gli Edifizi e Beni contigui, ne abbia il consenso in iscritto del Padrone del Fondo o del Confinante, e adempia le condizioni sopra il riparto della roba trovata, o l'indennizzazione, e compisca ogni altro patto con cui il consenso li sarà stato prestato.

Chiunque deliberatamente per se o per altri eseguirà tali scavi nell'altrui suolo, senza il consenso del Padrone o del Confinante respettivamente, sarà tenuto per ogni via di ragione a risarcire il danno che avesse cagionato, oltre l'azione dell'ingiuria e del turbato possesso, colla quale potrà pure essere convenuto in giudizio tanto civilmente che criminalmente; E nel primo caso tutto quello che avrà trovato andrà intieramente a profitto del Padrone del fondo, senza che l'inventore possa neppur pretendere il risarcimento delle spese. Se poi tale invenzione fosse seguita a caso, la metà sarà dell'Inventore, e la metà del Padrone del suolo.

3. Quando si trovino Iscrizioni, Statue, Bassorilievi, Urne, Idoletti, Istrumenti di metallo, Medaglie, Gemme intagliate ed altri simili monumenti di antichità, il Direttore della Nostra R. Galleria sull'avviso che ne avrà dall'inventore direttamente, o per mezzo del Cancelliere Comunitativo, resta incaricato di prender cognizione di ciò che potrà meritare di essere acquistato per la medesima, e dal Nostro R. Erario sarà pagato il prezzo rigoroso corrispondente alla rarità e bellezza dei monumenti che si acquisteranno.

4. Sarà permesso a chiunque il contrattare, abolita qualunque privativa, e trasportare da un luogo all'altro anco fuori del Granducato qualunque monumento di antichità, salvi gli ordini delle

Dogane per il pagamento delle Gabelle nei casi e nei modi che siano dovute.

5. Nascendo dubbio a chi spetti il dare il consenso per gli scavi da farsi nel suolo altrui, o a chi debbono dirsi devolute le cose in esso scavate senza il preventivo consenso che sopra, come pure nel caso di qualche fortuito ritrovamento parimenti nell'altrui suolo, attesi i diversi diritti che sopra un istesso Fondo possono altrui competere, vogliamo che si àbbia ricorso a quanto dispone in questa materia il *Gius* comune, a cui pure si ricorrerà in qualunque altro caso non espresso nel presente Nostro Editto, e dove venisse direttamente o indirettamente contravvenuto a quanto in questo ci è piaciuto di ordinare.

6. I Giusdicenti conosceranno sommariamente delle istanze che gl'interessati nelle invenzioni facessero per il possibile loro privato respettivo interesse, procurando di togliere al possibile le inutili e animose contestazioni.

Tale è la Nostra Volontà, la quale vogliamo che sia osservata in tutti i luoghi del Nostro Granducato, derogando agli Statuti Municipali ed a tutte le Leggi ed Ordini e Consuetudini veglianti in materia di Tesori e di Scavi di antichità, anco per quello che riguardano la partecipazione al Nostro Regio Fisco, e derogando specialmente al Bando degli 11 Ottobre 1762, agli ordini relativi agli Scavi nel Territorio di Volterra, ed altri che ve ne fossero per qualunque altro Territorio.

Dato li 5 Agosto 1780.

PIETRO LEOPOLDO.
V. ALBERTI – F. SERATTI.

21.

Rescritto.

Resta autorizzato il Direttore della R. Galleria ad accordare le Licenze per l'estrazione di quei Quadri e Pitture, che egli non crederà meritevoli d'aquistarsi per la R. Galleria, dopo aver sentito il parere del Pittor Magni o altri che stimerà conveniente sul merito di tali Quadri e Pitture; E dalla Segreteria di Finanze si partecipino in conformità gli ordini opportuni.

Dato in Firenze li 16 gennaio 1781.

PIETRO LEOPOLDO.
ANGIOLO TAVANTI – DI SCHIMISVEILLER.

22.

Legge sulle Gabelle.

§ 8.

Comandiamo che all'epoca qui sotto stabilita restino soppresse tutte le Leggi attualmente veglianti, che proibiscono respettivamente l'introduzione, l'estrazione ed il transito per il Nostro Granducato di qualche mercanzia o genere, eccettuate solamente quelle Leggi che riguardano le Nostre Regalie sopra il sale, tabacco e carte da giuoco, e ferma stante la proibizione d'estrarre dal Granducato senza le debite licenze le Pitture antiche, a forma della Legge de' 26 Dicembre 1754 tutt'ora vegliante in questa parte; talchè allorquando comincerà ad avere effetto la predetta disposizione, qualunque altra mercanzia e genere potrà introdursi, estrarsi e transitare per tutto il nostro Granducato, mediante il pagamento delle Gabelle prescritte nelle respettive Tariffe per l'introduzione, estrazione e transito rispetto al nuovo Territorio riunito, quanto rispetto agli altri Territorj separati che avessero delle Gabelle particolari.

30 Agosto 1781.

23.

Regolamento per le Comunità.

Art. 12.

Potrà chiunque Possessore di Case o Palazzi con la licenza del respettivo Giusdicente, ed in Firenze dell'Auditore della Camera delle Comunità concedersi senza alcuna spesa, rimuovere le Inscrizioni, le Armi gentilizie, e simili monumenti in occasione di risarcirle, o fabbricarle di nuovo, purchè le collochi nel sito corrispondente a quello che avevano, o in altra parte dell'Edifizio esposta al Pubblico, ed in caso di demolizione totale della Fabbrica, senza la riedificazione della medesima, a spese del Possessore del fondo demolito si dovranno collocare in qualche fabbrica pubblica, a dichiarazione del Giusdicente o Auditore predetto; all'effetto che non se ne perda la memoria.

27 Marzo 1782.

24.

Dichiarazione della Tariffa Doganale.

18 Ottobre 1791.

I quadri e tavole di pitture antiche non potranno estrarsi dal Granducato, in vigore della Legge 26 Dicembre 1754.

25.

Al Segretario del Regio Diritto.

Li 23 dicembre 1816.

Informata Sua Altezza Imperiale e Reale, che la Compagnia di S. Bernardino di Siena trovandosi in qualche sconcerto economico è devenuta alla vendita di alcune Tavole dell'insigne Pacchierotto, ha ordinato indipendentemente da questo caso, per essere ormai stata conclusa, ed effettuata la vendita predetta ad una Persona, che per essere da lungo tempo domiciliata in Livorno, può dirsi Toscana, che sia fatto sentire a tutte le Compagnie, e Contrade della Città di Siena e Suburbio, ed in genere a tutte la Compagnie anzi Corporazioni Religiose da ripristinarsi, che non è in loro facoltà di alienare alcun Monumento d'Arte senza l'antecedente annuenza della precitata A. S. I. e R., a cui stà sommamente a cuore di conservare alla Toscana i suoi oggetti d'Arte molto più quando si trovano in possesso di una Corporazione Morale, che qualunque Ella sia, è sempre sotto la tutela del Governo.

Tanto devo significare a V. S. Illma, affinchè in conformità di tali espressi Sovrani Comandi, possa dare le convenienti disposizioni.

CORSINI.

26.

Notificazione.

Li 23 Ottobre 1818.

Sua Altezza Imperiale e Reale informata, che nonostante gli Ordini circolati per mezzo del Segretario del R. Diritto nei 4 Gennaio 1817, hanno avuto luogo delle alienazioni di Oggetti di Belle Arti spettanti ai Luoghi Pii, e volendo impedire che simili contravvenzioni si rinnovino pel tratto successivo in pregiudizio di detti Stabilimenti e del decoro nazionale, con Biglietto del R. Dipartimento di Stato del primo del corrente si è degnata dichiarare:

Che ferma stante la inalienabilità già dalle veglianti Leggi espressamente prescritta rispetto ai Monumenti d'Arte appartenenti ai RR. Stabilimenti ed alle Comunità e Luoghi Pii dalle medesime dipendenti, la proibizione di alienare simili oggetti dovrà aversi per estesa anche a tutti quelli che spettano alle Chiese e loro annessi, qualunque ne sia il patronato, alle Corporazioni religiose di ambedue i sessi, ai Conservatorj, alle Opere, alle Compagnie e Confraternite, agli Spedali, e in genere a tutti gli Stabilimenti o ecclesiastici, o di pietà pubblica, ammenochè non ne sia stata precedentemente accordata un'espressa autorizzazione per via di supplica, sulla quale dai competenti Dipartimenti dovrà essere consultato il Direttore della R.ª Galleria delle Statue, che quando occorra, farà eseguire a spese del supplicante o supplicanti la visita e perizia dell'oggetto di cui è domandata l'alienazione; E per assicurare vieppiù l'esatta osservanza dei suespressi Superiori comandi, la medesima I. e R. A. S. ha ordinato che nel caso di contravvenzione venga sottoposto il compratore alla perdita dell'oggetto caduto *in commissum*, e del prezzo sborsato, ed il venditore ad una multa equivalente al prezzo ritratto dalla vendita, da applicarsi per metà all'accusatore pubblico o segreto, e l'altra metà a favore del più vicino Spedale; dovendo i Parrochi, gli Operaj, ed in genere tutti i Capi ed Amministratori dei suddetti Luoghi Pii, essere tenuti a pagare del proprio la multa stessa, ogni qualvolta loro medesimi siansi resi autori di simili trasgressioni.

Dalla I. R. Consulta.

V. RAFFAELLI.
L. PELLI-FABBRONI.

27.

Circolare.

6 Aprile 1857.

S. A. I. e R. il Granduca penetrato dal crescente bisogno di tutelare la conservazione nello Stato, e principalmente nelle Chiese, ed altri Stabilimenti pubblici, di quei preziosi oggetti d'arte, di

che il genio e la religiosa pietà dei nostri maggiori arricchiva il paese, mentre si riserba a rafforzare il disposto degli antichi e vigenti ordini in materia, con tutte quelle ulteriori provvidenze che saranno giudicate all'uopo più efficaci, vuole frattanto che sia eccitata la vigilanza e premura delle Autorità Giudiziarie, Politiche ed Amministrative a procurare sott'ogni rapporto la più rigorosa ed esatta osservanza degli ordini superiormente accennati, cioè:

Della Legge del 26 Dicembre 1754, ravvivata colle Leggi e Tariffe Doganali de' 30 Agosto 1781 e 18 Ottobre 1791, state richiamate in vigore con Notificazione del 9 Maggio 1844 e Ordini successivi, e per il disposto delle quali rimase vietata l'estrazione dallo Stato dei Quadri e Tavole di pitture antiche senza una licenza speciale;

E delle disposizioni pubblicate con Notificazione dell' I. e R. Consulta in data de' 23 Ottobre 1818, e per le quali, ferma stante la inalienabilità già dalle Leggi espressamente prescritta, rispetto ai monumenti d'arte di pertinenza dei RR. Stabilimenti, e delle Comunità e Luoghi Pii dalle medesime dipendenti, la proibizione di alienare simili oggetti, si volle estesa alle Chiese e loro annessi, qualunque ne sia il patronato, alle Corporazioni Religiose, ai Conservatorj, alle Opere, alle Compagnie e Confraternite, agli Spedali, ed in genere a tutti gli Stabilimenti o ecclesiastici, o di pietà pubblica, a meno che ne sia precedentemente accordata una espressa autorizzazione, nei modi e respettivamente sotto le pene nella Notificazione stessa comminate.

Tanto partecipo ecc.

28.

Noi Maria Luisa di Borbone, infanta di Spagna, Duchessa di Lucca ecc. ecc.

Considerando che per conservare e incoraggire lo studio delle belle arti nel Nostro Ducato si rende necessario adottare delle misure sulla troppo libera esportazione all'estero dei monumenti preziosi, che servendo di esemplari alla gioventù studiosa, sono di ornamento e decoro dello Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È proibita d'ora in avanti l'estrazione dal Nostro Ducato dei quadri, sculture e medaglie, e in genere di tutti gli oggetti di Belle Arti, senza il permesso della Presidenza di Grazia e Giustizia e Interno.

Art. 2. Il Sig.r Michele Ridolfi è incaricato di fare un esatto inventario di tali monumenti, esistenti tanto nelle fabbriche di pubblica che di privata proprietà; a tal'effetto i possessori saranno obbligati di renderli ad ogni sua richiesta ostensibili, sotto la pena di esservi astretti colla forza.

Art. 3. I contravventori all' art. 1, come pure quelli che occultassero maliziosamente alle ricerche del prefato Sig.r Ridolfi qualcuno degli oggetti suddetti, saranno puniti colla perdita dell'effetto e col pagamento del valore del medesimo, nel caso che non possa recuperarsi dallo Stato, ed inoltre coll'ammenda di lire centocinquanta.

Art. 4. I Nostri RR. Cacciatori e le Guardie di Dogana sono tenuti ad invigilare, e ad esercitare la più esatta sorveglianza sopra l'esportazione dei menzionati oggetti.

Art. 5. L'ammenda di cui sopra sarà repartita per un terzo al delatore, un terzo ai RR. Cacciatori o Doganieri, e l'altro terzo al Tesoro.

Art. 6. I Nostri Direttor Generale delle Finanze e Presidente di Giustizia e Grazia e Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato con le stampe.

Dato dalla Nostra R. Villa di Marlia questo giorno 17 Maggio 1819.

MARIA LUISA.

A. MANSI.

29.

In nome di S. M. Maria Luisa di Borbone infanta di Spagna, Duchessa di Lucca ecc. ecc.

Il Consigliere di Stato Presidente di Grazia, Giustizia, e Interno, in sequela della Veneratissima Decisione di Sua Maestà la Duchessa del giorno 27 stante.

Notifica, ed ordina ciò che siegue:

Art. 1. Fintantochè il Sig. Michele Ridolfi non abbia proceduto all' Inventario degli oggetti di belle arti e singolarmente dei Quadri, dei quali tratta il So-

vrano Decreto de' 17 Maggio decorso, non è permesso ad alcuno di rimuoverli dai Locali in cui si trovano attualmente, e per conseguenza di traslocorli da un Locale in un altro senza averne prima prevenuto il predetto Sig. Ridolfi.

Art. 2. I Contraventori al disposto dell'Articolo superiore incorreranno nelle stesso pene comminate contro coloro, che si permettessero di alienare senza le debite facoltà li oggetti suddetti.

Art. 3. La presente Notificazione sarà pubblicata in tutte le Comuni di questo Reale Ducato.

Data a Lucca dal Regio-Ducale Palazzo degli Uffizi li 29 Giugno 1819.

F. M. di Poggio.

F. Ricchetti.

30.

Noi Leopoldo Secondo per la grazia di Dio Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ecc. ecc.

Volendo efficacemente provvedere alla conservazione degli oggetti d'arte sì di pittura che di scultura e di plastica, esternamente esistenti tanto nei pubblici che nei privati edifizi, e che debbono ritenersi o come destinati al pubblico ornato o come esposti alla pubblica venerazione;

Sentito il nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Senza il preventivo permesso del Governo rimane vietata la remozione, distruzione, o abolizione di qualunque oggetto d'arte sì di pittura, come di scultura o plastica che esista esposto alla pubblica vista, comunque chiuso in tabernacoli, nei muri esterni di qualunque casa, palazzo o altro edifizio sia privato o pubblico.

E se questi oggetti consistessero in Immagini sacre, sarà inoltre necessaria la preventiva licenza del respettivo Ordinario.

Art. 2. I contravventori alla disposizione di che nel precedente Articolo incorreranno in una multa da dugento a duemila lire, ed inoltre perderanno la proprietà dell'oggetto di cui soltanto sia avvenuta la remozione; il quale sarà ricollocato al posto, ove ciò sia possibile, o altrimenti sarà depositato in un pubblico Stabilimento di Belle Arti, ovvero secondo i casi in qualche Chiesa o in qualche Oratorio.

Art. 3. La cognizione di queste trasgressioni spetterà ai Tribunali ordinarj, secondo le competenze fissate dalle Leggi veglianti.

Art. 4. I Nostri Ministri Segretari di Stato per il Dipartimento dell'Interno, della Giustizia e Grazia, e della Istruzione pubblica sono incaricati ciascuno, per quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 16 aprile 1854.

Leopoldo.

31.

Noi Leopoldo Secondo per la grazia di Dio Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ecc. ecc.

Veduto il disposto delle Leggi ed Ordini veglianti, per le quali fu e rimane vietata la estrazione dallo Stato di Quadri e Tavole di Pitture antiche, senza una licenza speciale;

Veduto più specialmente il tenore della Notificazione pubblicata per mezzo della cessata R. Consulta, sotto il dì 23 ottobre 1818, e per la quale, ritenuta la inalienabilità dei Monumenti d'arte di pertinenza dei RR. Stabilimenti, delle Comunità e dei Luoghi Pii, già dalle Leggi anteriori espressamente prescritta, fu estesa la proibizione di alienare simili oggetti alle Chiese e loro annessi, qualunque ne sia il Patronato, come alle Corporazioni religiose, ai Conservatorj, alle Opere, alle Compagnie e Confraternite, agli Spedali, ed in genere a tutti li Stabilimenti o Ecclesiastici o di Pietà pubblica, con la pena per i contravventori della perdita dell'oggetto caduto in commissum, o del prezzo sborsato, quanto al Compratore, e di una multa equivalente al prezzo ritratto dalla vendita per il Venditore, dovendo i Parrochi, li Operai, ed in genere tutti i Capi ed Amministratori dei suddetti Luoghi Pii esser tenuti a pagare del proprio la multa stessa, ogni qualvolta che eglino mede-

simi siensi resi debitori di simili trasgressioni;

Considerando quanto importi all'interesse ed al decoro del Paese, che le disposizioni preavvertite siano tenute nella più esatta osservanza in tutto il Granducato, e che a fronte delle difficoltà di conoscerne le contravvenzioni non venga meno il mezzo necessario a reprimerle;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Fermo stante in ogni sua parte il disposto delle Leggi ed Ordini veglianti, quanto alla inalienabilità dei Monumenti d'Arte contemplati dalla Notificazione dei 23 Ottobre 1818, o circa il divieto della estrazione dallo Stato dei Quadri e Tavole di Pitture antiche, sotto le pene respettivamente comminate, l'azione penale esercibile contro i Contravventori conserverà ogni sua efficacia, e non andrà soggetta a prescrizione, se non decorso un anno dal dì dell'avvenuta contravvenzione.

Art. 2. I Nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati, ciascuno per quanto Lo concerne, di procurare la esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il dì 13 Gennaio 1859.

LEOPOLDO.

G. BALDASSERONI.

32.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele, il R. Governo della Toscana;

Considerando che i monumenti dell'arte, e quelli che rammentano la storia dei nostri maggiori, sono una delle più splendide glorie della Toscana, che sovra le altre provincie d'Italia n'è ricca;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione, composta di nove Professori delle Arti del disegno; tre della Pittura, tre della Scultura, e tre dell'Architettura; di un Perito nelle memorie e monumenti storici del Paese; di un Ispettor generale, che sarà Ispettore speciale della Galleria delle statue; e del Professore di Paleografia, che farà le funzioni di Segretario della Commissione, e presieduta dal Direttore delle Gallerie.

Art. 2. La Commissione ha l'incarico di vigilare alla conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti storici della Toscana, e specialmente di quelli annessi in qualunque modo ai pubblici edifizi, sacri e profani; di stabilire il modo da tenersi nel restaurarli; d'invocare l'azione del Governo per far sospendere i restauri mal fatti, e per far intraprendere quelli giudicati necessari; di proporre al Governo l'acquisto di oggetti d'arte, o importanti per la storia; di compilare un inventario di quelli fra i soprannominati oggetti, che dovranno rimanere sotto la tutela del Governo; e con altri incarichi, che saranno specificati in un regolamento.

Art. 3. Saranno nominati quattro ispettori; uno per il Compartimento di Firenze e per quello di Arezzo; uno per il Compartimento di Pisa e per quello di Livorno; uno per il Compartimento di Siena e per quello di Grosseto; uno per il Compartimento di Lucca, coll'incarico di raccogliere notizie degli oggetti d'arte e dei monumenti storici esistenti nei pubblici edifizi, e vigilare secondo le leggi alla loro conservazione, sotto la dipendenza dell'Ispettore Generale residente in Firenze.

Art. 4. Le Reali Gallerie e le Fabbriche dello Stato restano sotto l'immediata dipendenza delle respettive Autorità, con obbligo però nei casi di maggiore importanza di consultare la Commissione, e farne noto il parere al Governo.

Art. 5. L'Ispettore Generale riceverà i rapporti degli Ispettori compartimentali, e li trasmetterà alla Commissione col suo parere. La Commissione, per mezzo del Presidente, corrisponderà direttamente col Governo.

Art. 6. La Commissione sarà stabilita in Firenze, e si adunerà nelle stanze della Galleria delle statue, dove risiederà l'Ispettore generale.

Art. 7. L'Ufficio di tutti i Componenti la Commissione suddetta è gratuito, ad eccezione di quello dell'Ispettor generale, il quale godrà di uno stipendio annuo di lire italiane tremila, degli Ispettori compartimentali, che godranno dello stipendio annuo di lire italiane millecinquecento, del Segretario, che avrà un annuo soprassoldo di annue lire italiane cinquecento, e di un Commesso e di un Copista scelti dal Direttore delle Gallerie fra gli impiegati della medesima, i quali godranno di un soprassoldo annuo di lire italiane trecento il primo e duecento il secondo.

Art. 8. È vietato por mano a restauri, o alienare gli oggetti d'arte designati all'art. 2, o iscritti nell'inventario di che all'articolo stesso, senza il permesso del Governo sotto pena di risarcire a proprie spese i danni arrecati, o di pagare una penale corrispondente ad essi, e quanto all'estrazione degli oggetti d'arte ed altri di simile natura, fuori dello Stato, saranno applicate le disposizioni penali della Legge del dì 26 Dicembre 1754 tuttora vigente.

Art. 9. Con regolamento speciale saranno più particolarmente determinate le attribuzioni della Commissione, e stabiliti quegli ordinamenti, che saranno giudicati più atti a raggiungere lo scopo del presente Decreto.

Il Ministro della Pubblica Istruzione e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 12 Marzo 1860.

B. Ricasoli.

G. Ridolfi - E. Poggi.

PROVINCIE MERIDIONALI

1.

Bando da parte di S. M. Carlo III, e del suo Tribunale della Regia Camera della Summaria.

PRAMMATICA LVII.

La Maestà del Re Nostro Signore si è degnata rimettere a questo Tribunale un Suo Sovrano Dispaccio, spedito per Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, in data 24 Luglio del corrente anno del tenor seguente, cioè:

Le Provincie, onde questo Regno di Napoli è composto, essendo ne' tempi antichi abitate da' Greci, e da' Romani, che allettati dalla fertilità, ed amenità del suolo, e dell'aria ne fecero le loro maggiori delizie: hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia dei rari monumenti d'antichità agli uomini di quella studiosi, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi, e d'istrumenti o per sacrificj, o per sepolcri, o per altri usi della vita, o di marmi, o di terra, o di metalli. Ma perchè niuna cura e diligenza è stata per l'addietro usata in raccoglierli, e custodirli, tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s'è dal Regno estratto, onde il medesimo ne è ora assai povero, dove altri Stranieri de' lontani Paesi se ne sono arricchiti, e ne fanno i loro maggiori ornamenti, grandissimi profitti traendone, e per intelligenza dell'antichità, e per rischiaramento dell'Istoria, e della Cronologia, e per perfezione di molte Arti. Il Re Nostro Signore tutto ciò nella sua mente con rammarico rivolgendo, e considerando, che negli Stati più culti dell'Europa l'estrazione di sì fatte reliquie d'antichità, senza espressa licenza de' Sovrani è stata vietata, e la loro proibizione osservata esattamente; ha deliberato a sì fatto male si ponghi una volta rimedio, acciò questo Regno non vada sempre più impoverendosi di ciò che abbonda, per farsene abbondanti l'altre Provincie di Europa, che ne sono povere da loro stesse. A questo effetto mi ha comandato, che in suo Real Nome ordini, come fo, al Tribunale della Regia Camera, che publichi Bando, che in ogni futuro tempo dovrà valere, così in questa Città, come per le Provincie, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione che sia, ardisca da ora in avanti estrarre, o fare estrarre o per mare, o per terra, dalle Provincie del Regno per Paesi esteri, qualunque monumento antico, cioè di statue, o grandi o piccole che sieno, di tavole, in cui caratteri sieno incisi, di medaglie, di vasi, d'istrumenti, ed ogni altra cosa antica, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o d'ogni altro metallo, senza che preceda l'espressa licenza di S. M.; e ciò sotto la pena della perdita della roba che s'estrae, e di anni tre di galea per gl'Ignobili, e d'anni tre di relegazione per li Nobili, e sotto la medesima proibizione d'estrazione, e pene, siano comprese le pitture antiche, o in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri. Comanda altresì la M. S., che intorno alla maniera di procedere contra i Contravvegnenti, pruova del delitto, e quando il medesimo s'intenda consumato, dovranno avere luogo le precedenti Leggi, colle quali l'estrazione è stata proibita, dichiarando in

oltre che si avrà per consumato il delitto per mare, non solo quando le robe suddette si troveranno già imbarcate, ma anche allorchè si saranno ritrovate vicino le marine, i luoghi d'imbarco, in atto che si trasportano per imbarcarsi; E per terra, allorchè l'Estraente sarà ritrovato vicino i confini, o avrà voltate le spalle alle Regie Casse, in cammini, ed in circostanze tali, per cui verisimilmente si debba credere che le robe erano per estraersi dal Regno. Ma come non intende S. M. che all'in tutto, e generalmente l'estrazione suddetta sia proibita, ma solo di quello che, o per eccellenza di lavoro, ed artificio, o per altra rarità merita esser tenuto in pregio; a quest'effetto comanda, che la Camera destini persona, o persone dotate non solo di bastante perizia in sì fatte cose, ma anche d'integrità, e rettitudine, affinchè se taluno desiderasse licenza per l'estrazione d'alcune delle suddette reliquie d'antichità, o di pitture, possa farle riconoscere dalla Persona a ciò deputata; e quando ella giudichi non contenere pregio tale, onde meritino esser tenute care, e non dannoso estrarre, faccia certificato di potersene l'estrazione permettere, affinchè quello producendosi in questa Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, se ne possa dalla M. S. concedere la licenza, senza della quale qualunque estrazione come criminosa sarà punita. Partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima per intelligenza della Regia Camera, affinchè la medesima ne faccia subito pubblicare il Bando corrispondente, ed invigili poi per l'esatta osservanza del medesimo, procedendo contro de' Trasgressori all'esecuzione delle pene — Napoli li 24 Luglio 1755 — El Marques de Squillaci.

Quale preinserto Biglietto lettosi dall'infrascritto Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Regia Camera, e Commissario, fu il medesimo rimesso all'Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri, Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, da chi in vista del medesimo preinserto Biglietto si fece la seguente istanza del tenore videlicet — Die 28 mensis Julii 1755. Fiscus instat exequi Regale Rescriptum, et emanari Bannum cum insertione ejusdem, salvis etc.

E propostosi il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano, e Commissario, ne fu dalla medesima a sua relazione con Decreto del suddetto dì 28 Luglio ordinato, di eseguirsi detti Regali ordini giusta l'istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle persone, a tenore dell'appuntamento d'essa Regia Camera, nel quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio, stimava questo Tribunale, che per la ricognizione delle medaglie, statue, tavole, dove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento di antichità, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Reverendo D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi delle Pitture antiche, o sieno in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero e probo, affinchè qualora la Maestà del Re Nostro Signore, si degnava approvare la destinazione di tali persone, s'avesse potuto poi da questa Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più che si conviene per esecuzione de' suddetti cennati Sovrani Ordini. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì, con Dispaccio spedito per detta Segreteria in data de' 27 Agosto corrente anno, approvare la destinazione proposta da questo Tribunale del suddetto Reverendo Canonico D. Alessio Simmaco Mazzocchi, e del suddetto Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di Sua Maestà, ciascuno per riconoscere rispettivamente i generi di roba distinti nel citato appuntamento di questa Regia Camera, con che però la ricognizione delle statue debbasi incaricare, ed appoggiare al Magnifico D. Giuseppe Canart Statuario di S. M. uomo assai meritevole, così per la probità, come per l'espertezza grande in simili materie; e nell'istesso tempo si è benignata S. M. nuovamente incaricare a questa Regia Camera la pubblicazione del corrispon-

dente Bando, a tenore dell' espressato Sovrano Dispaccio de' 24 Luglio di questo corrente anno.

Per tanto, affinchè questa Regal Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa allegar causa d'ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi nei luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, s'ordina e comanda, che niuna Persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, ciascuno dei generi di sopra enunciati, senza espressa licenza di S. M., sotto pena di perdita della roba, e di anni tre di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, a rispetto di tutti gli enunciati generi de' monumenti d'antichità espressati in detto Regal Dispaccio.

Publicetis et referatis. Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die 25 mensis Septembris 1755.

Balthaxar Citus M. C. L.

Vincentius Natoli – Natalis de Amato Mag. Ad. – Carolus Pagano Act.

2.

Bando da parte di Sua Maestà e del suo Tribunale della Regia Camera della Summaria.

Prammatica LVIII.

La Maestà del Re N. S. si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio, spedito per la Segreteria di Stato, di Azienda, Guerra, Commercio, e Marina, in data de' 24 Luglio del corrente anno, qual è del tenor seguente videlicet.

« Con varie leggi in diversi tempi pubblicate, è stata proibita da questo Regno l'estrazione dell'oro, e dell'argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, senza espressa licenza del Governo. Ultimamente la Maestà del Re N. S. ha voluto, che senza sua licenza fosse anche proibita l'estrazione di tutte le Reliquie d'antichità, o di statue, o di medaglie, o d'istrumenti, o di vasi, o di tavole, in cui caratteri sieno incisi, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tela, e tavole, di legno, di rame, o di argento, o tagliate da muri. Confermando la Maestà Sua la suddetta proibizione sotto le pene già dichiarate, e stabilite, ordina ancora, che non si possano dal Regno estrarre, senza licenza della Regia Camera, pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno; e che coloro, che ardissero contravvenire a questa proibizione, o estraendole, o facendole per altri estrarre, incorranno alla pena, e della perdita della roba, e di un anno di galea se Ignobili, e di un anno di relegazione, se Nobili. Dichiara altresì la Maestà Sua, che nel caso che taluno ottenesse espressa licenza per l'estrazione, non si possa, sotto le pene stabilite, la medesima eseguire, se non pagandosi prima un conveniente diritto di tratta, che si stabilisce nella maniera seguente. Per le pietre il tre per cento, secondo la stima, che dovrà farsene dalla Persona perita, che sarà destinata a questo effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche, il sei per cento, anche secondo la stima da farsene dalle Persone perite, da destinarsi similmente dalla stessa Regia Camera. Per l'argento lavorato, o in verga, o in massa, carlini quindici ad oncia ».

Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza del Tribunale della Regia Camera, e affinchè la medesima ne faccia pubblicar Bando, da valere in ogni futuro tempo, così in questa Città come nelle Provincie del Regno, ed invigili all'osservanza, procedendo all'esecuzione delle pene contro i trasgressori. Palazzo li 24 Luglio 1755 – El Marquis de Squillaci.

Signor Marchese Cito – Die 28 mensis Julii 1755. Domino Natoli – Citus M. C. L.

Quale preinserto Biglietto lettosi dall' infrascritto Illustre Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Real Camera, e Commissario, fu quello rimesso all' Illustre Marchese, Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, da chi in vista del medesimo si fece la seguente istanza del tenore videlicet – Die 28 Julii 1755. Fiscus instat emanari banna cum insertione Regalis ordinis; salvis etc.

E propostosi il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano

Commissario, ne fu dalla stessa a sua relazione sotto il suddetto dì 28 Luglio ordinato decreto, di eseguirsi detto Real ordine, giusta l'Istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle Persone, a tenore dell'appuntamento di essa Regia Camera; col quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio stimava il Tribunale, che per la ricognizione, e stima delle medaglie, statue, tavole, ove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento d'antichità, o sia di terra, o sia di marmo, o d'oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Rev. D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi, e stima delle pitture antiche o sieno in tela, o in tavole, e di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da' muri, si destinasse il Magnifico Don Giuseppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero, e probo: E finalmente per la ricognizione, e stima de' marmi e pietre lavorate, delle miniere di questo Regno, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Canart Ingegnere, e Statuario di S. M., uomo meritevole per la probità, ed espertezza di simili materie, affinchè qualora la Maestà del Re N. S. degnata si fosse di approvare la destinazione di tali persone, si fosse potuto poi da questa predetta Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più, che conveniva per esecuzione del cennato Sovrano Ordine. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì per detta Segreteria, inviare il seguente altro Dispaccio del tenor videlicet.

« El Rey se hà dignado aprobar la destinacion, que la Camera ha propuesto en Consulta de 19 del corriente, de Don Alexio Simmaco Mazzocchi Canonigo de la Cathedral de esta Ciudad; D. Joseph Bonito Pintor de Camera de S. M., y Don Joseph Canart sù Estatuario, para reconocer, y opinar Medallas, Estatuas, y toda suerte de antiquidad, de Pintura, Escoltura, y Arquitectura; como tambien Marmoles, y Piedras labradas de las Minas de este Reyno, antes de acordarse el Real Permiso para extracion, con que però se ne encargue al mencionado Canart el reconocimiento de Estatuas; y en sù couseguencia me manda decir a V. S., que con la Camera haga publicar el correspondiente Bando de prohibicion, à tenor de lo resuelto por S. M. en 24 de Julio proximo passado; Dios guarde à V. S. muchos anos como desseo – Palacio à 27 de Agosto 1755 – El Marques de Squillaci – Senor Marques Cito ».

Per tanto, affinchè questa Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e Regno; si ordina, e comanda, che niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come sono statue, medaglie, istrumênti, vasi, tavole di quali si sieno caratteri, sieno incise, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri, senza espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, siccome fu già dichiarato, e stabilito con altro Bando emanato, in vigore di altro Dispaccio, per gli espressati generi di antichità; E parimente, che nessuno ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, sotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl'Ignobili, e di relegazione a' Nobili; Ed ottenendo la divisata licenza, debba sotto le pene stabilite, pagare i diritti prescritti, e contenuti nel preinserto Real Dispaccio, a tenore della ricognizione, e stima che se ne faranno da' prenominati rispettivi periti destinati per detti generi, che occorreranno estraersi. Pub. et Ref. etc. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae. Die 25 mensis Septemb. 1755.

Balthaxar Citus M. C. L.

Vincentius Natoli – Natalis de Amato Mag. Act. – Carolus Pagano Act.

3.

Bando da parte di Sua Maestà e del suo Tribunale della Regia Camera della Summaria.

PRAMMATICA LIX.

Fin dal dì 16 Ottobre dell'anno 1755 in esecuzione di Real ordine di Sua Maestà Cattolica (Dio guardi), allora felicemente Regnante in questi Regni, fu nelle dovute forme pubblicato Bando del tenore seguente videlicet.

La Maestà del Re nostro Signore si è degnata rimettere a questo Tribunale suo Sovrano Dispaccio ecc. (come nel numero precedente).

Al presente si è compiaciuta S. M. (Dio guardi) rimettere a questo suddetto Tribunale della Regia Camera altro suo venerato Dispaccio, spedito per la Segreteria di Stato della Casa Reale, ed Affari Esteri in data del dì 2 del corrente mese di Agosto, qual è del tenor seguente:

« Vuole il Re, che cotesta Regia Camera disponga la rinnovazione del Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755, relativo all'estrazioni delle antichità da questa fedelissima Città, e Regno, con pubblicarsi anche per le strade degli Orefici, e comprendersi altresì i Mezzani, che s'intrigano in simili negozj, e sotto le pene contenute nel Bando; alle quali per li Forestieri si aggiunga lo sfratto dal Regno; con ordinarsi di più alle Dogane, e Sbarre de' confini del Regno, d'impedire l'estrazione fuori del medesimo, con invigilare all'esito della roba, anche per l'esazione dei diritti stabiliti, e contenuti nell'altro Bando sotto l'istesso dì, ed anno, in caso, che la estrazione siegua con Real permesso. Lo partecipo di Real ordine a V. S. per l'adempimento. Palazzo 2 Agosto 1766. Bernardo Tanucci - Signor Marchese Cavalcanti. Die 10 Augusti 1766. Exequatur, et Registretur ».

Per tanto affinchè così l'espressato Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755, come la riferita altra nuova Reale Determinazione contenuta nel soprascritto Dispaccio de' 2 Agosto corrente mese ed anno, sieno da tutti esattamente adempiuti, ed eseguiti giusta la di loro serie, contenenza, e tenore, nè si possa da chicchessia allegare causa d'ignoranza, si ordina, e comanda col presente Bando, da pubblicarsi nei luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, ed anche per le strade degli Orefici, che con effetto nessuna persona, di qualunque grado, e condizione si sia, niuno affatto eccettuato, ardisca di estrarre, o di fare estrarre da qualsivoglia luogo di questa Capitale, e Regno, reliquie d'antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, e nè anche tavole incise di quali si vogliano caratteri, o che sieno le sopraddette reliquie di antichità di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; E che parimente nessuno ardisca di estrarre, o fare estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pitture anche in tele, tavole di legno, rame, oro, od argento, o tagliate da' muri, senza l'espressa licenza di S. M.; sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per l'Ignobili, e di tre anni di relegazione per li Nobili, a tenore del soprainserto Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755. E parimente si ordina, e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia grado, e condizione, ardisca di estrarre, o far estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verga, o in massa, sotto la pena della perdita della roba, di un anno di galea per gl'Ignobili, e di relegazione per li Nobili, e qualora poi taluno per l'espressate estrazioni otterrà la licenza Reale, debba sotto le stesse stabilite pene pagare i diritti prescritti nel sopraddetto Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755, a tenore della ricognizione, e stima che da' sopra riferiti Periti destinati si farà de' generi, che occorrerà di estraersi. Di più si ordina, e comanda, che alle sopraccitate rispettive stabilite pene debbano in caso di contravvenzione soggiacere, non solamente coloro, che estrarranno, o faranno estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno i sopradescritti generi vietati, senza l'espressa Reale licenza, e senza pagare i dovuti stabiliti diritti, ma altresì debbano soggiacere alle stesse pene anche i Mezzani, che s'intrigano in simili negozj; E qualora i contravvegnenti fossero forestieri, in tal caso, oltre le suddette pene, debba aggiungersi contra di essi anche lo sfratto da questo Regno. E finalmente si ordina, e comanda

agli Officiali delle Regie Dogane, e Sbarre de' confini di questo Regno, che invigilino con tutta la maggiore attenzione nelle robe, che si estraggono per fuora, affinchè così s'impedisca l'estrazione dei soprannominati generi senza l'espressa licenza del Re nostro Signore, e qualora vi fosse il Real permesso, in tal caso poi si esigano i rispettivi diritti stabiliti, e contenuti nel soprainserto Bando pubblicato a' 16 Ottobre 1755 – Publicetis, et referatis. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 14 mensis Augusti 1766.

Angelus Cavalcanti M. C. L.

Dominicus Cardillo – Laurentius Paternò – Petrus Maria Savisetti – Caesar Coppola – Dominicus Figliola – Joannes Celentano – Joannes Ferrari – Januarius de Ferdinando – Ferdinandus Genise – Bernardinus Bolza – Nicolaus de Crescentio – Petrus Lignola. Vidit P. R. C. Joseph Caravita Realis Patr. Fisci Patronus – Vidit P. R. C. Thomas Varano Realis Patrim. Fisci Patronus – Cons. Thomas Abbamonti a Secr. per S. M. Regiae Camerae.

4.

Bando da parte di Sua Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera della Summaria.

Prammatica LX.

Fin dal dì 25 Settembre dell'anno 1755, d'ordine della Maestà del Re Cattolico, che allora felicemente regnava in questo Regno, fu emanato Bando del tenor seguente cioè:

Carolus Dei gratia Rex utriusque Siciliae, Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri, et Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae.

Bando da parte della prefata Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera della Summaria.

La Maestà del Re N. S. si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio etc. (come nel n. 2).

Ma poichè non ostante il cennato Bando fin dal detto tempo emanato, e pubblicato nelle dovute forme, pure si è preinteso, che da taluni sotto pretesto d'ignoranza siasi contravvenuto a quanto nel medesimo fu prescritto, ed ordinato. Perciò la Maestà del Re Nostro Signore (Dio guardi) si è degnata rimetterci un Dispaccio spedito per Segreteria di Stato, Casa Reale, ed Affari Esteri, in data degli 11 Marzo corrente anno 1769, il quale è del tenor che segue, cioè:

« Aviendose enterado el Rey per papel de V. S. de' 8 del corriente de las escusas aduzidas por el Conte Gaetani de la venta de quadros antiquos a Forasteres, de ignorar la ley de no extraherse ni Pintura, ni Escultura antiqua sin expresso Real Permiso de S. M., ha resuelto S. M. y manda que V. S. haga publicar, y fixar en todas las partes de esta Capital donde convenga un Edicto, en que se prohiba absolutamente a todos, y qualesquiera persona la extracion del Reyno, de toda suerte de Pinturas, Estatuas, y otras alhajas antiquas sin la circunstancia de aver implorado antes, y obtenido el Real Permiso de S. M. vajo las penas à los Controventores de la confiscation de la cosa y del duplo. Dios etc. Caserta 11 Marzo 1769 – Bernardo Tanucci – Senor Marques Cavalcanti ».

Per tanto affinchè una tale Sovrana Determinazione venga a notizia di tutti, nè si possa più allegare causa d'ignoranza, col presente Bando, da pubblicarsi nei luoghi soliti di questa Città, si ordina, e comanda, che senza pregiudizio delle pene incorse da coloro, che hanno finora contravvenuto all'accennato Bando, da ora in poi niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di quali si vogliano caratteri, sieno incise, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo, pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliato da' muri, o qualunque altra specie di galanterie antiche, senza espressa licenza di S. M.; e ciò sotto le pene contenute tanto nel soprainserto Bando de' 25 Settembre 1755, quanto nel citato ultimo inserito Reale Dispaccio degli 11 Marzo corrente anno 1769. E parimente si ordina, che nessuno

ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro ed argento, così lavorato, come in verghe, o in masse, senza l'espressa Sovrana licenza, sotto le sopraddette pene contenute nel soprainserto Bando, ed ultimo Reale Dispaccio; ed ottenendo poi taluno la divisata licenza, debba sotto le stesse suddette pene pagare i diritti stabiliti, e prescritti nell'inserto Bando de' 25 Settembre 1755, a tenore della ricognizione, e stima, che se ne dovrà fare da' Periti destinati per la ricognizione di detti generi estraendi, nella maniera prescritta in detto Bando de' 25 Settembre 1755, etc. Pub. et Ref. etc. Datum Neapoli ex Regia Camera die 17 mensis Martii 1769.

D. Angelus Cavalcanti M. C. L.

D. Dominicus Cardillo – Di Januarius de Ferdinando – D. Joannes d'Alessandro – D. Caesar Coppola – D. Joannes Celentano – D. Andrea Ruoti – D. Laurentius釁Paternò – D. Petrus Maria Sanvisenti – D. Ferdinandus Genise – D. Dominicus Figliola – D. Petrus Lignola – D. Joannes Bruno – Vidit P. R. C. D. Joannes Ferraro, Regal. Pat. Fisci Patronus. – Vidit P. R. C. D. Joannes Ferraro, Regal. Patr. Fisci Patronus. – Vidit P. R. C. D. Joseph Caravita, Regal. Patr. Fisci Patronus. – Cons. U. I. D. D. Thomas Abbamonte a Secr. per S. M. In Regia Camera – Joseph Corracchioli Act.

5.

Bando che nel Real nome, e di R. ordine si promulga dall'ill. Cav. Don Gio. Franc. Paternò Castello dei Principi di Biscari, Reg. Custode delle antichità delle valli Demone e Noto.

Stando a cuore di S. M. (D. G.) la conservazione delle Antichità, che si ritrovano nella Città di Catania, con suo R. Dispaccio de' 7 Febraro 1802, per via della Real Segreteria dell'Ecclesiastico, Annona, ed Alta Polizia è venuta in prescrivere la formazione del presente Editto, in forza del quale si proibisce di fare Scavi, o piantar fondamenta di Fabbriche, senza il precedente permesso del Cav.re Don Gio. Francesco Paternò Castello di Catania, Regio Custode delle Antichità delle Valli Demone e Noto, senza alcun pagamento per tale permesso. E ciò sotto la pena di Onze 20, e di un anno di carcere tanto a' Proprietarî degli Edificî, quanto agli Architetti per ogni controvenzione, secondo è stato prescritto da S. E. Ema Signor Presidente del Regno con dispaccio dei 22 Settembre 1802, comunicato per via della Reale Segreteria di Stato, e Guerra, a detto Cavaliere di Paternò Castello Regio Custode.

In Catania oggi che corrono li.... Ottobre 1802.

6.

Rescritto.

Ho rassegnato a S. A. R.le il Principe Vicario Generale la rappresentanza di V. S. del dì 17 dello scorso Giugno relativa alla domanda dei Procuratori della Cappella de' S.ti Alfio, Filadelfio e Cirino della Terra di S. Fratello, affinchè Benedetto Vasi restituisse, e allogasse nello stesso luogo alcuni pezzi di marmo con iscrizioni arabe, che staccò d'alcune muraglie antiche esistenti nella tenuta del monte Alunzio, proprio dell'anzidetta Cappella. E S. A. Reale in vista ha ordinato, che i ricorrenti Procuratori si dirigano al Magistrato ordinario, acciò il detto Benedetto Vasi, oltre che sia obbligato alla restituzione de' detti pezzi di marmo involati, sia poi punito dell'ardire che ha avuto di essersi appropriata cosa non sua: dovendo intanto V. S. curare, quando il Magistrato ordinario avrà obbligato il detto Vasi alla chiesta restituzione, che i detti marmi sieno colla maggiore avvedutezza, e maestria rimessi al luogo da dove furono tolti, a spese del riferito Vasi.

Il che per ordine della prelodata A. S. le partecipo, perchè prevenga i detti Procuratori, per la parte che loro spetta; ed adempia poi V. S. la parte, che la riguarda.

Palazzo 9 Luglio 1813.

Belmonte.

7.

Ferdinando I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec., Gran Principe ereditario di Toscana ec.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i bassi-rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o d'arte, che esistono tanto nelle chiese ed edifizi pubblici, quanto nelle cappelle di padronato particolare.

Art. 2. È vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare, anche nei fondi privati le antiche costruzioni di publici edifizî, come sono i tempî, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasî, del pari che le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ed altro.

Art. 3. È proibito inoltre di asportare fuori dei nostri Reali Dominî ogni oggetto di antichità, o di arte, ancorchè di proprietà privata. Ci riserbiamo di accordare il permesso di asportazione soltanto per quei tra detti oggetti, che non sieno di un merito tale, che possano interessare il decoro della nazione.

Art. 4. Per fare l'esame, e per giudicare del loro merito, verrà da Noi nominata una Commissione, che porterà il nome di *Commissione di Antichità e Belle Arti,* la quale sarà composta dal Direttore del Real Museo, da due soci dell'Accademia ercolanese, e da due altri dell'Accademia di belle arti che sceglieremo sulla lista tripla, che per ciascuna ci presenterà il Presidente perpetuo della Società Reale. Il più giovane fra detti soci farà da segretario. La durata delle funzioni dei soci medesimi presso la Commissione non potrà eccedere un anno, elasso il quale verranno rimpiazzati da altri soci, che noi sceglieremo nello stesso modo.

Art. 5. Le domande per asportazione di qualunque degli indicati oggetti verranno dal Nostro Segretario di Stato di Casa Reale inviate a detta Commissione, la quale ne farà accuratamente l'esame sotto la sua responsabilità, ed a maggioranza di voti delibererà, se possa accordarsi o negarsi la chiesta permissione, e la sua deliberazione motivata e sottoscritta da tutti, verrà a Noi rimessa per le ulteriori Nostre Sovrane disposizioni.

Art. 6. Qualora sul rapporto della Commissione Noi accorderemo il permesso dell'asportazione, il Nostro Segretario di Stato di Casa Reale ne darà l'avviso, tanto alla Real Segreteria di Stato delle Finanze per l'intelligenza degli agenti doganali, quanto alla stessa Commissione, la quale dopo di aver fatto apporre il suggello destinato a quest' uso a ciascuno degl' indicati oggetti, gli farà accompagnare alla Dogana da un impiegato subalterno del Museo, il quale ne farà la consegna agli agenti doganali, incaricati di verificarne l'identità, sul notamento che verrà cifrato da tutti gl' individui della Commissione. Della verifica e consegna ne sarà fatto verbale, la cui copia dovrà servire all'impiegato del Museo per suo discarico presso la Commissione. Per tutte queste operazioni non si esigerà alcun dritto, nè dagli agenti del Real Museo, nè da quelli della Dogana. Sarà soltanto a carico delle parti la piccola spesa per l'apposizione dei suggelli, e per la formazione de' verbali, e la indennità di accompagnamento all'impiegato subalterno del Real Museo, che non potrà mai oltrepassare la somma di dieci carlini.

Art. 7. Il suggello per contrassegnare gli oggetti, dei quali è stata da Noi permessa l'esportazione, sarà diverso da quello della Direzione del Museo; ed oltre lo scudo collo stemma Reale e colla legenda prescritta nel decreto del 21 dicembre 1816, conterrà in un segmento ellittico la seguente indicazione – *Commissione di antichità e belle arti* – Questo suggello si conserverà dal Segretario della Commissione.

Art. 8. In caso d'inadempimento di ciascuno degli articoli sopra descritti, i contravventori saranno assoggettati alle pene comminate dalle leggi in vigore, ed alla perdita di ciò che si tenti estrarre dal Regno senza Nostro permesso.

Art. 9. Il Nostro Segretario di Stato di Casa Reale, e degli Ordini cavallereschi, ed i Direttori delle Reali Segreterie di Grazia e Giustizia, degli Affari ecclesiastici, delle Finanze, e degli Af-

fari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 13 maggio 1822.

FERDINANDO.

M. RUFFO.

8.

Ferdinando I, per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc., Gran Principe Ereditario di Toscana ecc.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti coloro che vorranno intraprendere scavi per ricerca di oggetti antichi, dovranno farne a Noi la domanda per mezzo della Real Segreteria di Stato di Casa Reale, e degli Ordini cavallereschi, accompagnata da un documento legale vistato dal sindaco del proprio comune, onde contesti che i fondi da ricercarsi siano proprî de' ricorrenti, o che ne abbiano i medesimi ottenuto permesso dal possessore.

Art. 2. La licenza sarà da Noi accordata purchè non si tocchino, nè si mettano in pericolo i monumenti ragguardevoli, come sono i tempî, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasi, le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ecc., e verrà detta licenza comunicata all'Intendente della provincia, ed al Direttore del Real Museo. L'intendente incaricherà il sindaco di sorvegliare lo scavo, e lo stesso praticherà il Direttore del Museo, destinando uno de' suoi corrispondenti dell'Accademia ercolanese, se vi sia, ed in mancanza qualche altra persona di sua fiducia.

Art. 3. Qualora nello eseguirsi lo scavo si scovriranno monumenti di fabbrica, statue, iscrizioni, monete, vasi, ed arnesi antichi, ne sarà immediatamente presa nota, tanto dal sindaco che dalla persona destinata dal Direttore del Museo, rimanendo gli oggetti presso l'inventore, coll'obbligo bensì di non farne alcun uso, e di non fargli restaurare prima della Nostra Sovrana autorizzazione. Siffatta nota sarà subito rimessa dal sindaco all'Intendente, e dal medesimo al Nostro Segretario di Stato di Casa Reale con tutte quelle osservazioni, che gli riuscirà di fare sulla qualità del luogo ove si è intrapreso lo scavo, per conoscerne l'importanza; lo stesso praticherà col Direttore del Museo la persona da lui incaricata, giusta l'articolo secondo.

Art. 4. Qualora il caso produrrà che si scovrano monumenti, statue ed altri oggetti descritti nell'articolo precedente, l'inventore sarà tenuto a darne notizia al sindaco del luogo, non oltre il termine di tre giorni. Il sindaco ne prenderà nota, e ne farà sollecitamente rapporto all'Intendente, cogli stessi dettagli indicati nell'articolo precedente, e coll'obbligo medesimo di non potersi dallo inventore nè alienare, nè restaurare, senza Nostra autorizzazione.

Art. 5. Pervenuti che a noi saranno questi rapporti, ci riserbiamo di mandarli alla Commissione di antichità e belle arti, istituita con Real Decreto de' 13 del corrente mese, e che è composta dal Direttore del Real Museo, da due soci dell'Accademia ercolanese, e da due altri soci dell'Accademia delle belle arti. Questa Commissione, presi al bisogno gli opportuni rischiarimenti, farà a Noi conoscere di qual merito siano gli oggetti rinvenuti, indicando quelli, che per la loro eccellenza si dovranno riguardare come conducenti alla istruzione ed al decoro della nazione e proponendo le misure necessarie, perchè se ne prendano immediatamente i disegni, da servire all'Accademia ercolanese per la illustrazione delle antichità patrie, e perchè non sieno in contravvenzione del Nostro decreto de' 13 del corrente mese asportati fuori del Regno. In ogni caso tutti gli oggetti de' quali si tratta, qualunque ne sia il merito, verranno considerati come proprietà degl'inventori a' termini della legge.

Art. 6. Qualora gl'inventori degli oggetti antichi, de' quali si è parlato negli articoli 3 e 4, contravverranno dolosamente alle disposizioni contenute ne' medesimi, occultando in tutto o in parte gli oggetti rinvenuti, o mancando di darne parte al sindaco se il ritrovamento sia fortuito, o alienandogli, o facendogli ristaurare prima di averne ottenuto il permesso; in ciascuno di questi casi saranno soggetti alla perdita degli oggetti trovati: e quando questi più non esistano, ad una multa corrispondente, da fissarsi a tenore delle leggi vigenti.

Art. 7. Il Nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 14 maggio 1822.

FERDINANDO.

M. RUFFO.

8.

Rescritto.

L'esperienza ha fatto conoscere, che molti ricercatori di oggetti antichi intraprendono degli scavi senza Sovrano permesso, e molti altri dopo averlo ottenuto, trascurano l'osservanza delle condizioni prescritte col Real Decreto de' 14 maggio 1822, e giungono financo a vendere ed asportare furtivamente gli oggetti rinvenuti.

Per allontanare questo inconveniente ha risoluto S. M., che da oggi innanzi gli scavi d'antichità siano sorvegliati non solo dal sindaco comunale, e dall'incaricato dal Direttore del Museo Reale Borbonico, giusta l'articolo 2 di detto Real Decreto, ma eziandio dagli agenti di polizia nei quali si abbia una fiducia maggiore; imponendosi loro sotto la più stretta responsabilità, d'investigare e vigilare tutte le operazioni de' ricercatori, ed aver cura particolare che non si nascondano, nè s'involino gli oggetti trovati, ma che se ne faccia e rimetta la nota per mezzo del sindaco all'Intendente della Provincia, eseguendosi per tutt'altro quanto contiensi nel citato Decreto dei 14 maggio 1822.

Di Sovrano comando partecipo a Lei questa risoluzione di S. M., affinchè si serva restarne intesa per l'uso di risulta, rimettendole nota de' permessi sinora accordati dalla M. S., e riserbandomi di darle conoscenza di quelli che si accorderanno.

Napoli 22 settembre 1824.

M. RUFFO.

9.

Il Luogotenente Gen. de' R. Dominj al di là del Faro.

Da S. E. il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, con rescritto del 18 ottobre di quest'anno mi fu comunicato, che S. M. volendo stabilire provvisoriamente le norme da osservarsi in questa parte dei Reali Dominj, tanto per la asportazione degli oggetti d' antichità e di arte, quanto per gli scavi diretti alla ricerca di cose antiche, si era degnata di ordinar quanto segue:

« 1. Che si stabilisca in Palermo una Commissione composta di quattro individui, due versati nell' antiquaria e due professori di belle arti, forniti di somma probità, e che meritino tutta la fiducia. Che io ne faccia la proposta per via del detto Ministro, per la Sovrana approvazione.

« 2. Che le dimande per l'asportazione dal Regno degli oggetti di antichità e di arte, siano da me inviate a detta Commissione, la quale dovrà farne accuratamente lo esame sotto la propria responsabilità, o dovrà far conoscere a me con ragionato parere quale ne sia il merito.

« 3. Che si possa da me accordare nel Real nome il permesso di estraregnazione per quegli oggetti solamente, che a giudizio della Commissione non siano di un merito tale, da poter interessare il decoro del paese.

« 4. Che le disposizioni anzidette debban riguardare solamente gli oggetti d' asportarsi all' estero, non potendo applicarsi a quegli che si vogliono trasportare nell' altra parte dei Reali Dominj, per essere unico Regno ».

Per ciò che riguarda poi gli scavi ha ordinato la M. S.

« 1. Ch' io ne accordi nel Real nome il permesso, in vista del documento legale di possidenza, o del consenso del proprietario del fondo ove s'intende scavare, ingiungendosi però l' obbligo, di non doversi nè toccare nè mettere in pericolo i monumenti ragguardevoli, cioè i tempj, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasj, le mura di città distrutte, gli acquidotti, ed i mausolei di nobile architettura, ed incaricandosi gl'Intendenti ed i custodi delle antichità delle rispettive Valli, a far sorvegliare gli scavi da persone di piena loro fiducia.

« 2. Che qualora nell'eseguirsi gli scavi si trovino oggetti antichi di qualunque natura, dovranno gl' inventori farne la rivela al sindaco del proprio Comune, non oltre il termine di tre giorni. Lo stesso dovrà eziandio praticarsi tutte le

volte, che fortuitamente si scovriranno simili oggetti. Il sindaco ne prenderà nota, e a me la trasmetterà per mezzo dell'Intendente. Io la passerò alla Commissione per conoscersi, se tra gli oggetti ritrovati siavene alcuno di singolar merito, da potersi acquistare per questo Museo; ed in tal caso io ne farò rapporto per le Sovrane risoluzioni. Ove S. M. determini di non farsene acquisto, o che gli oggetti medesimi non siano di singolar merito, essi resteranno alla libera disposizione degl'inventori, che ne sono i proprietarj.

« 3. In ogni caso d'inadempimento verranno gli oggetti confiscati.

« 4. Ha dichiarato finalmente la M. S., che le disposizioni di sopra espresse tanto per la estraregnazione, che per gli scavi, debbano avere effetto provvisoriamente, e fino a che sul rapporto del Luogotenente generale non avrà diffinitivamente provveduto alla organizzazione dei rami di antichità e belle arti in Sicilia ».

Nominati già con Real Rescritto del 25 novembre i Componenti cotesta Commissione, io comunico alla medesima le enunciate disposizioni per l'uso di risulta.

Palermo, 7 dicembre 1827.

M. Favare.

10.

Rescritto.

Ha rilevato S. M. dal foglio di V. E. de' 31 dicembre ultimo, che la Commissione di antichità e belle arti stabilita in Palermo, nell'atto che con ogni zelo ha dato opera a tutto ciò che ha creduto necessario, per assicurare la conservazione dei monumenti antichi che esistono in cotesta parte de' Reali Dominj, non è in grado di poterne da sè sola conoscere lo stato, nè portarvi la dovuta vigilanza, trovandosi tali monumenti sparsi in diversi punti lontani dalla Capitale; per cui ha l'E. V. proposto di stabilirsi uno o più Corrispondenti in ciascun luogo, ove esistono monumenti antichi, onde mettersi in relazione colla Commissione anzidetta, nello stesso modo che si pratica in questa parte de' Reali Dominj, ove il Direttore del Real Museo il quale soprantende alle antichità tiene simili Corrispondenti.

E la M. S. essendosi degnata accordare a V. E. l'autorizzazione, di destinare i Corrispondenti de' quali si tratta nei siti più cospicui di antichità, come l'E. V. ha proposto, nel Real nome le ne passo l'avviso, affinchè si serva restarne intesa per l'uso conveniente.

Napoli, 27 gennaro 1830.

Comunico ciò a cotesta Commissione, perchè proponga in terna i Corrispondenti di cui è parola.

Palermo, 22 febbraro 1830.

M. Favare.

11.

Ferdinando II, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec., Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Visto il Real Decreto del dì 13 maggio 1822, sulla norma da serbarsi nella esportazione dal Regno di oggetti antichi e di arte.

Visto l'altro Decreto del 14 maggio detto anno, intorno alle ritualità necessarie per l'imprendimento degli scavi intesi alle ricerche di antichità, e il Real Rescritto del 22 settembre 1824, prescrivente l'assistenza agli scavi altresì d'un agente di polizia.

Volendo che simili norme sieno adottate per la Sicilia.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato agli Affari interni.

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nei cennati Reali Decreti del dì 13 e del 14 maggio 1822, e nel Real Rescritto del 22 settembre 1724 sono comuni ai Nostri Reali Dominj oltre il Faro.

Art. 2. I Nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari interni, delle Finanze, della Polizia generale, e il nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli, 11 marzo 1839.

Ferdinando.

N. Santangelo – M. Ruffo – De Tschudy.

12.

Ferdinando II, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec., Duca di Parma, di Piacenza, Castro ec. ec., Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Visti gli articoli primo e secondo del Real Decreto de' 13 di maggio del 1822, i quali sono così concepiti:

Art. 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i bassi-rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici e di arte, che esistono tanto nelle chiese e negli edifizi pubblici, quanto nelle cappelle di padronato particolare.

Art. 2. È vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifici, come sono i tempj, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasj, del pari che le mura di città distrutte, gli acquedotti, i mausolei di nobile architettura ed altro.

Visto l'articolo 261 delle *Leggi penali*.

Volendo che siano adottate novelle ed efficaci misure, per conseguire l'importante fine, di preservare da ogni degradazione i pregievoli monumenti antichi e di arte, de' quali è a dovizia arricchito il Nostro Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ferme rimanendo le disposizioni del citato Real Decreto, vogliamo che tutti i monumenti nel medesimo enunciati, restino sotto la speciale ed immediata sorveglianza delle autorità amministrative, nella dipendenza del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, il quale è autorizzato a dare all'oggetto gli analogi provvedimenti.

Art. 2. Le autorità suddette cureranno, che tali monumenti siano ben conservati a cura dei proprietari, e non soffrano degradazioni in verun modo. Vigileranno perchè non si alteri nè si deturpi l'antico con lavori moderni, e non faranno eseguire restaurazioni senza il superiore permesso, da ottenersi per mezzo dello stesso Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, ed in seguito dello esame e parere della Real Accademia di belle arti, e colle norme che la medesima dovrà indicare. Ogni contravvenzione sarà considerata come violazione de' monumenti pubblici, e come tale punita a tenore delle leggi.

Art. 3. Qualora fra i monumenti designati nell'articolo primo ve ne sia alcuno, che per la sua importanza meriti di essere in particolar modo conservato, affine di sottrarsi al deperimento cui trovasi esposto, o che la Real Accademia di belle arti riconosca di tal pregio, da essere utile alla illustrazione della storia patria, ed allo accrescimento de' mezzi di eccitare il genio della gioventù coll'esempio degli antichi maestri dell'arte, il Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, presa volta per volta la Nostra Sovrana autorizzazione, disporrà che sia trasportato nel Real Museo Borbonico, per esser quivi esposto alle osservazioni degli amatori e dei dotti, ed alla istruzione del pubblico: e perchè non rimangano disadorni i luoghi, da' quali i monumenti di tal fatta verranno tolti, lo stesso Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, vi farà sostituire le copie, o eseguire altro ornamento a spese del Real Museo. I quadri che sono nelle chiese, ancorchè capi d'opera, rimarranno al loro posto; e per la esatta conservazione di essi, sarà strettamente praticato quanto è prescritto nell'articolo secondo.

Art. 4. Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, e tutti gli altri Ministri Segretari di Stato, ed il Nostro Luogotenente generale nei Nostri Reali Dominj oltre il Faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, il dì 16 di settembre 1839.

FERDINANDO.

N. SANTANGELO – M. RUFFO.

13.

Regole da osservarsi per le estraregnazioni di oggetti antichi o di arte, e per le scavazioni.

Napoli, 30 agosto 1843.

Rendute comuni alla Sicilia le disposizioni che si contengono nei Reali decreti del 13 e del 15 maggio 1822, e nel Real rescritto del 22 settembre 1824 per

gli scavamenti di antichità, e per la estrazione dal Regno degli oggetti di arte d'ogni maniera, cotesta Commissione con ufizio del dì 12 aprile 1842 faceasi a sollecitare, si approvassero alcune designate norme, intese a guarantire la esecuzione di quei Sovrani comandi.

In riscontro le manifesto, che la Commissione potrà tenersi alle seguenti regole:

Per le estraregnazioni.

1. Chiunque ami esportare per lo straniero oggetti antichi o di arte, ne farà domanda alla Commissione, la quale accuratamente disaminatili, riferirà a questo Ministero quale ne sia il merito.

2. Ove la Commissione avvisi, che gli oggetti sieno di merito tale da non interessare il decoro del paese, sarà da questo Ministero comunicata la Sovrana concessione del permesso di estraregnarli, così alla Commissione come al Luogotenente Generale per la parte che riguarda gli agenti doganali.

3. Per la estrazione degli oggetti che si riconoscono di lavoro moderno, la Commissione rimane autorizzata ad apporre il suo suggello, dovendo a un tempo passare l'analogo ufizio a questo Ministero, che nel rimanerne inteso scriverà al Luogotenente per la debita intelligenza di detti agenti doganali.

4. Gli oggetti da sottoporsi a disamina dovranno essere recati nel locale della Commissione, senza farsi abilitazione di sorte alcuna, tranne il caso di qualche monumento di smisurata mole, o di agevolazione da usarsi a qualche personaggio di alto rango.

5. Controsegnati gli oggetti e le casse che li contengono, saranno accompagnati alla Dogana da un impiegato addetto alla Commissione, a' sensi dell'art. 6 del decreto del 15 maggio 1822.

Per le scavazioni.

6. Le domande dirette ad ottenere permesso di scavare saranno fatte al Ministero o agl' Intendenti, ai quali rimane affidato lo incarico di liquidare la validità de' titoli di possidenza, o la legalità dei consentimenti de' proprietari. Conceduto il permesso, se ne darà conoscenza alla Commissione, la quale deputerà i suoi Corrispondenti a vigilare gli scavi, onde aver notizia delle scoverte, e guarentire da' danni e dalle degradazioni i monumenti che per avventura venissero in luce.

7. Sarà attribuzione di cotesta Commissione il far giudizio sul merito delle anticaglie, che si rinvengono così in seguito di scavamenti impresi con regolare permesso, che per casi fortuiti, e proporre lo acquisto di quelle, che per distinto pregio meritassero di essere comperate di conto Regio, per arricchire il Real Museo di Palermo.

Lo partecipo a lei, signor Presidente, affinchè si compiaccia disporne lo ademplimento; nella intelligenza che con questa data ho scritto analogamente al Luogotenente Generale per la parte che lo riguarda.

N. Santangelo.

14.

Ferdinando II, per la grazia di Dio, Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc., Gran Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc.

Veduto il Real Decreto de' 16 di settembre 1839, col quale i monumenti antichi e di arte di ogni genere furon posti sotto la speciale ed immediata vigilanza delle autorità amministrative, chiamate ad adoperarsi perchè essi monumenti fossero ben conservati a cura de' rispettivi proprietarj, e non soffrissero il menomo degradamento.

Volendo per massima stabilire il modo, come doversi provvedere alle spese occorrenti per la conservazione e restaurazione di tali monumenti, onde preservarli da qualsiasi deturpazione o rovina.

Veduto il rapporto del Tenente Generale Principe di Satriano, Duca di Taormina, Comandante in capo il primo Corpo di Esercito, funzionante da Nostro Luogotenente Generale in Sicilia.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona.

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutte le spese bisognevoli per

la conservazione o restaurazione dei monumenti antichi o di arte, che sono nelle strade dei nostri Reali Dominj oltre il Faro, anderanno a carico delle Provincie, de' Comuni o dei privati Proprietari, secondochè le strade sieno provinciali, comunali o vicinali.

Art. 2. Rimarranno nel loro pieno vigore le facoltà, che competono alla Commissione di antichità e belle arti di quella parte dei Reali Dominj, di manifestare il suo parere sulle ristaurazioni di che abbisognano quei monumenti, e di formare le norme a praticarsi nella esecuzione di essi.

Art. 3. Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona, ed il Tenente Generale Principe di Satriano Duca di Taormina, Comandante in capo il primo Corpo di Esercito, funzionante da Nostro Luogotenente Generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Gaeta, 21 agosto 1851.

FERDINANDO.

M. FORTUNATO – G. CASSISI.

15.

Il Luogotenente Generale del Re nelle provincie napoletane;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza Incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, d'accordo cogli altri Incaricati di Dicastero;

Decreta:

Art. 1. La Commissione di Antichità e Belle Arti istituita per lo acquisto degli oggetti di antichità, e per lo esame di quelli destinati alla esportazione, rimane abolita.

Art. 2. Tutte le altre attribuzioni conferite alla detta Commissione, con Decreti e Rescritti anteriori a questa data, passano al Consiglio di Sopraintendenza del Museo Nazionale e degli Scavamenti di antichità.

Art. 3. Al Consigliere di Luogotenenza, Incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 7 dicembre 1860.

FARINI.

G. PISANELLI – R. PIRIA.

PROVINCIE VENETE E LOMBARDE

1.

Maria Theresia Dei gratia Regina Hungariae, Bohemiae, etc., Archidux Austriae, etc., Dux Mediolani, etc.

Milano, 13 Aprile 1745.

Giorgio Cristiano del Sacro Romano Impero Principe di Lobkovitz, Duca di Sagano etc. Cavaliere dell'Insigne Ordine del Toson d'Oro, Consigliere Intimo attuale di Stato di Sua M.tà, Generale Maresciallo di Campo, Colonnello d'un Reggimento di Corazzieri, Comandante Generale delle Truppe della M.tà Sua in Italia, Gov.e e Cap.no Generale per Interim della Lombardia Austriaca.

Avendoci rappresentato gl'ascritti nell'Accademia della Pittura, Scultura, ed Architettura sotto l'Invocazione dell'Evangelista S. Luca, che vedendo risultare in vilipendio di dette professioni la toleranza d'alcuni abusi insensibilmente introdotti in questa Metropoli, e Stato, anche in poco decoro della Religione, e desiderando di andare al riparo per togliere que' mali, che col diferirne la provvidenza si potrebbero fare maggiori con grave pregiudizio non meno della Gioventù studiosa, che delle medesime, hanno con la facoltà concessali non solo dalla gloriosa memoria dell'Augustissimo Imperatore Carlo Sesto con due suoi Reali dispacci de' 15 Agosto 1716, e 29 Luglio 1733, ma eziandio con altro de' 7 Marzo 1744 della Maestà della Regina nostra Clementissima Sovrana, che Dio Guardi, previa l'approvazione del Senato, stabiliti alcuni Ordini e Statuti, e supplicatoci di dare le dovute disposizioni, affinchè abbiano d'essere con particolare editto fatti palesi a tutti per la puntuale osservanza sotto le pene in essi espresse in caso d'innobedienza, d'applicarsi per un terzo alla Regia Camera, e per gli altri due in servizio della Chiesa dell'Accademia, e Studj pubblici.

Siamo venuti in determinare, per manifestare quanto ci stà a cuore di promovere i vantaggi di questi buoni e fedeli sudditi, sentito anche il parere del Regio Fisco, che si pubblichi la presente.

In virtù della quale facciamo noto a tutti li Ordini e Statuti stabiliti dagl'ascritti nella suddetta Accademia che sono del seguente tenore.

Primieramente che niun Pittore forastiere, quale non sia di grido possa far opere pubbliche in Milano, ne in alcun luogo di questo Stato senza prima essere stato esaminato, riconosciuto, ed approvato dall'Accademia per virtuoso, sotto le pene arbitrarie ad essa Accademia, e parimenti, che niun altra persona di qualsivoglia sorte, stato e condizione ne sotto qualsiasi pretesto tanto Pittori, Indoratori, Falegnami, Pattari, Barbieri, e qualunque altr'arte, che possa aprire, e tener bottega, ardisca dopo la pubblicazione di questi far negozio di Quadri in pubblico, ne in privato senza averne espressa licenza in scritto dalla stessa Accademia sotto pena della perdita d'essi Quadri, e di scudi venticinque d'applicarsi per la terza parte alla R.a Camera e per le altre due alla Chiesa dell'Accademia, ed alla stessa Accademia.

Inoltre, che nissuno di detti rivenditori possa pigliare lavori sopra di se per far dipingere ad altri, e principalmente Quadri d'Altare per Chiese, e Luoghi pubblici, quando non sieno riconosciuti

dall'Accademia per buoni operatori sotto pena del valore dell'opera, e dell'opera stessa da disporsene con la partecipazione dell' Ill.mo Sig.r Protettore.

Che detti Rivenditori non possano tenere in pubblica Bottega, nè in privato Immagini dipinte o scolpite non fatte col dovuto decoro contro i Commandamenti del Sacro Concilio di Trento, ne altra cosa contro la Sacra Scrittura e lascive, sotto pena della perdita d'essi Quadri, o Sculture da disporsi come sopra.

Che le Immagini Sacre, come pure quelle de' Sommi Pontefici, o de' Principi non si possano tenere per terra esposte alle ingiurie del fango, e dei cani, e trovandosi talmente per la prima volta si ammoniranno i Padroni di detti Quadri, per la seconda volta si porteranno via Detti quadri, e per la terza, oltre la perdita de medesimi, pagheranno dieci Scudi di pena da esigersi ed applicarsi come sopra.

Di più si proibisce a Facchini, Ciurmaglie, e ad altra sorta di gente il portar Quadri pubblicamente nelle mani scoperti ne altrimenti per farne pubblica mercanzia nelle Piazze e Strade della Città come se fosse cosa vile, e meccanica, siccome tanto ad essi, quanto ai rivenditori l'introdurre quadri forestieri in Milano per farne Mercanzia sotto la pena della perdita d'essi Quadri, e di Scudi venticinque d'applicarsi come sopra per ciascuna volta, quando essi Quadri non siano dapprima riconosciuti, e marcati col sugello dell'Accademia per oviare alle frodi, che per l'avvenire, come pel passato è successo, potessero succedere a pubblico pregiudizio.

E perchè sono nati di tempo in tempo moltissimi litigi a causa delle stime de Quadri e Sculture non fatte da Periti dell'arte; laonde per evitare que' disordini, che succedono alla giornata, con evidente danno del pubblico, si proibisce assolutamente alli Pattari, Falegnami, rivenditori e ad altre persone, che si spacciano intendenti lo stimare giudizialmente le opere di Pittura, Disegni, e Sculture, e come se fatte non fossero, e di niun valore in caso che se ne ingerissero, perchè li Giudici di questa Città e Stato dovranno per l'avvenire valersi nelle Cause contenziose, divisioni, Minorità etc. per stimatori idonei delle cose spettanti alla professione di Pittura, Scultura, ed Architettura solamente degli Accademici del disegno come sopra per tali effetti deputati, o collegiati riguardo agl'Architetti, dichiarando, che sia osservato inviolabilmente tale Statuto ed ordine, e che niuno, che non sia Accademico come sopra deputato, o che non sia altro Accademico da ambedue le parti espressamente concordato, possa giudizialmente stimare le opere spettanti alle suddette professioni sotto la pena di Scudi cinquanta per ciascuna volta da esigersi ed applicarsi come sopra oltre l'invalidità della stima.

Ed acciocchè le opere buone, che sono meritevoli di vivere, sempre non siano distrutte, si ordina, e proibisce a qualsivoglia Pittore, Scultore, ed Architetto, e ad altri professori, o non professori, tanto Accademici, quanto non Accademici, che non ardiscano disfare, o ritocare pitture, o sculture antiche, e moderne pubbliche senza prima d'essere dall'Accademia visitate, sotto pena di Scudi venticinque, comprendendo nelle medesime proibizioni e pene, li scalpellini, scavatori, calcinari, o siano Mastri di muro, Imbiancatori ed altri trasgressori del presente ordine, li quali s' intendino tenuti alla pena di sopra come se fosse stata loro personalmente intimata.

Si proibisce espressamente a ciascuno Maestro di pittura il tenere alle loro Scuole non più di due scolari ad aprendere l'arte, e ciò per togliere que' disordini, e quelle defformità sì obrobriose alla virtù, che la rendono vile; mentre si vede perdersi da molti la loro fresca età in questo studio senza profitto alcuno, defraudando la speranza de' poveri parenti, che poscia, dalla necessità costretti, si scorge da tanti scuolari cambiare l'esercizio di virtù sì nobile in altri vilissimi in disdoro, e vilipendio di essa; laonde in avvenire il rimedio sarà, che dovranno tali scuolari essere dapprima riconosciuti dall'Accademia, e ritrovatigli idonei circa li buoni costumi, ed in comoda, o almeno in mezzana fortuna, per potersi mantenere ne studj per tutto quel tempo, che dalla medesima Accademia sarà stimato convenirsi, si concederà loro licenza di potersi esercitare in sì bell'arte, ed in caso d'innobedienza saranno li Maestri multati secondo parerà convenirsi all'arbitrio della stessa Accademia colla partecipazione dell' Illustrissimo Sig.r Protettore.

Qualsiasi professore di quelle arti che

sono dipendenti dal dissegno, come Miniatore, Ricamatore, Indoratore, Pittore di targhe, fogliami, e chiariscuri, Scultore in legno, e Intagliatore in rame, non potrà, ne dovrà esercitare la sua arte con vendere ed aprire Bottega, se prima non sarà esaminato, ed approvato dall'Accademia; al qual effetto saranno deputati due Esaminatori della medesima arte per intendere dell'abilità, e sufficienza di chi farà instanza per esercitare simili esercizj, e ciò ad effetto, che si debbano prestare al pubblico opere se non ottime, almeno sufficienti riguardo al comune beneficio.

E perchè si è veduto, e tuttavia si vede dall'esperienza, che stante la mala qualità dei colori, e delle imprimiture che si vendono da colorari nascere grandissimo pregiudizio al pubblico, perchè le pitture in brieve tempo perdono la loro vivacità, e diventano molto diverse da quel di prima; perciò saranno soggette le Botteghe d'essi colorari alla visita delle loro tele, e colori, che si usano per dipingere dalli delegati a tal fine dall'Accademia; e dovranno essere soggetti agli Ordini, e pesi stabiliti dalla medesima.

Qualsivoglia Professore tanto di pittura, scultura, ed altro, dipendente dal dissegno, non ardirà intromettersi ne por mano nelle opere da altri incominciate, che ancor vivono, senza la licenza del medesimo Autore, sotto pena di scudi venticinque per ciascuna volta da esigersi, ed applicarsi come sopra, oltre il dover risarcire il danno a chi prima ne diede principio, lo che sarà liquidato dall'Accademia, e suoi delegati. Che se poi l'opera cominciata restasse impedita per mero capriccio, o interesse dell'Autore, e che negasse ad altri il consenso di perfezionarla, in tal caso basterà al sostituto aver licenza dal Principe dell'Accademia per non incorrere in alcuna pena.

Di più ancora se alcuno de' suddetti professori tanto Accademici, che Aggregati, ed altri subentrerà in qualche lavoro, già patteggiato da altro professore per meno prezzo, non potendo poi con esso condurre l'opera a perfezione in disonore della professione e danno del prossimo, pagherà venticinque scudi di pena da esigersi ed applicarsi come sopra, non essendo il dovere di mendicare i lavori, e strapazzare le opere in danno di chi le ha ordinate.

Ed essendo ancora troppo di pregiudizio al pubblico, che ogni innesperto muratore voglia fare da Capo Mastro con prendere assonti di regolare fabbriche, ed anche di loro invenzione così sproporzionata al buon ordine dell'Architettura benchè sieno cose de' privati, del che ne succede, che non intendendo li dissegni gli vengono dati dagli Architetti, vogliono poi aggiungere in quelli, o sminuire gli ornamenti, e proporzioni con grave studio dissegnate dall'Autore, li quali posti in opera sono tacciati da chi li vede con sommo disdoro dell'Architetto, che ne diede un ben pesato dissegno, e non sapendo questi poi anche la maniera di porli in opera, si sono più volte osservati cadere a terra nel terminarli con sommo pregiudizio di chi li fa erigere, a' quali hanno fatto credere essere sufficienti, e non avendo questa sorta di gente il modo di poterli rifare a loro spese, sono obbligati li Padroni di nuovamente soccombere alla spesa di una mala proporzionata fabbrica.

Perciò stabilisce l'Accademia, che niuno possa adimandarsi Capo Mastro se non sarà esaminato ed approvato da due Architetti Accademici, li quali prenderanno ancora due Capi Mastri di già approvati per esaminarli sopra ciò che s'appartiene per la pratica loro, e conosciuti sufficienti ad esercitare la loro carica saranno tenuti stare al risarcimento di tutti li mancamenti anche de' loro subalterni nelle fabriche ed opere, che da medemi si faranno.

E volendo noi, che gli accennati Statuti ed Ordini sieno irremissibilmente adempiti, ed osservati, dichiariamo che li trasgressori de' medesimi, oltre le pene espresse in detti Statuti, ed Ordini, incorreranno altresì in altre maggiori ad arbitrio nostro.

Ed affinchè non possi da alcuno allegarsi ignoranza, ordiniamo che la presente sia pubblicata in tutte le Città e luoghi di questo Stato.

Il Principe LOBKOVITZ.

2.

Eccelso Consiglio dei X.

Venezia, 20 aprile 1773.

Vanno l'uno all'altro succedendo a merito delli studj, e delle zelanti sollecitudini degl'Inquisitori di Stato quei vantaggi che sono promossi nello scoprimento

delli disordini dall'applicazione de rimedj. Presenti all'osservazioni loro quelli che derivati sono dall'irregolarità con che vengono custoditi li quadri più insigni opere di celebri autori esistenti nelle chiese, scuole, monasteri ed altri luoghi della città e dell'isole circonvicine, prestano questi ben degno argomento alla comunicata ora letta, che con distinta considerazione si accoglie e si aggradisce; Nella quale viene ad evidenza dimostrata la necessità d'un pronto e valido provvedimento, che assicuri la preservazione e manutenzione d'un così raro e pregevole ornamento della Dominante, che attrae l'amirazione de Forestieri. Coglier volendosi però dalli maturi consigli loro frutto corrispondente all'importanza degli oggetti, mentre si approva che formato si sia l'indicato catalogo in cui a luogo per luogo stanno descritti li quadri medesimi, trova questo Consiglio di stabilire che in quel modo e con quei mezzi che saranno creduti opportuni debbano esser consegnati alli respettivi superiori, parrochi, guardiani e direttori, coll'obbligo a medesimi della risponsabilità, proibendo loro di farne sotto qualsiasi titolo cambiamento, alienazione e vendita, ed aggiungendo quel più che per il buon ordine e disciplina della materia convenisse. E perchè vi si accoppiano quelle più vigorose determinazioni che da mano autorevole procedono, e che si comprendono necessarie, onde assicurarne l'esecuzione, restando raccomandato all'impegno degl'Inquisitori di Stato l'affare, sarà merito loro il disponere gl'ordini conferenti e destinarvi una qualche ispezione di approvato conoscitore con quelle commissioni che occorressero e con quelle disposizioni insieme che vagliano a viepiù animarlo all'adempimento de' propri doveri etc. $^1/_2$ —|—12—0—3—

Excelsi Consilii X^m^ Secretarius

JOANNES ZON.

3.

Inquisitori di Stato.

Venezia, 31 Luglio 1773.

Conoscendo la maturità del Consiglio X importante e necessario il togliere quella scandalosa facilità con cui furono arbitrariamente asportati e venduti anche a stranieri compratori delli migliori e più insigni quadri esistenti nelle Chiese, Scole a Monasteri della Dominante e dell'isole circonvicine, nell'atto di prescrivere con il decreto 20 aprile decorso varie salutari providenze al suespresso oggetto tendenti, trovò di rimettere agl'Inquisitori di Stato l'affare, raccomandando al zelo loro il disponere quelle maggiori avvertenze e cautele che vieppiù assicurassero la preservazione di un tanto raro e pregevole ornamento alla Città. E siccome fu in essa deliberazione stabilita la massima di destinare un generale Ispettore, il quale dovesse aver cura dell'esecuzione, così le prime applicazioni del Tribunale rivolte furono a rinvenire persona, che fornita delle qualità necessarie, atta fosse a ben servire in tale incombenza. Gettato però l'occhio sopra Antonio Zanetti noto per la probità sua, e per la perizia e cognizione che possiede nel disegno, di cui ha date prove anche nel libro da lui composto della Veneziana Pittura, cadde sopra di esso la scelta colle seguenti commissioni.

Formato avendo egli in obbedienza al comando ingiontogli un catalogo di tutti quei quadri che sono opera di celebri e rinomati autori, e tratta dal medesimo una nota a luogo per luogo di dette pitture, sta a carico dell'Ispettore il farne la consegna alli respettivi Superiori, Parrochi, Direttori e Guardiani delle Chiese, Scole e Monasterj, non compresi quelli che sono di juspatronato di Sua Ser.^tà^ e delli NN. UU. Procuratori di S. Marco, con debito tanto agli attuali che alli successori di custodirli, conservarli e di rendersi risponsabili di qualunque asporto o mancanza succedesse, dovendo essi rilasciare all'Ispettore corrispondente ricevuta ed obbligazione giusta la formula esistente presso il Tribunale, che a questo fine si è fatta stampare. Indi resi da lui consapevoli li detti Parrochi, Direttori e Superiori della publica volontà che loro risolutamente inibisce qualsisia vendita o asporto dei quadri consegnati, sarà debito dell'Ispettore il riconoscere di tempo in tempo se l'esecuzione corrispondi in ogni parte e dovere, o se per avventura fosse tentata o introdotta novità alcuna o disposizione contraria alla mente publica; osservar pure dovendo se per la situazione ove sta posto il quadro o per trascuraggine di chi è risponsabile della custodia, o per altra causa attrovasse alcuno di essi nel pericolo di

guastarsi e perire. Doverà esso semprecchè occorresse o di accomodare alcun quadro o di ristaurare il luogo ove è collocato, rilevarne il bisogno e riferirlo al Tribunale per averne il permesso, dietro il quale sarà cura sua che ciò sia fatto nel miglior modo sopraintendendo all' operazione ed avvertendo che sia questa appoggiata a persona capace di ben eseguirla. Dello stesso modo e colla medesima avvertenza e metodo, averà l'Ispettore a dirigersi ed estendere le sue osservazioni anche rispetto a quelle pitture che esistono nelle Chiese e Monasterj dell' isole circonvicine presentando il catalogo loro, e facendone colla stessa risponsabilità ai Superiori la consegna. E perchè sommamente importa l' avere di tempo in tempo esatte informazioni dell' esecuzione e degl' effetti, doverà esso Ispettore rassegnare a SS. EE. ogni semestre esatta relazione delle osservazioni che averà praticate, e degli abusi e disordini che scoprisse, suggerendo secondo li casi quell' ulteriori provvedimenti che convenissero, ed adempiendo quelle commissioni che in seguito le fossero dal Tribunale aggiunte per la migliore e buona direzione di questo affare, anche rispetto alla Terraferma.

Ciò disposto volendo poi l' equità del Consiglio X che retribuito adequatamente sia il servizio di detto Ispettore affine anche di vieppiù animarlo all' esatto adempimento di sue incombenze, sono venute SS. EE. in deliberazione di stabilire ed assegnare al medesimo ducati effettivi centovinti all' anno, la metà dei quali averà ad essergli corrisposta nel mese di marzo, e l'altra in settembre, al momento che verrà da lui presentata la commessagli relazione. Non lasciandosi infine senza riflesso il merito che egli si conciliò nell' aver somministrati lumi e notizie le quali han dato argomento a così provvide ed utili deliberazioni, dirette a troncare il progresso agl' enunciati disordini, trovò di giustizia il Tribunale l' accordare al medesimo per una volta tanto ducati cento effettivi in ben dovuta retribuzione all' opera sua, et alli studj con indefessa fatica lodevolmente prestati. Di che ordinarono SS. EE. che sia fatta nota a lume de successori.

Flaminio Corner Inquisitor.
Piero Barbarigo Inquisitor.
Zuanne Minotto Inquisitor.

Venezia, 27 Novembre 1778.

Mancato di vita ne' giorni scorsi Antonio Zanetti in cui si univano probità esperienza e molta cognizione nel disegno e pittura come dall'annot. 31 luglio 1773 rimaso colla morte sua vacante il posto al quale era stato proscelto d' Ispettore sopra li quadri delli più insigni e rinomati pittori esistenti nelle Chiese, Scuole, Conventi e Monasteri della Dominante e delle isole circonvicine. Quanto però fu provida ed utile l' istituzione di questa carica in vista all' importantissimi contemplati oggetti tanto necessaria rendendosi la sostituzione al defunto Zanetti di persona egualmente idonea e capace a ben sostenerla si sono SS. EE. dopo prese le più accurate informazioni sopra il degno e riputato Professore Gio. Battista Mengardi fornito di ottime qualità e di tutte quelle condizioni che erano a desiderarsi destinandolo a quelle inconbenze che venivano dal Zanetti esercitate. Fatto a lui tenere il catalogo formato da esso suo Precessore in cui sono descritti a luogo per luogo tutti li Quadri che sono opera di celebri autori e tratta dal medesimo la nota di detti Quadri che furono allora consegnati alli rispettivi Superiori Parrochi Guardiani eccettuate le Chiese e Conventi che sono di juspatronato di Sua Serenità o de' NN. UU. Procuratori di S. Marco. Portandosi immediatamente a visitare tutti li Quadri descritti farà un esatto confronto per assicurarsi se tutti presentemente esistono senza la minima mancanza e renderà conto nella prima relazione, che doverà da qui a sei mesi presentare, se l'esistenza tanto per qualità che per numero sia a dovere. Conformerà ad essi Parocchi Superiori e Guardiani il debito di conservarli e custodirli per dover d'ogni arbitrio disordine e difetto render conto: al predetto fine sono stati loro consegnati giusta le rispettive ricevute ed obbligazioni presentate invigilando esso Ispettore per scoprire se tentato fosse o succedesse alcun asporto alienazione ovvero ommissione per riferirlo al Tribunale per il dovuto compenso, sarà obbligo di detto Ispettore il tenersi attento per conoscere se tutti li Quadri suddetti siano ben tenuti e custoditi o se alcuno ve ne fosse o per trascuraggine di chi incombe o per accidentale motivo in pericolo di guastarsi nel qual caso riferendolo indicherà se fosse ne-

cessario un qualche ristauro e provvedimento e quale, per dover avutone dal Tribunale il permesso scegliere e destinare persona capace per tal lavoro che occorresse, il quale farà egli eseguire a perfezione e senza pregiudizio alcuno di quella opera. E perchè importa avere esatta informazione dell' esecuzione doverà perciò l' Ispettore rassegnare a EE. SS. di sei mesi in sei mesi in sua relazione le osservazioni che averà fatte, li disordini che scoprisse e il bisogno che vi fosse, suggerendo secondo l'esiggenze quelle providenze che credesse d'aggiugnere, e prestandosi a tuttociò che dal Tribunale le fosse nel proposito comandato anche rispetto alla Terra Ferma. Averà egli per tali sue incombenze lo stesso assegnamento che aveva il Zanetti di ducati 120 centoventi valuta corrente all'anno da esiggerli ogni semestre posticipati all'occasione che presenterà l' indicata sua relazione. Il che resta annotato a lume de' successori e per la sua esecuzione.

Gerolamo Zustinian Inquisitor.
Giulio Correr Inquisitor.
Girolamo Diedo Inquisitor.

Venezia, 23 Aprile 1796.

Cessato avendo di vivere recentemente Gio. Battista Mengardi, rimase vacante l'inspezione sopra li Quadri delli Pittori più insigni esistenti nelle Chiese, Scuole, Conventi e Monasteri della Dominante ed Isole circonvicine, alla quale fu destinato, come nella annotazione 27 Novembre 1778.

Continuando però a reputarsi provida ed utile questa istituzione, e volendosi provedervi di persona idonea, e capace, dopo prese le più accurate notizie sopra li talenti, l' esperienza, e la probità di Francesco Maggiotto Pittore Accademico, il Tribunale ha deliberato di destinarlo a quelle incombenze che il defonto Mengardi ha esercitate.

Fatto a lui tenere il Catalogo formato dal fu benemerito Antonio Zanetti, e tratta avendo egli da quello, e dalle carte posteriori che gli si fecero parimenti consegnare, la nota di tutti i Quadri che furono allora consegnati alli rispettivi Superiori, Parocchi, Guardiani, eccettuate le Chiese e Conventi che sono di Juspatronato di Sua Serenità, o di NN. UU. Procuratori di S. Marco.

Portandosi immediatamente a visitare tutti li Quadri descritti, farà un esatto confronto per assicurarsi, se tutti presentemente esistono, senza mancanze, e renderà conto nella prima relazione che doverà da qui a sei mesi presentare, se l' esistenza, tanto per qualità, che per numero, sia a dovere.

Confermerà ad essi Parrochi, Superiori e Guardiani, il debito di conservarli, e custodirli, per dover d'ogni arbitrio, disordine, e difetto, render conto, al qual fine sono stati loro consegnati giusta le respettive ricevute, ed obbligazioni presentate, invigilando esso Inspettore, per scoprire, se tentato fosse, o succedesse alcun trasporto, alienazione, ovvero ommissione, per riferirlo al Tribunale per il dovuto compenso.

Sarà obbligo di detto Inspettore il tenersi attento per conoscere, se tutti li Quadri sudetti sieno ben tenuti e custoditi, e se alcuno ve ne fosse o per trascuraggine di chi incombe, o per accidentale motivo, in pericolo di guastarsi, nel qual caso, riferendolo, indicherà se fosse necessario un qualche ristauro e provedimento, e quale; per dovere (avutone dal Tribunale il permesso) scegliere e destinare persona capace per tal lavoro che occorresse, il quale egli farà eseguire a perfezione, e senza recar alcun pregiudizio a quell'opera.

E perchè importa avere esatta informazione dell' esecuzione, doverà perciò l'Inspettore rassegnare a SS. EE. di sei in sei mesi in sua relazione, le osservazioni che averà fatte, li disordini che scoprisse, ed il bisogno che vi fosse, suggerendo, secondo l'esigenze, quelle providenze che credesse d'aggiungnere, e prestandosi a tutto ciò che dal Tribunale le fosse nel proposito comandato, anche rispetto alla Terra Ferma.

Averà egli per tali sue incombenze lo stesso assegnamento che aveva il Mengardi di Ducati centoventi Valuta Corrente all'anno, da esigersi ad ogni semestre posticipati, all'occasione che presenterà la prima, e le successive sue relazioni.

E ciò resta annotato a lume de' successori, e per la sua esecuzione.

Zuanne Zusto Inq. di Stato.
Giacomo Boldù Inq. di Stato.
Franc. Lippomano Inq. di Stato.

4.

Eccelso Consiglio dei X.

Venezia, 23 luglio 1791.

Per l'ora letta comunicata, che con distinta considerazione si accoglie, risultano ben chiari e dimostrati a questo Consiglio gli utili esercizi di cura e di vigilanza, che gli Inquisitori di Stato in mezzo alle più gravi ed importanti applicazioni non intermettono di prestare, per patrio zelo e decoro, anche all'argomento delle insigni Pitture di rinomati Professori, che adornano le Chiese, Monasteri ed altri pubblici Luoghi della Dominante al loro Tribunal raccomandato colle Deliberazioni 20 aprile 1773 all'essenzial oggetto di preservarle da rei trafughi, ed arbitrarie alienazioni ad esteri compratori. Degnamente impegnando le loro sollecitudini li conosciuti perniciosi effetti cagionati dalle ingiurie del tempo, a' quali soggiacciono alcune delle più celebri di quest'opere, ed il prossimo pericolo, in cui sono esposte d'irreparabile perdita, qualor non vi si presti un pronto rimedio, si rimarcano le zelanti insinuazioni praticate, affine d'impedirne il minacciato inconveniente verso dei particolari proprietari, e dei Direttori delle Comunità che le possedono, per condurli ad intraprenderne a loro spese gli opportuni ristauri, non riuscite però, fuori chè presso d'alcune poche, attesa la riconosciuta povertà, ed impotenza della maggior parte delle medesime. Penetrato però questo Consiglio dall'esposto abbandono, e pubblico danno, e dall'equivalente deperimento, non contemplato dalle surriferite deliberazioni, al quale ogni giorno più si accostano gli unici, e preziosi Quadri descritti nelle accompagnate Note, i quali fra il numero degli altri molti pregiudicati di minor merito, esigono li presidj della pubblica tutela e provvidenza; e riflettendo alla cura che ne hanno l'estere Nazioni, le quali ammirando simili preziose opere ne fanno a caro prezzo raccolta, e gelosa custodia in pubbliche Galerie a maggior splendore, e ornamento delle Capitali, reputa opportuno di far pervenire alla cognizione dei Savi del Collegio i lumi e note surriferite, ricercandole a devenire col Senato a quelle deliberazioni che sul proposito saranno riputate dalla loro prudenza.

—|—15—1—0.

Excelsi Consilii Decum Secretarius

IOSEPH GRADENICO.

5.

Circolare ai Prefetti.

Milano, 20 Agosto 1802 (an. 1).

Troppo importando che siano conservate le buone pitture, e quadri che ancora esistono nelle Chiese, Monasteri, Conventi ed altre corporazioni della Repubblica, sarà del vostro zelo di prevenire chi occorre, perchè non sieno alienati quadri, e simili oggetti di arti liberali senza la positiva mia approvazione: dappoichè dovrete considerare come inefficaci e nulli questi contratti, mettendo in avvertenza i superiori claustrali, e capi delle Chiese ove si trovano di questi monumenti, che saranno responsali nel caso di dissipazione, e trafugazione.

BOVARA.

6.

Il Ministro dell'Interno al Ministro delle Finanze.

Milano, 24 7bre 1804 (an. 3).

L'enorme estrazione di quadri antichi che tuttodì va seguendo dal Territorio della Repubblica, per opera di privati speculatori, e il danno incalcolabile che ne risulta per i progressi delle belle arti, hanno richiamata la particolare attenzione di questo Ministero, il quale non limitando le sue viste alle sole pitture, ha preso egualmente in considerazione tutti gli altri monumenti classici e preziosi d'arti belle, e di antichità che interessino l'onor dell'Italia, e il vantaggio della nostra Repubblica.

Occupandosi di un'efficace provvidenza per riparare in quanto si può ad un tal disordine, ha riflettuto che si otterrebbe un gran giovamento dal rendere meno lucrosa, e più difficile l'esportazione di simili oggetti; e ciò potrebbe ottenersi con un mezzo facile e semplice la di cui

cognizione dipende dal vostro Ministero, l'imposizione, cioè, di un dazio notabile, regolato con opportune discipline.

Osservo che nella Tariffa Daziaria tra i diversi oggetti di belle arti non sono contemplati che i quadri. Il dazio stabilito per l'esportazione di questi, non maggiore di den. 3 per libbra, dà luogo a due inconvenienti: 1. Col pagamento di pochi soldi si può estrarre qualunque pittura del più alto valore, e delle più grandi dimensioni; 2. Che un quadro di poca mole, ma di gran prezzo soggiace a minor dazio, che altro più voluminoso ma di lavoro triviale. Sembra chiaro, cittadino Ministro, che la norma adottata dalla Tariffa, del peso materiale, senza alcun riguardo al valore del quadro, non sia la più plausibile, e molto meno la più opportuna a conservare alla Repubblica i preziosi monumenti che le rimanga di possedere nel suo seno.

Persuaso di questa verità, e consigliato anche dall'esempio di altri Governi, e singolarmente dal Pontificio, il quale nel 1802 rinnovò gli antichi Editti emanati in proposito dai Pontefici, benchè soverchiamente rigorosi e vincolanti l'industria, io divisava di sottoporre questo importante oggetto alla cognizione del Vice Presidente e d'implorare dal suo amore per la gloria Nazionale, e pei vantaggi delle belle arti un interinale sollecito provvedimento che servisse poi di base a un progetto di Legge diretto a preservare non solo le opere classiche di pittura, ma ben anche ogni altro prezioso monumento d'arti e di antichità nelle *stampe figurate,* nelle *statue,* ne' *bassi rilievi,* e generalmente in tutti quei lavori di gran pregio che vadano compresi sotto il nome di *antichità,* e così ne' *codici,* nei *manoscritti,* e nelle *incisioni* pure *antiche,* le quali sieno rare e di molto valore.

Ma per presentare alla superiore cognizione l'argomento meglio illustrato, col corredo di tutte quelle norme che possano servir di base ad una matura deliberazione, credo conveniente d'interessare il vostro zelo, perchè vogliate concorrere in questo importante oggetto, esternandomi i saggi vostri divisamenti, non che quelle discipline che giudicherete opportuno di stabilire, colla scorta delle quali io regolerei le relative proposizioni da subordinare al Governo.

Considerata l'impossibilità di verificare ai confini il merito de' quadri, ed altri simili monumenti, io sarei di parere che le discipline si regolassero colle seguenti massime:

1. Esigere come indispensabile alla estrazione di qualunque oggetto di belle arti, o di antichità, come sopra, l'autorizzazione del Governo.

2. Fissare un dazio sensibile, diverso, secondochè il quadro etc. sia antico o moderno, e variato colla proporzione del rispettivo valore.

3. Rendere le cautele di estrazione incomode agli Esportatori, perchè in tal modo divengano più rare queste perniciose estrazioni.

Sarà della vostra saviezza l'esaminare siffatte massime, ed aggiugnerne delle altre che vi sieno consigliate dal vostro accorgimento non meno che dal vostro zelo per i vantaggi dello Stato considerati ne' diversi aspetti, e di proporre quelle più adattate, e sicure cautele, le quali vagliano se non ad impedire del tutto, almeno a rendere malagevole l'elusione di questa salutar provvidenza.

Per quel lume poi di cui possono servirvi le accennate disposizioni del Governe Pontificio, qui annessi vi trasmetto i relativi Regolamenti stampati.

Ho l'onore di attestarvi la mia perfetta stima e considerazione.

7.

Il Vice Presidente
della Repubblica italiana.

Milano, 6 8bre 1804.

Riconosciuta l'importanza di assicurare al decoro ed alla istruzione nazionale i monumenti d'arti o di lettere, distinti per singolarità di pregio;

Sopra Rapporto del Ministro dell'Interno

Decreta:

1. È vietato l'estrarre dal territorio della Repubblica le Pitture, ed altre opere di Belle Arti, di autori non viventi, raccomandate per celebrità, rarità, antichità o altrimenti: come pure i codici, manoscritti, ed altri simili monumenti, in cui concorra il pregio di analoghe qualità.

2. In ogni caso in cui si voglia estrarre dalla Repubblica alcuno degli oggetti che possano cadere sotto la di-

sposizione dell'Art.° precedente, se ne dà cognizione al Ministro dell' Interno, il quale, sentito secondo la natura delle cose e dei luoghi, il Comm.rio Generale, o l'una delle Accad.e Nazionali di Belle Arti, oppure alcuno dei Direttori delle Biblioteche Nazionali, risolve nei casi di riconosciuta applicabilità o inapplicabilità del divieto di estrazione, e riferisce al Governo nei casi dubbj o controversi.

I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati in ciò che appartiene a ciascheduno della esecuzione del presente Decreto, che verrà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

8.

Circolare ai Prefetti.

Milano, 16 Agosto 1808.

Perchè i monumenti pregevoli delle arti belle onde sono decorate le Chiese non vengano a disperdersi per viste di lucro, o per qualunque siasi motivo, o pretesto, trovo indispensabile che sieno date istruzioni ai superiori di Ordini Religiosi, ai Parrochi o Rettori delle Chiese onde non si permettano l'alienazione di alcun quadro, o di statua, od altro qualunque siasi oggetto di belle arti, se prima dietro giudizio sul merito non venga colle solite cautele di buona economia concesso da questo Ministero.

Ella veglierà l'osservanza di questo prescritto, e ne renderà responsabili i contravventori.

BOVARA.

9.

Il Ministro dell' Interno al Prefetto del dipartimento d'Olona.

Milano, 3 Marzo 1809.

Il grado di eccellenza, a cui sono ne' tempi andati salite le arti belle in Italia è corrispondente alla grandezza, ed alla potenza a cui era pervenuta questa Nazione. Quindi pressochè in ogni parte dell' Italia sorgevano monumenti, che additavano ad un tempo l'opulenza, ed il gusto de' suoi abitanti; e se la barbarie e l'ignoranza dei secoli che succedettero alle epoche più luminose della patria nostra atterrarono le più insigni produzioni delle Arti, e ne distrussero persino la memoria, la terra nel suo seno ne racchiude i preziosi avanzi, e noi nello scavarla ci abbattiamo sovente in Sepolcri, in Urne, in Medaglie, in Vasi, in Colonne, pregevoli per la bellezza del lavoro non meno che pel lume che spargono sui costumi, e sulla storia di quelle età; a rischiarare la quale contribuiscono talora anche dei monumenti, che quantunque non vantino perfezione di artificio ciò nulladimeno per la divisata utilità sono sommamente ricercati.

Cadendo però queste cose il più delle volte in mani imperite, e che non sanno attribuire alle medesime il giusto loro valore, o sono guaste, o vendute a vil prezzo e disperse, nè se ne ottiene quel vantaggio cui gli eruditi, ed il Governo potrebbero farle servire.

Mosso da queste considerazioni, e sollecito per istituto del mio Ministero non meno che per inclinazione di procacciare nella miglior guisa possibile che s'impedisca una tanto dannosa perdita, raccomando a Lei, ed Ella in mio nome raccomanderà ai Sig.ri Vice Prefetti, ed alle Municipalità dei Comuni posti sotto la sua giurisdizione, di spiegare la massima vigilanza nel tenersi a giorno delle scoperte che per avventura si facessero di oggetti di antichità, e di porre in opera la più attenta cura nell' impedire che rimangano guasti, o che vadano smarriti.

Ed ove s'incontrasse alcun pezzo meritevole di speciale attenzione, consultando gli Eruditi, e gli Studiosi di Antiquaria Ella cercherà di farlo illustrare, rendendomene poi informato riservatamente, ond'io possa giudicare se convenga al Governo farne l'acquisto.

Il suo zelo per l'onore dell' Italia, e delle Arti che vi fiorirono, e la sua intelligenza mi dispensano dal bisogno di aggiungerle ulteriori premure per una cosa, che desta tanto interesse in chiunque sappia apprezzare i monumenti dell'antichità, e senta come questi vagliano a destare nell'animo dei posteri la meraviglia insieme, ed un sentimento di emulazione, e come giovino a fissare il criterio dei Dotti sui punti di Storia oscuri, o controversi.

Mi pregio d'attestarle la mia perfetta stima.

In assenza del Ministro

TAMAZZIA S. G.

POGGIOLINI S.°

10.

Cancelleria Aulica.

5 Marzo 1812.

A tenore delle Ordinanze emanate in data 24 Febbraio e 2 novembre 1776 e 14 Febbraio 1782 vige senz' altro l' espressa prescrizione di trasmettere qui ogni volta tutte le monete antiche di qualsiasi materia che di tempo in tempo si rinvengono onde poterle cedere verso l'abbuono del valore intrinseco al Gabinetto Numismatico nel caso che questo non le possedesse di già. Avvenendo però di frequente che oltre queste antiche monete vengano scoperte altre antichità e altri monumenti idonei ad essere esposti nell' I. R. Gabinetto Numismatico e delle Antichità, si ordina di disporre l'occorrente, affinchè di conformità alle prescrizioni suddette non solo si trasmettano a questa volta tutte le monete e medaglie antiche, siano esse di oro, di argento, o di rame, ma si rassegnino qui pur anche tutte le antichità e i monumenti di questo genere. Come tali devono specialmente considerarsi:

1. Le statue, i busti e le teste di bronzo o pietra.
2. Le figure di piccola dimensione ed i così detti idoli di metallo nobile od ignobile, di pietra o d'argilla.
3. Le armi, i vasi, le lampade, e gli utensili di bronzo o d'altre materie.
4. Le pietre in rilievo od incise.
5. Le pietre con bassirilievi.
6. Le pietre con sole iscrizioni ed i sepolcri.

Accadendo di rinvenire un' iscrizione od un sepolcro di rilevante grandezza e peso, prima di farne la spedizione se ne trasmetterà a questa volta un avviso preventivo corredato di una succinta descrizione o di un disegno, onde poterne qui giudicare il valore letterario od artistico. Per tutte quelle antichità e quei monumenti che venissero in tal modo qui trasmessi, ne verrà ogni volta abbuonato il valore in base ad equa stima, ed a misura del maggiore o minor grado della loro rarità.

11.

Il Direttore generale della pubblica istruzione al Prefetto del Dipartimento d' Olona.

Milano, 14 Luglio 1813.

Per l'avvenuta soppressione dei Corpi monastici il Governo si è fatto proprietario di una quantità di quadri di buoni autori meritevoli di conservazione. Prescelti i più pregevoli per ornamento delle RR. Gallerie di questa Capitale, sembra conveniente che gli altri siano ripartiti nei Dipartimenti. Con questi si potrebbero formare delle Gallerie, sia nel locale del Liceo, sia altrove, i quali oltre al decoro della Città servissero anche di vantaggio di quelli, che si dedicano allo studio della Pittura.

Molti Dipartimenti posseggono già dei dipinti di pregio, coi quali si potrebbe dar principio alla formazione di queste Gallerie, e perciò debbo pregarla signor Prefetto di volere occuparsi di quest'oggetto, concertandosi occorrendo con persone dell'arte.

La scelta del luogo ove stabilire queste Gallerie sarà proposta da Lei stesso, avuto però preferenza al locale del Liceo, qualora sia suscettibile, e quando non siavi già altra Galleria, che non convenga trasportare.

Mi sarebbe gradevole di avere un elenco dei quadri attualmente esistenti nel suo Dipart.to, o che potessero servire all' uopo, e perciò le trasmetto alcuni esemplari del d.o elenco, ch' Ella si compiacerà di riempire, e di ritornarmi. Questi esemplari serviranno anche per formare il catalogo che dovrà esistere presso ciascuna Galleria.

Dal suo zelo mi riprometto, che ogni cosa sarà condotta a termine nel modo il più soddisfacente, e che riesca in pari tempo di molta utilità all' istruzione.

Aggradisca i sensi della mia distinta stima.

Pel Cons.e Direttore assente

Il Segretario Gen.

F. Poggiolini.

12.

Reggenza provvisoria di Governo.

Milano, 28 Febbrajo 1815.

Informata S. M. l'Augustissimo Imperatore e Re nostro Sovrano della facilità e frequenza colla quale si esportano da questo Stato oggetti preziosi di Scienze, Letteratura e Belle Arti, si è degnata di ordinare che sia vietata l'esportazione di qualunque degli oggetti suaccennati, senza la previa Governativa approvazione.

In esecuzione pertanto del grazioso ordine Sovrano, il quale tende a conservare tutto ciò che contribuisca alla gloria ed al lustro dello Stato, la R. C. Reggenza

Determina:

1. È proibita l'esportazione degli oggetti preziosi di Scienze, Letteratura e Belle Arti, semprechè non intervenga la previa e formale approvazione della R. C. Reggenza.

2. Le domande per ottenere l'approvazione esporranno chiaramente la qualità degli oggetti e saranno direttamente presentate al Protocollo della R. C. Reggenza, la quale determina, sentita la R. C. Accademia delle Belle Arti ed il R. C. Istituto delle Scienze, Lettere ed Arti, in conformità dei rispettivi attributi.

3. Nel caso di permissione si useranno dalla Finanza le consuete cautele solite praticarsi, onde impedire qualunque possibile frode sull'identica quantità e reale qualità degli oggetti pei quali sia stata accordata la esportazione: riservandosi la Reggenza di ordinare quelle maggiori cautele che possa meritare la specialità del caso.

4. In caso di contravvenzione ha luogo la confisca degli oggetti caduti in commesso, e sono posti a disposizione del Governo, il quale si riserva nei singoli casi di accordare un premio agl'inventori in proporzione dell'entità degli oggetti medesimi.

5. La procedura per le contravvenzioni avrà corso in conformità del Decreto 25 Agosto 1809.

6. L'Intendenza generale delle Finanze è incaricata, per tutto ciò che la riguarda, della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Il Governatore Generale
F. M. Conte di Bellegarde, Pres.

Per la Reggenza
Il Segretario generale
A. Strigelli.

13.

La Camera Aulica delle Finanze al Governo di Milano.

Vienna, 12 Giugno 1816.

Affinchè in tutte le parti dell'Impero Austriaco si segua un metodo di procedura basato sopra conformi principj riguardo ai casi che venissero ritrovate delle monete od altri effetti preziosi del genere che nel § 398 del Codice Civile sono specificati sotto la denominazione *Tesoro;* e per ottenere che siano osservate le regole dell'equità verso l'individuo che avrà trovati tali effetti e verso il proprietario del fondo in cui furono scoperti, nel mentre che dall'altra parte procurasi di promuovere sempre più lo studio della Numismatica, si è degnata Sua Maestà con Sovrana Determinazione 15 Maggio di prescrivere quanto segue.

1. Ogniqualvolta verranno a trovarsi delle monete o degli effetti preziosi, ne sarà estesa immediatamente la descrizione esatta da cui ne risulti la quantità, il contenuto, la forma, la data (qualora si potrà rilevare) ed il valore a cui furono stimati. Trattandosi di monete sarà inoltre da indicarsi l'intrinseco loro valore in monete di convenzione giusta quanto sarà stabilito dall'Ufficio d'Assaggio se vi sarà nella provincia, dopo di che si trasmetteranno le monete e gli effetti suddetti unitamente alla citata descrizione a questa Camera Aulica Generale.

Il valore intrinseco delle monete asserito dall'Ufficio d'Assaggio sarà indi immediatamente anticipato dalla Cassa Camerale, e ripartito fra i competenti conforme alle prescrizioni del Codice Civile, significando ai medesimi che l'importo maggiore che qui si potrà ricavare nella vendita degli effetti suddetti sarà loro trasmesso in appresso.

L'istesso avrà luogo per tutti gli altri effetti preziosi di cui l'intrinseco valore potrà essere stabilito con certezza dall'Ufficio d'Assaggio del Paese.

Trattandosi di effetti che non potranno essere presentati alla stima dell'Ufficio d'Assaggio, se ne attenderà la vendita per trasmetterne l'importo introitato onde essere ripartito secondo le competenze stabilite nel Codice Civile. Qualora gli effetti non fossero ritenuti per uso dell'I. R. Gabinetto, potranno essere restituiti all'individuo che gli ha trovati, a sua richiesta, e contro il pagamento ossia lo sconto della parte che gli si compete.

Nell'atto che si trasmetteranno alla Camera Aulica gli effetti ritrovati sarà da indicarsi l'importo dell'anticipazione fatta conseguire dalla Cassa Camerale, individuando le ripartizioni usate a tenore del Codice Civile.

2. Giunti che saranno gli effetti alla Camera Aulica saranno indilatamente trasmessi sotto sigillo e per mezzo dell'Ufficio del Gran Ciambellano all'I. R. Gabinetto Numismatico ed antiquario, unitamente ad una copia della relativa descrizione e del documento sul valore intrinseco rilasciato dall'Ufficio d'Assaggio del Paese, oppure della stima eseguitasi.

L'I. R. Gabinetto mentovato pagherà col proprio fondo gli oggetti che riterrà per uso suo, e retrocederà la parte rimanente alla Camera Aulica Generale, con una descrizione compilata dal Gabinetto medesimo.

3. Gli effetti restituiti dall'Imp.le Regio Gabinetto saranno esposti in vendita una volta per anno dall'Istituto degl'incanti pubblici in Vienna. A tal fine verrà compilato il catalogo di essi effetti, e sarà pubblicato dalla Camera Aulica nell'atto che notificherà il giorno destinato per la vendita.

Alcune parziali disposizioni relativamente contengonsi nei § 7 e 8 seguenti.

4. Giusta le prescrizioni del § 3 della Patente Finanziaria 1 Giugno 1816, non si accetteranno pagamenti nell'asta se non che in monete d'oro ed argento legalmente in corso. Per coprire le spese si aggiungerà conforme alle circostanze il 10 od il 12 p. $^0/_0$ al prezzo portato dalla stima.

5. Le monete rimaste invendute, o non proprie alla vendita saranno fuse oppure potranno essere restituite all'individuo che le ha trovate qualora ne facesse richiesta, contro il pagamento o lo sconto dell'importo che gli si compete.

6. Saranno riservate parimenti allo Studio della Numismatica tutte le monete rare e le medaglie che perverranno all'I. R. Zecca di Vienna, ed agli Ufficj stabiliti nelle Provincie pel cambio delle monete. L'I. R. Zecca trasmetterà a questa Camera Aulica Generale le monete rare e le medaglie che le saranno pervenute in via di cambio, o le saranno state inviate dagli Ufficj suddetti nelle Provincie, unendovi la descrizione da lei espressamente compilata con la stima del loro valore, e la Camera Aulica farà giungere il tutto per mezzo dell'Ufficio del Gran Ciambellano all'I. R. Gabinetto Numismatico onde ne sia fatta la scelta dei capi che il medesimo vuole ritenere per uso proprio.

L'I. R. Gabinetto pagherà il prezzo stabilito dalla stima per gli oggetti da esso ritenuti, e ritornerà il rimanente con la descrizione degli effetti restituiti alla Camera Aulica, che procederà indi all'asta conforme a quanto si è detto nel § 4, e disporrà in seguito debitamente del valore intrinseco degli effetti stato realizzato, o del maggiore importo stato ricavato.

7. Rispetto alle monete ed effetti preziosi che verranno trovati nel Regno Lombardo-Veneto saranno parimenti da applicarsi le prescrizioni del § 1, e dovranno conseguentemente trasmettersi i medesimi a questa Camera Aulica per essere da questa (giusta quanto prescrive il § 2) inviate all'I. R. Gabinetto.

Gli effetti ritenuti dall'I. R. Gabinetto predetto verranno dal medesimo pagati, e la rimanenza sarà spedita al Gabinetto Numismatico di Milano per sceglierne i capi di cui brama d'essere arricchito, contro il pagamento del valore intrinseco stabilito dalla stima, e di un aumento del 10 p. $^0/_0$. Gli effetti rimanenti che il Gabinetto di Milano non avrà creduto opportuno di acquistare saranno esposti in vendita agli amatori mediante asta pubblica, a cui procederà cotesto Governo attenendosi alle prescrizioni dei § 3 e 4.

S'intende da per se stesso che sulla somma introitata nella vendita dovrà prima d'ogni altro essere risarcito l'Erario dell'anticipazione sborsata di cui più sopra si fece menzione, ed essere detratte le spese dell'asta. La sömma rima-

nente dopo queste operazioni sarà da ricompartirsi a senso della Legge.

8. S. M. accorda un eguale favore a tutti gli altri Musei Pubblici, relativamente alle monete od effetti che verranno trovati nel circuito della Provincia in cui sono situati, concedendo ai medesimi di acquistare i capi di cui bramano di arricchirsi contro il pagamento del valore portato dalla stima, e l'aumento del 10 p. $^0/_0$.

CHORINSKY.

14.

Notificazione.

Venezia, 14 Agosto 1816.

Per istabilire delle norme uniformi riguardo alle monete, medaglie ed altri oggetti preziosi, che il Paragrafo 398 del Codice Civile denomina *Tesoro*, ed affine di promuovere da una parte lo studio della Numismatica, e dall'altra sia esercitata una giusta convenienza cogl' Inventori e Proprietarii dei fondi, ove si rinvengono tali oggetti, Sua Maestà l'Imperatore e Re con venerata Risoluzione del 15 Maggio p. p. partecipata dell'Eccelsa Aulica Camera Universale con Dispaccio 12 Giugno anno corrente N. 18052, si è degnata di decretare quanto segue:

1. Tostochè vengono trovate monete, medaglie ed altri oggetti preziosi come sopra, è dovere dell'Inventore di formarne un' esatta descrizione, ed Inventario del loro numero, degli oggetti che rappresentano, dell' importo indicato e degli anni cui appartengono qualora vi si trovino espressi.

2. Presenta l'Inventore questa descrizione, ed Inventario in duplo originale alla Delegazione Provinciale, sotto la cui giurisdizione ha il domicilio, unitamente agli effetti rinvenuti, e descritti nell'Inventario suddetto.

3. La Delegazione Provinciale, cui spetta, deduce questa consegna in regolare Processo Verbale ove stieno enunciati il nome dell'Inventore ed il Proprietario del fondo e rilascia all' Inventore a propria cauzione la quietanza d'ufficio in calce d'uno degli originali Inventarj prodotti come al Paragrafo 2.

4. Accompagnate le cose ritrovate col rispettivo Inventario dalla Delegazione Provinciale cui spetta a questo I. R. Governo Generale, il Governo medesimo fa eseguire gli assaggi, e le stime delle cose trovate a valore intrinseco, ove la loro qualità lo comporti, dall'I. R. Direzione Centrale della Zecca.

5. Sulla base di questa stima il Governo fa eseguire in via di anticipazione il contamento del valore attribuito agli oggetti trovati con quei riparti che sono prescritti dal Vegliante Codice Civile.

6. Per quegli oggetti preziosi poi che non potessero per loro natura essere dall'I. R. Zecca stimati, non ha luogo alcun pagamento anticipato, se non dopo l'esaurimento di quanto prescrivono li seguenti Paragrafi.

7. Le monete, medaglie ed altri oggetti trovati interessanti gli studj della Numismatica, ed Antichità, che abbiano o non abbiano potuto essere pel loro intrinseco valore apprezzati dall' I. R. Zecca, vengono spediti col mezzo dell' Ecc. Aulica Camera Universale in Vienna a quell' I. R. Gabinetto Numismatico e di Antiquaria.

8. Il Gabinetto di Vienna o ritiene per se stesso tutti, od in parte gli oggetti stimati, o non trovandoli tali a conservarsi, li fa girare prima al Gabinetto Numismatico di Milano, e se pur da questo si rifiutano, agli altri Musei Provinciali del Regno Lombardo-Veneto.

9. Se tali oggetti stimati vengono trattenuti da uno, o dall' altro dei prefati Gabinetti o Musei non vi è più luogo a pretesa oltre l'anticipazione di cui parla il Paragrafo 5.

10. Se essi oggetti stimati non si credono da trattenere presso li surriferiti Gabinetti o Musei, allora segue dei medesimi una pubblica asta d'anno in anno a cura del Governo e il di più che al caso si ottenesse mediante questa vendita, supplite le spese d'asta, viene ripartito a chi di ragione, a tenore del prescritto del vegliante Codice.

11. Quegli oggetti che rimanessero invenduti, o che non fossero per se stessi suscettibili dell' esperimento dell'asta, o vengono colati a cura della Zecca, o restituiti all' Inventore contro pagamento del valor intrinseco, o in isconto della porzione ad esso spettante.

12. Relativamente a quegli oggetti trovati per i quali non si può dalla Zecca procedere alla stima del loro intrinseco valore, vengono questi venduti alla pubblica asta per l'equa ripartizione del prezzo derivato.

13. Qualora gli enunciati Gabinetti e Musei non trovino di trattenersi gli oggetti contemplati dal precedente Paragrafo, vengono dietro Petizione restituiti all'Inventore o contro pagamento, o in isconto della quota ad esso spettante, e se i Gabinetti, e Musei medesimi li riservano per loro conto, l'Erario supplisce al loro valore per la distribuzione legale a tenore del Codice ed a prezzo di stima.

14. Li stessi metodi e discipline hanno luogo per le monete, medaglie ed altri oggetti interessanti la Numismatica, e l'Antiquaria che da taluno venissero pel loro valore intrinseco cambiati presso la Zecca, e non appartenessero propriamente alla classe dei tesori trovati.

L'I. R. Direzione Centrale della Zecca, e le I.I. R.R. Delegazioni Provinciali restano incaricate della esatta esecuzione delle Sovrane Risoluzioni manifestate dalla presente Notificazione, che verrà a tal effetto, ed a comune intelligenza, e norma stampata, e pubblicata in tutte le Provincie soggette a questo I. R. Governo Generale.

Pietro Conte di Goëss Govern.
Franc. Bar. Galvagno Cons. aul.
Cav. di Pantz Consigl. di Gov.

15.

L'I. R. Governo di Lombardia alle C. R. Delegazioni prov. Lombarde.

Milano, 24 Settembre 1816.

L'I. R. Camera Aulica delle Finanze con venerato dispaccio 2 Giugno p.° p.° N. 18052-1457 ha partecipato a questo Governo una Sovrana Risoluzione, colla quale Sua Maestà si è degnata di prescrivere alcune discipline, affinchè in caso di ritrovamento di monete, od altri effetti preziosi, del genere che nel § 389 del Codice Civile Universale sono specificati sotto la denominazione di Tesoro, si segua in tutta la Monarchia un metodo di procedura basato sopra principi uniformi, ed affinchè sieno osservate le regole dell'equità verso l'individuo che avrà scoperto simile Tesoro, e verso il proprietario del fondo in cui sarà stato trovato, come anche per procurare di promuovere sempreppiù lo studio della Numismatica.

Tali discipline vengono comunicate in copia a codesta R. Delegazione Provinciale, acciò le servano di norma, e possa darvi adempimento nel caso di ritrovamento nella di lei Provincia di effetti preziosi della suddetta natura, e la s'incarica di istruirne anche i Cancellieri Censuarj, e chi altro credesse del caso; avvertendosi soltanto che ove si verificasse un tal caso gli effetti ritrovati dovranno essere rassegnati al Governo, a cui spetta di farne l'inoltramento all'I. R. Camera Aulica.

Pel Sig. Consigliere assente
Pancaldi.

16.

Alla R. Delegazione di Venezia.

Venezia, 11 Novembre 1817.

In pendenza delle decisioni di massima che sull'argomento di cui tratta il rapporto 31 Ottobre dec.° N. 15563-6642 devono essere invocate dal superiore Dicastero quando si avranno raccolte tutte le necessarie notizie; trova opportuna il Governo la proposizione rassegnata da cotesta R. Delegazione di non permettere cioè l'estrazione di qualunque siasi oggetto prezioso di Arte sì di pittura, scultura, ed incisioni, come pure di Tipografia e Codici manoscritti, senza che non sia per i primi rilasciato un certificato dall'Accademia delle Belle Arti, e per i secondi dalla R. Biblioteca di S. Marco.

In conseguenza si è incaricato tanto il Presidente dell'Accademia delle Belle Arti, quanto il R. Bibliotecario, e le Direzioni Generali di Polizia e delle Dogane, onde non sia permessa l'estrazione di alcun oggetto di Arte senza ch'esso non venga prima riconosciuto ed esaminato dal Presidente, o dal Bibliotecario affinchè possano eglino con cognizione di cosa rilasciare un certificato che assicuri che l'*allontanamento degli oggetti pei quali fosse domandata l'estrazione non pregiudica nè diminuisce la massa dei scelti capi d'arte.*

Si è pure ingiunto agli Ufficii predetti all'oggetto d'impedire possibilmente il defraudo, che le Casse in cui sono collocati gli oggetti per i quali fosse ricercata l'estrazione, abbiano ad essere dopo che saranno state visitate o dall'Accademia, o dalla Biblioteca, munite col sigillo di quegli stabilimenti, anche colla

vista di facilitare alle Dogane le loro ispezioni di uffizio.

Nel caso quindi indicato delle Casse contenenti 12 Quadri de S.r Sivry dovrà la Delegazione ordinare al medesimo che le assoggetti all'esame dell'Accademia; e riconosciuto dalla medesima che l'allontanamento di quei dipinti non nuoce al complesso delle belle opere che in questa Città si conservano, sarà rilasciato il Certificato indicato e verrà pure apposto il bollo alle dette Casse.

La stessa disciplina dovrà pure osservarsi circa la Cassa Libri, per la quale ricerca l'estrazione il Tipografo Bernardi.

Al Sig.r Presid. dell'Accademia delle Belle Arti in Venezia.

All'I. R. Bibliotecario di S. Marco in Venezia.

Venezia, 11 Novembre 1817.

Colla vista di impedire possibilmente l'estrazione dei preziosi Capi d'arte di *pittura, scultura* ed *incisioni* (scrivendo al Bibliotecario si scriva in luogo delle parole sottosegnate *Tipografici, e Codici manoscritti*), ed in pendenza di quelle disposizioni di massima che piacerà all'Aulico Dicastero di stabilire nell'argomento, à il Governo disposto che d'ora in poi non possa permettersi l'estrazione di alcuno relativo oggetto d'arte, se prima non venga assoggettato a cotesta Accademia (scrivendo al Bibliotecario *a cotesta Biblioteca*), la quale dovrà instituire l'esame del medesimo.

Se Ella dietro le sue cognizioni troverà che l'allontanamento di quei oggetti per i quali fosse ricercata l'estrazione *non pregiudica nè diminuisce la massa dei capi d'arte*, dovrà rilasciare analogo certificato in carta bollata firmato dal Preside dello Stabilimento, in cui verranno espresse le sopraindicate e interlineate parole, quale certificato valerà presso le Dogane onde permettere la sortita delle Casse, Balle, Involti, ed altro che potessero contenere gli oggetti suddetti.

Affine poi di facilitare agli stessi uffici Doganali le ispezioni del loro ufficio, e colla vista di possibilmente impedire il defraudo dovranno gli oggetti in discorso essere alla R. Accademia (scrivendo al Bibli.rio *alla R. Biblioteca*) presentati nelle Casse, Balle ed Involti stessi coi quali s'intenderà di eseguire la spedizione onde alli medesimi possa essere apposto il sigillo dello Stabilimento.

Il Sig.r Presidente (*vel* il sig.r Bibliotecario) comprende facilmente che questa interinale misura, alla quale si hà fiducia che con piacere saprà egli prestarsi conoscendo il di lui amore per tali preziosità, non tende ad interdire il comercio che tuttogiorno si fa degli oggetti d'arte, ma semplicemente ad impedire le depauperazioni dei capi d'opera, che troppo di frequente si ripetono d'alcuni speculatori dei quali non è scarso il numero in questa Città.

Alla R. Direzione Generale delle Dogane in Venezia.

Venezia, 11 Novembre 1817.

Colla vista di disciplinare il Commercio degli oggetti d'arte tanto in linea di Pittura, Scultura, Incisioni, come di Tipografia, e Codici manoscritti, il Governo trova opportuno di ordinare, in pendenza delle Superiori determinazioni degli Aulici Dicasteri nel proposito, che gli Uffici Doganali non abbiano a permettere l'estrazione dei medesimi s'eglino non sono scortati da un Certificato dell'Accademia delle Belle Arti in Venezia, quanto alle pitture, sculture, ed incisioni, e da un simile Certificato della R. Biblioteca di S. Marco se gli oggetti si riferiscono alla Tipografia, e Codici manoscritti.

Questi Certificati che dovranno essere firmati dal Presidente dell'Accademia, o dal Bibliotecario, ed in carta con Bollo, dovranno esprimere che l'estrazione degli oggetti di cui sopra non *pregiudica, nè diminuisce la massa dei capi d'arte*, e gl'Involti, Balle, Casse od altro contenenti queste opere d'arte dovranno essere munite del sigillo di uno o l'altro delli sopraindicati stabilimenti secondo l'oggetto al quale elleno si riferiscono, e per impedire possibilmente il defraudo che nascere potrebbe anche dopo l'esame, che sopra questi oggetti deve essere dagli stabilimenti sunominati portato, e per facilitare al tempo stesso le operazioni proprie degli Uffici Doganali.

Sarà perciò cura di cotesta Direz.e Ge.le di disporre perchè la presente disciplina sia tosto attivata.

Alla R. Direzione Generale di Polizia in Venezia.

Alle Delegazioni di Udine - Padova - Verona - Vicenza - Belluno - Treviso - Rovigo.

Venezia, 11 Novembre 1817.

Per porre un freno alle depauperazioni che vanno succedendosi per opera di alcuni speculatori degli oggetti preziosi di Arte sì in linea di Pitture, Sculture, ed Incisioni, come pure di Tipografia e Codici manoscritti, ed in pendenza delle disposizioni che dagli Aulici Dicasteri piacerà nell'argomento di prescrivere, à il Governo trovato opportuno di ordinare agli Uffici Doganali che non permettino l'estrazione di oggetti d'arte relativi, se questi non sono stati in antecedenza assoggettati all' esame dell'Accademia di Belle Arti in Venezia, se si tratti di Pitture, Sculture, ed Incisioni, e alla Reg.ª Biblioteca di S. Marco se la domanda si riferisce ad oggetti di Tipografia e Codici manoscritti, in seguito al quale sarà a cura del Presidente dell'Accademia, e del R.° Bibliotecario il rilasciare un certificato in carta con bollo esprimente che l'*estrazione non pregiudica nè diminuisce la massa dei capi d'Arte.*

Senza questo certificato, e senza l'apposizione del sigillo dell'Accademia, o della Biblioteca alle Casse, Involti, e Balle contenenti gli effetti sud.ti sarà vietata l'estrazione degli oggetti sud.ti che verranno rifiutati dalle Dogane.

Con questa misura si lusinga il Governo che sarà messo un termine alle depauperazioni che vanno succedendo, e sarà cura della Delegazione di . . . . . *vel* della Direz.e Gen.le di Polizia in quanto le può risguardare, di vegliare per l'esatta e rigorosa esecuzione di questa disposizione, e di comunicare di volta in volta all' Eccelso Presidio quanto col Dec. 3671 p. p. 26 Settembre venne ingiunto nell'argomento.

17.

Alla R. Delegazione di Venezia.

Venezia, 13 Gennaio 1818.

Colla vista di conservare e custodire gli oggetti d'arte preziosi esistenti nelle Chiese e pubblici stabilimenti di questa Città e Provincia, ed in seguito alle proposizioni avvanzate da cotesta Delegaz.e col rapporto 12 Dicembre dec.° N. 16854, à il Governo trovato opportuno d'istituire un'apposita Commissione la quale abbia ad occuparsi esclusivamente di questo importante oggetto che tanto interessa le paterne cure di S. Maestà, e mirabilmente influire deve al progresso delle arti, ed al nazionale decoro.

1. Questa Commissione, ch'è di sua natura gratuita, sarà composta del R. *Delegato Provinciale* che assumerà pure il titolo di Presidente della medesima, del sig.r *Podestà di Venezia* che dovrà di diritto presiederla in mancanza del Presidente e che deve esserne il vice Presidente, e di quattro membri cioè, del N. U. *Filippo Balbi*, N. U. *Giuseppe Boldù*, Rev.do Parroco dei Carmini D. *Giacomo Magioli*, e del Conte *Bernardino Corniani degli Algerotti* Membro Onorario dell'Accademia delle Belle Arti.

2. La Commissione riunita nominerà nella prima sua seduta l' individuo che dovrà sostenere le funzioni di suo Segretario, e ne assoggetterà la scelta alla Governativa approvazione.

3. Questa Commissione comunicherà col mezzo del suo Presidente direttamente col Governo.

4. Essa terrà le sue sedute in una delle stanze del Palazzo della Delegazione, che a quest' oggetto le verrà dal R. Delegato assegnata.

5. Le poche spese in oggetti di Cancelleria che possono occorrerle, dovranno essere sostenute con i fondi propri della Delegazione a questo oggetto assegnati.

6. Le spese poi di viaggi per la Provincia o i sopra luoghi che si rendessero necessarii per verificare qualche ispezione aderente all'oggetto pel quale viene istituita, saranno soddisfatte dal Governo in seguito alla regolare produzione dei ricapiti giustificativi.

7. Ogni membro componente la Commissione riceverà quattro fiorini al giorno a titolo di Diaria, ogni qualvolta dovesse trattenersi lontano un intero giorno da questa Città per oggetti del proprio Ufficio.

8. Le sessioni saranno collegiali, e la maggiorità delibererà. Sarà però permesso a ciaschedun membro di far registrare la propria opinione qualora fosse dissenziente.

9. La Commissione si raccoglierà due

volte il mese regolarmente, ed ogni volta che il Presidente lo troverà opportuno.

10. Sono di sua attribuzione: *a.* il riconoscere l'esistenza degli oggetti d'arte preziosi che si custodiscono nelle Chiese e nei pub.[i] stabilimenti; *b.* la loro collocazione attuale; *c.* il loro stato; *d.* l'ordinare, se vi è d'uopo, che siano posti in luogo più cospicuo; *e.* il prescrivere che meglio sieno custoditi e preservati, nel caso che non lo fossero; *f.* il provvedere alla loro riparazione riconosciuta indispensabile (sentito però in antecedenza il parere del Presidente dell'Accademia delle Belle Arti), e passando di concerto colle fabbricerie che dovranno tollerarne la spesa, in quanto le loro forze economiche lo comporteranno; ed in caso diverso rassegnandone rapporto al Governo, come del pari informandolo di tutti i ristauri che abbisognassero agli oggetti che si custodiscono negli stabilimenti pubblici; finalmente *g.* il conformare e rettificare gli Elenchi in gran parte già redatti di tutti questi oggetti di arte preziosi, caricandone della loro custodia, se ancora non lo fossero stati, i fabbricieri e gli altri proposti agli stabilimenti in cui esistono questi oggetti.

Queste discipline serviranno per ora onde attivare la Commissione, che deve immancabilmente entrare in funzione col giorno 1° del p. v. Febbraio.

A questo fine il Governo rilascia direttamente le relative lettere di nomina ai prescelti individui e vi unisce in copia le sopraenunciate discipline.

La R. Delegazione dovrà rendere avvertite le fabbricerie di queste disposizioni onde sappiano conformarvisi, nella riserva di dare eguale comunicazione a quelle Autorità, che sarà trovato conveniente di prevenire pel buon andamento della Commissione medesima, nulla occorrendo riguardo al Presidente dell'Accademia delle Belle Arti che va ad essere contemporaneamente istrutto dal Governo onde conosca quanto può risguardarlo.

Si ritornano gli atti accompagnati col rapporto sovraindicato, coll'incarico al R. Delegato di passare alla Commissione gli Elenchi già conformati degli oggetti d'arte esistenti nelle Chiese e che sono presso la Delegazione perchè possino servire di base ai suoi studii, e di sentire la medesima anche sopra le misure proposte per la custodia di quelli, che si trovano nella Chiesa di San Sebastiano, ed in tutte quelle altre Chiese non officiate, dove possono correre il rischio di deperire, o di essere cangiati, o trafugati.

Al Presidente dell'Accademia delle belle arti in Venezia.

L'annessa copia del Decreto rilasciato in data d'oggi alla R. Delegazione di Venezia potrà far conoscere al sig.[r] Presidente quali disposizioni siensi date onde preservare gli oggetti d'arte pretiosi che adornano le Chiese, ed i pub.[i] stabilimenti di questa città e provincia.

Dal medesimo avrà pure motivo di conoscere, che importando sommamente che al buon andamento della istituita Commiss.[e] cooperi il zelo speciale del sig.[r] Presidente dell'Accademia, si è creduto di maggiore utilità il riservarlo come Consultore delle operazioni che in linea di arte trovasse la medesima di proporre, piuttostochè ad essa associarlo, e quindi sarà a lui che in ogni evenienza di simile natura dovrà la Commissione rivolgersi. Il Governo è ben sicuro che il signor Presidente vorrà anche in questa circostanza accrescere i non dubbj saggi di quell'impegno dimostrato in ogni incontro per esaurire le superiori commissioni, locchè è appunto una prova del suo attaccamento al Sovrano servizio.

Aggradirà pure il Governo che il signor Presidente occorrendogli di osservare qualche disordine tutt'ora sussistente nell'argomento lo assoggetti alla Commissione col proprio voto onde si possa ottenere di vedere regolarmente assicurata la conservazione di questi preziosi oggetti.

18.

All'Eccelsa Aulica Cancelleria riunita in Vienna.

Venezia, 17 Aprile 1818.

In relazione alla riserva espressa nei rapporti 13 Ottobre decorso n. 3771./pp e 26 Settembre n. 30725-2163 diretti al Superiore Dicastero, e successivo 17 Nov. n. 57350-2713 rassegnato all'Eccelsa Aulica Camera, intorno alle discipline prescritte per impedire l'esportazione degli oggetti d'Arte preziosi che esistono in queste Provincie, può ora il Governo subbordinare nell'argomento le proprie viste fondate sopra i rapporti ottenuti

dalle Delegazioni tutte non solo, ma benanche dall'Accademia delle Belle Arti, dal R. Bibliotecario di S. Marco, dalla Direzione delle Dogane, e dal Governo della Lombardia.

Concorde il sentimento di tutte queste diverse Autorità, nel riconoscere necessaria la misura di stabilire una legge che impedisca la continua depauperazione a questi oggetti, non variano essi che nelle forme da presciegliersi per ottenere il bramato effetto.

La Delegazione di Venezia suggerisce che venga formata una Commissione senza il parere della quale non abbia a permettersi l'esportazione all'estero degli oggetti d'arte prefissi, e che questa Commissione indichi fra gli oggetti quelli che meritare potrebbero di essere acquistati dal Governo, mettendo in opera anche gli Uffici Doganali per evitare le arbitrarie sortite ed i monopolij.

La Delegazione di Belluno indica che il Governo Veneto quando conosceva l'esistenza di un capo d'arte insigne esistente anche presso i privati, onde evitare l'esportazione del medesimo lo faceva marcare col sigillo della Repubblica, e diffidava i possessori che volendo fare la vendita dovessero cederlo al Governo al prezzo di affezione da determinarsi dai Periti di comune confidenza, e questo metodo lo ritrova il più equo e conveniente anche nelle attuali circostanze.

Quella di Treviso trova opportuno di far rivivere la Circolare del Ministero pel Culto 16 Agosto 1808, esistente nel volume primo della raccolta degli Atti Governativi a quell'epoca stampati, relativa alla conservazione dei soli oggetti d'arte esistenti nelle Chiese, e quanto all'impedire l'estrazione di questi oggetti credo conveniente, che fossero obbligati i privati a dare nelle vendite la preferenza al Governo dal quale ottenere dovrebbero il permesso della esportazione.

Quella di Rovigo domanda che sia creata una Commissione Provinciale pel giudizio dei capi d'arte, e che la Delegazione abbia la prelazione dell'acquisto dell'oggetto da vendersi. Questa disciplina la trova opportuna solamente quando trattasi di vendite agli esteri.

La Delegazione di Vicenza suggerisce di apporre il sigillo dello Stato agli oggetti preziosi di arte di pubblica ragione onde impedire ogni arbitrio; e quanto a quelli di proprietà privata crederebbe che fossero mantenute in corso le discipline prescritte, e che fosse aggiunta una sorveglianza sopra i contratti che potranno essere fatti dai privati per provvedere a norma dei casi.

La Delegazione di Padova indica come buone e da ritenersi le prescritte misure per disciplinare la sortita degli oggetti d'arte, e crede che solo convenga per riguardo a quelli di pubblica ragione di creare una Commissione incaricata di farvi apporre il sigillo dello Stato, e di vegliare alla loro conservazione. Quanto poi agli oggetti di privato diritto crede che per combinare i riguardi dovuti alla proprietà, che si potesse obbligare i possessori in caso che volessero alienarli, a preferire nell'acquisto la Provincia od il Sovrano.

Quella di Udine suggerisce d'inventariare tutti gli oggetti d'arte importanti sì pubblici che privati esistenti in queste Provincie, e che questo inventario fosse depositato presso l'Accademia delle Belle Arti. Quanto agli oggetti di privata ragione, crede che convenga di dare al caso di vendita la prelazione al Governo per l'acquisto. Ritiene per altro che sieno conservate le discipline in corso, e conclude opinando che la proibizione della estrazione di questi oggetti all'estero da queste Provincie si estendesse anche per tutte le altre Provincie soggette all'Austriaco Dominio, poichè non sussistendo una legge uniforme in tutto lo Stato ogni misura riescirebbe frustranea; legge però che a suo credere sarebbe in ogni senso conciliabile, non trattandosi di cose necessarie alla vita ma di monumenti di arte.

Quella di Verona rimarca che all'epoca del Veneto Governo esisteva un elenco di tutti i preziosi dipinti di pubblico diritto, e che un cittadino era incaricato di riconoscere tratto tratto la loro esistenza. Suggerisce di limitare questo elenco limitandolo agli oggetti più rari e preziosi, e di caricarne della custodia i depositarî e proprietarî rispettivi. Crede che si dovrebbe assolutamente proibire ai privati la vendita di qualunque oggetto prezioso di arte, senza la previa Governativa autorizzazione da rifiutarsi allora quando l'oggetto fosse molto pregevole, che in ogni caso i Comuni aver dovessero la prelazione nell'acquisto, e che la Finanza negar dovesse la sortita di questi oggetti qualora non fossero state eseguite le premesse avvertenze, e finalmente

la Commissione del pubblico Ornato incaricata fosse di vegliare alla esecuzione di queste discipline.

Il R. Bibliotecario di S. Marco suggerisce di diffidare l'esportazione all'estero di qualunque oggetto d'arte prezioso senza avere prima ottenuto il permesso dal Governo, da non accordarsi se non dopo eseguito un esame rigoroso dell' Elenco che i possessori del medesimo dovrebbero essere in obbligo di rassegnare.

Il Presidente dell' Accademia di Belle Arti, che le discipline vigenti nel Gran Ducato di Toscana in questo argomento cioè che nessun capo d'arte può uscire dallo Stato senza permesso del Governo, al quale è riservata la prelazione dell'acquisto, e non convenendosi le parti rimaner deve nel Territorio dello Stato, possano essere preferibili. Finalmente:

La Direzione Generale delle Dogane vorrebbe che, ritenute in corso le attuali discipline, gli esami d'ispezione che oggi si fanno ai posti di confine, concentrati fossero nelle sole Dogane Centrali, e ciò all'oggetto di meglio, e più esattamente sorvegliarne l'esecuzione.

Il Governo fattosi carico delle idee tracciate nei rapporti che si accompagnano, delle disposizioni vigenti nella Lombardia, e delle osservazioni emerse specialmente nelli quattro mesi decorsi, dopo cioè che si sono attivate le discipline già rassegnate all' Eccelsa Aulica Camera con il Rapporto 17 Novembre N. 37350–2713 sopraindicato, e che venne riscontrato col Dispaccio 28 Dicembre dec.° N. 16684-3575 dall' Eccelsa Aulica Commissione Centrale di Organizzazione tendenti ad impedire la sortita all'estero di questi oggetti di arte preziosi, à trovato conveniente di restringere le interinali prescrizioni in corso ai soli oggetti d'arte antichi e preziosi dei più rinomati pennelli, scalpelli e collezioni di famosi bollini, eccettuando dalle ordinate misure gli oggetti tipografici e codici manoscritti; e perchè non così di frequente avviene che di questi si tentino delle depauperazioni, e perchè sono di loro natura ben più difficili ad impedirsi, e finalmente perchè atteso il Commercio Librario, che con qualche attività si mantiene, specialmente in questa piazza, le prescritte discipline potevano produrre nella loro esecuzione dei ritardi imbarazzanti, e dannosi al medesimo.

Nulla meno però si è ordinato alle subbordinate Autorità la maggior vigilanza onde possa il Governo essere in grado di conoscere, se qualche rara preziosità di questo genere destinata fosse a passare in estero Stato, per quindi prendere quelle disposizioni che di volta in volta saranno trovate opportune.

Nè è pure sfuggito di vista di assicurare col mezzo di apposite affidate e gratuite Commissioni la conservazione e custodia dei preziosi oggetti di arte, che di pubblico diritto esistono specialmente in questa Città, essendo anche dei medesimi stato confermato un regolare Elenco.

Queste interinali misure divennero necessarie in questo momento, nel quale oltre essere gran parte dei possessori delle medesime astretti per le passate vicende politiche, che depauperarono la loro fortuna, a privarsi di questi oggetti, tutti li limitrofi Stati Italiani e lo stesso Governo della Lombardia, come risulta dalla qui annessa Nota e Notificazione in stampa, ànno con speciali regolamenti proibita l'esportazione all'estero dei loro capi d'opera dell' arte, e quindi n'è risultato che i speculatori di queste merce si concentrarono tutti in queste Provincie, mancanti di ogni disciplina nell' argomento.

Difatti il cessato Governo Italiano non emanò mai alcuna legge nel proposito, nè ciò recare deve sorpresa, se si rifletta allo spoglio che dovette l'Italia tutta soffrire dei preziosi suoi capi d'arte, per opera di quella stessa Nazione che la dominava.

La molta massa poi di questi oggetti esistenti all'epoca del Governo Veneto, e la generale libertà del commercio in Italia dei medesimi in quel tempo, che rendeva meno sensibile il depauperamento che tratto tratto ella soffriva, non rese necessaria in allora alcuna legge, e solo di tempo in tempo emanate furono delle parziali discipline.

Ora però in tutte le parti d'Italia esistono delle provvidenze sul proposito; e siccome quelle contrade che vorrebbero esimersene sarebbero esposte a restare private di una porzione essenziale dei suoi tesori, dall' astuzia di esteri speculatori, e per un effetto dell'indolenza dei proprietarj, come pur troppo qui accade, così il dovere della pubblica vigilanza esige dal Governo di occuparsene con maturità ed impegno.

Non conoscendosi ch'esista nelle altre Austriache Provincie fuori di quelle della Lombardia alcuna disciplina nell' argomento, ecco quali sono le misure che si propongono, e che possono servire alla superiore Autorità onde determinare la relativa legge di cui si abbisogna, legge che perchè divenire possa operativa ed efficace, converrebbe che estesa fosse a tutta la Monarchia.

Questo desiderio deriva appunto dal voto spiegato dal Consiglio Governativo di non trovarsi separati dal resto degli altri sudditi neppure in questa parte, appunto perchè formando ora queste Provincie felicemente una sola famiglia cogli altri Stati ereditarii, ciaschedun individuo ai medesimi appartenente deve essere messo a parte degli stessi diritti e preregative.

In coerenza quindi a questi principii si propone:

1. Che esser debba libero ad ogni possessore il trasferire il dominio degli oggetti preziosi d'arte, ad un abitante qualunque dell'Austriaca Monarchia, col solo obbligo di notificare entro un breve periodo da determinarsi il nome di quello che fosse divenuto l'acquirente alla Municipale Rappresentanza, la quale più d'ogni altro deve essere interessata alla conservazione di tutto ciò che serve al decoro della propria Città.

2. Che se poi si trattasse della vendita di questi oggetti ad un estero, in questo caso debba esserne informata la stessa Municipale Rappresentanza, a cui abbia pure ad essere riservata la prelazione nell'acquisto.

3. Che se la detta Rappresentanza non credesse di applicare cure a questa compera, in allora il proprietario debba proporla al Governo, il quale non trovando di sua convenienza l'effettuarla, autorizzi il possessore alla libera vendita anche fuori del Territorio della Monarchia.

4. Affine però di assicurarsi che non venga eseguita l'esportazione di questi scelti e preziosi oggetti, null' altro occorre che confermare le discipline interinalmente prescritte, di assoggettare cioè alla ispezione dell'Accademia delle Belle Arti, o a delle Commissioni che sarebbero all'uopo da delegarsi, i Colli e Casse che si volessero mettere in spedizione, e verificato che non contengano alcuno degli oggetti sopraindicati, i Presidenti rilascerebbero, come frattanto è stato posto in pratica in Venezia, un certificato analogo, munirebbero col loro sigillo la Cassa o Collo, il quale presentandosi alla Regia Finanza otterrebbe i necessari ricapiti per la sua esportazione.

Con queste discipline, che per niun conto ledono i diritti di proprietà, e che non turbano il commercio di tutti quegli altri oggetti non distinti per la rara celebrità dei loro Autori e per la loro antichità preziosa, si potrebbe, a parere del Governo, porre un freno all' arbitrio troppo osservabile, ed allo spoglio che si era introdotto, e si può dire in queste Provincie organizzato, e servirebbero esse al tempo stesso a preservare allo Stato e specialmente al Regno Lombardo Veneto uno dei più belli suoi ornamenti.

Non è quindi a dubitarsi che il Superiore Dicastero, persuaso della importanza delle misure che si propongono, non voglia favorevolmente rassegnarle a Sua Maestà, la quale colla generosa eseguita restituzione delle preziosità acquistate col valore delle sue Armi, e colle disposizioni per Sovrana volontà dal Governa della Lombardia pubblicate in data 28 Febbraio 1815, à già può dirsi fatto conoscere il suo desiderio e le saggie paterne e benefiche sue intenzioni di conservare questi tesori dell' arte, non solo nei suoi Stati, ma ben' anche nei paesi stessi ove attualmente si attrovano.

Siccome poi il Signor Conte di Porcia Vice Presidente à trovato di spiegare un diverso parere da quello convenuto dalla maggiorità del Governativo Consiglio, così viene il medesimo annesso alla presente Consulta.

Parere del Vice Presidente.

Se è consentaneo a' principii della civilizzazione l'impedire che venga spogliato lo Stato dai Capi d' Opera dell'Arti, che si devono risguardare come altrettanti monumenti della grandezza e merito Nazionale, tanto più è da garantirsi, che per ottenere questo intento non si abbia a pregiudicare i privati, e ledere i sacri diritti di proprietà che sono il fondamento principale della civilizzazione stessa e dell'ordine sociale.

Perciò a mio parere merita che sieno adottate, e rigorosamente eseguite le misure proposte per impedire la vendita, o dispersione qualunque degli oggetti

predetti che appartengono *ai pubblici stabilimenti, o tutelati dalla pubblica amministrazione;* ma non così posso convenire nelle discipline colle quali si vorrebbe provvedere anche per ciò che riguarda quelli di privata ragione.

Non può essere certamente intenzione del Governo che questo spirito di decoro Nazionale abbia da essere a carico di pochi privati, e perciò ritiene nella progettata Consulta che non possa essere leso il diritto di proprietà, e che i possessori siano in libertà di disporre, ed alienare gli effetti che gli appartengono; ma nel prescrivere le discipline alle quali devono soggiacere in ogni caso di vendita si viene ad infirmare quella stessa libera disposizione, che si è dichiarato volergli preservare. L'Articolo secondo predetto prescrive che nel caso si trattasse della vendita ad estranei debba essere informata la rappresentanza municipale a cui dovrebbe essere riservata la prelazione nell'acquisto.

Osserverò in primo luogo che questa prelazione, che si vuol accordare alle rappresentanze municipali, si risolve in una semplice formalità, la quale difficulta al proprietario la libera disposizione dei suoi effetti senza che assicuri allo Stato l'oggetto che si contempla.

Conosce il Consiglio quale sia lo stato economico di tutte le Amministrazioni Comunali di queste Provincie; quali sieno le difficoltà che ciascuna incontra ogni anno nel formare i fondi indispensabilmente necessarii all'andamento della sua amministrazione, quanti sieno i debiti sacri che hanno verso i privati, e verso gli stessi stabilimenti di pubblica beneficenza a cui non possono supplire, quanti altri oggetti di sanità, di polizia, di ornato ai quali non possono provvedere, e se a tutti questi importantissimi ed essenziali oggetti non hanno mezzi di potergli sostenere, come si potrà pretendere, che sieno in situazione di stabilire un fondo, quale si richiederebbe per soddisfare anche a questo, il quale dovrebbe essere tanto più abbondante, quantochè il depauperamento, in cui si ritrovano ridotte le famiglie, rende più frequenti le occasioni di tali vendite.

Ciò ritenuto, il Governo fissarebbe una disciplina vessatoria in qualche modo per i proprietarii degli oggetti di cui si tratta, nel pieno convincimento ch'essa non fosse per produrre verun effetto pel fine che si contempla. Nella supposizione poi che la disciplina potesse rendersi operativa, essa anderebbe a produrre effetti dannosi in pregiudizio de' privati.

Ogni uno sa che i Capi d'Opera d'Arte, e sopratutto quelli dell'antichità, non hanno un *prezzo reale,* ma *d'affetto;* e questo prezzo è dipendente dal preggio in cui vengono tenuti dall'acquirente, dalla sua passione in possederli, e dai mezzi che può avere di soddisfarla.

Il proprietario nel fare il contratto può approfittare di tutte queste circostanze, e compensarsi così di quei sacrifizi che lui stesso o i suoi autori avranno fatto nell'acquisto.

L'obbligarlo ad accordare la preferenza alle rappresentanze comunali, non offre più un equivalente alle condizioni, colle quali esso potrebbe fare la vendita, quando fosse libero il disporre, ed in questa maniera vengono ad essere lesi quei diritti di proprietà che si vorrebbe pure che fossero preservati.

L'Articolo 3 prescrive che se la rappresentanza municipale credesse di farne l'acquisto, allora il proprietario dovrebbe proporlo al Governo, il quale non trovando di sua convenienza l'effettuarlo autorizzasse il possessore alla vendita.

Con ciò si aumentano le pratiche a cui ogni possessore dovrebbe adempiere prima di concludere una vendita, e da ciò non possono che insorgere maggiori ostacoli, perchè esso si procuri colla vendita stessa forse la sola risorsa che gli può rimanere per riordinare la sua economia famigliare, giacchè bene spesso le più belle occasioni che si presentano per simili vendite sono di qualche forastiere, il quale non così facilmente si adatterebbe a trattenersi il tempo necessario per supplire a tutte queste formalità.

Molte altre incidenze tutte a danno del privato ne risultarebbero dalle discipline stesse, senza che si potesse neppure in questa parte calcolarsi veruna utilità nell'effetto, perocchè anche il Governo si trova per diversi motivi nella stessa circostanza dell'amministrazioni municipali, di non avere un fondo disponibile a tal uso.

In qualunque caso si volessero adottare tali discipline si dovrebbe incominciare dall'istituire questo fondo, poichè diversamente si fisserebbe una Legge, che cagionerebbe molti inciampi al libero esercizio di diritto di proprietà

senza che se ne potesse cogliere verun frutto per l'oggetto che si contempla.

L'Articolo 4, che propone di confermare le discipline interinalmente prescritte, cioè di assoggettare all'ispezione delle Accademie di Belle Arti di Venezia e Milano i Colli e Casse che si volessero mettere in spedizione, onde verificassero se contengono oggetti del genere di cui si tratta, sembra inadmissibile sotto ogni rapporto, poichè volendo estendere le suddette discipline a quanto sarebbe necessario per renderle operative sotto l'aspetto d'impedire le clandestine esportazioni, porterebbero un inceppamento insopportabile in ogni ramo di circolazione.

Vi sono molti casi, nei quali non si deve usare di Leggi dirette; imperciocchè molto maggiori sono i danni, che ne risultano dalla materiale loro esecuzione, dei vantaggi che se ne ritraggono dalla loro osservanza.

Sarà perciò assai utile allo scopo che si propone, più dolce ne' mezzi, e più facile nell'esecuzione se si adotteranno misure indirette. Altrimenti chi avrà il coraggio d'acquistare dei Capi d'Opera insigni, se discipline sempre moleste, e massimamente nel caso nostro spesso dipendenti dal capriccio, renderebbero precaria la proprietà, e potrebbero così togliere o almeno ritardare il mezzo di prevalersene in un bisogno urgente?

Le Belle Arti hanno bisogno d'incoraggiamento, di protezione; qual sarà il particolare, che secondando il suo genio darà del lavoro agli Artisti, se non sarà sicuro ch'esso, ed i suoi figli potranno liberamente disporre di quanto avrà sacrificato per guarnire le sue pareti?

Bisogna persuadersi che soltanto la floridezza, e le ricchezze delle Nazioni ottengano e conservano i Capi d'Opera dell'Arte e dell'antichità, perchè essi sempre seguitano la prosperità dei popoli. Quando un paese è depauperato, non vi sarà Legge che vaglia per conservargli questi tesori, tanto è vero che i bisogni hanno una forza prevalente a tutte le inclinazioni.

Se tanto l'impedire che il difficoltare ai privati la libera disposizione di quegli effetti che possedono, e che per alcuni sono divenuti forse la maggior parte del patrimonio famigliare che loro rimane, è riconosciuto essere ingiusto, e se si vuole d'altronde mantenere allo Stato il lustro che gli deriva dalla conservazione, per quanto è possibile, di questi oggetti, unico espediente sembrami potesse essere quello d'instituire un fondo disponibile all'acquisto per conto del Governo degli effetti medesimi, e dietro di ciò pubblicare un avviso che invitasse chiunque volesse approfittare a farne la vendita, lasciando quella libertà nel contratto che potrebbe avere trattando coi privati.

Soltanto in questa maniera si allontanerebbe il pericolo che questi venissero portati fuori di Stato, e sarebbe questo il mezzo più efficace per ottenere l'intento che si prefigge senza offendere i diritti di proprietà, e senza sacrificare gl'interessi de' Particolari.

Siccome poi non saprei vedere da qual fonte potessero ritirarsi le somme occorrenti per erigere il contemplato fondo, io sono d'avviso che non possano aver luogo altre discipline che per i soli oggetti preziosi d'Arte appartenenti alle Chiese, Accademie, Biblioteche, Musei o altri pubblici stabilimenti, collo stabilire ove non esistessero degli esatti inventarii pronte e regolari consegne alli rispettivi Custodi, Fabbricieri, Amministratori etc.; e che nessuna disposizione sia da darsi per tutti quei Capi d'Opera che sono di ragione privata, giacchè nulla v'è di più prezioso per l'uomo che la sua proprietà, e poichè tutto ciò che la ferisce, oltre essere sommamente odioso, nel nostro caso diverrebbe poi anche inutile.

Venezia, 21 Marzo 1818.

Porcia.

19.

Notificazione.

Venezia, 10 Febbraio 1819.

Sua Maestà I. R. Ap. con due Sovrane Risoluzioni 19 Settembre e 23 Dicembre 1818 si è degnata graziosamente di abbassare le seguenti norme da osservarsi intorno all'estrazione e al commercio degli oggetti d'Arte e d'altre rarità.

1. Resta d'ora in avanti proibita in tutta l'estensione della Monarchia l'estrazione all'Estero di Quadri, Statue, Antichità, Collezioni di monete, ed Incisioni, Manoscritti rari, Codici e prime Edizioni in generale di quegli oggetti

d'Arte, e Letteratura, che contribuiscono al decoro, ed all'ornamento dello Stato, e l'esportazione de' quali lasciando un vuoto nella massa dei Capi d'Arte dello stesso genere esistenti nella Monarchia, a cui difficilmente si potrebbe riparare, può quindi considerarsi come una perdita reale.

2. Qualora venisse scoperto, che si tentasse qualche clandestina esportazione di tali oggetti, saranno i medesimi confiscati ; e se riuscisse di rilevare, che ne fossero stati clandestinamente estratti, sarà assoggettato il contravventore ad una multa, equivalente al doppio del valore dell'oggetto portato fuori dello Stato.

3. Ben lontana però Sua Maestà dal limitare agli Artisti viventi il modo di esercitare la loro professione, dal togliere loro il mezzo di procacciarsi un maggior compenso alle loro fatiche, o dall'inceppare in verun modo lo studio delle Belle Arti, anzi costantemente disposta al loro incoraggiamento, si è degnata di dichiarare, che la suddetta disposizione non è punto applicabile alle opere degli Artisti viventi.

4. Per lasciare poi ai possessori degli oggetti indicati all'Articolo 1° il campo aperto di disporre delle loro proprietà, viene permesso il libero commercio delle medesime nell'interno della Monarchia, e potrà il transito da una Provincia all'altra della medesima effettuarsi senza verun ostacolo.

5. Il decidere se l'uno ò l'altro oggetto d'Arte e Letteratura sia da considerarsi compreso nella proibizione appartiene ai Governi, sentito il parere di quell'Accademia di Belle Arti, o Direzione delle Biblioteche, alle di cui ispezioni appartiene la Provincia respettiva.

6. Le precedenti disposizioni in questo proposito vigenti, cesseranno d'aver vigore colla pubblicazione delle presenti.

Tanto si deduce a publica notizia in conformità alle Superiori determinazioni, portate dal riverito Dispaccio dei 28 Dicembre anno decorso N. 30182, dell'I. R. Aulica Cancelleria Riunita.

Il Governat. Pietro Conte di Goëss – Il Vice Pres. Alfonso Gabriel Conte di Porcia – L'I. R. Cons. di Gov. Cfistofaro Nob. De Passy.

20.

Imp. Regio Governo di Milano.

Notificazione.

Milano, 17 Febbraio 1819.

Con Due Sovrane Risoluzioni 19 Settembre e 23 Decembre 1818 sono state prescritte le seguenti norme, da osservarsi intorno alla estrazione ed al commercio degli oggetti di belle arti e delle altre pregevoli rarità:

Art. 1. Resta d'ora in avanti proibita etc. (come nel n. prec.).

L'I. R. Direzione delle Dogane e le II. RR. Autorità politiche ed amministrative sono incaricate di vegliare per l'esecuzione delle premesse disposizioni.

Il Conte Strassoldo, Presid.
Guicciardi, Vice Presidente.
Marchese D'Adda, Consigl.

21.

All' I. R. Governo della Lombardia.

Venezia, 19 Aprile 1827.

Sua Maestà con Sovrana Risoluzione in data 18 marzo p. p. abbassata al sig.r Principe di Metternick, qual Curatore dell'Accademia delle Belle Arti in Vienna, si è degnata di modificare le prescrizioni che riguardano il divieto di portare all'estero i capi d'arte. Resta quindi ordinato che chiunque voglia esportare debba notificarlo al Governo, perchè si riservi all'Amministrazione dello Stato il diritto di preferenza nella compra.

Ad effetto che l'esercizio di tale diritto si pratichi regolarmente e senza pregiudizio de' proprietarii, Sua Maestà ordina che i Governi del Regno, sentita l'Accademia di Belle Arti del proprio territorio, rassegnino a me nei singoli casi il loro parere intorno al merito di un capo d'arte da esportarsi, ed ha poi dato a me l'incarico o di concedere la permissione della vendita all'estero, se manchi un pregio particolare nell'opera, o d'informarne il Gran Ciambellano, il quale è autorizzato quando, sentiti gli intelligenti, non lo trovi qualificato per l'acquisto da parte dello Stato, di accordarne senza ulteriore interpellanza e senza indugio l'uscita, e qualora ne fosse

desiderabile l'acquisto per lo Stato, di farne rapporto a Sua Maestà colle proprie proposizioni.

Di tale determinazione, statami comunicata con Nota del Supremo Cancelliere in data 3 corr.e N. 9150/1805, si compiacerà il Governo di Milano curare l'esatta osservanza.

RAINERI.

22.

All' Inclito I. R. Governo di Venezia.

Venezia, 20 Aprile 1833.

L'Eccelsa I. R. Camera Aulica Generale riscontrando con suo dispaccio 14 Marzo p. p. N. 10225 le due consulte rassegnatele dal già Senato Gov.vo di Finanza, sotto le date 18 Luglio e 28 Agosto 1819 ai N. 7328/2179 e 11725/4967, ebbe a dichiarare che, siccome con le Sovrane Risoluzioni 11 Gennaio 1825 e 18 Marzo 1827 fu levata la proibizione dell'uscita dei capi d'arte e di letteratura, diramata in seguito della Risoluzione Sovrana 19 Agosto 1818, colla riserva però all'Amministrazione dello Stato del diritto di acquisto per tali capi d'arte, così non trovò, di concerto coll'Aulica Cancelleria Riunita, conveniente di emettere alle Dogane una disposizione diretta ad impedire l'esportazione di tali oggetti.

Tale Superiore dichiarazione si è dallo scrivente Magistrato Camerale intesa e ritenuta nel senso che non occorra di fare una nuova pubblicazione, lasciando però sussistenti le norme in vigore, per le quali i Doganieri non accordano la sortita de' capi d'opera senza speciale permesso. Diversamente, e se si volesse proclamare la libertà dell'esportazione, sarebbe illusoria la riserva dell'acquisto.

Tanto il Magistrato si onora di partecipare all' Inclito I. R. Governo, perchè trattandosi di oggetto che interessa le di lui attribuzioni, e sul quale precorsero ad altra epoca fra le due Sezioni Governative delle intelligenze, sia a sua notizia non meno il dispostosi dall'Aulica Superiorità, che l'interpretazione datavi dallo scrivente, con che non ommette di compiegare tre atti appartenenti a codesto Archivio.

23.

L'I. R. Camera Aulica a S. A. I. il Vicerè

Vienna, 27 Febbraio 1834.

In relazione ai Decreti abbassati sotto l'istesso num. al Governo ed al Magistrato a Venezia in seguito alla Sovrana Risoluzione 4 Febbraio 1834, riguardante il modo con cui abbiansi a trattare gli oggetti archeologici che si ritrovano, osserva che si sta preparando una legge la quale procurerà al pubblico delle facilitazioni, anche riguardo a quelli oggetti preziosi che hanno nell'istesso tempo anche un valore particolare come oggetti d'arte ed antichi.

Essendo stato sulla sullodata Sovrana Risoluzione pronunciato chiaramente la Suprema intenzione, riguardo agli oggetti archeologici che si sarà per rinvenire nelle Provincie Venete, così crede di dover interessare S. A. I. qualora avesse avuto luogo anche nelle Provincie Lombarde una erronea interpretazione della Ordinanza della Camera Aulica 12 Giugno 1816, di voler istruire analogamente il Magistrato ed il Governo di Milano, senza però farne pubblicare una Notificazione.

(Transunto officiale).

24.

Al Governo per le Provincie Lombarde ed al Magistrato Camerale in Milano.

Milano, 25 Marzo 1834.

Essendosi la Camera Aulica convinta sopra un caso speciale, che la Notificazione emanata nel Veneto nell'anno 1816 riguardo al trattamento degli oggetti archeologici, non combini perfettamente col senso ritenuto nel relativo Decreto Aulico 12 Giugno 1816 N. 18052/1457, così ha trovato d'istruire tanto il Governo quanto il Magistrato Camerale di Venezia analogamente, per uniformarsi in avvenire allo spirito dell'attuale legge in proposito, e fino a tanto che Sua Maestà si degnasse di emanare una diversa disposizione in questo riguardo.

Affinchè per altro tanto il Governo quanto il Magistrato Camerale di Milano procedano in simili incontri uniformemente, gli trasmetto qui unito copia del

Decreto Aulico testè pervenuto in data 27 Febbraio p. p. N. 6659/502 per sua notizia e direzione, avvertendolo per altro d'instruirne conformemente soltanto in iscritto gli Uffizj rispettivi aventi interesse, senza pubblicare una spiegazione analoga in istampa.

RAINERI.

25.

La Cancelleria Aulica a tutti i Governi.

Vienna, 15 Giugno 1846.

A fine di togliere le difficoltà cui vanno soggette nella loro applicazione le norme vigenti sul modo di procedere nei casi di scoprimento di monete antiche e d'altri oggetti archeologici e sui relativi diritti, ed affine pure di meglio contribuire allo scopo che simili oggetti interessanti le arti e le scienze siano conservati e ne sia diffusa la conoscenza, Sua Maestà I. R. Apostolica con venerata Sovrana Risoluzione del giorno 31 Marzo 1846, diretta alla Commissione Aulica di legislazione giudiziaria e comunicata a questa volta, si è degnata di stabilire quanto segue:

1. Riguardo al tesoro in generale, e quindi anche riguardo agli oggetti archeologici rinvenuti, rinunciasi per parte del patrimonio dello Stato al diritto del terzo riservatogli nel § 399 del Codice civile, e il tesoro si dividerà di qui innanzi in parti uguali, senza la detrazione del detto terzo, fra lo scopritore ed il padrone del fondo; e qualora la proprietà del fondo fosse divisa, la metà spettante al padrone del fondo sarà divisa tra il proprietario diretto ed il proprietario utile.

2. Sono mantenute in vigore le prescrizioni dei §§ 395, 396, 397 e 400 del Codice civile, anche riguardo al tesoro e ad oggetti archeologici ritrovatisi; ma cessa d'ora in avanti l'obbligo che per le forme finora vigenti incombeva al ritrovatore di oggetti archeologici interessanti le scienze, di rimetterli ai pubblici Musei e Gabinetti, e cessa pure ogni diritto di prelazione spettante a questi ultimi per riguardo all'acquisto degli oggetti scopertisi.

3. Venendo scoperte monete antiche ed altri oggetti archeologici, che possano interessare le arti e le scienze, incomberà alle autorità politiche di farne rapporto al Governo della provincia, dal quale ne sarà fatta giungere la notizia ai pubblici Istituti e Musei destinati a questo genere di studi.

4. Colla presente legge nulla viene innovato alle prescrizioni, che risguardano l'esportazione all'estero di oggetti d'arte, e nominativamente alle Sovrane Risoluziani 19 Agosto e 23 Dicembre 1818, pubblicate dietro il Decreto Aulico 28 Dicembre d. a.

Queste Sovrane Risoluzioni vengono partecipate a cotesto Governo, per norma ed allo scopo che ne faccia conveniente pubblicazione.

26.

La Cancelleria Aulica a tutti i Governi.

Vienna, 14 Agosto 1846.

In appendice al Decreto della scrivente in data 15 Giugno a. c. N. 19704/834, con cui veniva comunicata a cotesto Governo la Sovrana prescrizione circa al modo di trattare le scoperte archeologiche, ed assecondando il desiderio espresso da questo Ufficio dell'I. R. Ciambellano, nell'interesse del locale I. R. Gabinetto Numismatico e delle Antichità, si incarica il Governo stesso di sorvegliare il più che sia possibile le eventuali scoperte che si facessero di questa natura, avvisando il suddetto I. R. Gabinetto quanto alle più importanti, ed inducendo gli scopritori a spedirne qui le pezze specialmente interessanti e facilmente trasportabili, sempre che ciò possa farsi senza usare compressione.

27.

All'I. R. Governo della Lombardia.

Vienna, 21 Agosto 1846.

In appendice dell'Aulico Decreto 15 Giugno a. c. N. 19704/834, col quale vennero comunicate le norme emanate da S. M. circa il ritrovamento d'oggetti archeologici, e onde assecondare i desiderj di S. Eccell. il Gran Ciambellano, trovasi ora di aggiungere che nell'interesse di questo I. R. Gabinetto di antichità e numismatica sarà cura di codesto Governo di vigilare sopra siffatti ri-

trovamenti, di darne avviso nei casi più importanti all'indicato Gabinetto, ed ove ciò possa aver luogo senza far uso di mezzi coercitivi, d'indurre le parti ad inviare al medesimo i pezzi più interessanti e di facile trasporto.

PILLENDORFF.

28.

Notificazione.

Vienna, 24 Marzo 1849.

Sua Maestà l'Imperatore, considerando che le misure in parte attuate ed in parte designate dai Governi rivoluzionarj dell'Alta e Media Italia, e nominatamente dai provvisorj Governi repubblicani di Venezia e Roma, per la vendita ed esportazione dei tesori d'arte esistenti in quei musei, Le impongono l'obbligo, non solo per ciò che concerne alla dispersione che minaccia di toccare ad una proprietà nazionale austriaca, quanto a Venezia, ma alla espressa protesta fatta dal Santo Padre per i tesori d'arte in Roma, ed in generale avuto riguardo all'interesse dell'umanità e suo incivilimento, di opporsi risolutamente ad una siffatta dilapidazione, che disonora una Nazione amante del retto e del giusto, almeno in quanto la si volesse mandare ad effetto entro i confini dell'Impero Austriaco, sentito il parere del Consiglio dei Ministri, con Sovrana Risoluzione datata da Olmütz il giorno 21 di Marzo anno corrente ha decretato quanto appresso:

È proibito assolutamente ogni commercio con qualsivoglia oggetto di belle arti, che provenisse dalle pubbliche raccolte del Vaticano e dei musei di Roma, Firenze e Venezia, in tutto il territorio dell'Impero Austriaco, ed in ispecialità anche il commercio d'importazione, esportazione e transito.

Ognuno resta perciò ammonito severamente di astenersi di acquistare siffatti oggetti; e si ordina in qualunque luogo venissero scoperti, debbano essere sequestrati dalle Autorità, senza che il possessore possa pretendere compenso di sorta alcuna, e custoditi diligentemente, per essere poi a suo tempo restituiti a chi di ragione.

La quale Sovrana Risoluzione viene per comando di Sua Maestà pubblicata onde ognuno vi si attenga.

Il Consiglio dei Ministri

SCHWARZENBERG - STADION - KRAUSS - BACH - CORDON - BRUCK - THINNFELD - KULMER.

29.

Il Commissario Imp. Plenipotenziario alle I. R. Deleg. Prov. ed alle I. R. Intendenze Prov. di Finanza.

Milano, 14 Aprile 1849.

Con Suprema Risoluzione, in data di Olmütz 21 p. p. Marzo, S. M. si è degnata di ordinare, in seguito a proposta del Ministero delle finanze, che nell'intiero dominio della Monarchia Austriaca sia pribito il traffico, e particolarmente anche l'introduzione ed esportazione di qualunque oggetto di belle arti procedenti dalle collezioni pubbliche del Vaticano, o dai musei di Roma, Firenze e Venezia, e che ovunque si presentassero tali oggetti, ne venga fatto dalle rispettive autorità locali il fermo e l'immediato sequestro, senza alcun diritto del possessore a bonifico, dovendo esser tenuti in gelosa custodia per farne la restituzione a suo tempo.

Sopra analogo invito del Signor Ministro delle finanze, io mi affretto di ciò comunicare a codest'Imp. Regia Intendenza, acciocchè abbia ad ottenere il più esatto e puntuale adempimento il premesso ordine Sovrano, col prescrivere in ispecie ai dipendenti uffici ed ai distaccamenti della guardia di finanza, che qualunque degli oggetti d'arte in discorso venisse a scoprirsi, sia nel commercio di confine o in altro modo, debba essere tosto trasmesso all'ufficio più vicino munito di opportuno luogo di deposito, al quale viene imposto l'obbligo d'impiegare la massima cura per la buona conservazione e custodia dei memorati oggetti.

Codest'Intendenza disporrà quanto occorre, per tenersi prontamente informata all'evenienza di ogni singolo caso, che dovrà essere subito portato a mia cognizione, colla descrizione precisa dell'oggetto e del luogo ove fu ricevuto in custodia.

30.

Istruzioni ai conservatori dei Monumenti Edilizi.

§ 8. Nella ricerca od eventuale scoperta di avanzi sinora ignoti di antichi monumenti edilizi, di sepolcri, strade antiche, ecc., ecc., è obbligo del Conservatore di opporsi per quanto è possibile alla distruzione dei medesimi, o d'impedire la sottrazione delle singole loro parti, ricorrendo a quest'uopo alla cooperazione delle autorità locali. Gli oggetti ritrovati, che in certo qual modo fossero indipendenti dal monumento edilizio, ma che però ci avessero un rapporto storico, come sarebbero monete antiche, utensili, armi, ornamenti, ecc., devono trattarsi a norma delle leggi vigenti, vale a dire delle Sovrane Risoluzioni 19 Agosto e 23 Dicembre 1818, pubblicate col Decreto della Cancelleria Aulica 28 Dicembre 1818 n. 30182, della Sovrana Risoluzione 31 Marzo 1846, pubblicata col Decreto della Cancelleria Aulica 15 Giugno 1846,del Decreto della Cancelleria Aulica 14 Agosto 1846 n. 23154, indi dei §§ 395 e 401 del Codice Civile generale austriaco, sempre che questi ultimi non vengano modificati dalle predette Sovrane risoluzioni,e quindi pel tramite della Commissione centrale notificasi per l'acquisto all' I. R. Gabinetto delle Antichità, unitamente a tutte le circostanze accessorie che vi si riferiscono. Se questo però rinuncia all' acquisto, e nella Provincia esistono musei, verranno dessi eccitati a farne compra. Chi eventualmente ritrova alcun che di simile natura, verrà, coerentemente ai cenni premessi, istruito ed indotto a non trascurarne la conservazione in quanto si tratti di oggetti d'importanza per lo studio dell' antichità, e per l'interesse del luogo ove furono rinvenuti.

Il ritrovatore verrà inoltre avvertito, ch'egli non deve cedere gratuitamente le cose trovate, ma che il suo valore gli verrà abbuonato dall'I. R. Gabinetto delle Antichità; il quale abbuono per tutti gli oggetti che vengono trattenuti importa per lo meno il 10 per 100 oltre il valore intrinseco, e possibilmente anche il doppio ed il triplo del valore stesso.

Se tali scoperte vengono fatte nell'eseguire lavori edilizi dello Stato, come sarebbe p. e. nel fare i fondamenti di fabbricati, nel costruir strade ferrate, o nuovi tratti di strada, dovrà il Conservatore nel senso delle prescrizioni vigenti per simili casi interessarsi presso gli Organi preposti alla direzione dei lavori, affinchè gli oggetti rinvenuti appartenenti all'antichità vengano conservati in modo sicuro sino a nuovo avviso. Si farà rapporto alla Commissione centrale in Vienna ogni qualvolta vengono rinvenuti oggetti degni d'essere conservati.

31.

Regolamento pel Portofranco di Venezia.

28 Giugno 1851.

Art. 82. Per l'esportazione di capi d'opera ed oggetti di belle arti, restano ferme le prescrizioni della Governativa Notificazione 10 Febbraio 1819.

32.

Alle R. Intendenze Provinciali delle Finanze.

All' occasione di un caso concreto di esportazione di quadri di pittura emerse il quesito, se sia da ritenersi tuttora operativo il divieto dell' esportazione di simili ed altri oggetti preziosi e d'arti, contenuto nelle Notificazioni 17 Febbraio 1819 N. 3012 dell' I. R. Governo di Lombardia, e 10 Febbraio detto n. 3926 dell'I. R. Governo di Venezia. Dovendo ritenersi sussistente un tale divieto sino a che espressamente non sia disposto altrimenti, si ricorda a codesta Intendenza la rispettiva sopraccitata Notificazione, perchè ne sorvegli l'osservanza.

BENNATI.

33.

I. R. Luogotenenza delle Provincie Venete.

Venezia, 16 Febbraio 1857.

L'Eccelso Ministero del Culto e della Pubblica istruzione avverte questa Luogotenenza, essergli stato riferito in via confidenziale e in modo da escludere ogni

dubbio, che nell' estate decorsa furono le Provincie Venete nuovamente percorse per ordine dei Governi della Gran Brettagna e della Francia, e ben anco di dilettanti privati, da un conoscitore delle belle arti, il quale ebbe già altre volte ingerenza in diverse vendite all'estero di oggetti di belle arti molto importanti, che appartenevano a Musei e a collezioni esistenti nella Monarchia Austriaca; e che lo scopo di questi viaggi si è quello di verificare, se ed in quanto sian reperibili ancora in queste Provincie oggetti d' arte, atti a dar maggior lustro e ad empiere le lacune delle collezioni di Londra e Parigi, onde poter poi entrare clandestinamente in trattative pell'acquisto dei medesimi, siasi coi proprietarii delle rispettive collezioni e Gallerie o dei singoli capi, siasi colle rappresentanze comunali e colle fabbricerie.

Soggiunge quindi l' Eccelso Ministero essere mestieri di frenare ormai energicamente un siffatto abuso, che pregiudica senza riparo la Monarchia Austriaca, e la priva per sempre di oggetti preziosi ed unici per arricchirne gli esteri paesi. Laonde raccomanda alla Luogotenenza di dar opera con tutto lo zelo da se stessa e mediante gli Organi che possano influirvi, acciò l'abuso stesso venga assolutamente represso.

Ora, il primo e più efficace mezzo di repressione dovendo essere naturalmente quello di un'attenta vigilanza per parte della Amministrazione doganale, si rivolge la Luogotenenza a cotesta inclita Prefettura, acciocchè voglia compiacersi di dare gli ordini opportuni, perchè le discipline vigenti in proposito della esportazione all'esterno di oggetti di belle arti siano in tutti i casi a rigore osservate; permettendosi di ricordare in questa circostanza la nota del preesistito Magistrato Camerale al Governo veneto 20 Aprile 1833 n. 8112.

A tale effetto cotesta Delegazione dovrà essa pure invigilare, con tutta la premura e la diligenza, a fine d'impedire che dipinti ed altri oggetti di belle arti dalle nostre Provincie siano con delusione delle vigenti discipline asportati all' esterno, prima che lo Stato abbia potuto esercitare sui dipinti ed oggetti medesimi il diritto di prelazione, che in ogni caso gli appartiene; e qualunque cosa giungesse in tale argomento a di Lei notizia, dovrà portarlo subito a conoscenza della scrivente. La stessa vigilanza poi sarà inculcata anche ai comuni, e in oltre verrà ingiunto a tutte le fabbricerie di non permettersi la minima disposizione di dipinti o scolture qualunque nelle rispettive chiese esistenti, nè in via di cambio nè altrimenti, senza averne prima informata l'autorità superiore tutoria e riportato il necessario assenso.

34.

Alla Presidenza dell'I. R. Accademia di belle arti in Venezia.

Venezia, 4 Settembre 1860.

Nel mentre si restituisce a codesta Presidenza l'allegato del Rapporto 21 p. p. Agosto N. 431, col quale chiedeva autorizzazione di permettere al Sig. Patrizio O'Conor di trasportare all' estero quattro dipinti, La si avverte che quindi innanzi non occorrerà apposita autorizzazione, acciò codesta presidenza nella propria sfera d'attribuzioni faccia luogo alle pratiche prescritte dalle norme vigenti per l'esporto di oggetti d'arte all'estero, essendo riservato l' intervento della Luogotenenza soltanto in quei casi, nei quali a tenore delle dette norme, l'oggetto da asportarsi facesse sorgere qualche dubbio, od abbisognasse della superiore prescritta autorizzazione.

PROVINCIE DELL'EMILIA

1.

Grazie e privilegi accordati dalla munificenza del Real Sovrano alla Reale Accademia delle belle arti.

Parma, 8 Giugno 1760.

Art. 7. Non potranno uscire da Parma opere insigni in pittura, e scultura, senzachè ne sia interpellata l'Accademia, che riconoscendone il merito, ne farà presente a chi si dee il suo sentimento, sempre subordinato a chi può autorizzarlo per la concessione.

2.

Statuto della Ducale Parmense Accademia delle belle arti.

Parma, 20 Gennaio 1822.

Art. 11. (Del Direttore delle Gallerie e delle Scuole).

§ 7. Veglia la conservazione di tutte le opere di Belle Arti, che ne' tre Ducati appartengono allo Stato, a' Comuni, ed agli Istituti pubblici; ancora veglia, perchè niun particolare faccia uscire dagli Stati alcune opere di Belle Arti di autori defunti, senza averne ottenuto prima il permesso dal Governo, al quale dovrà esserne fatta preventiva offerta.

Maria Luigia.

Titolo II.

Del Presidente.

Art. 21. Invigila nello stesso modo, perchè niun particolare faccia uscire dagli Stati verun' opera pregevole di Belle Arti, la quale potesse convenire all'Accademia. Nel qual caso prima di premettere l'uscita di tale opera, procaccia che ne sia fatta preventiva offerta al Governo.

Parma, 28 Ottobre 1856.

E. Salati.

3.

Tariffa daziaria degli Stati Estensi.

Modena 1857.

Art. 12. Resta d'ora in poi proibita l'estrazione dallo Stato dei quadri, statue, antichità, collezioni di monete, medaglie ed incisioni, manoscritti rari, codici e prime edizioni, in generale di quegli oggetti appartenenti alle arti belle ed alla letteratura, la perdita dei quali si conosca difficilmente riparabile.

Qualora venisse scoperto, che si tentasse alcuna clandestina esportazione di tali oggetti, saranno i medesimi confiscati, e qualora si verificasse di già eseguita, sarà assoggettato il contravven-

tore ad una multa d'Italiane L. 100 alle L. 10,000.

Il decidere se l'uno o l'altro degli oggetti appartenenti alle arti belle od alla letteratura, sia o no da considerarsi compreso nella proibizione, spetta al Ministero dell'Interno, il quale sentito il parere di Accademie o di persone perite, accorderà o negherà la licenza d'estrazione.

Non sono colpite dal presente divieto le opere degli artisti viventi, che i medesimi possono spedire all'estero, dovendosi però ad ogni modo riportare per esse una previa licenza del succitato Ministero, mediante la quale vengono legittimate presso l'Ufficio di Finanza.

4.

Al Ministro dell' Interno.

Pavullo, 9 Agosto 1818.

Volendo Noi togliere un vincolo, che riesce in pratica molto fastidioso al commercio marmi in Massa-Carrara, di dovere cioè ottenere un permesso dall'Autorità amministrativa per ogni lavoro in marmo di artisti viventi, che venisse esportato dallo Stato Nostro;

Modifichiamo in questo punto il prescritto, accordando ai lavori in marmo di artisti viventi piena libertà d'estrazione, salvo il pagamento del dazio se vi fosse.

FRANCESCO.

PROVINCIE PIEMONTESI

Regio Brevetto, con cui è creata una Giunta d'antichità e belle arti, coll'incarico di proporre, sotto la direzione della Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, li provvedimenti proprii a promuovere ne' Regii Stati la ricerca e la conservazione degli oggetti d'antichità e d'arti belle.

Carlo Alberto, per grazia di Dio Re di Sardegna, ecc., ecc., ecc.

Le reliquie degli antichi monumenti, e i capolavori delle arti belle tramandatici dai nostri Maggiori sono non solamente nel privato dominio delle persone o dei Corpi che li posseggono, ma nel patrimonio ancora dello Stato, il quale e per la gloria che ne torna alla nazione, e per l'utilità sentitane dal paese, e pel soccorso che se ne trae negli studi della storia patria, e per l'esemplare di perfezione che nelle egregie opere dura perennemente a beneficio degli artisti, ha giusta ragione di desiderare, che ogni cura sia adoperata acciò non si perdano o si degradino sì preziosi oggetti.

Uguale è la ragione della sollecitudine che generalmente è sentita, perchè le novelle ricerche che qualche volta vanno tentandosi, o quelle alle quali l'accidente dà luogo, siano fatte con quelle discipline che vagliono non solo a far riuscire a buon fine i lavori intrapresi, ma anche a far meglio conoscere il pregio delle cose discoperte.

Gli Stati nostri di qua, e di là dal mare sono nell'uno, e nell'altro rispetto in condizione da meritare, che Noi interveghiamo con la nostra autorità ad appagare il comune desiderio, poichè non mai si è intrapresa o per privata indagazione, o per cura dei Corpi scientifici qualche ricerca di antichi, o non conosciuti monumenti, senza che siane risultato buon frutto: per la qual cosa si vuole sperare, che dove al rispetto, ed all'amore con cui i nostri sudditi riguardano le memorie tutte delle cose patrie, si aggiunga l'assistenza e l'autorità nostra, sarà vie meglio assicurata la conservazione di quanto si possiede, e più vantaggiosamente indirizzata la ricerca delle cose novelle.

Essendo Noi pertanto disposti a provvedere in modo, che valga a farci conseguire quest'utile scopo, abbiamo divisato di creare una Giunta di persone dotte ed intelligenti di siffatte cose, e di affidare alla medesima la cura di occuparsi in quelle ricerche, e di proporre quelle discipline, che riconoscerà più adattate alle varie emergenze de' casi.

Epperò col presente abbiamo determinato, e determiniamo ciò che segue:

1. È creata in questa nostra Capitale una Giunta di antichità e belle arti, alla quale spetterà, sotto la direzione della nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, di proporci quei provvedimenti, che, senza ledere il diritto di proprietà, ravviserà proprii a promuovere nelle provincie dei nostri Reali Dominii la ricerca, e ad assicurare la conservazione di quegli oggetti, che per l'antichità, o pel loro pregio saranno riconosciuti importanti per gli studi di antichità, e di belle arti.

2. Questa Giunta è composta di persone scelte nelle Accademie nostre delle Scienze, e delle Belle Arti, e nella nostra Università di Torino, nel cui Museo già si conserva di tali oggetti una preziosa raccolta. Noi nominiamo per la prima volta a tal uopo, in conferma dell'elezione già fattane da esse due Accademie, a membri di detta Giunta, per l'Accademia Reale delle Scienze il Cavaliere e Commendatore Cesare Saluzzo, il Marchese e Commendatore Luigi Biondi, il Cavaliere e Commendatore Giuseppe Manno, il Professore Costanzo Gazzera; per l'Accademia Reale di Belle Arti il Marchese Roberto Tapparelli d'Azeglio, il Professore Giovanni Battista Biscarra, e il Professore Angelo Boucheron; e per la nostra Università di Torino il Sacerdote Professore emerito di Filosofia Ignazio Barucchi, Direttore del Museo d'antichità ed egizio nell'Università medesima, e socio della predetta Accademia delle Scienze.

3. Sarà cura di essa Giunta di porsi in grado per mezzo di altre Accademie scientifiche dove esistono, e specialmente di quelle di Savoia e di Genova, o di persone distinte per le loro cognizioni in queste scienze, ed anche per mezzo degli Intendenti, di essere informata di quanto può conoscersi o scoprirsi di utile in tali materie, e di rendercene poi all'uopo informati per mezzo della predetta nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno.

Mandiamo a chiunque spetta di osservare, e far osservare il presente; chè tale è nostra mente.

Dato in Genova li 24 di novembre 1832.

Carlo Alberto.

De l'Escarène.

PROGETTI

PER IL

CODICE DELLE BELLE ARTI

PROGETTO DI LEGGE

per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Relazione del ministro della pubblica istruzione, CORRENTI, *al Senato del Regno.*

13 maggio 1872.

SIGNORI. — L'Italia, restituita a sè stessa, si ravviva ormai, nella coscienza del proprio diritto, al sentimento delle sue gloriose tradizioni artistiche; e ricordando la passata grandezza adempie, come per filiale affetto a questa eredità de' suoi padri, quel giusto dovere che gliene impone la cura più riverente, la conservazione e la tutela. È questo, possiamo dire, un dovere di tutti gl' italiani: un dovere che hanno i cittadini, che ha il Governo.

Pertanto, nel presentarvi oggi un disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, non dubito che sia alcuno fra voi, il quale non senta al par di me, come per l'Italia nostra, i monumenti dell'antichità e tante preziose opere, nelle molte e diverse forme che l'arte creatrice e imitatrice seppe assumere nel corso di tanti secoli, costituiscano veramente un patrimonio nazionale, che non solo dobbiamo gelosamente conservare, ma accrescere e difendere. Voi sapete che la storia di tre civiltà, l'etrusca, la romana e l'italica del risorgimento, meglio che ne' libri sta scritta ne' monumenti, ne' musaici, nei dipinti murali, ne' quadri e nelle statue; tesoro inestimabile che gli stranieri ci invidiano, e che il mondo ammira.

Il decoro e l'interesse nazionale ci comandano dunque di ricercare, di custodire, di proteggere, per quanto a noi sia possibile, questo grande patrimonio dell'arte.

Ne' monumenti, come io vi diceva, noi abbiamo una storia vivente delle glorie della nazione; e a rispettarli, ad averne cura assidua ci consigliano a un tempo ragioni morali e materiali. Noi dobbiamo considerare non solamente la loro importanza scientifica, per gli studi che giova a noi di continuare da quelli già fatti da' padri nostri, e per qualche parte ricominciare, intorno alla vicenda delle arti, alla storia de' secoli andati e delle origini nostre; ma ben anche l'importanza grandissima che hanno, dovendo que' monumenti essere per noi scuola e modello, non solo nelle diverse arti belle, ma anche nelle altre che son dette dell'industria. Nè questi pregi soltanto, nè questa sola utilità hanno i monumenti antichi e le altre opere de' tempi più gloriosi dell'arte: esse formano ben anche un grande valore economico nazionale, un valore mercantile, direi, che noi vediamo di mano in mano aumentarsi, per la ricerca crescente e per l'offerta sempre più scarsa, se mi consentono queste forme del linguaggio economico parlando delle più maravigliose opere dell'ingegno umano. Nè ciò basta: esse costituiscono, a un tempo, una rendita certa; perocchè se il paese nostro è in ogni anno visitato da tanti stranieri, questo in gran parte dipende dai monumenti che vi si ammirano, dai lavori d'arte che

possiede, i quali sono una perenne attrattiva, uno stimolo alla curiosità forestiera, e tesoro inesauribile di studio per tutte le colte nazioni. Le leggi romane antiche provvedevano alla conservazione degli edifici di pubblico decoro, come provvedevano alla tutela e inviolabilità dei sepolcri; ma era, più che altro, per un fine religioso e politico.

Il sorgere del Cristianesimo e i mutati costumi, per cui restavano in abbandono molti de' più sontuosi edifici già strettamente legati alla vita civile, come teatri, anfiteatri e terme, doveva creare una nuova condizione di cose. Insigni moli de' più splendidi tempi trascorsi, proprie di un vivere e di un culto diverso, erano testimonianza e documento, spesso ammirabile, dell'arte; nè il pubblico rispetto, se sacre, nè l'utilità pubblica, se addette agli usi civili, ponevano pensiero a conservarle, e rimanevano esposte a inevitabile rovina. Ma poichè vennero considerate sotto un nuovo aspetto, non più completandone l'uso e l'utilità, ma il pubblico ornamento e decoro, allora si bandirono le prime leggi severe per la tutela e per il mantenimento di quegli edifici. E basterà che ricordiamo una legge di Maioriano e Leone I (Novell. tit. VI, post. Cod. Theod.) bandita fin dal secolo v. Altre se ne fecero poi, elevandosi anche a considerazioni e a principî più alti. Fu cinquant'anni dopo la legge anzidetta di Maioriano e Leone, tanto severa che fra le pene afflittive da essa denunciate eravi perfino l'amputazione delle mani « *per quas servanda veterum monumenta temerantur* », fu allora, noi vogliamo ricordare, che il Pantheon d'Agrippa venne consegnato nell'integrità della sua nobilissima architettura e degli interni ornamenti di bronzo, dall'imperatore Foca al papa Bonifacio IV, il quale lo dedicò al culto cristiano, e quasi integro, da quel ch'era a' giorni d'Augusto, a noi lo trasmise. I ferrei tempi barbarici, e la violenza e il furore dei secoli di mezzo lasciarono senza nessuna pubblica tutela i preziosi monumenti dell'antica civiltà; ma poi sorse, a difesa delle reliquie d'una lunga barbarie, insieme colla civiltà nuova, una nuova legislazione. E da Roma ne venne, dobbiamo dirlo, il primo esempio; come da Roma ora si aspetta una legge che validamente conservi, e con provvide cure aumenti il patrimonio di grandezza e di gloria che abbiamo ereditato dagli avi nostri.

Queste generali considerazioni devono bastare, a mio credere, per farvi persuasi della necessità di una legge, la quale è invocata ad un tempo dalla scienza e dall'arte e non può consacrar l'abbandono di alcuno di que' principî che l'esperienza ha dimostrato essere fecondi di tanta utilità. Il dovere adunque di conservare tutto ciò che serve alla storia della nazione, l'importanza scientifica dei monumenti per una parte, e per l'altra la loro importanza artistica, anche a favor delle industrie; infine il loro pregio economico e come valore in sè stesso e come produzione di valore, ci pongono non solamente il debito di custodirli, di conservarli, di vigilarne e favorirne i restauri; ma ben anche di non permettere che siano portati fuori dello Stato; di adoperare infine ogni cura alle ricerche di antichità, mediante gli scavi utilmente intrapresi e diretti, onde s'accresca a mano a mano questo tesoro della nazione.

E qui, dopo avervi ricordata quell'antichissima legge romana, senza tacere che, anche in seguito, in questa parte d'Italia più ricca di monumenti, i pontefici emanarono leggi informate al progresso degli studi archeologici e d'erudizione, e a questi principali assunti: doversi i monumenti considerare sempre come cosa pubblica; spettarne al principato la conservazione, anche a mezzo di restauri; l'usurpazione e l'occupazione avvenuta nei tempi di barbarie non indurre il possesso; dopo avervi ciò ricordato, a noi importa di raccogliere, con rapidi cenni, quei provvedimenti con cui, da ultimo, i diversi Governi della penisola avevano creduto di tutelare la conservazione dei monumenti di antichità e di belle arti.

Nessuna legge speciale, tranne una del 25 giugno 1865, è vigente per questa tutela nelle antiche provincie del Regno. Ogni monumento storico o d'antichità nazionale, che abbia carattere di ente immobile, e che posseduto da Corpi morali o privati corra pericolo di non essere ben conservato, può acquistarsi dallo Stato, o dalle provincie, o dai comuni, per espropriazione in causa di pubblica utilità. Nelle provincie lombarde e venete, lo Stato ha, per gli oggetti d'antichità e di arti belle che si

vogliano vendere all'estero, un diritto di prelazione: quanto ai monumenti, se privati, ha l'obbligo d'adoperarsi a rimovere il pericolo di scadimento o distruzione; se edilizi, possono provvedervi le Commissioni locali, alle quali è pur dato d'impedire la distruzione dei monumenti scavati che abbiano carattere pubblico, come strade, templi, sepolcri. Assoluta proibizione è data, nelle provincie che già formavano il ducato di Modena, di esportarne quadri, statue, antichità, monete, medaglie, codici, ed in genere quanti vi sieno oggetti d'arte e di letteratura, la cui perdita non sarebbe facilmente riparabile; e ciò sotto pena della confisca dell'oggetto medesimo, e di una multa fino a L. 10,000, se già fosse uscito dallo Stato. Larghe facoltà ebbe poi, nel 1860, la Commissione conservatrice dell'Emilia per il mantenimento e il restauro dei monumenti, e per adoperarsi moralmente presso i privati cittadini a impedirne i guasti. Nelle provincie parmensi l'Accademia di belle arti invigila che i pregevoli lavori non siano portati fuor del confine, senza che essa lo conceda; nè lo concede che dopo averne fatta offerta al Governo.

Altra è la legge nelle provincie toscane. Ivi è assolutamente vietato di mandar fuori dello Stato o della città di Firenze, fin anche per portarle in villa, le opere di diciannove dei più celebri pittori delle diverse scuole italiane; nè io li nominerò, perchè sono i nomi più grandi dell'arte nostra. Ivi son pure inalienabili le cose d'arte che appartengono agli istituti governativi, a comunità, a luoghi pii, a chiese e confraternite, a meno che n'abbiano ottenuta espressa licenza dal Governo, che pure delibera se sia o no da rimovere o distruggere qualunque oggetto esposto alla pubblica vista, in edificio pubblico o privato: ivi poi è data ogni libertà agli scavi; ma chi li intraprende deve mandar notizia delle cose scoperte al direttore delle regie gallerie, incaricato di giudicare se meritino di essere acquistate.

L'alienazione, senza il permesso governativo, è del pari vietata nella provincia lucchese; e qui pure la Commissione conservatrice può e deve impedire che i monumenti d'arte vengano restaurati da mani inesperte. — Un editto del 7 aprile 1820 nelle provincie che furono da ultimo sotto il Governo pontificio, proibisce non solo l'estrazione degli oggetti di arte e di antichità dalle provincie stesse per l'estero, ma anche dalla città di Roma per le provincie, senza che se ne sia prima ottenuta licenza; e pone un dazio del 20 per cento a quegli oggetti che l'ottengano; monumenti, iscrizioni, antichità preziose non possono essere rimossi dalle chiese, nè vendersi dai proprietari se non nell'interno dello Stato, e con facoltà concessa dal Governo; il quale, per rispetto agli scavi, ha il diritto di prelazione nella compera degli oggetti rinvenuti. Simiglianti divieti sussistono infine nelle provincie napoletane e di Sicilia; e anche in esse nulla può farsi, senza la precedente permissione del Governo.

Queste così diverse norme di legge vigilavano la conservazione de' monumenti e degli oggetti d'arte fino ad oggi; e nella varietà delle disposizioni, l'autorità governativa adoperò a tenerne ferma l'osservanza nei molti casi particolari che in questi ultimi anni si succedettero; persuasa, com'era, che anche il poco che poteva farsi già tornava di molto giovamento all'arte e all'antichità. E così, più d'un quadro famoso potè essere salvato; come, nel 1867, un Antonello da Messina e un Luca Signorelli, e due preziosi Alamanni nel 1869. Ma già, in più di una occasione i giurisperiti dubitarono della validità delle leggi di sopra ricordate; dacchè le provincie su cui prima vegliavano vennero a formare il Regno d'Italia. Basterà, per questo, ch'io vi rammenti la causa portata, in quello stesso anno 1869, dinanzi al tribunale di Spoleto, nella occasione che dal conte Conestabile della Staffa furono spedite varie pregevolissime tele della sua collezione da Perugia a Roma, allora non congiunta al Regno; ed era fra quelle la Madonnina detta *del Libro,* di Raffaello, quel quadro che, due anni dopo, fu per 310 mila lire in oro acquistato dall'imperatrice di Russia, senza che il Ministero, disarmato già dai tribunali, riuscisse a impedirne la vendita. Altri casi vi potrei citare; ma basterà ch'io vi aggiunga che, quando il Governo si provò ad esercitare sopra qualche oggetto di arte, pervenuto facilmente in terra franca, la propria autorità per le prescrizioni ancor vive nella provincia onde l'oggetto partiva, non riuscì mai a impedire che

la legge fosse, in un modo o nell'altro, fraudata.

Persuaso da questi fatti, i quali rendono manifesta necessità di una legge generale, e considerate d'altra parte le ardue ed elevate quistioni di diritto che essa involge; tali che un progetto già prima iniziato dal Ministro della pubblica istruzione nel 1886, d'accordo col suo collega di grazia e giustizia, esaminato con grandissima cura dagli altri corpi consultivi dello Stato, parve essere contrario ed offensivo al diritto di proprietà, stimandosi che alla conservazione de' monumenti fosse bastante la legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità; mi indussi a studiare e a preparare, in questa parte così difficile e pur così importante delle mie attribuzioni, un disegno di riforma delle precedenti leggi e disposizioni; giovandomi del consiglio di uomini più autorevoli per dottrina, così nell'arte e nell'archeologia, come nella scienza del diritto.

Considerando che i provvedimenti di sopra accennati non sono bastevoli contro la cupidità de' mercatori delle cose artistiche e contro il vandalismo de' demolitori, onde sono recati irreparabili danni al nostro paese e alle sue glorie più splendide; che le disposizioni ancora vigenti, se pur fossero con ogni attenzione adempite, variano secondo i luoghi essendo in alcune provincie soverchiamente severe, d'una pericolosa larghezza in altre, io ho creduto di segnare come basi fondamentali della nuova legge che vi presento gli assunti o principî che basterà qui riassumere con non molte parole.

Lo Stato ha il supremo interesse di vegliare e d'accertarsi che sieno convenientemente conservati i monumenti preziosi dell'arte e dell'antichità: legittimo è quindi il suo intervento in tutto ciò che forma questo grande patrimonio della nazione. Da questo alto interesse deriva il principio che solo dallo Stato può esser data la facoltà de' restauri, degli spostamenti, de' lavori; che lo Stato medesimo non solamente ha il debito di conservare e di permettere che i monumenti d'arte servano al progresso e alla educazione degli studiosi, ma quello ancora di reprimere e punire gli attentati di vandalismo; e quanto agli scavi di esserne, in ogni caso, informato a tempo, perchè non vengano eseguiti senza la sua concessione. Dal principio stesso procede altresì la facoltà dello Stato d'interdir l'estrazione dal Regno e le vendite d'opere artistiche d'autori non viventi, di collezioni numismatiche, di manoscritti rari e diplomi, senza il previo suo beneplacito; e infine il diritto di precedenza a lui lasciato nell'acquisto d'oggetti scavati e d'altre opere pregevoli quando il proprietario voglia venderle o mandarle fuor del paese.

Su queste ragioni si fonda il disegno della legge della quale il titolo I concerne la conservazione de' monumenti e oggetti d'arte; il II le estrazioni e le vendite; il III gli scavi; ed il IV ed ultimo le Commissioni conservatrici.

Io non vi dirò a parte a parte tutte le disposizioni degli articoli, poichè essi dovranno essere a mano a mano discussi e da voi approvati: solo vi accennerò le principali obbiezioni che potrebbero muoversi contro i provvedimenti che, dopo un lungo e diligente studio, io vi propongo.

Può opporsi dapprima che il principio, al quale s'informa questa legge, è veramente una limitazione al diritto di proprietà, tanto sugli oggetti d'arte o d'antichità posseduti da privati, quanto sui monumenti o cimelî antichi trovati sotterra o per gli scavi appositamente fatti o anche per caso fortuito. Ma, dopo le generali considerazioni che io vi dissi, come può affermarsi che deva, in questa parte, serbarsi illimitato, assoluto il diritto della proprietà privata? Come poi ammettere che lo Stato non abbia mai a porre nessun vincolo al libero commercio degli oggetti d'arte, i quali soccorrono di necessità all'incremento della civiltà per mezzo della pubblica educazione, alla grandezza, alla vita nazionale? — D'altra parte si può trovare ingiusto e soverchiamente severo, se non lesivo della libertà, il proporre delle pene o multe, così per la estrazione o la vendita non concessa d'oggetti d'arte, come per gli scavi intrapresi e condotti innanzi senza obbedire alla prescrizione della legge. Ma, accettato il concetto che le grandi opere dell'arte sono patrimonio nazionale, e che la tutela da esercitarsi dallo Stato, al par di quella che custodisce ogni altra proprietà, è ragionevole, non potremo, per certo, trovare ingiuste delle ammende che sieno in proporzione di offese, le quali talvolta giungono fino

alla frode o al vandalismo. E qui, viene opportuno d'accennare le misure preventive, onde codesta vigilanza dello Stato riesca nel miglior modo a conseguire l'intento suo, e riserbando come mezzo estremo le pene ai trasgressori della legge basti ad un tempo a custodire e a conservare la molteplice ricchezza dell'arte e dei monumenti a pubblico beneficio. È per questo che si propone nel disegno di legge di crear delle Commissioni conservatrici in ciascuna provincia, e che loro siano affidate cure speciali e determinate, ma tendenti nell'insieme a mantenere l' osservanza dei provvedimenti, non solo per conservare e far conoscere i monumenti ragguardevoli dell'arte, dell'antichità e della storia, ma per impedire ogni abuso in occasione di restauri, di demolizioni; per dirigere nel modo più conveniente gli scavi, e per ragguagliare di tempo in tempo il Governo sullo stato dei monumenti stessi, e proporgli le necessarie provvidenze.

Dopo tutto ciò, parmi inutile ch'io mi dilunghi di più, per dire a parte a parte le diverse disposizioni della mia proposta. Vi accennerò per altro, che nel titolo I gli articoli che hanno per fine la conservazione degli edifici monumentali, degli oggetti d'arte, delle memorie storiche, ne danno allo Stato la vigilanza, per mezzo del Ministero della pubblica istruzione, al quale fanno capo, per le loro particolari attribuzioni, le Commissioni provinciali. Le spese che occorrono alla riparazione de' monumenti, o degli oggetti d' arte e d' antichità esposti al pubblico, devono appartenere ai proprietari; e se questi avessero motivo di legittimo interesse per chiederne la remozione, il Ministero ne promuove l'acquisto, in via di espropriazione per causa di pubblica utilità. Per conservar gli edifici, gli avanzi preziosi e le chiese importanti per l' arte e per la storia e non dotati di rendita sufficiente, deve concorrere nella spesa la provincia in una parte determinata; e lo Stato potrà, col voto di una Commissione apposita, fare l'acquisto o lo scambio d'opere d'arte appartenenti alle chiese e non esposte al culto sugli altari.

Proibite le estrazioni e le vendite senza la previa autorizzazione del Ministero, il titolo II statuisce che il permesso sarà dato quando l'oggetto si può esportare senza danno della storia e della tradizione artistica nazionale, o quando lo Stato, usando del diritto di prelazione, non creda conveniente di acquistarlo al suo giusto valore. In caso poi che si permetta l'estrazione, vien posta una tassa corrispondente al quinto del valore dichiarato degli oggetti, e le contravvenzioni al divieto di venderli, anche nell'interno del Regno, sono punite con multe corrispondenti alla metà del valore degli oggetti, se alienati nel Regno, e colla perdita degli oggetti, ove già ne fossero estratti.

Si annoverano nel titolo III le norme precise per chi intenda fare scavi di antichità su fondi propri o d'altrui; si autorizza il Ministero a dare istruzioni scientifiche a chi li imprenda; e in caso che vogliansi vendere gli oggetti scavati, si dà il diritto di preferenza al Governo su qualunque altro compratore, stabilito anche il modo di determinare equamente il prezzo. Quando poi negli scavi si trovassero templi, teatri, terme, mura di città, o altri edifici innalzati dalle passate generazioni a pubbliche spese e ad uso pubblico, si determina che la proprietà ne appartenga allo Stato, che a prezzo di stima deve compensare al proprietario il valor del suolo e dell'accesso e la spesa dello scavo.

Infine, nel titolo IV, che riguarda l'ordinamento delle Commissioni conservatrici consultive in ogni provincia, presieduta dal prefetto, o in casi speciali da un presidente eletto per reale decreto, si dichiara che l'ufficio dei membri di queste Commissioni è gratuito, e che solo potranno avere ufficiali stipendiati quelle che avessero l'obbligo permanente di fare degli scavi d'antichità, con assegni stanziati nel bilancio dello Stato. Si prescrivono, in fine, tutti gli obblighi speciali di queste Commissioni, alle quali è concessa facoltà, ne' casi di urgenza, d'intimare la sospensione dei lavori di restauro, di traslocazione o di demolizione, facendo subito rapporto al Ministero: o si dà loro incarico di compilare un primo catalogo descrittivo di tutti i monumenti architettonici della provincia, e di tutti gli oggetti d'arte esistenti nei pubblici edifizi sacri o profani, escluse le gallerie, ponendo la spesa di questi inventari, per metà a carico dello Stato, per metà delle provincie.

Riassunti così i più essenziali provvedimenti che si contengono nella legge, non mi rimane più che esprimere il voto

che le supreme ragioni di convenienza e d'utilità pubblica dalle quali essa venne già in altri tempi e presso le altre colte nazioni suggerita, possano consigliare a voi pure di accoglierla: tanto più che, nella nostra Italia una legge di tanta importanza deve avere la sua più larga e più pronta applicazione.

Relazione della Commissione nominata dagli Uffici del Senato del Regno, composta dei senatori Amari, Tabarrini, Miraglia, Di Giovanni *e* Brioschi.

Signori Senatori. — L'Italia è stato il paese privilegiato che, per mille cause ed in tutti i tempi, ha avuto un culto religioso per le arti. La pittura, la scultura, l'architettura hanno una così stretta attinenza colle scienze, che le une non possono fiorire senza le altre, e se queste vengono meno, forza è che quelle ancora cadano, e miseramente periscano. Il secolo d'oro per Atene e per Roma fu tale rispetto alle lettere non che per rispetto alle arti; i secoli barbari furono alle une ed alle altre egualmente fatali, ed i secoli xv e xvi furono delle une e delle altre egualmente ristoratori.

I libri che ad illustrare le antichità furono pubblicati, e l'entusiasmo delle straniere nazioni per queste glorie nostre, debbono risvegliare negli italiani il nobile desiderio di ristorare i monumenti che ancor reggono a dispetto delle ingiurie dei tempi, del furore guerresco e della malizia degli uomini, e di conservare i capolavori di arte che sono il frutto del genio degli abitatori della penisola. I prodotti del genio di una nazione costituiscono la più nazionale, la più sacra, la più inviolabile delle proprietà, e nell'età nostra tutto ciò che appartiene alla coltura delle arti, è fuori dello stesso inesorabile diritto della guerra e della vittoria.

Ben a ragione adunque il Governo ha presentato uno schema di legge per la *conservazione dei monumenti d'arte e d'archeologia*. Perciocchè essendosi sperimentata la inefficacia degli svariati provvedimenti legislativi che i caduti Governi della penisola aveano emanati a tutela dei monumenti di antichità e di belle arti, conveniva con una legge generale determinare norme valevoli contro la cupidigia dei mercatori delle cose artistiche, e contro il vandalismo dei demolitori. E da Roma ora si aspetta una legge che validamente conservi, e con provvide cure aumenti il patrimonio di grandezza e di gloria, che da Roma gentile e da Roma cristiana abbiamo ereditato.

Il principio a cui si informa il progetto di legge, è nella relazione ministeriale espresso nei seguenti termini: « Lo Stato ha il supremo interesse di vegliare e d'accertarsi che sieno convenientemente conservati i monumenti preziosi dell'arte e dell'antichità: legittimo è quindi il suo intervento in tutto ciò che forma questo grande patrimonio della nazione. Da questo alto interesse deriva il principio, che solo dallo Stato può esser data la facoltà dei restauri, degli spostamenti, de' lavori; che lo Stato medesimo non solamente ha il debito di conservare e di permettere che i monumenti d'arte servano al progresso e alla educazione degli studiosi, ma quello ancora di reprimere e punire gli attentati di vandalismo; e quanto agli scavi, di esserne, in ogni caso, informato a tempo, perchè non vengano eseguiti senza la sua concessione. Dal principio stesso procede altresì la facoltà dello Stato d'interdir l'estrazione dal Regno e le vendite d'opere artistiche d'autori non viventi, di collezioni numismatiche, di manoscritti rari e diplomi, senza il previo suo beneplacito; e infine il diritto di precedenza a lui lasciato nell'acquisto d'oggetti scavati e d'altre opere pregevoli, quando il proprietario voglia venderle o mandarle fuor del paese.

« Su queste ragioni si fonda il disegno della legge della quale il titolo I concerne la conservazione de' monumenti e oggetti d'arte; il II le estrazioni e le vendite; il III gli scavi; ed il IV ed ultimo le Commissioni conservatrici ».

Se si trattasse soltanto di oggetti di arte e di antichità appartenenti a Corpi morali, che avendo avuto vita dallo Stato, sono sotto la sua diretta dipendenza e vigilanza, non potrebbe forse il progetto ministeriale incontrare alcuna difficoltà, posto mente che in tutti i tempi, e massime dopo il risorgimento delle lettere umane, si è pensato a ricercare, ristorare e mettere in onore ciò che dieci secoli

avevano seppellito, nonchè a conservare quei lavori d'arte che i secoli posteriori ci avevano legato. Ma la difficoltà è più che grave per gli oggetti d'arte e di antichità posseduti dai privati, e pei monumenti o cimelî antichi trovati sotterra, o per gli scavi appositamente fatti, o anche per caso fortuito. Difficoltà è questa che la relazione ministeriale non ha taciuto, e che dev'essere dall'Ufficio centrale giuridicamente svolta e superata.

Sicchè conviene innanzi tutto dimostrare sino a che punto può lo Stato esercitare il diritto di conservazione e di vigilanza sui monumenti antichi ed il diritto di prelazione nel commercio degli oggetti d'arte appartenenti ai privati, per indi portare al progetto ministeriale quelle modificazioni che sembrano indispensabili, affine di serbare il giusto mezzo tra due dottrine, delle quali una, esagerando il diritto dello Stato, vorrebbe che fosse il vero proprietario di questi monumenti ed oggetti d'arte; e l'altra che, esagerando il diritto sacro della proprietà privata, vorrebbe sconfinata la facoltà di disporre di queste glorie nazionali. Ma l'Ufficio centrale non è stato unanime nelle sue conclusioni, ed uno dei suoi onorevoli membri, che è rimasto in minoranza, ha scritto le sue dotte e gravi osservazioni, che giova premettere nel loro insieme, siccome quelle che abbracciano un sistema che si discosta dal progetto ministeriale e da quello della maggioranza.

Parere della minoranza.

Quando, compiuto lo studio del presente disegno di legge, pregai la maggioranza della Commissione a volermi permettere di esporre nella medesima relazione, da sottoporsi al Senato, le ragioni del mio particolare avviso, io adempivo ad un dovere verso lo stesso. Mi sarebbe stato grave infatti che si fosse parlato di discrepanza di opinioni sopra un punto così delicato ed importante, qual è il diritto di proprietà, senza allontanare da me ogni sospetto che io riguardassi con indifferenza ciò che forma la base più salda dell'edificio sociale ed è una condizione indispensabile della libertà.

Lo scopo che la presente legge si propone, o che, per meglio dire, dovrebbe proporsi, quello si è: 1° vietare assolutamente che i monumenti delle antiche civiltà e i capolavori delle nostre arti siano in alcuna guisa, e chiunque ne fosse il possessore, guasti, deturpati o distrutti; 2° impedire che possano esportarsi fuori d'Italia.

Una legge che contenga questi due provvedimenti offende il diritto di proprietà? Ecco la quistione, sulla quale ho desiderato di esprimere francamente le mie convinzioni.

Qualunque rispetto ai principî, onde sono informate le leggi che regolano la proprietà, non vieta di riconoscere che i principî medesimi non sono astratti, assoluti, inflessibili, ma prendono la norma loro dalla natura delle cose e dai bisogni delle civili società. Senza dubbio, qualora gli oggetti di arte e di antichità costituissero una proprietà non dissimile da tutte le altre, non sorgerebbe il bisogno di una legge speciale. La legge si troverebbe bella e fatta, ed è quella che sanziona il diritto di godere di tutti i prodotti di una cosa, di usarne e di abusarne secondo il capriccio del proprietario, di cambiarne la forma e l'impiego, di distruggerla, di alienarla in tutto o in parte, e così via via. Ma esiste nel fatto una distinzione profonda fra le produzioni inesauribili della natura e della industria umana, che ad ogni momento si rinnovellano, e le creazioni così rare della intelligenza, che, perdute una volta, non è più possibile di riprodurre o di surrogare. La ragione quindi ripugna ad ammettere che lo stesso diritto possa farsi valere sì per le une come per le altre.

Volendosi concedere nondimeno che un tale diritto sia indiscriminatamente applicabile a tutto ciò che esiste nel mondo fisico, come nel mondo morale, rimane sempre a vedere se sulle opere dell'ingegno possa mai avverarsi quel pieno ed assoluto dominio, che fu enfaticamente definito la libertà di usare, e di *abusare* della cosa che si possiede.

L'art. 437 del Codice civile contiene la dichiarazione, che tali opere appartengono ai loro autori; ma anche senza di esso, ognun comprende, che se vi ha una proprietà vera, indiscutibile, incontrastata, e che non ha bisogno, perchè sia, di una sanzione legislativa, egli è senza fallo quella che nasce dall'intima connessione del pensiero con la mente, ond'ebbe l'origine e la forma. Ora, essendo perciò appunto impossibile, in qua-

lunque caso, che il pensiero appartenga ad altri, che non sia colui il quale l'ha concepito, ne segue necessariamente, che la proprietà di esso è intrasferibile ed inalienabile per sua natura; ed in conseguenza chiunque si trovasse legittimo possessore dell'oggetto materiale, che serve a manifestarlo, e del quale egli forma indubitatamente la *sostanza,* non può dirsi di avere su di quello il pieno ed assoluto dominio. La nozione di questo dominio infatti non può risultare se non dal trovarsi riunito in un sol uomo questo triplice diritto: quello cioè sulla *sostanza* della cosa, quello dell'uso e quello del godimento derivante dalla natura della cosa medesima; e quindi mancandogli il primo di questi diritti, non gli rimane che quello dell'uso e del godimento; ma la proprietà vera, che consiste nella sostanza, apparterrà sempre e necessariamente all'autore.

Passando poi dall'ordine teorico all'ordine pratico, troviamo che il pensiero umano può manifestarsi e rendersi sensibile per due sole vie, cioè la parola e l'azione: l'una e l'altra fugace e passeggera. L'uomo ha inventato il modo di fermarle e perpetuarle, la prima coi segni fonetici, l'altra con la rappresentazione grafica, o plastica.

Ora, quando si parla degli usi che possono aver nella vita questi due trovati, egli è manifesto che la diversità del modo adoperato mena a conseguenze differentissime, secondo che si tratti di concepimenti espressi colla parola, o rappresentati dalle arti del disegno. I primi, dopo l'invenzione della stampa, possono moltiplicarsi indefinitamente, senza nulla togliere alla integrità ed alla originalità loro; e la immensa pubblicità, che in questa guisa ottengono, è una guarentigia sicura della vita, della diffusione e della incorruttibilità dei medesimi. Distrugger quindi mille copie di Omero è un nonnulla; adulterarne una frase, è impossibile. Al contrario, negli altri il pensiero e la forma s'identificano nella materia; di modo che non solo la riproduzione, foss'anche per mano dello stesso autore, riesce impossibile; ma inoltre, essendo per la stessa ragione ciascun' opera *unica* nel suo genere, la sua durata non può oltrepassare quella della materia di cui è formata, e per conseguenza ogni alterazione, ogni guasto, ogni negligenza od ingiuria che ne affretti la distruzione, è un danno ed una perdita irreparabile.

Posto dunque che la società ha garantito con le leggi, la proprietà, la libertà e la pubblicità del pensiero, ha il diritto e il dovere d'impedire che esso nelle sue varie manifestazioni possa venir soppresso od alterato da chicchessia contro lo intendimento dell'autore, e contro l'interesse della stessa società. È vero che, in grazia della facilità dei mezzi di riproduzione, esso non ha bisogno d'intervenire per assicurare la durata e la integrità delle opere eternate dalla scrittura; ma ha certamente l'obbligo di provvedere alla incolumità delle altre, la cui singolarità, a parte di ogni altra causa, è per sè sola una minaccia perenne della loro facile distruzione. Sarebbe strano, infatti, che dopo i torrenti di sangue sparsi per la conquista della libertà e della pubblicità del pensiero, il potere di soffocarlo, lungamente contrastato ai tiranni, fosse lasciato a chiunque sia in grado di commettere ogni barbaro attentato sotto lo scudo della proprietà e della libertà individuale.

Una legge dunque che abbia lo scopo di preservare gli oggetti di archeologia e di arte dal disprezzo degl'ignoranti, dall'avidità degli speculatori e dalle ingiurie degl'imperiti, e che adoperi ogni mezzo efficace per riuscire nell'alto e civile proposito, non solo non offende il diritto di proprietà, ma è una legge giusta, perchè attribuisce a ciascuno ciò che gli appartiene; morale, perchè impedisce atti che infamano gl'individui come le nazioni; educativa, perchè avvezza al culto delle grandi memorie ed al rispetto dei più nobili modelli del vero e del bello.

Parlando ora dell'altro scopo che ha in mira la presente legge, risulta evidente dalla lettura del progetto, che i temperamenti in essa contenuti riguardo all'esportazione, partono dalla idea di non contrariare apparentemente l'interesse che hanno i venditori di estendere al di là del Regno il mercato dei monumenti antichi, delle opere di arte, e di ottenere insieme che non ne sia spogliata l'Italia. Sarebbe libero infatti ad ogni possessore, o speculatore che sia, di vendere e trasportare quegli oggetti ovunque gli tornasse più conto, rimanendo allo Stato l'alternativa, o di acquistarli per sè, o di permetterne l'esportazione.

Prima di ogni altra cosa, bisogna riflettere che lo Stato, a dirlo francamente, non può, nella condizione delle nostre finanze, farsi acquisitore di tutto ciò che si vuol vendere all'estero, e che merita di essere conservato. Lo adempimento quindi di questa legge dipenderà da un' altra legge, da quella del bilancio, a cui ne sovrasta un'altra più dura e inflessibile, ch' è quella delle pubbliche necessità. Finora nella maggior parte d'Italia è stato in vigore il divieto della esportazione; ma quando questa sarà libera, possiamo noi prevedere le tentazioni alle quali aprirà la via la cupidigia del guadagno e la nuova facilità? Possiamo calcolare l'abbondanza della merce, e l'affluenza dell'offerta che potrà derivarne da fortunate ricerche? Avremo noi mezzi bastevoli per prepararci a bisogni ignoti, o non dovremo piuttosto chiuder gli occhi, e lasciàrci sfuggire, come è già avvenuto, ciò che per avventura importerebbe maggiormente di conservare?

Da un altro canto, se è un sentimento di giustizia e il rispetto degli altrui diritti che ci pongono nella necessità di affrontare conseguenze così dolorose, sarà ben difficile trovar la ragione, per cui si vuole imporre una tassa enorme, uguale al quinto del valore degli oggetti che si destinano all'esportazione: una tassa la quale, senza dubbio, non può avere alcuno scopo fiscale, e che invece ha evidentemente l'altro d'impedire in modo indiretto, o per lo meno di render difficili le esportazioni. Ma allora, non potendo la giustizia o l'ingiustizia di un fatto dipendere dalla diversità dei mezzi adoperati per compierlo, nè potendo attribuirsi alla legge l'intenzione di ritogliere con una mano quanto avrebbe conceduto con l'altra, perchè permettere l'esportazione, che la coscienza di tutti ci avverte doversi vietare?

Quanto a me, confesso che un tal modo di risolvere la quistione è fra tutti il più deplorabile; e credo che se vi ha un principio che possa guidare ad una soluzione ragionevole, è quello che impone di posporre l' utilità privata a quella del pubblico. Questo principio non è ignoto a qualunque legislazione; e consultando la nostra, troveremo ch' essa non si fa scrupolo, a riguardo d' interessi puramente materiali, di vietare l'esercizio del diritto di proprietà più naturale e più sacro, qual è quello del lavoro e della coltura sopra sei milioni di ettari di terreno, affine di proteggere i boschi.

Nel caso presente però non si tratta di una misura, che, come questa, ha una influenza cotanto grave sulle condizioni economiche del paese, non interessa un sì gran numero di proprietari, e non colpisce direttamente ciò che forma l'essenza del diritto di proprietà. Si tratta soltanto, per uno dei più alti interessi morali, di limitare la libertà di commercio di ciò che propriamente non è commerciabile, e questo nel momento che le nuove fortunate condizioni del paese aprono al traffico degli oggetti di arte e di antichità la concorrenza di 27 milioni d'italiani; e il solo sacrifizio che si richiede, se può chiamarsi sacrifizio la carità verso la patria, è quello di conservare all'Italia le testimonianze del suo glorioso passato e i miracoli delle sue arti.

F. Di Giovanni.

Parere della maggioranza.

I.

Sommario istorico della legislazione sulla conservazione dei monumenti di antichità, e sulla limitata commerciabilità degli oggetti d'arte appartenenti ai privati.

Se non vi è forse argomento alcuno per provare che nei primi cinque secoli fiorissero le scienze in Roma, non è a maravigliare che in quella età non si potesse aver gusto per le belle arti, benchè vicini fossero i Romani agli Etruschi ed agli abitatori della Magna Grecia, popoli assai colti e delle arti liberali sommamente studiosi. Temevano quei legislatori che, se i giovani presi fossero dall'amore delle belle arti, delle scienze e delle lettere, questo non venisse a raffreddare dapprima e poscia ad estinguere interamente quel guerriero vigore, che sino allora avevano conservato. *Romulus artes sedentarias ac illiberales servis et exteris exercendas dedit; et diu apud Romanos haec opera habita sunt ignominiosa, nec ullus indigena ea exercuit: duo vero studia sola ingenuis hominibus reliquit, agriculturam et bellicam artem.* [1]

[1] Dionigi di Alicarnasso, lib. II, cap. 28.

Che questa legge di Romolo avesse avuto non breve durata, è dimostrato dalla storia dei tempi seguenti. Da ciò nasce che se lo studio delle leggi ebbe alcuni coltivatori, e sotto Tarquinio il Superbo comparve quel famoso Papirio che raccolse ed ordinò le leggi regie, ed indi nel principio del IV secolo di Roma sorsero le leggi delle XII tavole, non si possono trovare disposizioni legislative intese a conservare monumenti, o che non si avevano, o pei quali non si aveva coltura e gusto.

Domati gli Etruschi ed indi a poco i popoli della Magna Grecia e della Sicilia, presero i Romani ad amare e coltivare essi pure quegli studi che onorarono nei vinti, e la conquista della Grecia e il commercio coi Greci giovò poscia non poco a perfezionare la romana letteratura e le arti liberali:

Graecia capta ferum victorem coepit, et artes
Intulit agresti Latio. [1]

Il secolo di Augusto fu quello che le armi insieme e le lettere dei Romani portò al sommo della loro gloria. Cicerone ci ha lasciato scritto undici lettere ad Attico [2] nelle quali lo va di continuo importunando per certe statue antiche che da lui gli si dovevano mandare, per adornarne la sua villa Tusculana e quella di Gaeta. L'età di Cesare e di Augusto vide la magnificenza dei privati e dei pubblici edifizi, condotti in Roma a quello stato di grandezza e di pompa, a cui non era giunta altra città del mondo, nè tanto facilmente giungerà per l'avvenire. La scultura, lasciando agli eruditi di disputare se lo scalpello si maneggiasse prima dai cittadini romani o dai greci, ebbe nel secolo d'Augusto il suo primato, e l'onore delle statue, passando dagli Dei agli uomini, queste ornavano non solo le pubbliche piazze, ma anche gli edifizi privati. Nè meno indegna della loro grandezza stimarono allora i Romani l'arte della pittura, tanto che i più bei dipinti da essi trovati nelle città e nelle provincie straniere portar fecero, come diritto di conquista, nella città di Roma. Nel che giunsero a tale avidità, che essendosi trovate nella città di Sparta certe assai belle pitture, per ordine degli edili Murena e Varrone, tagliate per mezzo le quadrelle delle pareti che ne erano adorne, ed allogatele in casse di legno, furono trasportate a Roma. [1] Augusto fece dall'Egitto trasportare a Roma il famoso *obelisco* che venne innalzato nel campo di Marte; e se i Cesari di lui successori non furono molto favorevoli alle arti liberali, come non lo erano alle scienze, pure ad un Nerone fu Roma debitrice di molte pregevolissime statue, che egli vi fece con esecrabile violenza trasportare dalla Grecia, per ornare il suo celebre palazzo d'oro. Ai tempi di Antonino e Marco Aurelio, molte grandiose fabbriche sorsero in Roma, cosicchè il celebre Winchelmann rammenta le statue degli uomini illustri che l' imperatore Alessandro Severo, amico delle belle arti, fece raccogliere e collocare nel Foro Romano.

Poichè dunque le arti si tenevano a Roma in tanto pregio, un magistrato detto *Comes nitentium rerum,* e nato dalla necessità di salvare i monumenti, fu instituito per aver cura della loro conservazione; e sonovi degli eruditi che fanno rimontare a' tempi di Augusto tale magistratura. [2] La magistratura e le leggi sono l'espressione di un bisogno sociale, epperò essendo allora delitto spezzare ed infrangere gli antichi monumenti, pur bisognava frenare l'avidità dei privati che spogliavano i pubblici templi dei più ricchi e preziosi monumenti, per arricchirne i loro palagi. Bisognò altresì nei primi secoli della Chiesa moderare l'indiscreto zelo dei cristiani, i quali concorsero al danno di Roma, togliendo o distruggendo ogni monumento di profana antichità, e provvedere con una legge, [3] in forza della quale si vietava che, sotto pretesto di atterrare gli idoli ed i templi, non si atterrassero ancora le statue, che servivano d'ornamento ai pubblici edifizi.

Dicasi pure che i Goti siano stati nemici delle belle arti, ma non sarà dimenticata la formola dettata da Cassiodoro [4] che viveva al fianco di Teodorico, ed intitolata *Formulae Comitivae romanae,* dalla quale si ha che questo principe conferì cariche per la conservazione e ristorazione delle fabbriche antiche e degli antichi più celebri monumenti; ond'è che per essere

[1] Horat., lib. II, ep. 1.
[2] Lib. I, ep. 3, 4, 6, ecc.

[1] *Vitruvio,* C. 2, c. 8.
[2] Guasco, *De l'usage des statues,* p. 384.
[3] Cod. Theodos., L. 16, tit. 10, l. 15.
[4] L. 7, *Var. form.,* 13.

stata rubata da Como una statua di bronzo, promise cento monete d'oro a chi indicasse il ladro, *perciocchè,* dice Teodorico per mezzo di Cassiodoro, [1] *ella è cosa amara troppo e dispiacevole, che mentre noi cerchiamo ogni giorno di accrescere gli ornamenti delle città, i monumenti antichi ai nostri tempi vengano meno.*

Questo rapido cenno storico ci è parso convenevole, perchè spande molta luce sulla intelligenza delle leggi romane, fonte di sapienza civile, nella materia che ci occupa. Benchè scarsi i frammenti, pure ci spiegano che il pubblico interesse può determinare il legislatore a dettar norme, perchè i privati non barattassero quelle cose che alla pubblica utilità ed alla gloria nazionale sono congiunte. Chi più dei Romani ha rispettato il sacro diritto di proprietà delle cose spettanti ai cittadini? La libera disposizione della proprietà ne è la principale prerogativa, ma la proprietà individuale non può nel consorzio sociale essere considerata in modo così esclusivo, da offendere i pubblici e privati interessi.

Per ragione di pubblica utilità fu dai romani legislatori limitato il diritto *comune* dal diritto *civile,* e sarebbe desiderabile che non si perdesse di mira il responso del giureconsulto Ulpiano: *Cum aliquid addimus, vel detrahimus iuri* COMUNI, *ius proprium, id est* CIVILE, *efffcimus.* [2] I servi erano, per un falso principio delle genti, assimilati alle cose; eppure venne frenato il diritto dei padroni in modo, che potevano essere costretti a venderli, senza lesione del diritto di proprietà. [3] E senza divergere dal tema che ci occupa, diremo che, per lo stesso principio di pubblica utilità, i padroni delle case dirute erano costretti a riedificarle *etiam inviti.* [4] Si costringeva altresì in certi casi di vendere e di edificare, come in altri casi si proibiva di edificare e di vendere. Era proibito di edificare anche nel proprio terreno senza osservare le leggi edilizie. [5] Similmente ragioni di ordine superiore fecero vietare la vendita della porpora e delle armi; [6] e si dava per ragione di queste disposizioni, che simili vendite erano *contra mores civitatis.* [1]

E così egualmente negli editti edilizi, i quali toccano più da vicino il nostro problema, troviamo provvide disposizioni, che limitavano il diritto di proprietà senza lesione del diritto medesimo. Per vero, vi era in Roma sin dai tempi di Augusto un editto edilizio che proibiva di seppellire insieme ai morti, ori, argenti, ornamenti preziosi. [2] Splendido monumento di ciò è la lapide rinvenuta presso al sepolcro di C. Cestio sulla riva Ostiense, che ora conservasi nel pian terreno d'ingresso nel Museo Capitolino a man sinistra. Gli eredi di C. Cestio, che erano tutti personaggi consolari di quel tempo, come M. Valerio, Messala Corvino e Giulio Silano, dichiarano di aver fatto erigere a C. Cestio quella piramide sepolcrale che è tuttora presso la porta San Paolo, *ex pecunia quam redegerunt ex venditione* ATTALICORUM, *quae per edictum aedilicum in sepulcrum C. Cestii inferre non licuit.* Cosa fossero gli *Attalici,* lo dice Plinio, *aurum intexere in eadem Asia invenit* ATTALUS, *unde nomen* ATTALICIS. [3] Questa proibizione fu sempre osservata dappoi; cosicchè a differenza dei sepolcri etruschi, non si trovano ori ed ornamenti nei sepolcri romani; e per vero abbiamo nel Digesto molte memorie di tal precetto di legge, che anzi pare si estendesse anche alle spese dei funerali. [4]

Resta adunque eliminata l'idea odiosa di lesione del diritto di proprietà nelle disposizioni legislative che si riferiscono alla pubblica utilità. La libertà assoluta di disporre del proprio patrimonio non toglie al legislatore il diritto di stabilire taluni vincoli per la conservazione di oggetti d'arte. Un editto dell'imperatore Vespasiano su tal materia non ci è stato nel suo contesto tramandato; ma ne abbiamo notizia per essersi rammentato nella leg. 2, Cod. *de aedif. priv.* Cinquant'anni dopo, e propriamente nell'anno V dell'impero di Adriano, sotto i consoli M. Acilio Aviola e C. Cornelio Pansa fu emanato un senatoconsulto che provvedeva alla conservazione dei marmi, delle statue, dei quadri e delle biblioteche, e di que-

[1] L. 2, *Var. ep.,* 35.
[2] L. 6, Dig. *de justitia et jure.*
[3] L. 1 e 2 Dig. *de iis qui sui vel alie.;* Leg. 1, Dig. *de officio praefecti urbis.*
[4] L. 7, Dig. *de officio praesidis;* L. 3 e 8, Cod *de aedificiis privatis;* e 4 *de jure reipub.*
[5] L. 2, 3 e 12, Cod. *de aedif. pr.*
[6] Cod. di Giustiniano, tit. *quae res vendi non posse;* e tit. *quae res exportari non debent.*

[1] L. 34, Dig. *de conth. empt.;* iung. Leg. 7, Dig. *de pact.*
[2] Vedi Leg. 14, § 3 e 5, Dig. *de relig. et sumpt. fun.,* e 6 ult. Dig. *de auro et arg. legato.*
[3] Plinio, L. 8, c. 48.
[4] L. 14, § 3, Dig. *de relig. et sumpt. funerum.*

sto senatoconsulto ci rimangono frammenti nel Corpo del diritto, che spiegano il concetto da noi accennato. È forse pregio dell'opera presentare un prospetto di queste disposizioni che vie maggiormente dimostrano la sapienza degli antichi giureconsulti.

Ci dice adunque Ulpiano, che l'accennato senatoconsulto proibiva di staccare dagli edifizi pubblici e privati sì in Roma [1] come in ogni altra città [2] marmi, colonne ed altri ornamenti di pregio per venderli.[3] E per lo stesso motivo di utilità pubblica vietava di disporne a titolo particolare, disgiuntamente dagli edifizi che li sostenevano. [4]

Questa proibizione di vendere e di legare si estendeva alle biblioteche, ai dipinti, alle statue, quando anche non fossero aderenti alle pareti, e potessero staccarsene, semprechè fossero ivi state collocate per rimanervi stabilmente, e, come dicevano gli antichi, per destinazione del padre di famiglia ad uso perpetuo. [5]

In due soli casi poteva il padrone separare questi oggetti dagli edifizi, ad ornare i quali in principio erano stati destinati: l'uno era, per trasferirli in altro edifizio di sua proprietà, quando anche posto in città diversa; [1] e l'altro caso si verificava dove ne disponesse, perchè servissero ad uso ed opera pubblica dello Stato, [2] od anche quando li cedesse o legasse a quel solo comune, non ad altro, nel territorio del quale esistevano. [3]

Sono queste per sommi capi le disposizioni del diritto romano per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di belle arti. E bisogna convenire che dopo il risorgimento delle lettere umane il Governo pontificio, fra tutti gli Stati della penisola, ha avuto il vanto di rimettere in onore ciò che i secoli barbari aveano seppellito, dettando altresì provvide disposizioni, perchè le antichità e le belle arti ricevessero maggior lustro e perchè le glorie nazionali non fossero esportate all'estero. Se fallì, non per colpa degli uomini, l'ardito disegno del pontefice Nicolò V, uno dei più grandi amatori delle arti che ebbe il mondo, per ristabilire Roma negli antichi suoi edifizi e confini, non mancarono però i pontefici successori di favorire gli scavi, dai quali sbucciavano monumenti di belle arti e di antichità. Sono note le lettere del Petrarca a Cola di Rienzo, contro chi guastava o portava via da Roma gli antichi ornamenti della città; nonchè a Benedetto XII, ad Urbano VI, per indurli a riportare la sede apostolica da Avignone a Roma, stantechè quell'epoca in cui i romani pontefici risiederono in Avignone fu veramente la più fatale per le fabbriche ed antichità di Roma, ond'è che opportunamente scrisse il Lancisi: *Septuaginta* SPATIO ANNORUM, *Roma plus forte vastitatis ex sacri Pontificis absentia, quam*

[1] « Hoc S. C. non tantum ad aedes, sed ad balnea, vel aliud quodque aedificium, vel porticus sine aedibus, vel tabernas, vel popinas extenditur ». Lib. 41, § 8 ff. *de legatis*.

[2] « Hoc S. C. non tantum ad urbem, sed et ad alias civitates pertinet » d. legge.

[3] « Senatus censuit, *ne quis domum, villamque dirueret, quo plus sibi adquireretur; neve quis negotiandi causa eorum quid emeret, venderetve* ». L. 52 ff. *de contr. emption.*

« Negotiandi causa aedificium demoliri et marmora detrahere edicto Divi Vespasiani, et senatusconsulto vetitum est ». L. 2, c. *de aedif. privatis.*

« Si quis ad demoliendum negotiandi causa vendidisse domum, partemve domus fuerit convictus, ut emptor et venditor, singuli pretium, quo domus distracta est praestent, constitutum est ». L. ult. ff. *de damno infecto.*

[4] « Sed ea quae aedibus iuncta sunt, legari non possunt; quia haec legari non posse Senatus censuit Aviola et Pansa Coss. ». L. 41, in princ. ff. *de legatis*, 1.

« Item prohibentur haec legari, quae non alias praestari possunt quam ut aedibus detrahantur vel subducantur, idest marmora vel columnae ». L. 41, § 9, ibid.

[5] Segue la stessa legge, § 9.

« Idem et in tegulis, et tignis, et ostiis Senatus censuit; sed et in bibliothecis parietibus inhaerentibus . . . . § 12. Quid ergo et in statùis dicendum? Si quidem inhaerent parietibus, non licebit: si vero aliter existant, dubitari potest: Verumtamen sententia et mens Senatus plenius accipienda est, ut si qua ibi fuerint perpetua, quasi portio aedium, detrahi non possint. Proinde dicendum est, nec tabulas affixas et parietibus adiunctas, vel singula sigilla adaequata (*figurine compagne*) legari posse ».

[1] « Caeterum de alia domo in aliam transferre, quaedam licere exceptum est ». L. 2, Cod. *de aedif. privatis.*

« Ex S. C. A. constitutionibus licet nobis ab aedibus nostris in alias aedes transferre, possessoribus earum futuris, id est non distracturis ». L. 41, § 3 ff. *de legalis*, 1.

[2] « Ad opus autem publicum si transferat marmora vel columnas, licito iure facit ». L. fin. ff. *de damno infecto.*

[3] « Sed si quis *ad opus reipublicae faciendum* legavit puto valere legatum. Nam et Papinianus libro undecimo responsorum refert: Imperatorem nostrum et D. Severum constituisse eos qui reipublicae ad opus promiserunt posse detrahere ex aedibus suis urbanis atque rusticis et ad id opus uti, quia hi quoque non promercii causa id habe rent. Sed videamus utrum ei soli civitati legare possit, in cuius territorio est: an et de alia civitate in aliam transferre possit. Et puto non esse permittendum: quamquam constitutum sit ut de domo quam aliquis habet, ei permittatur in domum alterius civitatis transferre ». L. 41, § 5 ff. *de leg.*, 1.

ex Barbarorum praesentia atque incursionibus pertulit.[1] Epperò Pio II nel 1462 e Sisto IV nel 1474 dettarono provvedimenti, sotto pena del carcere, della confisca e della multa: *Nequis aliquod aedificium publicum antiquum, seu aedificii antiqui reliquias supra terram in dicta urbe, vel eius districtu existens, seu existentes, etiamsi in eorum praediis rusticis, vel urbanis fuerint, demoliri, destruere, seu comminuere.*

La lettera del conte Castiglione Baldassarre scritta in nome di Raffaele d'Urbino a Leone X, e quelle scritte dal cardinale Bembo a nome dello stesso Pontefice e Raffaele d'Urbino, con le quali, dopo la morte del di lui zio Bramante, lo crea architetto della nuova fabbrica di S. Pietro e prefetto per acquistare marmi da tutte le cave d'antichità, sono documenti non perituri dello zelo per conservare le statue ed i monumenti antichi. Non venne meno alla sua fama di amantissimo delle antichità Paolo III, che, appena ascese alla Sedia apostolica, rinnovò gli editti dei suoi predecessori con queste gravi parole: « *Omnia dictae urbis et districtus eius Monumenta, Arcus, Templa, Trophaea, Theatra, Amphiteatra. Circi, Naumachiae, Porticus, Columnae, Sepulcra, Epitaphia, Eulogia* (sic), *Moles, Aquaeductus, Statuae, Signa, Tabulae, Lapides, Marmora et denique quicquid nomine antiquitatum, vel Monimentorum comprehendi potest, quantum, fieri poterit conserventur atque a vepribus, virgultis, arboribus, praecipue hederis, et caprificis omnino liberentur!* » Giulio III nel 1756, Pio IV nel 1512, e nel 1580 Gregorio XIII, nome celebrato per la riforma del calendario, provvidero con mezzi più efficaci, perchè nelle stesse proprietà private i monumenti fossero conservati. E con una tradizione così costante, efficaci regolamenti furono emanati in Roma nel dì 8 aprile 1717, 10 settembre 1723, 21 ottobre 1726, 5 gennaio 1750 sotto il pontificato di Benedetto XIV, e nel 1° ottobre 1802 da Pio VII « per impedire l'esportazione dallo Stato di qualunque statua, bassorilievo (sono parole di quest'ultimo editto), o altro simile lavoro rappresentante figure umane, o di animali in marmo, in bronzo, in avorio ed in qualunque altra materia, ed altresì di pitture antiche, greche o romane, o segate, o levate dai muri, mosaici, vasi detti etruschi, vetri ed altre opere colorite, ed anche di qualunque opera d'intaglio, vasi antichi, gemme e pietre incise, camei, medaglie, piombi, bronzi e generalmente di tutti quelli lavori, o di grande o di piccolo modulo, che sono conosciuti sotto il nome di *antichità pubbliche* o PRIVATE, *sacre o profane* ».

Anche in Toscana le belle arti erano in favore, e sono celebri le disposizioni legislative emanate nei secoli passati, e precisamente nel 6 novembre 1602, per evitare che si sottraessero da Firenze gli oggetti di arte. L'onore è quello che alimenta le arti, le quali sempre dimenticate giacciono, diceva Cicerone,[1] se non riscuotono lode; ed aggiungeva Tacito, *sublatis studiorum praetiis, etiam studia peritura.*[2] Così si spiega che le arti liberali non avendo avuto protettori sotto il lungo e funesto governo viceregale delle provincie meridionali e siciliane, i giovani privi di protezione andarono in Toscana sotto l'ombra dei Medici, ed in Roma, dove Giulio II, Leone X, Clemente VII e Paolo V richiamavano il gusto attico e la eleganza romana. Ma caduto il governo viceregale nel secolo più fecondo di beneficî per la razza umana, coloro ai quali per l'altezza del grado e per sapere era affidato il destino dell'ex reame delle Due Sicilie, non poterono non deplorare la perdita dei quadri e statue esportati dai vicerè, e quindi pensarono a richiamare in vigore le antiche discipline per la conservazione dei monumenti ed oggetti di belle arti. Con dispaccio del 24 luglio 1755, cinque anni dopo quello del 5 gennaio 1750 emanato in Roma sotto il pontificato di Benedetto XIV, venne disposto quanto segue: « Ultimamente il re ha voluto, che senza sua licenza fosse anche proibita l'estrazione di tutte le reliquie di antichità o di statue, o di medaglie, o d'istrumenti, o di vasi, o di tavole, in cui caratteri siano incisi, o di pietra, o di terra, di oro, o di argento, o di bronzo o di altro metallo, o anche pitture antiche in tela e tavole di legno, di rame, o di argento, o tagliate dai muri. Confermando il re la suddetta proibizione sotto le pene già dichiarate e stabilite, ordina ancora che non si possano dal

[1] *De adv. Rom. Coeli qual.*, c. III, n. 16, p. 64.

[1] *Quaest. Tuscul.*, lib. I, n. 2.
[2] *Annali*, lib. II.

Regno esportare, senza licenza della R. Camera, pietre lavorate o marmo di miniere del Regno; e che coloro che ardissero contravvenire a questa proibizione, o *estraendole,* o facendole estrarre per altri luoghi, incorrano nella pena della perdita della roba e di un anno di galera se è ignobile, e di un anno di relegazione se è nobile. Dichiara altresì il re che nel caso che taluno ottenesse espressa licenza per la estrazione, non si possa sotto le pene stabilite la medesima eseguire, se non pagandosi prima un conveniente diritto di tratta, che stabilisce nella maniera seguente... ».

Tutte queste cose bene ponderate, si deve convenire che il nostro diritto storico non ha mai considerato come lesivi del diritto sacro di proprietà i provvedimenti legislativi, intesi a conservare i monumenti di antichità, ed a restringere la commerciabilità degli oggetti d' arte. Il diritto storico deve essere religiosamente osservato in una nazione, perchè esprime il sentimento universale dei secoli pel culto delle belle arti. Ed a questo culto furono informate le ultime disposizioni legislative dei caduti governi, in un modo più o meno largo ed efficace, ma che in sostanza mirava allo stesso scopo. Quindi la legge delle provincie lombarde e venete del 28 febbraio 1815, 19 febbraio 1819, 19 aprile 1827 e 22 luglio 1846; quella del 31 agosto 1819 pel Piemonte; quella del 25 luglio 1819 per le provincie estensi; quella del 17 maggio 1819 ed altre per le provincie toscane; quella del 7 aprile 1820 per l'ex Stato Pontificio, e quelle del 13 e 14 maggio 1822 per l' ex reame delle Due Sicilie tendevano ad uno scopo; ed il contenuto di tutte queste leggi si trova molto bene ricapitolato nella relazione ministeriale.

II.

Non sarà, dopo le cose discorse, malagevol cosa passare alla disamina del progetto ministeriale, che abbraccia in quattro titoli tutta la materie che si riferisce ai monumenti ed oggetti di belle arti, e portarvi quelle modificazioni che sembrarono necessarie al vostro Ufficio centrale.

Sul Titolo I.

Conservazione de' monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

Distingue il progetto ministeriale i monumenti, gli oggetti d' arte e di archeologia appartenenti ai Corpi morali, da quelli che sono di privata proprietà. Ai primi sono relativi gli articoli 1, 2, 3, 8 e 9, i quali non possono incontrare alcuna difficoltà, stante la benefica tutela governativa sui Corpi morali; soltanto all' articolo 2 si sono aggiunte, dopo le prime parole *le catacombe cristiane*, le altre, *che sono oggetto di culto*, per meglio esprimere il concetto, che queste sono precipuamente considerate come monumenti sacri. Non tutti per vero i cimiteri o catacombe dei cristiani sono oggetto speciale di culto: per esempio le grotte di Siracusa, chiamate *catacombe romane,* non si possono considerare monumenti sacri, e lasciamo agli eruditi il disputare se quelle di Nola, di Pozzuoli e di altre città d'Italia abbiano servito di tomba ai primitivi cristiani, e, come tali, sieno divenute luogo inviolabile.

Nell'art. 9 si è sostituita alla parola *ammoniti,* che nel linguaggio legale è aspra, e si riferisce a pene o a misure disciplinari, quella di *avvisati,* propria ad esprimere la messa in mora, onde evitare il tramutamento dell'oggetto d'arte in altra località.

Ma pei monumenti ed oggetti d'arte di proprietà dei privati, gli articoli 4 a 7, rispettando il diritto del proprietario, non attribuiscono al Governo quella diretta vigilanza che l'articolo 1 gli dà sui monumenti ed oggetti d' arte appartenenti ai Corpi morali, ma semplicemente provveggono a che non siano danneggiati o rimossi dai luoghi dove ispirano venerazione. Il *jus abutendi* da tutte le leggi del mondo è stato frenato per causa di pubblica utilità; eppure nel caso di remozione di oggetti d'arte sì preziosi per la storia e per la gloria nazionale, voluta dal proprietario che allega in suo favore un interesse alla rimozione, tanto vien rispettato il diritto di proprietà, che l'art. 5 del progetto, lasciando il proprietario *rei suae moderator et arbiter,* si limita con ragione a promuovere lo acquisto degli oggetti d'arte in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Epperò negli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 si

sono introdotte alcune modificazioni di redazione, la cui evidenza si rileva a prima vista.

Per evitare che nella disposizione dell'art. 3 potessero intendersi comprese anche le catacombe, di cui si parla nel precedente art. 2, si è dovuto indicare l'art. 1, cui l'art. 3 medesimo si riferisce.

All'art. 4 si è aggiunta la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6, nella parte che si riferisce all'obbligo di ricollocare gli oggetti dove si trovavano.

Ad evitare i guasti che si commettono col pretesto delle riparazioni si è modificato l'art. 6; ed è parso pure conveniente di trasportare il contenuto del secondo comma dell'articolo medesimo nell'art. 35, che abbraccia e riunisce le sanzioni penali per le trasgressioni alle disposizioni della legge.

Per togliere dall'art. 7 l'anfibologia della frase *siano scoperti,* si è detto semplicemente *i proprietari dei fondi nei quali o sotto i quali esistono monumenti.* E nel secondo comma dell'articolo stesso, per non lasciare incerto quale sia *la competente autorità,* si è detto: *al sindaco del comune, il quale sarà obbligato informarne senza ritardo la Commissione conservatrice.*

E l'art. 8 ha pur richiamato l'attenzione dell'Ufficio centrale, essendosi dovuto limitare agli *edifizi sacri* di proprietà demaniale, i quali non debbono, ma possono essere ceduti alle provincie ed ai comuni previo accordo. Non si potrebbero per vero le provincie ed i comuni costringere per autorità della legge ad acquistare proprietà demaniali.

Sul Titolo II.

Esportazione e vendita.

La commerciabilità dei monumenti e degli oggetti di arte nel territorio del Regno non è con l'art. 10 del progetto ai privati vietata; ne è soltanto vietata l'esportazione all'estero, quante volte lo Stato volesse esercitare un diritto di prelazione pagando il prezzo a giusta stima.

Si esagera tanto oggidì la libertà di disporre delle proprie cose, da voler fare libero mercato di quelle che costituiscono la gloria della nazione! Tanto dunque sono cangiati i costumi, che da taluni si agogna al vanto di perorare la causa di quella esportazione che pei nostri padri era delitto? Privare l'Italia dei lavori di arte sarebbe lo stesso che strappare i figli dal seno della madre. « Io giudeo - diceva l'autore delle lettere giudaiche, [1] nemico capitale del Nazarenismo - difenderei contro gli attacchi dei Turchi il tempio di S. Pietro, nonchè i capolavori di Raffaello nazareno, i quali sono capolavori di Raffaello uomo, ed uomo superiore a tutti gli altri nell'arte sua ». Un popolo adunque non può essere spogliato della parte più preziosa della sua nazionalità; e meritamente Cicerone esaltò il merito di Scipione vincitore di Numidia e di Cartagine, il quale volle riparare l'ingiustizia consumata dai Cartaginesi verso la Sicilia, facendovi riportare gli oggetti d'arte depredati. Questi mercanti africani, che non avevano veduto nelle opere di arte se non mobili di valore e curiosità mercantile, avevano spogliato i popoli della Sicilia dei loro principali capolavori; « ma Scipione - dice Cicerone - in mezzo alla vittoria si ricordò che la Sicilia fu altre volte depredata dai Cartaginesi. Egli adunò tutti i Siciliani che si trovavano nel suo esercito, ordinò loro di fare delle indagini e promise di restituire scrupolosamente a ciascuna città quanto le avesse appartenuto. Fece riportare a Termini ciò che era stato tolto agli abitanti d'Imera; Alese ricuperò le sue statue antiche; Agrigento rivide il famoso Toro di Falaride; Mercurio fu reso ai Tindaritani; la celebre statua di Diana fu riportata in trionfo a Segeste, e sulla base di essa scrissero in grossi caratteri: Scipione, dopo la presa di Cartagine, restituì questa statua ai Segestani ». [2]

Il diritto inesorabile di conquista adunque non si estende ai lavori d'arte, ed i conquistatori d'Italia, che al cader del passato secolo, e nel principio del volgente, la spogliarono di queste glorie nazionali, diedero occasione al letterato francese Quatremère di stampare a Parigi nel 1796 un opuscolo di 74 pagine, *Sur le préjudice qu'occasionnèrent aux arts et à la science le déplacement des monuments de l'art de l'Italie; le démembrement de ses écoles, et la spoliation de ses collections, Galéries, Musées, etc.,* e

[1] *Lett. juives,* stampate nel 1738, tom. VI, lett. 177, p. 130.

[2] *In Verrem.*

tanta fu la esecrazione per un atto sì contrario alla civiltà ed al giure, che con lo stesso funesto trattato di Vienna si ebbe il pudore di far restituire, *jure postliminii,* taluni capolavori.

Parmi dopo ciò che non occorra spendere altre parole sul diritto che ha lo Stato di vietare l'esportazione all'estero dei monumenti ed oggetti d'arte e di archeologia; e se il proprietario per qualunque ragione vuol vendere, lo Stato, per l'art. 10 del progetto, gli deve pagare il giusto prezzo da determinarsi da periti, e non quello di affezione che uno straniero volentieri pagherebbe, essendo noto l'aforisma che *pretia rerum, non ex affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter fungi.* [1]

Perlochè la prelazione che esercita lo Stato non offende il diritto del proprietario che vuol convertire in fondo produttivo per i suoi interessi materiali un corpo che aveva un valore per causa diversa dalla naturale produzione.

E sul proposito del prezzo, si è notata una imperfezione di linguaggio nell'articolo 11, che commette tale prezzo ad *arbitri,* mentre deve dire che il prezzo dev'essere stabilito da periti a norma dell'art. 10 di cui l'art. 11 è un complemento.

Finalmente ha l'Ufficio centrale portata la sua attenzione sul 2° comma dell'art. 13, che punisce con una multa le contravvenzioni commesse dagli amministratori delle chiese o di enti morali per la esportazione degli oggetti di arte e di antichità, e con la *confisca* degli oggetti che senza la debita licenza, si tentasse di esportare. Si capisce che la multa, essendo una pena, deve colpir la sola persona dell' amministratore colpevole della contravvenzione. Ma la *confisca* dell'oggetto di arte che si era tentato di esportare colpirebbe il corpo morale che ne è proprietario e che è stato tradito dal suo amministratore. Ond'è che ammettendo la confisca, si verificherebbe l'assurdo, che la benefica disposizione di legge si convertirebbe in malefica confisca per delitto altrui. Per la stessa ragione, nel caso di verificata esportazione, il valore corrispondente dev'essere attribuito all'ente danneggiato, e non già, come dice lo stesso secondo comma dell'art. 13, al fisco, a titolo di multa.

[1] Leg. 33 ff. *ad legem Aquiliam.*

Sul Titolo III.

Scavi di antichità.

Sta bene che nella legge siasi stabilito il principio, che chiunque intenda di fare scavi di antichità sui fondi propri o sugli altrui, dovrà chiederne licenza al Ministero della pubblica istruzione; ma tutto ciò che riguarda il modo per ottenere tale licenza e le analoghe formalità per dar conoscenza al Ministero degli oggetti scavati, costituendo materia di regolamento, si è soppresso il 2° comma dell'art. 14 e l'art. 16.

Le cose scavate possono essere amovibili o inamovibili: le prime sono commerciabili, ed allo Stato si deve dare il diritto di prelazione nel caso di esportazione all'estero, coll'obbligo del pagamento del prezzo a giusta stima. Ma nel modo con cui è concepito l'art. 17, lo stesso diritto di prelazione avrebbe lo Stato nel caso di vendita nell'interno del Regno, e questo dritto sembra all'Ufficio centrale esorbitante. Se lo scopo della prelazione è d'impedire la esportazione all'estero, sarebbe poi una lesione del diritto di proprietà il vincolo di non poter alienare nel territorio del Regno, ed averne un prezzo di affezione, i monumenti amovibili.

Per quel che riguarda le cose *inamovibili,* l'art. 19 del progetto ministeriale fa distinzione tra monumenti, cioè tempî, anfiteatri, terme, vie pubbliche, mura di città ed altre fabbriche che abbiano il carattere di edifizi inalzati un tempo a pubbliche spese o destinati ad uso pubblico, da ogni altra categoria di monumenti immobili di storica od artistica importanza, che fossero scoverti da privati in suolo privato. Dei primi, si dichiara spettare la proprietà allo Stato con l'obbligo del pagamento del valore della superficie del suolo e dell'accesso, a norma della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità; e dei secondi, mentre si ritiene spettare la proprietà al privato, si dà però allo Stato il diritto della espropriazione della superficie del suolo e dello accesso, senza obbligo di pagare il valore dei monumenti.

Ma è egli vero che i tempî, gli anfiteatri e gli altri monumenti un tempo inalzati a pubbliche spese, o destinati ad uso pubblico, e scavati dopo nel corso

dei secoli nei fondi dei privati, debbano essere dichiarati una proprietà dello Stato, come lo erano nella loro origine? Non erano e non sono ora suscettive di privata proprietà le cose che per *loro natura* sono fuori commercio: *quae natura*, diceva il giureconsulto Paolo, [1] *commercio exuerit.* Queste cose erano chiamate *comuni*, e tali erano *aer, aqua profluens, mare*, ecc. [2] Le cose che *more civitatis* erano insuscettibili di privata proprietà ed appartenenti al pubblico, erano tali unicamente per la loro destinazione; e quindi le strade, gli edifizi pubblici, le porte, le mura, i fossi, i bastioni e fortificazioni delle piazze di guerra e fortezze, cessando di servire agli usi pubblici, ai quali erano destinati, sia col fatto, sia per la forza del tempo, non erano più proprietà pubblica. Le stesse cose *sacrae* consacrate agli Dei celesti, e le cose *sanctae*, così dette per la sanzione penale cui incorrevano coloro che le violavano, e che erano consacrate agli Eroi, ai Genî, ai Semidei, perduta la loro destinazione e sepolte dal tempo, che tutto divora, non diverranno al certo cose pubbliche per la scoverta che se ne facesse negli scavi dei privati. Le mura ed i baluardi della città di Roma erano *res sanctae*, e per la loro inviolabilità era decretata una pena: la legge ultima del Digesto, sotto il titolo *de rerum divisione*, indica l'origine di siffatto diritto. Romolo fece punire con la morte suo fratello Remo, che aveva sormontato la palizzata costrutta per proteggere la sua nascente città. Fu in questa occasione che una legge pronunziò per l'avvenire la pena di morte contro coloro che scalassero o violassero in qualunque modo le mura o i baluardi della città. [3]

Non sapremmo se in un fondo di privata proprietà, scovrendosi oggi intatto quel muro che costò la vita a Remo, si trovasse magistrato che pronunziasse la pena di morte contro chi scalasse questo muro, nonchè ne reintegrasse la proprietà allo Stato come *res sancta.* Scopransi nei fondi dei privati i preziosi avanzi delle tombe della casa di Cicerone, che Clodio fece consacrare agli Dei per togliergli la speranza di poterla ricuperare dopo ritornato dall'esilio, dei mausolei e dei sepolcri, i giganteschi ruderi degli anfiteatri, delle basiliche, delle strade, e chi potrà dire con fondamento di ragione che la natura di queste cose nel fugace corso dei secoli non sia mutata? Che avvi d'immortale nelle cose mortali?

Mors etiam saxis, nominibusque venit.

Le città morivano, passando su di esse l'aratro; e questo destino ebbero Cartagine espugnata da Scipione, e Gerusalemme il cui tempio fu bruciato da Vespasiano. Se l'una e l'altra potessero risorgere, rivivrebbe il legato ad entrambi fatto? No, risponde Ulpiano nella leg. 31 ff. *quib modis usufruct. amitt.*, [1] Quanta emozione non dovè provare Cicerone, allorchè ritornando dall'Asia, dall'alto mare contemplava Corinto ed altre città floridissime della Grecia, allora dirute e adeguate al suolo! Sentiamolo da lui stesso: *Caepi egomet mecum sic cogitare: heu nos hommiculi indignamus, si quis nostrum interit aut occisus est, quorum vita breviter esse debet, cum uno loco tot oppidorum cadavera prostrata iaceant.* [2] Tutto ciò che è creato vien distrutto dal tempo:

Muoiono le città, muoiono i regni,
E l'uom d'esser mortal par che si sdegni!

Per le quali cose non occorre spendere parole onde rispondere alle obbiezioni di coloro che hanno a bello studio invocato molte disposizioni del diritto romano sulla imprescrittibilità delle cose appartenenti al pubblico Demanio, perciocchè si è già fatto osservare che la ragione della imprescrittibilità stando nella loro pubblica destinazione, avea ben ragione di dire Grozio, [3] che se i porti, i fiumi e le rive del mare cessano di essere imprescrittibili per essere cessata la causa della loro destinazione, che si dovrà dire delle strade, de' tempî e degli edifizi pubblici, che eran pubblici non *jure naturae*, ma *more civitatis?*

Ci sia permesso soltanto di aggiungere, che le quistioni di prescrizione si possono fare in quanto alla più lunga o breve durata del tempo, ma dopo un secolo di trasformazione nelle cose umane non è la prescrizione che domina il diritto privato, ma è la trasformazione

[1] Leg. 34, § ff. *de conthr. empt.*
[2] Inst. *de rer. div.*
[3] Tito Livio, l. 7.

[1] Vedi l'eruditissima nota di Gotofredo su detta legge.
[2] Lib. IV, *ep.* 17.
[3] *De jure belli*, lib. II, cap. 2, n. 13; e cap. 3, n. 9.

delle cose che costituisce il titolo del legittimo possesso.

A queste nozioni istoriche e di diritto pubblico sono informate le disposizioni del Codice civile italiano; *jus privatum latet sub tutela juris publici.* [1] Gli art. 427 e 430 determinano i beni del Demanio pubblico che per loro natura sono inalienabili, e l'art. 429 espressamente sancisce, che cessando di essere questi beni destinati ad uso pubblico, passano dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, che è per l'art. 214 passibile della prescrizione.

Per lo che è sembrato all'Ufficio centrale il primo comma dell'articolo 19 del progetto ministeriale non solo in dissonante armonia con tutte le accennate disposizioni, ma altresì con l'art. 447 dello stesso Codice civile, il quale dispone potere il proprietario fare *di sotto al suo suolo* qualsiasi costruzione o scavamento, e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle leggi e regolamenti sulle *miniere* e di polizia; e l'art. 431 dello stesso Codice dice che le miniere e le saline sono regolate da leggi speciali.

Queste due eccezioni, oltre quel che si dirà sui *tesori* di cui è parola nell'art. 714 dello stesso Codice, costituiscono, pel diritto comune e generale del Regno, la limitazione del diritto di proprietà nelle cose sottoposte e ritrovate sotto il suolo delle proprietà private. Queste sole eccezioni, e non altre, trovano la loro giustificazione, ed eccone brevemente le ragioni. Le miniere esistenti in un terreno fanno parte del terreno stesso, e per diritto naturale dovrebbe essere libero al proprietario del fondo il sottrarne le sostanze minerali, come è in suo arbitrio il tagliarne le erbe e coglierne i frutti. Questa massima di diritto naturale fu riconosciuta dal diritto positivo. Sotto la repubblica romana, o nel tempo dei primi imperatori, le miniere erano interamente di *diritto privato.* Il proprietario del fondo ne avea il dominio libero, indipendente, assoluto. La leg. 7, § 17 ff. *soluto matrimonio,* la leg. 2 e 6 ff. *de acquirendo rerum dominio,* e il § 19 delle *Instituta de rerum divisione,* sono su di ciò formalissime.

In seguito le miniere furono considerate come oggetti di *diritto pubblico,* non perchè gli imperatori se ne avessero attribuita la proprietà, ma questa parte delle ricchezze dello Stato parve troppo interessante perchè lo Stato stesso se ne riserbasse la polizia, ed abbastanza fruttifera perchè ne dividesse il vantaggio coi particolari. È da questo punto di veduta che partirono tutte le leggi degl'imperatori. Le une, come le 1, 2, 8, 13 e 14 Cod. Theodos., e le leg. 3 e 6, Cod. *de metallariis,* risguardano il sistema delle miniere. Le altre, come le leggi 3, 4, 10 e 11 Cod. Theodos., e le leggi 1, 2 e 4 C. Giustinianeo dello stesso titolo, determinano il diritto del decimo dovuto al fisco sui prodotti delle miniere, e ne regolano la percezione. Niente adunque nell'ultimo stadio della legislazione romana vi era di più idoneo a conciliare l'interesse del Governo con quello della proprietà privata.

Egli è vero che sotto il Governo feudale si tentò di considerare le *miniere di argento* come regalie; ed abbiamo una costituzione di Federico I, inserita nella collezione degli usi feudali. [1] Ma i monumenti dell'antica patria legislazione non ci offrono leggi particolari sulle miniere; e nella Camera della Sommaria dell'ex Reame di Napoli divenne oggetto di grave dibattimento ai tempi del celebre Matteo D'Afflitto la materia della proprietà delle miniere, e questo scrittore attesta nella decisione 321, che cinque giudici della detta Camera e del Sacro Consiglio opinarono, in contraddizione dei fiscali, essere le miniere, esistenti nei fondi dei privati, di proprietà dei medesimi, tranne il diritto di estrarne il sale, ch'era di privativa del solo Governo.

I rapidi progressi fatti dall'Europa nei secoli XVIII e XIX nell'agricoltura, nel commercio e nelle arti, e quindi in ricchezze ed in popolazione, hanno reso sempre più necessari i provvedimenti legislativi sul genere d'industria che cava i minerali dalle viscere della terra. Abbraccia essa non solo le miniere dei metalli preziosi, ma altresì quelli che ci procurano marmi, sal borace, allume e carbon fossile, la cui importanza andrà sempre aumentando, poichè nelle arti tutte il calore è l'agente ed il motore più efficace. Il Codice civile perciò, riportandosi per le miniere a leggi speciali, che modificano il diritto dei proprietari dei

[1] Bacone, *de justitia universali, aphor.*

[1] *Feud.,* l. 2, tit. 52.

fondi nei quali si rinvengono, accordando la concessione ad altri nel caso di negligenza dei proprietari medesimi, vuole però il giusto compenso come corrispettivo del diritto di proprietà, siccome è stabilito dalle diverse leggi speciali sulle miniere.

Fin qui per le cose immobili ritrovate nelle viscere della terra; per le cose di pregio mobili, che prendono il nome di *tesoro,* prevalgono i medesimi principî, ed all'uopo l'art. 714 del Codice civile, attribuendo il tesoro al proprietario del fondo, lo definisce « qualunque oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere padrone ». Nello stesso modo avea deciso l'imperatore Adriano la controversia insorta tra gli antichi giureconsulti romani, come si osserva nel § 39 delle Instituta tit. *de rer. divis.* La istoria di questa legislazione è stata acconciamente esposta da Gotofredo;[1] ed in quanto alle diverse costumanze che prevalsero nei diversi Stati d'Europa dopo il risorgimento della scuola di Bologna, non si può aggiungere lume a quanto scrissero i due celebri olandesi Grozio[2] e Groenewegen;[3] e non si deve dissimulare che in talune parti di Italia prevalse l'avidità fiscale sotto i Normanni e nei primi tempi della dominazione angioina, sino a quando Carlo II d'Angiò, col capitolo 21, sotto la rubrica *de thesauris* richiamò in vigore le disposizioni del diritto romano, favorevoli al diritto dei proprietari, ne' cui fondi si sono scoverti i tesori.

Tutto adunque concorre a farci ritenere, che i tesori di antichità ritrovati nei fondi dei privati costituiscono una proprietà privata, e sono amovibili, e per ciò, se lo Stato vuole farne acquisto, deve pagare al proprietario del fondo non solo il valore della superficie del suolo, ma anche quello dei monumenti scavati, che pur hanno il loro valore. Il valore della superficie del suolo si paga a chi ha sulla cosa il diritto di superficie, che è ben diverso da quello del diritto del proprietario del fondo. *Il diritto di superficie* è limitato, e non si estende al di là della superficie del suolo, ma quello del proprietario si estende a tutto quello ch'è al di sotto della superficie *usque ad inferos.*

[1] Sulla leg. 1, C. Theod., *de thesauris.*
[2] *De iure belli,* lib. II, cap. 8, n. 7.
[3] *De legibus abrogatis,* sul § 39, Inst. *de rer. divis.*

Sul Titolo IV.

Commissioni conservatrici.

L'ordinamento delle Commissioni conservatrici consultive in ogni provincia e gli obblighi speciali di queste Commissioni non possono ammettere alcun dubbio per conseguire il fine cui mira il progetto di legge; se non che è parso all'Ufficio centrale doversi sopprimere gli articoli 28, 29 e 33, che trovano la loro sede naturale nel regolamento.

Ma l'Ufficio centrale ha portato maturo esame sull'art. 30, relativo all'inventario dei monumenti, delle collezioni e degli oggetti d'arte e d'archeologia, nella parte che si riferisce alla proprietà dei privati, ed ha rilevato che non potrebbero le Commissioni devenire a tali inventari, malgrado la volontà dei proprietari. Quando la legge impone l'obbligo dell'inventario alle Commissioni, dà per necessaria conseguenza i mezzi legittimi e coercitivi per doversi compilare gl'inventari medesimi; o, in altri termini, si avrebbe il diritto di spalancare con la forza le porte delle case nelle quali si è certificato esistere monumenti ed oggetti di belle arti. Ognun vede che questo diritto non si può concedere alle Commissioni consultive, e conseguentemente dev'essere in questo senso modificato l'art. 30, salvo a doversi stabilire nel regolamento che le Commissioni dovranno comprendere nel loro catalogo i monumenti ed oggetti di arte dei privati dei quali avessero notizia, per semplice memoria.

Per non gravare i corpi morali di spese, si è aggiunto all'art. 31 che gli inventari possono esser compilati in carta semplice; e si è aggiunto altresì, che la minuta di tale inventario dev'essere conservata nella segreteria della Prefettura della provincia; perciocchè chi ha in custodia gli oggetti d'arte, non dev'essere custode del titolo che prova la responsabilità da lui assunta; e d'altronde, nel caso di doversi levar copia legale di tali inventari, non potrebbe il custode degli oggetti d'arte imprimere a simili copie la forza autentica.

Pene per le contravvenzioni.

L'art. 35 del progetto dovette coordinarsi con le modificazioni fatte agli articoli precedenti, e si è rilevato che per errore, forse di stampa, si è richiamato l'art. 20 fra quelli meritevoli di sanzione penale. Si dovette altresì aggiungere, che le disposizioni della presente legge non pregiudicano quelle stabilite nell'art. 304 del Codice penale sui guasti fatti ai pubblici monumenti.

Signori Senatori. — L' Ufficio centrale ha creduto conveniente di sentire l'onorevole ministro della pubblica istruzione (Scialoja), tanto maggiormente che il progetto ministeriale era stato elaborato dall'onorevole suo predecessore. Dopo non brevi discussioni ha l'onorevole ministro accettato in genere i principî che han servito di base al lavoro dell' Ufficio centrale, ma si è riservato di proporre nella pubblica discussione gli emendamenti da lui accennati e meritevoli di ogni considerazione.

La questione è senza alcun dubbio gravissima, siccome quella che tocca al diritto nazionale e al diritto privato. Si tratta di conservare all' Italia il retaggio di due civiltà che il mondo le invidia, e si tratta di rispettare il diritto di proprietà.

La maggioranza dell' Ufficio centrale crede aver trovato un termine di conciliazione coi sostanziali emendamenti che introdusse nel progetto ministeriale, che prega il Senato di voler sancire col suo autorevole suffragio.

Addì 20 gennaio 1873.

Miraglia, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

—

Titolo I.

Conservazione de' monumenti e degli oggetti d' arte e d' archeologia.

Art. 1. Gli edifizi ragguardevoli per pregi artistici o per carattere storico, gli avanzi delle antiche costruzioni, gli oggetti d'arte e di antichità e le memorie storiche in qualsivoglia materia scolpite, incise o scritte, appartenenti ai comuni, alle provincie o ad altri enti morali, sono sotto la vigilanza dello Stato; il quale la esercita per mezzo del Ministero di pubblica istruzione e delle autorità da lui delegate.

Art. 2. Le catacombe cristiane, tanto nella parte già scoperta come in quella che rimane da scoprire, sono considerate, per tutti gli effetti, come monumenti sacri.

Art. 3. Il Ministero di pubblica istruzione provvede che a questi edifici e a questi avanzi monumentali siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Tutti i lavori di restauro dovranno essere dallo stesso Ministero preventivamente approvati, e la spesa occorrente sarà sostenuta dal corpo morale proprietario.

PROGETTO DELL' UFFICIO CENTRALE.

Titolo I.

Conservazione de' monumenti e degli oggetti d' arte e d' archeologia.

Art. 1. *Identico.*

Art. 2. Le catacombe cristiane che sono oggetto di culto, tanto, ecc., il resto *identico.*

Art. 3. Il Ministero di pubblica istruzione provvede che agli edifici e agli avanzi monumentali indicati nell' articolo 1 sieno, ecc., il resto *identico.*

Art. 4. Provvede altresì che gli oggetti d'arte e di antichità, e le memorie storiche esposte al pubblico con destinazione permanente, anche in edifici di proprietà privata, siano mantenute dove presentemente si trovano, salvo che la migliore loro conservazione ne richiedesse il traslocamento; nel qual caso dovrà intervenire l'autorizzazione governativa. Alcuna indennità non potrà essere in questo caso reclamata dal proprietario, nè per il suo diritto di proprietà, nè per i danni eventuali che i lavori di traslocamento avessero recato all'edificio.

Art. 4. *Identico* il primo comma.

Aggiunta di un secondo comma:

Oltre le pene prescritte dalla presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti, se sia possibile, dovranno ricollocarsi ove prima si trovavano.

Art. 5. Se la remozione di questi oggetti e di queste memorie fosse per altre ragioni richiesta dal proprietario nel suo legittimo interesse, il Ministero potrà promuoverne l'acquisto, in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 5. *Identico.*

Art. 6. E assolutamente vietato, sotto le pene indicate all'art. 35, di distruggere, guastare od alterare gli oggetti d'arte e di antichità e le memorie storiche, quand' anche si trovino in fondi di privata proprietà.

Saranno ugualmente puniti coloro che contravverranno alle disposizioni dell'art. 4, e gli oggetti, se sia possibile, dovranno ricollocarsi ove prima si trovavano.

Art. 6. È assolutamente vietato di distruggere, guastare o alterare per qualunque causa, sia pure per oggetto di riparazioni e ristauri, gli edifizi, gli avanzi monumentali, gli oggetti d' arte e di antichità e le memorie storiche, quand'anche sieno di privata proprietà o si trovino in fondi dei privati.

Art. 7. I proprietari di fondi nei quali o sotto i quali siano scoperti monumenti d'arte e di antichità, non potranno destinarli ad usi che li danneggino o deturpino, nè fare intorno ad essi lavori che ne mettano a pericolo la conservazione, o ne impediscano la visita agli studiosi.

Saranno obbligati inoltre a dar subito notizia alla competente autorita di qualunque caso o accidente che ne metta a pericolo l' integrità o la conservazione.

Art. 7. I proprietari dei fondi nei quali o sotto i quali esistono monumenti, ecc., *come nel testo.*

Identico, sopprimendo le parole: *alla competente autorità*, ed aggiungendo in fine: *al sindaco del comune, il quale sarà obbligato informarne senza ritardo la Commissione conservatrice.*

Art. 8. Gli edifici sacri o profani e gli avanzi monumentali, di proprietà demaniale, e dai quali il Demanio non ritragga nessuna utilità per la sua amministrazione, saranno ceduti alle provincie o ai comuni, coll'obbligo di provvedere alla loro conservazione.

Art. 8. Gli edifici sacri di proprietà demaniale potranno essere ceduti alle provincie ed ai comuni previe convenzioni per la conservazione dei medesimi,

Art. 9. Quando avvenga che gli amministratori delle chiese o di enti morali tengano un'opera d'arte, che non è oggetto speciale di culto, in luoghi o in condizioni che ne possano pregiudicare la conservazione o ne rendano impossi-

Art. 9. *Identico,* sostituendo alla parola *ammoniti,* la parola *avvisati.*

bile lo studio; e quando, ammoniti dalla autorità, non si conformino alle sue prescrizioni, potrà il Ministero della pubblica istruzione disporre che quest'opera d'arte venga collocata in una pubblica galleria, possibilmente entro il comune o la provincia, riservando agli enti morali il loro diritto di proprietà.

TITOLO II.

Esportazione e vendita de' monumenti e degli oggetti d' arte e di archeologia.

Art. 10. Chiunque vorrà esportare all'estero, per via di terra o di mare, oggetti d'antichità e di arte di autori non viventi, raccolte numismatiche, iscrizioni, codici e diplomi e collezioni convenienti ai musei artistici ed archeologici, ne dovrà ottenere licenza dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero, per mezzo dei suoi delegati, giudicherà se alcun rispetto d' importanza storica o locale, o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne il trasferimento o la esportazione; in questo caso è riservato al Governo il diritto d' acquisto per conto dello Stato o dei comuni, determinandosi il prezzo colle norme stabilite dall'art. 17.

Per trasferire da luogo a luogo nell'interno del Regno un oggetto d'arte e d' antichità, basterà farne notificazione alla R. Prefettura provinciale, che, sentita la Commissione locale per le belle arti, e prese le occorrenti note, rilascierà agli interessati un attestato della fatta notificazione.

Art. 11. Il Ministero della pubblica istruzione, o le autorità da esso delegate, concederanno licenze di esportazione, quando sia riconosciuto che l' oggetto possa essere esportato senza danno della storia e del decoro nazionale, e quando lo Stato non voglia esercitare il diritto di prelazione.

Ogni domanda di esportazione sarà accompagnata dalla dichiarazione del valore dell'oggetto; e lo Stato potrà, entro un mese, deliberare se acquista l'oggetto al prezzo indicato, o farne egli stesso determinare il prezzo d'acquisto per via di arbitri.

Art. 12. Nel caso che sia permessa l'esportazione, gli oggetti saranno assoggettati ad una tassa corrispondente al quinto del loro valore dichiarato.

TITOLO II.

Esportazione e vendita de' monumenti e degli oggetti d' arte e di archeologia.

Art. 10. *Identico* il primo comma, aggiungendo alle parole *oggetti di antichità,* le altre *ed opere d'arte,* ecc.

Identico, il secondo comma, togliendo le parole *il trasferimento.*

Soppresso il terzo comma.

Art. 10 *bis* aggiunto. Nell' interno del Regno è libero il trasferimento degli oggetti mobili d'arte e di antichità da un luogo in un altro. Sarà bensì necessario il permesso dei prefetti delle provincie, i quali, intese le rispettive Commissioni conservatrici, lo accorderanno qualora non vi sia pericolo di guasti o di alterazioni nella remozione, trasporto o ricollocazione degli oggetti medesimi; dovendo in caso diverso renderne informato il Ministero della pubblica istruzione, ed attendere le disposizioni del medesimo. In tutti i casi sarà dato conto al Ministero medesimo di ogni trasferimento permesso ed avvenuto, come ancora della opportuna e sicura ricollocazione degli oggetti trasferiti.

Art. 11. *Identico,* sostituendo alle ultime parole *per via di arbitri,* le altre *a norma dell'art. 10.*

Art. 12. *Identico.*

Art. 13. Quando gli amministratori delle chiese o di altri enti morali intendano di alienare o permutare, anche nell'interno del Regno, i loro oggetti d'arte, d' antichità o di storia, dovranno renderne consapevole il Ministero della pubblica istruzione.

Le contravvenzioni saranno punite con una multa non minore della metà del valore degli oggetti venduti anche dentro il Regno, e colla perdita degli oggetti, che, senza la debita licenza, si tentasse di esportare; o con una multa corrispondente al loro valore, quande già fossero esportati.

Art. 13. *Identico,* sopprimendo il secondo comma.

TITOLO III.

Scavi di antichità.

TITOLO III.

Scavi di antichità.

Art. 14. Chiunque intenda di fare scavi di antichità sui fondi propri o sugli altrui, dovrà chiederne licenza al Ministero della pubblica istruzione.

L'istanza dovrà contenere:

a) il nome e cognome dello scavatore;

b) la designazione esatta del luogo ov'egli intende scavare;

c) il certificato del catasto, per provare la proprietà del luogo, e la dichiarazione del consenso del proprietario, se si vuole scavare nei fondi altrui.

Il Ministero potrà ricusare la licenza per tutti gli scavi che saranno dichiarati d'interesse nazionale.

Art. 14. *Identico,* sopprimendo il secondo comma.

Art. 15. Il Ministero, nei casi di maggiore importanza, potrà inviare, a spese dello scavatore, un assistente che vigili lo scavo. L'assistente, ove riconosca che lo scavo sia condotto in guisa da danneggiare i monumenti, ne farà sospendere i lavori, riferendone al Ministero, il quale potrà revocare la data licenza.

Art. 15. *Identico.*

Art. 16. L'imprenditore dello scavo, evitando di alterare in guisa alcuna gli oggetti rinvenuti, prima che l'autorità competente ne abbia pronunciato giudizio, dovrà trasmettere al Ministero ogni settimana una nota descrittiva di tutti gli oggetti scavati, dando particolare avviso della scoperta di iscrizioni. La nota sarà firmata dall'imprenditore dello scavo e dall'assistente che si trovi a vigilare i lavori. Nella nota stessa lo imprenditore dovrà dichiarare se intenda tenere per sè o vendere le cose trovate.

Art. 16. *Soppresso.*

Art. 17. Se l'imprenditore vuol vendere gli oggetti scavati, il Governo avrà il diritto di essere preferito a qualunque compratore; e questo diritto potrà esercitarlo anche nell'interesse dei comuni e delle provincie.

Il prezzo sarà determinato da due periti, nominati uno per parte; e, in caso di dissenso, da un terzo perito da nominarsi d'accordo dalle parti.

Il Governo avrà un mese di tempo a risolversi; e questo termine incomincierà dal giorno in cui il denunciatore abbia ottenuto dal Ministero la dichiarazione di ricevuta della fatta denuncia.

Art. 18. Se oltre gli avanzi di edifici si trovassero in suolo privato monumenti, i quali fosse necessario ed utile conservare sul luogo, e se il proprietario non intendesse assumerne la custodia, il Governo potrà acquistare il terreno, espropriandone il proprietario, per causa di pubblica utilità.

Quando il Governo non creda d'usare di questo diritto, la provincia ne assumerà la custodia.

Art. 19. Se si trovassero tempî, anfiteatri, terme, vie pubbliche, mura di città ed altre fabbriche che abbiano il carattere di edifici inalzati un tempo a pubblica spesa o destinati ad uso pubblico, la proprietà di essi si riterrà dello Stato, il quale dovrà indennizzare il proprietario del fondo del valore della superficie del suolo e dell'accesso, a prezzo di stima, compensandogli anche le spese dello scavo.

In quanto ad ogni altra categoria di monumenti immobili che colle debite licenze fossero scoperti da privati in suolo privato, il Governo, qualora essi sieno di storica od artistica importanza, potrà procedere per conto dello Stato all'acquisto della superficie del suolo da quello occupato e dell'accesso, compensate le spese di scavo.

Se le condizioni dell'acquisto non potranno esser concordate amichevolmente con le parti interessate, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a valersi della legge di espropriazione per titolo di pubblica utilità.

Art. 20. Chiunque troverà oggetti antichi mobili, anche fortuitamente, indizi di monumenti antichi o di parte d'antica strada, acquedotto o cloaca, sarà obbligato, nel termine di ventiquattr'ore, di denunziarli al sindaco locale, ove non

Art. 17. Se l'imprenditore vuole esportare all'estero gli oggetti scavati, ecc., il resto *identico.*

Il prezzo sarà determinato da due periti, nominati uno per parte; e in caso di dissenso, da un terzo perito da nominarsi dalle parti, o, nel loro disaccordo, dal presidente del Tribunale civile del luogo dove esistano gli oggetti che si vogliono esportare.

Il Governo avrà un mese di tempo per esercitare il diritto di prelazione; e questo termine incomincierà a decorrere dal dì della interpellazione fatta con atto legale.

Art. 18. *Identico,* aggiungendo in fine del primo comma le parole: *e pagando il prezzo dei monumenti con le norme stabilite nell'art. 17.*

Art. 19. Se si trovassero tempî, anfiteatri, terme, vie pubbliche, mura di città ed ogni altra categoria di monumenti immobili che sieno di storica importanza, la proprietà di essi si riterrà del proprietario del suolo; ma se essi sieno scavati e scoverti da privati in suolo privato, il Governo potrà procedere per conto dello Stato all'acquisto del suolo e dei monumenti immobili, pagandone il prezzo con le norme stabilite nell'art. 17.

Art. 20. *Identico.*

siavi altra autorità governativa; e questi ne farà rapporto al Ministero per le sue deliberazioni.

TITOLO IV.

Commissioni conservatrici.

Art. 21. A curare l'osservanza delle disposizioni della presente legge sarà ordinata, in ciascuna provincia, una Commissione conservatrice consultiva, composta, ove ciò sia possibile, di più sezioni che corrispondano alle diverse discipline.

La metà dei membri di ciascuna di queste Commissioni sarà nominata dal ministro dell'istruzione pubblica; l'altra metà dalla provincia, dal comune e dagli Istituti artistici, secondo il regolamento da pubblicarsi.

Il prefetto ne sarà presidente, e nominerà per il servizio di segreteria un ufficiale della Prefettura, il cui ufficio, al pari di quello dei commissari, sarà gratuito.

La Commissione, quando occorra, potrà, d'accordo col presidente, aggiungersi altri membri per casi particolari, con voto consultivo. Potrà anche delegare altre persone, scelte fuori del proprio seno, per vigilare i lavori.

Art. 22. Dove bisogni particolari lo richiedano, la Commissione potrà avere un presidente speciale, nominato per reale decreto.

Art. 23. Ogni Commissione o Direzione a cui dal Governo fosse dato incarico di fare gli scavi di antichità, con assegni stanziati nel bilancio dello Stato, avrà ufficiali stipendiati dal Governo per la gestione della dote assegnata alla Commissione.

Art. 24. I commissari ed il presidente speciale dureranno in ufficio tre anni, e potranno essere confermati.

Art. 25. Non sarà impedito, secondo i casi, di unire più provincie sotto una stessa Commissione.

Art. 26. Le Commissioni vigileranno alla conservazione degli oggetti e monumenti ragguardevoli per l'arte, per l'antichità e per la storia; dando notizia al Ministero di tutto quanto riguarda la condizione dei medesimi, e i provvedimenti da prendere per i loro restauri.

Art. 27. In caso d'urgenza potranno intimare la sospensione dei lavori di re-

TITOLO IV.

Commissioni conservatrici.

Art. 21. *Identico.*

Art. 22. *Identico.*

Art. 23. *Identico.*

Art. 24. *Identico.*

Art. 25. *Identico.*

Art. 26. *Identico.*

Art. 27. *Identico.*

stauro, di traslocazione e di demolizione, che si facessero, mandandone però subito rapporto al Ministero.	
Art. 28. Daranno al Ministero il loro parere sui restauri che si proponessero agli oggetti d'arte e ai monumenti, e sull'acquisto de' medesimi e di qualsivoglia documento storico.	Art. 28. *Soppresso.*
Art. 29. Faranno, oltre a ciò, una relazione annuale al Ministero sullo stato de' monumenti, de' musei e gallerie della loro rispettiva provincia, proponendo le opportune riforme; esclusi però i musei e le gallerie che hanno Direzioni speciali governative o provinciali.	Art. 29. *Soppresso.*
Art. 30. Compileranno e trasmetteranno al Ministero un inventario artistico ed archeologico completo dei monumenti, delle collezioni ed oggetti d'arte e d'archeologia esistenti nella provincia e appartenenti sia allo Stato, sia ai corpi morali ed ai privati.	Art. 30. *Identico,* sopprimendo le ultime parole: *ed ai privati.*
Art. 31. I cataloghi od inventari degli oggetti d'arte dovranno essere firmati da chi li ha in custodia, o dagli amministratori, e, in mancanza di questi o in caso di rifiuto, da due testimoni.	Art. 31. I cataloghi od inventari degli oggetti d'arte saranno stesi in carta semplice, e dovranno essere firmati dagli amministratori del corpo morale e da chi li ha in custodia.
Art. 32. La spesa degli inventari prescritti negli articoli 30 e 31 sarà sostenuta metà dallo Stato e metà dalla provincia, la quale potrà levarne copia per sè.	Art. 32. La spesa degli inventari prescritti negli articoli 30 e 31 sarà sostenuta metà dallo Stato e metà dalla provincia. Gli originali degli inventari saranno depositati nella segreteria della Prefettura della provincia, la quale dovrà levarne copia pel corpo morale a cui appartengono gli oggetti inventariati.
Art. 33. I sindaci dei comuni, le accademie di belle arti, i direttori dei musei, delle gallerie, archivi, biblioteche, e tutte le autorità scolastiche, aiuteranno l'opera delle Commissioni ad ogni richiesta, e loro presenteranno zelante concorso con informazioni spontanee.	Art. 33. *Soppresso.*
Art. 34. Le Commissioni provinciali sono autorizzate a nominare singoli delegati ne' comuni ove esistono monumenti od opere d'arte.	Art. 34. *Identico.*
Art. 35. Ogni contravvenzione alle disposizioni espresse negli art. 4, 6, 7, 10, 14, 15, 17 e 20 della presente legge sarà punita con una multa da lire 500 a lire 3000.	Art. 35. Ogni contravvenzione alle disposizioni espresse negli art. 4, 6, 7, 10, 10 *bis,* 13, 14, 15 e 17 della presente legge sarà punita con una multa da lire 500 a lire 3000. I Tribunali dovranno aggiungere alla multa per la contravvenzione all'art. 13 la condanna dell'amministratore, a favore del corpo morale, del valore degli oggetti esportati all'estero, o alienati nell'interno del Regno.

I Tribunali potranno aggiungere alla multa:

a) per le contravvenzioni agli articoli 10 e 20 la confisca degli oggetti trovati, o il pagamento del loro prezzo a beneficio dello Stato;

b) per altri casi, la rifazione delle spese fatte o da farsi dal Governo per riparare in tutto o in parte, quando sia possibile, alle conseguenze della contravvenzione.

Art. 36. In tutti i casi in cui nascesse contestazione, sia sulla natura, sia sulla importanza, sia sul valore di un monumento o di un documento, ovvero sul modo d'applicare la presente legge per la materia degli scavi, dovrà essere sentito il parere della Consulta per la storia e l'archeologia creata col R. decreto 14 gennaio 1872; come dovrà essere sentito il parere della Giunta superiore per le belle arti creata col decreto reale 20 ottobre 1867, quando si trattasse di determinare il pregio d' un oggetto d'arte.

I Tribunali potranno aggiungere alla multa:

Identico, sopprimendo nel comma *a*) la citazione dell'*art. 20.*

Le pene stabilite in questo articolo non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 304 del Codice penale pei guasti fatti ai pubblici monumenti.

Art. 36. *Identico.*

Articoli aggiunti.

Art. 37. Con decreto reale sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Art. 38. Sono abrogate tutte le vigenti disposizioni nelle materie contenute nella presente legge.

PROGETTO DI LEGGE

approvato dal Senato del Regno nella seduta del 18 maggio 1878

TITOLO I.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 1. La custodia e la conservazione dei monumenti ragguardevoli per pregi artistici e per carattere storico, degli avanzi delle antiche costruzioni, degli oggetti insigni per arte o per antichità, e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, non spettanti all'archivio di Stato, e per la custodia delle quali non sia altrimenti provveduto, è affidata al Demanio, alle provincie, ai comuni e agli altri enti morali, quando e secondo che loro appartengano, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del ministro della istruzione pubblica e delle autorità a questo effetto costituite.

La custodia e la conservazione degli oggetti di qualunque specie indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi.

Art. 2. Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere per tutti gli effetti di legge, così nella parte già scoperta, come in quella che rimane a scoprire.

Art. 3. Degli oggetti indicati nell'art. 1 dovranno nello spazio di due anni dalla promulgazione della presente legge essere fatti cataloghi a cura delle autorità locali a questo effetto delegate, e valendosi dell'opera di coloro ai quali dal primo comma dello stesso articolo 1 ne è affidata la cura. Ove manchi il concorso di quelli che ne hanno la custodia, il Ministero dell'istruzione pubblica potrà redigerli di propria iniziativa, dandone particolareggiato avviso agli interessati. Il termine sopra indicato potrà essere prolungato dal Ministero in quei luoghi dove ne apparisca la necessità.

Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'art. 1 posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero, quando non avendola, sieno di tale importanza artistica o storica da essere riconosciuti d'interesse nazionale.

Le vertenze che potranno insorgere tra le autorità locali e gli interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno definite dalle Giunte superiori d'arte o d'archeologia. Quando persista il dissenso tra gli interessati si potrà aver ricorso ai Tribunali ordinari. A questi si avrà sempre ricorso nelle quistioni esclusivamente amministrative e giuridiche.

Potranno sempre essere aggiunti a cura dei proprietari o del Governo, secondo le norme stabilite in questi articoli, nuovi oggetti ai cataloghi, anche dopo che questi saranno stati redatti ed approvati, e decorso il tempo prefisso alla prima loro compilazione.

Art. 4. Se alcuno degli enti morali di-

mostrasse al Ministero, o alle autorità da esso delegate, di non poter sobbarcarsi agli oneri inerenti alla custodia e alla conservazione dei monumenti ad esso affidati per l'art. 1 di questa legge, il Ministero, anche col concorso dei comuni e delle provincie, potrà provvedere d'accordo coll'ente morale interessato, ovvero valersi degli articoli 83, 84 e 85 della legge 25 giugno 1865, n. 2339, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Le stesse disposizioni valgono per i monumenti di arte e di antichità di proprietà privata, che abbiano la natura di immobili, e che per la loro importanza storica ed artistica siano riconosciuti di interesse nazionale e descritti nei cataloghi. Per i privati basterà una semplice dichiarazione.

Art. 5. Quando le singole amministrazioni pubbliche o enti morali non corrispondono alle obbligazioni derivanti dagli art. 1, 4 e 8, e siano esauriti gli avvertimenti e le cautele, sarà fatto di ufficio dal Ministero tutto ciò che importa alla cura e alla custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità trascurati o abbandonati.

Per i monumenti di natura immobili, appartenenti ai privati, che siano per la loro importanza artistica o storica riconosciuti d'interesse nazionale e descritti nei cataloghi, sarà in questo caso applicabile il disposto degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Art. 6. Il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che siano conservati gli edifici ed avanzi monumentali contemplati dall'articolo 1 e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quando abbiano destinazione locale fissa e l'interesse storico o artistico importi che la conservino, siano per quanto è possibile mantenute dove presentemente si trovano, ed anche in edifizi di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico; salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la remozione di questi oggetti e di queste memorie o li lasciasse deperire, il Ministero potrà promuoverne l'acquisto in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

I progetti di restauro per gli oggetti di arte accennati in questo articolo e pertinenti ad amministrazioni pubbliche o ad enti morali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione o delle autorità a questo effetto costituite.

Oltre le pene prescritte nella presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il divieto di questa legge, dovranno, se sia possibile, ricollocarsi dove prima si trovavano.

Art. 7. È assolutamente vietato a tutti indistintamente, sotto le pene indicate all'articolo 25, di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni di arte o d'antichità, e le memorie storiche, anche quando si trovino in proprietà private.

Art. 8. È vietato alterare in qualunque modo e destinare monumenti od oggetti insigni per arte o per antichità appartenenti agli enti morali od alle pubbliche amministrazioni ad usi che li modifichino in alcun modo o li trasformino, senza il consenso delle autorità dal Ministero di pubblica istruzione a questo effetto costituite.

Art. 9. È fatta facoltà al Governo d'assumere la cura e la custodia di quei monumenti o edifizi sacri o profani che non sono di proprietà privata, ovvero concorrere nella spesa che quella cura o custodia importa, d'accordo cogli enti morali e le pubbliche amministrazioni, alle quali ne apparterrebbe la cura e la custodia, quando lo richieda un grande interesse nazionale, ovvero quando la cura e la custodia dei medesimi riesca troppo onerosa all'ente morale o alla pubblica amministrazione a cui spetterebbe, salvi rimanendo per ogni altro effetto i dritti e gli obblighi che potessero competere agli interessati.

Potranno egualmente essere all'uopo affidati dal Governo, con reciproco accordo, alle provincie ed ai comuni o altri enti morali, edifizi sacri o profani ed avanzi monumentali di proprietà demaniale, nello scopo della loro conservazione.

Art. 10. Quando avvenga che gli amministratori delle chiese e di enti morali

tengano un'opera d'arte, che non è oggetto speciale di culto, in luoghi o in condizioni che ne possano pregiudicare la conservazione, o ne rendano impossibile lo studio; e quando ammoniti dalle autorità non si conformino alle sue prescrizioni, potrà il Ministero della pubblica istruzione disporre che questa opera d'arte venga collocata in una pubblica galleria o museo, possibilmente dentro il comune o la provincia, riservando agli enti morali il loro dritto di proprietà.

Questa stessa misura potrà essere sostituita per gli oggetti mobili alla espropriazione per pubblica utilità nel caso contemplato nel primo comma dell'art. 4.

Potrà finalmente questa misura essere offerta e liberamente accettata dagli enti morali egualmente che dai privati, per i quali riuscisse pericolosa ed onerosa la custodia d'oggetti mobili per arte o per antichità di loro pertinenza, ovvero che fossero desiderosi di renderne più facile lo studio e farne pubblica mostra.

Il traslocamento degli oggetti per effetto di questo articolo in una pubblica galleria o museo, sarà per sua indole temporaneo, e da durare per tutti i casi nei quali è obbligatorio finchè durano le circostanze che l'hanno determinato; per i casi di libera elezione a volontà di coloro che hanno fatto il deposito.

Titolo II.

Esportazione e vendita dei monumenti, degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 11. Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno nè vendere allo interno, nè dare in ipoteca od in pegno convenzionale, nè esportare all'estero oggetti di antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni convenienti a musei artistici od archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando, per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'amministrazione o l'ente morale interessato muovesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del ministro della pubblica istruzione non diverrà definitiva, che udite in proposito le Giunte superiori d'arte e di archeologia.

Art. 12. I privati non potranno vendere nè esportare all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed inscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della pubblica istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di acquisto o di prelazione per conto dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o di qualsivoglia ente morale, o pubblica amministrazione, o di qualunque cittadino italiano.

Art. 13. Lo Stato avrà due mesi per deliberare sull'acquisto degli oggetti contemplati nell'articolo 12. Quando il Governo intenda ricorrere al Parlamento per ottenere i fondi necessari per l'acquisto, questo spazio di tempo sarà prorogato fino a sei mesi.

Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso.

L'importo della tassa sarà detratto dal pagamento del prezzo, in caso che si eserciti il diritto di prelazione.

La dichiarazione del prezzo dell'oggetto dovrà accompagnare la denunzia della progettata vendita. Il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa.

Il prodotto di questa tassa come quello della vendita degli oggetti, che per non avere importanza storica o artistica, o per essere soverchiamente ripetuti, possano essere secondo le norme di questa legge venduti dal Demanio, e quello delle multe imposte per effetto di questa legge, formeranno un fondo presso il Ministero dell'istruzione pubblica, per provvedere all'incremento dei musei e delle collezioni nazionali, e specialmente all'acquisto degli oggetti che emigrassero all'estero.

Questo fondo sarà iscritto tanto nella parte attiva, quanto nella parte passiva del bilancio della pubblica istruzione.

Art. 14. Il trasferimento o la vendita all'interno degli oggetti indicati nell'articolo 12 di proprietà privata iscritti nei cataloghi, dovrà essere denunziato alle autorità dal Ministero della pubblica istruzione a questo effetto costituite, per la

rettificazione dei cataloghi e per ogni altro effetto che importa la custodia e la conservazione dei monumenti.

Art. 15. Ogni oggetto di quelli contemplati nell'articolo 1 di questa legge, per essere esportato all'estero deve essere munito di un attestato dell'autorità locale, a questo effetto costituita, che nulla osta per gli effetti di questa legge alla sua esportazione.

Di qualunque degli indicati oggetti sia fatta esportazione all'estero, è data facoltà al Ministero di pubblica istruzione di far trarre copie, calchi, lucidi o disegni, quante volte lo stimasse opportuno.

Titolo III.

Scavi di antichità.

Art. 16. Chiunque intenda fare scavi d'antichità in fondi propri o negli altrui, dovrà darne partecipazione al Ministero della pubblica istruzione o alle autorità da esso a questo effetto delegate, almeno quindici giorni prima d'intraprenderli.

La partecipazione dovrà contenere:

a) Il nome e il cognome dello scavatore;

b) La designazione del luogo dove s'intende scavare;

c) Il consenso del proprietario del fondo o di chi ne abbia l'amministrazione o la tutela.

Art. 17. Il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo dell'autorità a questo effetto costituita, avrà il diritto di vigilare per la parte scientifica ed artistica degli scavi.

Art. 18. Nei terreni pubblici o appartenenti a pubbliche amministrazioni o enti morali, le autorità, a questo effetto delegate dal Ministero, potranno sospendere lo scavo quando questo sia mal condotto e riesca dannoso ai monumenti d'arte o d'antichità.

Quando lo scavo sia riconosciuto per valore artistico o storico di grande interesse nazionale, il Governo, o l'autorità da esso delegata, potrà assumerne la direzione, salvi restando i diritti dei proprietari e degli interessati.

Art. 19. Quando gli scavi in proprietà privata danneggino o distruggano i monumenti invece di giovare al loro discoprimento, il Ministero della pubblica istruzione, o le autorità a questo effetto da esso delegate, potranno procedere contro gl'intrapprenditori per gli effetti dell'articolo 7 di questa legge. Questo procedimento porterà con sè la immediata sospensione dei lavori.

La stessa azione è data all'autorità contro gli scopritori che guastino o distruggano gli oggetti trovati.

Art. 20. Ogni intraprenditore di scavi è obbligato di trasmettere alle autorità locali, a questo effetto dal Ministero di pubblica istruzione delegate, la nota descrittiva degli oggetti trovati, mobili o immobili, dando particolare avviso della scoperta delle iscrizioni.

La nota sarà firmata dall'intraprenditore dello scavo, e quando sia intervenuto allo scavo un assistente municipale, provinciale o governativo, dovrà essere firmata anche da questo.

Art. 21. Gli oggetti ritrovati negli scavi che appartengono alle categorie designate nel primo articolo di questa legge, cadono *ipso facto*, appena trovati, sotto il disposto della stessa intera legge sopra la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità.

Art. 22. La dichiarazione d'interesse nazionale per valore storico o artistico avrà per gli oggetti trovati negli scavi il suo effetto appena promossa dalle autorità governative provinciali o comunali a questo effetto delegate. L'autorità, a questo effetto dal Ministero di pubblica istruzione delegata, dovrà, nello spazio di venti giorni, dichiarare se la mantiene. Passato questo spazio di tempo senza essere confermata, rimane annullata.

Art. 23. Il diritto di prelazione, di cui all'art. 12, è pure esteso agli oggetti trovati negli scavi menzionati all'art. 21 e dovrà essere esercitato entro due mesi dalla denunzia dell'intenzione di alienare gli oggetti trovati, da prorogarsi a sei mesi per oggetti per i quali il Governo intenda richiedere fondi speciali al Parlamento.

Quando la prelazione non debba essere esercitata sopra un prezzo già offerto e constatato, il prezzo sarà determinato da due periti nominati uno per parte, e in caso di dissenso da un terzo perito da nominarsi dalle parti.

Le dichiarazioni d'interesse nazionale per gli oggetti trovati negli scavi, fatte a richiesta e sopra denunzia dei proprietari o degli interessati, danno diritto in caso di prelazione o di esportazione al-

l'abbonamento di un quarto della tassa di esportazione.

Art. 24. Tutte le vertenze che insorgessero fra le autorità e gl' interessati per questo titolo III, saranno risolute per la parte tecnica o scientifica dalle Giunte superiori d'arte o d'archeologia, e per la parte amministrativa o giuridica dalle autorità o dai magistrati ordinari.

Titolo IV.

Penalità della legge.

Art. 25. Ogni contravvenzione agli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 20 della presente legge sarà punita con una multa da 50 a 3000 lire, estendibile per gli articoli 7, 8, 11, 12 fino a 5000, in rapporto del valore dell'oggetto e della iattura cagionata dalla contravvenzione a giudizio dell'autorità locale a questo effetto costituita. Le contestazioni sulle contravvenzioni, come gli appelli delle medesime, sono rimesse ai Tribunali ordinari. Per le contravvenzioni agli articoli 7, 8, i Tribunali dovranno aggiungere alla multa l' indennizzo del danno sofferto dall'oggetto, e per le contravvenzioni agli articoli 11 e 12, una indennità estimata *ex equo et bono* della perdita dell'oggetto in ragione dell'interesse nazionale. In ambedue i casi la base dell' indennizzo e indennità dovrà essere il valore dell'oggetto stesso.

Le pene stabilite in questo articolo non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 304 del Codice penale per i guasti ai pubblici monumenti.

Art. 26. Con reale decreto sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Articoli transitori.

Art. 27. Nella vendita dei terreni demaniali sarà sempre riservato per due anni al Governo il diritto dello scavo, e la proprietà dei monumenti e degli oggetti rinvenuti in questo periodo di tempo.

Art. 28. Fino a che non sieno decorsi i due anni prefissi alla compilazione dei cataloghi, e che questi non sieno dichiarati compiuti dalle rispettive autorità, come nell'art. 3, continueranno ad avere forza di legge in ciascuna provincia le vigenti disposizioni, che rimangono abrogate in ognuna di esse dove e quando sia fatta quella dichiarazione.

PROGETTO DI LEGGE

della Commissione della Camera in sostituzione di quello proposto dal ministro della pubblica istruzione, onorevole Coppino. [1]

(31 maggio 1887)

Art. 1. Lo Stato per mezzo del Ministero della pubblica istruzione provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'arte e di antichità esistenti nel Regno, che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII.

Art. 2. Per questa parte del pubblico servizio il territorio del Regno verrà diviso in regioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare allo adempimento degli obblighi che essa impone alle amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati.

Art. 3. I musei formati dalle provincie e dai comuni saranno regolati colle norme stabilite per quelli dello Stato, e potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento.

Art. 4. Gli edifizi di proprietà dello Stato descritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 1, sono inalienabili, debbono essere conservati a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono e non possono essere restaurati, o in qualsiasi modo alterati, senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5. Le spese per la conservazione e il restauro degli edifizi di cui nel precedente articolo saranno repartite in due ordini: in quelle necessarie per conservare gli edifizi e mantenerli atti all'uso a cui sono destinati, e in quelle unicamente richieste per tutelare gli interessi della storia o dell'arte.

Le prime saranno sostenute dalle amministrazioni dalle quali dipendono gli edifici predetti; le altre andranno in variabile misura a carico del Ministero dell'istruzione pubblica.

Tutti i lavori saranno sottoposti dal Ministero della pubblica istruzione alla vigilanza dell'autorità delegata, la quale potrà farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite.

Art. 6. Gli edifizi di proprietà dei comuni, delle provincie e di enti morali riconosciuti, che siano iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 2, dovranno esser conservati a cura e spese degli enti proprietari: non potranno essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà il diritto di sor-

[1] Il progetto del ministro non è sostanzialmente disforme da quello approvato dal Senato nel 1878, e che si trova a pag. 338 del presente volume.

vegliare i lavori, e di farli sospendere quando siano condotti contro le norme stabilite.

Quando le spese riconosciute necessarie, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edifizio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa sostenerle, lo Stato potrà esigere l'abbandono dell'edifizio, o concedere sussidi.

Art. 7. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti allo Stato sono inalienabili: debbono esser conservati a cura delle amministrazioni che ne hanno il possesso, o esser depositati in uno dei musei della regione: non possono essere alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 8. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai comuni, alle provincie e agli enti morali riconosciuti debbono esser conservati a cura degli enti proprietari. Non possono essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale la concederà soltanto quando sia escluso ogni danno agli interessi dell'arte e della storia.

L'alienazione di tali oggetti potrà inoltre esser permessa agli enti morali, che hanno scopo di beneficenza, quando l'interesse loro l'esiga e non vi si opponga un alto interesse storico o artistico. Ma lo Stato avrà per sè e per altri enti locali il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto e giustificato, salve sempre per l'esportazione e per la vendita all'estero le disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge.

Art. 9. Gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie, e gli ornamenti artistici di ogni genere che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, anche nelle pareti di edifizi privati, non potranno essere distrutti, alterati o remossi senza la preventiva licenza del Ministero della pubblica istruzione e delle autorità da esso delegate.

Le stesse disposizioni sono estese agli oggetti d'arte e alle iscrizioni esposte alla pubblica vista con destinazione permanente nei pubblici cimiteri.

La licenza a rimuovere tali oggetti potrà sempre essere sottoposta alla condizione di ricollocarli alla vista del pubblico in altra parte dell'edifizio, o in altro luogo, o di depositarli in un pubblico museo della regione.

Art. 10. Gli edifizi di proprietà privata che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 3, dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere distrutti, alterati o restaurati, nelle parti esposte alla pubblica vista, senza licenza del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti e la sorveglianza dei lavori, col diritto di farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite.

Art. 11. Quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di distruggere o alterare il suo edifizio, o richiamato a provvedere alla sua conservazione vi si rifiuti, o di fatto non vi provveda, o contravvenga alle altre disposizioni di cui al precedente art. 10, sarà in facoltà del Ministero della istruzione pubblica di procedere per sè o per altri enti locali alla espropriazione colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici dell'edifizio.

Art. 12. Nell'interno del Regno è libero il commercio degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge e non siano sottoposti a vincoli speciali in forza della legge 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, o di atti e contratti aventi giuridica efficacia.

Art. 13. Di tutti gli oggetti dei quali è permessa la vendita nell'interno del Regno è vietata l'esportazione e la vendita all'estero, se non dopo ottenutane licenza dall'autorità competente, e pagata la tassa del 20 per cento sul loro prezzo o valore secondo la dichiarazione fattane dal possessore, rimanendo sempre facoltà al Governo di rifiutare la licenza, acquistando per sè o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo o valore denunziato.

Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i mobili scolpiti in legno, i merletti, trine, ricami, stoffe e tessuti, e i vasellami di porcellana e di maiolica, di proprietà privata, a qualunque tempo appartengano.

Sono pure eccettuati dalle disposizioni del presente articolo, riguardanti la tassa e il diritto di prelazione, tutti gli oggetti d'arte posteriori alla fine del secolo XVIII.

Il regolamento, di cui all'art. 28 della presente legge, determinerà le norme da seguirsi per la licenza d'esportazione e per l'esazione della tassa.

Art. 14. Il diritto di prelazione di cui al precedente art. 13 dovrà essere esercitato nel termine di due mesi dalla domanda di licenza. Quando però occorra l'approvazione del Parlamento, il detto termine potrà essere prolungato di altri sei mesi con decreto ministeriale.

Art. 15. Il prodotto delle tasse, di cui al precedente art. 13, e quello delle multe imposte per effetto della presente legge, saranno destinati a provvedere all'incremento dei musei e delle collezioni nazionali, e specialmente all'acquisto degli oggetti dei quali voglia farsi l'esportazione o la vendita all'estero. Perciò sarà ogni anno iscritta in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione una corrispondente somma, non mai minore dei proventi ottenuti nell' anno antecedente.

Art. 16. È vietato di distruggere, danneggiare o alterare gli avanzi e i ruderi di antichi edifizi descritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 4 e 5, senza ottenerne licenza dal Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà diritto di farvi a spese dello Stato le riparazioni che reputa indispensabili.

Art. 17. Per quelli di tali avanzi e ruderi che siano di proprietà privata, quando il proprietario insista per ottenerne licenza di distruggerli o alterarli, o per ottenere un compenso, e quando contravvenga al divieto stabilito col precedente art. 16, o si opponga alle riparazioni di che nell'articolo stesso, sarà in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di procedere per sè o per altri enti locali, colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla espropriazione per pubblica utilità degli avanzi stessi e di quella porzione del terreno attiguo che ravviserà necessario di occupare; ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici degli avanzi espropriati.

Art. 18. Il divieto di cui all'art. 16 si estenderà sempre agli avanzi o ruderi che tornino in luce, finchè l'autorità competente abbia dichiarato se debbano o no comprendersi nel catalogo di cui all'art. 25, n. 4 e 5, o finchè abbia lasciato decorrere un anno dal giorno della denunzia di scoprimento senza comprenderli nel catalogo stesso.

Art. 19. Chiunque intenda di fare scavi di antichità dovrà darne partecipazione al Ministero della pubblica istruzione o alle autorità da esso delegate, almeno due mesi prima di intraprenderli; dovrà indicare il luogo, lo scopo delle ricerche, il tempo in cui saranno intraprese e il nome e cognome dello scavatore; quando si tratti di un fondo non suo dovrà inoltre far constare del consenso del proprietario.

Con decreto del ministro dell' istruzione pubblica, comunicato all' interessato nei due mesi dalla partecipazione di cui sopra, potrà essere negata o sospesa la facoltà di iniziare scavi nelle vicinanze di quelli già intrapresi o da intraprendersi per conto del Governo.

Nello stesso modo e termine potrà sempre essere sospesa la facoltà di iniziare scavi, per il tempo necessario alle autorità governative per predisporre la sorveglianza di cui al seguente articolo.

Art. 20. Il Ministero dell' istruzione pubblica e le autorità da esso delegate saranno sempre in diritto di sorvegliare gli scavi. Nei fondi dello Stato, delle provincie, comuni ed enti morali, potranno vietarli, sospenderli o assumerne la direzione. E quando gli scavi eseguiti in fondi privati siano condotti in modo da recar danno agli interessi dell'arte e della scienza, avranno diritto di ordinarne la sospensione, senza pregiudizio della applicazione delle penalità relative, e della disposizione dell'art. 17 nei casi di contravvenzioni agli articoli 16 e 18.

Art. 21. Nei casi di scoperta fortuita, così di oggetti come di antiche costruzioni, dovrà l' inventore farne subito denunzia al sindaco del comune, perchè ne informi l' autorità competente.

Ogni intraprenditore di scavi dovrà trasmettere alle autorità a questo effetto delegate dal Ministero della pubblica istruzione la nota descrittiva degli oggetti e delle antiche costruzioni trovate. Il Governo avrà diritto di prendere copie, calchi o disegni di tutto ciò che viene scoperto.

Art. 22. Agli oggetti mobili d'arte o di antichità trovati negli scavi o fortuitamente scoperti si applicano gli articoli 7, 8, 13 e 14 della presente legge. Ma in nessun caso potrà esserne disposto

finchè il Governo abbia fatto uso del diritto di cui al precedente articolo, o abbia dichiarato di non volerne usare, o abbia lasciato decorrere tre mesi dalla denunzia senza esercitarla.

Art. 23. Quante volte negli scavi tornassero in luce avanzi di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, archi trionfali, terme, acquedotti, vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico, lo Stato potrà rivendicarne la proprietà, corrispondendo al padrone del fondo il valore della superficie del suolo occupato dal monumento, quello dell'area necessaria per accedervi e per conservarlo, e l'ammontare della spesa fatta per scoprirlo.

Art. 24. Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguiscono con danaro pubblico sarà sempre riserbata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o di arte che vi esistano, o vi si possano rinvenire.

Art. 25. A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione un catalogo nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

1. Gli edifizi di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possano considerarsi meritevoli di essere conservati;

2. Gli edifizi di proprietà di provincie, di comuni e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati;

3. Gli edifizi di proprietà privata, che nelle loro parti esterne esposte alla pubblica vista presentino per l'arte o per la storia uno speciale interesse;

4. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l'arte o per la storia, e siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni o di enti morali riconosciuti;

5. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata.

Gli interessati, che vogliano impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta di un immobile nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa.

Art. 26. Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10, 16 o 18 della presente legge sarà punito con una multa da lire 50 a lire 3000 e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, a pagare una indennità corrispondente.

I pubblici funzionari, impiegati e amministratori di provincie, comuni o enti morali, che nello esercizio delle loro funzioni contravvengano alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 o 18 della presente legge, saranno puniti in proprio, con una multa da lire 50 a lire 1500 e saranno tenuti, egualmente in proprio, alla riparazione del danno e alla indennità corrispondente.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 13 sarà punito con la confisca dell'oggetto esportato o tentato di esportare, e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore dell'oggetto stesso, quando la confisca non possa aver luogo. Saranno inoltre applicabili agli autori e ai complici della contravvenzione tutte le disposizioni penali sancite dalle leggi vigenti per il contrabbando di oggetti sottoposti a tassa di esportazione.

Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 19, 21 o 22 sarà punito con una multa da lire 40 a lire 500, e con la confisca degli oggetti rinvenuti, e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore degli oggetti stessi, quando la confisca non possa aver luogo.

Le pene sancite con la presente legge non abrogano le disposizioni dell'art. 304 del Codice penale e dell'art. 450 del Codice penale toscano.

Art. 27. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alla presente legge. Rimangono però in vigore le prescrizioni degli articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, con le modificazioni fattevi con la legge 8 luglio 1883, n. 1461, serie 3ª.

Art. 28. Un regolamento approvato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, provvederà alla esecuzione della presente legge.

PROGETTO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 1887
e presentato al Senato dall'onor. Coppino, ministro dell'istruzione pubblica
nella tornata del 15 dicembre 1887

Art. 1. Lo Stato per mezzo del Ministero della pubblica istruzione provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'arte e di antichità esistenti nel Regno, che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII.

Art. 2. Per questa parte del pubblico servizio il territorio del Regno verrà diviso in regioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero della istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare all'adempimento degli obblighi che essa impone alle amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati.

In ciascuna delle regioni potrà essere istituito un museo per la conservazione dei monumenti e delle antichità esistenti nella regione medesima.

Art. 3. I musei formati dalle provincie e dai comuni saranno regolati colle norme stabilite per quelli dello Stato, e potranno ottenere dal Governo un concorso nella spesa per il loro mantenimento.

Art. 4. Gli edifizi di proprietà dello Stato descritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 1, sono inalienabili, debbono essere conservati a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono e non possono essere restaurati, o in qualsiasi modo alterati, senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5. Le spese per la conservazione e il restauro degli edifizi di cui nel precedente articolo saranno repartite in due ordini: in quelle necessarie per conservare gli edifizi e mantenerli atti all'uso a cui sono destinati, e in quelle unicamente richieste per tutelare gli interessi della storia o dell'arte.

Le prime saranno sostenute dalle amministrazioni da cui dipendono gli edifizi predetti; le altre andranno in variabile misura a carico del Ministero dell'istruzione pubblica.

Tutti i lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6. Gli edifizi di proprietà dei comuni, delle provincie e di enti morali riconosciuti, che siano iscritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 2, dovranno essere conservati a cura e spese degli enti proprietari: non potranno essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà il diritto di sorvegliare i lavori, e di farli sospendere quando siano condotti contro le norme stabilite.

Quando le spese riconosciute necessarie per la semplice conservazione, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edifizio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa sostenerle, lo Stato potrà concedere sussidi o esigere la cessione

dell'edifizio, mediante compenso ragguagliato al valore dell'area e dei materiali.

Art. 7. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti allo Stato sono inalienabili: debbono essere conservati a cura delle amministrazioni che ne hanno il possesso, o esser depositati in uno dei musei della regione: non possono essere alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 8. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti ai comuni, alle provincie e agli enti morali riconosciuti debbono essere conservati a cura degli enti proprietari. Non possono essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale la concederà soltanto quando sia escluso ogni danno agli interessi dell'arte e della storia.

L'alienazione di tali oggetti potrà inoltre essere permessa agli enti morali che hanno scopo di beneficenza, quando l'interesse loro l'esiga e non vi si opponga un alto e ben determinato interesse storico o artistico. Ma lo Stato avrà per sè e per altri enti locali il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto e giustificato, salve sempre per l'esportazione e per la vendita all'estero le disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge.

Art. 9. Gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, le imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie, e gli ornamenti artistici di ogni genere che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, anche nelle pareti di edifizi privati, non potranno essere distrutti, alterati o rimossi senza la preventiva licenza del Ministero della pubblica istruzione e delle autorità da esso delegate.

Le stesse disposizioni sono estese agli oggetti d'arte e alle iscrizioni esposte alla pubblica vista con destinazione permanente nei pubblici cimiteri.

La licenza a rimuovere tali oggetti potrà sempre essere sottoposta alla condizione di ricollocarli alla vista del pubblico in altra parte dell'edifizio, o in altro luogo, o di depositarli in un pubblico museo della regione.

Art. 10. Gli edifizi di proprietà privata che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 3, dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere alterati o restaurati senza licenza del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti e la sorveglianza dei lavori, col diritto di farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite.

Art. 11. Quando il proprietario insista per ottenere la facoltà di distruggere o alterare il suo edifizio, o richiamato a provvedere alla sua conservazione vi si rifiuti, o di fatto non vi provveda, o contravvenga alle altre disposizioni di cui al precedente art. 10, sarà in facoltà del Ministero della istruzione pubblica di procedere per sè o per altri enti locali alla espropriazione colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici dell'edifizio.

Art. 12. Nell'interno del Regno è libero il commercio degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge e non siano sottoposti a vincoli speciali in forza della legge 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, o di atti e contratti aventi giuridica efficacia.

Art. 13. Di tutti gli oggetti dei quali è permessa la vendita nell'interno del Regno, è vietata l'esportazione e la vendita all'estero, se non dopo ottenutane licenza dall'autorità competente, e pagata la tassa del 20 per cento sul loro prezzo o valore secondo la dichiarazione fattane dal possessore, rimanendo sempre facoltà al Governo di rifiutare la licenza, acquistando per sè o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo o valore denunziato.

Sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo riguardanti la tassa e il diritto di prelazione tutti gli oggetti d'arte posteriori alla fine del secolo XVIII.

Il regolamento di cui all'art. 28 della presente legge determinerà le norme da seguirsi per la licenza d'esportazione e per l'esazione della tassa.

Art. 14. Il diritto di prelazione di cui al precedente art. 13 dovrà essere esercitato nel termine di due mesi dalla domanda di licenza. Quando però occorra l'approvazione del Parlamento, il detto termine potrà essere prolungato di altri sei mesi con decreto ministeriale.

Art. 15. Il prodotto delle tasse di cui al precedente articolo 13, e quello delle multe imposte per effetto della presente

legge, saranno destinati a provvedere all'incremento dei musei e delle collezioni nazionali, e specialmente all'acquisto degli oggetti dei quali voglia farsi l'esportazione o la vendita all'estero. Perciò sarà ogni anno iscritta in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione una corrispondente somma, non mai minore dei proventi ottenuti nell'anno antecedente.

Art. 16. È vietato di distruggere, danneggiare o alterare gli avanzi e i ruderi di antichi edifizi descritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 4 e 5, senza ottenerne licenza dal Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà diritto di farvi a spese dello Stato le riparazioni che reputa indispensabili.

È altresì vietato di adoperare gli avanzi e i ruderi degli antichi edifizi sopraccennati ad uso che possa eventualmente danneggiarli.

Art. 17. Per quelli di tali avanzi e ruderi che siano di proprietà privata, quando il proprietario insista per ottener licenza di distruggerli, o alterarli, o per ottenere un compenso, e quando contravvenga al divieto stabilito col precedente art. 16, o si opponga alle riparazioni di che nell'articolo stesso, sarà in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di procedere per sè o per altri enti locali, colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla espropriazione per pubblica utilità degli avanzi stessi e di quella porzione del terreno attiguo che ravviserà necessario di occupare, ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici degli avanzi espropriati.

Art. 18. Il divieto di cui all'art. 16 si estenderà sempre agli avanzi o ruderi che tornino in luce, finchè l'autorità competente abbia dichiarato se debbano o no comprendersi nel catalogo di cui all'art. 25, n. 4 e 5, o finchè abbia lasciato decorrere un anno dal giorno della denunzia di scoprimento senza comprenderli nel catalogo stesso.

Art. 19. Chiunque intenda di fare scavi di antichità, dovrà darne partecipazione al Ministero della pubblica istruzione, o alle autorità da esso delegate, almeno due mesi prima di intraprenderli; dovrà indicare il luogo, lo scopo delle ricerche, il tempo in cui saranno intraprese, e il nome e cognome dello scavatore: quando si tratti di un fondo non suo, dovrà inoltre far constare del consenso del proprietario.

Con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, comunicato all'interessato nei due mesi dalla partecipazione di cui sopra, potrà essere negata o sospesa la facoltà di iniziare scavi nelle vicinanze di quelli già intrapresi o da intraprendersi per conto del Governo.

Nello stesso modo e termine potrà sempre essere sospesa la facoltà di iniziare scavi, per il tempo necessario alle autorità governative per predisporre la sorveglianza di cui al seguente articolo.

Art. 20. Il Ministero dell'istruzione pubblica e le autorità da esso delegate saranno sempre in diritto di sorvegliare gli scavi. Nei fondi dello Stato, delle provincie, comuni ed enti morali potranno vietarli, sospenderli o assumerne la direzione. E quando gli scavi eseguiti in fondi privati siano condotti in modo da recar danno agl'interessi dell'arte e della scienza, avranno diritto di ordinarne la sospensione, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità relative, e della disposizione dell'art. 17 nei casi di contravvenzioni agli articoli 16 e 18.

Art. 21. Nei casi di scoperta fortuita, così di oggetti come di antiche costruzioni, dovrà l'inventore farne subito denunzia al sindaco del comune, perchè ne informi l'autorità competente.

Ogni intrapenditore di scavi dovrà trasmettere alle autorità a questo effetto delegate dal Ministero della pubblica istruzione la nota descrittiva degli oggetti e delle antiche costruzioni trovate. Il Governo avrà diritto di prendere copie, calchi o disegni di tutto ciò che viene scoperto.

Art. 22. Agli oggetti mobili d'arte o di antichità trovati negli scavi o fortuitamente scoperti si applicano gli articoli 7, 8, 13 e 14 della presente legge. Ma in nessun caso potrà esserne disposto finchè il Governo abbia fatto uso del diritto di cui al precedente articolo, o abbia dichiarato di non volerne usare, o abbia lasciato decorrere tre mesi dalla denuncia senza esercitarla.

Art. 23. Quante volte negli scavi tornassero in luce avanzi di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, archi trionfali, terme, acquedotti, vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico, lo Stato potrà esigere che gli venga devoluta la proprietà, cor-

rispondendo al padrone del fondo il valore della superficie del suolo occupato dal monumento, quello dell'area necessaria per accedervi e per conservarlo, e l'ammontare della spesa fatta per scoprirlo, a meno che il proprietario dichiari e sia in grado di mantenerlo convenientemente.

Art. 24. Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguiscono con denaro pubblico, sarà sempre riserbata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o di arte che vi esistano, o vi si possano rinvenire.

Art. 25. A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

1. Gli edifizi di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possono considerarsi meritevoli d'essere conservati;

2. Gli edifizi di proprietà di provincie, di comuni e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte sieno meritevoli di essere conservati;

3. Gli edifici di proprietà privata, che presentino per l'arte e per la storia uno speciale interesse;

4. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l'arte o per la storia, e siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni o di enti morali riconosciuti;

5. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata.

Gli interessati, che vogliono impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta di un immobile nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa.

Il Governo dovrà far compilare un catalogo degli oggetti d'arte di proprietà degli enti morali, delle provincie, dei comuni e dei privati che presentino per l'arte e per la storia un interesse eccezionale.

Art. 26. Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10, 16 e 18 della presente legge sarà punito con una multa da L. 50 a L. 3000 e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, a pagare una indennità corrispondente.

I pubblici funzionari, impiegati e amministratori di provincie, comuni o enti morali, che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengano alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 o 18 della presente legge, saranno puniti, in proprio, con una multa da L. 50 a L. 1500 e saranno tenuti, egualmente in proprio, alla riparazione del danno e alla indennità corrispondente.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 13 sarà punito con la confisca dell'oggetto esportato o tentato di esportare, e sarà tenuto a pagare una indennità eguale al valore dell'oggetto stesso quando la confisca non possa aver luogo. Saranno inoltre applicabili agli autori e ai complici della contravvenzione tutte le disposizioni penali sancite dalle leggi vigenti per il contrabbando di oggetti sottoposti a tasse di esportazione.

Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 19, 21 o 22 sarà punito con una multa da L. 50 a L. 500, e con la confisca degli oggetti rinvenuti, e sarà tenuto a pagare un' indennità eguale al valore degli oggetti stessi, quando la confisca non possa aver luogo.

Le pene sancite con la presente legge non abrogano le disposizioni dell' articolo 304 del Codice penale e dell' articolo 450 del Codice penale toscano.

Art. 27. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alla presente legge. Rimangono però in vigore le prescrizioni degli articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, con le modificazioni fattevi con la legge 8 luglio 1883, n. 1461, serie 3ª.

Art. 28. Un regolamento approvato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, provvederà all'esecuzione della presente legge.

PROGETTO DI LEGGE

discusso e approvato dal Senato del Regno nei singoli articoli e respinto a scrutinio segreto.

(Tornate 31 gennaio, 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 febbraio 1888)

Art. 1. Lo Stato per mezzo del Ministero della pubblica istruzione provvede e veglia, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla conservazione dei monumenti, degli avanzi di antiche costruzioni e degli oggetti d'antichità e d'arte esistenti nel Regno, che possono servire allo studio dell'arte, o allo studio della storia dalle età più remote alla fine del secolo XVIII.

Art. 2. Per questa parte del pubblico servizio, il territorio del Regno verrà diviso in regioni, in ciascuna delle quali saranno delegate dal Ministero della istruzione pubblica autorità speciali, per curare l'esecuzione della presente legge e per vegliare all'adempimento degli obblighi che essa impone alle amministrazioni pubbliche, agli enti morali e ai privati.

In ciascuna delle regioni dove non esista un museo nazionale o sia insufficiente, potrà essere istituito o completato un museo per la conservazione degli oggetti d'antichità o d'arte.

Art. 3. I musei formati dalle provincie e dai comuni sono sotto la sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne i fini che si propone questa legge. Potranno ottenere dal Governo un concorso nelle opere per il loro mantenimento; in questo caso essi saranno regolati conformemente alle norme stabilite per quelli nazionali.

Art. 4. Gli edifizi di proprietà dello Stato, descritti nel catalogo di cui all'art. 26, n. 1, non si possono alienare e debbono essere conservati a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono, e non possono essere restaurati, o in qualsiasi modo alterati, senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5. Le spese per la conservazione e il restauro degli edifizi di cui nel precedente articolo saranno repartite in due ordini: in quelle necessarie per conservare gli edifizi e mantenerli atti all'uso a cui sono destinati, e in quelle unicamente richieste per tutelare gli interessi della storia o dell'arte.

Le prime saranno sostenute dalle amministrazioni da cui dipendono gli edifizi predetti; le altre andranno a carico del Ministero dell'istruzione pubblica.

Tutti i lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6. Gli edifizi di proprietà dei comuni, delle provincie e di enti morali riconosciuti, che siano iscritti nel catalogo di cui all'art. 26, n. 2, dovranno essere conservati a cura e spese degli enti proprietari; non potranno essere alienati, alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale avrà il diritto di sorvegliare i lavori, e di farli sospendere

quando siano condotti contro le norme stabilite.

Quando le spese riconosciute necessarie per la semplice conservazione, eccedendo la rendita o l'utilità che l'edifizio produce, siano tali che l'ente proprietario non possa sostenerle, lo Stato potrà concedere sussidi o esigere la cessione dell'edifizio. In questo secondo caso, nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi storici e artistici del monumento.

Art. 7. Gli oggetti d'arte e di antichità appartenenti allo Stato, che sieno iscritti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, non possono essere alienati; debbono essere conservati a cura delle amministrazioni che ne hanno il possesso, o esser depositati in uno dei musei della regione: non possono essere alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 8. Gli oggetti d'antichità e d'arte appartenenti ai comuni e alle provincie, che sono iscritti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, non possono essere alienati, eccetto che a favore dello Stato.

Art. 9. Gli oggetti d'antichità e d'arte appartenenti agli enti morali riconosciuti, che sieno iscritti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, non possono essere alienati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale non potrà concederla che quando lo esiga il loro interesse e non vi si opponga un alto e ben determinato interesse storico od artistico.

Nei casi in cui sia concessa la vendita, lo Stato avrà per sè o per altri enti locali il diritto di prelazione secondo le norme prescritte all'art. 14 della presente legge.

L'approvazione del Ministero potrà in qualsiasi caso essere concessa quando si tratti di acquisto per un museo nazionale.

Art. 10. Gli oggetti d'antichità e d'arte appartenenti ai comuni, alle provincie e agli enti morali riconosciuti, contenuti nel catalogo di cui al n. 6 dell'art. 27, debbono essere conservati a cura degli enti proprietari, non possono essere alterati o restaurati senza l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, il quale la concederà soltanto quando e nel modo che sia escluso ogni danno agl'interessi della storia e dell'arte.

Art. 11. Gli oggetti d'arte in scultura, pittura e plastica, qualunque ne sia la materia e la forma, le armi, imprese, titoli, iscrizioni e altre memorie, e gli ornamenti artistici di ogni genere che si trovino esposti in modo permanente alla pubblica vista nelle pubbliche vie o piazze, anche nelle pareti di edifizi privati, non potranno essere distrutti, alterati o rimossi senza la preventiva licenza del Ministero della pubblica istruzione o delle autorità da esso delegate.

Le stesse disposizioni sono estese agli oggetti d'arte ed alle iscrizioni esposte alla pubblica vista con destinazione permanente nei pubblici cimiteri.

La licenza a rimuovere tali oggetti potrà sempre essere sottoposta alla condizione di ricollocarli alla vista del pubblico in altra parte dell'edifizio, o in altro luogo, o di depositarli in un pubblico museo della regione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle iscrizioni e memorie poste nelle pubbliche vie e piazze e nelle pareti degli edifizi privati che siano posteriori al secolo XVIII.

Art. 12. Gli edifizi di proprietà privata, che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'art. 27, n. 3, dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere alterati o restaurati senza licenza del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti e la sorveglianza dei lavori, col diritto di farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite.

Art. 13. Quando il proprietario voglia distruggere o alterare il suo edificio, o si rifiuti a conservarlo, sarà in facoltà del Ministero dell'istruzione pubblica o di accordare sussidi al proprietario, o di procedere per sè o per altri enti alla espropriazione colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14. Di tutti gli oggetti di antichità e di arte contemplati nell'art. 1 della presente legge è vietata l'esportazione e la vendita all'estero senza avere ottenuta la licenza dall'autorità competente.

Il Governo avrà facoltà di rifiutarla, quando intenda acquistare o per sè o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo o valore denunziato e giustificato dal possessore.

Quando il Governo non intenda valersi del diritto di prelazione, la licenza

sarà accordata contro il pagamento di una tassa del 20 % per gli oggetti inscritti nei cataloghi di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 27, e del 10 % per tutti gli altri oggetti d'antichità o d'arte non catalogati e compresi nell'art. 1 della presente legge, sul prezzo o valore denunziato e giustificato dal possessore.

Il regolamento di cui all'art. 31 della presente legge determinerà le norme da seguirsi per le licenze d'esportazione e per l'esazione della tassa.

Art. 15. Il diritto di prelazione di cui al precedente articolo dovrà essere esercitato nel termine di due mesi dalla domanda per la licenza di esportazione degli oggetti descritti nel catalogo di cui all'art. 27, n. 6 e 7.

Questo termine potrà essere prorogato di sei mesi per decreto ministeriale, quando occorra l'approvazione del Parlamento.

Per gli altri oggetti non descritti nel catalogo e compresi nell'art. 1 della presente legge, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro un mese dalla domanda per la licenza d'esportazione. Scorsi rispettivamente i termini stabiliti dal presente articolo, la licenza dovrà essere concessa.

Art. 16. Il prodotto delle tasse di cui al precedente articolo 14 e quello delle multe imposte per effetto della presente legge, saranno destinati a provvedere all'incremento dei musei e delle collezioni nazionali, e specialmente all'acquisto degli oggetti dei quali voglia farsi l'esportazione o la vendita all'estero. Perciò sarà ogni anno iscritta in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione una corrispondente somma, non mai minore dei proventi ottenuti nell'anno antecedente.

Art. 17. È vietato di distruggere, danneggiare o alterare gli avanzi e i ruderi di antichi edifizi descritti nel catalogo di cui all'art. 25, n. 4 e 5, senza ottenerne licenza dal Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà diritto di farvi a spese dello Stato le riparazioni che reputa indispensabili.

È altresì vietato di adoperare gli avanzi e i ruderi degli antichi edifizi sopraccennati ad uso che possa evidentemente danneggiarli.

Art. 18. Per quelli di tali avanzi e ruderi che siano di proprietà privata, quando il proprietario voglia distruggerli o alterarli e quando contravvenga al divieto stabilito col precedente art. 17, o si opponga alle riparazioni di che nell'articolo stesso, sarà in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di procedere per sè o per altri enti locali, con le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla espropriazione per pubblica utilità degli avanzi stessi e di quella porzione del terreno attiguo che ravviserà necessario di occupare; ma nella valutazione del prezzo non dovrà tenersi conto dei pregi artistici o storici degli avanzi espropriati.

Art. 19. Il divieto di cui all'art. 16 si estenderà sempre agli avanzi o ruderi che tornino in luce, finchè l'autorità competente abbia dichiarato se debbano o no comprendersi nel catalogo di cui all'art. 25, n. 4 e 5, o finchè abbia lasciato decorrere un anno dal giorno della denunzia di scoprimento senza comprenderli nel catalogo stesso.

Art. 20. Chiunque intenda di fare scavi di antichità dovrà darne partecipazione al Ministero della pubblica istruzione, o alle autorità da esso delegate, almeno due mesi prima di intraprenderli; dovrà indicare il luogo, lo scopo delle ricerche, il tempo in cui saranno intraprese e il nome e cognome dello scavatore; quando si tratti di un fondo non suo, dovrà inoltre far constare del consenso del proprietario.

Con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, comunicato all'interessato nei due mesi dalla partecipazione di cui sopra, potrà essere negata o sospesa la facoltà di iniziare scavi nelle vicinanze di quelli già intrapresi o da intraprendersi per conto del Governo.

Nello stesso modo e termine potrà sempre essere sospesa la facoltà di iniziare scavi, per il tempo necessario alle autorità governative per predisporre la sorveglianza di cui al seguente articolo.

Art. 21. Il Ministero dell'istruzione pubblica e le autorità da esso delegate saranno sempre in diritto di sorvegliare gli scavi. Nei fondi dello Stato, delle provincie, comuni ed enti morali potranno vietarli, sospenderli o assumerne la direzione. E quando gli scavi eseguiti in fondi privati siano condotti in modo da recar danno agl'interessi dell'arte e della scienza, avranno diritto di ordinarne la sospensione, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità relative, e della

disposizione dell'art. 17 nei casi di contravvenzioni agli articoli 16 e 18.

Art. 22. Ogni intraprenditore di scavi dovrà trasmettere alle autorità a questo effetto delegate dal Ministero della pubblica istruzione la nota descrittiva degli oggetti e delle antiche costruzioni trovate. Il Governo avrà diritto di prendere copie, calchi, disegni di tutto ciò che è scoperto.

Nei casi di scoperta fortuita così di oggetti come di antiche costruzioni, dovrà l'inventore farne subito denunzia al sindaco del comune, che dovrà informarne l'autorità competente.

È fatta facoltà al Governo nella misura dei fondi dei quali dispone per scopi congeneri di accordare dei premi per la denunzia di oggetti o costruzioni fortuitamente scoperti che presentano un grande interesse storico o artistico indipendentemente dal valore degli oggetti stessi quando volesse acquistarli.

La infrazione dolosa alle disposizioni contenute nel primo e secondo comma di questo articolo darà per sè stessa al Governo la facoltà di sospendere gli scavi e le ricerche, e di confiscare senza alcuna indennità gli oggetti non denunziati dovunque l'autorità potrà rintracciarli.

Art. 23. Agli oggetti mobili d'arte o di antichità trovati negli scavi o fortuitamente scoperti si applicano gli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della presente legge. Ma in nessun caso potrà esserne disposto finchè il Governo abbia fatto uso del diritto di cui al precedente articolo, o abbia dichiarato di non volerne usare, o abbia lasciato decorrere tre mesi dalla denunzia senza esercitarla.

Art. 24. Quante volte negli scavi tornassero in luce avanzi di templi, basiliche, teatri, anfiteatri, archi trionfali, terme, acquedotti, vie pubbliche, mura di città ed altri resti monumentali di carattere pubblico, lo Stato potrà esigere che gli venga devoluta la proprietà, corrispondendo al padrone del fondo il valore della superficie del suolo occupato dal monumento, quello dell'area necessaria per accedervi e per conservarlo, e l'ammontare della spesa fatta per scoprirlo, a meno che il proprietario dichiari e sia in grado di mantenerlo convenientemente.

Art. 25. Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguiscono in suolo demaniale s'intende sempre riserbata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti di antichità o di arte che vi esistono o vi si possano rinvenire.

S'intende egualmente riserbata alle provincie ed ai comuni, nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengono e nelle opere che si eseguiscono sul loro suolo, la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o d'arte che vi esistono o vi si possano rinvenire.

Art. 26. A cura delle autorità delegate dal Ministero della istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione un catalogo nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

1. Gli edifizi di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possano considerarsi meritevoli di essere conservati;

2. Gli edifizi di proprietà di provincie, di comuni e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati;

3. Gli edifizi di proprietà privata, che presentino per l'arte e per la storia uno speciale interesse;

4. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni, che presentino un interesse per l'arte o per la storia, e siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni o di enti morali riconosciuti;

5. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni, che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata;

6. Gli oggetti mobili di antichità e d'arte che appartengono allo Stato, alle provincie, ai comuni e ad enti morali riconosciuti, che presentino un qualche interesse storico o artistico;

7. Gli oggetti mobili di antichità e di arte di proprietà dei privati, che presentino per l'arte o per la storia un grande interesse storico o artistico.

Gl'interessati che vogliono impugnare l'iscrizione nel catalogo ordinata in questo articolo, potranno ricorrere in via gerarchica, salvo la facoltà di produrre reclamo, entro sessanta giorni dalla notificazione della risoluzione amministrativa, al Consiglio di Stato, che decide.

Art. 27. Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10, 16, 18 della presente legge sarà punito dal Tri-

bunale civile con una pena pecuniaria da lire 50 a lire 3000 e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto o in parte irreparabile, a pagare un' indennità corrispondente.

I pubblici funzionari e impiegati o amministratori di provincie, comuni o enti morali, che nell'esercizio delle loro funzioni violino le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18 o 20 della presente legge, saranno puniti dal Tribunale civile con una pena pecuniaria da lire 50 a lire 1500, e se la violazione sarà dolosa, saranno tenuti, egualmente in proprio, alla rifazione del danno, all'indennità corrispondente, senza pregiudizio delle pene inflitte dal Codice penale.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 21 sarà punito dal Tribunale civile con una pena pecuniaria da lire 50 a lire 500, e sarà tenuto a riparare il danno, e quando questo sia in tutto od in parte irreparabile, a pagare un' indennità corrispondente.

Art. 28. Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'art. 13 sarà punito con la confisca dell'oggetto esportato o tentato di esportare, e sarà tenuto a pagare una indennità uguale al valore dell'oggetto stesso quando la confisca non possa aver luogo. Saranno inoltre applicabili agli autori e complici della contravvenzione tutte le disposizioni penali sancite dalle leggi vigenti per il contrabbando di oggetti sottoposti a tassa di esportazione.

Chiunque contravvenga alle disposizioni degli articoli 23 o 24 sarà punito con una multa da lire 51 a 500 e con la confisca degli oggetti rinvenuti, e sarà tenuto a pagare un' indennità eguale al valore degli oggetti stessi, quando la confisca non possa aver luogo.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 304 del Codice penale e dell'articolo 450 del Codice penale toscano.

Art. 29. Non sono compresi nelle disposizioni contenute nel comma secondo, terzo e quarto dell'art. 14, negli articoli 15 e 16 ed al n. 7 dell'art. 27 della presente legge gli oggetti di antichità e d'arte di provenienza straniera, quando ne sia denunziata e giustificata l' introduzione nel Regno posteriormente alla sua pubblicazione.

Per gli oggetti contemplati nel presente articolo non potrà dall' autorità competente essere rifiutata la licenza di esportazione.

Art. 30. Un regolamento approvato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, provvederà all' esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 31. La facoltà di rifiutare le licenze di vendita e d'esportazione di cui all'art. 14 della presente legge è prorogata ad un anno per tutte le richieste che saranno presentate nel corso del primo anno dalla pubblicazione della presente legge.

(I singoli articoli furono approvati dal Senato, ma l' intero progetto non fu approvato a scrutinio segreto).

PROVVEDIMENTI

PER LE GALLERIE GIÀ FIDECOMMISSARIE DI ROMA

DISEGNO DI LEGGE

presentato alla Camera dei deputati dal ministro dell'I. P., on. Villari nella seduta del 28 gennaio 1892 in seguito alle interpellanze dei deputati F. Martini e F. Mariotti svolte nel giorno stesso

---

Signori! — Con la legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª), si mantenevano i vincoli fidecommissari esistenti sopra gallerie, biblioteche e collezioni d'arte o di antichità in Roma, e si stabiliva che ogni questione ad esse attinente sarebbe stata risoluta, entro il termine di un anno, con legge speciale.

Trascorsero venti anni, e questa legge speciale non fu fatta. Causa principale di ciò fu la difficoltà di risolvere adeguatamente l' ardua questione. Ma lo stato di provvisorietà e d'incertezza non è durato sì a lungo senza cagionare tristi effetti; i quali, di recente, si sono resi così gravi, tali dubbiezze si sono sollevate, e sono avvenuti tali fatti, che il Governo del Re mancherebbe al suo dovere se non provvedesse prontamente. Esso quindi vi presenta un disegno di legge e confida che i mezzi proposti con esso, per tutelare i diritti del pubblico, la integrità delle collezioni, e per risolvere la questione cui dà luogo la condizione anormale dei proprietari investiti dei fidecommissi, incontreranno la vostra approvazione.

Lo scopo di questa legge è chiaro, al pari del concetto che la informa e determina: si vuol porre un termine equo e sicuro alla questione, sempre rinascente, delle gallerie e collezioni fidecommissarie. Se l'avente diritto vuol vendere, lo Stato pone in bilancio una somma per pagare. Se invece non vuol vendere, ma non è in grado di fare le spese necessarie per la manutenzione e la custodia, lo Stato assume la custodia, e paga le spese, ritenendo per sè solamente la tassa d' ingresso. Se infine l' avente diritto non vuol vendere allo Stato, non vuol fare da esso custodire la galleria o la collezione, ma trafuga le opere d' arte o le distrae a profitto proprio o d'altrui, o in altra guisa viola quei diritti che il pubblico ha sulla collezione o sulla galleria, lo Stato deve punirlo, e questo disegno di legge gliene dà il modo. Solamente così si evita il pericolo che continuamente ci sovrasta, e nello stesso tempo si apre la via, mediante eque transazioni, a risolvere, caso per caso, la questione delle gallerie e collezioni fidecommissarie.

La staordinaria gravità delle circostanze e l'importanza dell'argomento impongono di non esitare. Sono inutili i lamenti quando a scongiurare danni gra-

vissimi e facili a verificarsi non si opponga pronto ed efficace riparo.

Il Governo del Re crede di aver fatto il dover suo; non dubita che il Parlamento farà altrettanto.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. È fatta facoltà al Governo di costituire sul Tesoro una rendita semplice, nominativa, trasmissibile o redimibile, con l'interesse del 4 % annuo netto da ogni imposta, per una somma complessiva non maggiore di lire cinquecentomila, per procedere all'acquisto dei diritti spettanti ai privati sulle gallerie, biblioteche e collezioni di arte e di antichità menzionate nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª), nonchè delle proprietà di opere d'arte anteriori al secolo XVIII, di spettanza dei privati, che una Commissione tecnica di cinque membri, nominata dal ministro della pubblica istruzione, abbia giudicato di sommo pregio storico od artistico.

Per concorrere a costituire la suddetta somma rimangono impegnati per lire centocinquantamila all'anno i proventi della tassa di esportazione delle opere d'arte e della tassa d'ingresso nelle gallerie e nei musei di proprietà nazionale.

Le gallerie, le biblioteche, le collezioni e le opere d'arte acquistate per effetto di quest'articolo rimarranno nelle città dove attualmente si trovano; quelle di Roma saranno raccolte nel museo nazionale della Capitale.

Art. 2. Per pagare le spese di custodia e la pigione dei locali nei quali esistono queste gallerie, biblioteche e collezioni d'arte o di antichità, di cui all'art. 1, che il Governo, di concerto con chi ne ha la rappresentanza legale, avesse assunto di conservare o custodire, potranno essere impegnati, anche a tempo indeterminato, per una somma annua non maggiore a lire cinquantamila, i proventi della tassa di esportazione delle opere d'arte e della tassa d'ingresso nelle gallerie e nei musei della Capitale.

In questo caso, le gallerie, biblioteche e collezioni suddette s'intenderanno equiparate, per tutti gli effetti legali, alle gallerie, biblioteche e musei appartenenti allo Stato.

Art. 3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge o in qualsiasi modo distrae o converte in profitto proprio o di altrui quadri, statue o altre opere d'arte custodite nelle gallerie, biblioteche o collezioni d'arte o di antichità, di cui nell'art. 4 della citata legge 28 giugno 1871, soggiace alle disposizioni ed alle pene dell'art. 203 del Codice penale.

Art. 4. Il rappresentante per titolo legale delle gallerie, biblioteche o collezioni menzionate nell'articolo precedente, che trasgredisce un ordine legalmente dato dall'autorità competente, ovvero non osserva una disposizione legalmente data dalla medesima per verificare lo stato di conservazione delle opere d'arte che vi sono raccolte, o per provvedere alla conservazione medesima, soggiace alle pene sancite dall'art. 434 del Codice penale.

Art. 5. La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione.